

Parte seconda - N. 15

Anno 49

24 gennaio 2018

N. 19

Sommario

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

21 DICEMBRE 2017, N. 131 : Nomina del Collegio regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18/2012. (Proposta dell'Ufficio di Presidenza in data 21 dicembre 2017, n. 101).....7

21 DICEMBRE 2017, N. 132 : Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo: "Schema di regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'eco sistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acqua coltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'art. 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11"..... 11

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

13 NOVEMBRE 2017, N. 1792: Approvazione interventi urgenti e trasferimento di risorse finanziarie a favore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Concorso finanziario ai sensi artt. 8, 9 e 10 L.R. 1/2005 finalizzato a fronteggiare situazioni di emergenza in atto nel territorio regionale (ottobre 2017)..... 11

13 DICEMBRE 2017, N. 2024: Approvazione interventi urgenti e trasferimento di risorse finanziarie a favore dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile. Concorso finanziario ai sensi artt.8, 9 e 10 L.R. 1/2005 finalizzato a fronteggiare situazioni di emergenza in atto nel territorio regionale (dicembre 2017)..... 18

20 DICEMBRE 2017, N. 2167: Approvazione dei primi interventi urgenti e trasferimento di risorse finanziarie a favore dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile. Concorso finanziario ai sensi artt.8, 9 e 10 L.R. 1/2005 finalizzato a fronteggiare situazioni di emergenza in atto nei territori dei comuni di Colorno (PR) e Brescello (RE).....23

17 NOVEMBRE 2017, N. 1811: Concessione contributi a Comuni per il rientro a normali condizioni di vita dei nuclei terremotati ospitati nei PMAR e nei PMRR.....27

29 NOVEMBRE 2017, N. 1922: Definizione fondi e riparti per concessione contributi a Comuni per i nuclei terremotati ospitati nei PMAR e PMRR. Modifiche ed integrazioni alle proprie deliberazioni nn. 333/2017-745/2017-1811/2017.....29

4 DICEMBRE 2017, N. 1931: L.R. 27 aprile 1976, n. 19 e succ. mod-

Porti regionali di Goro, Comacchio, Cesenatico, Rimini e Cattolica - Attribuzione delle risorse finanziarie per l'anno 2017 per le spese di cui all'art. 4 lett. e) della L.R. n. 19/1976 e succ. mod. - Spese inerenti i rispettivi ambiti portuali per illuminazione, pulizia, cura dei segnalamenti ottici per la navigazione, segnaletica stradale e verde pubblico32

13 DICEMBRE 2017, N. 1985: Provvedimento di verifica (screening) relativo al progetto di modifica della attività di recupero R3 di bancali di legno vergine, sito in comune di Mercato Saraceno (FC) presentato dalla Soc. Casadei Pallets Srl (Titolo II LR 9/99 e D.Lgs.152/06 e successive modifiche).....32

13 DICEMBRE 2017, N. 1986: Provvedimento di V.I.A. del progetto di ripristino morfologico e ambientale della parte est della discarica di rifiuti speciali non pericolosi di Mirandola (MO) - Proponente: AIMAG Spa - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. n. 9/1999).....33

20 DICEMBRE 2017, N. 2066: Provvedimento di V.I.A. relativo all' "Impianto idroelettrico di Pian di Venola" sul Fiume Reno ubicato nel comune di Marzabotto (BO) proposto da Reno Energia S.R.L. - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR 9/99)..... 68

20 DICEMBRE 2017, N. 2068: Provvedimento di verifica (screening) relativo al progetto di ristrutturazione capannoni nn. 3 e 6 per incremento di capi allevabili presso il complesso zootecnico sito in Mezzano Nord Ovest in comune di Ostellato (FE) presentato dalla Soc. Agr. Liberelle 1 Srl (Parte Seconda Titolo III D.Lgs. 152/06, Titolo II L.R. 9/99)..... 82

20 DICEMBRE 2017, N. 2069: Provvedimento di verifica (screening) relativo alla modifica, ampliamento ed aumento della capacità produttiva dello stabilimento per prodotti alimentari esistente in comune di Modena, Via Gherbella n.454/a, località San Donnino - Proponente: Italpizza Srl (L.R. 9/99, D.Lgs. 152/2006)..... 82

20 DICEMBRE 2017, N. 2070: Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di ristrutturazione impiantistica con aumento produttivo dello stabilimento ceramico esistente in Via Giardini Nord n.4603, nel comune di Serramazzoni (MO) - Proponente: Tuscania Spa (D.Lgs. 152/2006 - Titolo II L.R. n. 9/1999)..... 83

20 DICEMBRE 2017, N. 2071: Provvedimento di VIA relativo al progetto per la derivazione delle acque sotterranee dai pozzi dello stabilimento Unigrà, con sede in Via Gardizza 9/B nel comune di Conselice (RA). Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR n. 9/1999)..... 83

20 DICEMBRE 2017, N. 2148: Provvedimento di via relativo

al progetto per la realizzazione di un deposito costiero di gas naturale liquefatto (GNL) in Via Baiona, loc. Porto Corsini, in comune di Ravenna (RA) proposto dalla La Petrolifera Italo Rumena (PIR) Spa. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR n. 9/1999).....84

20 DICEMBRE 2017, N. 2154: Procedura di verifica (screening) relativa a modifiche al progetto di “Piano degli interventi urgenti per fronteggiare la crisi idrica - bacini idrici ad uso plurimo in Medesano”, già assoggettato a procedura di Valutazione d'impatto ambientale (DGR n. n. 39 del 18 gennaio 2010) ai sensi del D.Lgs 152/06 e LR 9/99.....102

8 GENNAIO 2018, N. 8: Provvedimento di verifica (screening) relativo alla modifica dell'attività di gestione rifiuti svolta presso lo stabilimento ceramico esistente in comune di Sassuolo (MO), Via Toscana n.16 - Proponente: Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.a - L.R. 9/99, D.Lgs. 152/2006.....102

8 GENNAIO 2018, N. 9: Provvedimento di verifica assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto denominato “Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti derivanti da C&D (attività di Costruzione e Demolizione) con riqualificazione ambientale”, sito in alla Via Bianchi in comune di Santarcangelo di Romagna (RN), proposto dalla ditta Santarcangelo Frantumazioni Srl (art. 19, D.Lgs 152/06 e Titolo II della L.R. 9/99).....103

20 DICEMBRE 2017, N. 2063: DGR n. 2178/2016 e DGR n. 1090/2017. Comune di Castelvetro di Modena (MO). Proroga del termine di ultimazione dell'intervento di “Rimozione e conferimento terre contaminate provenienti dall'intersezione del tracciato della S.P. 467 Pedemontana” - CUP C36J16000480002.....104

20 DICEMBRE 2017, N. 2065: DGR n. 274/2012 e DGR n. 2094/2016. Comune di Sassuolo (MO). Proroga del termine di ultimazione dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza dell'area “Ponte Veggia”. CUP F89E11008180001.....105

20 DICEMBRE 2017, N. 2074: Concessione di una proroga per l'ottenimento e il mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale delle Imprese forestali nella categoria B attraverso il riconoscimento dell'esperienza lavorativa.....107

20 DICEMBRE 2017, N. 2075: Ricognizione dei Comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica di cui al Titolo IV della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19, e di quelli che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali. Aggiornamento al 30/12/2017.....109

20 DICEMBRE 2017, N. 2132: Art. 15 Legge n. 241/1990 e s.m. - Approvazione dello schema di Accordo tra Regioni del Distretto Idrografico Padano e Autorità di Bacino del Fiume Po per il coordinamento delle attività di alimentazione della piattaforma FloodCat (Flood Catalogue) per la costruzione del Catalogo nazionale degli eventi alluvionali.....121

20 DICEMBRE 2017, N. 2140: L.R. 40/02, art. 11, comma 2 - Approvazione rimodulazione progetto finalizzato ‘Arredo del Museo di Classe. Primo stralcio funzionale’ - CUP E63J16000390002, di cui alla DGR 1055/2016, presentato dal Comune di Ravenna. Conferma contributo e approvazione proroga.....132

20 DICEMBRE 2017, N. 2142: L.R. 27 aprile 1976, n.19 e s.m. Programmazione stralcio 2017 presa d'atto dei progetti presentati dai Comuni - Cattolica (RN) “Realizzazione II stralcio del

prolungamento molo di levante porto canale Cattolica” C.U.P. N. G64B16000020002 - Boretto (RE) “Progetto relativo alle opere di dragaggio e manutenzione volti a movimentare e asportare materiali sabbiosi zona porto turistico fluviale Lido Po” C.U.P. n. B77E16000110002 - Concessione finanziamento.....134

20 DICEMBRE 2017, N. 2147: Criteri di riparto delle risorse e requisiti per l'assegnazione delle borse di studio a.s. 2017/2018. (L.R. 26/01 - D.M. attuativo art. 9 D.Lgs. n. 63/2017).....136

20 DICEMBRE 2017, N. 2151: Istituzione della zona di rifugio della fauna selvatica denominata “Ex ATV Montespino” afferente il territorio di Rimini ai sensi dell'art. 22 della L.R.r. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni e della deliberazione n. 969/2002.....146

20 DICEMBRE 2017, N. 2152: Modifica alla deliberazione n. 1415/2017 di approvazione del piano di prelievo regionale del cinghiale in forma collettiva per la stagione venatoria 2017-2018. Previsione di un nuovo gruppo di girata nell'ATC PC5.....150

20 DICEMBRE 2017, N. 2153: Indicazioni operative per la gestione della fase transitoria dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nelle more della piena operatività del Registro unico di cui al D.Lgs. n. 117/2017.....157

20 DICEMBRE 2017, N. 2156: Approvazione Operazioni di formazione per fare impresa presentate a valere sull'Invito di cui DGR n. 1636/2017.....166

20 DICEMBRE 2017, N. 2157: Integrazione all'Allegato 1 - Paragrafo 13. “Criteri di selezione” della delibera n. 1969 del 4 dicembre 2017 recante “FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Approvazione avviso pubblico di attuazione della Misura 2.48 “Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura” - Annualità 2017”.....182

20 DICEMBRE 2017, N. 2158: Art. 27-bis DLgs 152/06: provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto di modifica all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi presso Inerti Cavoza Srl in loc. Bogolese, comune di Sorbolo (PR) proposto da Inerti Cavoza Srl - Presa d'atto e approvazione delle decisioni della Conferenza dei Servizi su valutazione di impatto ambientale e provvedimento autorizzatorio unico regionale.....182

20 DICEMBRE 2017, N. 2164: Bilancio consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2017. Definizione del gruppo amministrazione pubblica e individuazione degli Enti inclusi nel perimetro di consolidamento.....183

28 DICEMBRE 2017, N. 2170: Fondo regionale per l'emergenza abitativa di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 817/2012 e n. 1709/2013 - Proroga utilizzo somme concesse agli enti beneficiari.....198

28 DICEMBRE 2017, N. 2174: Indicazioni in merito all'incidenza sulle norme regionali delle disposizioni nazionali inerenti al diritto addizionale spettante al farmacista.....199

28 DICEMBRE 2017, N. 2175: Istituzione di farmacia in luogo ad alto transito in attuazione dell'art. 7 della L.R. 2/2016, all'interno del centro commerciale “Punta di ferro” di Forlì.....201

28 DICEMBRE 2017, N. 2180: Approvazione dello schema di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Casalfiumanese,

Nuovo Circondario Imolese e Città Metropolitana di Bologna per la ricostruzione di un ponte sul torrente Santerno in località di Carseggio203

28 DICEMBRE 2017, N. 2189: Approvazione schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa e ANPAL Servizi SpA, a supporto delle politiche del lavoro territoriali212

28 DICEMBRE 2017, N. 2192: Attuazione dell'art. 205 del D.Lgs n. 152/2006 concernente "Misure per incrementare la raccolta differenziata".....241

28 DICEMBRE 2017, N. 2193: Ripartizione del Fondo sociale regionale ai sensi della L.R. 2/2003. Approvazione stralcio della programmazione 2018 ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/2003. Attuazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2017244

28 DICEMBRE 2017, N. 2197: Disposizioni per la gestione emergenziale e temporanea dei rifiuti urbani prodotti in regione Lazio, nel territorio di Roma Capitale, in impianti presenti in regione Emilia-Romagna251

8 GENNAIO 2018, N. 11: Rinnovo e approvazione della disciplina del Comitato tecnico scientifico regionale in materia sismica previsto all'art. 4 della L.R. n.19 del 2008252

8 GENNAIO 2018, N. 14: Approvazione Operazioni presentate a valere sull'Invito di cui all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 1910/2016. Interventi orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale - Seconda scadenza.....253

DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

12 GENNAIO 2018, N. 65: Esclusione delle domande presentate dalle imprese indicate in Allegato 1 ai sensi dell'Ordinanza 13/2017, concernente il finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e miglioramento sismico.....277

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

23 OTTOBRE 2017, N. 16655: Accredito istituzionale struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Sant'Agostino - Terre del Reno - Sant'Agostino (FE).....279

23 OTTOBRE 2017, N. 16656: Synlab Rimini - Laboratorio di analisi privata - Rimini - Revoca parziale, per rinuncia, dell'accredito già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 6360 del 21/5/2015281

23 OTTOBRE 2017, N. 16657: Laboratorio Privato Synlab Igea Marina - Bellaria Igea Marina (RN) - Revoca parziale, per rinuncia, dell'accredito già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 6063 del 26/4/2017.....282

25 OTTOBRE 2017, N. 16826: Centro di PMA "Centro Medico Spallanzani S.r.l." di Parma - Conferma dell'autorizzazione

regionale per le attività di PMA di I/II livello.....283

7 NOVEMBRE 2017, N. 17677: Poliambulatorio Privato Euroterme di Bagno di Romagna (FC) - Conferma con variazioni dell'accredito già concesso in via provvisoria con la propria determinazione n. 10221 del 28/6/2016.....284

7 NOVEMBRE 2017, N. 17679: Accredito istituzionale della struttura ambulatoriale odontoiatrica privata denominata Centro medico specialistico bolognese - sede di Granarolo dell'Emilia (BO).....286

15 NOVEMBRE 2017, N. 18373: Poliambulatorio Privato Terme di Riolo Bagni - Riolo Terme (RA) - Superamento prescrizioni di cui alla determinazione di conferma dell'accredito n. 4636 del 28/3/2017287

21 NOVEMBRE 2017, N. 18777: Accredito in via provvisoria Punto Prelievo Albinea - Albinea (RE).....289

21 NOVEMBRE 2017, N. 18778: Struttura sanitaria privata denominata "Fondazione Flaminia Agopuntura ambulatorio di medicina generale e anestesia" - Ravenna - Superamento prescrizioni di cui alla determinazione di accredito in via provvisoria n. 2951 del 1/3/2017290

12 DICEMBRE 2017, N. 20036: Accredito istituzionale struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Centro Gruber - Bologna292

14 DICEMBRE 2017, N. 20351: Centro di procreazione medicalmente assistita "Centro Medicina della Riproduzione" dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Superamento iscrizioni di cui alla determinazione di autorizzazione regionale n. 7674 del 19/5/2017293

19 DICEMBRE 2017, N. 20583: Accredito in via provvisoria Laboratorio analisi Cavriago - Punto prelievi - Cavriago (RE).....294

21 DICEMBRE 2017, N. 20730: Struttura sanitaria Poliambulatorio privato Ravenna 33 di Ravenna - Accredito di ulteriori attività ad ampliamento dell'accredito già concesso con determinazioni n. 2557/2016 e n. 7835/2016.....296

27 DICEMBRE 2017, N. 20863: Struttura sanitaria privata Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia 2 di Parma - Conferma dell'accredito già concesso con le proprie determinazioni n. 7201 del 28/5/2014, n. 2189 del 27/2/2015 e n. 7785 del 13/5/2016298

27 DICEMBRE 2017, N. 20864: Struttura sanitaria privata Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia di Parma - Conferma dell'accredito già concesso con le proprie determinazioni n. 7202 del 28/5/2014, n. 2188 del 27/2/2015 e n. 7784 del 13/5/2016300

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

14 DICEMBRE 2017, N. 20359: Conferimento di incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale, all'ing. Yassin Elouardi, ai sensi della L.R. 43/2001, per un supporto specialistico finalizzato allo svolgimento delle attività connesse alla prevenzione del rischio sismico301

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

13 DICEMBRE 2017, N. 20144: Conferimento di incarico di lavoro autonomo per una consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale alla dott.ssa Rosangela Saputo ai sensi dell'art.12 della L.R. 43/01 ed in attuazione delle D.G.R. 562/2017 e 1238/2017.....303

13 DICEMBRE 2017, N. 20145: Conferimento di incarico di lavoro autonomo per una consulenza da rendersi in forma di co.co. al dott. Andrea Nicoletti, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 ed in attuazione delle D.G.R. 562/2017 e 1238/2017.....305

9 GENNAIO 2018, N. 52: Conferimento di due incarichi dirigenziali con responsabilità di servizio presso la Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e impresa307

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

23 NOVEMBRE 2017, N. 18995: Conferimento di incarico di lavoro autonomo per una consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale al dott. Simone Paltrinieri, ai sensi della L.R. n. 43/01 ed in attuazione della D.G.R. n. 562/2017310

15 DICEMBRE 2017, N. 20411: Conferimento alla dott.ssa Alessia Gramigna, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 43/2001, delle delibere di G.R. n. 562/2017 e n. 421/2017, di un incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendere in forma di co.co.co., per un supporto tecnico specialistico in ambito e-learning per il Centro Servizi Regionale Self.....310

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

20 NOVEMBRE 2017, N. 3738: Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 - OCDPC n. 232/2015, n. 350/2016 e n.449/2017. Assegnazione e liquidazione a favore del Comune di Verucchio di risorse finanziarie a copertura del caso di cui alla direttiva approvata con DD n. 438/2015. Rettifica importo liquidato al Comune di Borghi con DD n. 1899/2017 311

21 NOVEMBRE 2017, N. 3818: Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014. Approvazione della seconda rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini.....317

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA

20 DICEMBRE 2017, N. 20627: Autorizzazione all'uso degli attrezzi denominati "idorasca", per le operazioni di allevamento di vongole veraci (tapes spp.), all'interno delle aree demaniali marittime assentite in concessione per molluschicoltura.....333

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO

27 DICEMBRE 2017, N. 20855: Divieto di messa a dimora nella

regione Emilia-Romagna di piante appartenenti al genere *Crataegus* spp. Anno 2018.....335

29 DICEMBRE 2017, N. 20998: Variazione dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.lgs. 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; iscrizione al RUP; emissione passaporto Impresa: Bettelli Ivano - Aut. n. 3740.....336

11 GENNAIO 2018, N. 119: Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.lgs. 19/8/2005, n. 214 e dal D.M. 12711/2009. Impresa: Cooperativa Sociale Cento Fiori Onlus di Rimini - Aut. n. 4322.....337

10 GENNAIO 2018, N. 82: Disciplinare per la produzione e certificazione di piante micorizzate con tartufo. Anno 2018337

10 GENNAIO 2018, N. 83: Istituzione di zone di sicurezza per *Erwinia amylovora*. Anno 2018.....353

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

22 DICEMBRE 2017, N. 20804: Approvazione del terzo elenco di Comuni destinatari dei contributi per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite di emergenza di cui all'O.C.D.P.C. n.344/2016 e D.C.D.P.C. del 21 giugno 2016.....358

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

8 GENNAIO 2018, N. 24: DGR 1550/2016. PSR 2014-2020. Misura 1 Tipo Operazione 1.1.01 E 1.3.01 - Catalogo Verde. Approvazione graduatorie istanze e concessione contributo. Sessione di domande di sostegno pervenute nel mese di dicembre 2017360

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA

10 GENNAIO 2018, N. 67: Iscrizione all'Elenco regionale di Palestre e Associazioni Sportive che promuovono Salute delle palestre del Centro Sportivo Montericco di Imola (BO), del Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Ravenna (RA) e dell'A.S.D. Centro Studi Judo di Reggio Emilia (RE), ai sensi della D.G.R. n. 2127/2016372

10 GENNAIO 2018, N. 68: Iscrizione all'Elenco regionale di Palestre che promuovono Salute e Attività Motoria Adattata della palestra del Centro Sportivo Montericco di Imola (BO) e della Palestra "Game" di Reggio Emilia (RE), ai sensi della D.G.R. n. 2127/2016373

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE

29 DICEMBRE 2017, N. 21013: POR FESR 2014-2020 - Asse 1 Attività 1.4.1. "Bando per il sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative" approvato con D.G.R. 11/2016. - Concessione di contributo all'impresa AWHY SRL - Accertamento entrate.....374

29 DICEMBRE 2017, N. 21015: POR FESR 2014-2020 - Asse 1 Attività 1.4.1. "Bando per il sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative - 2017" approvato con D.G.R. 451/2017. - Prima concessione di contributi alle imprese

- Domande presentate nel periodo maggio - giugno 2017 - Accertamento entrate.....379

29 DICEMBRE 2017, N. 21016: POR FESR 2014-2020 - Asse 1 Attività 1.4.1. “Bando per il sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative - 2017” approvato con D.G.R. 451/2017. - Seconda concessione di contributi alle imprese - Domande presentate nel periodo luglio - settembre 2017 - Accertamento entrate.....384

15 GENNAIO 2018, N. 207: POR FESR 2014-2020 - Posticipo dei termini di presentazione delle domande di rendicontazione/ erogazione contributo del “Bando per il sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative”, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 11 gennaio 2016 n. 11.....391

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

4 GENNAIO 2018, N. 10: L.R. 41/97, art. 10, comma 1, lett. b, c) e d) - Approvazione rimodulazione progetti finanziati ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1771/2017 e n. 1773/2017392

COMUNICATI REGIONALI

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Unione Bassa Est Parmense (PR). Controdeduzione alle osservazioni e approvazione di modifiche al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Sorbolo. Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....396

Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE). Adeguamento ai sensi della D.G.R. 922/2017 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore (FE). Articolo 12 comma 2, L.R. 15/2013, art 33, LR 20/2000.....396

Comune di Imola (BO). Approvazione di Piano Operativo Comunale - POC 2017-2022 “Opere pubbliche prioritarie”. Approvazione progetti definitivi. Articoli 30 e 34, Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.....396

Comune di Medolla (MO). Approvazione del 4° stralcio della prima variante al Piano della Ricostruzione (PdR). Articolo 13, comma 6, L.R. 21/12/2012, n. 16396

Comune di Soliera (MO). Approvazione di variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) ed al Piano Operativo Comunale (POC). Articoli 33 e 34, L.R.24 marzo 2000, n. 20.....397

Comune di Villa Minozzo (RE). Approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Articoli 32 e 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....397

COMUNICATI DEL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica...397

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE – PIACENZA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica...399

COMUNICATI DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PARMA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica...402

COMUNICATI DELLA RESPONSABILE DELLA S.A.C. (STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI REGGIO EMILIA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica...403

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC BOLOGNA

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica...404

COMUNICATO DEL DIRIGENTE D'AREA NAVIGAZIONE, IDROVIE E PORTI DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA:

Domanda di concessione per l'occupazione di spazio acqueo404

COMUNICATI DEL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA PROGETTO DEMANIO DI ARPAE EMILIA-ROMAGNA - AREA COORDINAMENTO RILASCIO CONCESSIONI

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni.....404

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PIACENZA

Domanda di concessione di beni demanio idrico terreni.....405

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.) DI REGGIO EMILIA

Domanda di concessione di beni demanio idrico terreni.....405

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)

Domanda di concessione di beni demanio idrico terreni.....405

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC BOLOGNA

Domanda di concessione di beni demanio idrico terreni.....406

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.) DI RIMINI

Domanda di concessione di beni demanio idrico terreni.....408

PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 COME MODIFICATA DALLA L.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 35

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE:....410

COMUNE DI BAISO (REGGIO EMILIA).....410

COMUNE DI PARMA.....410

AVVISI DI DEPOSITO DI PIANI E PROGRAMMI E RELATIVE VAS

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE - (FERRARA).....411

ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI

Autorità di Bacino del Fiume Po; Città Metropolitana di Bologna, Provincia di Reggio Emilia; Unione Bassa Est Parmense, Unione dei Comuni della Bassa Romagna; Comuni di: Albinea, Alseno, Bagnacavallo, Baiso, Bologna, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Carpi, Comacchio, Faenza, Fiorenzuola d'Arda, Fontanellato, Imola, Misano Adriatico, Montechiarugolo,

Montefiorino, Noceto, Piozzano, Polesine Zibello, Predappio, Riccione, Salsomaggiore Terme, Sasso Marconi, Sassuolo, Scandiano, Solignano, Terre del Reno..... 411

Occupazioni temporanee e d'urgenza per conto di enti terzi, pronunce di espropriazione o di asservimento, determinazioni di indennità provvisorie, nulla osta di svincolo di indennità

di esproprio presentate da ARPAE-SAC Ferrara, Provincia di Rimini, Comuni di: Minerbio, Rimini; Autostrade per l'Italia S.p.A..... 574

Comunicazioni relative ad autorizzazioni per la costruzione ed esercizio di impianti elettrici presentate da e-distribuzione Infrastrutture e Reti Italia..... 584

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 DICEMBRE 2017, N. 131

Nomina del Collegio regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18/2012. (Proposta dell'Ufficio di Presidenza in data 21 dicembre 2017, n. 101)

L'Assemblea legislativa

Visto l'articolo 2 comma 1 della L.R. 18/2012 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente):

“1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 7.”

Visto l'articolo 8 comma 1 della L.R. 18/2012, come modificato dall'art. 4 della l.r. 9 maggio 2016, n. 7:

“Il collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data

di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinomabili.”

Considerato che l'Ufficio di Presidenza con la delibera progr. n. 101 del 21 dicembre 2017 propone all'Assemblea legislativa la nomina dei seguenti tre componenti del Collegio regionale dei revisori dei conti, atteso il sorteggio pubblico di cui al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 18/2012:

Salani Paolo;

Di Russo Davide;

Toller Tania

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

- di nominare a far data dal 1 gennaio 2018 i seguenti tre componenti del Collegio regionale dei revisori dei conti:

- Salani Paolo nato a Viterbo (VT) il 25 marzo 1963;

- Di Russo Davide nato a Torino (TO) il 25 maggio 1966;

- Toller Tania nata a Trento (TN) il 28 luglio 1968;

così come proposto dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione progr. n. 101 del 21 dicembre 2017, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Testo dell'atto

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti:

- la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha previsto l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012) che ha prescritto alle Regioni di adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai parametri indicati ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica;
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

Richiamate:

- la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente), in particolare:
 - l'art. 2 che, al comma 1, dispone circa la composizione del collegio stabilendo "Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 7";
 - l'art. 7 che prevede quanto segue:

"1. Ai fini dell'articolo 2, è istituito, presso l'Assemblea legislativa, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione. 2. Possono essere iscritti all'elenco, previo avviso pubblico per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma

1, lettera e) del d.l. n. 138 del 2011 convertito dalla l. n. 148 del 2011.

"3. Con apposito atto dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sono disciplinate le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco, e quelle di organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'articolo 2.";

- l'art. 8, comma 1, che a seguito della modifica derivante dalla legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 "Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2016-2018" dispone che il collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina;
- la legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (*Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale*);

Dato atto che:

- con Deliberazione n. 74 dell'11/10/2017 l'Ufficio di Presidenza ha approvato l'avviso pubblico per la formazione dell'elenco regionale dei revisori dei conti, pubblicato sul BURERT n.290 del 25.10.2017;
- con Deliberazione n. 92 del 28/11/2017 l'Ufficio di Presidenza ha approvato, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 21 dicembre 2012, n. 18, l'elenco regionale dei revisori dei conti;

Atteso che in data 5 dicembre 2017 ha avuto luogo il sorteggio pubblico e, in data 18 dicembre 2017, una ulteriore seduta pubblica utili alla formazione di una graduatoria formulata in base all'ordine di estrazione dalla prima all'ultima posizione e comprendente tutti i nominativi iscritti nell'elenco regionale dei revisori dei conti, come da verbali redatti dalla Commissione interna e acquisiti agli atti di questa Direzione generale

Preso atto che i primi tre numeri estratti della graduatoria sono il n°67, il n°49 e il n°23, ai quali corrispondono i candidati Salani Paolo, Monica Maria Letizia e Di Russo Davide;

Preso atto inoltre che, in sede di controllo delle dichiarazioni rese dai candidati, la Commissione interna ha rilevato quanto segue, come da verbali acquisiti agli atti:

- il dott. **Salani Paolo** è in possesso dei requisiti richiesti dal bando risultando così idoneo a ricoprire la carica di membro del Collegio regionale dei revisori dei conti;
- la dott.ssa **Monica Maria Letizia** non è risultata in possesso dei requisiti prescritti in base alle motivazioni rese nel verbale redatto dalla Commissione e si è quindi proceduto a scorrere la graduatoria per sostituirla con il primo nominativo disponibile corrispondente a Toller Tania - n° 73;

- il dott. **Di Russo Davide** è in possesso dei requisiti richiesti dal bando risultando così idoneo a ricoprire la carica di membro del Collegio regionale dei revisori dei conti;
- la dott.ssa **Toller Tania** è in possesso dei requisiti richiesti dal bando risultando così idonea a ricoprire la carica di membro del Collegio regionale dei revisori dei conti;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa allegato al presente atto;

A voti unanimi

D E L I B E R A

di proporre, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 21 dicembre 2012, n. 18, all'Assemblea legislativa la nomina, con decorrenza 1 gennaio 2018, dei seguenti componenti del Collegio regionale dei revisori dei conti:

- **Salani Paolo;**
- **Di Russo Davide;**
- **Toller Tania.**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 21 DICEMBRE 2017, N. 132

Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo: "Schema di regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'eco sistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acqua coltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'art. 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11"

L'Assemblea legislativa

Visti:

- lo Statuto regionale dell'Emilia-Romagna (L.R. 31 marzo 2005 n. 13) ed, in particolare, l'articolo 28 "Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa" che, al comma 4, lett. n) prevede le funzioni di "deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario

allo Statuto e alla legge";

- lo schema di regolamento della Giunta regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'eco sistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acqua coltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'art. 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (prot. AL/2017/57234 dell'8 novembre 2017);

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e legalità" con nota prot. AL/2017/64439 del 7 dicembre 2017;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

- di esprimere il parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n), allo Statuto e alla legge dello schema di regolamento regionale recante "Schema di regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'eco sistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acqua coltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'art. 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11";

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 NOVEMBRE 2017, N. 1792

Approvazione interventi urgenti e trasferimento di risorse finanziarie a favore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Concorso finanziario ai sensi artt. 8, 9 e 10 L.R. 1/2005 finalizzato a fronteggiare situazioni di emergenza in atto nel territorio regionale (ottobre 2017)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";

- il decreto-legge 15 maggio 2012 n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"(funzioni oggi esercitate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile di seguito "Agenzia") ed in particolare:

l'art. 9, il quale prevede:

al comma 1 che, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui al comma 2 dell'articolo 8, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato, finalizzandoli al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti:

al comma 2 che il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile;

al comma 3 che l'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati;

l'art. 10 il quale prevede:

al comma 1 che, al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;

al comma 2 che, qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni;

l'art. 24 comma 1, il quale prevede che le entrate proprie dell'Agenzia regionale di Protezione Civile sono costituite tra l'altro da:

a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;

b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità

urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato lo stato di crisi regionale;

c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;

d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 lo stato di emergenza nel territorio regionale;

e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000;

f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo;

- la propria deliberazione del 26/3/2007, n. 388 "Direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n.1/2005" e successiva propria delibera del 8/9/2008 n. 1343 "Aggiornamento della direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2005 approvata con D.G.R. n. 388/2007".

Richiamate:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 rubricata "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli 19 e 68);

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 di approvazione della legge di stabilità regionale adottata in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 di approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2017/2019;

- la propria deliberazione n.2338/2016 e ss.mm.;

- la propria deliberazione n. 839 del 24 giugno 2013 di approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile" adottato con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013;

- la propria delibera n. 1023 del 27 luglio 2015, che ha approvato le modifiche al regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile, adottate con determinazione dirigenziale n. 535 del 9 luglio 2015;

- la determinazione n. 2454 del 7 dicembre 2016 "Adozione del piano delle attività dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile per l'anno 2017";

- la determinazione n. 2466 del 7 dicembre 2016 "Adozione del bilancio di previsione 2017-2019 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile";

- la D.G.R. n. 2353 del 21 dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano annuale delle attività 2017 dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;

- la determinazione n. 270 del 17 gennaio 2017 "Variazione al bilancio 2017-2019 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 118/2011.";

Viste:

- la L.R. 1 agosto 2017, n.18 "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019";

- la L.R. 1 agosto 2017, n.19 "ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019";

Premesso che negli ultimi anni il territorio dell'Emilia-Romagna è stato colpito da un susseguirsi di eventi calamitosi, dei quali se ne riporta di seguito i più rilevanti:

- Eccezionali piogge del giorno 20 settembre 2014 che hanno colpito i territori imolesi della Valle del Santerno e ampie zone dell'Appennino romagnolo (Decreto del presidente della Regione Emilia-Romagna n. 182 del 24 settembre 2014 di dichiarazione di stato di crisi regionale ai sensi dell'art. 8 L.R. 1/2005);

- Eccezionali eventi atmosferici del 13 e 14 ottobre 2014 province di Parma e Piacenza (Ordinanza n. 202/2014 - Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014: dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi art. 5 L. 225/1992 e ss.mm.ii.);

- Eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 9 ottobre al 18 novembre 2014, finanziati con il contributo del fondo di solidarietà dell'unione europea (FSUE);

- Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 (Ordinanza n.232/2015 - Delibera del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015 e successiva proroga con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2015: dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi art. 5 L. 225/1992 e ss.mm.ii.);

- Eccezionali avversità meteorologiche del 13 e 14 settembre 2015 nelle Province di Parma e Piacenza (Ordinanza n. 292/2015 - Delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015 e successiva proroga con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2016: dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi art. 5 L. 225/1992 e ss.mm.ii.);

- Eccezionali avversità atmosferiche del 27 febbraio - 27 marzo 2016 (Ordinanza n. 351/2016 - Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2016 e successiva proroga con Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016: dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi art. 5 L. 225/1992 e ss.mm.ii.);

Richiamati i recenti severi eventi atmosferici che hanno colpito il territorio regionale e per il quale è stata attivata una procedura di richiesta della Dichiarazione dello Stato di Emergenza, ai sensi dell'art. 5 della L. 225/1992:

- nel periodo tra il 25 e 29 giugno i territori della provincia di Modena e Ravenna, colpiti da fenomeni temporaleschi, violente raffiche di vento e localmente intense grandinate,

- nella giornata dell'11 luglio e successivamente dal 24-25 e

in data 29 luglio intensi fenomeni di grandinate e forti raffiche di vento (downburst), hanno interessato buona parte del territorio regionale: dalla provincia di Piacenza a quella di Bologna e dalla provincia di Ferrara a quella di Ravenna,

- il 6 e il 10 agosto una ulteriore ondata di precipitazioni hanno interessato vaste aree regionali degli eventi di giugno-luglio sopra richiamati e anche quelli della provincia di Forlì-Cesena;

Considerato inoltre che:

- gli ingenti impatti sul territorio generati dagli eventi in epigrafe in termini di danni alle infrastrutture e alle ricadute sul tessuto socio-economico non hanno trovato totale ristoro negli stanziamenti previsti nei diversi piani di emergenza e di messa in sicurezza;

- si registrano dal territorio regionale numerose situazioni, tra le quali anche quelle non risolte delle situazioni citate ai punti precedenti, rilevanti per l'attuale minaccia all'incolumità dei cittadini e alla tutela degli insediamenti civili e produttivi;

Considerato:

- che tra le finalità del sistema regionale di protezione civile indicate al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2005 sono ricompresi la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi;

- che nell'ambito dell'attività di raccolta e ricognizione delle criticità operata sempre dal sistema regionale di protezione civile sono stati individuati come prioritari, ai fini della tutela dell'incolumità dei cittadini e alla tutela degli insediamenti civili e produttivi, gli interventi urgenti e di somma urgenza rappresentati nell'elenco di cui agli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto, prevedendo così contributi finanziari per complessivi € 1.807.000,00;

Preso atto:

- che gli interventi d'urgenza e di somma urgenza riportati negli allegati 1 (spese per investimenti) e 2 (spese correnti) sono da ritenersi ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 1/2005, confermando l'ammontare complessivo della spesa in € 1.807.000,00;
- che la parte relativa alle SPESE in CONTO CAPITALE (come distinte nell'elenco di cui allegato 1) pari ad € 1.091.000,00, saranno coperte come segue:

Euro 990.946,04 da trasferimento a favore dell'Agenzia dal capitolo del Bilancio regionale finanziario gestionale 2017/2019 anno di previsione 2017 al capitolo U47315 "Contributi in conto capitale all'Agenzia regionale di protezione civile per la concessione di contributi ai soggetti componenti del sistema regionale di protezione civile per l'esecuzione di interventi indifferibili e urgenti in attuazione dell'art.10 della l.r.1/2005 e di interventi urgenti in caso di crisi e di emergenze potenziali o in atto (artt. 8, 9 e 10, l.r. 7 febbraio 2005, n.1).", che trova la necessaria copertura finanziaria;

la restante quota di € 100.053,96 sul pertinente Capitolo Bilancio dell'Agenzia (cap. U22004) derivante da economie accertate a seguito di liquidazioni su interventi già autorizzati;

- che la parte corrente di tale spesa (allegato 2 parte integrante del presente provvedimento) pari ad € 716.000,00, trova copertura nelle dotazioni del bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (cap. 16002);
- Ritenuto necessario altresì trasferire la detta quota di parte

capitale, per € 990.946,04 all'Agenzia regionale, che provvederà al concorso finanziario in favore agli Enti locali, indicati all'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione e tenuto conto che sotto il profilo giuridico contabile l'assegnazione di tali risorse ha lo scopo di assicurare all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile l'espletamento delle funzioni assegnate dalla L.R. n. 1/2005 e contribuisce ad assicurare il funzionamento delle strutture preposte;

Evidenziato che le segnalazioni e le risultanze delle attività istruttorie degli interventi di cui agli allegati 1 e 2 al presente atto sono acquisiti agli atti dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Considerata quindi la necessità di fronteggiare con il concorso finanziario della Regione Emilia-Romagna, per il tramite dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, gli interventi dell'elenco di cui agli allegati 1 e 2 per un totale di € 1.807.000,00, al fine di ripristinare le infrastrutture e strutture pubbliche o di pubblica utilità danneggiate o rese inagibili e quindi contribuire a mitigare gli effetti negativi sulla cittadinanza colpita ed a salvaguardia della pubblica incolumità;

Dato atto che all'attuazione degli interventi e delle attività di cui sopra ed all'impiego delle relative risorse finanziarie l'Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ed in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità e delle direttive ed indirizzi regionali negli specifici ambiti operativi;

Ritenuto, in relazione alla specifica tipologia di spesa prevista e per quanto attiene al trasferimento sopracitato, trattandosi di trasferimenti disposti per assicurare l'esercizio diretto delle funzioni attribuite per legge all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che ricorrono gli elementi di cui al D.lgs n. 118/2011 e ss.mm. e che pertanto gli impegni di spesa possano essere assunti con il presente atto;

Preso atto che la procedura del pagamento conseguente, che sarà disposta in attuazione del presente atto, è compatibile con le prescrizioni previste all'articolo 56, comma 6, del citato D.lgs n. 118/2011;

Richiamate:

- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e succ.mod.;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod.;

- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"

- la propria deliberazione n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e s.m.i;

- la propria deliberazione n. 2260 del 28 dicembre 2015 con la quale è stato prorogato l’incarico di Direttore dell’Agenzia conferito con D.G.R. n. 1080 del 30 luglio 2012;

- le proprie deliberazioni nn. 270/2016, 622/2016, 702/2016, 1107/2016 e 2123/2016;

- la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016 “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art. 7, comma 3 D.Lgs. 33/2013 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016, n. 66”;

- la determinazione dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile n. 1232 del 29 agosto 2016 con la quale sono state definite le “Disposizioni procedurali per l’attuazione degli interventi” relativamente agli interventi individuati con propria deliberazione n. 1257/2016;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore a Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare ai fini del contributo di cui agli articoli 8, 9 e 10 della L.R. 1/2005 gli elenchi degli interventi riportati negli allegati 1 e 2 - parti integranti e sostanziali del presente provvedimento - per la somma complessiva di € 1.807.000,00, ai fini di ripristinare le infrastrutture e strutture pubbliche o di pubblica utilità danneggiate o rese inagibili, mitigare condizioni di rischio per la popolazione legate alla possibile evoluzione di fenomeni quali frane o alluvioni, ripristinare o mitigare gli effetti negativi sulla cittadinanza colpita ed a salvaguardia della pubblica incolumità;

2. di trasferire all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per la copertura di parte delle spese di cui l’Allegato 1 – interventi in CONTO CAPITALE, la somma pari ad € 990.946,04, registrata al n. 5761 di impegno sul capitolo U47315 “Contributi in conto capitale all’Agenzia regionale di protezione civile per la concessione di contributi ai soggetti componenti del sistema regionale di protezione civile per l’esecuzione di interventi indifferibili e urgenti in attuazione dell’art.10 della l.r.1/2005 e di interventi urgenti in caso di crisi e di emergenze potenziali o in atto (artt. 8, 9 e 10, L.R. 7 febbraio 2005, n.1)” del bilancio finanziario gestionale 2017 – 2019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2338/2016 e ss.mm.;

3. di prendere atto che risultano nelle disponibilità di dotazioni del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, esercizio finanziario 2017, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territo-

riale e la protezione civile le seguenti quote:

a. L’importo di € 100.053,96 a saldo della quota di spesa di allegato 1 – Spese in conto Capitale derivante da economie accertate a seguito di liquidazioni su interventi già autorizzati;

b. l’importo di € 716.000,00, a copertura delle somme di spesa di parte corrente di cui l’allegato 2;

4. di dare atto che, in attuazione del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto, in relazione ai soggetti beneficiari ed al capitolo di spesa U47315, risulta essere la seguente:

Missione 11 - Programma 01 - Codice economico U.2.03.01.02.017 - COFOG 03.2 - Transazioni U.E. 8 - SIOPE 2030102017 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3

5. di dare atto che, ad esecutività della presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il Dirigente competente provvederà con proprio atto formale alla liquidazione della spesa ed alla richiesta di emissione di titoli di pagamento a favore dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, con sede in Viale Silvani n. 6, Bologna;

6. di stabilire che all’attuazione delle attività ed all’impiego delle relative risorse finanziarie l’Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ed in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità;

7. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art.56 comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

9. di dare atto che la liquidazione ai soggetti beneficiari del concorso finanziario urgente disposto con la presente delibera dovrà avvenire con le modalità approvate con la determina del Direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile n. 1232 del 29/8/2016;

10. di autorizzare il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile a provvedere con propri atti nel caso si rendessero necessarie future modifiche non sostanziali alle disposizioni del presente provvedimento;

11. di dare atto che, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013, in particolare in riferimento all’art. 26, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 89/2017 e n. 486/2017, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della regione Emilia-Romagna e sul sito della Protezione civile regionale al seguente indirizzo internet: <http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/>.

ALLEGATO 1 - INTERVENTI - PARTE INVESTIMENTI

N.Prog.	Prov.	Comune	Soggetto beneficiario	Titolo intervento	Importo € (IVA incl.)
1	PC	FERRIERE	COMUNE	Intervento di ripristino tratto di sottoscarpa della strada comunale Brugno - Colla in fregio a corso d'acqua	€ 37.000,00
2	PC	OTTONE	COMUNE	Intervento urgente per l'apprestamento di sistema di monitoraggio e allerta per le aree interessate dai dissesti	€ 53.000,00
3	PC	PONTENURE	COMUNE	Interventi di riparazione tensostrutture del centro sportivo comunale e delle coperture degli edifici "Serra - Teatrino" - e "Villa Raggio"	€ 60.000,00
				SUBTOTALE PROVINCIA DI PIACENZA	€ 150.000,00
4	PR	BEDONIA	COMUNE	Intervento integrativo per ripristino della copertura torrente Pelpirana nel centro abitato al fine di assicurare la transitabilità stradale	€ 15.000,00
5	PR	BERCETO	COMUNE	Intervento urgente di taglio piante a rischio schianto in luoghi pubblici	€ 15.000,00
6	PR	CALESTANO	COMUNE	Interventi di rimozione di materiale detritico dalla sede stradale con rifacimento degli attraversamenti e pavimentazione stradale	€ 10.000,00
7	PR	FORTEVIVO	COMUNE	Interventi di pulizia dalla vegetazione infestante nell'alveo del torrente Recchio	€ 15.000,00
8	PR	MONCHIO DELLE CORTI	COMUNE	Intervento di consolidamento del tratto di argine del Torrente Cedra in località Valditacca	€ 15.000,00
9	PR	SALA BAGANZA	COMUNE	Intervento per la riduzione del rischio idraulico a carico della strada comunale in fregio all'alveo del torrente Scodogna nella confluenza con il Rio Ginestra	€ 100.000,00
10	PR	SALSOMAGGIORE	COMUNE	Interventi di manutenzione urgente nei tratti urbani torrenti Ghiara e Citronia per assicurare l'efficienza idraulica	€ 20.000,00
11	PR	TERENZO	COMUNE	Ripristino viabilità strada comunale di Palmia mediante drenaggio di protezione sede stradale	€ 20.000,00
				SUBTOTALE PROVINCIA DI PARMA	€ 210.000,00
12	RE	CASINA	COMUNE	Interventi urgenti di ripristino della viabilità sulla comunale per Semiago	€ 30.000,00
13	RE	VENTASSO	COMUNE	Intervento urgente di ripristino dello sbarramento artificiale sede di strada comunale in località Lago Pranda	€ 8.000,00
				SUBTOTALE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	€ 38.000,00
14	MO	SESTOLA	COMUNE	Intervento di ripristino del muro di sostegno della strada comunale Fondovalle Scoltenna a valle della località Malandrino	€ 45.000,00
15	MO	SESTOLA	COMUNE	Intervento di ripristino del carreggiata a valle di via Passerino in prossimità del varco per il controllo ed il pagamento dei parcheggi invernali in quota	€ 30.000,00
				SUBTOTALE PROVINCIA DI MODENA	€ 75.000,00
16	BO	CASALFIUMANESE	COMUNE	Interventi urgenti in località carseggio per il ripristino della strada, la pulizia del guado e posa in opera di adeguata cartellonistica stradale	€ 30.000,00
				SUBTOTALE PROVINCIA DI BOLOGNA	€ 30.000,00

ALLEGATO 1 - INTERVENTI - PARTE INVESTIMENTI

N.Prog.	Prov.	Comune	Soggetto beneficiario	Titolo intervento	Importo € (IVA incl.)
17	FE	FERRARA	COMUNE	Intervento urgente per il ripristino della strada comunale Via Massafiscaglia in località Denore insistente sull'argine destro del Po di Volano	€ 17.000,00
				SUBTOTALE PROVINCIA DI FERRARA	€ 17.000,00
18	RA	CASOLA VALSENO	COMUNE	Ulteriore concorso finanziario per il ripristino del muro di sostegno posto in località Via Soglia – Ponte Soglia (riferimento precedente concorso DGR 1516/2017)	€ 10.000,00
19	RA	RAVENNA	COMUNE	Interventi urgenti di riparazione dei manti di copertura di scuole e palestre e di altri edifici comunali, di ripristino delle recinzioni di impianti sportivi ed edifici scolastici, e di ripristino della rete viaria	€ 300.000,00
				SUBTOTALE PROVINCIA DI RAVENNA	€ 310.000,00
20	FC	RONCOFREDDO	COMUNE	Ripristino della viabilità comunale di via Rubicone presso l'abitato di Montecodruzzo	€ 92.000,00
				SUBTOTALE PROVINCIA DI FORLI'-CESENA	€ 92.000,00
21	RN	CASTELDELCI	COMUNE	Intervento urgente sulla strada comunale Castel delci - Pescaia mediante disgaggi di elementi lapidei in precario equilibrio e pulizia della parete rocciosa	€ 20.000,00
22	RN	NOVAFELTRIA	COMUNE	Intervento urgente sulla strada comunale e sulla SP 8 in località Cà Gianessi, zona Monte Sasso, mediante disgaggio degli elementi lapidei in precario equilibrio, pulizia della parete rocciosa e rafforzamento corticale	€ 35.000,00
23	RN	PENNABILLI	COMUNE	Intervento urgente sulla strada vicinale pubblica denominata Miratoio - Pian della Penna, in frazione Miratorio mediante disgaggio degli elementi lapidei in precario equilibrio, pulizia della parete rocciosa e rafforzamento corticale	€ 35.000,00
24	RN	PENNABILLI	COMUNE	Intervento urgente di ripristino della transitabilità in sicurezza di tratto di viale delle Querce, nel capoluogo, a seguito di movimento franoso	€ 40.000,00
25	RN	SAN LEO	COMUNE	Intervento urgente per la realizzazione di una canalizzazione per una nuova linea di Media Tensione ENEL, a servizio del Centro storico, di contro alimentazione della linea già esistente ricadente in area interdotta	€ 39.000,00
				SUBTOTALE PROVINCIA DI RIMINI	€ 169.000,00
				TOTALE	€ 1.091.000,00

ALLEGATO 2 - INTERVENTI - PARTE SPESE CORRENTI

N.Prog.	Prov.	Comune	Soggetto beneficiario	Titolo intervento	Importo € (IVA incl.)
1	PC	OTTONE	COMUNE	Ulteriore contributo per spese tecniche relative all'intervento finanziato con risorse di cui OCDPC 292/2015	€ 46.000,00
2	PC	COLI	COMUNE	Intervento urgente di potatura e smaltimento di alberi ad alto fusto presso i centri sportivi comunali di Perino e Coli Capoluogo	€ 50.000,00
				SUBTOTALE PROVINCIA DI PIACENZA	€ 96.000,00
3	BO	CASALFIUMANESE	COMUNE	Servizio di supporto ai residenti della località Carseggio per garantire il trasporto scolastico e assicurare la mobilità ad anziani, bambini e persone con problemi di salute	€ 20.000,00
				TOTALE PROVINCIA DI FERRARA	€ 20.000,00
4	RA	RAVENNA	COMUNE	Interventi di somma urgenza, a Ravenna centro città, Ravenna Lidi e Ravenna forese e pinete, sulle alberature divelte o spezzate e recupero e smaltimento ramaglie	€ 600.000,00
				SUBTOTALE PROVINCIA DI RAVENNA	€ 600.000,00
				TOTALE	€ 716.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 DICEMBRE 2017, N. 2024

Approvazione interventi urgenti e trasferimento di risorse finanziarie a favore dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile. Concorso finanziario ai sensi artt.8, 9 e 10 L.R. 1/2005 finalizzato a fronteggiare situazioni di emergenza in atto nel territorio regionale (dicembre 2017)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- La Legge regionale 23 dicembre 2016, n.27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";

- il decreto-legge 15 maggio 2012 n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"(funzioni oggi esercitate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile di seguito "Agenzia") ed in particolare:

l'art. 9, il quale prevede:

- al comma 1 che, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui al comma 2 dell'articolo 8, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato, finalizzandoli al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti:

- al comma 2 che il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile;

- al comma 3 che l'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati;

l'art. 10 il quale prevede:

- al comma 1 che, al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;

- al comma 2 che, qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni;

l'art. 24 comma 1, il quale prevede che le entrate proprie dell'Agenzia regionale di Protezione Civile sono costituite tra l'altro da:

a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;

b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato lo stato di crisi regionale;

c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;

d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 lo stato di emergenza nel territorio regionale;

e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000;

f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo;

- la propria deliberazione del 26/3/2007, n. 388 "Direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n.1/2005" e successiva propria delibera del 8/9/2008 n. 1343 "Aggiornamento della direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2005 approvata con D.G.R. n. 388/2007".

Richiamate:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 rubricata "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli 19 e 68);

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 di approvazione della legge di stabilità regionale adottata in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 di approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2017/2019;

- la propria deliberazione n.2338/2016 e ss.mm.;
- la propria deliberazione n. 839 del 24 giugno 2013 di approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile" adottato con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013;
- la propria delibera n. 1023 del 27 luglio 2015, che ha approvato le modifiche al regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile, adottate con determinazione dirigenziale n. 535 del 9 luglio 2015;
- la determinazione. n. 2454 del 7 dicembre 2016 "Adozione del piano delle attività dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile per l'anno 2017";
- la determinazione n. 2466 del 7 dicembre 2016 "Adozione del bilancio di previsione 2017-2019 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile";
- la D.G.R. n. 2353 del 21 dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano annuale delle attività 2017 dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;
- la determinazione n. 270 del 17 gennaio 2017 "Variazione al bilancio 2017-2019 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 118/2011.";

Vista la D.G.R. n. 1893 del 29 novembre 2017 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2017 – 2019 – Prelievo dal Fondo di Riserva per spese impreviste. Variazioni al Bilancio di Previsione, Documento tecnico d'accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale" con la quale vengono complessivamente trasferiti € 900.000,00 dal Fondo di riserva spese impreviste, e stanziati sui capitoli:

- U47315 "CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI INDIFERIBILI E URGENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART.10 DELLA L.R.1/2005 E DI INTERVENTI URGENTI IN CASO DI CRISI E DI EMERGENZE POTENZIALI O IN ATTO (ARTT. 8, 9 E 10, L.R. 7 FEBBRAIO 2005, N.1)" per € 400.000,00;
- U47307 "CONTRIBUTI ALL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA L.R. 1/2005 (ART.24, COMMA 1, LETT.A), L.R. 7 FEBBRAIO 2005, N.1)" per € 500.000,00;

Premesso che negli ultimi anni il territorio dell'Emilia-Romagna è stato colpito da un susseguirsi di eventi calamitosi, dei quali se ne riporta di seguito i più rilevanti:

- Eccezionali piogge del giorno 20 settembre 2014 che hanno colpito i territori imolesi della Valle del Santerno e ampie zone dell'Appennino romagnolo (Decreto del presidente della Regione Emilia-Romagna n. 182 del 24 settembre 2014 di dichiarazione di stato di crisi regionale ai sensi dell'art. 8 L.R. 1/2005);
- Eccezionali eventi atmosferici del 13 e 14 ottobre 2014 province di Parma e Piacenza (Ordinanza n. 202/2014 - Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2014: dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi art. 5 L. 225/1992 e ss.mm.ii.);

- Eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 9 ottobre al 18 novembre 2014, finanziati con il contributo del fondo di solidarietà dell'unione europea (FSUE);

- Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 (Ordinanza n.232/2015 - Delibera del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015 e successiva proroga con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2015: dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi art. 5 L. 225/1992 e ss.mm.ii.);

- Eccezionali avversità meteorologiche del 13 e 14 settembre 2015 nelle Province di Parma e Piacenza (Ordinanza n. 292/2015 - Delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2015 e successiva proroga con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2016: dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi art. 5 L. 225/1992 e ss.mm.ii.);

- Eccezionali avversità atmosferiche del 27 febbraio - 27 marzo 2016 (Ordinanza n. 351/2016 - Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2016 e successiva proroga con Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016: dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi art. 5 L. 225/1992 e ss.mm.ii.);

- Situazione di crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza (Decreto del Presidente della Regione n. 103 del 16/06/2017 - Ordinanza n. 468/2017 - Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2017 e ss.mm.ii)

Richiamate le situazioni di criticità in atto sul territorio:

- La situazione di rischio per la pubblica incolumità segnalata dal Presidente della Provincia di Reggio Emilia riguardante il rischio di interruzione del transito del ponte sul Rio Sologno della strada provinciale SP 108 "Castelnovo né Monti – Bondolo – Carù, strada di rilevanza strategica ai fini del soccorso pubblico e la sua chiusura comporterebbe aggravio agli interventi di pubblico soccorso per le località di Ligonchio, Cerre Sologno, Villa Minozzo, verso Castelnuovo né Monti;

- La situazione di grave disagio sugli insediamenti civili e produttivi derivante dalla disposta chiusura al traffico del ponte di attraversamento del fiume Po lungo la S.P. 343R "Asolana" di collegamento tra le province di Parma e Cremona;

- Gli effetti negativi sull' ambiente derivanti dal prelievo sotto soglia del Deflusso Minimo Vitale dei corsi d'acqua, in particolare a carico dei siti SIC, ZPS e aree parchi dei territori delle province di Piacenza e Parma durante la siccità prolungata di questi ultimi tempi. Effetti negativi da compensare secondo la disciplina dell'Ordinanza del Capo di Dipartimento di Protezione Civile 468/2017 "Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Parma e Piacenza";

- Gli effetti degli eventi meteorologici avvenuti a partire dal 13 novembre 2017 e che hanno interessato parte del territorio regionale causando, in particolare nell'area collinare e montana, gravi situazioni di isolamento temporaneo di centri abitati, disagi alla viabilità, interruzione di servizi essenziali quali energia elettrica ed acquedotto, mentre sulla costa danni alle strutture di presidio costiero e fenomeni erosivi. Considerato che la quantificazione degli impatti e dei danni è ancora in atto da parte delle competenti strutture del sistema regionale di protezione civile, si rimanda a successivo atto l'adozione di provvedimenti e misure volte a supportare gli Enti coinvolti al superamento delle criticità;

- gli ingenti impatti sul territorio generati dagli eventi in epigrafe in termini di danni alle infrastrutture e alle ricadute sul tessuto socio-economico non hanno trovato totale ristoro negli stanziamenti previsti nei diversi piani di emergenza e di messa in sicurezza;

- si registrano dal territorio regionale numerose situazioni, tra le quali anche quelle non risolte delle situazioni citate ai punti precedenti, rilevanti per l'attuale minaccia all'incolumità dei cittadini e alla tutela degli insediamenti civili e produttivi;

Considerato:

- che tra le finalità del sistema regionale di protezione civile indicate al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2005 sono ricompresi la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi;

- che nell'ambito dell'attività di raccolta e ricognizione delle criticità operata sempre dal sistema regionale di protezione civile sono stati individuati come prioritari, ai fini della tutela dell'incolumità dei cittadini e alla tutela degli insediamenti civili e produttivi, gli interventi urgenti e di somma urgenza rappresentati negli elenchi di cui l'allegati 1 – Tabella 1 e Tabella 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, prevedendo così contributi finanziari per complessivi € 900.000,00;

Preso atto:

- che gli interventi d'urgenza e di somma urgenza riportati in TABELLA 1 (spese per investimenti) e TABELLA 2 (spese correnti), dell'allegato al presente atto sono da ritenersi ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 1/2005, confermando l'ammontare complessivo della spesa in € 900.000,00;

- che la parte relativa alle SPESE in CONTO CAPITALE (come riportato alla TABELLA 1) è pari ad € 400.000,00 ed è coperta con lo stanziamento disponibile sul pertinente capitolo del bilancio U47315, come sopra indicato;

- che la parte corrente di tale spesa (TABELLA 2) pari ad € 500.000,00, è coperta con lo stanziamento disponibile sul pertinente capitolo del bilancio U47307, come sopra indicato;

Ritenuto necessario pertanto impegnare, con il presente provvedimento, l'importo complessivo di € 900.000,00 in favore dell'Agenzia regionale, che provvederà al concorso finanziario in favore agli Enti locali, indicati all'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione e tenuto conto che sotto il profilo giuridico contabile l'assegnazione di tali risorse ha lo scopo di assicurare all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile l'espletamento delle funzioni assegnate dalla L.R. n. 1/2005 e contribuisce ad assicurare il funzionamento delle strutture preposte;

Evidenziato che le segnalazioni e le risultanze delle attività istruttorie degli interventi indicati nell'allegato 1 al presente atto sono acquisiti agli atti dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Considerata quindi la necessità di fronteggiare con il concorso finanziario della Regione Emilia-Romagna, per il tramite dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, gli interventi dell'elenco di cui alle citate TABELLE 1 e 2 dell'allegato 1 per un totale di € 900.000,00, al fine di fronteggiare le criticità sopra citate;

Dato atto che all'attuazione degli interventi e delle attività di cui sopra ed all'impiego delle relative risorse finanziarie l'Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ed in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità e delle direttive ed indirizzi regionali negli specifici ambiti operativi;

Ritenuto, in relazione alla specifica tipologia di spesa prevista e per quanto attiene al trasferimento sopracitato, trattandosi di trasferimenti disposti per assicurare l'esercizio diretto delle funzioni attribuite per legge all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che ricorrono gli elementi di cui al D.lgs n. 118/2011 e ss.mm. e che pertanto gli impegni di spesa possano essere assunti con il presente atto;

Preso atto che la procedura dei pagamenti conseguenti, che saranno disposti in attuazione del presente atto, è compatibile con le prescrizioni previste all'articolo 56, comma 6, del citato D.lgs n. 118/2011;

Richiamate:

- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e succ.mod.;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod.;

- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019";

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"

- la propria deliberazione n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e s.m.i;

- la propria deliberazione n. 2260 del 28 dicembre 2015 con la quale è stato prorogato l'incarico di Direttore dell'Agenzia conferito con D.G.R. n. 1080 del 30 luglio 2012;

- le proprie deliberazioni nn. 270/2016, 622/2016, 702/2016, 1107/2016 e 2123/2016;

- la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016 "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 3 D.Lgs. 33/2013 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016, n. 66";

- la determinazione dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile n. 1232 del 29 agosto 2016 con la quale sono state definite le "Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi" relativamente agli interventi individuati con propria deliberazione n. 1257/2016;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare ai fini del contributo di cui agli articoli 8, 9 e 10 della L.R. 1/2005 gli elenchi degli interventi riportati nell'allegato 1 - TABELLE 1 e 2 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - per la somma complessiva di € 900.000,00, ai fini di contribuire:

1. a ripristinare il collegamento sulla SP 108S.P. 108 "Castelnuovo ne' Monti - Bondolo - Carù", collegamento strategico ai fini del pubblico soccorso;

2. a mitigare gli effetti sociali e gli impatti sugli insediamenti civili e produttivi interessati dalla chiusura del ponte sul fiume Po della SP 343 "Asolana";

3. ad attivare interventi volti a mitigare gli effetti degli attingimenti sotto soglia del Deflusso Minimo vitale nelle Aree SIC, ZPS e parchi del Territorio delle Province di Piacenza e di Parma secondo le disposizioni di cui l'Ordinanza del Capo di Dipartimento di Protezione Civile 468/2017;

2. di impegnare in favore dell' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per la copertura di parte delle spese di cui alla citata TABELLA 1 - interventi in CONTO CAPITALE, la spesa pari ad € 400.000,00, registrata al n. 6407 di impegno sul capitolo U47315 "Contributi in conto capitale all'Agenzia regionale di protezione civile per la concessione di contributi ai soggetti componenti del sistema regionale di protezione civile per l'esecuzione di interventi indifferibili e urgenti in attuazione dell'art.10 della l.r.1/2005 e di interventi urgenti in caso di crisi e di emergenze potenziali o in atto (artt. 8, 9 e 10, L.R. 7 febbraio 2005, n.1)" del bilancio finanziario gestionale 2017 – 2019, esercizio di competenza 2017, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di impegnare in favore dell' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per la copertura delle spese di cui citata alla TABELLA 2 la spesa pari ad € 500.000,00, registrata al n. 6408 di impegno sul capitolo U47307 "Contributi all'Agenzia Regionale di Protezione Civile per la concessione di contributi alle componenti del sistema regionale di protezione civile per l'attuazione delle finalita' previste dalla l.r. 1/2005 (art.24, comma 1, lett.a), l.r. 7 febbraio 2005, n.1)" del bilancio finanziario gestionale 2017 – 2019, esercizio di competenza 2017, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare atto che, in attuazione del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto, in relazione al soggetto

beneficiario ed ai capitoli di spesa U47315 e U47307, risulta essere la seguente:

Capitolo U47315 - Missione 11 - Programma 01 - Codice economico U.2.03.01.02.017 - COFOG 03.2 - Transazioni U.E 8 - SIOPE 2030102017 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3

Capitolo U47307 - Missione 11 - Programma 01 - Codice economico U.1.04.01.02.017 - COFOG 03.2 - Transazioni U.E 8 - SIOPE 1040102017 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

5. di dare atto che, ad esecutività della presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il Dirigente competente provvederà con proprio atto formale alla liquidazione della spesa ed alla richiesta di emissione di titoli di pagamento a favore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, con sede in Viale Silvani n. 6, Bologna;

6. di stabilire che all'attuazione delle attività ed all'impiego delle relative risorse finanziarie l'Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ed in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità;

7. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56 comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

9. di dare atto che la liquidazione ai soggetti beneficiari del concorso finanziario urgente disposto con la presente delibera dovrà avvenire con le modalità approvate con la determina del Direttore dell' Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile n. 1232 del 29/8/2016;

10. di autorizzare il Direttore dell' Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile a provvedere con propri atti nel caso si rendessero necessarie future modifiche non sostanziali alle disposizioni del presente provvedimento;

11. di dare atto che, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013, in particolare in riferimento all'art. 26, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 89/2017 e n. 486/2017, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito della Protezione civile regionale al seguente indirizzo internet: <http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/>.

**ALLEGATO 1 - DGR ART. 8, 9 e 10 L.R 1/2005 - DICEMBRE 2017
ELENCO INTERVENTI**

TABELLA 1 INTERVENTO - SPESE DI INVESTIMENTO

N.Prog.	Prov.	Comune	Soggetto beneficiario	Titolo intervento	Importo € (IVA incl.)
1	RE	VILLA MINOZZO	PROVINCIA	Lavori per ripristino dell'ordinario transito veicolare sul ponte di attraversamento del Rio Sologno sulla S.P. 108 "Castelnuovo ne' Monti - Bondolo - Carù"	€ 400.000,00
SubTOTALE Spese di investimento					€ 400.000,00

TABELLA 2 INTERVENTI - SPESE CORRENTI

N.Prog.	Prov.	Comune	Soggetto beneficiario	Titolo intervento	Importo € (IVA incl.)
1	PC	COMUNI RICADENTI NELL'AREA DELL'ENTE DI GESTIONE	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA- OCCIDENTALE	Interventi a compensazione degli effetti negativi generati dagli attingimenti in deroga ai parametri di Deflusso Minimo Vitale Fiume Trebbia come previsti dall'Ordinanza del capo di Protezione Civile n. 468 del 21 luglio 2017	€ 130.000,00
2	PR	COMUNI RICADENTI NELL'AREA DELL'ENTE DI GESTIONE	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA- OCCIDENTALE	Interventi a compensazione degli effetti negativi generati dagli attingimenti in deroga ai parametri di Deflusso Minimo Vitale Fiume Taro come previsti dall'Ordinanza del capo di Protezione Civile n. 468 del 21 luglio 2017	€ 130.000,00
3	PR	COLORNO	PROVINCIA	Concorso finanziario a copertura dei costi sostenuti per garantire un servizio aggiuntivo di trasporto pubblico su gomma tra i Comuni di Colorno (PR) e Casalmaggiore (CR)	€ 240.000,00
SubTOTALE Spese correnti					€ 500.000,00

TOTALE					€ 900.000,00
---------------	--	--	--	--	---------------------

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2167

Approvazione dei primi interventi urgenti e trasferimento di risorse finanziarie a favore dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile. Concorso finanziario ai sensi artt.8, 9 e 10 L.R. 1/2005 finalizzato a fronteggiare situazioni di emergenza in atto nei territori dei comuni di Colorno (PR) e Brescello (RE)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- La Legge regionale 23 dicembre 2016, n.27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";

- il decreto-legge 15 maggio 2012 n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"(funzioni oggi esercitate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile di seguito "Agenzia") ed in particolare:

l'art. 9, il quale prevede:

- al comma 1 che, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui al comma 2 dell'articolo 8, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato, finalizzandoli al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti:

- al comma 2 che il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile;

- al comma 3 che l'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati;

l'art. 10 il quale prevede:

- al comma 1 che, al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;

- al comma 2 che, qualora la realizzazione degli interventi richiede l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni;

l'art. 24 comma 1, il quale prevede che le entrate proprie dell'Agenzia regionale di Protezione Civile sono costituite tra l'altro da:

a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;

b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato lo stato di crisi regionale;

c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;

d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 lo stato di emergenza nel territorio regionale;

e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000;

f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo;

- la propria deliberazione del 26/3/2007, n. 388 "Direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n.1/2005" e successiva propria delibera del 8/9/2008 n. 1343 "Aggiornamento della direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2005 approvata con D.G.R. n. 388/2007".

Richiamate:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 rubricata "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli 19 e 68);

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 di approvazione della legge di stabilità regionale adottata in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 di approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2017/2019;

- la propria deliberazione n.2338/2016 e ss.mm.;

- la propria deliberazione n. 839 del 24 giugno 2013 di approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile" adottato con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013;

- la propria delibera n. 1023 del 27 luglio 2015, che ha approvato le modifiche al regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile, adottate con determinazione dirigenziale n. 535 del 9 luglio 2015;

- la determinazione n. 2454 del 7 dicembre 2016 "Adozione del piano delle attività dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile per l'anno 2017";

- la determinazione n. 2466 del 7 dicembre 2016 "Adozione del bilancio di previsione 2017-2019 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile";

- la propria deliberazione n. 2353 del 21 dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano annuale delle attività 2017 dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;

- la determinazione n. 270 del 17 gennaio 2017 "Variazione al bilancio 2017-2019 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 118/2011";

Richiamate le situazioni di criticità generate dalle calamità meteo e alluvionali accadute nei giorni 11 e 12 dicembre 2017 in atto sul territorio regionali, in particolare a carico dei comuni di Colorno (PR) e Brescello (RE);

Dato atto che per gli eventi calamitosi citati, gli impatti sono stati tali da motivare istanza di dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della L. 225/1992, da parte del Presidente di questa Regione (nota PG/2017/0770603 del 15/12/2017).

Considerato:

- che tra le finalità del sistema regionale di protezione civile indicate al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2005 sono ricompresi la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi;

- che nell'ambito dell'attività di raccolta e ricognizione delle criticità operate ai fini della istanza della dichiarazione dello Stato di emergenza il sistema regionale di protezione civile ha raccolto segnalazioni di danno a infrastrutture pubbliche e pubblici servizi per un importo di circa 87 milioni di euro;

Preso atto che risultano prioritari nel quadro degli interventi raccolti dal sistema regionale di protezione civile le situazioni di criticità a carico delle infrastrutture pubbliche presso i territori dei comuni di Colorno (PR) e Brescello (RE):

Preso atto inoltre, che

- gli interventi di somma urgenza riportati in TABELLA 1 allegato al presente sono da ritenersi ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 1/2005, confermando l'ammontare complessivo della spesa in € 250.000,00;

- che tale spesa riguarda lavori in CONTO CAPITALE e che troverà copertura sul pertinente capitolo del bilancio U47315;

Ritenuto necessario pertanto impegnare, con il presente provvedimento, l'importo complessivo di € 250.000,00 in favore dell'Agenzia regionale, che provvederà al concorso finanziario in favore agli Enti locali, indicati all'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione e tenuto conto che sotto il profilo

giuridico contabile l'assegnazione di tali risorse ha lo scopo di assicurare all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile l'espletamento delle funzioni assegnate dalla L.R. n. 1/2005 e contribuisce ad assicurare il funzionamento delle strutture preposte;

Evidenziato che le segnalazioni e le risultanze delle attività istruttorie degli interventi indicati nell'allegato 1 al presente atto sono acquisiti agli atti dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Considerata quindi la necessità di attivare un primo sostegno finanziario per fronteggiare le criticità del territorio, per il tramite dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, gli interventi dell'elenco di cui all'allegato 1 per un totale di € 250.000,00 al fine di fronteggiare le criticità sopra citate;

Dato atto che all'attuazione degli interventi e delle attività di cui sopra ed all'impiego delle relative risorse finanziarie l'Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ed in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità e delle direttive ed indirizzi regionali negli specifici ambiti operativi;

Ritenuto, in relazione alla specifica tipologia di spesa prevista e per quanto attiene al trasferimento sopracitato, trattandosi di trasferimenti disposti per assicurare l'esercizio diretto delle funzioni attribuite per legge all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che ricorrono gli elementi di cui al D.lgs n. 118/2011 e ss.mm. e che pertanto gli impegni di spesa possano essere assunti con il presente atto;

Preso atto che la procedura del pagamento conseguente, che sarà disposta in attuazione del presente atto, è compatibile con le prescrizioni previste all'articolo 56, comma 6, del citato D.lgs n. 118/2011;

Richiamate:

- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e succ.mod.;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod. ed in particolare l'art. 26 comma 2;

- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"

- la propria deliberazione n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e s.m.i, per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 2260 del 28 dicembre 2015 con

la quale è stato prorogato l'incarico di Direttore dell'Agenzia conferito con D.G.R. n. 1080 del 30 luglio 2012;

- le proprie deliberazioni nn. 270/2016, 622/2016, 702/2016, 1107/2016 e 2123/2016;

- la determinazione dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile n. 1232 del 29 agosto 2016 con la quale sono state definite le "Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi" relativamente agli interventi individuati con propria deliberazione n. 1257/2016;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare ai fini del contributo di cui agli articoli 8, 9 e 10 della L.R. 1/2005 gli interventi riportati nell'allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - per la somma complessiva di € 250.000,00 ai fini di contribuire a fronteggiare gli interventi prioritari di protezione civile presso i territori dei Comuni di Colorno (PR) e Brescello (RE), come individuati dal sistema regionale di protezione civile;

2. di impegnare in favore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per la copertura delle spese (in CONTO CAPITALE) individuate nell'allegato 1, la spesa pari ad € 250.000,00 registrata al n. 6616 di impegno sul capitolo U47315 "Contributi in conto capitale all'Agenzia regionale di protezione civile per la concessione di contributi ai soggetti componenti del sistema regionale di protezione civile per l'esecuzione di interventi indifferibili e urgenti in attuazione dell'art.10 della l.r.1/2005 e di interventi urgenti in caso di crisi e di emergenze potenziali o in atto (artt. 8, 9 e 10, L.R. 7 febbraio 2005, n.1)" del bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019, esercizio di competenza 2017, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che, in attuazione del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.,

la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto, in relazione al soggetto beneficiario ed al capitolo di spesa U47315, risulta essere la seguente:

Missione 11 - Programma 01 - Codice economico U.2.03.01.02.017 - COFOG 03.2 - Transazioni U.E. 8 - SIOPE 2030102017 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3

4. di dare atto che, ad esecutività della presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il Dirigente competente provvederà con proprio atto formale alla liquidazione della spesa ed alla richiesta di emissione di titoli di pagamento a favore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile, con sede in Viale Silvani n. 6, Bologna;

5. di stabilire che all'attuazione delle attività ed all'impiego delle relative risorse finanziarie l'Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ed in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità;

6. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art.56 comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

8. di dare atto che la liquidazione ai soggetti beneficiari del concorso finanziario urgente disposto con la presente delibera dovrà avvenire con le modalità approvate con la determina del Direttore dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile n. 1232 del 29/8/2016;

9. di autorizzare il Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile a provvedere con propri atti nel caso si rendessero necessarie future modifiche non sostanziali alle disposizioni del presente provvedimento;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito della Protezione civile regionale al seguente indirizzo internet: <http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/>.

ALLEGATO 1 - DGR ART. 8, 9 e 10 L.R 1/2005**EVENTO 11 - 12 DICEMBRE 2017
ELENCO INTERVENTI - SPESE DI INVESTIMENTO**

N.Prog.	Prov.	Comune	Soggetto beneficiario	Titolo intervento	Importo € (IVA incl.)
1	PR	COLORNO	UNIONE BASSA EST PARMENSE	Lavori urgenti per fronteggiare le criticità generate dall'alluvione del Fiume Parma dei giorni 11-12 dicembre 2017 in comune di Colorno	€ 50.000,00
2	RE	BRESCELLO	COMUNE	Lavori urgenti per fronteggiare le criticità generate dall'alluvione del Fiume Enza dei giorni 11 e 12 dicembre 2017	€ 200.000,00
				TOTALE	€ 250.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 NOVEMBRE 2017, N. 1811

Concessione contributi a Comuni per il rientro a normali condizioni di vita dei nuclei terremotati ospitati nei PMAR e nei PMRR

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122;

- l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

Richiamate:

- l'ordinanza commissariale n. 23 del 14 agosto 2012 "Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" che prevede tra le diverse soluzioni per far fronte alle esigenze abitative conseguenti al sisma del 20 e 29 maggio 2012 anche la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con la installazione di moduli temporanei rimovibili nelle aree rurali e nei centri urbani gravemente danneggiati;

- l'ordinanza commissariale n. 85 del 5 dicembre 2012 "Assegnazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR). Indicazione criteri, ai sensi comma 10 articolo 10 decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012";

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto ingenti danni e ripercussioni sulla popolazione che in alcuni casi, quali i nuclei più fragili ospitati per particolari esigenze nei moduli abitativi, vivono uno stato di forte disagio di parte della popolazione direttamente colpita dal sisma;

Viste altresì:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ed in particolare l'art. 20 che prevede la ripartizione, da parte dello Stato, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali finalizzato alla promozione e al raggiungimento degli obiettivi di politica sociale;

- la L.R. 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 46 che istituisce il Fondo sociale regionale e ne individua le fonti di finanziamento

e l'art. 47, così come modificato dall'art. 41 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28, che specifica la destinazione delle risorse medesime;

- la deliberazione di Assemblea legislativa n. 175 del 22 maggio 2008 avente per oggetto "Piano sociale e sanitario 2008-2010";

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013 recante "Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo sociale ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L. R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in particolare il punto "Risollevarsi dal sisma" del paragrafo "il contesto regionale: tra nuove emergenze e risorse disponibili", dell'allegato 1 parte integrante del medesimo provvedimento;

- la propria deliberazione n. 155 del 23 febbraio 2015 avente ad oggetto la "Approvazione stralcio del programma annuale 2015: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell'art.47 comma 3 della L.R. 2/2003. Assegnazione e concessione risorse ai comuni."

Premesso che:

- a seguito delle difficoltà incontrate da alcuni comuni che hanno avuto il maggior numero di danni alle abitazioni e il maggior numero di famiglie sgomberate e sedi di prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR), a far fronte alle situazioni tuttora permanenti di grave disagio economico di alcuni nuclei familiari terremotati;

- valutata la possibilità da parte della Regione di intervenire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. l) della L.R.2/2003, con misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito, fra cui il prestito d'onore, che consentano ai nuclei terremotati di riacquistare una progressiva autonomia e il ritorno alle normali condizioni di vita;

- si è provveduto a fronte all'emergenza, anche sociale, a rispondere, anche in modo innovativo alle esigenze socio-assistenziali dei cittadini con propria deliberazione n.333 del 20 marzo 2017;

Ritenuta altresì la validità delle norme e delle modalità di rendicontazione esposte nella deliberazione di Giunta n. 333 del 20 marzo 2017 è stata concessa una proroga al 31 luglio 2017 con propria deliberazione di Giunta regionale n.745;

Considerato che, a fronte di una somma complessiva di 200.000,00 euro ripartita dalle sopracitate delibere, è stata utilizzata una quota pari ad euro 102.779,25;

Considerata:

- la possibilità prevista nella delibera di Giunta n. 333/2017 di "provvedere, nell'eventualità di minori spese accertate dai Comuni beneficiari del contributo, a stabilire la redistribuzione delle economie di spesa stanziando tali risorse agli enti che faranno pervenire specifica richiesta";

- la disponibilità di euro 97.220,75, si provvederà ad assegnare ulteriori fondi agli Enti che ne presenteranno richiesta, fermo restando l'ammissibilità delle spese sostenute entro il 30 settembre 2017 e le modalità di rendicontazione previste dalle precedenti deliberazioni di Giunta nn. 333/2017 e 745/2017, dando continuità di mandato all'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Rilevato che, a seguito delle liquidazioni che saranno effettuate per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni interessati di cui alle delibere nn.333/2017, 745/2017 nonché del presente

atto, si procederà a riassegnare eventuali economie a favore dei Comuni che hanno sostenuto spese non già coperte da risorse commissariali connesse alla gestione dei nuclei ospitati nei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR) a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato che i Comuni che hanno diritto all'eventuale rimborso delle spese sostenute per i PMRR sono i seguenti:

Argelato	Finale Emilia	Reggiolo
Bondeno	Galliera	Rio Saliceto
Camposanto	Medolla	Rolo
Carpi	Mirandola	San Felice sul Panaro
Cavezzo	Modena	San Possidonio
Cento	Nonantola	San Prospero
Concordia	Novi di Modena	Sant'Agostino
Correggio	Poggio Renatico	Soliera
Crevalcore	Ravarino	Vigarano Mainarda

Ritenuto di procedere successivamente alla definizione dei criteri di assegnazione dei rimborsi sopracitati, nel momento in cui si verrà a conoscenza dell'effettivo importo delle economie ed a seguito delle comunicazioni degli importi richiesti da parte degli Enti individuati;

Viste:

- la propria deliberazione n. 1972 del 21 novembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019;

- la propria deliberazione n. 2353 del 21 dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano annuale delle attività 2017 dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in attuazione del presente atto è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni;

- le proprie deliberazioni n. 1621/2013 "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33" e n. 57/2015 "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017;

- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza ed integrità aggiornamenti 2016-2018", con la quale è stata approvata all'all.F la direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e che ha sostituito quelli precedentemente adottati con la Delibera di Giunta n.1621/2013;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la l.r. 30 luglio 2015 n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che al Titolo II

dispone sull'attribuzione di nuovi compiti all'Agenzia ed all'art. 19 rinomina l'Agenzia in Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e ne riordina le funzioni amministrative;

Richiamate altresì le proprie seguenti Deliberazioni:

- n. 2185 in data 21/12/2015 recante "Riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale;

- n. 2189 in data 21/12/2015 recante "linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";

- n. 2230 in data 28/12/2015 recante "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana";

- n. 270 in data 29/2/2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015;

- n. 622 del 28/4/2016 ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 1681 in data 17/10/2016 recante "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con Delibera n. 2189/2015;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna Paola Gazzolo;

A voti unanimi e palesi
delibera

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la assegnazione di ulteriori fondi agli Enti che ne presenteranno richiesta per spese sostenute, fino al 30 settembre 2017, al fine di realizzare misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito, fra cui il prestito d'onore, che consentano ai nuclei terremotati di riacquistare una progressiva autonomia e il ritorno alle normali condizioni di vita;

2) di procedere a riassegnare eventuali ulteriori economie a favore dei Comuni, elencati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, che hanno sostenuto spese non già coperte da risorse commissariali connesse alla gestione dei nuclei ospitati nei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR) a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

3) di procedere successivamente alla definizione dei criteri di assegnazione dei rimborsi sopracitati, nel momento in cui si verrà a conoscenza dell'effettivo importo delle economie ed a seguito delle comunicazioni degli importi richiesti da parte degli Enti individuati;

4) di convalidare il contenuto della deliberazione di Giunta nn.333/2017 e 745/2017, nello specifico:

- il mandato alla Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile di procedere ad impegnare le somme sul capitolo del bilancio dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile per l'esercizio finanziario 2017 che sarà dotato della necessaria disponibilità corrispondente al capitolo

U16006 "Contributi a province e comuni a seguito di eventi calamitosi di rilievo regionale per erogazione a favore di soggetti privati ed imprese danneggiati (ARTT. 8 E 9 L.R. N. 1/05) del bilancio d'esercizio 2017;

- le modalità di rendicontazione dei Comuni beneficiari del finanziamento;

- le modalità di liquidazione delle somme a favore dei beneficiari mediante atto formale del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile;

5) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

6) di dare infine atto che ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione della Giunta Regionale n. 66/2016, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2017, N. 1922

Definizione fondi e riparti per concessione contributi a Comuni per i nuclei terremotati ospitati nei PMAR e PMRR. Modifiche ed integrazioni alle proprie deliberazioni nn. 333/2017-745/2017-1811/2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122;

- l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

Richiamate:

- l'ordinanza commissariale n. 23 del 14 agosto 2012 "Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" che prevede tra le diverse soluzioni per far fronte alle esigenze abitative conseguenti al sisma del 20 e 29 maggio 2012 anche la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con la installazione di moduli temporanei rimovibili nelle aree rurali e nei centri urbani gravemente danneggiati;

- l'ordinanza commissariale n. 85 del 5 dicembre 2012 "Assegnazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR). Indi-

cazione criteri, ai sensi comma 10 articolo 10 decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012";

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto ingenti danni e ripercussioni sulla popolazione che in alcuni casi, quali i nuclei più fragili ospitati per particolari esigenze nei moduli abitativi, vivono uno stato di forte disagio di parte della popolazione direttamente colpita dal sisma;

Viste altresì:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ed in particolare l'art. 20 che prevede la ripartizione, da parte dello Stato, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali finalizzato alla promozione e al raggiungimento degli obiettivi di politica sociale;

- la L.R. 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 46 che istituisce il Fondo sociale regionale e ne individua le fonti di finanziamento e l'art. 47, così come modificato dall'art. 41 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28, che specifica la destinazione delle risorse medesime;

- la deliberazione di Assemblea legislativa n. 175 del 22 maggio 2008 avente per oggetto "Piano sociale e sanitario 2008-2010";

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013 recante "Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo sociale ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L. R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in particolare il punto "Risoltersi dal sisma" del paragrafo "il contesto regionale: tra nuove emergenze e risorse disponibili", dell'allegato 1 parte integrante del medesimo provvedimento;

- la propria deliberazione n. 155 del 23 febbraio 2015 avente ad oggetto la "Approvazione stralcio del programma annuale 2015: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell'art.47 comma 3 della L.R. 2/2003. Assegnazione e concessione risorse ai comuni."

Premesso che:

- a seguito delle difficoltà, incontrate da alcuni comuni che hanno avuto il maggior numero di danni alle abitazioni e il maggior numero di famiglie sgomberate e sedi di prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR), a far fronte alle situazioni tuttora permanenti di grave disagio economico di alcuni nuclei familiari terremotati;

- valutata la possibilità da parte della Regione di intervenire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. l) della L.R.2/2003, con misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito, fra cui il prestito d'onore, che consentano ai nuclei terremotati di riacquistare una progressiva autonomia e il ritorno alle normali condizioni di vita;

- si è provveduto a fronte all'emergenza, anche sociale, a rispondere, anche in modo innovativo alle esigenze socio-assistenziali dei cittadini con propria deliberazione n.333 del 20 marzo 2017;

Ritenuta altresì la validità delle norme e delle modalità di rendicontazione espresse nella deliberazione di Giunta n. 333 del 20 marzo 2017 è stata concessa una proroga al 31 luglio 2017 con propria deliberazione di Giunta regionale n.745;

Considerato inoltre che la delibera di Giunta n. 333/2017 prevedeva la possibilità di ridistribuire, a favore dei medesimi Comuni beneficiari del contributo eventuali economie accertate sulle stesse risorse;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1811 del 17/11/2017 con la quale si provvedeva:

- ad assegnare ulteriori fondi per il rimborso delle spese sostenute per il rientro a normali condizioni di vita dei nuclei terremotati ospitati nei PMAR agli Enti che ne faranno richiesta, fermo restando l'ammissibilità delle spese sostenute entro il 30/9/2017;

- a riassegnare eventuali economie a favore dei Comuni che hanno sostenuto spese non già coperte da risorse commissariali connesse alla gestione dei nuclei ospitati nei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR) a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Vista la nota acquisita agli atti dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile avente protocollo PC/2017/0052518 con la quale il Comune di Mirandola, rinuncia ai fondi assegnatigli in quanto le spese rendicontate erano già state interamente coperte con i fondi concessi con DGR n. 155 del 23/2/2015;

Considerato quindi che, a fronte di una somma stanziata pari a 200.000,00 euro per il rimborso ai Comuni interessati delle spese previste per il rientro a normali condizioni di vita dei nuclei terremotati ospitati nei PMAR, la spesa complessiva ammonta ad Euro 48.504,79;

Rilevato che, a seguito delle liquidazioni che saranno effettuate per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni interessati di cui alle delibere nn.333/2017, 745/2017 nonché della deliberazione n.1811/2017, si procederà a riassegnare le economie di euro 151.495,21 a favore dei Comuni che sosterranno spese non già coperte da risorse commissariali connesse alla gestione della fuoriuscita dei nuclei ospitati nei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR) a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato che i Comuni che hanno diritto all'eventuale contributo delle spese sostenute per i PMRR sono i seguenti:

Argelato	Finale Emilia	Reggiolo
Bondeno	Galliera	Rio Saliceto
Camposanto	Medolla	Rolo
Carpi	Mirandola	San Felice sul Panaro
Cavezzo	Modena	San Possidonio
Cento	Nonantola	San Prospero
Concordia	Novi di Modena	Sant'Agostino
Correggio	Poggio Renatico	Soliera
Crevalcore	Ravarino	Vigarano Mainarda

Ritenuto di procedere alla definizione dei criteri di assegnazione dei contributi sopracitati, proporzionalmente al numero dei PMRR presenti negli Enti aventi diritto alla data del 28/11/2017, come segue:

Comune	PMRR	Quota di riparto	Quota in euro
Argelato	1	0,67%	1.016,75
Bondeno	12	8,05%	12.200,96
Camposanto	0	0,00%	-
Carpi	15	10,07%	15.251,20
Cavezzo	2	1,34%	2.033,49

Comune	PMRR	Quota di riparto	Quota in euro
Cento	0	0,00%	-
Concordia	9	6,04%	9.150,72
Correggio	1	0,67%	1.016,75
Crevalcore	2	1,34%	2.033,49
Finale Emilia	21	14,09%	21.351,67
Galliera	1	0,67%	1.016,75
Medolla	3	2,01%	3.050,24
Mirandola	17	11,41%	17.284,69
Modena	2	1,34%	2.033,49
Nonantola	1	0,67%	1.016,75
Novi di Modena	7	4,70%	7.117,22
Poggio Renatico	4	2,68%	4.066,99
Ravarino	2	1,34%	2.033,49
Reggiolo	6	4,03%	6.100,48
Rio Saliceto	3	2,01%	3.050,24
Rolo	2	1,34%	2.033,49
San Felice sul Panaro	6	4,03%	6.100,48
San Possidonio	17	11,41%	17.284,69
San Prospero	7	4,70%	7.117,22
Sant'Agostino	1	0,67%	1.016,75
Soliera	4	2,68%	4.066,99
Vigarano Manarda	3	2,01%	3.050,24
Totale =	149	100,00%	151.495,21

Stabilito che:

- i contributi saranno erogati a favore dei Comuni sopracitati dietro formale richiesta del contributo stesso, contenente l'attestazione che la spesa non è coperta da altri finanziamenti e l'indicazione della tempistica di attuazione del processo di accompagnamento alle normali condizioni di vita dei nuclei familiari interessati;

- i Comuni dovranno provvedere successivamente all'inoltramento della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le finalità sopracitate;

- eventuali economie riscontrate a seguito della rendicontazione di cui al punto che precede andranno restituite;

Viste:

- la propria deliberazione n. 1972 del 21 novembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019;

- la propria deliberazione n. 2353 del 21 dicembre 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano annuale delle attività 2017 dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in attuazione del presente atto è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni;

- le proprie deliberazioni n. 1621/2013 "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33" e n. 57/2015 "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";

- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza ed integrità aggiornamenti 2016-2018", con la quale è stata approvata all'all.F la direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e che ha sostituito quelli precedentemente adottati con la Delibera di Giunta n.1621/2013;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la l.r. 30 luglio 2015 n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che al Titolo II dispone sull'attribuzione di nuovi compiti all'Agenzia ed all'art. 19 rinomina l'Agenzia in Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e ne riordina le funzioni amministrative;

Richiamate altresì le proprie seguenti Deliberazioni:

- n. 2185 in data 21/12/2015 recante "Riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale;

- n. 2189 in data 21/12/2015 recante "linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";

- n. 2230 in data 28/12/2015 recante "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana";

- n. 270 in data 29/02/2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015;

- n. 622 del 28/04/2016 ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 1681 in data 17/10/2016 recante "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con Delibera n. 2189/2015;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna Paola Gazzolo;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di modificare, a seguito della rinuncia dell'assegnazione dei fondi del Comune di Mirandola, le proprie deliberazioni nn. 333/2017, 745/2017 e 1811/2017, dando atto che le risorse assegnate per il rimborso delle spese previste per il rientro a normali condizioni di vita dei nuclei terremotati ospitati nei PMAR ammontano ad Euro 48.504,79;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la assegnazione di ulteriori fondi agli Enti che sosterranno spese non già coperte

da risorse commissariali connesse alla gestione dei nuclei ospitati nei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR) a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 come già indicato nella precedente deliberazione di Giunta regionale n.1811 del 17 novembre 2017;

3) di definire i criteri di assegnazione dei contributi sopracitati, adottando un metodo proporzionale sulla base del numero dei PMRR presenti negli Enti aventi diritto come di seguito indicato:

Comune	PMRR	Quota di riparto	Quota in euro
Argelato	1	0,67%	1.016,75
Bondeno	12	8,05%	12.200,96
Camposanto	0	0,00%	-
Carpì	15	10,07%	15.251,20
Cavezzo	2	1,34%	2.033,49
Cento	0	0,00%	-
Concordia	9	6,04%	9.150,72
Correggio	1	0,67%	1.016,75
Crevalcore	2	1,34%	2.033,49
Finale Emilia	21	14,09%	21.351,67
Galliera	1	0,67%	1.016,75
Medolla	3	2,01%	3.050,24
Mirandola	17	11,41%	17.284,69
Modena	2	1,34%	2.033,49
Nonantola	1	0,67%	1.016,75
Novi di Modena	7	4,70%	7.117,22
Poggio Renatico	4	2,68%	4.066,99
Ravarino	2	1,34%	2.033,49
Reggiolo	6	4,03%	6.100,48
Rio Saliceto	3	2,01%	3.050,24
Rolo	2	1,34%	2.033,49
San Felice sul Panaro	6	4,03%	6.100,48
San Possidonio	17	11,41%	17.284,69
San Prospero	7	4,70%	7.117,22
Sant'Agostino	1	0,67%	1.016,75
Soliera	4	2,68%	4.066,99
Vigarano Mainarda	3	2,01%	3.050,24
Totale =	149	100,00%	151.495,21

4) di stabilire che i contributi saranno erogati a favore dei Comuni sopracitati dietro formale richiesta del contributo stesso, contenente l'attestazione che la spesa non è coperta da altri finanziamenti e l'indicazione della tempistica di attuazione del processo di accompagnamento alle normali condizioni di vita dei nuclei familiari interessati;

5) di stabilire che i Comuni dovranno provvedere successivamente all'inoltro della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le finalità sopracitate;

6) di stabilire che eventuali economie riscontrate a seguito della rendicontazione di cui al punto 5) andranno restituite;

7) di dare mandato alla Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile di procedere ad impegnare e liquidare le somme sul capitolo del bilancio dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile per l'esercizio finanziario 2017 che sarà dotato della necessaria disponibilità corrispondente al capitolo U16006 "Contributi a province e comuni a seguito di eventi calamitosi di rilievo regionale per erogazione a favore di soggetti privati ed imprese danneggiati (artt. 8 e 9 L.R. n. 1/05) del bilancio d'esercizio 2017, mediante atti formali del Direttore dell'Agenzia

regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile;

8) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiama-

te in parte narrativa;

9) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 DICEMBRE 2017, N. 1931

L.R. 27 aprile 1976, n. 19 e succ. mod - Porti regionali di Goro, Comacchio, Cesenatico, Rimini e Cattolica - Attribuzione delle risorse finanziarie per l'anno 2017 per le spese di cui all'art. 4 lett. e) della L.R. n. 19/1976 e succ. mod. - Spese inerenti i rispettivi ambiti portuali per illuminazione, pulizia, cura dei segnalamenti ottici per la navigazione, segnaletica stradale e verde pubblico

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

Su proposta dell'Assessore al Turismo, Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni di cui alla premessa e qui integralmente richiamate:

a) di **attribuire le risorse finanziarie**, ai cinque Comuni sede dei relativi porti regionali, in relazione a quanto indicato in narrativa, per l'anno 2017 destinate a far fronte alle spese di cui all'art. 9 lett. E) L.r. 19/76 così come modificata dalla L.r. 11/83, secondo il seguente prospetto:

COMUNE	Importo in €
CATTOLICA	€ 23.130,00
CESENATICO	€ 19.140,00
GORO	€ 7.250,00
COMACCHIO	€ 12.160,00
RIMINI	€ 38.320,00
TOTALE	€ 100.000,00

b) di **imputare** la somma complessiva € **100.000,00**, registrata al n. 6022 di impegno, sul Capitolo 43242 "Spese per l'illuminazione e la pulizia degli ambiti portuali compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde pubblico nei porti regionali (art. 9 lett. E)

L.R.27 aprile 1976 n.19 come modificata dalla L.r. 9 marzo 1983, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria delibera n. 2338/2016 e succ. mod.;

c) di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, è la seguente:

Missione 10 - Programma 03 - Codice economico U.1.03.02.09.011 - COFOG 04.5 - Transazione UE 8 - SIOPE 1030209011 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3

d) di dare atto che, alla liquidazione della spesa provvederà il Dirigente competente per materia, con propri atti formali, in un'unica soluzione ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., per quanto applicabile a favore dei predetti Comuni, secondo gli importi specificati al precedente punto a), ad avvenuta presentazione della documentazione di cui al punto f) e successivamente alla pubblicazione di cui al successivo punto g);

e) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio Turismo Commercio e Sport le norme di cui all'art. 11 della legge 16 Gennaio 2003, n. 3 non sono applicabili agli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;

f) di dare atto inoltre che i Comuni beneficiari delle risorse finanziarie attribuite sono tenuti alla presentazione alla competente struttura regionale della rendicontazione delle spese sostenute nel 2017, entro il termine del 31/03/2018 e che, qualora le spese sostenute fossero inferiori a quelle concesse col presente atto, si procederà alla ridefinizione delle stesse;

g) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

h) di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56 – comma 7 – del citato D.lgs. n. 118/2011.

i) di pubblicare per estratto la seguente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 DICEMBRE 2017, N. 1985

Provvedimento di verifica (screening) relativo al progetto di modifica della attività di recupero R3 di bancali di legno vergine, sito in comune di Mercato Saraceno (FC) presentato dalla Soc. Casadei Pallets Srl (Titolo II LR 9/99 e D.Lgs.152/06 e successive modifiche)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura ARPAE di Forli-Cesena, inviata

alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGFC 17263/2017 del 23/11/2017, che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. e dell'art. 19, comma 8, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il "Progetto di modifica della attività di recupero R3 di bancali di legno vergine, sito in Comune di Mercato Saraceno (FC), presentato dalla Soc. Casadei Pallets Srl." dalla ulteriore procedura di V.I.A.;

c) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00

ai sensi dell'articolo 28 della Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della D.G.R. n. 1238/2002, importo correttamente versato alla ARPAE SAC di Forlì-Cesena all'avvio del procedimento;

d) di trasmettere la delibera alla Soc. Casadei Pallets Srl, al Comune di Mercato Saraceno e all'AUSL della Romagna;

e) di pubblicare integralmente il partito di deliberazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 DICEMBRE 2017, N. 1986

Provvedimento di V.I.A. del progetto di ripristino morfologico e ambientale della parte est della discarica di rifiuti speciali non pericolosi di Mirandola (MO) - Proponente: AIMAG Spa - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. n. 9/1999)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art.16 della L.R. 18 maggio 1999, n.9, relativa al progetto di ripristino morfologico e ambientale della parte est della discarica di rifiuti speciali non pericolosi di Mirandola (MO), presentato da AIMAG Spa, con sede legale in Comune di Mirandola (MO), Via Maestri del Lavoro n.38, poiché l'intervento, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 26/07/2017, è ambientalmente compatibile ed autorizzabile;
- b) di ritenere, quindi, possibile autorizzare la realizzazione e l'esercizio del progetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del Rapporto Ambientale, documento conclusivo della Conferenza di Servizi che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

QUADRO PROGRAMMATICO	
1. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, deve essere presentato al Comune il progetto esecutivo delle strutture completo della modulistica MUR relativa alla "Denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture" e della "Nomina del collaudatore".	LR. 15/2013
QUADRO PROGETTUALE	
2. L'impianto deve essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi, costituito dagli elaborati tecnici indicati al paragrafo 0.E. , e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente documento.	LR. 9/99
<i>Copertura della discarica</i>	
3. Per la copertura della discarica, il geocomposito di drenaggio deve essere dotato di uno strato di protezione inferiore a contatto con la geomembrana, oppure deve essere inserito un ulteriore strato di geosintetico con funzione protettiva.	D.Lgs.36/2003
4. Lo strato n.3 della copertura definitiva può essere realizzato per uno spessore di soli 30 cm e considerato conforme ai sensi del D.Lgs. 36/03 a condizione che sia preventivamente presentata la specifica documentazione richiesta (schede tecniche) che ne dimostri la conformità, o sia comprovato l'impiego di materiali aventi le caratteristiche previste.	D.Lgs.36/2003
5. L'utilizzo di "end of waste" per la realizzazione degli strati n.3.b) e 4 della copertura della discarica deve essere preceduto, con congruo anticipo, da una specifica comunicazione ad Arpae-	D.Lgs.36/2003

SAC di Modena, completa della documentazione che ne dimostri le caratteristiche tecniche atte all'impiego secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	
<p>6. il materiale derivante dallo sbancamento della copertura dell'attuale discarica esaurita:</p> <p>a. può essere riutilizzato per la realizzazione dello strato n.5 della nuova copertura;</p> <p>b. non può eccedere i 35.500 mc come previsto nell'Elaborato A.01 - Relazione Tecnica Illustrativa - Tav. A.11: Planimetria delle superfici coltivate e delle superfici coperte stato di progetto rev.00-Marzo 2017.</p>	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
AIA	
<p>7. L'Azienda deve proseguire l'attuazione del Piano di sorveglianza e controllo presentato ed approvato che contiene fra l'altro indicazioni sulle procedure di monitoraggio dei principali sistemi di protezione ambientale (impianto di gestione del percolato, impianto di gestione biogas, sistema di impermeabilizzazione del fondo, copertura finale) e le attività di controllo e sorveglianza.</p>	D.Lgs.36/2003
<p>8. Il gestore deve rispettare quanto stabilito nel Piano di Adeguamento approvato dalla Provincia di Modena in combinato disposto con il presente atto e per quanto non modificato dal presente atto.</p>	Determinaz. Provincia Modena n.695/2005
<p>9. Il gestore dell'impianto deve presentare all'Autorità competente, ad Arpa di Modena e al Comune di Mirandola annualmente entro il 30/04 una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:</p> <p>a. i dati relativi al piano di monitoraggio;</p> <p>b. un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;</p> <p>c. un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti);</p> <p>d. la documentazione attestante il mantenimento dell'eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS (secondo regolamento CE n° 761/2001).</p> <p>In particolare, la relazione annuale deve contenere informazioni specifiche relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quantitativi e tipologia (C.E.R.) di rifiuti trattati • Quantitativi e tipologia (C.E.R.) dei rifiuti prodotti e loro modalità di smaltimento. 	D.Lgs.36/2003

<ul style="list-style-type: none"> • Consumi di risorse idriche, suddivisi per tipologia di risorsa utilizzata. • Consumi di materie prime e reagenti. • Consumi di energia. • Consumo di combustibili. • Tabelle riassuntive con le elaborazioni degli indicatori di prestazione. <p>Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Regione Emilia Romagna.</p>	
<p>10. Il report annuale deve essere corredato da un approfondito commento sull'andamento dei dati analitici.</p> <p>I report non possono riportare valori nulli o negativi; in questi casi i risultati delle misurazioni devono essere indicati con riferimento al limite di rilevabilità della misurazione, esplicitando numericamente il valore (ad esempio, per gli inquinanti, riportando una indicazione del tipo <1mg/Nmc). In alternativa, al fine di agevolare rielaborazioni statistiche dei dati, è ammesso che i valori inferiori al limite di rilevabilità siano riportati come segue:</p> <p>a. indicando nella tabella riassuntiva contenente i risultati delle analisi, in una colonna dedicata, il limite di rilevabilità della strumentazione in riferimento ad ogni parametro;</p> <p>b. indicando in tabella direttamente il 50% del limite con colorazione diversa e nota a piè pagina.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>11. Il gestore deve anticipare (via mail o PEC) i dati analitici relativi al piano di monitoraggio, anche in formato elettronico, non appena disponibili e comunque entro 60 gg dalla data di campionamento.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>12. In caso di superamento dei livelli di guardia (ove individuati) il Gestore deve inoltrare comunicazione scritta ad ARPAE nel più breve tempo possibile.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>13. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore deve trasmettere agli Enti Competenti, con nota scritta, il calendario annuale dei campionamenti dell'anno successivo.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>14. Il gestore deve comunicare ad Arpae, tramite e-mail o PEC, con almeno 15 giorni di anticipo le date definitive dei campionamenti.</p> <p>Per le acque superficiali e meteoriche di ruscellamento i cui campionamenti non sono</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>

<p>pianificabili, tale comunicazione deve essere effettuata con minor preavviso.</p> <p>Tale comunicazione non è dovuta per le misure di biogas nei punti "ingresso motori".</p>	
<p>15. Le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) devono essere comunicate preventivamente ad Arpae di Modena e al Comune di Mirandola.</p>	<p>art.29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda</p>
<p>16. Il gestore deve notificare all'Autorità Competente gli eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'Autorità Competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.</p>	<p>art. 13, comma 6 del D.lgs 36/03</p>
<p>17. Il gestore informa l'Autorità competente per l'AIA in merito ad ogni istanza presentata in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, di valutazione di impatto ambientale o urbanistica.</p>	<p>D.Lgs. 152/06 Parte Seconda</p>
<p>18. Il gestore è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità Competente e il Comune interessato in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.</p>	<p>art.29-decies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda</p>
<p>19. In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informare immediatamente l'Autorità competente; • adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità competente. 	<p>art.29-undecies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda</p>
<p>20. Il gestore deve eseguire una campagna di misure fonometriche nei punti individuati dalla vigente AIA, durante le attività di coltivazione della discarica di cui alla fase 2 di progetto.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p><i>Gestione dei rifiuti (D2.8)</i></p>	
<p>21. La parte Ovest della discarica è chiusa ai conferimenti di rifiuti.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>22. In discarica possono essere conferiti i rifiuti che rispettano le condizioni e i limiti di accettabilità previsti dal D.M. 27 settembre 2010</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela</p>

<p>recante "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005", che di seguito si elencano:</p> <p><u>RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI</u></p> <p>02 00 00 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia, pesca, trattamento e preparazione di alimenti</p> <p>02 01 00 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, se/vico/tura, caccia e pesca</p> <p>02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) (2)</p> <p>02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</p> <p>02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (3)</p> <p>02 07 00 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</p> <p>02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (3)</p> <p>04 00 00 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell 'industria tessile</p> <p>04 01 00 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</p> <p>04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura</p> <p>04 02 00 rifiuti dell'industria tessile</p> <p>04 02 09 rifiuti da materiali compositi</p> <p>04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate</p> <p>07 00 00 Rifiuti dei processi chimici organici</p> <p>07 02 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</p> <p>07 02 13 rifiuti plastici</p> <p>12 00 00 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</p> <p>12 01 00 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</p> <p>12 01 05§ limatura e trucioli di materiali plastici (non recuperabili)</p> <p>15 00 00 Rifiuti di imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</p>	<p>dell'interesse pubblico</p>
--	--------------------------------

<p>15 01 00 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</p> <p>15 01 06 imballaggi in materiali misti (2)</p> <p>15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</p> <p>15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02</p> <p>17 00 00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</p> <p>17 01 00 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</p> <p>17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106</p> <p>17 05 00 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</p> <p>17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03</p> <p>17 06 00 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</p> <p>17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03</p> <p>17 09 00 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</p> <p>17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (3)</p> <p>19 00 00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</p> <p>19 02 00 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</p> <p>19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 (4)</p> <p>19 05 00 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</p> <p>19 05 03 compost fuori specifica</p> <p>19 06 00 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</p> <p>19 08 00 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</p> <p>19 08 01 vaglio</p> <p>19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia (1)</p>	
--	--

<p>19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (1)</p> <p>19 09 00 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</p> <p>19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari (1)</p> <p>19 12 00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</p> <p>19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11</p>	
<p><u>Note:</u></p> <p>(1) Purché palabili e stabilizzati.</p> <p>(2) Solo se classificati come scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti effettuate presso impianti specializzati, presso lo stabilimento di produzione dei rifiuti, oppure non recuperabili; è ammesso lo smaltimento in discarica degli imballaggi misti per i quali non sia possibile a causa delle caratteristiche impiantistiche dell'area attrezzata o a causa delle caratteristiche merceologiche dei materiali una loro separazione o recupero.</p> <p>(3) Possono essere smaltiti solo previa documentata impossibilità di loro trattamento e recupero presso gli impianti presenti sul territorio Provinciale. Per i conferimenti sistematici la documentazione di cui sopra, dovrà essere fornita dal produttore del rifiuto all'atto della stipula del contratto o della convenzione che regola lo smaltimento in discarica. Tale documentazione non è necessaria per:</p> <p>a) conferimenti saltuari ed inferiori a 50 q.li</p> <p>b) conferimenti a seguito di situazioni di emergenza convalidate dal responsabile dell'impianto.</p> <p>(4) Possono essere smaltiti solo i rifiuti CER 190206 allo stato palabile.</p> <p>Lo smaltimento dei rifiuti in discarica, oggetto della presente autorizzazione, dovrà essere limitato alle sole tipologie non destinabili al riutilizzo.</p> <p>(5) Solo se classificati come scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti effettuate presso impianti specializzati, presso lo stabilimento di produzione dei rifiuti, oppure non recuperabili.</p>	
<p>23. L'impianto deve essere dotato di opportuni sistemi e mezzi antincendio a rapido impiego in costante efficienza.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>24. All'esterno dell'ingresso della discarica deve essere presente un cartello indicante il tipo di impianto, i rifiuti ammessi, gli orari di apertura, l'ente gestore ed i Comuni serviti.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>25. Nell'area in prossimità dell'ingresso della discarica devono essere presenti cartelli indicanti</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore</p>

il divieto di abbandono di rifiuti; tale area dovrà comunque essere mantenuta sgombra da eventuali rifiuti scaricati abusivamente.	tutela dell'interesse pubblico
26. Il gestore è tenuto a mantenere una scorta di materiale inerte presso l'impianto per effettuare le coperture giornaliere ed eventualmente la manutenzione della viabilità propria della discarica che deve sempre essere mantenuta in condizione di piena efficienza.	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
27. Si deve procedere allo stoccaggio per strati sovrapposti e compattati di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area di discarica.	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
28. Durante la coltivazione della discarica le superfici e i fronti di rifiuti devono essere ridotti al minimo necessario all'attività dei mezzi di movimentazione meccanica, in modo che sia esposta la minima superficie possibile all'azione degli agenti atmosferici	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
29. Deve essere posta particolare cura nella copertura giornaliera dei rifiuti secondo modalità tali da assicurare l'esclusione di ogni pericolo ambientale e rischio igienico sanitario (dispersione eolica, accesso ai volatili, emissioni di odori, ecc.)	D.Lgs 36/03
30. Qualora le modalità di conduzione si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori e altri animali, è posto l'obbligo di effettuare nei tempi e nei modi previsti nel piano di gestione operativa dell'impianto interventi di disinfezione, derattizzazione tali da non inibire o ritardare il ciclo di mineralizzazione della sostanza organica contenuta nei rifiuti.	D.Lgs 36/03
31. Per prevenire la proliferazione di odori, oltre a provvedere ad una più adeguata copertura dei rifiuti, possono essere diffusi presso il fonte in esercizio idonei prodotti ossidanti e deodorizzanti, utilizzando l'apposita attrezzatura nebulizzatrice	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
32. È vietata la cernita manuale e la combustione dei rifiuti posti in discarica.	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
33. Si deve evitare ogni fuoriuscita di percolati dagli appositi impianti di stoccaggio e raccolta provvedendo a svuotamento e manutenzione programmati.	D.Lgs 36/03
34. È vietato collocare in discarica (operazione D1) rifiuti giuridicamente classificabili come "urbani" indipendentemente dal loro codice CER	PRGR

35. Il gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto dal PRGR approvato con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016, pubblicata sul BURERT n. 140 del 13.05.2016	PRGR																																				
<p>36. In discarica sono ammessi i seguenti quantitativi:</p> <table border="1" data-bbox="306 481 1161 1187"> <thead> <tr> <th data-bbox="306 481 534 616">Volumetria discarica</th> <th data-bbox="534 481 766 616">Note</th> <th data-bbox="766 481 837 616">Volume mc</th> <th data-bbox="837 481 933 616">peso specifico tonn/mc</th> <th data-bbox="933 481 1029 616">Peso Tonnellate</th> <th data-bbox="1029 481 1161 616">Vincolo Autorizzativo Tonnellate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="306 616 534 772">Volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al lordo della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti</td> <td data-bbox="534 616 766 772">Tutti i rifiuti conferiti in discarica con le operazioni autorizzate D01, R5, R11 (esclusi i rifiuti eventualmente utilizzati per lo strato 4 della copertura definitiva)</td> <td data-bbox="766 616 837 772">205.000</td> <td data-bbox="837 616 933 772">0,78</td> <td data-bbox="933 616 1029 772">160.400</td> <td data-bbox="1029 616 1161 772"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 772 534 929">Volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al netto della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti (volume lordo*0,8)</td> <td data-bbox="534 772 766 929">Tutti i rifiuti conferiti in discarica con le operazioni autorizzate D01, R5, R11 (esclusi i rifiuti eventualmente utilizzati per lo strato 4 della copertura definitiva)</td> <td data-bbox="766 772 837 929">164.000</td> <td data-bbox="837 772 933 929">0,98</td> <td data-bbox="933 772 1029 929">160.400</td> <td data-bbox="1029 772 1161 929"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 929 534 985">Rifiuti a recupero per copertura giornaliera</td> <td data-bbox="534 929 766 985">FOS in R11</td> <td data-bbox="766 929 837 985">16.000</td> <td data-bbox="837 929 933 985">1,00</td> <td data-bbox="933 929 1029 985">16.000</td> <td data-bbox="1029 929 1161 985">24.800</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 985 534 1142">Rifiuti a recupero per viabilità, piazzali ecc..</td> <td data-bbox="534 985 766 1142">Rifiuti ritirati a scopo ingegneristico in R5; tutti i codici CER che possono essere ritirati con questa operazione elencati nella tabella di cui al successivo punto 2.11</td> <td data-bbox="766 985 837 1142">12.000</td> <td data-bbox="837 985 933 1142">1,70</td> <td data-bbox="933 985 1029 1142">20.400</td> <td data-bbox="1029 985 1161 1142">43.400</td> </tr> <tr> <td data-bbox="306 1142 534 1187">Stima rifiuti in D01</td> <td data-bbox="534 1142 766 1187">Ad assestamento avvenuto</td> <td data-bbox="766 1142 837 1187">136.000</td> <td data-bbox="837 1142 933 1187">0,91</td> <td data-bbox="933 1142 1029 1187">124.000</td> <td data-bbox="1029 1142 1161 1187"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="306 1198 1189 1355">Quanto ai quantitativi ammessi, ci si riferisce al rifiuto fresco conferito in D1 (dato oggettivo controllabile) e quindi a 124.000 tonnellate totali (a prescindere che nella tabella sia indicato "ad assestamento avvenuto").</p>	Volumetria discarica	Note	Volume mc	peso specifico tonn/mc	Peso Tonnellate	Vincolo Autorizzativo Tonnellate	Volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al lordo della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti	Tutti i rifiuti conferiti in discarica con le operazioni autorizzate D01, R5, R11 (esclusi i rifiuti eventualmente utilizzati per lo strato 4 della copertura definitiva)	205.000	0,78	160.400		Volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al netto della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti (volume lordo*0,8)	Tutti i rifiuti conferiti in discarica con le operazioni autorizzate D01, R5, R11 (esclusi i rifiuti eventualmente utilizzati per lo strato 4 della copertura definitiva)	164.000	0,98	160.400		Rifiuti a recupero per copertura giornaliera	FOS in R11	16.000	1,00	16.000	24.800	Rifiuti a recupero per viabilità, piazzali ecc..	Rifiuti ritirati a scopo ingegneristico in R5; tutti i codici CER che possono essere ritirati con questa operazione elencati nella tabella di cui al successivo punto 2.11	12.000	1,70	20.400	43.400	Stima rifiuti in D01	Ad assestamento avvenuto	136.000	0,91	124.000		<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
Volumetria discarica	Note	Volume mc	peso specifico tonn/mc	Peso Tonnellate	Vincolo Autorizzativo Tonnellate																																
Volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al lordo della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti	Tutti i rifiuti conferiti in discarica con le operazioni autorizzate D01, R5, R11 (esclusi i rifiuti eventualmente utilizzati per lo strato 4 della copertura definitiva)	205.000	0,78	160.400																																	
Volume necessario per il ripristino morfologico della discarica al netto della perdita di massa e dell'assestamento dei rifiuti (volume lordo*0,8)	Tutti i rifiuti conferiti in discarica con le operazioni autorizzate D01, R5, R11 (esclusi i rifiuti eventualmente utilizzati per lo strato 4 della copertura definitiva)	164.000	0,98	160.400																																	
Rifiuti a recupero per copertura giornaliera	FOS in R11	16.000	1,00	16.000	24.800																																
Rifiuti a recupero per viabilità, piazzali ecc..	Rifiuti ritirati a scopo ingegneristico in R5; tutti i codici CER che possono essere ritirati con questa operazione elencati nella tabella di cui al successivo punto 2.11	12.000	1,70	20.400	43.400																																
Stima rifiuti in D01	Ad assestamento avvenuto	136.000	0,91	124.000																																	
37. Fatti salvi eventuali accordi regionali di cui all'art. 182, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06, non possono essere smaltiti in discarica rifiuti extra-regionali derivanti dal trattamento di rifiuti urbani non pericolosi indifferenziati, seppur aventi codice CER 19, qualora il trattamento a cui sono stati sottoposti non ne abbia cambiato sostanzialmente la natura e la composizione.	D.Lgs.152/2006 e D.Lgs.36/2003																																				
38. All'esaurimento della discarica, con il raggiungimento delle quote di progetto, devono essere avviati gli interventi di chiusura provvisoria e successiva chiusura definitiva come previsto nei Piani di gestione post-operativa e di recupero ambientale; dovrà pertanto essere comunicato l'esaurimento della capacità residua e, contestualmente, il cronoprogramma relativo agli interventi di ripristino.	D.Lgs 36/03																																				
39. È autorizzato il riutilizzo (operazione R5 allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06) di forme e anime da fonderia utilizzate (10 09 08 e 10	Prescrizione apposta per la migliore tutela																																				

<p>10 08), con residui di anime dopo il processo di fusione e rifiuti di forme o anime inutilizzati, con l'esclusione delle anime non utilizzate provenienti dal processo Shell-Molding e analoghe caratterizzate dalla presenza di fenoli, prive di qualsiasi altro materiale, quale materiale idoneo alle coperture intermedie e finali in un rapporto massimo pari al 70% degli inerti ammessi per le coperture.</p>	<p>dell'interesse pubblico</p>
<p>40. È ammesso il riutilizzo (operazione R5 allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) di rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (17 09 04), e miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (17 01 07) limitatamente alle esigenze di coperture giornaliere ed intermedie e di realizzazione e/o ripristino di viabilità interna dell'impianto, certificate da responsabile tecnico.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>41. È ammesso il riutilizzo (operazione R5 allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) di rifiuti CER 17 05 04, 17 05 06 e 20 02 02 (terra e rocce) limitatamente alle esigenze di coperture giornaliere ed intermedie, di realizzazione e/o ripristino di viabilità interna dell'impianto, per la realizzazione di arginature perimetrali e di contenimento, certificate da responsabile tecnico, previa caratterizzazione e purché non contaminati da sostanze inquinanti, pericolosi e comunque non idonei al tipo di utilizzo al quale sono destinati.</p> <p>L'utilizzo dei rifiuti inerti in discarica (codici europei 17 01 07, 17 09 04, 17 05 04 e 17 05 06) deve essere limitato alle sole necessità gestionali, per un valore massimo ammissibile di conferimento di 35 tonnellate di inerti ogni 100 tonnellate di rifiuto (corrispondenti a circa il 15% in volume).</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>42. È ammesso l'utilizzo (operazione R5 allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) di fanghi di prospezione geologica trattati a base acquosa (01 05 07), per la realizzazione esclusivamente degli interventi di seguito indicati: arginature perimetrali e di contenimento, contrafforti di sostegno esterni, scarpate di accesso e viabilità interna provvisoria e definitiva, realizzazione delle coperture intermedie e definitive; in tale ultimo caso preliminarmente alla stesura del manto definitivo di terreno agrario o naturale.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>43. È ammesso l'utilizzo (operazione R5 Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) dei seguenti rifiuti per la costituzione dello strato di protezione del telo in HDPE (sotto al telo):</p> <p>01 00 00 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI</p> <p>01 04 00 <i>rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</i></p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>

<p>01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>01 04 09 scarti di sabbia e argilla</p> <p>01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>17 00 00 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</p> <p>17 05 00 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</p> <p>17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03</p> <p>19 00 00 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</p> <p>19 12 00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</p> <p>19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)</p>	
<p>44. È consentito l'utilizzo (operazione di recupero R11 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, "utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10") del "biostabilizzato" (CER 19 05 03 Compost fuori-specifica), quale materiale da ingegneria per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica.</p> <p>L'utilizzo di tale rifiuto è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è ammesso esclusivamente l'uso di "biostabilizzato" derivante da processi che rispettano le condizioni minime di cui all'allegato A punto 1 della DGR n. 1996/06 e nel seguito richiamate: <ol style="list-style-type: none"> a. la temperatura dei rifiuti nella fase accelerata deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55°C; b. la durata della stabilizzazione (costituita da bio-ossidazione e maturazione), intendendo come tale il periodo intercorso fra l'ingresso delle matrici organiche nel processo e l'uscita della biomassa stabilizzata al termine della fase di stabilizzazione, deve essere pari ad almeno 21 giorni. Non deve pertanto essere conteggiato, al fine del rispetto del predetto periodo di 21 giorni, il periodo di tempo in cui le matrici, prese in carico nell'impianto, vengono depositate in attesa di essere avviate a processo. Presso l'impianto di 	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>

<p>biostabilizzazione, deve essere tenuta idonea registrazione, dei tempi di avvio delle matrici a processo e delle relative quantità, per la verifica della durata del suddetto periodo di stabilizzazione;</p> <p>c. l'impianto di biostabilizzazione deve essere dotato di una sezione di vagliatura finale a 50 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il "biostabilizzato" deve possedere tutte le caratteristiche indicate nella tabella 1 dell'allegato A alla DGR 1996/06 (fatta salva la deroga per la granulometria fino al 01/03/2008 sopra richiamata); • la quantità impiegata (espressa in tonnellate) non deve essere superiore al 20% della massa dei rifiuti smaltiti in discarica su base annua; • deve essere rispettato il tempo di massimo di detenzione del "biostabilizzato" nell'area della discarica prima dell'utilizzo indicato nel Piano di Gestione Operativa e che comunque di norma deve avvenire entro 3 giorni dal ricevimento di tale rifiuto; • il gestore è tenuto ad attuare la procedura di verifica del rispetto delle condizioni di cui alla DGR 1996/06 al fine dell'accettazione del "biostabilizzato" come materiale da ingegneria contenuta nel Piano di Gestione Operativa; • il gestore della discarica deve acquisire dal conferitore del "biostabilizzato" la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> a. certificazione, dalla quale risulti che il processo di produzione del "biostabilizzato" rispetta le condizioni minime sopraccitate. Tale documento dovrà essere rinnovato quanto meno a seguito di variazione del ciclo produttivo; b. analisi di caratterizzazione del "biostabilizzato", relative almeno all'ultimo trimestre, effettuate conformemente a quanto disposto in merito al punto 3 dell'allegato A alla DGR 1996/06 (lotti rappresentativi di almeno 500 t, metodica di campionamento UNI 10802); tali analisi dovranno attestare il rispetto dei parametri di cui alla tabella 1 della citata direttiva regionale; <p>Tale documentazione dovrà essere mantenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.</p>	
<p>45. È consentito l'utilizzo (operazione di recupero R10 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, "spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia") del "biostabilizzato" (CER 19 05 03 Compost fuori-specifica), come definito nelle premesse amministrative al presente atto, quale materiale di</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>

ingegneria per la realizzazione della copertura superficiale finale della discarica, limitatamente allo strato superficiale di copertura (di cui al D.Lgs. 36/03 allegato 1 punti 1.2.3 e 2.4.3).

L'utilizzo di tale rifiuto è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- è ammesso esclusivamente l'uso di biostabilizzato derivante da processi che rispettano le condizioni minime di cui all'allegato A punto 1 della DGR n. 1996/06 e nel seguito richiamate:
 - a. la temperatura dei rifiuti nella fase accelerata deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55°C;
 - b. la durata della stabilizzazione (costituita da bio-ossidazione e maturazione), intendendo come tale il periodo intercorso fra l'ingresso delle matrici organiche nel processo e l'uscita della biomassa stabilizzata al termine della fase di stabilizzazione, deve essere pari ad almeno 21 giorni. Non deve pertanto essere conteggiato, al fine del rispetto del predetto periodo di 21 giorni, il periodo di tempo in cui le matrici, prese in carico nell'impianto, vengono depositate in attesa di essere avviate a processo. Presso l'impianto di biostabilizzazione, deve essere tenuta idonea registrazione, dei tempi di avvio delle matrici a processo e delle relative quantità, per la verifica della durata del suddetto periodo di stabilizzazione;
 - c. l'impianto di biostabilizzazione deve essere dotato di una sezione di vagliatura finale a 50 mm.
- il "biostabilizzato" possieda tutte le caratteristiche indicate nella tabella 2 dell'allegato A alla DGR 1996/2006;
- il "biostabilizzato", miscelato a terreno nella proporzione del 50%, sia utilizzato per un primo spessore che non dovrà superare i 50 cm di altezza;
- venga posto su questo primo strato un ulteriore strato di terreno vegetale di spessore di almeno 50 cm di altezza;
- il gestore è tenuto ad attuare la procedura di verifica del rispetto delle condizioni di cui alla DGR 1996/06 al fine dell'accettazione del "biostabilizzato" come materiale da ingegneria contenuta nel Piano di Gestione Post-Operativa;
- il gestore della discarica deve acquisire dal conferitore del "biostabilizzato" la seguente documentazione:
 - a. certificazione, dalla quale risulti che il processo di produzione del "biostabilizzato" rispetta le condizioni minime sopraccitate. Tale

<p>documento dovrà essere rinnovato quanto meno a seguito di variazione del ciclo produttivo;</p> <p>b. analisi di caratterizzazione del "biostabilizzato", relative almeno all'ultimo trimestre, effettuate conformemente a quanto disposto in merito al punto 3 dell'allegato A alla DGR 1996/06 (lotti rappresentativi di almeno 500 t e metodica di campionamento UNI 10802); tali analisi dovranno attestare il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2 della citata direttiva regionale.</p> <p>Tale documentazione dovrà essere mantenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.</p>	
<p>46. La coltivazione della discarica deve avvenire conformemente alle prescrizioni contenute al punto 2.7 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 36/03 relative alla verifica della stabilità del fronte dei rifiuti e dell'insieme terreno di fondazione e discarica</p>	D.Lgs. 36/03
<p>47. In fase di gestione deve essere effettuata la manutenzione delle scarpate interne, che dovranno essere mantenute nella loro pendenza di progetto.</p>	D.Lgs. 36/03
<p>48. Le ruote dei mezzi in uscita dalle aree di conferimento e di stoccaggio devono essere lavate prima di immettersi nella viabilità pubblica o, in alternativa, devono essere prese le opportune precauzioni per evitare il trascinarsi di polveri, fango e rifiuti al di fuori della discarica (dovuto, ad esempio, allo sporcamento delle ruote dei mezzi).</p>	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
<p>49. Nel sito non è ammesso lo smaltimento di amianto; tuttavia, considerato che taluni rifiuti che potrebbero contenerlo possono essere impiegati come coperture ed opere di ingegneria, sui seguenti CER 17 01 07, 17 05 04, 17 09 04 il gestore deve ricercare l'assenza/presenza di amianto secondo le modalità previste nel documento "procedure di ammissione rifiuti in discarica" esclusivamente tramite laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute</p>	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
<p>50. Fermo restando le caratterizzazioni di base fornite dal produttore, le verifiche di conformità ed in loco effettuate dal Gestore, l'ammissione dei rifiuti in discarica deve rispettare quanto stabilito all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2003.</p> <p>In particolare, il Gestore della discarica deve:</p> <p>a. controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152/2006 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 1013/2006, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea;</p>	D.Lgs. 36/2003

<p>b. verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato 1 al decreto del Ministro dell'Ambiente 1 aprile 1998, n. 145;</p> <p>c. effettuare ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al citato decreto del Ministro dell'Ambiente n. 145 del 1998;</p> <p>d. annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 152/2006;</p> <p>e. sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;</p> <p>f. effettuare le eventuali verifiche analitiche di conformità del rifiuto;</p> <p>g. comunicare ad ARPAE di Modena competente la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato Regolamento (CEE) n. 1013/2006 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti</p>	
<p>51. Fermo restando le specificazioni stabilite nei successivi punti, la determinazione delle caratteristiche dei rifiuti deve essere condotta mediante le caratterizzazioni di base, le verifiche di conformità e le verifiche in loco disciplinate dagli artt. 2, 3, 4 e dall'Allegato 1 al Decreto Ministeriale 27 settembre 2010. In particolare:</p> <p>a. caratterizzazione di base: possono essere conferiti in discarica esclusivamente rifiuti sottoposti alla caratterizzazione di base condotta dal produttore, ai sensi dell'art. 2 del decreto e dei requisiti e criteri di caratterizzazioni stabiliti all'Allegato 1 pgf. 2 e 3, secondo una frequenza minima di 1 volta/anno e, comunque, ogni qualvolta vi sia una variazione significativa del processo che origina i rifiuti. La scheda descrittiva del rifiuto conferito, redatta dal produttore ed acquisita dal Gestore della discarica deve contenere le informazioni richieste nell'Allegato 1 pgf. 2 al decreto ministeriale 27 settembre 2010.</p> <p>b. Verifica di conformità: le verifiche di conformità da parte del gestore della discarica, atte ad accertare se i rifiuti possiedano le</p>	<p>D.Lgs. 36/2003</p>

caratteristiche della relativa categoria di discarica e se soddisfino i criteri di ammissibilità, devono essere condotte nel rispetto dell'art. 3 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, con la medesima frequenza della caratterizzazione di base, indipendentemente dai quantitativi di rifiuti conferiti annualmente. Ai fini della verifica di conformità, il Gestore utilizza una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base.

Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. Il Gestore può effettuare i prelievi dei campioni dei rifiuti, per la verifica di conformità, direttamente presso la sede di produzione/detenzione del rifiuto, per avere la garanzia, oltre al prelievo di una aliquota di campione di rifiuto direttamente dal processo produttivo che lo ha generato, anche una verifica dettagliata delle informazioni riportate in sede di caratterizzazione di base ovvero una più precisa conoscenza dell'attività produttiva che ha generato il rifiuto stesso.

Resta fermo, tuttavia, che il Gestore della discarica deve effettuare successivamente alla verifica di conformità svolta presso il luogo di produzione, ulteriori verifiche presso la discarica dei carichi di rifiuti effettivamente smaltiti dal produttore non solo secondo le modalità disciplinate dall'art.4 del Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 (verifiche in loco) ma anche prevedendo, almeno una volta l'anno, una caratterizzazione analitica basata sui parametri / sostanze caratterizzanti il rifiuto (markers o indicatori principali), come desumibili dalla caratterizzazione di base del produttore. Il gestore è tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni.

E' ammesso che la verifica di conformità effettuata sul rifiuto proveniente dal medesimo impianto / ciclo produttivo, valga indipendentemente dalla discarica / altro impianto gestito dal Gruppo Aimag s.p.a. a cui è potenzialmente destinabile. Il Gestore deve comunque mantenere presso la discarica la documentazione tecnica delle verifiche effettuate riguardo i rifiuti conferiti all'impianto stesso, a disposizione degli organi di controllo.

I rifiuti già sottoposti a verifica di conformità da parte del gestore della discarica, a seguito della presentazione da parte del produttore dell'aggiornamento della caratterizzazione di base (annuale), possono essere conferiti con continuità, senza l'obbligo di sospenderne i conferimenti.

Il gestore della discarica, tramite la verifica in loco, descritta al punto successivo, effettua la verifica di conformità mediante una

caratterizzazione analitica basata sui parametri/sostanze caratterizzanti il rifiuto (markers o indicatori principali oltre ai parametri sopraccitati), come desumibili dalla caratterizzazione di base del produttore. In attesa dei risultati dell'indagine analitica, i conferimenti dei rifiuti in discarica possono proseguire regolarmente. In caso si evidenziassero concentrazioni di parametri o sostanze superiori ai limiti previsti, i conferimenti devono essere sospesi e il rifiuto deve essere sottoposto ad una nuova caratterizzazione di base da parte del produttore e alla relativa verifica di conformità da parte dello smaltitore.

- c. **Verifiche in loco:** Le verifiche in loco da parte del gestore della discarica devono essere condotte nel rispetto dell'art.4 del Decreto Ministeriale 27 settembre 2010, comprendendo anche, almeno una volta l'anno, una caratterizzazione analitica basata sui parametri/sostanze caratterizzanti il rifiuto (markers o indicatori principali), come desumibili dalla caratterizzazione di base del produttore. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità competente, per un periodo non inferiore a due mesi.

Il prelievo del campione effettuato dal gestore con cadenza almeno annuale deve essere diviso in tre aliquote. La prima aliquota deve essere conservata per un periodo non inferiore a due mesi a disposizione di ARPAE di Modena. La seconda aliquota deve essere utilizzata per un'indagine analitica, mediante analisi dei parametri/sostanze caratterizzanti il rifiuto (markers o indicatori principali), desumibili dalla caratterizzazione di base del produttore. La terza aliquota deve essere utilizzata qualora dalle indagini eseguite in sede di verifica di conformità e verifica in loco risultassero delle anomalie; in tal caso, infatti, devono essere eseguite ulteriori analisi mirate a confermare esclusivamente il parametro/i anomalo/i.

In attesa dei risultati dell'indagine analitica, i conferimenti dei rifiuti in discarica possono proseguire regolarmente. In caso si evidenziassero concentrazioni di parametri o sostanze superiori ai limiti previsti, i conferimenti devono essere sospesi e il rifiuto deve essere sottoposto ad una nuova caratterizzazione di base da parte del produttore e alla relativa verifica di conformità da parte dello smaltitore.

I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica a disposizione dell'Autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a 2 mesi come previsto dall'art. 4 comma 4 del D.M. 27 settembre 2010.

Come previsto dall'art.1 comma 3) del D.M. 27 settembre 2010 per accertare l'ammissibilità dei

<p>rifiuti nelle discariche devono essere impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del medesimo D.M.</p>	
<p>52. La sosta temporanea dei rifiuti conferiti in discarica finalizzata alle verifiche di conformità o conseguenti ad eventuali anomalie riscontrate in fase di scarico dei rifiuti sul fronte di abbancamento (non programmabili) rientra nelle procedure di ammissione dei rifiuti in discarica. Detta operazione è così caratterizzata:</p> <p>a. Rifiuti sottoposti alla prima verifica di conformità o avvenuta in seguito a nuova caratterizzazione di base per variazione significativa del processo produttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stoccaggio in apposito cassone scarrabile a tenuta e, dopo le operazioni di campionamento effettuate dal personale addetto, sigillatura del cassone, al fine di evitare manomissioni, in presenza del conduttore del mezzo conferente. Qualora si rendesse necessaria l'apertura del cassone, successivamente al deposito dello stesso, ai fini di ulteriori prelievi questa deve essere annotata sul verbale di campionamento utilizzato dal laboratorio incaricato e successivamente al prelievo il cassone deve essere nuovamente sigillato. Ogni cassone deve essere identificato tramite la copia fotostatica del formulario di trasporto applicata in evidenza sullo stesso. E'previsto che i rifiuti permangano nell'area di deposito per il tempo tecnicamente necessario alle verifiche analitiche e le attività di smaltimento devono essere attivate solo a seguito degli esiti delle caratterizzazioni analitiche ovvero se le risultanze delle verifiche non evidenziano anomalie. L'area di sosta dei cassoni deve essere opportunamente identificata. • La sosta temporanea su piazzale, per il rifiuto in oggetto deve essere limitata ad una capacità massima di stoccaggio pari a 150 mc; • Il rifiuto deve essere comunque annotato in carico sul registro di carico/scarico dei rifiuti, evidenziandone, nel campo annotazioni, la sosta per verifica di conformità; • Qualora a seguito di dette verifiche venga riscontrata una difformità rispetto all'atto autorizzativo o alle caratteristiche per le quali il rifiuto è stato omologato dal gestore, lo stesso deve provvedere a respingere il carico di rifiuto, restituendo la copia del formulano destinata al produttore ed annotando nel registro di carico/scarico, in corrispondenza del carico del rifiuto le motivazioni del mancato smaltimento. 	<p>D.Lgs. 36/2003</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Non è ammessa la sosta temporanea sopra al corpo di discarica in attesa del responso analitico della verifica di conformità. <p>b. Rifiuti sottoposti a verifiche in loco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campionamento del rifiuto con frequenza minima annuale, in fase di scarico sul fronte di abbancamento e successivo immediato smaltimento in discarica. 	
53. I rifiuti urbani non sono ammessi in discarica	PRGR
<p>54. I rifiuti speciali non pericolosi indicati nel sottostante elenco (ex assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi della Delibera Com. Interm. 27/07/1984 punto 1.1.1) possono essere smaltiti in discarica senza caratterizzazione analitica ai sensi dell'art. 6 comma 1) lettera a) del D.M. 27 settembre 2010.</p> <p>RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI</p> <p>02 00 00 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</p> <p>02 01 00 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca</p> <p>02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)</p> <p>02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</p> <p>02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</p> <p>02 07 00 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</p> <p>02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione</p> <p>04 00 00 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile</p> <p>04 01 00 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</p> <p>04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura</p> <p>04 02 00 Rifiuti dell'industria tessile</p> <p>04 02 09 rifiuti da materiali compositi</p> <p>04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate</p> <p>07 00 00 Rifiuti dei processi chimici organici</p> <p>07 02 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>

<p>07 02 13 rifiuti plastici</p> <p>12 00 00 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</p> <p>12 01 00 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</p> <p>12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici (non recuperabili)</p> <p>15 00 00 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</p> <p>15 01 00 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</p> <p>15 01 06 imballaggi in materiali misti</p> <p>15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</p> <p>15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02</p> <p>17 00 00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</p> <p>17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</p> <p>17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</p> <p>17 05 00 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</p> <p>17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (solo se non proveniente da siti contaminati)</p> <p>17 06 00 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</p> <p>17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 (ad esclusione di fibre minerali artificiali)</p> <p>17 09 00 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</p> <p>17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</p>	
<p>I seguenti rifiuti possono essere ammessi all'impianto per attività di riutilizzo (operazione R5 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06) alle condizioni individuate e senza caratterizzazione analitica</p> <p>01 00 00 rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali</p>	

<p>01 04 00 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</p> <p>01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>01 04 09 scarti di sabbia e argilla</p> <p>01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</p> <p>01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione</p> <p>01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05</p> <p>17 00 00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</p> <p>17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</p> <p>17 01 03 mattonelle e ceramiche</p> <p>17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</p> <p>17 05 00 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</p> <p>17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (solo se non proveniente da siti contaminati)</p> <p>17 09 00 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</p> <p>17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</p> <p>19 00 00 rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</p> <p>19 12 00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</p> <p>19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)</p> <p>20 00 00 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</p> <p>20 02 00 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</p> <p>20 02 02 terra e roccia (solo se non proveniente da siti contaminati)</p>	
<p>55. I rifiuti speciali non pericolosi indicati nel sottostante elenco possono essere smaltiti in discarica senza caratterizzazione analitica, solo</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore</p>

<p>qualora trattasi delle frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente di cui alla tabella 2 (art.6 comma 1) lettera a) D.M. 27 settembre 2010.</p> <p>RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI</p> <p>19 00 00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</p> <p>19 05 00 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</p> <p>19 05 03 compost fuori specifica</p> <p>19 09 00 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</p> <p>19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari</p> <p>19 12 00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</p> <p>19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11</p>	<p>tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>56. I rifiuti speciali non pericolosi indicati nel sottostante elenco possono essere smaltiti in discarica se sottoposti a caratterizzazione analitica da parte del produttore/detentore in sede di caratterizzazione di base e in ambito di verifica di conformità da parte del gestore della discarica ai sensi dell'art. 3 del D.M. 27 settembre 2010.</p> <p>RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI</p> <p>19 00 00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</p> <p>19 02 00 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</p> <p>19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05</p> <p>19 05 00 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</p> <p>19 05 03 compost fuori specifica</p> <p>19 08 00 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</p> <p>19 08 01 vaglio</p> <p>19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>

<p>19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane</p> <p>19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13</p> <p>19 09 00 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</p> <p>19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari</p> <p>19 12 00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</p> <p>19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11</p>	
<p>I seguenti rifiuti possono essere ammessi all'impianto per attività di riutilizzo (operazione R5 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06) alle condizioni della presente AIA e se sottoposti a caratterizzazione analitica da parte del produttore/detentore in sede di caratterizzazione di base e in ambito di verifica di conformità da parte del gestore della discarica ai sensi dell'art. 3 del D.M. 27 settembre 2010.</p> <p>10 00 00 Rifiuti prodotti da processi termici</p> <p>10 09 00 rifiuti della fusione di materiali ferrosi</p> <p>10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07</p> <p>10 10 00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi</p> <p>10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07</p>	
<p>57. I rifiuti CER 19 05 03 (compost fuori specifica) destinati alle operazioni R10 e R11 (secondo le modalità previste dalla presente AIA) devono rispettare quanto previsto dalla DGR 1996/06 e quindi possono essere smaltiti in discarica alle condizioni di cui al precedente punto</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p><i>Energia (D2.9)</i></p>	
<p>58. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia.</p> <p>Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare relativamente all'energia quanto previsto nel piano di monitoraggio.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p><i>Preparazione dell'emergenza (D2.10)</i></p>	

<p>59. Il gestore deve garantire l'attuazione del piano di intervento per condizioni straordinarie, descritto nel piano di gestione operativa, quali allagamenti, incendi, esplosioni, dispersioni accidentali di rifiuti e contenimento delle emissioni di polvere.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p>60. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima ARPAE di Modena telefonicamente e a mezzo fax/pec. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.</p>	<p>Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico</p>
<p><i>Adeguatezza del progetto in materia sismica</i></p>	
<p>61. Prima dell'inizio dei lavori, secondo le indicazioni del Comune in ordine alle modalità di rilascio del titolo abilitativo, deve essere perfezionata la procedura in materia sismica.</p>	<p>LR.19/2008</p>
<p>62. In sede di presentazione della pratica sismica, le scelte effettuate in relazione all'applicazione della D.G.R. n.1661/2009 devono essere validate dai progettisti anche mediante documentazione idonea a supportare le asseverazioni prestate e a descrivere per l'intervento nel suo complesso le valutazioni condotte in riferimento alle categorie di edifici ed opere ricomprese nell'Allegato B della citata D.G.R.</p>	<p>LR.19/2008</p>
<p><i>Gestione del fine vita dell'impianto (D2.11)</i></p>	
<p>63. La procedura di chiusura della discarica o di sue parti (singoli lotti) deve essere attuata secondo le modalità definite all'art.12 del D.Lgs. 36/2003; al riguardo, contestualmente alla richiesta di approvazione della chiusura definitiva all'Amministrazione scrivente, deve essere presentato un "certificato di collaudo" attestante la conformità della morfologia finale e della copertura superficiale finale posta in opera a quanto previsto dal Piano di Adeguamento approvato. Tale certificato deve essere rilasciato da una commissione costituita almeno da un ingegnere e da un geologo e deve contenere in allegato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relazione ad attestazione della conformità della struttura della copertura superficiale finale posta in opera; i valori di conducibilità idraulica dovranno essere attestati anche mediante prove tecniche specificatamente condotte al riguardo; • rilievo plano-altimetrico ad attestazione della conformità della morfologia finale della discarica; • planimetria contenente la rappresentazione del sistema idraulico per l'allontanamento delle acque meteoriche ad attestazione della conformità ai contenuti pertinenti del Piano di Adeguamento; 	<p>D.Lgs. 36/2003</p>

<ul style="list-style-type: none"> • stato di attuazione del Piano di Ripristino ed elenco degli interventi successivi per il compimento dello stesso. 	
<p>64. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di discariche, come da Piano di Adeguamento approvato ai sensi del D.lgs. 36/03 e come previsto dai relativi progetti approvati.</p>	D.Lgs. 36/2003
<p>65. E' ammessa la realizzazione di una copertura provvisoria (da realizzarsi ad esaurimento di ogni singolo settore di discarica nelle zone non interessate da sopraelevazioni) e sulla quale il gestore deve effettuare continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzare l'infiltrazione della discarica.</p>	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
<p>66. Il terreno da scavo utilizzato per la copertura provvisoria deve rispettare i limiti della colonna B dell'allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs 152/06.</p>	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
<p>67. Entro 3 anni dalla cessazione dei conferimenti dei rifiuti in discarica la copertura provvisoria deve essere sostituita con la copertura superficiale finale.</p>	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
<p>68. Il gestore deve comunicare ad ARPAE di Modena il termine dei lavori di copertura.</p>	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
<p>69. Per tutta la durata della gestione post-operativa della discarica il gestore deve provvedere ad effettuare quanto indicato nel Piano di Gestione Post Operativa, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccogliere e smaltire il percolato in conformità alle normative vigenti; • Mantenere attivo e funzionante il sistema di avvertimento in remoto del livello del percolato all'interno delle vasche di stoccaggio; • Allontanare le acque meteoriche mediante idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni; • Estrarre e trattare il gas di discarica per tutto il tempo in cui nella stessa risulta presente la formazione di gas e che l'Autorità competente ritenga opportuno effettuare la combustione; • Effettuare gli interventi di inerbimento e messa a dimora di specie arbustive ed arboree come da 	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico

<p>Piano di Ripristino, provvedendo alle cure colturali e agli interventi di manutenzione necessari ad un ottimale impianto delle specie;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizzare le opere di manutenzione necessarie ad un ottimale gestione dell'impianto (es. rifacimento argini e scarpate, modifica rete allontanamento acque superficiali, riporto terreno e risagomatura, e ricostruzione manto vegetale sulle porzioni di intervento); • Monitorare e porre in opera gli interventi necessari ad una perfetta tenuta e stabilità dell'impianto al fine di evitare che movimenti franosi e smottamenti possano interferire con l'area di discarica; • Effettuare attività periodica di sorveglianza e controllo della discarica fino a che Arpae non accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e per l'ambiente. • Dotare l'impianto di opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego in costante efficienza; gli estintori dovranno essere sottoposti a revisione periodica. 	
<p>70. La durata della gestione post-operativa è fissata in 30 anni dalla data di chiusura definitiva di cui all'art. 12 del D.Lgs 36/03.</p>	D.Lgs 36/03
<p>71. L'Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere rinnovata e mantenuta valida sino alla dichiarazione di chiusura definitiva della discarica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 36/03.</p>	D.Lgs 36/03
<p>QUADRO AMBIENTALE</p>	
<p><i>Emissioni in atmosfera (D2.4)</i></p>	
<p>72. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate ed i limiti da rispettare sono quelli riportati nelle tabelle che seguono. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.</p>	Dlgs.152/2006
<p>Caratteristiche delle emissioni e parametri di funzionamento</p>	<p>PUNTO DI EMISSIONE Torcia combustione biogas</p>
<p>Portata massima (Nmc/h)</p>	<p>/</p>
<p>Altezza (m)</p>	<p>/</p>
<p>Durata (h/g)</p>	<p>**</p>

Temperatura di combustione °C	> 850	
Ossigeno nei fumi anidri (% v/v)	>3	
Frequenza Autocontrollo	*	
73. la combustione del biogas in torcia deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni: Temperatura >850°C, concentrazione di ossigeno >=3% in volume e tempo di ritenzione >= 0.3 secondi		Dlgs.152/2006
74. Nella gestione della discarica il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui è presente la formazione di gas e comunque fino a che possano esistere rischi per la salute e per l'ambiente; a tal proposito, prima di interromperlo il gestore deve ottenere apposito nulla osta dall'Autorità Competente.		Dlgs.36/2003
75. La torcia deve essere dotata di sistema automatico di chiusura sulla fuoriuscita di biogas in caso di malfunzionamento della stessa e/o del sistema di accensione		Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
76. Deve essere misurata la quantità di biogas estratto e quanto ne viene inviato rispettivamente al recupero e alla torcia.		Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
77. Il gestore deve garantire, in maniera continuativa, la completa combustione del biogas captato dal corpo discarica assicurando in condizioni normali l'invio al recupero energetico, la cui combustione in torcia deve avvenire solo in caso di necessità.		Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
78. Il gestore deve provvedere al controllo della funzionalità ed alla manutenzione del sistema di estrazione e trattamento del biogas e tal al fine deve adottare idonee procedure di manutenzione programmata. Il gestore deve prontamente sostituire i tratti della rete di captazione irrimediabilmente danneggiati per effetto della compressione della massa dei rifiuti		Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
79. Deve essere mantenuto al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas (per consentirne la continua funzionalità) mediante sistemi di estrazione compatibili con la natura esplosiva del gas.		Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
80. È vietata l'immissione dell'acqua di condensa all'interno del corpo di discarica se non in casi eccezionali, così come indicato nel D.Lgs. n. 36/06, allegato 1 punto 2.5.		D.Lgs. n. 36/06

81. Per minimizzare le emissioni diffuse devono essere rispettate le procedure previste dal Piano di Gestione Operativa.	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
82. È vietato lo scarico di rifiuti pulverulenti finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione della discarica atti ad impedire il trasporto stesso. In particolare, il deposito di rifiuti pulverulenti in discarica è consentito solamente qualora gli stessi vengano immediatamente ricoperti con uno strato di materiale protettivo di adeguato spessore e caratteristiche.	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
83. È vietato lo scarico di rifiuti pulverulenti finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico qualora le condizioni metereologiche (vento) siano tali da rendere inefficaci i sistemi di contenimento adottabili ai sensi del punto precedente.	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
<i>Gestione percolato</i>	
84. Per tutto il tempo di vita della discarica (gestione operativa e post operativa e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura dell'impianto) il percolato, comprensivo delle acque meteoriche venute a contatto con i rifiuti, deve essere captato, raccolto e smaltito. Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in un impianto tecnicamente idoneo al trattamento ed autorizzato ai sensi della normativa vigente. Deve essere evitata ogni fuoriuscita di percolati dagli appositi impianti di stoccaggio e raccolta (vasche) provvedendo a svuotamento e manutenzione programmati e al controllo dei manufatti.	D.Lgs.36/2003
85. È vietata la concentrazione del percolato all'interno del corpo della discarica e quindi anche il ricircolo dello stesso nella massa dei rifiuti tranne che in caso di necessità per lo spegnimento d'incendi.	D.Lgs.36/2003
86. Il gestore deve mantenere funzionanti i piezometri di controllo della discarica.	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
87. Il percolato deve essere estratto con continuità dal fondo delle discariche.	D.Lgs.36/2003
88. Sul fondo delle discariche il battente del percolato deve essere sempre mantenuto a livello minimo.	D.Lgs.36/2003

89. Deve essere correlata la produzione mensile di percolato con la piovosità e prodotta la relativa relazione nel report annuale	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
90. Il gestore deve provvedere al periodico spurgo e pulizia dei sistemi di sollevamento	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
<i>Emissioni nel suolo (D2.6)</i>	
91. Le vasche di raccolta del percolato devono essere completamente vuotate ogni 5 anni per verificarne lo stato di conservazione e la tenuta. I risultati della verifica devono essere inseriti nel successivo report annuale.	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
92. Il gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare quotidianamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime - compreso gasolio per autotrazione, ecc) onde evitare contaminazioni del suolo e mantenere sempre vuoti gli eventuali bacini di contenimento	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
<i>Emissioni in acqua e prelievo idrico (D2.5)</i>	
93. Non sono ammessi scarichi di acque reflue industriali dall'impianto di discarica	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
94. I pozzetti di prelievo dei campioni devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo. Tali pozzetti devono essere segnalati in modo evidente con idonea cartellonistica	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
95. In tutto il periodo di conduzione della discarica le acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni. La rete di raccolta delle acque meteoriche deve essere mantenuta efficiente e funzionale provvedendo all'attività di ripristino e pulizia dei sistemi di raccolta superficiale e dei pozzetti di scarico e di raccordo.	D.Lgs.36/2003
96. È consentito lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici ubicati nell'edificio all'interno del sito destinato ad ufficio-accettazione prospiciente la Via Belvedere, previo un loro passaggio in fossa Imhoff e successiva fase di depurazione in filtro anaerobico	D.Lgs.36/2003

<p>percolatore, in rete di scarico acque bianche indi in acque superficiali al Fosso Belvedere.</p> <p>Il condotto di scarico non deve in alcun modo interagire con i condotti di raccolta del percolato o altri confluenti acque classificate come reflue industriali.</p>	
<p>97. Il sistema di trattamento del refluo proveniente dai servizi igienici posti all'interno dell'ufficio-accettazione (passaggio in fossa Imhoff con successivo convogliamento in filtro percolatore anaerobico) deve mantenersi nel tempo efficacemente funzionante e correttamente dimensionato al carico inquinante in ingresso.</p> <p>Qualora si abbia una modifica del carico globale di abitanti equivalenti che comporti A.E.>50, è consentito lo scarico in acque superficiali (Fosso Belvedere) di acque reflue domestiche, nel rispetto dei limiti della tabella D della D.G.R. 1053/2003.</p> <p>In tal caso a monte dell'allacciatura dello scarico dei reflui civili provenienti dall'ufficio-accettazione con la rete delle acque bianche, deve essere presente, accessibile e correttamente identificato un pozzetto di controllo/campionamento e prelievo.</p>	D.Lgs.36/2003
<p>98. Con periodicità almeno annuale, la Ditta deve provvedere all'espurgo dei fanghi dalla fossa imhoff ed al controlavaggio della massa filtrante contenuta nel filtro percolatore anaerobico a servizio dello scarico reflui domestici.</p> <p>I fanghi derivati da tali interventi devono essere smaltiti dalla Ditta nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>L'Azienda deve tenere apposito registro nel quale annotare le operazioni di espurgo fanghi dalla fossa Imhoff, controlavaggio della massa filtrante e di manutenzione del sistema depurativo.</p> <p>Tale registro deve essere mantenuto a disposizione delle autorità di controllo</p>	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
<i>Emissioni sonore (D2.7)</i>	
<p>99. In considerazione che le tempistiche di realizzazione dell'intervento (circa 2 anni e mezzo) sono inferiori alle tempistiche previste per il monitoraggio del rumore (quinquennale), deve essere eseguita una campagna di misure fonometriche nei punti individuati dalla vigente AIA, durante le attività di coltivazione della discarica di cui alla fase 2 di progetto.</p>	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
<p>100. Il gestore deve rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Mirandola:</p> <p>Zonizzazione acustica e limiti per l'area del comparto</p>	Zonizzazione acustica comunale
<p>Limite di zona *</p>	

Classe IV		Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)	
Area ad intensa attività umana		65 dB(A)	55 dB(A)	
Limite di zona *			Limite differenziale **	
Classe III	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00- 6.00)
Area di tipo misto	60	50	5	3
<p>* Nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti deve avvenire ai sensi della Legge n°447/1995.</p> <p>** il rispetto del criterio differenziale (diurno e notturno) è da assicurare in corso d'esercizio nei confronti dei ricettori prossimi all'impianto.</p>				
101. Il gestore deve intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura delle attrezzature o parti di esse provochino un evidente inquinamento acustico			Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico	
102. Il gestore deve utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose:			Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico	
punto di misura *		Note		
CC1, P5, P7, P10, P12, P14, P17 e P16		al perimetro dell'area di interesse della discarica		
RECETTORE	NOTE			
R1	Abitazione posta a circa 43 m a nord della discarica			
R2	Abitazione posta a circa 200 m a est della discarica			
R3	Abitazione posta a circa 150 m a nord-est della discarica			
R4	Abitazione posta a circa 580 m a est della discarica,			
* qualora vi sia la necessità i punti di misura al perimetro della discarica potranno essere integrati e/o modificati				
Attività di monitoraggio e controllo (D3)				
103. Deve essere attuate le azioni puntualmente definite al paragrafo #3.B.13. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO (D3), rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.			D.Lgs.152/2006 Parte seconda	

104. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
105. Il monitoraggio deve essere applicato a tutta la discarica; per il settore Ovest possono essere utilizzate le frequenze relative alla gestione post operativa.	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico
106. I punti di monitoraggio delle matrici ambientali devono essere opportunamente segnalati tramite cartellonistica identificativa.	Prescrizione apposta per la migliore tutela dell'interesse pubblico

- c) di dare atto che A.R.P.A.E. ha espresso, all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi (Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera), il proprio assenso alla realizzazione ed all'esercizio delle opere in progetto ed il proprio parere istruttorio favorevole in materia di VIA; ha inoltre rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a firma del dirigente responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena di A.R.P.A.E. con determinazione DET-AMB-2017-5629 del 20/10/2017, che costituisce l'Allegato 2 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- d) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna, con nota espressa dal Servizio Giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali, con prot. n. 535148 del 20/07/2017, ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi; tale nota è stata fatta propria dalla Conferenza di Servizi;
- e) di dare atto che la Provincia di Modena, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90 e si considera acquisito l'assenso senza condizioni in materia ambientale (art.18 della LR.9/99);
- f) di dare atto che il Comune di Mirandola, con le note prot. n. 22035 del 27/05/2017 e n.19440 del 19/06/2017 e con la deliberazione di Giunta n.80 del 01/06/2017, ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi; tale delibera costituisce l'Allegato 3 alla presente delibera;
- g) di dare atto che A.U.S.L. Modena si è espressa sul progetto con la nota inviata al Sindaco di Mirandola con prot. n.37384/17 del 01/06/2017, che è stata fatta propria dalla Conferenza di Servizi;
- h) di dare atto che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, pur regolarmente convocato, non ha

partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva; trova, quindi, applicazione quanto disposto dall'art.14-ter, comma 7, della L.241/90 e si considera acquisito l'assenso in materia di tutela dei beni archeologici (Dlgs.42/2004);

- i) di dare atto che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile, con nota espressa dall'Area Affluenti Po - Ambito Operativo di Modena con prot. n.32975 del 24/07/2017, ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi; tale nota è stata fatta propria dalla Conferenza di Servizi;
- j) di dare atto che il Consorzio della Bonifica Burana, con nota espressa con prot. n. 7613 del 12/05/2017, ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi; tale nota è stata fatta propria dalla Conferenza di Servizi;
- k) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna, con nota espressa del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, prot. NP/2017/26681 del 05/12/2017, ha rilasciato la pre-Valutazione di incidenza positiva che costituisce l'Allegato 4 della presente delibera;
- l) che, ai sensi dell'art.17 della L.R. 9/99, la Valutazione d'Impatto Ambientale comprende e sostituisce i seguenti atti/nulla osta/pareri:
 1. Pronuncia di compatibilità ambientale (L.R. 9/99);
 2. Pre-Valutazione d'Incidenza (D.G.R. 1191/2007);
 3. Attestazione della conformità del progetto in relazione al fabbisogno regionale in materia di smaltimento dei rifiuti (art.18 delle NA del PRGR)
 4. Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. 152/2006);
 5. Titolo edilizio;
 6. Parere in materia di tutela dei beni archeologici (Dlgs.42/2004);
 7. Parere di massima in materia sismica (LR.19/2008 e DGR.1795/2016);
- m) che i seguenti atti/documenti, predisposti in conformità alle conclusioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale:
 - il Rapporto sull'Impatto Ambientale, approvato dalla Conferenza di Servizi il giorno 26/07/2017 (Allegato 1);
 - l'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena di A.R.P.A.E. con determinazione DET-AMB-2017-5629 del 20/10/2017 (Allegato 2)
 - la Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 01/06/2017 (Allegato 3);

- la pre-Valutazione di incidenza positiva rilasciata dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna in data 05/12/2017, prot. NP/2017/26681 (Allegato 4);
- n) di dare atto che al fine dell'efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, eventualmente previsti dai diversi dispositivi di legge;
- o) di invitare la Società proponente a ritirare presso A.R.P.A.E. copia della presente deliberazione completa degli elaborati vistati che compongono il SIA ed il progetto definitivo approvati;
- p) di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione ai componenti della Conferenza di Servizi;
- q) di fissare, ai sensi dell'art.17, comma 10, della vigente L.R. 18 maggio 1999, n.9, l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in 5 anni, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;
- r) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1.501,00 (0.04% del costo dell'opera), ai sensi dell'articolo 28 della L.R.9/1999 e della D.G.R.1238/2002, importo correttamente versato con bonifico effettuati a favore di A.R.P.A.E. con la presentazione dell'istanza;
- s) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n.9;
- t) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.
-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2066

Provvedimento di V.I.A. relativo all'"Impianto idroelettrico di Pian di Venola" sul Fiume Reno ubicato nel comune di Marzabotto (BO) proposto da Reno Energia S.R.L. - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e smi, sul progetto di "Impianto Idroelettrico di Pian Di Venola" sul Fiume Reno ubicato nel Comune di Marzabotto (BO) proposto da Reno Energia S.r.l., poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi, è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate **le prescrizioni** citate nei punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Per quanto concerne la tutela paesaggistica, si prescrive che:

1. le opere spondali e di contenimento dovranno essere realizzate o rivestite con l'utilizzo di tecniche e materiali, tratti dall'ingegneria naturalistica;
2. la sede stradale dei percorsi di accesso di cui è previsto il mantenimento, dovrà essere realizzata con materiale misto stabilizzato;
3. le opere di cantiere, necessarie alla sola esecuzione dell'intervento, dovranno essere rimosse alla conclusione dei lavori al fine di ripristinare lo stato antecedente dei luoghi.

Per quanto concerne la tutela archeologica, relativamente alla linea elettrica, si prescrive che:

4. venga effettuata una sorveglianza archeologica in corso d'opera a tutti i lavori di scavo a cielo aperto, con pulitura e documentazione grafica e fotografica delle sezioni esposte, corredata dalla redazione di una relazione finale ragionata. Tali indagini dovranno essere realizzate da parte di idonei professionisti archeologi, sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza e senza alcun onere per essa. Si segnala fin da ora che, nel caso in cui durante lo scavo assistito si rinvenissero depositi archeologici e/o resti strutturali, sarà necessario procedere ad indagini stratigrafiche estensive su tutti gli ambiti di interesse, al fine di conoscere e documentare la reale natura ed importanza dei manufatti rinvenuti;
5. venga comunicata, con congruo anticipo, la data prevista per l'inizio delle indagini e il nominativo del professionista archeologo incaricato, il quale è tenuto a prendere contatti con il funzionario responsabile per concordare le modalità di intervento.

Il Comune di Marzabotto prescrive che:

6. in sede di presentazione della richiesta di Permesso di Costruire da presentare al competente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, oltre agli elaborati già prodotti, dovrà essere presentata la modulistica per la richiesta di Permesso di Costruire debitamente compilato ed in particolare i modelli approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28/06/2017:

1 Modulo TITOLO EDILIZIO o ISTANZA Cds

2 Modulo ASSEVERAZIONE di titolo edilizio o istanza;

7. entro l'inizio lavori dovrà essere presentata una polizza fideiussoria di importo corrispondente a quanto risultante dal computo metrico estimativo dell'intervento di innalzamento della pista pedociclabile finalizzata alla creazione del nuovo argine di progetto a garanzia dell'esecuzione dell'intervento; lo svincolo della suddetta fideiussione avverrà a seguito di predisposizione di certificato di regolare esecuzione/collauda da tecnico nominato dal Comune di Marzabotto con onere a completo carico del proponente.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

8. L'impianto di connessione dovrà essere realizzato in conformità alla documentazione progettuale depositata.

Eventuali varianti che, nel corso dei lavori, la Ditta autorizzata avesse necessità di apportare, dovranno essere concordate con l'Unità energia ed emissioni atmosferiche di ARPAE - SAC di Bologna e saranno oggetto di valutazione;

9. il costo stimato dei lavori di rimozione delle opere e di ripristino ambientale, costituirà l'importo della garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, pari a euro 87.230,72, da prestarsi da parte del titolare dell'Autorizzazione Unica a favore di ARPA SAC di Bologna, Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 387/2003, a garanzia del rispetto degli obblighi di dismissione e ripristino dei luoghi. Detta garanzia, pena la revoca dell'Autorizzazione Unica, dovrà obbligatoriamente essere prestata prima dell'avvio dei lavori;

10. si precisa inoltre che al termine del periodo di vita dell'impianto, le strutture delle opere di derivazione in area demaniale, nel caso che su valutazione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano, abbiano assunto una valenza di difesa idraulica, potranno essere non rimosse ma dismesse secondo le indicazioni che verranno impartite dal Servizio stesso (ai sensi del comma 5, art. 35 del R.R. n. 41/20001);

11. l'Autorizzazione idraulica, per i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto, sarà rilasciata da parte del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, a seguito della presentazione del progetto esecutivo, prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica; in quella sede sarà valutata la necessità di presentare garanzia fideiussoria per la corretta realizzazione delle opere, oltre ad emanare specifiche prescrizioni per l'esecuzione dei lavori;

I lavori dovranno rispettare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

Materiali di risulta dagli scavi

12. il materiale riutilizzabile ed in particolare l'eventuale materiale ghiaioso dovrà essere sistemato, in aree demaniali, a valle dell'opera idraulica con le modalità che il Servizio Area Reno Po di Volano prescriverà in loco al momento dell'esecuzione dei lavori. Il materiale terroso/limoso non riutilizzabile

all'interno del cantiere o per sistemazioni in loco, potrà essere destinato in via prioritaria, previ accordi con il Servizio ARPV, per la sistemazione delle aree interessate dai lavori di rinaturalizzazione e sistemazione idraulica in destra Reno in località Sperticano; in alternativa potrà essere smaltito a discarica o, se riutilizzabile, destinato alla commercializzazione previa autorizzazione/concessione da parte degli enti competenti.

Opere provvisoriale

13. Le opere provvisoriale in ambito demaniale dovranno essere oggetto di apposita concessione da parte di ARPAE-SAC, da ottenersi prima dell'inizio dei lavori. Nella medesima concessione saranno indicate le destinazioni finali del materiale di risulta proveniente dalle aree demaniali;
14. qualora l'area di destinazione del materiale di scavo interferisca con il SIC / Parco, dovrà essere acquisito il nulla osta di competenza dell'Ente gestore;
15. tutte le opere provvisoriale di deviazione del corso d'acqua e di risagomatura della sponda sinistra dovranno essere preventivamente condivise con l'amministrazione comunale di Marzabotto, titolare della concessione per la realizzazione del nuovo ponte di Sperticano.

Nell'Autorizzazione al vincolo idrogeologico, si prescrive che:

16. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque superficiali e profonde;
17. gli scavi e gli sbancamenti dovranno essere preceduti dalla realizzazione delle opere di sostegno provvisoriale previste, che dovranno essere opportunamente drenate a tergo;
18. gli scavi a sezione obbligata entro cui verranno posizionate le reti interrato dovranno essere dotati di drenaggi al fine di impedire l'accumulo ed il ristagno di acqua nel materiale detritico. Tali drenaggi dovranno essere posizionati lungo il percorso delle reti ad una distanza giudicata idonea dai progettisti e dovranno sempre essere presenti nei tratti in cui le reti sono in contro-pendenza o presentano una pendenza molto bassa;
19. i riporti di terreno - sia temporanei, sia definitivi - derivanti dalle operazioni di scavo in fondi privati, dovranno essere realizzati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali, gli stessi dovranno essere realizzati secondo profili di equilibrio e facendo attenzione a non interferire negativamente sul nuovo tratto di pista ciclabile in variante e sulla viabilità comunale - delle quali dovrà essere sempre garantita la transitabilità - nonché sulla regimazione delle acque superficiali dell'area;
20. l'esecuzione dei riporti dovrà essere preceduta dalla predisposizione dei piani di posa tramite scoticatura ed eventuale gradonatura, il materiale riportato dovrà essere adeguatamente costipato;

21. a lavori ultimati, le acque meteoriche dovranno essere validamente regimate con strutture proporzionate e durature ed opportunamente convogliate presso il primo ricettore utile, evitando fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;
22. l'esecuzione dei lavori non dovrà arrecare danno a piante, terreni e scoli esistenti nelle adiacenze dell'area direttamente interessata dall'intervento autorizzato;
23. tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" della Regione Emilia-Romagna.

L'AUSL di Bologna, prescrive:

24. per la realizzazione dell'opera, ai fini della tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, dovrà essere rispettato il dettato del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, con particolare riferimento a quanto previsto dal titolo IV "Cantieri temporanei e mobili", in connessione con gli allegati XIII - XV - XVI e XVII.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere adottate le seguenti azioni:

25. redazione del Piano di sicurezza e coordinamento correlato alle fasi lavorative per la realizzazione dell'opera, con la determinazione analitica dei costi della sicurezza;
26. eventuale nomina del Responsabile dei lavori;
27. nomina del coordinatore per l'esecuzione, con indicazione dell'attività di controllo e coordinamento minima da effettuarsi durante i lavori;
28. trasmissione agli enti competenti della notifica preliminare;
29. verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, con riferimento anche alle imprese che effettueranno lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

Prescrizioni relative alla fase di cantierizzazione:

30. nell'organizzazione del cantiere si dovranno valutare le possibili interferenze, che potranno verificarsi in concomitanza alla realizzazione di altre opere, previste nelle immediate vicinanze e più precisamente le lavorazioni da effettuarsi sulla pista ciclabile esistente e la realizzazione del nuovo ponte "Sperticano" sul fiume Reno;
31. si dovranno inoltre valutare le possibili interferenze dovute alla presenza, in prossimità dell'area di cantiere, della linea ferroviaria e di cavi elettrici;
32. nel caso di contemporaneità di esecuzione delle opere dovrà essere attuato un coordinamento fra le imprese esecutrici delle stesse;
33. dovrà sempre essere garantita la viabilità di accesso al cantiere dei mezzi impiegati per le lavorazioni, nonché dei mezzi di soccorso e/o emergenza (118; VV.FF. ecc.);
34. dovranno pertanto essere organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

Al fine di limitare, contenere emissioni diffuse di polveri e di sostanze inquinanti durante le lavorazioni si dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

35. periodica bagnatura delle aree di cantiere, delle piste, dei depositi temporanei di terra ed inerti da costruzione, con frequenza congrua alle condizioni meteorologiche;
36. obbligo di velocità ridotta sulle piste di cantiere;
37. provvedere alla copertura con teloni degli inerti trasportati con autocarri;
38. delimitazione e copertura delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali.

Dovranno inoltre essere previste:

39. un'area di stoccaggio per i fusti contenenti liquidi e relativa vasca di contenimento;
40. un'area di stoccaggio momentaneo degli inerti;
41. un'area dedicata ed impermeabilizzata, con telo a terra, per l'eventuale manutenzione dei mezzi, che si rendesse necessaria;
42. le operazioni di scavo dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa di riferimento vigente (D.Lgs. 81/08 e ss. mm. - D.M. 14 gennaio 2008 e ss. mm).

Prescrizioni relative alla fase di esercizio:

43. nella fase di esercizio dell'impianto, ai fini della tutela e della salute e sicurezza dei lavoratori, dovrà comunque essere rispettato il D.Lgs. 81/2008 e ssmmii;

con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere dovranno essere adottate le seguenti azioni:

44. aggiornare il documento di valutazione dei rischi, tenendo in considerazione che vengono svolte attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (D.P.R. 177/2011);
45. garantire un'idonea viabilità di accesso sia per i mezzi degli addetti alle manutenzioni, che per i mezzi che dovranno intervenire in caso di emergenza;
46. aggiornare il piano di emergenza garantendo un sistema di urgenza/allarme in caso di necessità;
47. garantire un'adeguata aereazione ed illuminazione dei locali di lavoro, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica di portata adeguata ai volumi interrati e di illuminazione artificiale, che si attivino prima dell'accesso del personale rimanendo accesi per tutto il periodo di permanenza all'interno della centrale;
48. aggiornare informazione e formazione ed addestramento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti;
49. proteggere adeguatamente tutte le aree della centrale e le scale di accesso che possano presentare pericolo di caduta dall'alto, al fine di evitare tale rischio;
50. sia nella fase di cantierizzazione che nella fase di esercizio

dovranno essere previste procedure specifiche da adottare in caso si verificano piene ordinarie e straordinarie del fiume;

51. per quanto non espressamente emerso si richiama alla generale osservanza della normativa specifica in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori;

RFI SPA, per l'attraversamento della linea ferroviaria "Pistoia - Bologna", la linea MT 15kV in cavo interrato dovrà rispettare le seguenti condizioni:

52. l'attraversamento della linea ferroviaria dovrà avvenire ad una profondità superiore ai 3,00 metri dal piano del ferro;
53. la generatrice esterna del tubo di protezione dovrà avere una distanza in orizzontale superiore a 2,00 metri da tutte le facce esterne dei basamenti di fondazione dei pali TE di RFI;
54. l'autorizzazione per l'esecuzione dell'attraversamento della linea ferroviaria sarà subordinata all'approvazione del progetto esecutivo da parte di R.F.I. e verrà rilasciata a seguito di stipula di convenzione onerosa a favore di R.F.I., il tutto in conformità alla normativa ed alla procedura vigente.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

55. Al fine di minimizzare gli impatti ambientali del progetto, l'impianto deve essere realizzato secondo le modalità, opere, mitigazioni previste dal progetto.

ATMOSFERA

In fase di cantierizzazione dovranno essere messe in atto tutte le azioni finalizzate al contenimento della dispersione di materiale polverulento, quali:

56. predisposizione di un sottofondo delle piste di cantiere non polverulento;
57. bagnatura giornaliera delle piste di cantiere;
58. pulizia mediante pulitrice ad acqua delle strade di adduzione al cantiere;
59. copertura dei cumuli e dei camion che trasportano materiale polverulento.

SUOLO E SOTTOSUOLO

60. Per la fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure atte ad evitare sversamenti accidentali di carburanti e/o oli e tutti gli accorgimenti per ridurre il rischio di una possibile contaminazione del terreno potenzialmente interessato dalla fuoriuscita di inquinanti durante i lavori, soprattutto quelli in alveo per la modifica della traversa fluviale;
61. nel caso di sversamento sul terreno, si dovrà intervenire tempestivamente asportando lo strato superficiale che dovrà essere smaltito come rifiuto. Occorrerà inoltre una corretta valutazione della profondità di infiltrazione nel sottosuolo, da effettuarsi anche tramite sondaggi ambientali o saggi, al fine di evitare qualsiasi dispersione delle sostanze inquinanti in profondità e nella falda.

ACQUE

62. Qualora si verificchi l'intercettazione di acque, esse dovranno essere drenate e immesse in vasche di dimensione adeguata, approntate nel cantiere, per la sedimentazione della parte in sospensione contenuta nelle acque stesse, al fine di garantire la riduzione della torbidità prima dello scarico temporaneo nel fiume;
63. si prescrive di mettere in pratica ogni accorgimento per evitare potenziali sversamenti in quanto, durante la fase di cantiere, i lavori saranno svolti in alveo o nelle aree di terrazzo direttamente connesso al Fiume Reno e all'acquifero di sub alveo, in una situazione di vulnerabilità elevata;
64. eventuali problematiche e/o incidenti determinerebbero un impatto negativo sulla qualità delle acque sia del Fiume, sia dell'acquifero;
65. dovrà essere inoltre verificata l'assenza di perdite di olio (lubrificante e/o dei circuiti idraulici) dei macchinari utilizzati in cantiere, in presenza delle quali si dovrà attivare un immediato intervento di manutenzione;
66. all'interno del cantiere dovrà essere presente materiale assorbente da utilizzarsi in caso di situazioni di emergenza legate ad accidentali sversamenti nelle acque, o sul suolo, di sostanze liquide inquinanti, di cui dovrà essere peraltro data comunicazione alle Autorità competenti.

VEGETAZIONE, FAUNA ED ECOSISTEMI

In riferimento alla Valutazione di incidenza, si prescrive che:

67. in conformità agli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000, la realizzazione dell'impianto e la successiva fase di esercizio non dovranno determinare una riduzione spaziale degli habitat di interesse comunitario o una perdita di idoneità o di superficie degli habitat di specie di interesse comunitario del fiume Reno;
68. il prelievo idrico: il prelievo dovrà in ogni caso rispettare il DMV definito come "la portata istantanea che in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua garantisce la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali" (art 52 Norme PTA) che è stato quantificato in 947,77 l/s; tale quantitativo verrà sperimentalmente verificato ed eventualmente modificato alla luce del monitoraggio realizzato durante la fase di esercizio qualora si dimostri che la captazione andasse a determinare una alterazione significativa ad habitat e specie animali di cui alla Direttiva 92/43/CEE e alla Direttiva 2009/147/CE associati agli ambienti del Fiume Reno;
69. bilancio idrico dell'impianto e DMV: annualmente il gestore metterà a disposizione dell'Ente di gestione del Sito Natura 2000 i dati di registrazione in automatico (quantità/tempo) delle acque prelevate, delle acque turbinate e delle acque rilasciate in corrispondenza del bypass atto a garantire il DMV;
70. periodo di esecuzione dei lavori: considerato che l'area di intervento è habitat di vita (in particolare riproduttivo) di diverse specie animali di interesse comunitario e conservazionistico, le opere dovranno essere realizzate al di

fuori del periodo 1 marzo - 31 luglio, salvo particolari esigenze che giustifichino eventuali deroghe concesse dall'Ente Parco; tale prescrizione vale in particolare per i lavori di risezionamento dell'alveo e per la riduzione in altezza della briglia; durante i lavori dovrà inoltre essere tutelata l'ittiofauna garantendo il deflusso necessario ed evitando la creazione di buche destinate al riempimento; se necessario l'ittiofauna intrappolata dovrà essere catturata e trasferita a valle nel rispetto della normativa vigente;

71. barriera elettrica dissuasiva per evitare l'ingresso dell'ittiofauna: prima della realizzazione, il proponente dovrà sottoporre all'Ente Parco il progetto esecutivo di barriera elettrica previsto per evitare l'ingresso di fauna ittica nel canale di imbocco della centrale;
72. il taglio della vegetazione ripariale: dovrà essere eseguito preventivamente ai lavori nel periodo tra il mese di settembre ed il mese di febbraio inclusi, salvo particolari esigenze che giustifichino eventuali deroghe concesse dall'Ente Parco, effettuando un taglio raso della vegetazione arborea ed arbustiva per l'intera area d'intervento;
73. sponda fluviale dell'area risagomata: è previsto l'obbligo all'impianto di talee di salice, pioppo e ontano prelevate in loco (nel tratto ripariale di un km a monte e/o a valle dalla briglia) al fine di ricostituire la boscaglia ripariale con vegetazione autoctona idonea alla stazione ed evitare l'insediamento di vegetazione alloctona favorita dai lavori; si raccomanda di utilizzare possibilmente il materiale vegetale ottenuto dal taglio raso preparatorio e dai lavori di risezionamento di cui al punto precedente;
74. reimpiego dei materiali di scavo e risagomatura dell'alveo: l'intervento di ampliamento dell'alveo comporterà un movimento di ghiaie e sabbie per un volume stimato di circa 10.000 metri cubi; qualora tale materiale venisse riutilizzato al di fuori delle aree di progetto, così come eventualmente individuato da parte del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna il proponente dovrà sottoporre preventivamente tale ipotesi all'Ente Parco per ottenere, se necessario, il Nulla osta del caso;
75. la gestione delle paratie mobili a scopo di pulizia dei sedimenti nel tratto di monte dovrà avvenire prevalentemente in occasione dei periodi di torbida al fine di limitare l'impatto sulle comunità di valle;
76. programma di monitoraggio *ante operam* e *post operam*: considerato la possibilità che il prelievo idrico determini significative modifiche dello *status* di conservazione, distribuzione, consistenza delle popolazioni di habitat e specie di interesse comunitario associati all'ambiente fluviale sotteso e limitrofo all'impianto, il proponente dovrà garantire lo svolgimento del programma di monitoraggio volto a verificare alcuni particolari aspetti previsti dallo Studio d'incidenza, in particolare realizzare il programma di monitoraggio biologico relativamente a composizione e struttura delle comunità ittiche e macrobentoniche presso stazioni concordate anche con l'Ente di gestione del Sito; le suddette attività di monitoraggio dovranno essere svolte prendendo necessariamente a riferimento le zone a monte della captazione e a valle del rilascio in modo da potere comparare

l'effetto della centrale (gestione paratoie mobili, DMV, ...) e garantire il mantenimento della funzionalità ecosistemica e la conservazione delle specie e degli habitat di interesse europeo. Annualmente a partire dall'analisi dei dati raccolti - che integreranno dati ecologici, idrologici e di gestione della centrale - verrà redatta una "relazione sull'incidenza dell'attività della Centrale" che servirà ad indirizzare l'attività di gestione dell'impianto per il periodo successivo; come previsto dal SIA l'attività di monitoraggio verrà effettuata anche ante operam;

77. realizzare un programma di "pesca selettiva" (da valle a monte; da monte a valle), il proponente, sotto il controllo dell'Ente di gestione del Sito Natura 2000, al fine di garantire la composizione e struttura delle comunità e "continuità genetica" delle popolazioni ittiche del fiume, dovrà effettuare un'attività di pesca selettiva in due periodi dell'anno per l'intera durata dell'Autorizzazione unica;
78. inquinamento luminoso: il progetto di illuminazione della Centrale per le aree esterne dovrà conformarsi alla vigente normativa di tutela dall'inquinamento luminoso previsto per i Siti Natura 2000 dalla L.R. 19/2003 e relative Direttive;
79. impianti arboreo-arbustivi: dovranno essere realizzati impianti di esemplari arboreo-arbustivi presso la pista di accesso e l'edificio di centrale utilizzando materiale forestale autoctono certificato utilizzando specie adatte al contesto dell'area;
80. linee elettriche aeree: il tratto aereo della linea elettrica previsto dall'impianto di produzione dovrà considerare il possibile impatto sull'avifauna: dovrà pertanto essere isolato in modo da evitare fenomeni di elettrocuzione e reso evidente per limitare le possibilità di collisione.

RUMORE

L'edificio di centrale dovrà essere realizzato rispettando le tipologie costruttive e i valori di potere fonoisolante indicati nella relazione di impatto acustico e che si riportano di seguito:

81. strutture portanti e tamponamenti perimetrali in muratura: pilastri in calcestruzzo armato e pareti di tamponatura realizzate con pareti calcestruzzo armato gettato in opera. Spessore totale della parete variabile da 65 a 20 cm. Una struttura siffatta ha una densità superficiale pari o superiore a 200 kg/m². Verifiche effettuate con prove in laboratorio, evidenziano che una tale tipologia edilizia garantisce un potere fonoisolante R_w pari almeno a 45 dB;
82. copertura: parte della copertura dell'edificio sarà costituita da pannelli prefabbricati costituiti da telai in acciaio tamponati in lamiera cieca (spessore minimo 2 mm) in modo che siano removibili in caso di sostituzione dei macchinari. Tali tipologie di strutture sono in grado di garantire un isolamento acustico R_w non inferiore a 40 dB. Tale valore è ipotizzabile considerando cautelativamente l'attenuazione dovuta alla sola massa del componente acusticamente più debole in oggetto. Il resto della copertura sarà realizzata con solaio in calcestruzzo armato, guaina isolante e tegole di finitura;
83. porte e portoni: le porte ed i portoni di accesso al capannone saranno realizzati con telai in acciaio tamponati con pannelli

coibentati (probabilmente con lana di roccia, o similari). Tali tipologie di serramento sono in grado di garantire un isolamento acustico R_w non inferiore a 40 dB. Tale valore è ipotizzabile considerando cautelativamente l'attenuazione dovuta alla sola massa del componente acusticamente più debole in oggetto;

84. superfici vetrate: eventuali superfici vetrate presenti, dovranno essere realizzate con telai in metallo o legno e lastre in vetrocamera antisfondamento. Tali tipologie di materiali sono in grado di garantire un isolamento acustico R_w non inferiore a 40 dB (tale valore è ricavato da prove di laboratorio relative a vetrate isolanti stratificate $6/(6-16)/6$, da ritenersi conservativo come indicato nella Norma UNI EN 12758:2004;
85. aperture di aerazione: eventuali aperture di aerazione permanente, dovranno essere acusticamente protette con setti fonoassorbenti in grado di garantire un isolamento acustico R_w non inferiore a 40 dB (tale valore è ricavato da prove di laboratorio relative a vetrate isolanti stratificate $6/(6-16)/6$, da ritenersi conservativo come indicato nella Norma UNI EN 12758:2004.

SALUTE PUBBLICA

Si prescrive che:

86. gli elettrodotti a servizio della centrale idroelettrica siano realizzati conformemente con quanto indicato nella documentazione tecnica trasmessa anche ad integrazione;
87. l'esecuzione dei lavori ed i successivi esercizi degli elettrodotti avvengano in conformità alla Legge Quadro 36/2001 ed ai relativi D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 29/05/2008 "Fasce";
88. si ricorda infine che nel caso in cui nella cabina di consegna e/o all'interno della centrale idroelettrica siano inserite e/o variate le potenze dei trasformatori (sia per la parte di competenza dell'utente che per quella di competenza del gestore e-distribuzione) sarà necessario rideterminare e fornire il valore della DPA, se del caso complessiva, valutato congruamente sulla base delle trasformazioni installate.

PAESAGGIO

89. Per la copertura dell'edificio della centrale si prescrive l'utilizzo della finitura rosso coppo antichizzato.

PIANO DI MONITORAGGIO

Si prescrive che:

90. le due stazioni saranno da localizzare entro circa 300 m a valle e a monte della briglia, l'individuazione della posizione esatta delle due stazioni avverrà su indicazione dell'Ente Parco;
91. il programma di monitoraggio deve essere svolto con cadenza semestrale;
92. il programma di monitoraggio post operam dovrà essere condotto per almeno 3 anni;
93. il rapporto di monitoraggio deve essere redatto ogni anno e deve contestualizzare l'attività della centrale con le condizioni al contorno e con i risultati ottenuti;

94. il report annuale deve essere trasmesso ad ARPAE - SAC, al Servizio Tutela e Risanamento acqua aria e agenti fisici della Regione Emilia-Romagna e all'Ente Parco.

- b) di dare atto che ARPAE ha espresso le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce **l'Allegato 1** parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- c) di dare atto che il Comune di Marzabotto ha rilasciato a Reno Energia Srl, l'Autorizzazione Paesaggistica n. 27/2017 a firma del Responsabile del Settore servizi tecnici; tale provvedimento costituisce **l'Allegato 2**, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- d) di dare atto che l'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Orientale ha rilasciato a Reno Energia Srl la Valutazione di Incidenza, Det. n.180 del 08/11/2017, a firma del Responsabile del Servizio; tale provvedimento costituisce **l'Allegato 3**, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- e) di dare atto che ARPAE SAC di Bologna ha rilasciato a Reno Energia srl, la Concessione di derivazione ad uso idroelettrico e di occupazione di aree demaniali con le opere dell'impianto e strutture connesse n. DET-AMB-2017-6227 del 22/11/2017, a firma del Dirigente della Struttura; tale provvedimento costituisce **l'Allegato 4**, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- f) di dare atto che l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese ha rilasciato a Reno Energia srl, l'Autorizzazione al Vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 e alla D.G.R. 1117/2000, acquisita con PGBO/2017/25560 del 3/11/2017; tale Atto costituisce **l'Allegato 5** parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- g) di dare atto che la Città metropolitana di Bologna ha espresso, con Atto del Sindaco metropolitano n. 221 del 15 novembre 2017, le valutazioni di competenza previste ai sensi dell'art. 33, comma 4 bis, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., riguardanti i contenuti della Variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Marzabotto, ricompresa nella VIA, ai sensi dell'art. 17 della LR 9/99 e smi. Tale Atto costituisce **l'Allegato 6** parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- h) di dare atto che ARPAE SAC di Bologna rilascerà l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 387/2003 e smi, con Determina del Responsabile SAC, a valle della presente delibera;
- i) di dare atto che il Comune di Marzabotto non ha partecipato alla seduta conclusiva del 7 novembre 2017, ma ha inviato il proprio parere in materia edilizio-urbanistica e in merito all'impatto ambientale, acquisito da ARPAE con il protocollo PGBO/2017/25721 del 06/11/2017; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; il Consiglio Comunale dovrà ratificare la Variante agli strumenti urbanistici entro 30 giorni dall'emanazione della presente delibera, ai sensi dell'art.17, comma 5 della L.R. 9/99;
- j) di dare atto che la Città metropolitana di Bologna ha inviato i propri pareri, in merito agli aspetti di competenza, acquisiti da ARPAE con il protocollo PGBO/2017/1180 del 19/01/2017 e PGBO/2017/14379 del

22/06/2017; il contenuto di tali pareri è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- k) di dare atto che l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna non ha partecipato alla seduta conclusiva del 7 novembre 2017, ma ha inviato il proprio parere per quanto di competenza acquisito da ARPAE con il protocollo PGBO/2017/14327 del 22/06/2017; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- l) di dare atto che l'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio area Reno e Po di Volano ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 7 novembre 2017, confermando il proprio parere, in merito agli aspetti di competenza, acquisito da ARPAE con protocollo PGBO/2017/23495 del 11/10/2017; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- m) di dare atto che la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 7 novembre 2017, ma ha inviato il proprio parere archeologico con nota acquisita da Arpae con protocollo PGBO/2016/21201 del 09/11/2016; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- n) di dare atto che la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 7 novembre 2017, e non ha inviato il parere di competenza per l'Autorizzazione Paesaggistica; non avendo partecipato alla seduta conclusiva trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- o) di dare atto che l'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Orientale ha espresso le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- p) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 7 novembre 2017, e non ha inviato il parere di competenza; non avendo partecipato alla seduta conclusiva trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- q) di dare atto che l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 7 novembre 2017, e non ha inviato il parere di competenza; non avendo partecipato alla seduta conclusiva trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- r) di dare atto che HERA SPA ha espresso le proprie determinazioni, per

quanto di competenza, in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- s) di dare atto che ENEL SPA (ora E-Distribuzione s.p.a.) non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 7 novembre 2017, ma ha inviato la soluzione tecnica stabilita nel Preventivo di connessione (Cod. Rintracciabilità 113575957), accettato da Reno Energia s.r.l., il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- t) di dare atto che RFI SPA non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 7 novembre 2017, ma ha inviato, in merito a quanto di competenza, il parere di massima favorevole con prescrizioni con nota acquisita agli atti con PGBO/2016/22455 del 28/11/2016, confermato anche con le successive note agli atti con PGBO/2017/318 del 10/01/2017 e PGBO/2017/20549 del 05/09/2017; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- u) di dare atto che il Comando la Regione Aerea dell'Aeronautica Militare non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 7 novembre 2017, ma ha inviato, in merito a quanto di competenza, il proprio nulla osta acquisito da Arpaie con protocollo PGBO/2017/20532 del 04/09/2017; tale atto è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- v) di dare atto che il Comando Militare Esercito "Emilia Romagna" non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 7 novembre 2017, ma ha inviato, in merito a quanto di competenza, il proprio nulla osta acquisito da Arpaie con protocollo PGBO/2017/15652 del 06/07/2017; tale atto è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- w) di dare atto che ARPAE SAC di Bologna, terminata la fase istruttoria del progetto, ai sensi della Direttiva Regionale per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13/2015, approvata con D.G.R. 2170/2016, ha inviato lo schema di delibera per il provvedimento motivato ed espresso alla Regione Emilia-Romagna, che l'ha acquisito al PG/2017/0734685 del 24/11/2017;
- x) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e smi, copia della presente deliberazione al proponente;
- y) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e smi, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: ARPAE (SAC e Sezione Provinciale di Bologna), Città metropolitana di Bologna, Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, Comune di Marzabotto, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, AUSL Bologna, Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Orientale, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Enel

- Distribuzione Spa, RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA, HERA S.p.A.,
Comando Militare Esercito Emilia Romagna, Aeronautica Militare
Regione Emilia-Romagna;

- z) di dare atto che nella documentazione presentata dal proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 2.735.000,00; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99, sono state corrisposte per un ammontare di € 1.094,00, in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99;
- aa) di stabilire che, ai sensi dell'art. 17, comma 10 della LR 9/99, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; trascorso detto termine, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia-Romagna, la procedura di VIA deve essere reiterata;
- bb) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 9/99, il presente partito di deliberazione;
- cc) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
-

Allegati:

ALLEGATO 1: Rapporto sull'Impatto Ambientale - 07/11/2017

ALLEGATO 2: Autorizzazione Paesaggistica comune Marzabotto 27/2017

ALLEGATO 3: Valutazione d'Incidenza atto n.180 del 08/11/2017

ALLEGATO 4: Concessione di Derivazione DET-AMB-2017-6227 del 22/11/2017

ALLEGATO 5: Autorizzazione al Vincolo Idrogeologico e Aut. Sismica Prot.

n. 17930/9.3 del 30/10/2017

ALLEGATO 6: Atto Sindaco metropolitano di Bologna n.221 - I.P. 3293/2017

- Tit./Fasc./Anno 8.2.1.1.0.0/1/2017

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2068

Provvedimento di verifica (screening) relativo al progetto di ristrutturazione capannoni nn. 3 e 6 per incremento di capi allevabili presso il complesso zootecnico sito in Mezzano Nord Ovest in comune di Ostellato (FE) presentato dalla Soc. Agr. Liberelle 1 Srl (Parte Seconda Titolo III D. Lgs. 152/06, Titolo II L.R. 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura ARPAE di Ferrara, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. n.0013629 del 01/12/2017, che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., e dell'art. 19 comma 8 del D. Lgs. 152/06 s.m.i. il progetto relativo alla "Ristrutturazione capannoni n. 3 e 6 per incremento di capi allevabili presso il complesso zootecnico sito in Mezzano nord ovest in Comune di Ostellato (FE)", dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1. a seguito della conclusione del presente procedimento di screening, il Gestore dovrà presentare comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1, tramite il portale IPPC della Regione Emilia-Romagna;

2. realizzare interventi mitigativi sulla viabilità influenzata dalla presenza dell'impianto, nei punti più critici ove avvengono i maggiori incidenti con la piccola fauna e con gli uccelli, per consentire l'attraversamento sicuro della fauna;

3. realizzare fasce tampone attorno a tutto il perimetro dell'impianto, opportunamente strutturate (strato erbaceo, arbustivo e arboreo) e di idonea larghezza, al fine di garantire una mitigazione dell'impatto soprattutto per quanto riguarda traffico, rumore e polveri sul territorio circostante e sulle specie e gli habitat che esso ospita;

4. effettuare adeguati interventi periodici di disinfestazione e derattizzazione;

5. i rifiuti provenienti dalla ristrutturazione dei fabbricati durante le attività di cantiere, vanno smaltiti secondo le norme vigenti ponendo particolare attenzione alle componenti in amianto, anche nel rispetto, per il deposito temporaneo, dei criteri dettati dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/06;

c) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500 ai sensi dell'articolo 28 della Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della D.G.R. n. 1238/2002, importo correttamente versato alla ARPAE SAC di Ferrara all'avvio del procedimento;

d) di trasmettere la presente delibera alla Soc. Agricola Liberelle I Srl, ad ARPAE SAC di Ferrara, al SUAP dell'Unione

Valli e Delizie, all'AUSL di Ferrara – U.O. Attività Veterinarie;

e) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2069

Provvedimento di verifica (screening) relativo alla modifica, ampliamento ed aumento della capacità produttiva dello stabilimento per prodotti alimentari esistente in comune di Modena, Via Gherbella n.454/a, località San Donnino - Proponente: Italpizza Srl (L.R. 9/99, D.Lgs. 152/2006)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura ARPAE di Modena, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PG/2017/762470 del 12/12/2017, che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. e dell'art. 19, comma 8, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato "Modifica, ampliamento ed aumento della capacità produttiva dello stabilimento per prodotti alimentari esistente in Via Gherbella n.454/A, località San Donnino, nel comune di Modena", proposto da Italpizza Spa dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

- in sede di rilascio della autorizzazione, dovranno essere prescritti limiti emissivi più restrittivi rispetto ai limiti oggi vigenti, anche sulle emissioni esistenti, affinché non vi siano incrementi del flusso di massa di materiale particellare nella situazione futura;
- al fine di ridurre il carico inquinante di NOx nella situazione di massimo impatto, nella nuova autorizzazione dovrà essere previsto un limite massimo di 150 mg/Nmc anche per le emissioni E15 ed E22;
- in sede di autorizzazione dovranno essere prodotti gli elaborati tecnici riportanti le opere di innalzamento del camino;
- considerato che nella documentazione vengono esplicitate le criticità dell'attuale impianto di depurazione dei reflui industriali, si prescrive che l'attivazione della 4° linea produttiva sia subordinata alla realizzazione ed entrata in funzione dell'impianto di depurazione dei reflui industriali nella configurazione già ampliata;

c) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1400,00 ai sensi dell'articolo 28 della Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della D.G.R. n. 1238/2002 importo correttamente versato alla ARPAE SAC di Modena all'avvio del procedimento;

d) di trasmettere la delibera al proponente e agli Enti interessati (compreso il SUAP);

e) di pubblicare integralmente il presente partito di deliberazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2070

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di ristrutturazione impiantistica con aumento produttivo dello stabilimento ceramico esistente in Via Giardini Nord n.4603, nel comune di Serramazzoni (MO) - Proponente: Tuscania Spa (D.Lgs. 152/2006 - Titolo II L.R. n. 9/1999)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

A. di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura ARPAE di Modena, inviata alla Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 21220 del 27/10/2017, che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

B. di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 9/1999 e dell'art. 19, comma 8, del D.lgs. 152/2006, dalla ulteriore procedura di VIA di cui al Titolo III della medesima legge regionale il progetto di ristrutturazione impiantistica con aumento produttivo dello stabilimento ceramico esistente in Via Giardini Nord n.4603, in Comune di Serramazzoni, proposto da Tuscania Spa, con sede legale in Comune di Serramazzoni, Via Giardini Nord n.4603, in quanto non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente;

C. di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1.900,00 ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 9/99 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta Regionale 15/07/2002, n. 1238, importo correttamente versato all'ARPAE SAC di Modena all'avvio del procedimento;

D. di trasmettere il presente atto al competente Sportello Unico per le Attività Produttive, al proponente, ad A.R.P.A.E., al Comune di Serramazzoni, alla Provincia di Modena, all'A.U.S.L. di Modena, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

E. di comunicare gli esiti del presente procedimento di Screening per mezzo della pubblicazione del presente atto sul sito web della Regione;

F. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2071

Provvedimento di VIA relativo al progetto per la derivazione delle acque sotterranee dai pozzi dello stabilimento Unigrà,

con sede in Via Gardizza n.9/B nel comune di Conselice (RA). Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR n. 9/1999)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di derivazione delle acque sotterranee da pozzi presso lo stabilimento Unigrà, in Via Gardizza 9/B nel comune di Conselice (RA) proposto da Unigrà srl, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 18 luglio 2017, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, di seguito sinteticamente riportate:

1. dovrà essere dismesso il prelievo effettuato dal pozzo C dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS "Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore";
2. nel pozzo C, anche a seguito della dismissione, dovrà essere effettuata la misurazione (almeno semestrale) del livello statico della falda;
3. il volume captato dal citato corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS "Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore", potrà essere prelevato dal corpo idrico 2700ERDQ2- PACI "Pianura Alluvionale - confinato inferiore";
4. nei pozzi di backup da realizzare dovranno essere installati e posti in esercizio dispositivi (piezometri) per l'acquisizione giornaliera del livello della falda: i dati provenienti da tale monitoraggio dovranno essere inviati, corredati di opportuna relazione di sintesi, con cadenza semestrale (entro il 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno) al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici; eventuali variazioni concernenti i pozzi di backup dovranno essere assentite dalle autorità individuate ai sensi delle norme vigenti e non dovranno essere sottoposti all'assoggettamento delle procedure di VIA;
5. dovrà essere installato a cura e spese dell'utente idoneo strumento per la misurazione dei volumi prelevati, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 152/06: tali dati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici e alla SAC dell'ARPAE competente;
6. la concessione è assentita per un volume annuo pari a **2.265.000 mc/anno**, e per una portata massima derivabile di **79 l/s**; tale concessione verrà rilasciata fino al **31/12/2021**, e potrà essere effettuata dai **solli pozzi A e B**. Il rinnovo potrà essere rilasciato a condizione che siano ridotti almeno del 20% i quantitativi di risorsa prelevati o che il medesimo quantitativo sia fornito da acque superficiali; le proposte al fine di conseguire la riduzione di almeno il 20% del volume concesso, dovranno essere presentate al Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna per la verifica di ottemperanza almeno 1 anno prima della scadenza del titolo concessorio e coerentemente con l'ottenimento dei titoli autorizzativi o concessori necessari alla realizzazione;
7. la concessione potrà essere rivista anteriormente al 31/12/2021 qualora dai monitoraggi sia istituzionali, sia effettuati dalla

Ditta come da prescrizioni, si evidenziasse un deterioramento dello stato quantitativo delle acque sotterranee tale da inibire il raggiungimento degli obiettivi di qualità;

8. il proponente dovrà perseguire una politica rivolta all'adozione di soluzioni tecniche di risparmio, riuso e riciclo da parte dell'azienda facendo riferimento per la loro definizione alle BAT "best available technology" riconosciute a livello europeo ed internazionale. Altresì, dovrà fornire ogni 31 Gennaio anche ad ARPAE un report sulle attività intraprese e fornire i dati sui volumi idrici derivanti dal recupero/riuso/riciclo delle acque interne durante l'anno precedente. Il proponente dovrà, altresì, verificare se l'attuazione delle misure e modifiche impiantistiche influiscano sull'AIA;
9. dovranno essere realizzate tutte le opere di mitigazione e quanto previsto dal progetto in oggetto;
10. nella fase di realizzazione dei pozzi di back up dovranno essere messe in atto tutte le azioni atte a minimizzare l'impatto atmosferico, acustico e di produzione dei rifiuti.

b) di dare atto che ARPAE ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;

c) di dare atto che ARPAE, tenuto conto di quanto espresso in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, ha rilasciato la concessione di derivazione di acque pubbliche per il progetto approvato con determina del Dirigente dell'ARPAE, Area Coordinamento Rilascio Concessioni n. DET-AMB-2017-5517 del 17/10/2017 (acquisita al PG.2017.665914 del 18/10/2017); tale concessione costituisce l'Allegato 2 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;

d) di dare atto che il Distretto Idrografico del Fiume Po, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha rilasciato il proprio con atto prot. 1364/11 del 13/03/2017, acquisito dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2017.166817 del 14/03/2017, il parere vincolante al rilascio della Concessione i cui contenuti sono stati condivisi in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; tale parere costituisce l'Allegato 3 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera; non avendo partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non avendo firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato

1 della presente delibera, trova applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

e) di dare atto che il Servizio parchi Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna ha inviato il proprio parere in merito alla Valutazione di incidenza con nota prot. NP.2017.14894 del 14/07/2017 che costituisce l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

f) di dare atto che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;

g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Unigrà srl;

h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione ARPAE Direzione Tecnica – Area Coordinamento Rilascio Concessioni e ARPAE SAC di Ravenna, Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po, Provincia di Ravenna, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, AUSL di Ravenna, Parco del Delta del Po, Consorzio Bonifica Romagna Occidentale, Consorzio di Bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo, Comune di Conselice;

i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 10, della LR n.9/99, che il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; trascorso tale periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia – Romagna, la presente procedura di VIA deve essere reiterata;

j) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione;

k) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2148

Provvedimento di via relativo al progetto per la realizzazione di un deposito costiero di gas naturale liquefatto (GNL) in Via Baiona, loc. Porto Corsini, in comune di Ravenna (RA) proposto dalla La Petrolifera Italo Rumena (PIR) Spa. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, LR n. 9/1999)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 sul progetto per la realizzazione di un deposito costiero di gas naturale liquefatto (GNL) in via Baiona, loc. Porto Corsini, in comune di Ravenna (Ra) proposto dalla società La Petrolifera Italo Rumena SpA (PIR), poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 18 dicembre 2017, è ambientalmente compatibile e realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, di seguito riportate:

IN GENERALE:

1. adottare tutte le precauzioni necessarie a non produrre inquinamento delle acque superficiali e del suolo, al fine di prevenire anche i versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti; tali condizioni dovranno essere verificate da ARPAE in caso di eventuali segnalazioni;
2. effettuare la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di cantiere presenti in loco a lavori ultimati in appositi impianti di gestione;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

3. la Ditta dovrà adeguare le emissioni dei motori a combustione interna del nuovo impianto, nei tempi previsti dalla norma, ai nuovi limiti di emissione che sono in corso di definizione dei criteri CRIAER, attraverso l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili;
4. al fine di raggiungere gli obiettivi e il rispetto alle previsioni dei piani in materia di tutela della qualità dell'aria, anche in attuazione delle strategie comunitarie, diviene essenziale prescrivere le seguenti misure di compensazione:
 - a. deve essere assicurato, come del resto previsto dal progetto, che fin dall'inizio dell'attività dell'impianto le navi gasiere che alimenteranno il deposito dovranno essere con motori alimentabili a GNL;
 - b. l'Azienda dovrà assicurare (in termini diretti o avvalendosi di altre società del settore), prima dell'apertura dell'impianto, che vengano attivati, previo rilascio delle Autorizzazioni necessarie all'installazione e alla gestione, uno o più impianti di rifornimento del GNL nell'area portuale o in zone limitrofe, al fine di favorire l'effettiva riconversione di bus, autogasiere e altri mezzi pesanti privati a GNL; il proponente dovrà comunicare tale ottemperanza all'ARPAE SAC di Ravenna entro un anno dall'esercizio del deposito di GNL;

- c. l'Azienda dovrà finanziare fino ad un massimo 500.000 € il progetto di riconversione a motore alimentabile a GNL dei traghetti di Marina di Ravenna-Porto Corsini di START Romagna, progetto già inserito nell'ambito Green Port;
 - d. si chiede all'azienda di fornire al 31/12 di ogni anno ad ARPAE SAC di Ravenna e alla Regione Emilia - Romagna Servizio VIPSA, dopo l'apertura dello stabilimento un quadro sintetico aggiornato sulla tipologia di alimentazione delle autobotti caricate, auspicando una sempre maggiore riconversione a GNL. Dovrà inoltre essere dichiarato il quantitativo di GNL movimentato verso autobotti e verso navi. Inoltre, dovrà essere redatto un rapporto sintetico evidenziando eventuali accordi sottoscritti e finalizzati all'obiettivo della riconversione e le iniziative intraprese dalla società per favorire il processo di trasformazione al fine di ridurre e quindi compensare le emissioni. Nel caso in cui i dati reali si discostassero dagli obiettivi indicati per la compensazione il proponente dovrà avanzare proposte anche nuove per assicurare la compensazione indicata dal modello;
 - e. in attuazione alle nuove normative, ma anche al fine di compensare le nuove emissioni prodotte dal trasporto del GNL tramite navi e mezzi pesanti, dovranno essere realizzati punti di ricarica per auto e altri veicoli elettrici da posizionarsi nel parcheggio pertinenziale di PIR. Dovrà inoltre essere prevista, prima della fase di esercizio del nuovo deposito, l'installazione di una o più colonnine di ricarica per veicoli elettrici da posizionarsi in punti strategici di interesse pubblico in località Marina di Ravenna e Porto Corsini, da concordare preventivamente con il Comune di Ravenna, al fine di favorire la graduale transizione verso fonti di trasporto elettrici a basso impatto ambientale e ridurre le emissioni di CO₂;
 - f. conclusione degli interventi di miglioramento/adequamento proposti per lo stabilimento PIR esistente secondo il cronoprogramma presentato e comunque entro il 2018.
5. per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reinmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione

6. si ritiene opportuno prevedere il posizionamento di palancole per limitare l'afflusso delle acque all'interno dello scavo per la realizzazione della vasca di raccolta che verrà utilizzata per la "temporanea" raccolta delle acque freatiche che dovranno essere pompate nel pozzetto di rilancio all'impianto di trattamento SAI. In merito a tale aspetto dovrà essere presentato alla Regione Emilia Romagna servizio VIPSA e ad ARPAE, prima dell'esecuzione degli scavi per la realizzazione della vasca di raccolta, documento di Omologa temporaneo limitatamente al periodo di cantiere siglato fra la Ditta PIR e la Ditta SAI, tenendo conto anche della criticità legata alla presenza dell'Arsenico. Successivamente, prima dell'attivazione dello scarico, dovrà essere presentato documento di Omologa fra la Ditta PIR e la Ditta SAI al fine di definire le modalità di conferimento e caratterizzazione dei reflui;

RUMORE

7. prima dell'inizio delle attività di cantiere, l'impresa selezionata dovrà presentare al Comune di Ravenna la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento del cantiere (allegato 1 DGR 45/2002). Nel caso l'impresa verifichi l'impossibilità di rispettare i limiti di immissione sonora previsti dalla DGR 45/2002 oppure di rispettare gli orari previsti per i cantieri, occorrerà richiedere l'autorizzazione in deroga allegando la necessaria valutazione di impatto acustico firmata da tecnico competente (allegato 2 DGR 45/2002);

8. considerata l'incertezza sulle caratteristiche sonore delle sorgenti che andranno insediate, dovrà essere effettuato il collaudo in opera a fine lavori che dovrà essere trasmesso all'Amministrazione Comunale di Ravenna. Esso dovrà essere predisposto entro 6 mesi dall'entrata a regime dell'attività, al termine di entrambe le fasi considerate nel progetto (sia della fase 1 sia della fase 2) e dovrà considerare la situazione acusticamente più gravosa;

COMPONENTE ELETTROMAGNETICA

9. si prescrive che all'interno delle DPA delle cabine elettriche (DPA=3,5 m) e delle DPA valutate in via cautelativa (DPA=2,0 m) lungo il percorso cavi in bassa tensione, in uscita dai generatori o in ingresso dei motori di potenza più elevata, non dovrà essere prevista la presenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore giornaliere;

INQUINAMENTO LUMINOSO

10. in merito all'impatto luminoso, ai sensi della LR 19/03 "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico" e della Terza Direttiva applicativa approvata con DGR n. 1732/2015 (articolo 9, comma 3) per l'impianto di illuminazione esterna deve essere presentata al Comune di Ravenna la Comunicazione preventiva di cui all'ALLEGATO H2 corredata di Progetto illuminotecnico e di

dichiarazione di conformità del Progetto alla Direttiva (ALLEGATO H3). A fine lavori di installazione dovrà inoltre essere acquisita dall'installatore la Dichiarazione di conformità di Installazione al Progetto illuminotecnico e alla direttiva, di cui all'ALLEGATO I, che verrà resa disponibile dal proponente in caso di richiesta. Il Comune, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 9, verifica la conformità della documentazione presentata, chiedendo eventuali chiarimenti/integrazioni in caso di necessità;

11. in merito alla realizzazione del progetto, il Comune di Ravenna, prescrive che:
 - a. devono essere rispettate le prescrizioni e condizioni contenute nel Nulla Osta di Fattibilità (NOF) rilasciato in data 06/09/2017, con il verbale 347 e relativi allegati, dal Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, indicato in premessa e allegato al presente rapporto come integrato dal successivo Verbale n. 348 del 25/10/2017;
 - b. in ottemperanza al punto 6.1.1 dell'Allegato 1 al D.M. 09/05/2001, il gestore del deposito in oggetto dovrà operare in efficace coordinamento con gli enti gestori della infrastruttura portuale (Capitaneria di Porto e Autorità di Sistema Portuale) al fine di predisporre idonei interventi, sia di protezione che gestionali, atti a ridurre le conseguenze di un eventuale evento incidentale connesso all'esercizio del deposito;
 - c. in ottemperanza alle disposizioni di cui al c.7 dell'art. IV.1.14 delle NTA del RUE, riferite al territorio interessato dal Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico (PSRI) variato in recepimento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), il gestore del deposito, oltre alle misure tecniche rilevabili dal progetto allegato, dovrà anche adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare o annullare gli effetti prodotti dai potenziali allagamenti alle reti tecnologiche ed impiantistiche, in particolare a quelle connesse con la sicurezza generale del deposito;
 - d. il tombinamento dei fossi stradali, se le quote lo consentiranno, dovrà essere eseguito con tubazioni autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso di diametro interno minimo pari a mm 500, in conformità al Regolamento Comunale per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico approvato con D.C.C. n. 19134/4 del 28/01/2016, e le caditoie in ghisa sferoidale con Classe di portata non inferiore a D400 dovranno essere ubicate ad interasse di circa m 15 l'una dall'altra;
 - e. la pendenza trasversale della carreggiata "a schiena d'asino" dovrà essere del 2,5% al fine di garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche verso la canaletta e le rispettive caditoie;

- f. il parcheggio per invalidi deve essere posizionato in diretto collegamento con l'attraversamento pedonale;
- g. dovrà essere eseguita la ribitumatura del tratto stradale di via Baiona da dopo l'attraversamento ferroviario all'ultima uscita/accesso dalla/alla area del deposito (tratto della lunghezza di circa m 300), eseguendo fresatura della pavimentazione esistente e fornitura - posa di pavimentazione in conglomerato bituminoso spessore minimo cm 4 aventi caratteristiche prestazionali idonee alla tipologia di strada (si richiede l'impiego di bitume modificato di tipo HARD);
- h. le lavorazioni di cui sopra andranno comunque eseguite nel rispetto delle indicazioni che dovranno essere richieste ai tecnici del Servizio Strade prima dell'esecuzione dei lavori.
- i. l'esecuzione delle opere su area demaniale e/o entro la fascia di 30 metri dal limite del demanio marittimo resta subordinata al rilascio di concessione e/o nulla osta da parte della competente Autorità di Sistema Portuale;
- j. ai sensi della normativa vigente (DPR 380/01, DM 14.01.08, L.R. 19/08, DGR 1661/2009) l'autorizzazione sismica dovrà essere ottenuta all'atto della comunicazione di inizio lavori;
- k. entro 60 giorni dal rilascio della Autorizzazione Ministeriale alla costruzione ed esercizio del deposito, la società La Petrolifera Italo Rumena (PIR) dovrà versare alla cassa comunale l'importo di Euro 58.637,56, quale contributo straordinario ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DPR n. 380/2001 per il rilascio di permesso di costruire in deroga;
- l. entro 60 giorni dal rilascio della Autorizzazione Ministeriale alla costruzione ed esercizio del deposito, la società La Petrolifera Italo Rumena (PIR) dovrà versare alla cassa comunale l'importo di Euro 49.199,96, quale contributo di costruzione ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 15/2013;
12. in merito all'autorizzazione alla produzione di energia da fonti convenzionali:
- a. dovranno essere rispettati i tempi indicati dalla Ditta nel cronoprogramma di cantiere allegato all'istanza di VIA e approvato dalla Conferenza dei Servizi;
- b. il titolare dovrà eseguire i lavori di installazione dei motori a combustione interna in due fasi:
- Fase 1: 3 MCI (+1 MCI di riserva) installati nell'arco temporale Giugno 2018 - Ottobre 2019;
 - Fase 2: 1 MCI da installare a seguito della realizzazione del secondo serbatoio GNL come

indicato nell'elaborato B6023-GEN-009 "Relazione illustrativa del progetto";

- c. il titolare ha l'obbligo di segnalare e documentare ad ARPAE SAC di Ravenna la data di inizio e di fine lavori sia della Fase 1 che della Fase 2 per l'installazione dei MCI;
- d. dovranno essere comunicati e documentati ARPAE SAC di Ravenna eventuali ritardi nell'inizio lavori dovuti a causa di forza maggiore non imputabili al titolare dell'autorizzazione, in modo da concordare un nuovo termine;
- e. dovranno essere citati gli estremi dell'atto di autorizzazione alla produzione d energia da fonti convenzionali in tutte le future domande tendenti ad ottenere titoli edilizi per le eventuali successive modifiche da apportare al progetto definitivo approvato e oggetto della presente;
- f. tutte le opere ed interventi previsti dal progetto dovranno essere realizzate in conformità alla documentazione progettuale presentata all'interno della presente procedura e agli atti di ARPAE (pratica SINADOC n. 13813/2017);
- g. l'atto di autorizzazione alla produzione d energia da fonti convenzionali, unitamente agli eventuali allegati, dovrà essere esibito in cantiere ai Funzionari comunali, agli Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria in base alle specifiche richieste;
- h. il titolare dell'autorizzazione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle prescrizioni e delle modalità esecutive fissate nell'atto autorizzativo;
- i. varianti in corso d'opera dovranno essere richieste o presentate ai sensi della normativa vigente;
- j. qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011;
- k. l' esercente ha l'obbligo di informare ARPAE SAC di Ravenna ed il Comune di Ravenna entro il 15 febbraio di ogni anno dei dati di esercizio, dei programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi. Il Rapporto annuale, sezione "Dati di esercizio" deve contenere informazioni aggiornate e di dettaglio riguardanti in particolare:
 - la produzione energetica totale definita come energia elettrica equivalente;

- l'energia autoconsumata nel Deposito e l'energia ceduta;
 - i rendimenti energetici dei singoli MCI ed il rendimento energetico complessivo;
 - la caratterizzazione dei principali impatti ambientali (risorse naturali utilizzate, emissioni in atmosfera, produzione e gestione scarichi idrici e rifiuti, odori, rumore, campi elettromagnetici, impegno delle reti locali per l'approvvigionamento degli impianti);
 - le iniziative di formazione e informazione degli operatori addetti;
 - i rapporti con la comunità locale;
 - le eventuali situazioni incidentali;
- l. all'emanazione della Delibera della Giunta Regionale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 26/2004, i dati di cui al punto precedente dovranno essere implementati con gli ulteriori dati eventualmente previsti nella delibera citata;
- m. la mancata, tardiva o incompleta trasmissione dei dati di cui al punto precedente comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi del comma 4 art. 20 della L.R. 26/2004;
- n. gli impianti di generazione energetica vanno mantenuti in stato di perfetta efficienza, anche attraverso i programmi di monitoraggio e di manutenzione di cui in progetto;
- o. all'interno delle DPA delle cabine elettriche (DPA=3,5 m) e delle DPA valutate in via cautelativa lungo il percorso cavi in bassa tensione, in uscita dai generatori o in ingresso dei motori di potenza più elevata (DPA=2,0 m), non dovrà essere prevista la presenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore giornaliere;
- p. per quanto riguarda l'illuminazione esterna si prescrive che il progetto sia conforme alla normativa regionale L.R. 19/2003 e D.G.R. 1732 del 12/11/2015;
- q. l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente ed il personale addetto;
- r. si prescrive la trascrizione su apposito registro, con pagine numerate e bollate dal servizio territoriale di ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto, e da tenere a disposizione degli organi di controllo, dei seguenti dati:
- esiti degli autocontrolli per i parametri NOx, CO con cadenza annuale;

- esiti delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei motori;
 - esiti dell'utilizzo della torcia (n° di accensioni, tempo di accensione, motivazione dell'accensione...);
 - periodi di utilizzo del generatore di emergenza;
- s. nel caso in cui si verificano delle particolari circostanze quali superamenti dei limiti di emissione, emissioni accidentali non controllate, malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio, incidenti ambientali ed igienico sanitari, situazioni di emergenza o di esercizio eccezionali, oltre a mettere in atto le procedure previste, occorrerà avvertire ARPAE, l'AUSL, e il Comune di Ravenna, nel più breve tempo possibile anche rivolgendosi ai servizi di pubblica emergenza (al di fuori degli orari di ufficio) e per le vie brevi con contatto telefonico diretto e posta elettronica certificata;
- t. la Ditta dovrà adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'emissione in atmosfera del Boil Off Gas (BOG) che si genera nell'esercizio del Deposito di GNL;
- u. in merito alla torcia:
- dovrà essere dimensionata in modo tale da poter smaltire completamente l'intera produzione oraria di Boil Off Gas (BOG) ;
 - dovrà essere dotata di un doppio sistema di accensione, la cui logica di funzionamento prevede la ridondanza dei due sistemi ossia, in caso di fallimento del primo sistema di accensione, dovrà intervenire il secondo. I periodi di funzionamento della torcia dovranno essere registrati in un apposito registro;
 - dovrà essere dotata di generatore autonomo che garantisca in qualunque condizione il funzionamento della torcia stessa;
 - dovrà essere eseguita regolare manutenzione al fine di mantenerla in efficiente stato di funzionamento; le relative manutenzioni dovranno essere registrate su apposito registro;
 - dovrà essere tenuto un registro a disposizione degli enti di controllo;
 - dovrà essere utilizzata esclusivamente in casi di emergenza/sicurezza e in caso di manutenzione straordinaria non programmata ai motori;
- v. il proponente dovrà impegnarsi a fornire tempestiva comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna e al Comune di Ravenna di cessazione dell'esercizio dell'impianto;

w. il proponente dovrà dare comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna e al Comune di Ravenna l'inizio e fine lavori di dismissione dei MCI e del tratto di elettrodotto di utenza per la connessione dando attuazione agli interventi previsti e approvati nel Piano di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi inserito nella Relazione illustrativa del progetto (N. DOC. B6023-GEN-009 del 25/01/2017), facente parte del Piano di dismissione di tutto il Deposito, il quale dovrà contenere almeno le seguenti attività/operazioni, definite in un cronoprogramma:

- progettazione delle opere di dismissione e smantellamento dell'impianto, comprensiva del tratto di utenza per la connessione;
- rimozione di tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto loro recupero e/o smaltimento;
- pulizia di tutta l'area dell'installazione con spurgo ed igienizzazione di tutte le tubazioni esistenti, della pavimentazione e delle aree impermeabilizzate esterne;
- eventuale demolizione e recupero delle strutture fuori terra (apparecchiature e tubazioni);
- messa in sicurezza del sito (rimozione dei basamenti rialzati oltre il piano campagna, ripristino pavimentazione, ecc.);

x. i costi di dismissione per la rimessa in pristino del sito sono carico dell'esercente;

13. in merito all'Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici ambientali: emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n.152/2006 e smi) e la valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995) la ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni sottoindicate, la cui ottemperanza verrà verificata all'ARPAE SAC di Ravenna:

- a. per i punti di emissione afferenti ai Motori di Combustione Interna la Ditta è tenuta ad espletare le procedure previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici per ogni motore (4+1) all'atto della messa a regime e trasmettere gli esiti dei controlli alla SAC ARPAE di Ravenna;
- b. per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 - UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
----------------------------	--

UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393	

UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche

EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- c. i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche

nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione;

- d. i sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza;
- e. la Ditta deve comunicare la data effettiva di messa a regime dell'impianto alla SAC e al Servizio Territoriale di ARPAE competente e procedere con gli adempimenti di cui sopra;
- f. devono essere mantenuti costantemente in efficienza i sistemi di abbattimento installati sui motori, anche mediante gli opportuni interventi di manutenzione, al fine del rispetto dei limiti di emissione;
- g. la Ditta sarà tenuta ad adeguarsi, nei termini e nei tempi previsti, ai nuovi limiti di emissione che verranno definiti dai criteri CRIAER, attraverso l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili;
- h. entro il 2019 dovranno essere realizzati, gli interventi di compensazione proposti da PIR per l'impianto esistente:
- la sostituzione del combustibile (da gasolio a metano) nella caldaia C3 avente potenzialità pari a 2,093 MW (via Baiona, n. 279);
 - una caldaia (a metano) da 1,075 MW che verrà messa in riserva fredda (via Baiona, n. 257);
 - riduzione delle ore di funzionamento di una caldaia da 1,527 MW (via Baiona, n. 260).

Tali interventi verranno realizzati a seguito dell'installazione di un impianto di cogenerazione,

alimentato a metano, di potenzialità pari a 800 kWe, che verrà realizzato da ENEL Si e che sarà oggetto di propria procedura autorizzativa.

Considerata inoltre la significativa criticità dell'area su cui sono insediati l'impianto esistente e il nuovo deposito di GNL, dal punto di vista degli impatti olfattivi legati principalmente all'emissione di COV, la Ditta prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- installazione di un sistema di captazione/aspirazione vapori prodotti dal carico in autobotti (condensazione e convogliamento in serbatoio) per la miscela di solventi, distillati del petrolio e acido acetico;
- sistema a circuito chiuso per carico autobotti (per stirolo);
- sistema di adsorbimento su carboni attivi sui serbatoi contenenti olio Fok/distillati del petrolio.

14. visto l'incompatibilità delle navi presentate dal progetto per l'entrata nel porto di Ravenna si prescrive che la nave prevista per l'entrata di carico/scarico di GNL potrà entrare in porto solo successivamente a un intervento di dragaggio dell'area interessata ovvero una riduzione del pescaggio della nave precitata;

15. prima della messa in esercizio l'impianto dovrà essere sottoposto al collaudo da parte della commissione di cui all'art. 48 del regolamento del Codice della Navigazione.

- b) di dare atto che **ARPAE** ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- c) di dare atto che ARPAE, tenuto conto di quanto espresso in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, ha rilasciato la AUTORIZZAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI CONVENZIONALI con determina del Dirigente dell'ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-6766 del 19/12/2017; tale autorizzazione costituisce l'Allegato 2 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera; la soluzione tecnica di allaccio alla rete elettrica firmata da **e-DISTRIBUZIONE** e dalla Ditta è allegata all'Autorizzazione di cui sopra;
- d) di dare atto che ARPAE, tenuto conto di quanto espresso in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, ha, altresì, rilasciato la AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) con determina del Dirigente dell'ARPAE, SAC di Ravenna n. DET-AMB-2017-6767 del 19/12/2017; tale autorizzazione costituisce l'Allegato 3 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- e) di dare atto che la **Provincia di Ravenna** ha espresso le proprie determinazioni sull'impatto ambientale ai sensi della LR 9/99 e sulla conformità alla pianificazione provinciale in sede di Conferenza di Servizi conclusiva del 18 dicembre 2017 e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- f) di dare atto che il **Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia - Romagna** ha rilasciato la pre-valutazione di incidenza il proprio con atto NP.2017.27627 del 15/12/2015, i cui contenuti sono stati condivisi in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; tale parere costituisce l'Allegato 4 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- g) di dare atto che l'**Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna** ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;
- h) di dare atto che il **Comitato Tecnico Regionale** per le installazioni a Rischio di Incidente Rilevante, ha espresso il proprio parere con i verbali n. 347 del 06/09/2017 e n. 348 del 25/10/2017; i contenuti di tali verbali sono stati condivisi dalla Conferenza di Servizi; tali atti sono allegati alla presente delibera e rappresentano l'Allegato 9, parte integrante e sostanziale;
- i) di dare atto che la **Capitaneria di Porto di Ravenna** ha espresso le proprie determinazioni in merito alla sicurezza portuale in sede di Conferenza di Servizi conclusiva e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; ha inoltre rilasciato il proprio parere con atto n. 764123 del 13/12/2017 che costituisce l'Allegato 5, parte sostanziale e integrante della presente delibera;
- j) di dare atto che l'**Autorità Portuale di Ravenna** non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha espresso il proprio parere per quanto di propria competenza con atto n. 766927 del 14/12/2017 i cui contenuti sono stati fatti propri dalla Conferenza di Servizi conclusiva e che costituisce l'Allegato 6, parte sostanziale e integrante della presente delibera;
- k) di dare atto che l'**AUSL della Romagna** ha rilasciato il proprio parere sanitario di competenza con atto prot. n. 286357 del 15/12/2017, acquisita dalla Regione Emilia - Romagna al PG.2017.769308 15/12/2015, i cui contenuti sono stati condivisi in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; tale parere costituisce l'Allegato 7 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- l) di dare atto che il **Comune di Ravenna** ha espresso le proprie determinazioni sull'impatto ambientale e sulla conformità alla pianificazione comunale ai sensi della LR 9/99 in sede di Conferenza di Servizi conclusiva del 18 dicembre 2017 e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; tale allegato è depositato su supporto informatico, in quanto di dimensioni troppo elevate;

- m) di dare atto che il Comune di Ravenna, tenuto conto di quanto espresso in sede di Conferenza di Servizi conclusiva, ha, altresì, rilasciato il PERMESSO DI COSTRUIRE n. 143/2017 del 19/12/2017; tale atto costituisce l'Allegato 8 ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera; nella lettera del Comune di Ravenna di trasmissione del permesso di costruire prot. n. 212214 del 19/12/2017, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2017.774408 del 19/12/2017, si fa presente che i 37 elaborati di progetto controfirmati digitalmente dal Dirigente del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica che costituiscono parte integrante e inscindibile del permesso di costruire possono essere acquisiti tramite i collegamenti informatici nella lettera riportati;
- n) di dare atto che il **Comitato Tecnico Regionale** per le installazioni a Rischio di Incidente Rilevante, ha espresso il proprio parere con i verbali n. 347 del 06/09/2017 e n. 348 del 25/10/2017; i contenuti di tali verbali sono stati condivisi dalla Conferenza di Servizi; tali atti sono allegati alla presente delibera e rappresentano l'Allegato 9, parte integrante e sostanziale; tale allegato è depositato su supporto informatico, in quanto di dimensioni troppo elevate, ma sarà pubblicato interamente sul sito web della Regione all'indirizzo: https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas/servlet/AdapterHTTP?ACTION_NAME=LOGIN_ACTION
- o) di precisare che gli atti riportati ai precedenti punti firmati digitalmente sono stati depositati presso la Regione Emilia-Romagna, Servizio Valutazione Impatto Promozionale Ambientale;
- p) di trasmettere la presente delibera per i successivi adempimenti di competenza ai sensi del D.Lgs 257/2016 al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti;
- q) di fissare, l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in 5 anni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio dell'impianto in applicazione del D.Lgs. 257/2016, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, previa intesa con la Regione Emilia - Romagna; salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia - Romagna, la presente procedura di VIA deve essere reiterata;
- r) di precisare che i termini di efficacia degli atti allegati decorrono dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio dell'impianto in applicazione del D.Lgs. 257/2016, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, previa intesa con la Regione Emilia - Romagna;
- s) di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione al proponente e ai componenti della Conferenza di Servizi: Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna, ARPAE SAC di Ravenna, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro

Settentrionale, AUSL di Ravenna, Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa civile - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, Capitaneria di Porto di Ravenna, e - Distribuzione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Agenzia delle Dogane di Ravenna, ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ENAV - Ente Nazionale per l'Assistenza Volo, Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Comando Militare Esercito "Emilia Romagna", Ministero della Difesa - Comando Marittimo Nord, Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione UNMIG, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale Nord Est - USTIF;

- t) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura di VIA predetta a carico del proponente in euro 27.37600 ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 9/1999 e della D.G.R. 1238/2002, importo correttamente versato con bonifico effettuati a favore della Regione Emilia-Romagna con la presentazione dell'istanza;
 - u) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9;
 - v) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.
-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2154

Procedura di verifica (screening) relativa a modifiche al progetto di "Piano degli interventi urgenti per fronteggiare la crisi idrica - bacini idrici ad uso plurimo in Medesano", già assoggettato a procedura di Valutazione d'impatto ambientale (DGR n. n. 39 del 18 gennaio 2010) ai sensi del D.Lgs 152/06 e LR 9/99

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a) di escludere, per le motivazioni espresse al punto 6, il progetto per la realizzazione del "Piano degli interventi urgenti per fronteggiare la crisi idrica – Bacini idrici ad uso plurimo in Medesano" presentato dal Consorzio di Bonifica Parmense, dalla ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni, già contenute nella DGR n. 39 del 18 gennaio 2010, ad esclusione delle prescrizioni n. 41 e 42 di cui il progetto in esame ne richiede la modifica;

2) si ritiene positiva la modifica progettuale che rende autonomo il funzionamento dei singoli bacini, ma ciò deve comportare la messa in funzione di ogni singolo bacino appena ultimata l'escavazione e la sistemazione delle opere di impermeabilizzazione e tenuta;

3) si ritiene che l'invaso n.4, in fase di escavazione debba, in ogni caso, essere ultimato entro la fine del 2018;

4) si ritiene necessario accogliere le richieste di modificare i profili dei bacini n. 1 e n. 2 al fine di allontanarli, il più possibile, dalle abitazioni limitrofe; tale modifica potrà essere effettuata anche mediante parziale tombamento, sul quale sarà realizzata un'adeguata mitigazione ambientale/paesaggistica, ma in ogni caso dovrà essere:

- garantito il volume d'acqua utile invasato previsto dal progetto originario, a tal fine si potrà riprofilare anche gli altri invasi;
- mantenuta la destinazione prioritaria delle singole attività estrattive ad invaso;

5) si ritiene necessario studiare tutte le opportunità di un miglior utilizzo e risparmio della risorsa, come ad esempio utilizzare il canale del Duca (dotato di condotta) quale canale di adduzione per il riempimento degli invasi, in alternativa al canale della Salute che comporta perdite;

6) si richiede particolare cura nell'ottemperanza della prescrizione n. 27 della DGR n. n. 39 del 18 gennaio 2010: "si prescrive la realizzazione di un canale di drenaggio a monte del bacino 1, collegato a valle del bacino 4 con la rete idrica esistente, al fine di riequilibrare le perturbazioni della falda sia a monte che a valle dei bacini;" si ritiene, inoltre, necessario monitorare l'efficacia di tale intervento;

7) si richiede di valutare l'opportunità di mantenere la viabilità di cantiere, lato autostrada, per la gestione e la manutenzione degli invasi;

b) per le modifiche del progetto, necessarie all'ottemperanza di tali prescrizioni, non si dovrà procedere ad ulteriore procedura

di verifica di assoggettabilità (screening);

c) per l'ottemperanza di tali prescrizioni si dovranno acquisire tutte le autorizzazioni necessarie, nonché andranno adeguati gli atti e le convenzioni conseguenti;

d) la verifica dell'ottemperanza è in capo alla Regione Emilia – Romagna; la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall'art. 29 del D.lgs. 152/2006;

e) di trasmettere la presente delibera al Consorzio di Bonifica Parmense, alla Provincia di Parma, al Comune di Medesano, ad ARPAE Parma, alla AUSL di Parma, al Comune di Collecchio, al Ministero delle Infrastrutture Provveditorato Interregionale per le OO.PP. all'Autorità di Bacino del Po, all'Ente Parchi Emilia Occidentale- Parco Fluviale regionale del Taro, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, all'Autocamionabile della Cisa, ad ANAS Area Compartimentale Emilia-Romagna;

f) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente provvedimento;

g) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il presente provvedimento.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 GENNAIO 2018, N. 8

Provvedimento di verifica (screening) relativo alla modifica dell'attività di gestione rifiuti svolta presso lo stabilimento ceramico esistente in comune di Sassuolo (MO), Via Toscana n.16 - Proponente: Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.a - L.R. 9/99, D.Lgs. 152/2006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura ARPAE di Modena, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGMO 24504/2017 del 15/12/2017, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna con prot. PG/2017/771152 del 18/12/2017, che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. e dell'art. 19, comma 8, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato "Inserimento della tipologia 7.3 per recuperare il CER 101201 per l'attività di gestione rifiuti svolta presso lo stabilimento ceramico esistente" in comune di Sassuolo (MO), Via Toscana n.16, presentato dalla Società Sichenia Gruppo Ceramiche Spa dalla ulteriore procedura di V.I.A., senza la necessità di imporre prescrizioni;

c) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 ai sensi dell'articolo 28 della Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della D.G.R. n. 1238/2002 importo correttamente versato alla ARPAE SAC di Modena all'avvio del procedimento;

- d) trasmissione della delibera al proponente e agli Enti interessati (compreso il SUAP);
- e) pubblicazione integrale del partito di deliberazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 GENNAIO 2018, N. 9

Provvedimento di verifica assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto denominato "Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti derivanti da C&D (attività di Costruzione e Demolizione) con riqualificazione ambientale", sito in alla Via Bianchi in comune di Santarcangelo di Romagna (RN), proposto dalla ditta Santarcangelo Frantumazioni Srl (art. 19, D.Lgs 152/06 e Titolo II della L.R. 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera

a) di fare proprio il parere contenuto nella Relazione Istruttoria redatta dalla SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGRN 11679/2017 del 15 dicembre 2017, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG/2017/0769586 del 15/12/2017, che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e ss.mm.ii. e dell'art. 19, comma 8, del D.lgs. 152/2006, il progetto della ditta Santarcangelo Frantumazioni Srl denominato "*impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti derivanti da C&D (attività di Costruzione e Demolizione) con riqualificazione ambientale*" dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1. i lavori di manutenzione straordinaria e quelli di realizzazione di opere devono essere realizzati al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (taxa maggiormente sensibile alle tipologie di disturbo previste per la realizzazione del progetto); in considerazione delle specie presenti nel sito e della loro fenologia, determinate anche dalla latitudine ed altitudine dei luoghi, si ritiene non adatto all'esecuzione dei lavori il periodo compreso tra il 1 di aprile e il 30 di luglio (il Disciplinare tecnico RER del 2009 indica, precauzionalmente, come periodo non adatto agli interventi nei Siti Natura 2000 il periodo compreso tra il 20 febbraio ed il 10 agosto);

2. occorre prevedere una cortina vegetazionale attorno al perimetro dell'area interessata, ad integrazione della cortina non continua già esistente; la cortina perimetrale esistente e quella di nuovo impianto dovranno essere realizzate con duplice filare di essenze, di adeguata altezza, al fine di garantire isolamento (visivo e acustico) dell'area produttiva dalle adiacenti aree naturali;

3. occorre eliminare le Cupressacee presenti (Cipressi esotici) e sostituirle con piante di specie autoctone;

4. le specie da utilizzare per la cortina perimetrale dovranno

essere essenze sempreverdi di origine autoctona; all'uopo sono indicate le seguenti specie: *Laurus nobilis*, *Ligustrum vulgare* e *Quercus ilex*;

5. occorre adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali o del suolo durante le operazioni di manutenzione del bacino interno e di copertura del secondo bacino, al fine di prevenire anche eventuali sversamenti accidentali (dai macchinari di scavo o dagli automezzi) di sostanze inquinanti;

6. occorre adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre l'inquinamento acustico provocato dalle macchine a motore e dalle azioni di scavo;

7. in tema di impatto acustico cagionato dall'impianto nella configurazione finale, la ditta dovrà svolgere una campagna di monitoraggio, con impianto ed attrezzature pienamente in attività, rilevando i livelli sonori cagionati presso i ricettori più vicini, predisponendo un collaudo acustico post operam, di cui dovrà essere informata la SAC-ARPAE di Rimini ed il Comune di Santarcangelo di Romagna;

8. utilizzare accorgimenti idonei ad evitare la dispersione delle polveri durante gli spostamenti dei mezzi di trasporto in fase di cantiere, tramite umidificazione delle piazzole e del tracciato e tramite adeguata copertura, con teli, dei cassoni adibiti al trasporto di materiali inerti;

9. occorre utilizzare idonei accorgimenti anche durante le lavorazioni degli inerti, nella fase di esercizio dell'impianto;

10. occorre smaltire, a lavori ultimati, eventuali rifiuti in appositi impianti autorizzati presenti nelle vicinanze;

11. il progetto di riqualificazione ambientale dell'area dovrà prevedere nella porzione di perimetro confinante con il sentiero storico-naturalistico, lato alveo del fiume Marecchia, la realizzazione di una siepe spessa alcuni metri e pluristratificata, arbustiva ed arborea, formata da specie autoctone adatte alle condizioni ecologiche del sito e conformi al paesaggio vegetale esistente; l'impianto, della lunghezza di almeno 100 m, dovrà essere realizzato sulla base di un progetto esecutivo del verde che contenga informazioni di dettaglio su: tipo e dimensioni delle formazioni che si intendono realizzare, scelta delle specie, collocazione topografica, schema di impianto, tempi di esecuzione e programma di cura e manutenzione;

12. occorre mantenere adeguata copertura di canna palustre (*Phragmites australis*) nelle fasce perimetrali degli invasi esistenti all'interno dell'area produttiva;

13. occorre assicurare un'idonea, puntuale e costante manutenzione della barriera verde perimetrale e della siepe pluristratificata, lato fiume, con monitoraggio continuo e rapidi interventi di sostituzione di piante ed alberature eventualmente deteriorate;

c) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00, ai sensi dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 9/1999 e ss.mm.ii. e della propria deliberazione n. 1238/2002, importo correttamente versato alla ARPAE SAC di Rimini all'avvio del procedimento;

d) di trasmettere la presente Delibera al proponente, al Comune di Santarcangelo di Romagna ed all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna;

e) di provvedere alla pubblicazione integrale del partito di deliberazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2063

DGR n. 2178/2016 e DGR n. 1090/2017. Comune di Castelvetro di Modena (MO). Proroga del termine di ultimazione dell'intervento di "Rimozione e conferimento terre contaminate provenienti dall'intersezione del tracciato della S.P. 467 Pedemontana" - CUP C36J16000480002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con la propria deliberazione n. 2178 del 13 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto tra gli altri a:

1) prendere atto del "Progetto stralcio per interventi urgenti di rimozione e conferimento terre contaminate provenienti dall'intersezione del tracciato della S.P. 467 Pedemontana" - CUP C36J16000480002, dell'importo complessivo di € 600.000,00, approvato con DGC n. 80 del 22 agosto 2016 del Comune di Castelvetro di Modena (MO), il cui quadro economico è così articolato:

QUADRO ECONOMICO	
Importo a base d'asta	
Importo opere (soggetto a ribasso)	€ 375.671,60
Importo manodopera (non soggetto a ribasso)	€ 126.448,40
Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 15.063,60
Totale	€ 517.183,60
Somme a disposizione	
Oneri IVA sui lavori (10%)	€ 51.718,36
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (IVA 22% inclusa)	€ 1.830,00
Direzione lavori (IVA 22% inclusa)	€ 3.050,00
Spese tecniche per il collaudo (IVA 22% inclusa)	€ 1.220,00
Imprevisti (compresa IVA)	€ 25.000,00
Totale somme a disposizione	€ 82.818,36
Totale complessivo intervento	€ 600.001,96
Totale al netto dell'arrotondamento	€ 600.000,00

2) concedere a favore del Comune di Castelvetro di Modena (MO) il contributo di € 600.000,00 a copertura delle spese previste nel "Progetto stralcio per interventi urgenti di rimozione e conferimento terre contaminate provenienti dall'intersezione del tracciato della S.P. 467 Pedemontana" - CUP C36J16000480002;

3) imputare la spesa complessiva di € 600.000,00 registrata al n. 5073 di impegno sul Capitolo 35704 "Contributi in conto capitale a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, comprese la caratterizzazione e la progettazione degli stessi, del sito inquinato d'interesse nazionale "Sassuolo-Scandiano" (Art. 1, L. 9 dicembre 1998, n. 426; D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 468) - Mezzi statali" del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria Deliberazione n. 2259/2015 e s. m.;

4) prendere atto del cronoprogramma inviato dal Comune di Castelvetro di Modena (MO), che prevede il completamento e l'espletamento delle attività inerenti l'intervento in oggetto in 7

mesi, a partire dal dicembre 2016 e con termine al 30 giugno 2017;

5) stabilire che il Comune di Castelvetro di Modena (MO) deve osservare la normativa in materia di contratti pubblici e, pena la revoca del finanziamento, deve completare i lavori secondo il cronoprogramma indicato al punto 4) precedente. Sulla base di giustificati motivi potrà essere concessa una sola proroga, a seguito di valutazione del Servizio regionale competente nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.;

6) stabilire altresì che il Comune di Castelvetro di Modena (MO), quale soggetto attuatore, si impegna a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, ai fini della approvazione definitiva, le eventuali varianti del quadro tecnico economico che si rendesse necessario al progetto approvato;

7) dare atto inoltre che alla liquidazione delle spese previste per il completamento dell'intervento in oggetto provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali ai sensi della normativa contabile vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss. mm. ii., sulla base degli stati di avanzamento lavori e dei relativi certificati pagamento;

- il Comune di Castelvetro di Modena (MO), con nota prot. n. 12607 del 10 luglio 2017, acquisita agli atti del competente Servizio regionale con Prot. n. PG.2017.0514663 del 10 luglio 2017 ha chiesto una proroga al 31 dicembre 2017 del termine per la conclusione dell'intervento di "Rimozione e conferimento terre contaminate provenienti dall'intersezione del tracciato della S.P. 467 Pedemontana" - CUP C36J16000480002, finanziato con la citata propria deliberazione n. 2178/2016

- con la propria deliberazione n. 1090 del 24 luglio 2017 è stato prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per la conclusione dell'intervento di "Rimozione e conferimento terre contaminate provenienti dall'intersezione del tracciato della S.P. 467 Pedemontana" - CUP C36J16000480002, finanziato con la citata propria deliberazione n. 2178/2016;

- il Comune di Castelvetro di Modena (MO), con nota prot. n. 21861 del 30 novembre 2017, acquisita agli atti del competente Servizio regionale con Prot. n. PG.2017.0744852 del 30 novembre 2017 ha comunicato che:

- in data 24 ottobre 2017 la ditta appaltatrice dei lavori ha caratterizzato il cumulo dei rifiuti per una corretta classificazione degli stessi;

- durante le fasi di realizzazione delle trincee esplorative necessarie alla caratterizzazione sono stati rinvenuti frammenti di materiale da costruzione contenenti amianto, da gestire con i codici specifici CER 17 06 05 e 17 05 03;

- la ditta appaltatrice dei lavori, visto l'approssimarsi della chiusura dell'anno, ha ricevuto diverse risposte negative da parte degli impianti contattati per il conferimento di detto materiale, evidenziando l'impossibilità di fornire a breve le indicazioni nominali relative agli impianti;

- per la conclusione dell'intervento in oggetto è necessaria quindi una proroga del termine fino al 30 aprile 2018;

Dato atto che:

- la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è assicurata dalla propria deliberazione n. 2178 del 13 dicembre 2016 e dalla determinazione dirigenziale n. 21195 del 30 dicembre 2016;

- in sede di riaccertamento ordinario dei residui si provvederà a reimputare la spesa in base al cronoprogramma fornito dal soggetto beneficiario;

Ritenuto pertanto di prorogare al 30 aprile 2018 il termine di conclusione dell'intervento in oggetto, condividendone le motivazioni;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss. mm.;

- la L. R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la propria deliberazione 29 dicembre 2008 n. 2416 avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss. mm. ii, per quanto applicabile;

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss. mm. ii.;

- il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss. mm. ii.;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm.;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss. mm.;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. ii.;

- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in particolare il comma 1 dell'art. 42;

- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 avente per oggetto: "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Viste:

- le LL. RR. n. 26 e 27 del 23 dicembre 2016 e le LL. RR. n. 18 e 19 del 01 agosto 2017;

- la propria deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016 e s. m.;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 56 del 27 febbraio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016,

n. 702 del 16 maggio 2016 e n. 1107 del 11 luglio 2016;

Viste inoltre le proprie deliberazioni n. 468 del 10 aprile 2017, n. 477 del 10 aprile 2017 e n. 486 del 10 aprile 2017;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi;

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prorogare al 30 aprile 2018 il termine per la conclusione dell'intervento di "Rimozione e conferimento terre contaminate provenienti dall'intersezione del tracciato della S.P. 467 Pedemontana" - CUP C36J16000480002, finanziato con la citata propria deliberazione n. 2178/2016;

2) di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle disposizioni tecnico - procedurali ed amministrativo - gestionali indicate nelle citate proprie deliberazioni n. 2178/2016 e n. 1090/2017;

3) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4) di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà trasmesso al Comune di Castelvetro di Modena (MO);

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2065

DGR n. 274/2012 e DGR n. 2094/2016. Comune di Sassuolo (MO). Proroga del termine di ultimazione dell'intervento di messa in sicurezza d'emergenza dell'area "Ponte Veggia". CUP F89E11008180001

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con la propria deliberazione n. 274 del 14 marzo 2012, si è provveduto, tra gli altri, a:

1. prendere atto e approvare, ai sensi della lettera a), comma 2 dell'art. 6 del D.M. 468/2001, il quadro economico relativo all'intervento di Messa in sicurezza d'emergenza dell'area "Ponte Veggia" del Comune di Sassuolo (MO), il cui progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 25/10/2011, di importo pari a € 535.682,96, ripartiti come segue:

Quadro economico "Ponte Veggia"

Smaltimento dei rifiuti di origine ceramica (fanghi ceramici miscelati a piccole frazioni di rottami ceramici cotti) e del terreno contaminato provenienti dalla bonifica, compreso il carico ed il trasporto	304.587,00
IVA 10%	30.458,70
Totale smaltimento	335.045,70

Accantieramento	15.000,00
Escavazione, movimentazione e accumulo protetto dei rifiuti all'interno dell'area da bonificare. Intervento di pulizia finale dello scavo per la rimozione di residue parti inquinate	21.619,50
Oneri sicurezza bonifica	15.523,00
Opere di ripristino dell'area verde demaniale in concessione a privati	24.539,80
Oneri per la sicurezza opere di ripristino dell'area verde	490,80
Imprevisti	53.642,82
Progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori	35.000,00
Totale imponibile assoggettato all'IVA 21%	165.815,92
IVA 21%	34.821,34
Totale parziale	200.637,26
Totale	535.682,96

2. assegnare e concedere al Comune di Sassuolo (MO) il finanziamento di € 535.682,96, a totale copertura delle spese previste per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza di cui al punto 1;

3. imputare la suddetta spesa, pari ad € 535.682,96, al numero 723 d'impegno sul Capitolo 35704 "Contributi in conto capitale a favore dei soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, comprese la caratterizzazione e la progettazione degli stessi, del sito inquinato d'interesse nazionale "Sassuolo-Scandiano" (art. 1, L. 9 dicembre 1998, n. 426; D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468) – mezzi statali", di cui all'U.P.B. 1.4.2.3.14180 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità;

4. dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà il Responsabile del Servizio competente in materia con propri atti formali ad esecutività della presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 40/2001 e della propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m., secondo le modalità stabilite dall'art. 14 della L.R. 29/85 e ss.mm.ii.;

5. dare atto che il Comune di Sassuolo si impegna ad attivare tutte le iniziative per la rivalsa nei confronti di eventuali soggetti responsabili, al fine di restituire alla Regione le somme eventualmente recuperate, in riferimento al disposto di cui al comma 4, art. 253 del D. Lgs 152/06;

6. dare atto che al progetto d'investimento pubblico connesso all'intervento oggetto del presente provvedimento, è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) n. F89E11008180001;

- con la propria deliberazione n. 2094 del 05 dicembre 2016 è stato definito al 31 dicembre 2017 il termine per la conclusione dell'intervento di Messa in sicurezza d'emergenza dell'area "Ponte Veggia" del Comune di Sassuolo (MO), finanziato con la citata propria deliberazione n. 274/2012;

- il Comune di Sassuolo (MO), con nota prot. n. 44113 del 30 novembre 2017 e con mail del 14 dicembre 2017, acquisite agli atti del competente Servizio regionale rispettivamente

con Prot. n. PG.2017.0745606 del 30 novembre 2017 e Prot. n. PG.2017.0770014 del 15 dicembre 2017, ha comunicato che:

- lungo il confine nord del sito contaminato sono stati rinvenuti rifiuti ceramici cotti frammisti a probabili scorie di fonderia, che determinano un superamento dei parametri per arsenico e piombo;

- in ragione di dette risultanze, occorre procedere ad una variante di progetto, per stimare l'estensione dell'ulteriore contaminazione;

- per la conclusione dell'intervento in oggetto è necessaria quindi una proroga del termine fino al 31 dicembre 2018;

Dato atto che:

- la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è assicurata dalle proprie deliberazioni n. 1061 del 27 luglio 2015 e n. 420 del 5 aprile 2017;

- in sede di riaccertamento ordinario dei residui si provvederà a reimputare la spesa in base al cronoprogramma fornito dal soggetto beneficiario;

Ritenuto pertanto di prorogare al 31 dicembre 2018 il termine di conclusione dell'intervento in oggetto, condividendone le motivazioni;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss. mm.;

- la L. R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la propria deliberazione 29 dicembre 2008 n. 2416 avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss. mm. ii, per quanto applicabile;

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss. mm. ii.;

- il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss. mm. ii.;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm.;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss. mm.;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni” e ss. mm. ii.;

- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in particolare il comma 1 dell'art. 42;

- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 avente per oggetto: “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017–2019”;

Viste:

- le LL. RR. n. 26 e 27 del 23 dicembre 2016 e le LL. RR. n. 18 e 19 del 01 agosto 2017;

- la propria deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016 e s. m.;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016 e n. 1107 del 11 luglio 2016;

Viste inoltre le proprie deliberazioni n. 468 del 10 aprile 2017, e n. 486 del 10 aprile 2017;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prorogare al 31 dicembre 2018 il termine per la conclusione dell'intervento di Messa in sicurezza d'emergenza dell'area “Ponte Veggia” del Comune di Sassuolo (MO), finanziato con la propria deliberazione n. 274 del 14 marzo 2012;

2) di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle disposizioni tecnico – procedurali ed amministrativo – gestionali indicate nelle citate proprie deliberazioni n. 274/2012 e n. 2094/2016;

3) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4) di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà trasmesso al Comune di Sassuolo (MO);

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2074

Concessione di una proroga per l'ottenimento e il mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale delle Imprese forestali nella categoria B attraverso il riconoscimento dell'esperienza lavorativa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione n. 1021 del 27 luglio 2015, “Approvazione della direttiva per la gestione dell'Albo delle Imprese forestali, ai sensi dell'art. 3-bis della L.R. n. 30/1981”, con la quale viene approvata la disciplina dell'Albo regionale delle Imprese forestali ed in particolare:

- vengono definiti i requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale delle Imprese forestali e descritti gli effetti;
- vengono stabilite le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo regionale delle Imprese forestali;
- vengono definiti i tempi e le modalità per l'iscrizione all'Albo regionale delle Imprese forestali nonché i casi di sospensione, cancellazione e reintegrazione;
- vengono previsti i tempi per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo regionale delle Imprese forestali, le procedure istruttorie e la tempistica collegata, la predisposizione della modulistica nonché l'approvazione dell'Elenco delle Imprese idonee che saranno definiti con successivi atti del dirigente competente;
- viene stabilito che la disciplina approvata con la medesima delibera avrà efficacia dalla pubblicazione nel sito web regionale della modulistica da utilizzare per la richiesta di iscrizione all'Albo;

Viste:

- la propria deliberazione n. 739/2013 “Modifiche e integrazioni al sistema regionale di formalizzazione e certificazione

delle competenze di cui alla D.G.R. 530/2006” con la quale si definiscono le modalità e i criteri per il rilascio dei Certificati di Qualifica e di Competenze, da parte delle agenzie formative autorizzate, quale servizio rivolto alle persone in riferimento alle competenze professionali in loro possesso indifferentemente dall'ambito formale, non formale o informale di acquisizione;

- la propria deliberazione n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro – Programmazione SIE 2014/2020” con la quale si definiscono, tra le altre, le regole e criteri di progettazione e attuazione dei percorsi formativi che assumono a riferimento una qualifica regionale;
- la propria deliberazione n. 438/2012 “Modifica e integrazione dell'avviso pubblico per la presentazione di richieste di autorizzazione di attività non finanziata di cui alla D.G.R. 704/2011” e ss.mm.ii in relazione alle Operazioni autorizzabili di cui all'Azione C “servizi di formalizzazione e certificazione non finanziati finalizzati a formalizzare e a certificare le competenze possedute da persone con esperienza maturata in contesti lavorativi e/o informali” in attuazione della quale si autorizzano le agenzie formative al rilascio dei Certificati di qualifica e di competenze quale servizio rivolto alle persone e/o alle Imprese;
- la propria deliberazione n. 1343 del 28 settembre 2015, “Approvazione di nuova qualifica per Operatore Forestale ai sensi della D.G.R. n. 2166/05”, con la quale si stabiliscono gli standard professionali ai fini del riconoscimento di questa nuova figura professionale, della sua programmazione formativa e della sua certificazione;

Visto l'Accordo Interregionale sul prelievo legnoso in ambito boschivo approvato dalla Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 238 del 22 febbraio 2016;

Rilevato che tale Accordo, sottoscritto anche dalla Provincia Autonoma di Trento, dalle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia,

Veneto e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prevede la promozione della formazione e dell'aggiornamento degli operatori boschivi per aumentare o consolidare la qualità del lavoro, anche attraverso il mutuo riconoscimento della formazione sostenuta nelle diverse regioni dagli operatori boschivi;

Richiamata la propria Deliberazione n. 1653 del 30 novembre 2017 "Approvazione equivalenze tra corsi professionali in campo forestale realizzati nei territori della Provincia Autonoma di Trento, delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e delle Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e parificazione del sistema formativo regionale con la certificazione UNI 11660";

Assunto che a seguito della verifica puntuale sullo stato del percorso formativo seguito dagli operatori delle singole Imprese attualmente iscritte al sopra citato Albo è emerso che, anche a causa dell'elevato numero di candidati all'ottenimento della qualifica di operatore forestale in relazione alla disponibilità di posti presso gli Enti di formazione riconosciuti, solo una parte di questi ha attualmente ottenuto i titoli necessari per il mantenimento dell'iscrizione delle sopra citate Imprese nella categoria B;

Verificato che tale situazione è conseguente, tra l'altro, alla necessità per gli Enti di Formazione e le Imprese di progettare e organizzare i necessari percorsi formativi e pianificare le conseguenti prove finali per il raggiungimento delle competenze e della qualifica; tali tempi non sono ulteriormente riducibili in quanto stabiliti dalle procedure vigenti;

Considerato che:

- il Tavolo Regionale delle Imprese Forestali, nella sua seduta del 23 novembre 2017, ha proposto di concedere una proroga dei termini per il mantenimento delle Imprese forestali nell'Albo – categoria B – fino al 30 giugno 2018, previa verifica della sussistenza dei requisiti, al fine di permettere il conseguimento dei titoli necessari così come previsto dalla propria deliberazione n. 1021 del 27 luglio 2015, "Approvazione della direttiva per la gestione dell'Albo delle Imprese forestali, ai sensi dell'art. 3-bis della L.R. n. 30/1981";
- il periodo proposto di 6 mesi risulta congruo al fine di completare i percorsi formativi presso Enti di formazione riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna.
- il reciproco riconoscimento di cui sopra sarà efficace con le Amministrazioni aderenti, all'ottenimento delle competenze delle qualifiche riconosciute con propria deliberazione n. 1653 del 30 novembre 2017 "Approvazione equivalenze tra corsi professionali in campo forestale realizzati nei territori della provincia autonoma di Trento, delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e delle regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e parificazione del sistema formativo regionale con la certificazione UNI 11660";

Ritenuto quindi opportuno:

- concedere una proroga per il mantenimento e l'ottenimento dell'iscrizione al sopra menzionato Albo – categoria B – fino al giorno 30 del mese di giugno 2018 attraverso il riconoscimento dell'esperienza lavorativa, così come specificato alla lettera b, comma 2, articolo 4 della propria deliberazione n. 1021 del 27 luglio 2015, "Approvazione della direttiva per la gestione dell'Albo delle Imprese forestali, ai sensi dell'art. 3-bis della L.R. n. 30/1981";
- stabilire che a decorrere da 01 luglio 2018, per le Imprese già iscritte, la permanenza nel sopra citato Albo nella categoria B

sarà consentita unicamente a quelle che avranno presentato al Servizio regionale competente, entro il 30 giugno 2018, adeguata documentazione attestante l'ottenimento della Qualifica di Operatore Forestale per almeno un addetto dell'Impresa e la Competenza (UC3) "Taglio e Allestimento del legname" per almeno due addetti;

- stabilire che le Imprese che presenteranno domanda di iscrizione al sopra citato Albo nella categoria B a partire dal 01 luglio 2018, per ottenere l'iscrizione dovranno presentare al Servizio regionale competente adeguata documentazione attestante l'ottenimento della Qualifica di Operatore Forestale per almeno un addetto dell'Impresa e la Competenza (UC3) "Taglio e Allestimento del legname" per almeno due addetti;

Richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

Visti:

- il D.lgs. 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;
- la propria deliberazione n. 89 del 30/1/2017 recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- n.468/2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate infine le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 2416 del 29/12/2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25/1/2016 ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R.43/2001";
- n. 270 del 29/2/2016 ad oggetto "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28/4/2016 ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16/5/2016 ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";
- n. 1107 del 11/7/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 2123 del 5/12/2016 con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere la proroga per l'ottenimento e il mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale delle Imprese forestali – categoria B – fino al 30 giugno 2018 attraverso il riconoscimento dell'esperienza lavorativa così come specificato alla lettera b, comma 2, articolo 4 della propria deliberazione n. 1021 del 27 luglio 2015, "Approvazione della direttiva per la gestione dell'Albo delle Imprese forestali, ai sensi dell'art. 3-bis della L.R. n. 30/1981";

2. di specificare che:

- a decorrere da 1 luglio 2018, per le Imprese già iscritte, la permanenza nel sopra citato Albo nella categoria B sarà consentita unicamente a quelle che avranno presentato al Servizio regionale competente, entro il 30 giugno 2018, adeguata documentazione attestante l'ottenimento della Qualifica di Operatore Forestale per almeno un addetto dell'Impresa e la Competenza (UC3) "Taglio e Allestimento del legname" per almeno due addetti;
- le Imprese che presenteranno domanda di iscrizione al sopra citato Albo nella categoria B a partire dal 1 luglio 2018, per ottenere l'iscrizione dovranno presentare al Servizio regionale competente adeguata documentazione attestante

l'ottenimento della Qualifica di Operatore Forestale per almeno un addetto dell'Impresa e la Competenza (UC3) "Taglio e Allestimento del legname" per almeno due addetti;

3. di mantenere invariati, per le categorie A e C del sopra citato Albo i termini in precedenza stabiliti nel 31 dicembre 2020 per l'ottenimento da parte di almeno un componente l'Impresa della Competenza (UC3) "Taglio e Allestimento del legname";

4. di specificare nuovamente che il termine "Attestato" riportato nella propria deliberazione n. 1021 del 27 luglio 2015, "Approvazione della direttiva per la gestione dell'Albo delle Imprese forestali, ai sensi dell'art. 3-bis della L.R. n. 30/1981" è da intendersi come "Certificato di Competenze" e/o "Qualifica di Operatore Forestale" in base alla propria deliberazione n. 739 del 10 giugno 2013 "Modifiche e integrazioni al sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla D.G.R. 530/2006", con la quale si definiscono le modalità e i criteri per il rilascio dei Certificati di Qualifica e di Competenze, da parte degli Enti di formazioni riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna, quale servizio rivolto alle persone in riferimento alle competenze professionali in loro possesso indifferentemente dall'ambito formale, non formale o informale di acquisizione;

5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

6. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento ai componenti del Tavolo Regionale delle Imprese Forestali;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2075

Ricognizione dei Comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica di cui al Titolo IV della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19, e di quelli che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali. Aggiornamento al 30.12.2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

1) di approvare la ricognizione dei Comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, alla data del 30 novembre 2017, le funzioni in materia sismica, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto;

2) di riportare nella ricognizione dei Comuni che esercitano in forma autonoma le funzioni in materia sismica anche i Comuni che hanno già sottoscritto, alla data del 30 novembre 2017, gli accordi con la Regione ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.1925 del 24 novembre 2015;

3) di approvare la ricognizione dei Comuni che si avvalgono ancora nell'esercizio delle funzioni in materia sismica, alla data del 30 novembre 2017, del Servizio regionale competente, di cui all'Allegato B facente parte integrante del presente atto;

4) di riportare nella ricognizione anche i dati relativi ad eventuali fusioni di Comuni, aggiornando di conseguenza il numero totale dei Comuni;

5) di stabilire che, ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.R. n.19/2008, i Comuni sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione qualsiasi variazione nella gestione autonoma delle funzioni in materia sismica;

6) di stabilire che i successivi aggiornamenti verranno periodicamente pubblicati sul sito della Regione <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica> a cura del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;

7) di stabilire che sia approvata annualmente la ricognizione complessiva dei Comuni con propria deliberazione, qualora intervengano variazioni nella gestione delle funzioni sismiche;

8) di sostituire integralmente con la presente la deliberazione n. 49/2012, la quale pertanto è abrogata dalla data di pubblicazione del presente atto nel BURERT;

9) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

10) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A

Ricognizione dei Comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia simica.

1. Comune di Bologna
2. Comune di Modena
3. Comune di Ferrara
4. Comune di Parma
5. Comune di Piacenza
6. Comune di Ravenna
7. Comune di Reggio Emilia

Comune di Cesena – Unione Valle del Savio

8. Cesena
9. Bagno di Romagna
10. Montiano
11. Verghereto
12. Mercato Saraceno
13. Sarsina
14. Roncofreddo (convenzionato)
15. Borghi (convenzionato)
16. Sogliano al Rubicone (convenzionato)

Comuni di

17. Alto Reno Terme
18. Camugnano
19. Lizzano in Belvedere

Servizio intercomunale Distretto Ceramico

20. Montefiorino
21. Frassinoro
22. Palagano

23. Sassuolo

Associazione intercomunale Alto ferrarese

24. Bondeno

25. Terre del Reno

26. Poggio Renatico

27. Vigarano Mainarda

Nuovo Circondario Imolese

28. Borgo Tossignano

29. Casalfiumanese

30. Castel Guelfo di Bologna

31. Castel San Pietro Terme

32. Castel del Rio

33. Dozza

34. Fontanelice

35. Imola

36. Medicina

37. Mordano

38. Molinella (convenzionato)

Unione Appennino Bolognese

39. Castel d'Aiano

40. Castel di Casio

41. Castiglione dei Pepoli

42. Gaggio Montano

43. Grizzana Morandi

44. Marzabotto

45. Monzuno

46. Vergato

47. San Benedetto Val di Sambro

Unione Romagna Forlivese

48. Civitella di Romagna
49. Galeata
50. Meldola
51. Predappio
52. Premilcuore
53. Santa Sofia
54. Dovadola
55. Modigliana
56. Portico e San Benedetto
57. Rocca San Casciano
58. Tredozio

Unione del Frignano

59. Fanano
60. Fiumalbo
61. Lama Mocogno
62. Montecreto
63. Pavullo nel Frignano
64. Pievepelago
65. Polinago
66. Riolunato
67. Serramazzoni
68. Sestola
69. Montese (convenzionato)

Unione Montana Parma est

70. Calestano
71. Neviano degli Arduini
72. Tizzano Val Parma
73. Langhirano

- 74. Lesignano de' Bagni
- 75. Corniglio (convenzionato)
- 76. Monchio delle Corti (convenzionato)
- 77. Palanzano (convenzionato)
- 78. Campegine (convenzionato)
- 79. Sant'Ilario d'Enza (convenzionato)

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

- 80. Alfonsine
- 81. Bagnacavallo
- 82. Bagnara di Romagna
- 83. Conselice
- 84. Cotignola
- 85. Fusignano
- 86. Lugo
- 87. Massa Lombarda
- 88. Sant'Agata sul Santerno
- 89. Argenta (convenzionato)
- 90. Ostellato (convenzionato)
- 91. Portomaggiore (convenzionato)

Unione dei Comuni Valli Savena e Idice

- 92. Loiano
- 93. Monghidoro
- 94. Pianoro
- 95. Montereenzio
- 96. Ozzano dell'Emilia

Unione Reno Galliera

- 97. Argelato
- 98. Bentivoglio
- 99. Castello d'Argile

- 100. Castel Maggiore
- 101. Galliera
- 102. Pieve di Cento
- 103. San Giorgio di Piano
- 104. San Pietro in Casale

Unione Valli Taro e Ceno

- 105. Albareto
- 106. Bardi
- 107. Bedonia
- 108. Bore
- 109. Borgo Val di Taro
- 110. Compiano
- 111. Fornovo di Taro
- 112. Medesano (convenzionato)
- 113. Pellegrino Parmense
- 114. Tornolo
- 115. Varano de' Melegari
- 116. Varsi

Unione delle Terre d'Argine

- 117. Carpi
- 118. Campogalliano
- 119. Novi di Modena
- 120. Soliera

Unione Terre di Castelli

- 121. Vignola
- 122. Savignano sul Panaro
- 123. Spilamberto
- 124. Castelnuovo Rangone
- 125. Castelvetro di Modena

- 126. Guiglia
- 127. Marano sul Panaro
- 128. Zocca
- 129. Fiorano Modenese (convenzionato)
- 130. Formigine (convenzionato)
- 131. Maranello (convenzionato)
- 132. Prignano sulla Secchia (convenzionato)

Unione Terre Verdiane

- 133. Busseto (convenzionato)
- 134. Fidenza
- 135. Fontanellato (convenzionato)
- 136. Fontevivo (convenzionato)
- 137. Roccabianca (convenzionato)
- 138. Salsomaggiore Terme
- 139. San Secondo Parmense (convenzionato)
- 140. Soragna (convenzionato)
- 141. Sissa Trecasali (convenzionato)
- 142. Polesine Zibello (convenzionato)

Unione delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia (dal 01.01.2018)

- 143. Casalecchio di Reno (avvalimento Servizio Area Reno e Po di Volano – Bologna fino al 31.12.2017)
- 144. Monte San Pietro (avvalimento Servizio Area Reno e Po di Volano – Bologna fino al 31.12.2017)
- 145. Sasso Marconi (convenzionato fino al 31/12/2017 con Unione Appennino Bolognese)
- 146. Valsamoggia (avvalimento Servizio Area Reno e Po di Volano – Bologna fino al 31.12.2017)
- 147. Zola Predosa (avvalimento Servizio Area Reno e Po di Volano – Bologna fino al 31.12.2017)

Allegato B

Ricognizione dei Comuni che non esercitano autonomamente le funzioni sismiche, avvalendosi dei Servizi regionali.

Provincia	Comune	Servizio Area	sede operativa
148. Bologna	Anzola dell'Emilia	Reno e Po di Volano	Bologna
149. Bologna	Baricella	Reno e Po di Volano	Bologna
150. Bologna	Budrio	Reno e Po di Volano	Bologna
151. Bologna	Calderara di Reno	Reno e Po di Volano	Bologna
152. Bologna	Castenaso	Reno e Po di Volano	Bologna
153. Bologna	Crevalcore	Reno e Po di Volano	Bologna
154. Bologna	Granarolo dell'Emilia	Reno e Po di Volano	Bologna
155. Bologna	Malalbergo	Reno e Po di Volano	Bologna
156. Bologna	Minerbio	Reno e Po di Volano	Bologna
157. Bologna	Sala Bolognese	Reno e Po di Volano	Bologna
158. Bologna	San Giovanni in Persiceto	Reno e Po di Volano	Bologna
159. Bologna	San Lazzaro di Savena	Reno e Po di Volano	Bologna
160. Bologna	Sant'Agata Bolognese	Reno e Po di Volano	Bologna
161. Ferrara	Berra	Reno e Po di Volano	Ferrara
162. Ferrara	Cento	Reno e Po di Volano	Ferrara
163. Ferrara	Codigoro	Reno e Po di Volano	Ferrara
164. Ferrara	Comacchio	Reno e Po di Volano	Ferrara
165. Ferrara	Copparo	Reno e Po di Volano	Ferrara
166. Ferrara	Formignana	Reno e Po di Volano	Ferrara
167. Ferrara	Goro	Reno e Po di Volano	Ferrara
168. Ferrara	Jolanda di Savoia	Reno e Po di Volano	Ferrara
169. Ferrara	Lagosanto	Reno e Po di Volano	Ferrara
170. Ferrara	Masi Torello	Reno e Po di Volano	Ferrara
171. Ferrara	Fiscaglia	Reno e Po di Volano	Ferrara
172. Ferrara	Mesola	Reno e Po di Volano	Ferrara
173. Ferrara	Ro	Reno e Po di Volano	Ferrara
174. Ferrara	Tresigallo	Reno e Po di Volano	Ferrara
175. Ferrara	Voghiera	Reno e Po di Volano	Ferrara
176. Forlì- Cesena	Bertinoro	Romagna	Forlì
177. Forlì- Cesena	Castrocaro Terme Terre del Sole	Romagna	Forlì
178. Forlì- Cesena	Cesenatico	Romagna	Cesena
179. Forlì- Cesena	Forlì	Romagna	Forlì
180. Forlì- Cesena	Forlimpopoli	Romagna	Forlì
181. Forlì- Cesena	Gambettola	Romagna	Cesena
182. Forlì- Cesena	Gatteo	Romagna	Cesena
183. Forlì- Cesena	Longiano	Romagna	Cesena
184. Forlì- Cesena	San Mauro Pascoli	Romagna	Cesena
185. Forlì- Cesena	Savignano sul Rubicone	Romagna	Cesena
186. Modena	Bastiglia	Affluenti Po	Modena

187.	Modena	Bomporto	Affluenti Po	Modena
188.	Modena	Camposanto	Affluenti Po	Modena
189.	Modena	Castelfranco Emilia	Affluenti Po	Modena
190.	Modena	Cavezzo	Affluenti Po	Modena
191.	Modena	Concordia sulla Secchia	Affluenti Po	Modena
192.	Modena	Finale Emilia	Affluenti Po	Modena
193.	Modena	Medolla	Affluenti Po	Modena
194.	Modena	Mirandola	Affluenti Po	Modena
195.	Modena	Nonantola	Affluenti Po	Modena
196.	Modena	Ravarino	Affluenti Po	Modena
197.	Modena	San Cesario sul Panaro	Affluenti Po	Modena
198.	Modena	San Felice sul Panaro	Affluenti Po	Modena
199.	Modena	San Possidonio	Affluenti Po	Modena
200.	Modena	San Prospero	Affluenti Po	Modena
201.	Parma	Berceto	Affluenti Po	Parma
202.	Parma	Collecchio	Affluenti Po	Parma
203.	Parma	Colorno	Affluenti Po	Parma
204.	Parma	Felino	Affluenti Po	Parma
205.	Parma	Mezzani	Affluenti Po	Parma
206.	Parma	Montechiarugolo	Affluenti Po	Parma
207.	Parma	Noceto	Affluenti Po	Parma
208.	Parma	Sala Baganza	Affluenti Po	Parma
209.	Parma	Solignano	Affluenti Po	Parma
210.	Parma	Sorbolo	Affluenti Po	Parma
211.	Parma	Terenzo	Affluenti Po	Parma
212.	Parma	Torrile	Affluenti Po	Parma
213.	Parma	Traversetolo	Affluenti Po	Parma
214.	Parma	Valmozzola	Affluenti Po	Parma
215.	Piacenza	Agazzano	Affluenti Po	Piacenza
216.	Piacenza	Alseno	Affluenti Po	Piacenza
217.	Piacenza	Besenzone	Affluenti Po	Piacenza
218.	Piacenza	Bettola	Affluenti Po	Piacenza
219.	Piacenza	Bobbio	Affluenti Po	Piacenza
220.	Piacenza	Borgonovo val Tidone	Affluenti Po	Piacenza
221.	Piacenza	Cadeo	Affluenti Po	Piacenza
222.	Piacenza	Calendasco	Affluenti Po	Piacenza
223.	Piacenza	Alta Val Tidone (*)	Affluenti Po	Piacenza
224.	Piacenza	Caorso	Affluenti Po	Piacenza
225.	Piacenza	Carpaneto Piacentino	Affluenti Po	Piacenza
226.	Piacenza	Castel San Giovanni	Affluenti Po	Piacenza
227.	Piacenza	Castell'Arquato	Affluenti Po	Piacenza
228.	Piacenza	Castelvetro Piacentino	Affluenti Po	Piacenza
229.	Piacenza	Cerignale	Affluenti Po	Piacenza
230.	Piacenza	Coli	Affluenti Po	Piacenza
231.	Piacenza	Corte Brugnatella	Affluenti Po	Piacenza
232.	Piacenza	Cortemaggiore	Affluenti Po	Piacenza

233.	Piacenza	Farini	Affluenti Po	Piacenza
234.	Piacenza	Ferriere	Affluenti Po	Piacenza
235.	Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	Affluenti Po	Piacenza
236.	Piacenza	Gazzola	Affluenti Po	Piacenza
237.	Piacenza	Gossolengo	Affluenti Po	Piacenza
238.	Piacenza	Gragnano Trebbiense	Affluenti Po	Piacenza
239.	Piacenza	Gropparello	Affluenti Po	Piacenza
240.	Piacenza	Lugagnano Val d'Arda	Affluenti Po	Piacenza
241.	Piacenza	Monticelli d'Ongina	Affluenti Po	Piacenza
242.	Piacenza	Morfasso	Affluenti Po	Piacenza
243.	Piacenza	Ottone	Affluenti Po	Piacenza
244.	Piacenza	Pianello Val Tidone	Affluenti Po	Piacenza
245.	Piacenza	Piozzano	Affluenti Po	Piacenza
246.	Piacenza	Podenzano	Affluenti Po	Piacenza
247.	Piacenza	Ponte dell'Olio	Affluenti Po	Piacenza
248.	Piacenza	Pontenure	Affluenti Po	Piacenza
249.	Piacenza	Rivergaro	Affluenti Po	Piacenza
250.	Piacenza	Rottofreno	Affluenti Po	Piacenza
251.	Piacenza	San Giorgio Piacentino	Affluenti Po	Piacenza
252.	Piacenza	San Pietro in Cerro	Affluenti Po	Piacenza
253.	Piacenza	Sarmato	Affluenti Po	Piacenza
254.	Piacenza	Travo	Affluenti Po	Piacenza
255.	Piacenza	Vernasca	Affluenti Po	Piacenza
256.	Piacenza	Vigolzone	Affluenti Po	Piacenza
257.	Piacenza	Villanova sull'Arda	Affluenti Po	Piacenza
258.	Piacenza	Zerba	Affluenti Po	Piacenza
259.	Piacenza	Ziano Piacentino	Affluenti Po	Piacenza
260.	Ravenna	Brisighella	Romagna	Ravenna
261.	Ravenna	Casola Valsenio	Romagna	Ravenna
262.	Ravenna	Castel Bolognese	Romagna	Ravenna
263.	Ravenna	Cervia	Romagna	Ravenna
264.	Ravenna	Faenza	Romagna	Ravenna
265.	Ravenna	Riolo Terme	Romagna	Ravenna
266.	Ravenna	Russi	Romagna	Ravenna
267.	Ravenna	Solarolo	Romagna	Ravenna
268.	Reggio Emilia	Albinea	Affluenti Po	Reggio Emilia
269.	Reggio Emilia	Bagnolo in Piano	Affluenti Po	Reggio Emilia
270.	Reggio Emilia	Baiso	Affluenti Po	Reggio Emilia
271.	Reggio Emilia	Bibbiano	Affluenti Po	Reggio Emilia
272.	Reggio Emilia	Boretto	Affluenti Po	Reggio Emilia
273.	Reggio Emilia	Brescello	Affluenti Po	Reggio Emilia
274.	Reggio Emilia	Ventasso	Affluenti Po	Reggio Emilia
275.	Reggio Emilia	Cadelbosco di Sopra	Affluenti Po	Reggio Emilia
276.	Reggio Emilia	Campagnola Emilia	Affluenti Po	Reggio Emilia
277.	Reggio Emilia	Canossa	Affluenti Po	Reggio Emilia
278.	Reggio Emilia	Carpinetti	Affluenti Po	Reggio Emilia

279.	Reggio Emilia	Casalgrande	Affluenti Po	Reggio Emilia
280.	Reggio Emilia	Casina	Affluenti Po	Reggio Emilia
281.	Reggio Emilia	Castellarano	Affluenti Po	Reggio Emilia
282.	Reggio Emilia	Castelnovo di Sotto	Affluenti Po	Reggio Emilia
283.	Reggio Emilia	Castelnovo ne' Monti	Affluenti Po	Reggio Emilia
284.	Reggio Emilia	Cavriago	Affluenti Po	Reggio Emilia
285.	Reggio Emilia	Correggio	Affluenti Po	Reggio Emilia
286.	Reggio Emilia	Fabbrico	Affluenti Po	Reggio Emilia
287.	Reggio Emilia	Gattatico	Affluenti Po	Reggio Emilia
288.	Reggio Emilia	Gualtieri	Affluenti Po	Reggio Emilia
289.	Reggio Emilia	Guastalla	Affluenti Po	Reggio Emilia
290.	Reggio Emilia	Luzzara	Affluenti Po	Reggio Emilia
291.	Reggio Emilia	Montecchio Emilia	Affluenti Po	Reggio Emilia
292.	Reggio Emilia	Novellara	Affluenti Po	Reggio Emilia
293.	Reggio Emilia	Poviglio	Affluenti Po	Reggio Emilia
294.	Reggio Emilia	Quattro Castella	Affluenti Po	Reggio Emilia
295.	Reggio Emilia	Reggiolo	Affluenti Po	Reggio Emilia
296.	Reggio Emilia	Rio saliceto	Affluenti Po	Reggio Emilia
297.	Reggio Emilia	Rolo	Affluenti Po	Reggio Emilia
298.	Reggio Emilia	Rubiera	Affluenti Po	Reggio Emilia
299.	Reggio Emilia	San Martino in Rio	Affluenti Po	Reggio Emilia
300.	Reggio Emilia	San Polo d'Enza	Affluenti Po	Reggio Emilia
301.	Reggio Emilia	Scandiano	Affluenti Po	Reggio Emilia
302.	Reggio Emilia	Toano	Affluenti Po	Reggio Emilia
303.	Reggio Emilia	Vetto	Affluenti Po	Reggio Emilia
304.	Reggio Emilia	Vezzano sul Crostolo	Affluenti Po	Reggio Emilia
305.	Reggio Emilia	Viano	Affluenti Po	Reggio Emilia
306.	Reggio Emilia	Villa Minozzo	Affluenti Po	Reggio Emilia
307.	Rimini	Bellaria-Igea Marina	Romagna	Rimini
308.	Rimini	Casteldelci	Romagna	Rimini
309.	Rimini	Cattolica	Romagna	Rimini
310.	Rimini	Coriano	Romagna	Rimini
311.	Rimini	Gemmano	Romagna	Rimini
312.	Rimini	Maiolo	Romagna	Rimini
313.	Rimini	Misano Adriatico	Romagna	Rimini
314.	Rimini	Mondaino	Romagna	Rimini
315.	Rimini	Montescudo - Monte Colombo	Romagna	Rimini
316.	Rimini	Montefiore Conca	Romagna	Rimini
317.	Rimini	Montegridolfo	Romagna	Rimini
318.	Rimini	Morciano di Romagna	Romagna	Rimini
319.	Rimini	Novafeltria	Romagna	Rimini
320.	Rimini	Pennabilli	Romagna	Rimini
321.	Rimini	Poggio Torriana	Romagna	Rimini
322.	Rimini	Riccione	Romagna	Rimini
323.	Rimini	Rimini	Romagna	Rimini
324.	Rimini	San Leo	Romagna	Rimini

325.	Rimini	Saludecio	Romagna	Rimini
326.	Rimini	San Clemente	Romagna	Rimini
327.	Rimini	San Giovanni in Marignano	Romagna	Rimini
328.	Rimini	Sant'Agata Feltria	Romagna	Rimini
329.	Rimini	Sant'Arcangelo di Romagna	Romagna	Rimini
330.	Rimini	Talamello	Romagna	Rimini
331.	Rimini	Verucchio	Romagna	Rimini

** Comune istituito a far data dal 01.01.2018 con L.R. n. 13 del 18.07.2017 per fusione dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara.*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2132

Art. 15 Legge n. 241/1990 e s.m. - Approvazione dello schema di Accordo tra Regioni del Distretto Idrografico Padano e Autorità di Bacino del Fiume Po per il coordinamento delle attività di alimentazione della piattaforma FloodCat (Flood Catalogue) per la costruzione del Catalogo nazionale degli eventi alluvionali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(*omissis*)

delibera

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di Accordo per il coordinamento delle attività di alimentazione della piattaforma FloodCat (Flood Catalogue) di cui all'Allegato A della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di individuare l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile quale referente per tutte le attività regionali connesse a detto Accordo, delegando il Direttore dell'Agenzia stessa, nel rispetto delle normative vigenti, a provvedere in rappresentanza della Regione alla relativa sottoscrizione, apportando eventuali successive modifiche e integrazioni di carattere meramente formale al testo

dello schema che si riterrà necessario concordare;

3. di assicurare l'impegno intersettoriale delle tecnostrutture regionali, a supporto dell'Agenzia per l'espletamento delle attività connesse alla costruzione e all'aggiornamento costante del catalogo;
4. di demandare ad un successivo atto del Direttore della medesima Agenzia l'individuazione e la costituzione di un gruppo di lavoro per l'espletamento delle attività connesse alla popolazione, mantenimento e aggiornamento della piattaforma, composto anche dalle strutture regionali competenti;
5. di stabilire che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico del bilancio regionale e che non saranno erogati compensi o rimborsi ai componenti di eventuali gruppi di lavoro o agli altri soggetti eventualmente chiamati a partecipare per lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente atto;
6. di inviare copia del presente atto deliberativo, completo di tutti gli allegati, all'Autorità di Bacino del Fiume Po, per gli adempimenti di competenza;
7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
8. di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Allegato A

**SCHEMA DI ACCORDO PER IL COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI ALIMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA
FloodCat (Flood Catalogue) PER LA COSTRUZIONE DEL
CATALOGO NAZIONALE DEGLI EVENTI ALLUVIONALI**

TRA

L'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, rappresentata dal
Segretario Generale Berselli Meuccio

IL

Il Dipartimento della Protezione Civile

E

La Regione Emilia-Romagna

La Regione Liguria

La Regione Lombardia

La Regione Piemonte

La Regione Toscana

La Regione Veneto

La Regione Autonoma Valle D'Aosta

La Provincia Autonoma di Trento

La Regione Marche

PREMESSO CHE:

- in data 23 ottobre 2007 è stata adottata la Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (di seguito "Direttiva Alluvioni"), il cui scopo (articolo 1) è quello di *istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità;*
- l'attuazione della Direttiva Alluvioni si esplica attraverso il rispetto di obblighi entro termini stabiliti, strutturati secondo una sequenza di adempimenti successivi consequenziali, all'interno di un ciclo di gestione di durata sessennale così definiti: art. 4, valutazione preliminare del rischio di alluvioni, compresa (art. 5) l'individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si generi, da effettuare entro il 22 dicembre 2011, da sottoporre a riesame entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni 6 anni; art. 6, mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni, da predisporre entro il 22 dicembre 2013, da sottoporre a riesame entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni 6 anni; art. 7, piani di gestione del

rischio di alluvioni da redigere entro il 22 dicembre 2015, da sottoporre a riesame entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni 6 anni;

- l'attuazione della Direttiva Alluvioni comporta che gli Stati Membri mettano a disposizione (*reporting*) della Commissione europea (CE) quanto prodotto per ciascuno degli adempimenti di cui sopra entro 3 mesi dalle scadenze previste (art. 15) secondo i formati tecnici definiti dalla CE stessa per l'elaborazione e la trasmissione dei dati (art. 11);
- l'articolo 13, comma 1 lettera b della Direttiva Alluvioni prevede, in via transitoria e per il solo primo ciclo di gestione, la possibilità di non svolgere la valutazione preliminare del rischio avendo deciso, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva;
- i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 della Direttiva Alluvioni riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, e in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato.

PREMESSO INOLTRE CHE

- il recepimento della Direttiva Alluvioni nella legislazione nazionale è avvenuto attraverso l'emanazione del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" e s. m. i.;
- l'esistenza a scala nazionale dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), redatti ai sensi della Legge 183/89, e delle relative mappe prodotte con le indicazioni e le modalità pubblicate nel DPCM del 29 settembre 1998 a seguito della Legge 267/98, ha portato alla decisione, condivisa tra le Autorità di Bacino e il Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare (MATTM) e comunicata alla Commissione Europea, di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, avvalendosi delle misure transitorie previste all'art. 13 comma 1 lettera b della Direttiva Alluvioni, procedendo, quindi, direttamente all'elaborazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni con i criteri previsti dalla direttiva e dal suo decreto attuativo;
- all'art. 7 comma 3, lettera a, il D.Lgs. n. 49/2010 prevede che le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 152/2006 predispongano, secondo le modalità e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, del medesimo articolo, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'articolo 11, comma 1. Detti piani

sono predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67 e 68 del D.Lgs. 152/2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente;

- all'art. 7 comma 3, lettera b, il D.Lgs. n. 49/2010 prevede che le Regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento della Protezione Civile, predispongano, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui alla Dir. PCM 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015 contiene gli indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al punto precedente;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" all'art. 51 sostituisce integralmente gli articoli 63 e 64 del D.Lgs. 152/2006 ridefinendo, tra l'altro, la ripartizione dell'intero territorio nazionale in distretti idrografici;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2016, emanato in attuazione dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di Bacino distrettuali istituite ai sensi dell'art. 63, comma 1, del medesimo decreto legislativo, del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla L. 183/1989 e, all'art. 4 comma 2, stabilisce che l'Autorità di Bacino distrettuale è l'autorità competente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49;
- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico del fiume Po integra in un unico quadro tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni e, specificamente, la prevenzione, la protezione e la preparazione (comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale), tenendo conto delle caratteristiche dei bacini/sottobacini idrografici interessati;
- il suddetto PGRA in sede di Comitato Istituzionale è stato adottato nella seduta del 17 dicembre 2015, con deliberazione n. 4/2015, e approvato nella seduta del 3 marzo 2016, con deliberazione n. 2/2016, ottenendo l'approvazione in Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2016;

- nel mese di marzo 2016, entro i tre mesi previsti dalla Direttiva alluvioni, si sono concluse le attività relative al primo ciclo di gestione con l'invio alla CE delle informazioni richieste per il *reporting* dei PGRA;
- l'art. 4 comma 2 della Direttiva Alluvioni prevede che la valutazione preliminare del rischio di alluvioni (*Preliminary Flood Risk Assessment - PFRA*), fornisca un quadro dei rischi potenziali a livello di Unità di gestione (*Unit of Management - UoM*) di distretto sulla base di informazioni disponibili o di facile reperimento (quali i dati registrati e gli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui in particolare quelli sulle conseguenze del cambiamento climatico) riguardanti alluvioni avvenute in passato, che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e che con elevata probabilità possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile o che pur non essendo stati particolarmente gravosi in passato potrebbero esserlo in futuro;
- con nota Prot. 3413 del 15/02/2017 il MATTM ha precisato che *l'Italia ha confermato alla CE che le misure transitorie sono applicabili solo al primo ciclo di gestione escludendo quindi i successivi riesami e aggiornamenti di cui all'art. 14 comma 1 della Dir. 2007/60/CE e che pertanto, ai fini degli adempimenti previsti per il secondo ciclo di gestione si dovrà procedere alla valutazione preliminare del rischio e alla individuazione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni (Areas of Potential Significant Flood Risk - APSFR)*;
- è necessario dare avvio alle attività di revisione e aggiornamento degli adempimenti previsti dalla Direttiva Alluvioni per il secondo ciclo di gestione e in primo luogo alle attività inerenti la PFRA.

PRESO ATTO CHE

- nel *Guidance Document No. 29 for Reporting under the Floods Directive (2007/60/CE)* che contiene una raccolta dei *reporting sheet* adottati dai Water Director nell'ambito della Common Implementation Strategy per la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) viene specificato¹ che la raccolta sistematica delle informazioni riguardanti gli eventi alluvionali del passato debba avvenire a partire dal 22 dicembre 2011;
- il Dipartimento della Protezione Civile, come previsto al punto 8 della Direttiva P.C.M. 24 febbraio 2015, ha messo a disposizione delle Autorità Competenti per l'implementazione

1

It is recognised that not all of the data requested in this reporting sheet will be available for reporting for significant floods that have occurred prior to 22 December 2011. However, having recognised this, it is expected that the data set out will be collected, and hence reported, by Member States for significant flood events that occur after 22 December 2011 (Guidance document 29, box Look Out!, pag. 30).

della Direttiva Alluvioni (Regioni, Province Autonome e Autorità di distretto) una piattaforma informatica denominata FloodCat (Flood Catalogue), che svolge le funzioni di Catalogo nazionale degli eventi alluvionali ed è conforme con i "floods reporting schemas" previsti per la redazione della "Valutazione Preliminare del Rischio" ai sensi dell'art. 4 della Direttiva Alluvioni;

- il suddetto catalogo non esaurisce gli adempimenti di cui agli artt. 4 e 5 della Direttiva Alluvioni ma costituisce lo strumento di raccolta sistematica su scala nazionale, di dati e informazioni, propedeutici al reporting della PFRA e delle APSFR;
- allo stesso punto 8 della Dir. P.C.M. 24 febbraio 2015 è specificato che le modalità di alimentazione della suddetta piattaforma siano definite da specifiche intese tra le varie strutture regionali competenti e le Autorità di distretto;
- il Dipartimento della Protezione civile ha comunicato con nota Prot. n. 38551 del 28 luglio 2016 il rilascio della versione 2.0 della piattaforma FloodCat richiedendo alle Regioni e all'Autorità di Bacino di comunicare i riferimenti delle strutture aventi la responsabilità di inserimento e controllo dei dati secondo quanto definito dalle specifiche intese di cui al punto precedente;

CONSIDERATO CHE

- obiettivo primario del PGRA consiste nel miglioramento della conoscenza del rischio di alluvione;
- lo sviluppo di una appropriata cultura del rischio costituisce l'elemento fondante di una politica di gestione delle alluvioni efficace ed in grado di integrare le azioni di preparazione, protezione, previsione e ritorno alla normalità e che la collaborazione inter-istituzionale tra le Autorità Competenti all'attuazione della Direttiva Alluvioni oltre che necessaria in conseguenza delle disposizioni normative vigenti è funzionale a un efficace trasferimento delle conoscenze e alla condivisione degli obiettivi;
- per assicurare una completa e adeguata attività conoscitiva, è necessaria la riorganizzazione di tutte le informazioni sugli eventi alluvionali del passato e la raccolta sistematica dei dati territoriali e ambientali, con procedure omogenee e standardizzate, compresa la predisposizione di carte tematiche. A tali fini, è indispensabile il coordinamento dei sistemi informativi ed una semplice ed effettiva accessibilità delle banche dati territoriali in modo da poter consentire il rapido scambio delle informazioni tra gli enti competenti, con un conseguente risparmio di risorse sotto il profilo umano ed economico;
- è necessario identificare i soggetti istituzionali e gli organi territoriali che devono essere coinvolti nelle attività di raccolta, caricamento, controllo e valutazione dei dati

raccolti nelle attività di previsione e prevenzione del rischio e di ricognizione di effetti e danni, nonché i legami funzionali tra i citati soggetti per assicurare la formazione di una conoscenza comune e condivisa;

- è altresì necessario definire gli strumenti e le modalità per regolare la raccolta e il flusso delle informazioni relative al manifestarsi ed evolversi del rischio di alluvione.

Tutto ciò premesso, si conviene e sottoscrive quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTICOLO 2 - Oggetto

L'Autorità di distretto, le Regioni, la Provincia Autonoma di Trento e il Dipartimento della Protezione Civile si propongono di conseguire con la presente intesa uno stretto coordinamento nello svolgimento delle attività di implementazione del Catalogo nazionale degli eventi alluvionali attraverso la piattaforma web-GIS FloodCat (Flood Catalogue).

ARTICOLO 3 - Finalità

La presente intesa ha la finalità di definire le attività a carico dei diversi soggetti firmatari e i rapporti da instaurare tra il Dipartimento della Protezione Civile, l'Autorità di distretto e le strutture regionali/provinciali responsabili al fine di un efficace coordinamento per l'implementazione di FloodCat, quale Catalogo nazionale degli eventi alluvionali.

ARTICOLO 4 - Attività a carico del Dipartimento della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile è proprietario della piattaforma FloodCat e come tale ne garantisce la funzionalità curandone la manutenzione e l'eventuale aggiornamento.

ARTICOLO 5 - Attività a carico delle Regioni/Province Autonome

I soggetti sottoscrittori del presente accordo provvedono a svolgere le attività di seguito riportate in funzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento definiscono l'organizzazione delle attività nonché gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative a un evento alluvionale che ha generato allagamenti del territorio di competenza e danni ai beni esposti e alla popolazione, devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili ai fini del *reporting* alla CE della PFRA e delle APSFR ai sensi della Direttiva Alluvioni.

Le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento al fine di garantire l'acquisizione di dati utili a valutare i principali meccanismi dell'esondazione e l'impatto sul territorio dell'evento di piena, determinanti per la ricostruzione delle aree allagate, dei danni e successivamente per il controllo dei modelli idraulici, devono avviare tempestivamente, ovvero compatibilmente con le attività di

emergenza e comunque in tempi utili a rilevare gli effetti al suolo dell'evento alluvionale le attività di rilevamento post-evento.

Nell'ambito della raccolta delle informazioni, vengono delimitate, ove possibile, le aree allagate a seguito dell'evento alluvionale e/o individuati i tratti di asta fluviale coinvolti nell'esondazione (tratti contribuenti) e rappresentati i principali meccanismi e caratteristiche di piena, così come definiti dalla *Guidance Document no. 29* e previsti dal sistema FloodCat.

Tali attività devono essere svolte utilizzando tutti gli strumenti e le fonti d'informazione disponibili tra i quali, ad es., foto interpretazione di rilievi post-piena da satellite (Copernicus), voli aerei a bassa quota, abbinati a rilievi laser scanner qualora fosse necessario valorizzare le modificazioni plano altimetriche dell'alveo, sopralluoghi in campo e rilievi topografici post evento per la valutazione puntuale dei tiranti idrici rispetto al piano campagna.

Le mappe degli allagamenti e dei tratti contribuenti costituiscono informazione di base per l'individuazione, da parte dell'Autorità di distretto, delle aree a potenziale rischio significativo di alluvione e successivamente per la verifica e l'eventuale aggiornamento delle mappe di pericolosità di base per il prossimo PGRA.

Le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento sono responsabili del caricamento dei dati raccolti nella piattaforma FloodCat, che deve avvenire in conformità con le indicazioni contenute nel documento *NOTE sulla compilazione del catalogo degli eventi alluvionali mediante la piattaforma FloodCat conforme agli SCHEMA per il reporting della Dir. 2007/60/CE art. 4 Valutazione preliminare del rischio di alluvioni* e al *Manuale d'uso FloodCat* e secondo le modalità di seguito riportate.

Il caricamento dei dati su FloodCat, per gli eventi che, ai fini dell'attività di protezione civile sono classificati di "tipo c" (eventi di livello nazionale per i quali il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio, acquisita l'intesa della Regione interessata), deve avvenire entro i 180gg dall'evento stesso, termine entro il quale l'informazione caricata deve consentire l'individuazione di una prima stima delle aree allagate e dei danni a esse associati.

É tuttavia opportuno completare la descrizione dell'evento in più fasi successive tenendo conto del progredire delle attività di ricognizione in campo, dell'acquisizione di elementi informativi riguardanti le dinamiche e gli effetti associati all'evento stesso, necessari a definire, nel modo più completo e accurato possibile, una mappatura delle aree allagate e una valutazione dei danni prodotti.

Riguardo alla raccolta delle informazioni relative ai danni arrecati dagli eventi alluvionali ai beni del patrimonio pubblico e privato, nonché alle attività economiche e produttive, il riferimento procedurale è costituito dall'articolo 5, comma 2,

lettera d), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. e dall'Allegato tecnico alle ordinanze per la ricognizione dei fabbisogni.

Le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento sono altresì responsabili del controllo di primo livello dei dati caricati. A tal fine si conviene che il controllo di primo livello dei dati consista nel verificarne con riferimento al proprio territorio:

- la completezza, rispetto alla evoluzione nota dell'evento a livello spaziale e temporale;
- l'attualità, in termini di attivazione tempestiva dei rilevamenti;
- l'accuratezza, in prima istanza in termini di grado di confidenza delle informazioni raccolte (accuratezza spaziale, tematica, temporale);
- la coerenza, rispetto alle varie zone del territorio regionale interessato dal medesimo evento e ai diversi momenti di evoluzione dell'evento;
- l'attendibilità, attraverso la messa a disposizione delle informazioni circa modalità, strumenti e personale impiegato nei rilievi.

Sono fatte salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle Regioni a statuto speciale e della Provincia Autonoma di Trento.

Tutti i dati dovranno essere forniti di metadati tenendo conto di quanto disposto dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32 "Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)."

ARTICOLO 6 - Titolarità dei dati

Tutti i dati resi disponibili nell'ambito del presente Accordo rimangono di proprietà dell'amministrazione che li produce.

Tutte le Parti potranno comunque fare uso dei dati resi disponibili nell'ambito del presente protocollo per i propri compiti istituzionali. In tutte le occasioni in cui i dati saranno utilizzati sarà sempre citata la fonte dei dati.

Ove si applichi la normativa in materia di Open Data, ciascuna delle Parti si impegna a produrre tutte le informazioni necessarie per il rispetto della suddetta normativa.

ARTICOLO 7 - Attività a carico dell'Autorità di Bacino

L'Autorità di distretto, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, assume le seguenti responsabilità:

- coordinare le attività di popolamento di FloodCat svolte dalle Regioni e dalla Provincia Autonoma di Trento con particolare riferimento ai bacini interregionali e alle aste fluviali a valle dei grandi laghi alpini;
- valutare la rispondenza dei dati a quanto richiesto per una adeguata implementazione della Direttiva Alluvioni (controllo di secondo livello), verificandone:
 - completezza e coerenza, rispetto alla evoluzione nota dell'evento a livello spaziale e temporale alla scala dei sottobacini interessati e del distretto nel suo complesso;
 - conformità, rispetto alle specifiche dei dati e alle impostazioni metodologiche e di qualità definite ai fini del reporting alla CE;
- promuovere e valorizzare le esperienze disponibili in tema di raccolta dei dati e loro interpretazione, a partire dagli elementi che sono necessari al popolamento della piattaforma (evento-fenomeno-danno), favorendo la formulazione di proposte operative e metodologiche condivise e coordinate a livello distrettuale;
- promuovere attività per la raccolta e la conservazione dei documenti tecnici, cartografie e relazioni, degli atti in generale e della documentazione fotografica e audio-visiva relativa agli eventi censiti nel catalogo anche per una loro diffusione, finalizzata a favorire una partecipazione pubblica attiva e informata così come previsto all'art. 10 della Direttiva Alluvioni.

ARTICOLO 8 - Accordi attuativi

La collaborazione operativa tra le Parti finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali potrà essere dettagliata tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente protocollo.

Gli accordi attuativi potranno disciplinare le modalità secondo le quali si attueranno approfondimenti di natura tecnico-scientifica, regolamentativa, organizzativa, gestionale e finanziaria in merito alle attività necessarie al popolamento della piattaforma FloodCat.

Nell'ambito dei suddetti accordi ciascuna delle Parti potrà provvedere a designare uffici e soggetti referenti e a darne tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Gli accordi attuativi possono prevedere il rimborso delle spese sostenute, determinandone la copertura.

ARTICOLO 9 - Relazioni

Al fine di consentire un'opportuna documentazione dell'efficace

attuazione del protocollo, le Autorità di Distretto con il contributo delle Regioni si impegnano a produrre annualmente, nonché al termine della durata del presente accordo, un rapporto dettagliato sulle attività svolte, sui risultati raggiunti e a indicare eventuali azioni migliorative che, in caso di rinnovo potranno essere indicate come futuri obiettivi da conseguire.

Il presente Accordo non comporta alcun onere a carico delle Parti.

ARTICOLO 10 - Durata ed eventuale rinnovo

Il presente protocollo decorre dalla data di stipula dello stesso e ha validità per tutta la durata del ciclo sessennale di pianificazione, fino al 22 dicembre 2021, data prevista dalla Direttiva Alluvioni per la conclusione del II ciclo di gestione. Il protocollo è rinnovabile in seguito ad accordo sottoscritto tra le Parti per un uguale periodo.

Parma, li

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2140

L.R. 40/02, art. 11, comma 2 - approvazione rimodulazione progetto finalizzato 'Arredo del Museo di Classe. Primo stralcio funzionale' - CUP E63J16000390002, di cui alla DGR 1055/2016, presentato dal Comune di Ravenna. Conferma contributo e approvazione proroga

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la l.r. 23 dicembre 2002, n. 40 "Incentivi per lo sviluppo turistico e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della Legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3", e in particolare l'art. 11 "Progetti finalizzati e progetti innovativi";

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.;

Viste le seguenti leggi regionali:

- 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.;

- 23 dicembre 2016, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017";

- 23 dicembre 2016, n. 26 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di Stabilità regionale 2017)";

- 23 dicembre 2016, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- 1 agosto 2017, n. 18 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- 1 agosto 2017, n. 19 "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

Richiamate le proprie deliberazioni n. 2338 del 21 dicembre 2016 e n. 1179 del 2 agosto 2017 e ss.mm. aventi per oggetto rispettivamente l'approvazione e l'aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 1055 del 04 luglio 2017 "L.R.40/2002, art. 11, comma 2 - Progetto finalizzato presentato dal Comune di Ravenna e denominato 'Arredo del Museo di Classe. Primo stralcio funzionale' - CUP E63J16000390002 - Assegnazione e concessione contributo." con la quale:

- è stata approvata la compartecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna al progetto finalizzato presentato dal Comune di Ravenna e denominato "Arredo del Museo di Classe. Primo stralcio funzionale", avente un costo complessivo pari a euro 1.594.155,71;

- è stato assegnato e concesso al Comune di Ravenna, per la realizzazione del sopracitato progetto, un contributo regionale di euro 730.000,00;

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 20647 del 22 dicembre 2016 "D.G.R. n. 1055/2016 - Progetto finalizzato presentato dal Comune di Ravenna e denominato 'Arredo del Museo di Classe. Primo stralcio funzionale' CUP E63J16000390002

- Richiesta di proroga", con cui è stata concessa proroga al 31 dicembre 2017 per il completamento delle azioni relative al progetto 'Arredo del Museo di Classe. Primo stralcio funzionale';

Acquisita agli atti del Servizio Turismo, Commercio e Sport con prot. n. 690644 del 30 ottobre 2017 la nota PEC a firma del Sindaco di Ravenna, avente ad oggetto: "L.R.40/2002. Domanda di rimodulazione del progetto di allestimento interno del Museo Archeologico di Classe, richiesta di conferma alla Regione Emilia-Romagna del contributo già concesso e richiesta di proroga", con la quale il Comune di Ravenna:

- evidenzia che per il progetto "Arredo del Museo di Classe. Primo stralcio funzionale" era stata prevista una spesa di euro 1.594.155,71, e che la Regione ha assegnato un contributo pari a euro 730.000,00 ai sensi della D.G.R. n. 1055/2016;

- comunica che per effetto dell'espletamento della gara si sono realizzate economie, prevalentemente riconducibili al ribasso dell'offerta vincitrice, per cui il costo originario per la realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto si è ridotto dai citati euro 1.594.155,71 ad euro 1.235.470,68;

- comunica, inoltre, che tali economie sono state parzialmente destinate al secondo e al terzo stralcio funzionali del progetto, riferiti rispettivamente all'allestimento della sezione "Ravenna e il mare" per un importo pari a euro 147.588,32 (II stralcio) e a forniture artistiche - contenuti di apparati grafici e tecnologici (III stralcio) per un importo pari a euro 76.860,00;

- dà atto che la somma degli importi impegnati per i suddetti tre stralci risulta, pertanto, pari a euro 1.459.919,00;

- chiede, in ragione di quanto sopra esposto, di poter rimodulare il progetto relativo all'arredo del Museo di Classe portando la spesa complessiva dell'intervento dai previsti euro 1.594.155,71 a **euro 1.459.919,00**;

- chiede, inoltre, che la Regione mantenga inalterata la quota di contributo regionale approvato con D.G.R. n. 1055/2016 pari a **euro 730.000,00**;

- chiede, altresì, la proroga al **31 dicembre 2018** per il completamento della realizzazione delle azioni progettuali, sulla base di relativa rimodulazione del cronoprogramma;

- precisa che la diminuzione di spesa complessiva, raggiunta attraverso l'ottimizzazione dei costi così come sopra descritta, non comporta modifiche agli obiettivi e finalità del progetto come precedentemente approvato integrandone anzi la realizzazione con i successivi due stralci funzionali;

- precisa, inoltre, che l'allestimento di un'area ben più vasta di quella inizialmente prevista garantirà una maggiore attrattività al museo e una migliore fruibilità dei reperti che vi saranno esposti, senza che ciò alteri il progetto museografico, la filosofia dell'allestimento e l'obiettivo culturale e turistico così come approvati dalla Regione con la citata D.G.R. n. 1055/2016;

Acquisite, inoltre, agli atti del Servizio Turismo, Commercio e Sport, con prot. n. PG/2017/762274 del 12 dicembre 2017 e n. PG/2017/764574 del 13 dicembre 2017, le note PEC a firma del dirigente del Servizio Turismo del Comune di Ravenna, con le quali il Comune di Ravenna ha integrato la precedente PEC prot. n. PG/2017/690644 allegando:

1. II stralcio funzionale;
2. pianta con stralcio;
3. tavole 001,002, 003, 004, 005, 006;
4. III stralcio funzionale;

Verificato che la precitata nota PEC prot. n. PG/2017/690644

del 30 ottobre 2017 trasmessa dal Comune di Ravenna, così come integrata dalle note PEC prot. n. PG/2017/762274 del 12 dicembre 2017 e prot. n. PG/2017/764574 del 13 dicembre, motiva adeguatamente le richieste di rimodulazione, conferma del contributo e proroga del progetto di allestimento del Museo Archeologico di Classe;

Ritenuto quindi:

- di approvare la rimodulazione del progetto sopracitato con le caratteristiche tecniche illustrate nelle note PEC trasmesse dal Comune di Ravenna e acquisite agli atti del Servizio Turismo, Commercio e Sport con prot. PG/2017/690644, PG/2017/762274 e n. PG/2017/764574, per un costo complessivo pari a euro 1.459.919,00;

- di confermare la compartecipazione finanziaria della Regione pari al contributo di euro 730.000,00, concesso con propria deliberazione n. 1055/2016;

- di concedere proroga al 31 dicembre 2018 per il completamento della realizzazione delle azioni progettuali;

- di dare atto che la proroga comporterà la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione dell'impegno di spesa assunto in linea con i principi e postulati previsti dal citato d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- di stabilire che il termine del 31 dicembre 2018 potrà essere soggetto a eventuali ulteriori proroghe mediante atto formale del dirigente regionale competente, a fronte della presentazione da parte del Comune di Ravenna di una relazione illustrativa delle motivazioni del mancato completamento del progetto entro i termini e comprensiva della modifica del cronoprogramma, dando atto che anche tali eventuali proroghe comporteranno la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione dell'impegno di spesa assunto in linea con i principi e postulati previsti dal citato d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- di confermare, ad eccezione di quanto disposto col presente atto, ogni altra disposizione della propria deliberazione n. 1055/2016;

Visti:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.;

- la propria deliberazione n. 89 del 30/1/2017 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

- la propria deliberazione n. 486/2017 ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Viste altresì:

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", e in particolare l'art. 11 «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»;

- il d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente per oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto non derogato o diversamente disciplinato attraverso successivi provvedimenti;

- n. 1681 del 17 ottobre 2016 recante "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 concernente "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";

- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 1949/2016, n. 477/2017;

Vista la l.r. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Regionale al Turismo e Commercio

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la rimodulazione del progetto finalizzato di cui alla propria deliberazione n. 1055/2016, presentato dal Comune di Ravenna e relativo all'allestimento del Museo Archeologico di Classe - CUP E63J16000390002, avente le caratteristiche tecniche illustrate nelle note PEC trasmesse dal Comune di Ravenna acquisite agli atti del Servizio Turismo, Commercio e Sport con prot. n. PG/2017/690644, n. PG/2017/762274 e n. e prot. n. PG/2017/764574, per un costo complessivo pari a euro 1.459.919,00;
2. di confermare la compartecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna al progetto di cui al precedente punto 1. nella misura di euro 730.000,00, come da precitata propria deliberazione n. 1055/2016;
3. di prorogare al 31 dicembre 2018 il termine per il completamento della realizzazione delle azioni relative al progetto di cui al precedente punto 1.;
4. di dare atto che la proroga, di cui al punto precedente, comporterà la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione dell'impegno di spesa assunto in linea con i principi e postulati previsti dal citato d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
5. di stabilire che il termine del 31 dicembre 2018 di cui al precedente punto 3) potrà essere soggetto a eventuali ulteriori proroghe mediante atto formale del dirigente regionale competente, a fronte della presentazione da parte del Comune di Ravenna di una relazione illustrativa delle motivazioni del mancato completamento del progetto entro i termini e comprensiva della modifica del cronoprogramma; tali eventuali proroghe comporteranno la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta registrazione dell'impegno di spesa assunto in linea con i principi e postulati previsti dal citato d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

6. di confermare, ad eccezione di quanto disposto col presente atto, ogni altra disposizione della propria deliberazione n. 1055/2016;
7. di dare atto, infine, che secondo quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,

si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2142

L.R. 27 aprile 1976, n.19 e s.m. Programmazione stralcio 2017 presa d'atto dei progetti presentati dai Comuni - Cattolica (RN) "Realizzazione II° stralcio del prolungamento molo di levante porto canale Cattolica" C.U.P. N. G64B1600020002 - Boretto (RE) "Progetto relativo alle opere di dragaggio e manutenzione volti a movimentare e asportare materiali sabbiosi zona porto turistico fluviale Lido Po" C.U.P. n. B77E16000110002 - Concessione finanziamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" laddove applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modificazioni;

- la L.R. n.29/1985 per quanto applicabile;

- l'art.9 della L.r. 27 aprile 1976, n. 19 riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna così come sostituito dall'art.4 della L.r. 9 marzo 1983, n. 11 il quale stabilisce, tra l'altro, che la Regione Emilia-Romagna provvede con legge a destinare nel proprio bilancio appositi distinti stanziamenti di fondi per la costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle imboccature, relativi alle opere, impianti e attrezzature interessanti i porti regionali (Lett. a) e c), nonché l'acquisto, la manutenzione, la riparazione di mezzi effossori e di servizio (lett. d) e, in termini analoghi, stabilisce la possibilità per la Regione di destinare appositi distinti stanziamenti per la concessione di contributi in capitale ai Comuni e loro Consorzi per la costruzione di opere nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed approdi fluviali (lett. b) e per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (lett. f);

Considerato:

- che il Comune di CATTOLICA (RN) sede di Porto Turistico di rilievo regionale con nota del 19/10/2017 acquisita agli atti regionali in pari data via PEC con PG. 668872 chiede l'attribuzione di risorse finanziarie per le opere di "realizzazione del prolungamento molo di levante" ed a tale scopo ha inviato la Delibera di Giunta comunale n.176 del 17/10/2017 di approvazione del Progetto completo di quadro economico complessivo di € 500.000,00 in atti del Servizio;

- il Comune di Boretto (RE) con nota del 28.10.2016 acquisita agli atti della Regione in pari data via PEC con PG 789925 chiede l'erogazione di un contributo ed in tal senso ha inviato la Delibera di Giunta comunale n.129 del 19/12/2016 avente ad oggetto "Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, Definitivo – Esecutivo, relativo alle Opere di dragaggio

e manutenzione volti a movimentare e asportare materiali sabbiosi zona porto turistico fluviale Lido Po in Boretto " completo di quadro economico complessivo di € 40.000,00 in atti del Servizio;

- Che gli interventi sopra richiamati hanno tutti le urgenze evidenziate dai comuni medesimi al fine di evitare:

- una possibile chiusura del porto canale da parte delle autorità competenti;

- possibili danni alle imbarcazioni;

- possibili danni e penalizzazioni all'attività ittica, diportismo turistico e quindi all'economia del settore;

Considerato il bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019 di cui alle LL.rr. 26 e 27 del 23 dicembre 2016 e LL.rr. 18 e 19 del 1 agosto 2017 con i quali si autorizza:

- lo stanziamento di **€ 250.000,00** sul **capitolo 41250** "Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mezzi effossori e di servizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art.9, Lett. C) e D), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n.11)" nell'anno di previsione 2017;

- lo stanziamento di **€ 250.000,00** sul capitolo 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 9 Lett. A) L. R 27 aprile 1976 n. 19 come modificata dall'art. 4 Lett. a) della L. R. 9 marzo 1983, n. 11)" nell'anno di previsione 2017;

- lo stanziamento di € 40.000,00 di cui **€ 9.354,90 nel 2017 ed € 30.645,10 nel 2018** sul **capitolo 41570** "Contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art.9, lett.F), L.R. 27 aprile 1976, n.19 come modificato dall'art. 4, lett.F), L.R. 9 marzo 1983, n.11)";

Dato atto che:

- con lo stanziamento sopra richiamato sui Capitoli **41250 e 41360** del bilancio gestionale-finanziario 2017-2019 anno di previsione 2017 si è ritenuto di attribuire le seguenti risorse finanziarie:

- **€ 500.000,00** per l'intervento progettato dal Comune di CATTOLICA e per il quale ha chiesto e ottenuto dalla competente struttura ministeriale il Codice **C.U.P. n. G64B1600020002**;

- con lo stanziamento sopra richiamato di cui al Cap. 41570 di € 9.354,90 per l'anno 2017 e per € 30.645,10 per l'anno 2018 si è ritenuto di assegnare un contributo di:

- € 40.000,00 per l'intervento progettato dal Comune di BORETTO (RE) e per il quale ha chiesto e ottenuto dalla competente struttura ministeriale il Codice **C.U.P. n. B77E16000110002**;

Ritenuto che per i motivi di urgenza sopramenzionati appare congruo destinare le risorse a disposizione sui Cap. 41250 e Cap. 41360 nell'anno di previsione 2017 e concedere i contributi stabiliti sul Cap. 41570 negli anni di previsione 2017 e 2018 del bilancio finanziario gestionale 2017 – 2018;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare III "Territorio, Ambiente, Mobilità", ai sensi dell'art. 8 della L. R. n. 19/76 s.m.s. in data 30/11/2017

e trasmesso in atti con nota Prot. AL/2017/62980 del 1/12/2017;

Dato atto che in esito al parere favorevole la Commissione Consiliare ha ritenuto che sull'intervento ricadente nel Comune di Cattolica inerente il prolungamento del molo di levante debba essere effettuato un monitoraggio sui litorali di Cattolica, Misano e Riccione prevedendo un rilievo dello stato di fatto antecedente alla la realizzazione dell'opera ed altre campagne di monitoraggio analoghe successive alla realizzazione, per dieci anni tenendo informata la Commissione Consiliare sugli sviluppi del progetto;"

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

Viste:

- la Legge regionale 23 dicembre 2016, n.25 "Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2017";

- La Legge regionale 23 dicembre 2016, n.26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 Legge di stabilità regionale 2017");

- Legge regionale 23 dicembre 2016, n.27 "Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019 ";

- Legge regionale 1 agosto 2017, n.18 Disposizioni collegate alla legge di Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- Legge regionale 1 agosto 2017, n.19 Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- la Legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 07 Luglio 2011, n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod.;

- la propria deliberazione n. 2338/2016 avente ad oggetto "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017 – 2019. e succ. mod.";

- la propria delibera n. 89 del 30/01/2017 ad oggetto "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019;

- la propria delibera n. 486/2017;

- la determina dirigenziale n. 12096/2016

- la Determinazione n. 16372/2016;

Viste le proprie deliberazioni:

- n.56 del 25 gennaio 2016, avente ad oggetto "AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA L.R. 43/2001";

- n.270 del 29 febbraio 2016 "ATTUAZIONE PRIMA FASE DELLA RIORGANIZZAZIONE AVVIATA CON DELIBERA 2189/2015";

- n. 622 del 28/4/2016 ATTUAZIONE SECONDA FASE DELLA RIORGANIZZAZIONE AVVIATA CON D.G.R. n. 2189/2015;

- n. 702/2016 "APPROVAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI NELL'AMBITO DELLE DIREZIONI GENERALI - AGENZIE - ISTITUTO, E NOMINA DEI RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DELLA TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO, DELLA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE"

- n. 1107/2016 "INTEGRAZIONE DELLE DECLARATORIE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE A SEGUITO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA SECONDA FASE DELLA RIORGANIZZAZIONE AVVIATA CON DELIBERA 2189/2015"

- n. 477/2017 "APPROVAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI NELL'AMBITO DELLE DIREZIONI GENERALI CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE; RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI E AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DELL'INTERIM PER UN ULTERIORE PERIODO SUL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA"

- n.2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008 adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007 e ss. mm." per quanto applicabile;

- n. 468/2017 "IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA";

Ritenuto che ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e relativi principi e postulati in relazione alla tipologia delle spese previste e alle modalità gestionali delle procedure medesime e che pertanto gli impegni di spesa possono essere assunti con il presente atto;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che saranno disposti col presente atto, è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6 del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii e che analoga attestazione sarà resa nell'anno di previsione 2018;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al Turismo, Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni di cui alla premessa e qui integralmente richiamate:

a) di dare atto che avendo gli interventi citati in premessa carattere di urgenza, si provvede alla predisposizione di una programmazione per fronteggiare l'emergenza manifestata dai Comuni;

b) di **attribuire**, in relazione a quanto indicato in narrativa, le risorse finanziarie per l'anno 2017 per spese di cui all'art. 9 L.r. 19/76 così come modificata dalla L.r. 11/83, al Comune di Cattolica per € 500.000,00;

c) di **assegnare e concedere** il contributo per spese di cui all'art. 9 L.r. 19/76 così come modificata dalla L.r. 11/83 al Comune di Boretto per euro 40.000,00;

d) di **prendere atto** che i Comuni di CATTOLICA e BORETTO hanno approvato i progetti degli interventi citati con i relativi quadri economici richiamati in premessa e agli atti del servizio competente;

e) di **dare atto che**, come precisato in premessa, ai progetti di investimento pubblico connessi agli interventi oggetto del presente provvedimento, sono stati assegnati i seguenti Codici Unici di Progetto:

- Comune di CATTOLICA C.U.P. n. G64B16000020002;
- Comune di BORETTO C.U.P. n. B77E16000110002;

f) di imputare la somma complessiva di € 540.000,00 come segue:

- € **250.000,00** registrata al n. 6567 di impegno sul **Capitolo 41250** "Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mezzi effossori e di servizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art.9, lett. C) e D), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n.11)",

- € **250.000,00** registrata al n. 6568 di impegno sul **Capitolo 41360** "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 9 lett. A) L. R. 27 aprile 1976 n. 19 come modificata dall'art. 4 lett. a) della L. R. 9 marzo 1983, n. 11)",

- € **9,354,90** registrata al n. 6569 di impegno sul **Capitolo 41570** "Contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art.9, lett.F), L.R. 27 aprile 1976, n.19 come modificato dall'art. 4, lett.F), L.R. 9 marzo 1983, n.11)",

del bilancio finanziario gestionale 2017 – 2019 anno di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità approvato con propria delibera n. 2338/2016 e succ. mod.;

- € **30.645,10** al n°1089 di impegno sul **Capitolo 41570** "Contributi in capitale ai comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art.9, lett.F), L.R. 27 aprile 1976, n.19 come modificato dall'art. 4, lett.F), L.R. 9 marzo 1983, n.11)" approvato con propria delibera n. 2338/2016 e succ. mod.

del bilancio finanziario gestionale 2017 – 2019 anno di previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilità approvato con propria delibera n. 2338/2016 e succ. mod.;

h) di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii le stringhe concernenti la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, sono le seguenti:

Capitolo 41250 – Missione 10 – Programma 03 – Codice economico U.2.02.01.09.011 – COFOG 04.5 – Transazione UE 8 – SIOPE 2020109011 – CUP G64B16000020002 – C.I.

Spesa 4 – Gestione ordinaria 3

Capitolo 41360 – Missione 10 – Programma 03 – Codice economico U.2.03.01.02.003 – COFOG 04.5 – Transazione UE 8 – SIOPE 2030102003 – CUP G64B16000020002 – C.I. Spesa 4 – Gestione ordinaria 3

Capitolo 41570 – Missione 10 – Programma 03 – Codice economico U.2.03.01.02.003 – COFOG 04.5 – Transazione UE 8 – SIOPE 2030102003 – CUP B77E16000110002 – C.I. Spesa 4 – Gestione ordinaria 3

i) di stabilire che per gli interventi di cui alla sopra riportata lettera b):

- se la rendicontazione finale di spesa eccede il costo previsto rispetto all'attribuzione regionale, la copertura finanziaria dovrà essere garantita dal Comune;
- se la rendicontazione finale di spesa viene ridotta fino all'ammontare dell'attribuzione regionale, la stessa potrà essere confermata in fase di liquidazione;
- se la rendicontazione finale di spesa viene ridotta ad un importo inferiore all'attribuzione regionale, l'attribuzione stessa, nella fase di liquidazione, verrà rideterminata riconducendo l'importo massimo all'ammontare di quanto rendicontato;

l) di stabilire che per gli interventi di cui alla sopra riportata lettera c):

- se la rendicontazione finale di spesa risulta inferiore rispetto all'importo assegnato e concesso sul progetto di cui alla presente propria delibera, il contributo regionale verrà rideeterminato nella misura del 100% della spesa rendicontata;

m) di **dare atto** che, alla liquidazione della spesa provvederà il Dirigente competente per materia, con propri atti formali, ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della propria deliberazione n. 2416/2008 e succ.mod. a favore dei predetti Comuni, secondo gli importi specificati ai precedenti punti b)e c) con le modalità di cui all'art. 14 della L.r. n.29/85 s.m. laddove applicabile;

n) di **dare atto** che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

o) di **dare atto** altresì che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56 – comma 7 – del citato D.lgs. n. 118/2011;

p) di pubblicare la seguente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2147

Criteri di riparto delle risorse e requisiti per l'assegnazione delle borse di studio a.s. 2017/2018. (L.R. 26/01 - D.M. attuativo art. 9 D.Lgs. n. 63/2017)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge 10 marzo 2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e ss.mm.;
- la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10";

- la legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale";

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ed in particolare l'art. 51, lett. e);

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e in particolare l'art. 1 comma 88;

Richiamato l'articolo 4, "Borse di studio", della sopracitata L.R. n. 26/2001, ed in particolare:

- il comma 4, ove si stabilisce che la Giunta regionale individua i beneficiari delle borse di studio e l'importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito;

- il comma 5, ove si stabilisce che la Giunta regionale, a garanzia di uniformità di trattamento nella concessione dei benefici di legge agli aventi diritto, determina le modalità attraverso le quali le Province, di intesa con i Comuni, provvedono all'assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione delle scuole;

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e, in particolare:

- l'articolo 10, comma 5 prima parte, il quale prevede che "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

- l'articolo 9, comma 4, ai sensi del quale "Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio";

Viste in particolare:

- l'Intesa ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, della Conferenza Unificata sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istitutivo del sistema nazionale di voucher. (Repertorio Atti n.165/CU del 06/12/2017);

- l'Intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, Conferenza Unificata sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concernente i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio, per l'anno 2017. (Repertorio Atti n. 166/CU del 06/12/2017);

Richiamato lo schema di Decreto ministeriale istitutivo del sistema nazionale di voucher – attuativo dell'art. 10 c.5 del Decreto legislativo n. 63 del 2017, che disciplina i criteri e le modalità di istituzione del sistema nazionale di voucher, anche in forma virtuale, associato alla carta dello Studente, denominata "IoStudio";

Richiamato altresì lo schema di Decreto ministeriale concernente i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio per l'anno 2017 – attuativo dell'art. 9 c.4 del Decreto legislativo n. 63 del 2017 che al fine di contrastare la dispersione scolastica:

- disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio agli studenti iscritti alle Scuole secondarie di II grado del sistema nazionale di istruzione;

- prevede il riparto tra le Regioni della somma complessiva di 30 milioni di euro di cui euro 1.418.317,32 assegnati alla Regione Emilia-Romagna;

- stabilisce che le Regioni individuino i beneficiari e trasmettano gli elenchi al Ministero entro il 16 marzo 2018;

- stabilisce altresì che le borse di studio saranno erogate

mediante voucher anche in forma virtuale, associato alla Carta dello studente denominata "IoStudio";

Visti:

- il D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 con il quale si è approvato il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7/11/2014 (pubblicato nella G.U. n. 267 del 17/11/14) con il quale si è approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 39 del 20 ottobre 2015 avente per oggetto "Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 'Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10' - Approvazione indirizzi regionali per il diritto allo studio per il triennio relativo agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19" (proposta della Giunta Regionale in data 14 settembre 2015, n. 1299);

Richiamato in particolare il paragrafo 2.A) "Borse di studio" dell'Allegato alla citata deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 39/2015 nel quale viene stabilito che:

- l'intervento è finalizzato a sostenere gli alunni meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale;

- le risorse che si renderanno disponibili sul bilancio regionale saranno annualmente concentrate sulle annualità più critiche per la prosecuzione degli studi, al fine di favorire gli studenti nell'assolvimento dell'obbligo scolastico e nel completamento del percorso formativo;

Ritenuto, in coerenza con quanto previsto dalla delibera dell'A.L. 39/2015:

- di dare continuità a quanto realizzato negli anni precedenti per ridurre il rischio di abbandono scolastico e favorire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;

- di individuare quali destinatari degli interventi a valere sulle risorse regionali gli studenti in disagiate condizioni economiche frequentanti i primi due anni delle Scuole Secondarie di secondo grado e del Sistema regionale IeFP, considerate le annualità più critiche per la prosecuzione degli studi al fine di sostenerli nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

- di prevedere che le risorse che si renderanno disponibili a valere sul bilancio regionale 2018 siano attribuite agli studenti garantendo la copertura della totalità degli idonei;

- di sostenere gli studenti più esposti al rischio di dispersione e di abbandono, nel proseguimento del percorso formativo intrapreso e nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di confermare la previsione che collega la concessione della borsa di studio ai risultati scolastici raggiunti, prevedendo importi differenziati di borsa (base e maggiorato);

Valutato, a integrazione e completamento dell'intervento a valere sulle risorse regionali, di sostenere il completamento dei percorsi scolastici individuali ed in particolare di sostenere gli studenti nell'assolvimento dell'obbligo formativo anche in continuità con l'intervento regionale effettuato negli anni precedenti sul biennio della Scuola Secondaria di secondo grado;

Tenuto conto altresì di quanto previsto dalle disposizioni nazionali di individuare, quali destinatari delle borse di studio, previste dallo schema di Decreto Ministeriale, attuativo dell'art. 9 comma 4 del Dlgs n. 63/2017, gli studenti dell'ultimo triennio delle Scuole Secondarie di secondo grado, per favorire il completamento del percorso e l'assolvimento dell'obbligo formativo,

Ritenuto necessario, in considerazione dei tempi previsti dallo schema di decreto ministeriale e al fine di una maggior semplificazione degli oneri a carico delle famiglie e per ridurre i costi amministrativi in carico ai diversi soggetti coinvolti, stabilire che sono beneficiari degli interventi sostenuti da risorse nazionali, gli studenti frequentanti l'ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado che hanno già presentato domanda per il contributo libri di testo a.s. 17/18, di cui alla propria deliberazione n.1210/2017, residenti in Emilia-Romagna;

Ritenuto altresì in coerenza a quanto previsto dalla citata deliberazione dell'assemblea legislativa n.39/15 di prevedere che anche per gli interventi sostenuti da risorse nazionali sia da garantire la copertura del totale degli idonei;

Ritenuto infine di stabilire che i criteri e le modalità per la concessione delle borse di studio per l'a.s. 2017/2018 sono definiti nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di perseguire l'equità di trattamento degli aventi diritto alla borsa di studio su tutto il territorio regionale;

Richiamata la propria deliberazione n. 100/2016 che approva lo schema di convenzione – sottoscritta in data 18/02/16 Prot. n. RPI/2016/46 tra la Regione Emilia-Romagna ed ER.GO, Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori, per lo svolgimento da parte di ER.GO delle attività di supporto istruttorio in materia di istruzione di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 19 c. 3 bis della L.R. 15/07 e s.m. e in particolare, per quanto riguarda il diritto allo studio scolastico, fa riferimento agli adempimenti istruttori e gli approfondimenti necessari, in relazione ai procedimenti di definizione dei criteri e di assegnazione delle risorse per la concessione dei benefici del diritto allo studio scolastico, sulla base delle disposizioni previste dagli indirizzi regionali;

Ritenuto di avviare le procedure riferite alla concessione delle borse di studio per l'a.s. 2017/18 ricorrendo, in analogia alle procedure attivate per la concessione dei benefici del diritto allo studio nelle annualità precedenti, al supporto di ER.GO attraverso la gestione informatizzata delle domande, in un'ottica di dematerializzazione e semplificazione del procedimento;

Sentita la Conferenza regionale per il sistema formativo di cui all'articolo n. 49 della L.R. 12/03 di cui all'articolo n. 51 della L.R. n. 12/03, in data 20/12/2017;

Viste:

- la L.R. n. 40 del 15/11/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto applicabile;

- la L.R. n. 43 del 26/11/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

Dato atto che all'assegnazione e all'assunzione dell'impegno di spesa delle risorse regionali che si renderanno disponibili sul bilancio regionale 2018, si provvederà con successivo atto in esito ai dati definitivi degli aventi diritto validati dalle Province/Città Metropolitana di Bologna;

Richiamati:

- il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod.;

- le proprie deliberazioni n. 89/2017 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019" e n. 486/2017 "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii, per quanto applicabile;

- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della Legge regionale 43/2001";

- n. 270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 1107/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) di prendere atto:

- dell'Intesa ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, della Conferenza Unificata sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istitutivo del sistema nazionale di voucher. (Repertorio Atti n. 165/CU del 6/12/2017);

- dell'Intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, Conferenza Unificata sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concernente i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio, per l'anno 2017. (Repertorio Atti n. 166/CU del 6/12/2017);

2) di approvare i criteri e le modalità per la concessione delle borse di studio per l'a.s. 2017/2018, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di individuare quali beneficiari delle borse di studio per l'a.s. 2017/2018 finanziate con risorse regionali gli studenti dei primi due anni delle Scuole Secondarie di secondo grado e del Sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) di cui alla L.R. 5/2011, in disagiate condizioni economiche;

4) di individuare quali destinatari delle borse di studio previste dallo schema di Decreto Ministeriale, attuativo dell'art. 9 comma 4 del Dlgs n. 63/2017 gli studenti dell'ultimo trien-

nio delle Scuole Secondarie di secondo grado, in disagiate condizioni economiche;

5) di stabilire che tra i beneficiari di cui al precedente punto 3) rientrano gli studenti frequentanti l'ultimo triennio delle scuole secondarie di II grado che hanno già presentato domanda per il contributo libri di testo a.s. 17/18, di cui alla propria deliberazione n.1210/2017 residenti in Emilia-Romagna;

6) di rinviare a un proprio successivo atto la definizione degli importi delle borse di studio, in esito ai dati definitivi validati dalle Province/Città Metropolitana di Bologna e tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle risorse disponibili e l'assegnazione e all'impegno a favore delle Province/

Città Metropolitana di Bologna delle risorse regionali, secondo le disponibilità evidenziate nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018, finalizzate alla copertura del totale fabbisogno di borse di studio;

7) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di disporre l'integrale pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e nel sito della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo: <http://scuola.regione.emilia-romagna.it>.

Allegato A**Criteria e modalità per la concessione delle borse di studio nell'a.s. 2017/2018.**

In coerenza con quanto previsto dalla delibera dell'A.L. 39/2015 (Indirizzi regionali per il diritto allo studio per il triennio aa.ss. 16/17 - 17/18 - 18/19), per ridurre il rischio di abbandono scolastico e favorire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, con riferimento al Sistema regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale (IeFP) istituito con L.R. n. 5/2011, si destinano le risorse regionali disponibili per la concessione delle borse di studio a favore degli studenti dei primi due anni delle Scuole Secondarie di secondo grado e del Sistema regionale dell'IeFP, considerate le annualità più critiche per la prosecuzione degli studi. Ciò al fine di sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche, quindi più esposti al rischio di dispersione e di abbandono, nel proseguimento del percorso formativo intrapreso e nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Inoltre si conferma la previsione che collega la concessione della borsa di studio ai risultati scolastici raggiunti, prevedendo importi differenziati di borsa (base e maggiorato).

La Regione intende perseguire gli obiettivi della L.R. 26/01, ed in particolare la concessione di borse di studio alle fasce socialmente più deboli della popolazione regionale. Si conferma quindi quale priorità la copertura del fabbisogno delle famiglie rientranti nella fascia ISE e si stabilisce di concentrare le risorse disponibili per soddisfare il fabbisogno delle famiglie rientranti in tale fascia.

Per quanto concerne le risorse statali rese disponibili dal Decreto Ministeriale, attuativo dell'art. 9 comma 4 del Dlgs n. 63/2017 - che disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio per il 2017 per gli studenti della Scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione - si individuano quali destinatari delle borse di studio gli studenti dell'ultimo triennio delle Scuole Secondarie di secondo grado, per favorire il completamento del percorso e l'assolvimento dell'obbligo formativo, anche in continuità con l'intervento regionale effettuato negli anni precedenti sul biennio della Scuola Secondaria di secondo grado.

In un'ottica di azione integrata regionale, per entrambe le tipologie di borse di studio (finanziate con risorse regionali e statali) verrà perseguito l'obiettivo di soddisfare integralmente tutte le domande ammissibili, in coerenza con gli Indirizzi regionali in materia di diritto allo studio.

Pertanto la definizione degli importi delle borse di studio, è rinviata ad una successiva deliberazione della Giunta Regionale che verrà assunta in esito ai dati definitivi degli aventi diritto validati dalle Province/Città Metropolitana di Bologna. L'importo delle borse di studio sarà quindi determinato tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle risorse disponibili.

Con il presente atto, si provvede pertanto alla determinazione dei criteri per l'attribuzione delle borse di studio per l'a.s. 2017/2018.

1. Beneficiari

Sono beneficiari di borsa di studio tutti gli studenti residenti sul territorio regionale, frequentanti:

- le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
- il secondo anno dell'IeFP presso un organismo di formazione professionale accreditato per l'obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;
- le prime due annualità dei progetti personalizzati dell'IeFP di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 5/2011 presso un organismo di formazione professionale accreditato per l'obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;

in possesso del requisito di cui al successivo paragrafo 2. riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza.

Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

2. Requisito della situazione economica

Per avere diritto all'erogazione della borsa di studio per l'a.s. 2017/2018 l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente non potrà essere superiore a euro 10.632,94.

In considerazione del fatto che gli studenti sono iscritti all'a.s. 2017/18 già avviato, tenuto conto che questa procedura si innesta nel periodo di scadenza dell'attestazione dell'anno precedente si ritiene valida sia l'Attestazione Isee 2017 (per coloro che ne sono già in possesso) che l'Attestazione Isee 2018.

Questo in un'ottica di maggior semplificazione degli oneri a carico delle famiglie e amministrativa e per consentire la presentazione e l'istruttoria delle domande entro i tempi ristretti previsti per l'accesso alle risorse ministeriali, favorendo così l'accessibilità al beneficio da parte del maggior numero di famiglie.

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

L'ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con l'ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del DPCM 159/13).

Il valore ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente viene determinato, ai sensi del DPCM 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) il cui modello tipo e le relative istruzioni per la compilazione sono contenute nell'allegato A al DM 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 267 del 17 novembre 2014 - supplemento ord. n. 87, Decreti ministeriali nn. 363 del 29/12/2015, 146 del 01/06/2016 e 138 del 13/04/17.

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7). L'ISEE ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9).

La DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE può essere presentata gratuitamente a Comuni, Centri di assistenza fiscale (CAF), Uffici dell'Ente erogatore del beneficio, Sedi INPS, in via telematica collegandosi al sito internet www.inps.it. Il portale ISEE è disponibile nella sezione del sito "Servizi online" - "Servizi per il cittadino" al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall'INPS e presentare la propria DSU tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare.

Solo l'Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS conterrà il calcolo dell'ISEE.

L'applicativo informatico predisposto dall'Azienda regionale per il diritto agli studi ER.GO consente di acquisire i dati ISEE in cooperazione applicativa e, quindi, direttamente dalla Banca dati di INPS, superando, di fatto, l'autocertificazione delle condizioni economiche da parte del richiedente che nel modulo di domanda dovrà indicare solo il Protocollo INPS.

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere presentata la domanda di contributo libri di testo, indicando i dati di presentazione della Dichiarazione

Sostitutiva Unica DSU (protocollo mittente) come specificato nel successivo paragrafo 4.

3. Modalità di presentazione delle domande e istruttoria

Le Province/Città metropolitana di Bologna provvederanno ad emanare il proprio bando nel rispetto dei criteri di cui al presente allegato.

Le Province/Città Metropolitana di Bologna provvederanno a pubblicare sul proprio sito l'indicazione dei contatti per richiedere informazioni. Tutte le comunicazioni pubbliche o rivolte a scuole, famiglie e studenti dovranno riportare il logo della Regione Emilia-Romagna e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o dallo studente se maggiorenne, utilizzando l'applicativo predisposto da ER.GO e reso disponibile all'indirizzo internet <https://scuola.er-go.it>. La domanda da parte delle famiglie sarà fatta esclusivamente on-line, con richiamo esplicito alla normativa DPR 445/00 e nel rispetto delle indicazioni inserite nei bandi provinciali/metropolitano.

Per presentare la domanda online l'utente può essere assistito gratuitamente anche dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con ER.GO, il cui elenco verrà pubblicato sul sito <http://scuola.regione.emilia-romagna.it>.

Attraverso l'applicativo i dati fisici e finanziari relativi alle domande vengono inoltrati informaticamente alle scuole, enti di formazione professionale, Province/Città Metropolitana di Bologna competenti per i relativi provvedimenti istruttori.

Le Province/Città Metropolitana di Bologna provvedono inoltre ai controlli secondo le disposizioni vigenti ed eventuali specifiche indicazioni. Successivamente, provvedono all'erogazione a favore dei beneficiari delle borse di studio secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 5.

Le borse di studio, concesse agli studenti frequentanti l'ultimo triennio delle Scuole Secondarie di secondo grado verranno erogate dal MIUR - come previsto dall'art. 4 del D.M. attuativo del D.LGS n.63/2017 - mediante voucher associato alla Carta dello studente denominata "IoStudio".

Le Province/Città Metropolitana di Bologna provvedono ad effettuare le comunicazioni istruttorie ai beneficiari.

A supporto della compilazione vengono rese disponibili on line le guide per l'utilizzo dell'applicativo da parte dell'utente,

delle Province/Città Metropolitana di Bologna e delle Scuole e Enti di formazione professionale:

- per gli **utenti** la guida sarà pubblicata nella pagina di primo accesso all'applicativo <https://scuola.er-go.it>;
- per **Province/Città Metropolitana di Bologna, Scuole e Enti di formazione professionale** le guide saranno pubblicate nella pagina di primo accesso per gli enti all'indirizzo https://scuola.er-go.it/login_enti

4. Tempi di presentazione e di validazione delle domande

- **dal 15 Gennaio 2018 al 28 Febbraio 2018 (ore 14):** presentazione delle domande esclusivamente on line da parte dell'utenza.
Solo nei giorni 27 e 28 febbraio 2018 (fino alle ore 14) sarà possibile effettuare la domanda utilizzando il protocollo mittente della Dichiarazione sostitutiva unica.
- **Entro il 12 Marzo 2018:** validazione da parte delle Province/Città Metropolitana di Bologna dei dati riferiti alle domande presentate, comprensivi degli esiti delle verifiche effettuate dalle Scuole e dagli Enti di formazione professionale.

5. Importi delle borse di studio

Al fine di soddisfare integralmente tutte le domande ammissibili, l'importo unitario delle borse di studio verrà determinato a consuntivo, a seguito della validazione dei dati effettuata dalle Province/Città Metropolitana di Bologna, tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle risorse disponibili.

1. Borse di studio finanziate con risorse regionali

Sono destinate agli studenti frequentanti:

- il primo e secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
- il secondo anno dell'IeFP presso un organismo di formazione professionale accreditato per l'obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;
- le prime due annualità dei progetti personalizzati dell'IeFP di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 5/2011 presso un organismo di formazione professionale accreditato per l'obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP.

Saranno erogate dalle Province / Città Metropolitana di Bologna secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi e gli importi potranno esser "base" e "maggiorato" del 25% rispetto

all'importo base. La borsa di studio con importo maggiorato viene erogata agli studenti:

- a) che hanno conseguito nell'anno scolastico precedente la media dei voti pari o superiore al 7.
- b) che si trovano in situazione di handicap certificato ai sensi della L. 104/92, indipendentemente dal requisito del merito.

2. Borse di studio finanziate con risorse statali

Sono destinate agli studenti frequentanti l'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

Saranno erogate dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca mediante voucher associato alla Carta dello studente denominata "IoStudio".

L'importo della borsa, in applicazione delle disposizioni ministeriali, sarà compreso tra 200,00 e 500,00 euro, e determinato tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle risorse disponibili.

6. Informazioni e assistenza tecnica:

Per fornire informazioni e assistenza all'utenza dovranno essere indicati nei bandi pubblicati sui siti provinciali/metropolitano i nominativi e relativi contatti a cui far riferimento.

Per informazioni di carattere generale è disponibile il Numero verde regionale 800955157 e la e-mail: formaz@regione.emilia-romagna.it.

Per assistenza tecnica all'applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO 051/ 0510168 - e la e-mail: dirittostudioscuole@er-go.it

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2151

Istituzione della zona di rifugio della fauna selvatica denominata "Ex ATV Montespino" afferente il territorio di Rimini ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni e della deliberazione n. 969/2002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:

- l'art. 10 a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica e che, nelle predette percentuali, sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori e alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, nonché le Zone di ripopolamento e cattura;

- l'art. 16 che stabilisce principi e norme generali relativi alle Aziende Faunistico-venatorie ed Agri-turistico venatorie;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii. "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza

regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 e ss.mm.ii. tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii. "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accantonamento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante "Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna" che prevede:

- al comma 1 che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

- al comma 6, che fino all'adozione da parte della Regione di nuove direttive in applicazione della Legge Regionale n. 8/1994 sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline attualmente vigenti;

Visto, altresì, l'art. 19 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 recante "Zone di protezione della fauna selvatica", che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1 che le "Oasi di protezione" sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette;

- al comma 2 che le "Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)" sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4 che l'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l'altro, anche le zone di rifugio;

- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che

la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, stabilisce in particolare che detta proposta sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito; avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la regione provvede all'istituzione della zona di protezione;

Richiamato l'articolo 22 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante "Zone di rifugio" che dispone nello specifico quanto segue:

- al comma 1 attribuisce alla Regione, anche su proposta degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di "Zone di rifugio" ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;

- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo;

- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare l'istituzione delle zone di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato art. 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;

Richiamati inoltre:

- l'art. 43 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante "Aziende venatorie" che dispone in particolare quanto segue:

- al comma 1 che la Regione autorizza l'istituzione di Aziende faunistico - venatorie e di Aziende agri-turistico-venatorie a norma dell'art. 16 della Legge n. 157/1992;

- al comma 8 che la Regione emana, mediante direttive vincolanti, norme per l'istituzione, il rinnovo e la revoca delle Aziende venatorie nonché per la gestione tecnica e gli interventi di mantenimento e di miglioramento ambientale delle stesse;

- l'art. 62, comma 1, lettera b) della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, che attribuisce alla Regione il compito di emanare, mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della Legge n. 157/1992 in particolare per gli adempimenti relativi all'istituzione, rinnovo e revoca, nonché per la gestione tecnica delle Aziende venatorie;

Richiamata la "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;

Dato atto che con la succitata deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 103/2013 sono stati altresì confermati i contenuti degli "Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria di cui all'art. 5 della L.R. 8/94" adottati dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 60 in data 31 maggio 2006 fino all'approvazione di nuovi "Indirizzi" regionali;

Visto il vigente Piano faunistico-venatorio provinciale di Rimini approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 del 22 giugno 2015;

Richiamata la propria deliberazione n. 969 del 10 giugno 2002, recante "Direttive relative alla istituzione ed alla gestione tecnica delle aziende venatorie (art. 43, comma 8, L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni)" la quale, in attuazione di sopracitati artt. 43, comma 8 e 62, comma 1, lettera b), dispone in particolare che:

- le Province autorizzano l'istituzione, il rinnovo, la trasformazione e la modifica di Aziende venatorie per ciascun comprensorio omogeneo entro i limiti di superficie complessivamente indicati negli "Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale" ed entro quelli specificamente indicati nei singoli Piani faunistico-venatori provinciali, in sintonia con le indicazioni fornite dalla "Carta delle Vocazioni faunistiche della Regione Emilia-Romagna";

- l'autorizzazione di Azienda venatoria è revocata, nei casi esplicitati al punto 7 lettere a), b) e c);

- le Aziende venatorie la cui autorizzazione è stata revocata vengono costituite in zone di rifugio di cui all'art. 22 della L.R. 8/1994 e successive modifiche;

Preso atto della determinazione dirigenziale del Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca di Rimini n. 18891 del 22 novembre 2017 recante "Revoca autorizzazione ATV Montespino", con la quale è stato disposto in particolare:

- al punto 1) di parte dispositiva la revoca dell'Azienda agri-turistica-venatoria denominata "Montespino" in quanto verificata a carico di detta Azienda l'ipotesi di cui al soprarichiamato punto 7, lettera b) della predetta deliberazione n. 969/2002;

- al punto 4) di parte dispositiva di richiedere conseguentemente in via d'urgenza l'istituzione della Zona Rifugio denominata "Ex ATV Montespino" in ottemperanza a quanto disposto con la sopracitata deliberazione n. 969/2002;

Preso atto altresì della richiesta registrata agli atti con NP/2017/26043 del 28 novembre 2017 pervenuta dal Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini con la quale si richiede l'istituzione di una Zona Rifugio denominata "Ex ATV Montespino", in quanto con la soprarichiamata determinazione dirigenziale n. 18891/2017 è stata revocata l'autorizzazione all'ATV Montespino per i motivi ampiamente esposti nel provvedimento stesso;

Dato atto che con la costituzione delle zone protette l'Ente persegue comunque l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

Ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 22, comma 2, della citata L.R. n. 8/1994, di stabilire che tali zone, finalizzate alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell'attuazione dei piani di controllo di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine

di limitare l'impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Ritenuto infine, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini lo svolgimento della fase di notifica del presente provvedimento, prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che con propria deliberazione n. 473 del 10 aprile 2017 è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2017-2018 successivamente modificato con propria deliberazione n. 1312 dell'11 settembre 2017;

Ritenuto, in ottemperanza ai disposti di cui al citato art. 22, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, di stabilire che il vincolo di protezione della zona di rifugio in oggetto debba avere validità fino al termine della stagione venatoria 2017/2018, fissata con la suddetta deliberazione n. 473/2017, come modificata da deliberazione n. 1312/2017, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico venatoria regionale;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019";

- n. 486 del 10 aprile 2017 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 270/2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";

- n. 622/2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702/2016 recante "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";

- n. 1107/2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'im-

plementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468/2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto del parere allegato;


Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2. di istituire, in ottemperanza a quanto disposto con propria deliberazione n. 969 del 10 giugno 2002, la Zona di Rifugio denominata "Ex ATV Montespino" ricadente nel territorio di Rimini descritta e rappresentata nell'Allegato 1 del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22, comma 2, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, che tale zona, finalizzata peraltro alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verrà considerata prioritaria nell'attuazione dei piani di controllo di cui all'art. 19 della Legge n. 157/92, qualora autorizzati, al fine di limitare l'impatto della fauna sulle produzioni agricole;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini lo svolgimento della fase di notifica prevista dal citato art. 22, comma 3, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni, in merito all'istituzione della Zona di Rifugio indicata al precedente punto 2);
5. di stabilire che al termine della fase di notifica cui al precedente punto 4) il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Rimini, entro i successivi 30 giorni, dovrà comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente provvedimento presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati;
6. di stabilire inoltre che il vincolo di protezione della zona indicata al precedente punto 2) sia determinato fino al termine della stagione venatoria 2017/2018, fissata con deliberazione di Giunta regionale n. 473/2017, come modificata da successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1312/2017, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico venatoria regionale;
7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
8. di disporre la pubblicizzazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Zona di rifugio da istituire per la stagione venatoria 2017/2018 nel territorio di Rimini			
A.T.C	DENOMINAZIONE	COMUNE	SASP (ha)
RN1	Ex ATV Montespino	Mondaino e Saludecio	390,17
Confini	<p>Partendo dal confine con la Provincia di Pesaro/Urbino (Regione Marche) si segue la SP 36 fino alla località "Serra"; da qui si prende a destra la strada comunale fino alla località "Ghetto Chetino", poi si prosegue seguendo il confine tra i Comuni di Saludecio e Mondaino fino a raggiungere la strada comunale per Montespino. Si prosegue lungo questa e si prende, a sinistra la svolta per "Ca' Bertelli". Da questa località si segue il sentiero di crinale fino a quota 232.2; da qui si svolta a destra e si raggiunge, passando lungo i confini di proprietà dei terreni, la località "Cà Prato di Luigi"; quindi, ancora proseguendo lungo i confini di proprietà dei terreni, mantenendosi in destra idrografica del fosso esistente, si raggiunge la strada comunale Via Caselle. Si prosegue a destra lungo questa e nei pressi della località "Ca' Pangrazi" si svolta a sinistra nei campi fino a raggiungere l'abitato di Montespino. Da qui si prosegue lungo la strada comunale fino al confine con la provincia di Pesaro/Urbino (Regione Marche). Da qui si segue a destra il confine fino a raggiungere il punto di partenza sulla SP 36.</p>		



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2152

Modifica alla deliberazione n. 1415/2017 di approvazione del piano di prelievo regionale del cinghiale in forma collettiva per la stagione venatoria 2017-2018. Previsione di un nuovo gruppo di girata nell'ATC PC5

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la

protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante "Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna" che prevede, al comma 1, che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

Richiamati in particolare:

- l'art. 3 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 come modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
- l'art. 56 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 prevede che i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengano approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle Aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o Azienda venatoria regionale e che i tempi e le modalità del prelievo siano stabiliti dal Calendario venatorio regionale;

Richiamato il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 recante "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" ed in particolare:

- l'art. 2 che prevede percorsi formativi volti all'abilitazione di figure tecniche per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati ed in particolare per la caccia al cinghiale in forma collettiva;
- l'art. 11 il quale dispone:
 - ai commi 1 e 3 che i piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo ed elaborati sulla base della stima oggettiva della consistenza, nonché i calendari degli abbattimenti, devono essere presentati alla Provincia, ora Regione, per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi;

- al comma 4 che l'Amministrazione competente approva i piani di prelievo degli ungulati articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione;
- al comma 6 che i piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale;
- l'art. 15 che disciplina la caccia al cinghiale in forma collettiva, disponendo, tra l'altro, che la medesima può essere effettuata utilizzando i metodi della "girata" o della "battuta o braccata";
- l'art. 16 che disciplina la caccia al cinghiale con metodo della "girata" disponendo in particolare che il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, o l'Ente di gestione del parco, sottopone annualmente all'approvazione della Provincia (ora Regione) il numero e la composizione dei gruppi di girata, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno e deve indicare, oltre al nominativo del conduttore di limiere responsabile del gruppo, quello dei suoi sostituti e quello dei componenti il gruppo, distinguendo i soggetti eventualmente in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di conduttore (abilitazione e cane abilitato). Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata non possono essere praticate battute o braccate nel corso della stessa stagione venatoria;
- l'art. 17 che disciplina la caccia al cinghiale in "battuta o braccata", prevedendo, in particolare al comma 2 del medesimo, che il numero delle squadre è definito dalla Provincia, ora Regione, in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti, nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il Piano faunistico-venatorio provinciale;
- l'Allegato tecnico al sopra richiamato R.R. n. 1/2008 ed in particolare:
 - il paragrafo "Metodo di battuta o braccata", il quale dispone, tra l'altro, che le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 40 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza di almeno 15 membri, salvo diverse disposizioni della Provincia, ora Regione;
 - il paragrafo "Metodo della Girata" il quale prevede, tra l'altro, che ciascun gruppo di girata è composto da un conduttore di cane limiere, responsabile del gruppo, che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra e di un numero di cacciatori da 4 a 20 in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 1/2008, anche non appartenenti all'ATC nel quale opera il gruppo stesso. Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori;

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 103 del 16 gennaio 2013 avente ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento della Carta delle vocazioni faunistiche di cui all'art. 4 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività

venatoria) conferma gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistica di cui all'art. 5 della L.R. n. 8 del 1994", che, tra l'altro, ha previsto che le Province aggiornino i rispettivi Piani, recependo le indicazioni regionali relative alla densità obiettivo della specie di ungulati, ivi compresa la densità prevista in caso di compresenza di più specie in un medesimo territorio e la definizione di una soglia massima di danno tollerabile per unità di gestione, sulla base della quale rapportare il prelievo della specie cinghiale, con la finalità di ridurre i danni prodotti sulle colture agricole;

Visto il vigente Piano Faunistico-venatorio provinciale di Piacenza;

Richiamata la propria deliberazione n. 473 del 10 aprile 2017 recante "Calendario venatorio regionale - Stagione 2017- 2018" come modificata da propria successiva deliberazione n. 1312 dell'11 settembre 2017 recante "Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 473 del 10 aprile 2017, "Calendario venatorio regionale - stagione 2017/2018", ed in particolare l'Allegato 1 della medesima "Calendario venatorio regionale. Stagione 2017/2018" che, tra l'altro, disciplina la caccia al cinghiale in forma collettiva fissando giornate, tempi di prelievo, forme di caccia, modalità e prescrizioni; in particolare, in merito ai tempi di prelievo, viene stabilito al punto 4.6 che la caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita nell'arco temporale massimo di tre mesi nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica (giovedì, sabato e domenica a gennaio) negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV sulla base dei calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11, comma 3, del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC e AFV;

Dato atto che la sopracitata deliberazione n. 473/2017 consente il prelievo in selezione degli ungulati secondo quanto previsto nel prospetto di cui all'Allegato B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione" approvato con il citato provvedimento che, in particolare, prevede la caccia di selezione al cinghiale dal 1° ottobre 2017 al 31 gennaio 2018 per tutte le classi;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 475 del 10 aprile 2017 con la quale, al fine di consentire il prelievo in selezione del cinghiale a far data dal 15 aprile 2017, è stato approvato il piano di prelievo in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2017-2018, demandando ad un successivo atto l'approvazione del piano di prelievo del cinghiale in forma collettiva;
- n. 1415 del 25 settembre 2017 con la quale, al fine di consentire il rispetto dei tempi di prelievo previsti per il cinghiale in forma collettiva, nonché dei calendari degli abbattimenti ricompresi entro i limiti temporali previsti al soprarichiamato punto 4.6 dal "Calendario venatorio regionale" di cui alla deliberazione n. 473/2017 è stato approvato, tra l'altro, il piano di prelievo del cinghiale in forma collettiva nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2017-2018 nella formulazione di cui all'Allegato 1 della medesima quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Piano regionale di prelievo del cinghiale in forma collettiva di cui all'Allegato 1 della citata deliberazione n.

1415/2017 ha previsto in particolare, per il territorio di Piacenza - ATC PR5 - Distretto 3 "Gropparello", il solo metodo della "battuta o braccata" ai sensi dell'art. 15 del R.R. n. 1/2008 stabilendo un prelievo minimo di capi pari a n. 50 nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2017;

Preso atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 20199 del 13 dicembre 2017 il Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza, ha autorizzato per la Stagione venatoria 2017/2018, seppur tardivamente rispetto ai tempi pervisti dal succitato Regolamento Regionale n. 1/2008, il gruppo di girata dell'ATC PC5, così come indicato nell'Allegato 1 del medesimo provvedimento, disponendo tra l'altro che detto gruppo opererà nel Distretto 3 "Gropparello" dell'ATC PC5 di cui al Piano faunistico venatorio provinciale vigente;
- il mancato rispetto dei termini di cui al citato Regolamento Regionale n. 1/2008 è stato determinato da problematiche relative alla difficoltà di costituire il gruppo di girata che solo recentemente hanno trovato idonea soluzione;

Preso atto inoltre che con note NP/2017/27524 e NP/2017/27555 del 14 dicembre 2017 il Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza, ha richiesto la modifica del Piano di prelievo del cinghiale in forma collettiva di che trattasi specificando che:

- il gruppo di girata recentemente costituito opererà nell'Unità di gestione UDG 3U5 del Distretto 3 "Gropparello" dell'ATC PC5;
- il prelievo minimo previsto per "Gropparello girata" è di n. 8 cinghiali da sottrarre a quello previsto nel Piano di prelievo del cinghiale in forma collettiva di cui alla deliberazione n. 1415/2017 per la braccata pari a n. 50 capi, da ridefinire in n. 42;
- per il predetto gruppo di girata il periodo di prelievo decorre dalla data di approvazione del presente provvedimento al 31 gennaio 2018;

Verificato, da parte del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e pesca, l'invariabilità della consistenza del predetto piano di prelievo del cinghiale in forma collettiva in quanto la richiesta influisce esclusivamente sul numero dei soggetti autorizzati ad operare nel Distretto 3 "Gropparello" dell'ATC PC5 e sulle forme di caccia utilizzabili per il prelievo, e lascia inalterato il numero complessivamente prelevabile nel Distretto stesso;

Ritenuto pertanto, al fine di consentire il rispetto dei tempi di prelievo previsti nel sopra citato "Calendario venatorio regionale - Stagione 2017-2018" di cui alla succitata deliberazione n. 473/2017, modificata da deliberazione n. 1312/2017, di provvedere alla modifica del Piano di prelievo in forma collettiva del cinghiale nel territorio di Piacenza di cui all'Allegato 1 alla più volta citata deliberazione n. 1415/2017, come proposto dal Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza, suddividendo il territorio afferente il Distretto 3 "Gropparello", in due zone di caccia distinte, "Gropparello Braccata" e "Gropparello Girata" e distribuendo il prelievo dei n. 50 capi già autorizzati secondo lo schema di seguito riportato:

Istituto	Distretto	Zona di caccia/UTG/Comuni	Metodo di caccia C = Braccata G = Girata A = AFV	Prelievo minimo	Periodo di prelievo
ATC PC 5	3 Gropparello	Gropparello Braccata	C	42	01/10/2017 - 31/12/2017
ATC PC 5	3 Gropparello	Gropparello Girata	G	8	21/12/2017 - 31/01/2018

Dato atto che restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella deliberazione n. 1415/2017;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019";
- n. 486 del 10 aprile 2017 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate infine le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere alla modifica del Piano di prelievo in forma collettiva del cinghiale di cui all'Allegato 1 della deliberazione n. 1415/2017, limitatamente al territorio di Piacenza, suddividendo il territorio afferente il Distretto 3 "Gropparello", in due zone di caccia distinte denominate "Gropparello braccata" e "Gropparello girata" e distribuendo il prelievo dei n. 50 capi già autorizzati con il provvedimento

sopra richiamato come segue:

Istituto	Distretto	Zona di caccia/UTG/Comuni	Metodo di caccia C = Braccata G = Girata A = AFV	Prelievo minimo	Periodo di prelievo
ATC PC 5	3 Gropparello	Gropparello Braccata	C	42	01/10/2017 - 31/12/2017
ATC PC 5	3 Gropparello	Gropparello Girata	G	8	21/12/2017 - 31/01/2018

3. di dare atto che restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella deliberazione n. 1415/2017;
4. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2153

Indicazioni operative per la gestione della fase transitoria dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nelle more della piena operatività del Registro unico di cui al D.Lgs. n. 117/2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

Visto in particolare l’art. 102 del su richiamato Decreto con cui vengono abrogate le Leggi 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” demandando, tra l’altro, il decorrere dell’abrogazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, della L. n. 266/1991 e agli articoli 7, 8, 9 e 10 della L. n. 383/2000 dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal Titolo VI del medesimo D.Lgs. n. 117/2017;

Preso atto che i procedimenti per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono regolamentati dalle leggi regionali fintanto che non sarà istituito e reso operativo il Registro unico di cui sopra;

Richiamate inoltre le leggi regionali n. 34/2002 e ss.mm.ii. e n. 12/2005 e ss.mm.ii. per la parte relativa ai registri ivi regolamentati, nonché la propria deliberazione n. 1007/2015 relativa alle modalità di gestione di detti registri;

Considerato comunque per quanto riguarda l’iscrizione, la cancellazione e la revisione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nei registri di cui alle su richiamate leggi regionali è necessario tenere conto del fatto che gli aspetti di natura civilistica disciplinati nel D.Lgs. n. 117/2017 sono da applicarsi sin dall’entrata in vigore dello stesso;

Considerata dunque la necessità di elaborare indicazioni di carattere operativo utili ad una gestione transitoria dei registri di cui alle leggi regionali n. 34/2002 e ss.mm.ii. e n. 12/2005 e ss.mm.ii. sulla base di modalità che tengano conto di una applicazione armonica della norma regionale e di quella statale;

Dato atto che le suddette indicazioni sono approvate nelle more dell’istituzione e dell’effettiva operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e dell’entrata in vigore della disciplina regionale relativa ai procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore prevista dall’art. 53, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017;

Dato atto che per quanto riguarda il procedimento amministrativo istruttorio le indicazioni di carattere operativo di cui alla presente deliberazione sono applicate anche in relazione alle istanze di parte presentate dalle cooperative sociali per l’iscrizione nell’albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014;

Dato atto che per tutto quanto non espressamente regolamentato con la presente deliberazione sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e ss.mm.ii., n. 34/2002 e ss.mm.ii. e n. 12/2014 e alle proprie deliberazioni n. 1007/2015 e n. 2113/2015, che qui si intendono confermate;

Dato atto che le indicazioni operative per la gestione della fase transitoria vengono fatte oggetto di apposito allegato alla

presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modificazioni, per quanto applicabile, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 2344/2016, n. 89/2017, n. 468/2017 e n. 486/2017;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Vicepresidente Assessore al welfare e alle politiche abitative, Elisabetta Gualmini;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare il documento “Indicazioni operative per la gestione transitoria dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Modalità per l’applicazione armonica delle norme di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e ss.mm.ii. e n. 34/2002 e ss.mm.ii. e delle norme di cui al D.Lgs. n. 117/2017 da subito applicabili”, di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, per le motivazioni riportate in premessa, tali indicazioni operative sono approvate per la gestione transitoria dei registri di cui al punto 1 sulla base di modalità che tengano conto di una applicazione armonica delle sopra richiamate leggi regionali e delle norme di cui al D.Lgs. n. 117/2017, in particolare per gli aspetti che devono intendersi applicabili sin dall’entrata in vigore del Decreto medesimo;
3. di dare atto che le indicazioni operative sulla gestione della fase transitoria avranno efficacia fino all’istituzione e all’effettiva operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché all’entrata in vigore della disciplina regionale relativa ai procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore prevista dall’art. 53, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017;
4. di dare atto che per quanto riguarda il procedimento amministrativo istruttorio le indicazioni di carattere operativo di cui alla presente deliberazione sono applicate anche in relazione alle istanze di parte presentate dalle cooperative sociali per l’iscrizione nell’albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che per tutto quanto non espressamente regolamentato con la presente deliberazione sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e ss.mm.ii., n. 34/2002 e ss.mm.ii. e n. 12/2014 e alle proprie deliberazioni n. 1007/2015 e n. 2113/2015, che qui si intendono confermate;
6. di stabilire che le indicazioni operative contenute nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, trovano applicazione dalla data di approvazione della presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Allegato 1

Indicazioni operative per la gestione transitoria dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Modalità per l'applicazione armonica delle norme di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002 e delle norme di cui al D.Lgs. n. 117/2017 da subito applicabili.

1. Premessa

Le presenti indicazioni sono elaborate per la gestione transitoria dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sulla base di modalità che tengano conto di una applicazione armonica delle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002 e delle norme di cui al D.Lgs. n. 117/2017 applicabili sin dall'entrata in vigore del Decreto medesimo.

Le indicazioni sono emanate nelle more di istituzione ed operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e dell'entrata in vigore della disciplina regionale relativa ai procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore prevista dall'art. 53, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Per tutto quanto non espressamente regolamentato con le indicazioni in oggetto sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002, alla DGR n. 1007/2015, che qui si intendono confermate, e a quelle di cui al D.Lgs. n. 117/2017 da subito applicabili.

L'art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 stabilisce che le organizzazioni e le associazioni già iscritte nei registri regionali adeguano gli atti costitutivi o gli statuti alle disposizioni di cui al citato decreto entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore. Le modifiche possono avvenire con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

2. Soggetti iscrivibili

2.1. Organizzazioni di volontariato

Dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017 e all'art. 2 della L.R. 12/2005 si evince che sono iscrivibili nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale, riconosciute o non riconosciute, costituite in forma di associazione da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di attività solidaristiche, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Per le organizzazioni costituite prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017, la verifica del numero minimo di soci avviene sulla base dei componenti dell'assemblea alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione e non sulla base del numero dei soci costituenti.

Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero

non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Ai sensi dell'art. 34 del Codice, tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

2.2. Associazioni di promozione sociale

Dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 35 del D.Lgs n. 117/2017 e all'art. 4 della L.R. n. 34/2002 si evince che sono iscrivibili nel registro regionale le associazioni di promozione sociale che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale, riconosciute o non riconosciute, costituite in forma di associazione da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per le associazioni costituite prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017, la verifica del numero minimo di soci avviene sulla base dei componenti dell'assemblea alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione e non sulla base del numero dei soci costituenti.

Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Esclusioni

L'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 prevede che non possono essere comunque considerati enti di terzo settore, e quindi organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

4. Atto costitutivo e statuto

Applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'atto costitutivo delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, in quanto enti del Terzo settore, deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità istituzionali perseguite; la sede legale; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.

Le finalità istituzionali e le modalità attuative dovranno essere espresse con chiarezza ed evitando formulazioni generiche, così da consentire, in caso di successivi controlli, la verifica dell'effettivo perseguimento delle stesse finalità istituzionali e la coerenza delle attività con le medesime.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Come sede legale deve intendersi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici.

Nell'atto costitutivo o nello statuto è sufficiente indicare il comune nel quale è posta la sede legale. Al momento della presentazione della domanda di iscrizione ai registri occorrerà precisare nella modulistica l'indirizzo della sede legale, comprensivo della via e del numero civico. Le stesse disposizioni si applicano per le eventuali sedi secondarie.

Per il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non è richiesta la modifica dello statuto ma solo una comunicazione alla Regione e all'Agenzia delle Entrate. Sono pertanto soggetti a modifica i soli atti costitutivi o statuti che contengono l'indirizzo completo della sede legale, ovvero quelli di enti che trasferiscono la loro sede legale in altro comune.

Si possono derogare modifiche statutarie di natura non sostanziale in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 subordinando la conferma dell'eventuale iscrizione dei soggetti richiedenti a successiva verifica dell'avvenuto adeguamento degli statuti nei termini previsti dalla richiamata disposizione del Decreto legislativo, e cioè entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Entro detto termine corre anche l'obbligo di introdurre nella denominazione sociale l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.

4.1. Procedura di ammissione e carattere aperto

Applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 117/2017.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente:

- l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati;
- l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati;
- chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulla domanda non accolta, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

4.2. Assemblea

Applicazione dell'art. 24 del D.Lgs n. 117/2017.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.

Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

4.3. Competenze inderogabili dell'assemblea

Applicazione dell'art. 25 del D.Lgs n. 117/2017.

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

4.4. Organo di amministrazione

Applicazione de 26 del D.Lgs n. 117/2017.

Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso del paragrafo precedente, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Salvo quanto previsto al punto 2.1 per le organizzazioni di volontariato in applicazione dell'art. 34 del Codice, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. Salvo quanto previsto al punto 2.1 per le organizzazioni di volontariato in applicazione dell'art. 34 del Codice, la nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti religiosi civilmente riconosciuti, o a lavoratori o utenti dell'ente.

5. Attività diverse da quelle istituzionali

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, si crede opportuno precisare che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono esercitare attività diverse da quelle istituzionali a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività solidaristiche, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali.

6. Misura di favore di cui dell'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, le sedi delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le

destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Tale disposizione si va ad innestare nella vigente disciplina regionale che prevede che l'insediamento delle organizzazioni e delle associazioni è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo.

Le organizzazioni e le associazioni possono accedere ai benefici di cui sopra a condizione che le attività svolte nelle sedi interessate siano istituzionali: solidaristiche per le organizzazioni di cui alla L.R. n. 12/2005 e di promozione sociale per le associazioni di cui alla L.R. n. 34/2002.

Le attività diverse da quelle istituzionali sono ammesse solo se:

- secondarie, strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali;
- non contrastanti, in termini di superficie utile calpestabile, con la destinazione d'uso prevalente, conformemente ai limiti previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia (L.R. n. 15 del 2013);
- saltuarie o temporanee se contrastanti con la destinazione d'uso prevalente.

Le attività diverse da quelle istituzionali sono ammesse anche se la partecipazione all'attività è riservata esclusivamente ai soci aderenti (cfr. Consiglio Stato, Sezione I, parere n. 2489/2014 del 29/07/2014 reso su ricorso straordinario al Capo dello Stato).

Le organizzazioni e le associazioni iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le proprie attività. L'insediamento in tali sedi è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza.

Spetta agli stessi Comuni esercitare il controllo sul corretto accesso degli enti alla misura di favore di cui dell'art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, nonché i controlli sull'adeguatezza delle sedi e dei locali alle vigenti normative in materia igienico sanitaria e di sicurezza.

7. Procedimento amministrativo istruttorio

In armonia con quanto detto dal D.Lgs. n. 117/2017 (art. 47), dalla DGR n. 1007/2015 e dalle leggi generali in materia di procedimento amministrativo si crede opportuno precisare quanto segue.

L'ufficio regionale competente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, può:

- a) iscrivere l'ente;
- b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la documentazione.

Non è previsto l'istituto del silenzio assenso.

I termini di definizione del procedimento amministrativo decorrono dal ricevimento della

domanda di iscrizione (data di protocollo) e gli stessi possono essere sospesi, per una volta sola e per un periodo non superiore a 30 giorni, ovvero ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ovvero qualora sia necessaria un'interruzione a seguito di istanza irregolare o incompleta.

Si precisa che per quanto attiene al numero minimo di soggetti necessari ai fini della costituzione di una ODV o di una APS, stante quanto disposto dal testo vigente del Codice, tale condizione deve essere presente sin dal momento iniziale di costituzione dell'ente, ove, beninteso, questa sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del Codice.

Tale condizione, parimenti alla forma giuridica, deve essere considerata come immodificabile. Pertanto la non conformità comporta la irricevibilità dell'istanza di iscrizione.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati e adottati fatto salvo il previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. In assenza di osservazioni si conclude il procedimento con atto di diniego.

Il diniego può essere disposto per incompatibilità del soggetto richiedente (per natura e/o finalità), o per l'inconsistenza e/o incongruenza e/o inadeguatezza sostanziale (es. statuto non conforme) della documentazione.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione è ammesso il ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

L'eventuale ritiro dell'istanza da parte del soggetto richiedente comporta l'automatica conclusione del procedimento istruttorio e l'archiviazione dell'istanza stessa.

I provvedimenti di iscrizione o di diniego sono comunicati all'ente richiedente, e al Comune ove lo stesso ha sede legale e saranno inseriti nella banca dati del Sistema informativo regionale TeSeO, rendendoli disponibili online agli enti interessati e ad ogni altro utente esterno.

La pubblicazione dei provvedimenti di iscrizione nel sistema TeSeO sostituisce interamente quella precedentemente disposta con il BURERT.

Il procedimento amministrativo istruttorio oggetto del corrente capoverso è applicato anche in relazione alle istanze di parte presentate dalle cooperative sociali per l'iscrizione nell'albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014.

In attesa dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, le articolazioni territoriali e i circoli affiliati, aventi sede in Emilia Romagna, delle associazioni già iscritte nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui

all'art. 7 della L. n. 383/2000 sono iscritti di diritto nel registro regionale. Ai fini dell'iscrizione, tali articolazioni territoriali producono gli atti che hanno consentito l'iscrizione al registro nazionale e idonea documentazione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2156

Approvazione Operazioni di formazione per fare impresa presentate a valere sull'Invito di cui DGR n. 1636/2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;

- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le Operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;

- n. 17 del 1° agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;

- n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25 giugno 2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 dicembre 2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 12 gennaio 2015 "Presenza d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Viste inoltre le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 1691 del 18 novembre 2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";

- n. 992 del 7 luglio 2014 "Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19";

- n. 1646 del 2 novembre 2015 "Presenza d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso";

Viste le Deliberazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:

n. 167 del 15 luglio 2014 "Approvazione del "Documento strategico regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020. Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione". (Proposta della Giunta regionale in data 28 aprile 2014, n. 571)";

n. 75 del 21 giugno 2016 "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;

- n.116/2015 "Approvazione dello studio per l'aggiornamento e l'estensione delle opzioni di semplificazione dei costi applicate agli interventi delle politiche della Formazione della Regione Emilia-Romagna";

- n.1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";

- n.1522/2017 "Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione - programmazione 2014/2020 di cui alla DGR n. 1615/2016";

- n.1427/2017 "Aggiornamento elenco degli Organismi accreditati di cui alla DGR n. 1142 del 2 agosto 2017 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo";

- n.1636/2017 "Approvazione Invito a presentare percorsi di formazione permanente a sostegno dell'imprenditorialità - PO F SE 2014/2020 Obiettivo Tematico 8 - Priorità di investimento 8.1";

Richiamato, in particolare, l' "Invito a presentare percorsi di formazione permanente a sostegno dell'imprenditorialità PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 8 - Priorità di Investimento 8.1 Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive", di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della sopra citata propria deliberazione n. 1636/2017, di seguito per brevità definito solo "Invito";

Considerato che nel suddetto Invito sono stati definiti tra l'altro:

- le caratteristiche delle operazioni ed i destinatari;
- le priorità;
- i soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni;
- le risorse disponibili e vincoli finanziari;
- le modalità e i termini per la presentazione delle operazioni;
- le procedure e criteri di valutazione con i quali si stabilisce in particolare che:

- saranno approvabili le operazioni e i singoli progetti che avranno conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10 rispetto a ciascun sottocriterio riferito ai criteri "1. Finalizzazione" e "2. Qualità progettuale", relativi all'ambito operazione e all'ambito progetto e un punteggio totale pari o superiore a 70/100;

- il punteggio complessivo dell'operazione approvabile sarà determinato come media dei punteggi conseguiti dai singoli progetti approvabili;

- le operazioni approvabili andranno a costituire nove graduatorie in ordine di punteggio conseguito, riferite a ciascuna Azione ovvero ambito territoriale e che saranno approvate solo due operazioni per ciascuna Azione ovvero ambito territoriale;

- i tempi e gli esiti delle istruttorie;

Dato atto che nel suddetto Invito si è previsto, altresì, che:

- l'istruttoria di ammissibilità venga eseguita a cura del Servizio "Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro";

- la valutazione delle operazioni ammissibili venga effettuata dal Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale "Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa", con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET S.p.A.;

Preso atto che con Determinazione n.19907 del 7 dicembre 2017 del Direttore Generale "Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa" ad oggetto "Nomina componenti nucleo di valutazione per le operazioni pervenute a valere sull'invito di cui all'Allegato 1) della DGR n.1636/2017" è stato nominato il suddetto Nucleo e definita la sua composizione;

Preso atto altresì che sono pervenute, secondo le modalità e i termini previsti dall'Invito di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n.1636/2017, complessivamente n. 22 operazioni per un costo complessivo di euro 3.747.429,88 ed un finanziamento pubblico richiesto di pari importo;

Preso atto che il Servizio "Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro" ha effettuato l'istruttoria di ammissibilità della suddetta operazione, e che le stesse n. 22 operazioni sono risultate ammissibili alla valutazione;

Tenuto conto che il Nucleo di valutazione:

- si è riunito nella giornata del 14/12/2017 ed ha effettuato la valutazione delle operazioni ammissibili avvalendosi della pre-istruttoria tecnica di ERVET S.p.A.;

- ha rassegnato il verbale dei propri lavori, agli atti del Servizio "Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro" a disposizione di chiunque ne abbia diritto;

- in esito alla valutazione delle suddette n. 22 Operazioni e dei progetti che le costituiscono:

- n. 3 operazioni sono risultate "non approvabili", di cui all'Allegato 1) parte integrante del presente atto, in quanto interamente costituite da progetti non approvabili avendo conseguito un punteggio inferiore a 70/100;

- n.19 operazioni sono risultate "approvabili", di cui all'Allegato 2) parte integrante del presente atto, in quanto hanno conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10 rispetto a ciascun sottocriterio riferito ai criteri "1. Finalizzazione" e "2. Qualità progettuale", relativi all'ambito operazione e all'ambito progetto, e hanno raggiunto un punteggio totale pari o superiore a 70/100;

Tenuto conto che così come previsto dal punto 4) del dispositivo della propria deliberazione n.1636/2017, nonché dal punto I) del più volte richiamato Invito di cui all'Allegato 1 della stessa deliberazione, le operazioni approvabili andranno a costituire 9 graduatorie, una per ciascuna Azione, riferita pertanto a ciascun Ambito territoriale, in ordine di punteggio conseguito e che, in considerazione degli obiettivi generali e delle finalità dello stesso Invito, saranno approvate n.18 Operazioni, ovvero due operazioni per ciascuna Azione, ognuna per un importo pari al 50% delle risorse disponibili per ciascuna Azione, e pertanto saranno approvate, per ciascuna Azione, le prime due operazioni in ordine di punteggio di ciascuna graduatoria;

Dato atto pertanto, che le n.19 operazioni risultate approvabili in esito alla suddetta valutazione sono state inserite in ordine di punteggio conseguito, in n.9 graduatorie, una per ciascuna Azione ovvero ambito territoriale di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere con la presente deliberazione ad approvare n.18 operazioni ovvero le prime due Operazioni in ordine di punteggio di ciascuna delle sopra citate n. 9 graduatorie definite per Azione ovvero ambito territoriale che risultano finanziabili per complessivi euro 3.000.000,00 di cui all'Allegato 3), parte integrante del presente atto;

Dato atto che:

- n. 5 operazioni contraddistinte dai numeri rif.PA 2017-8586/RER, 2017-8587/RER, 2017-8588/RER, 2017-8589/RER e 2017-8590/RER approvate con il presente atto sono state presentate da Ecipar Soc.Cons.a r.l.- Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. (cod.organismo 205) in qualità di mandatario del RTI denominato "RTI RETE ECIPAR" costituito in data 17/7/2015 rep. n. 56.293. raccolta n. 27.355 registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Bologna 2 il 20/7/2015 al n. 12399 serie 1T, acquisito agli atti del servizio regionale competente;

- dall'atto costitutivo risulta che al sopra citato mandatario è stato conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza esclusiva dei singoli mandanti nei confronti della Regione Emilia-Romagna;

Dato atto altresì che alle sopra richiamate operazioni, è stato

assegnato dalla competente struttura ministeriale il codice C.U.P. così come riportato nell'Allegato 3), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto inoltre che, così come definito al punto K) "Termine per l'avvio e conclusione delle operazioni" del sopra citato Invito le suddette operazioni approvate con il presente provvedimento dovranno essere attivate entro 30 gg. dalla data di pubblicazione dell'atto di finanziamento sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" - e concludersi entro 9 mesi dalla data di avvio. Eventuali richieste di proroga, adeguatamente motivate, della data di avvio o della data di termine delle Operazioni potranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio regionale competente attraverso propria nota;

Ritenuto di prevedere che al finanziamento delle suddette n.18 operazioni approvate, nel limite degli importi di cui all'Allegato 3), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ed all'assunzione del relativo impegno di spesa, provvederà il Responsabile del Servizio "Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro" con successivo provvedimento, previa acquisizione:

- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

- dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione n. 1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli art.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che l'ente non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali stati, né ha presentato domanda di concordato, né infine versa in stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di parti di essa;

- del regolamento interno che disciplina la suddivisione delle attività e del finanziamento fra i singoli componenti facenti parte del RTI denominata "RTI RETE ECIPAR", presentate da "Ecipar Soc.Cons.a r.l.- Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. (cod.organismo 205) in qualità di mandatario;

- della dichiarazione, da parte dei soggetti beneficiari-mandanti indicati nel regolamento di cui al precedente alinea, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. che l'ente non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali stati, né ha presentato domanda di concordato, né infine versa in stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di parti di essa;

Dato atto di non procedere alla richiesta del cronoprogramma dell'attività per le suddette operazioni approvate in quanto sulla base dei sopra richiamati termini per l'avvio e conclusione delle operazioni di cui al sopra citato punto K) "Termine per l'avvio e conclusione delle operazioni" di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale della suddetta propria deliberazione n.1636/2017, la spesa finanziata sarà interamente esigibile nell'esercizio 2018;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 89/2017 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019";

- la propria deliberazione n.486/2017 "Direttiva di indirizzi

interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42” e ss.mm.ii.”;

Richiamate inoltre le Leggi regionali:

- n.40/2001 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4" per quanto applicabile;

- n.43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- n.25/2016 recante “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2017”;

- n.26/2016 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)”;

- n.27/2016 recante “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- n.18/2017 recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- n.19/2017 recante “Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

Viste le proprie deliberazioni:

- n.2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n.56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001”;

- n.270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l' Allegato A);

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto che, in risposta all'Invito di cui alla propria deliberazione n. 1636/2017, Allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa, sono pervenute, secondo le modalità e i termini in esso previsti, complessivamente n. 22 operazioni per un costo complessivo di euro 3.747.429,88 ed un finanziamento pubblico richiesto di pari importo;

2. di prendere atto che il Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro ha effettuato l'istruttoria di ammissibilità, in applicazione di quanto previsto dal sopra citato Invito, e che le suddette n.22 operazioni sono risultate ammissibili a valutazione;

3. di prendere atto altresì che, in esito alla valutazione effettuata, come si rileva dai Verbali del Nucleo di valutazione:

- n. 3 operazioni sono risultate "non approvabili", di cui all'Allegato 1) parte integrante del presente atto, in quanto interamente costituite da progetti non approvabili avendo conseguito un punteggio inferiore a 70/100;

- n.19 operazioni sono risultate “approvabili”, di cui all'Allegato 2) parte integrante del presente atto, in quanto hanno conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10 rispetto a ciascun sottocriterio riferito ai criteri “1. Finalizzazione” e “2. Qualità progettuale”, relativi all'ambito operazione e all'ambito progetto, e hanno raggiunto un punteggio totale pari o superiore a 70/100

4. di dare atto che sulla base di quanto definito dal punto 4) del dispositivo della suddetta propria deliberazione n.1636/2017, nonché dal sopra richiamato punto I) del più volte richiamato Invito di cui all'Allegato 1 della stessa deliberazione, le suddette n.19 operazioni approvabili sono state inserite in ordine di punteggio conseguito, in n.9 graduatorie, una per ciascuna Azione ovvero ambito territoriale di cui all'Allegato 2) parte integrante del presente atto;

5. di approvare con il presente provvedimento, in attuazione del già più volte citato Invito di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n.1636/2017, per quanto sopra esposto, n.18 operazioni ovvero le prime due operazioni in ordine di punteggio di ciascuna delle sopra citate n. 9 graduatorie definite per Azione ovvero ambito territoriale che risultano finanziabili per complessivi euro 3.000.000,00 come da Allegato 3), parte integrante della presente deliberazione;

6. di dare atto che n.5 operazioni contraddistinte dai numeri rif.PA 2017-8586/RER, 2017-8587/RER, 2017-8588/RER, 2017-8589/RER e 2017-8590/RER approvate con il presente atto sono state presentate da Ecipar Soc.Cons.a r.l.- Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. (cod.organismo 205) in qualità di mandatario del RTI denominato “RTI RETE ECIPAR” costituito in data 17/7/2015 rep. n. 56.293. raccolta n. 27.355 registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Bologna 2 il 20/7/2015 al n. 12399 serie 1T, acquisito agli atti del servizio regionale competente;

7. di dare atto che il soggetto mandatario della RTI denominata “RTI RETE ECIPAR”, resta il responsabile dell'organizzazione delle attività da realizzare e pertanto del coordinamento delle attività realizzate da ciascun componente e ne presidia e garantisce il rispetto delle quote dell'operazione complessiva;

8. di dare atto altresì che alle sopra richiamate operazioni approvate, è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il codice C.U.P. così come riportato nell'Allegato 3), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

9. di dare atto inoltre che, così come definito al punto K) “Termine per l'avvio e conclusione delle operazioni” del sopra citato Invito le suddette operazioni approvate con il presente provvedimento dovranno essere attivate entro 30 gg. dalla data di pubblicazione dell'atto di finanziamento sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” - e concludersi entro 9 mesi dalla data di avvio e che eventuali richieste di proroga,

adeguatamente motivate, della data di avvio o della data di termine delle Operazioni potranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio "Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro" attraverso propria nota;

10. di prevedere che al finanziamento delle suddette operazioni approvate, nel limite degli importi di cui all'Allegato 3), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ed all'assunzione del relativo impegno di spesa, provvederà il Responsabile del Servizio "Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro" con successivo provvedimento, previa acquisizione:

- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

- dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione n. 1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli Art.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che l'ente non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali stati, né ha presentato domanda di concordato, né infine versa in stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di parti di essa;

- del regolamento interno che disciplina la suddivisione delle attività e del finanziamento fra i singoli componenti facenti parte del RTI denominata "RTI RETE ECIPAR", presentate da "Ecipar Soc.Cons.a r.l.- Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I. (cod.organismo 205) in qualità di mandatario, di cui al punto 7;

- della dichiarazione, da parte dei soggetti beneficiari-mandanti indicati nel regolamento di cui al precedente alinea, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm. ii. che l'ente non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali stati, né ha presentato domanda di concordato, né infine versa in stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di parti di essa;

11. di stabilire che il finanziamento pubblico approvato verrà liquidato con la seguente modalità:

- mediante richiesta di rimborso fino a un massimo del 90% dell'importo del finanziamento pubblico approvato, su presentazione della regolare nota, a fronte di domanda di pagamento a titolo di rimborso di costi standard;

- il saldo ad approvazione del rendiconto relativo all'operazione approvata e su presentazione della regolare nota;

12. di prevedere, altresì, che:

- il dirigente competente regionale o dell'Organismo Intermedio, qualora l'operazione sia stata assegnata a quest'ultimo

da parte dell'AdG in base a quanto previsto agli artt. 3 e 4 dello schema di Convenzione allegato parte integrante e sostanziale di cui alla propria deliberazione n.1715/2015, procede all'approvazione del rendiconto delle attività, che con il presente atto si approvano, sulla base della effettiva realizzazione delle stesse;

- il dirigente regionale competente per materia procederà con propri successivi provvedimenti, ai sensi della vigente normativa contabile nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, alla liquidazione dei finanziamenti richiesti e alla richiesta dei titoli di pagamento, con le modalità specificate al punto precedente;

13. di precisare, inoltre, che le modalità gestionali sono regolate in base a quanto previsto dalle disposizioni approvate con la propria deliberazione n. 1298/2015 e ss.mm.ii. nonché da quanto previsto dai Regolamenti Comunitari con riferimento ai fondi strutturali 2014/2020;

14. di stabilire che ogni variazione – di natura non finanziaria - rispetto agli elementi caratteristici dell'operazione approvata dovrà essere motivata e anticipatamente richiesta, ai fini della necessaria autorizzazione, al Servizio "Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro", pena la non riconoscibilità della spesa e potrà essere autorizzata dal Responsabile del suddetto Servizio con propria nota;

15. di prevedere che il Responsabile del Servizio competente potrà autorizzare, con proprio successivo provvedimento, relativamente alle suddette n.5 operazioni approvate di cui al punto 6) a titolarità "Ecipar Soc.Cons.a r.l.- Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I." (cod.organismo 205), cambiamenti comportanti una diversa ripartizione all'interno del RTI stesso, di eventuali variazioni nella distribuzione delle attività e delle quote di spettanza precedentemente definite;

16. di stabilire che ciascun componente del RTI, per le suddette operazioni approvate, emetterà regolare nota nei confronti della Regione Emilia-Romagna per le attività di propria competenza, con l'indicazione degli estremi del raggruppamento temporaneo di riferimento. Tali documenti di spesa saranno validati e presentati (anche informaticamente) dal Capogruppo mandatario del RTI al quale sarà effettuato il pagamento;

17. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

18. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it>.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 1)

OPERAZIONI NON APPROVABILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1636/2017

Azione	Rif PA		Soggetto Attuatore	Titolo Operazione	Esito
Azione 1 - Ambito territoriale Bologna	2017-8602/RER	612	INFOMEDIA, Associazione per la formazione professionale, l'informazione e la comunicazione	A.A.A. Accompagnamento all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità	Non approvabile
Azione 2 - Ambito territoriale Ferrara	2017-8600/RER	612	INFOMEDIA, Associazione per la formazione professionale, l'informazione e la comunicazione	Working for yourself - Working for Community	Non approvabile
Azione 8 - Ambito territoriale Reggio nell'Emilia	2017-8601/RER	612	INFOMEDIA, Associazione per la formazione professionale, l'informazione e la comunicazione	SELF Employment	Non approvabile

Allegato 1) Operazioni non approvabili

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 2)

OPERAZIONI APPROVABILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1636/2017

Azione	Rif PA	Soggetto Attuatore	Titolo Operazione	Finanziamento pubblico	Costo Complessivo	Canale di Finanziamento	Punt.	Esito
Azione 1 - Ambito territoriale Bologna	2017-8591/RER	889	Fondazione Aldini Valentini per lo sviluppo della cultura tecnica	305.325,00	305.325,00	FSE Asse I - Occupazione	76,0	Da approvare senza modifiche
Azione 1 - Ambito territoriale Bologna	2017-8592/RER	245	FORM.ART. Società Consortile a r.l.	305.325,00	305.325,00	FSE Asse I - Occupazione	75,0	Da approvare senza modifiche
Azione 2 - Ambito territoriale Ferrara	2017-8598/RER	9170	SIDA GROUP S.R.L.	146.265,00	146.265,00	FSE Asse I - Occupazione	78,0	Da approvare con modifiche
Azione 2 - Ambito territoriale Ferrara	2017-8588/RER	205	Ecipar Soc Cons a r.l. - Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.	146.265,00	146.265,00	FSE Asse I - Occupazione	76,0	Da approvare senza modifiche
Azione 2 - Ambito territoriale Ferrara	2017-8595/RER	245	FORM.ART. Società Consortile a r.l.	146.265,00	146.265,00	FSE Asse I - Occupazione	75,0	Idoneo non finanziabile
Azione	Rif PA	Soggetto Attuatore	Titolo Operazione	Finanziamento pubblico	Costo Complessivo	Canale di Finanziamento	Punt.	Esito
Azione 3 - Ambito territoriale Forlì Cesena	2017-8603/RER	282	ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE Società Consortile ari	137.235,00	137.235,00	FSE Asse I - Occupazione	77,0	Da approvare con modifiche
Azione 3 - Ambito territoriale Forlì Cesena	2017-8589/RER	205	Ecipar Soc Cons a r.l. - Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.	137.235,00	137.235,00	FSE Asse I - Occupazione	76,0	Da approvare senza modifiche

Allegato 2 Graduatorie operazioni approvabili

Azione	Rif PA	Soggetto Attuatore	Titolo Operazione	Finanziamento pubblico	Costo Complessivo	Canale di Finanziamento	Punt.	Esito
Azione 4 - Ambito territoriale Modena	2017-8586/RER	205 Ecipar Soc. Cons. a r.l. - Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.	FORMAZIONE PER L'AUTOIMPIEGO E L'AVVIO DI IMPRESA NEL TERRITORIO DI MODENA	233.540,00	233.540,00	FSE Asse I - Occupazione	76,0	Da approvare senza modifiche
Azione 4 - Ambito territoriale Modena	2017-8597/RER	1377 Nuova Didactica - società consortile a responsabilità limitata	IMPRENDERE A MODENA : AVVIO D'IMPRESA E DI NUOVE ATTIVITA'	233.540,00	233.540,00	FSE Asse I - Occupazione	76,0	Da approvare senza modifiche

Azione	Rif PA	Soggetto Attuatore	Titolo Operazione	Finanziamento pubblico	Costo Complessivo	Canale di Finanziamento	Punt.	Esito
Azione 5 - Ambito territoriale Parma	2017-8594/RER	245 FORM. ART. Società Consortile a r.l.	FORMAZIONE PER L'AUTOIMPIEGO E L'AVVIO DI IMPRESA NEL TERRITORIO DI PARMA	147.875,00	147.875,00	FSE Asse I - Occupazione	75,0	Da approvare senza modifiche
Azione 5 - Ambito territoriale Parma	2017-8585/RER	504 CISITA PARMA scari	Percorsi di sostegno all'imprenditorialità e all'autoimpiego	147.875,00	147.875,00	FSE Asse I - Occupazione	73,0	Da approvare senza modifiche
Azione	Rif PA	Soggetto Attuatore	Titolo Operazione	Finanziamento pubblico	Costo Complessivo	Canale di Finanziamento	Punt.	Esito
Azione 6 - Ambito territoriale Piacenza	2017-8590/RER	205 Ecipar Soc. Cons. a r.l. - Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.	FORMAZIONE PER L'AUTOIMPIEGO E L'AVVIO DI IMPRESA NEL TERRITORIO DI PIACENZA	98.690,00	98.690,00	FSE Asse I - Occupazione	75,0	Da approvare senza modifiche
Azione 6 - Ambito territoriale Piacenza	2017-8596/RER	172 FOR.P.I.N. Società Consortile a responsabilità limitata	PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE PER FAVORIRE L'IMPRENDITORIALITÀ	98.690,00	98.690,00	FSE Asse I - Occupazione	73,5	Da approvare senza modifiche
Azione	Rif PA	Soggetto Attuatore	Titolo Operazione	Finanziamento pubblico	Costo Complessivo	Canale di Finanziamento	Punt.	Esito
Azione 7 - Ambito territoriale Ravenna	2017-8583/RER	283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-Romagna	FORMAZIONE PER L'AUTOIMPIEGO E L'AVVIO D'IMPRESA NEL TERRITORIO DI RAVENNA	150.130,00	150.130,00	FSE Asse I - Occupazione	76,0	Da approvare senza modifiche
Azione 7 - Ambito territoriale Ravenna	2017-8587/RER	205 Ecipar Soc. Cons. a r.l. - Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.	PERCORSI PER L'AVVIO DI IMPRESA ED IL LAVORO AUTONOMO NEL TERRITORIO DI RAVENNA	150.130,00	150.130,00	FSE Asse I - Occupazione	76,0	Da approvare senza modifiche

Azione	Rif PA	Soggetto Attuatore	Titolo Operazione	Finanziamento pubblico	Costo Complessivo	Canale di Finanziamento	Punt.	Esito
Azione 8 - Ambito territoriale Reggio nell'Emilia	2017-8582/RER	295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali	Operazione "Al via l'impresa"	151.480,00	151.480,00	FSE Asse I - Occupazione	77,0	Da approvare senza modifiche
Azione 8 - Ambito territoriale Reggio nell'Emilia	2017-8593/RER	245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.	FORMAZIONE PER L'AUTOIMPIEGO E L'AVVIO DI IMPRESA NEL TERRITORIO DI REGGIO EMILIA	151.480,00	151.480,00	FSE Asse I - Occupazione	75,0	Da approvare senza modifiche

Azione	Rif PA	Soggetto Attuatore	Titolo Operazione	Finanziamento pubblico	Costo Complessivo	Canale di Finanziamento	Punt.	Esito
Azione 9 - Ambito territoriale Rimini	2017-8581/RER	324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.	PERCORSI PER L'AVVIO DI IMPRESA ED IL LAVORO AUTONOMO NEL TERRITORIO DI RIMINI	129.460,00	129.460,00	FSE Asse I - Occupazione	75,0	Da approvare senza modifiche
Azione 9 - Ambito territoriale Rimini	2017-8584/RER	283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-Romagna	FORMAZIONE PER L'AUTOIMPIEGO E L'AVVIO D'IMPRESA NEL TERRITORIO DI RIMINI	129.460,00	129.460,00	FSE Asse I - Occupazione	75,0	Da approvare senza modifiche

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 3)

OPERAZIONI FINANZIABILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1636/2017

Azione	Rif PA	Soggetto Attuatore	Titolo Operazione	Finanziamento pubblico	Costo Complessivo	Canale di Finanziamento	CUP
Azione 1 - Ambito territoriale Bologna	2017-8591/RER	889 Fondazione Aldini Valentini per lo sviluppo della cultura tecnica	IMPRENDERE a Bologna: avvio d'impresa e di nuove attività	305.325,00	305.325,00	FSE Asse 1 - Occupazione	E54D17000080009
Azione 1 - Ambito territoriale Bologna	2017-8592/RER	245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.	FORMAZIONE PER L'AUTOIMPIEGO E L'AVVIO DI IMPRESA NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA	305.325,00	305.325,00	FSE Asse 1 - Occupazione	E54D17000090009
Azione 2 - Ambito territoriale Ferrara	2017-8598/RER	9170 SIDA GROUP S.R.L.	F.I.I.FE: Formazione Innovazione Imprenditorialità nel Ferrarese	146.265,00	146.265,00	FSE Asse 1 - Occupazione	E64D17000250009
Azione 2 - Ambito territoriale Ferrara	2017-8588/RER	205 Ecipar Soc. Cons. a r.l.-Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.	PERCORSI PER L'AVVIO DI IMPRESA ED IL LAVORO AUTONOMO NEL TERRITORIO DI FERRARA	146.265,00	146.265,00	FSE Asse 1 - Occupazione	E64D17000260009
Azione 3 - Ambito territoriale Forlì Cesena	2017-8603/RER	282 ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE Società Consortile art	FORMAZIONE PER L'AUTOIMPIEGO E L'AVVIO D'IMPRESA NEL TERRITORIO DI FORLÌ E CESENA	137.235,00	137.235,00	FSE Asse 1 - Occupazione	E84D17000520009
Azione 3 - Ambito territoriale Forlì Cesena	2017-8589/RER	205 Ecipar Soc. Cons. a r.l.-Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.	PERCORSI PER L'AVVIO DI IMPRESA ED IL LAVORO AUTONOMO NEL TERRITORIO DI FORLÌ-CESENA	137.235,00	137.235,00	FSE Asse 1 - Occupazione	E84D17000530009
Azione 4 - Ambito territoriale Modena	2017-8586/RER	205 Ecipar Soc. Cons. a r.l.-Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.	FORMAZIONE PER L'AUTOIMPIEGO E L'AVVIO DI IMPRESA NEL TERRITORIO DI MODENA	233.540,00	233.540,00	FSE Asse 1 - Occupazione	E44D17000250009
Azione 4 - Ambito territoriale Modena	2017-8597/RER	1377 Nuova Didactica - società consortile a responsabilità limitata	IMPRENDERE A MODENA : AVVIO D'IMPRESA E DI NUOVE ATTIVITA'	233.540,00	233.540,00	FSE Asse 1 - Occupazione	E44D17000260009
Azione 5 - Ambito territoriale Parma	2017-8594/RER	245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.	FORMAZIONE PER L'AUTOIMPIEGO E L'AVVIO DI IMPRESA NEL TERRITORIO DI PARMA	147.875,00	147.875,00	FSE Asse 1 - Occupazione	E24D17000130009
Azione 5 - Ambito territoriale Parma	2017-8585/RER	504 CISTITA PARMA scari	Percorsi di sostegno all'imprenditorialità e all'autoimpiego	147.875,00	147.875,00	FSE Asse 1 - Occupazione	E24D17000140009
Azione 6 - Ambito territoriale Piacenza	2017-8590/RER	205 Ecipar Soc. Cons. a r.l.-Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.	FORMAZIONE PER L'AUTOIMPIEGO E L'AVVIO DI IMPRESA NEL TERRITORIO DI PIACENZA	98.690,00	98.690,00	FSE Asse 1 - Occupazione	E14D17000650009
Azione 6 - Ambito territoriale Piacenza	2017-8596/RER	172 FOR.P.IN. Società Consortile a responsabilità limitata	PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE PER FAVORIRE L'IMPRENDITORIALITA'	98.690,00	98.690,00	FSE Asse 1 - Occupazione	E14D17000660009

Allegato 3) Operazioni finanziabili

Azione	Rif PA	Soggetto Attuatore	Titolo Operazione	Finanziamento pubblico	Costo Complessivo	Canale di Finanziamento	CUP
Azione 7 - Ambito territoriale Ravenna	2017-8583/RER	283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-Romagna	FORMAZIONE PER L'AUTOMPIEGO E L'AVVIO D'IMPRESA NEL TERRITORIO DI RAVENNA	150.130,00	150.130,00	FSE Asse I - Occupazione	E74D17000090009
Azione 7 - Ambito territoriale Ravenna	2017-8587/RER	205 Ecipar Soc. Cons. a r.l. - Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.	PERCORSI PER L'AVVIO DI IMPRESA ED IL LAVORO AUTONOMO NEL TERRITORIO DI RAVENNA	150.130,00	150.130,00	FSE Asse I - Occupazione	E74D17000100009
Azione 8 - Ambito territoriale Reggio nell'Emilia	2017-8582/RER	295 I.F. O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali	Operazione "A via l'impresa"	151.480,00	151.480,00	FSE Asse I - Occupazione	E34D17001610009
Azione 8 - Ambito territoriale Reggio nell'Emilia	2017-8593/RER	245 FORM/ART. Società Consortile a r.l.	FORMAZIONE PER L'AUTOMPIEGO E L'AVVIO DI IMPRESA NEL TERRITORIO DI REGGIO EMILIA	151.480,00	151.480,00	FSE Asse I - Occupazione	E34D17001620009
Azione 9 - Ambito territoriale Rimini	2017-8581/RER	324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.	PERCORSI PER L'AVVIO DI IMPRESA ED IL LAVORO AUTONOMO NEL TERRITORIO DI RIMINI	129.460,00	129.460,00	FSE Asse I - Occupazione	E44D17000270009
Azione 9 - Ambito territoriale Rimini	2017-8584/RER	283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-Romagna	FORMAZIONE PER L'AUTOMPIEGO E L'AVVIO D'IMPRESA NEL TERRITORIO DI RIMINI	129.460,00	129.460,00	FSE Asse I - Occupazione	E44D17000280008
TOTALE				3.000.000,00	3.000.000,00		

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2157

Integrazione all'Allegato 1 - Paragrafo 13. "Criteri di selezione" della delibera n. 1969 del 4 dicembre 2017 recante "FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Approvazione avviso pubblico di attuazione della Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" - Annualità 2017"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione n. 1969 del 4 dicembre 2017 recante "FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Approvazione Avviso pubblico di attuazione della misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" - Annualità 2017";

Dato atto che, per un mero errore materiale, nell'Avviso pubblico di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della citata deliberazione n. 1969/2017, al paragrafo 13. "Criteri di selezione" nella tabella denominata "GRUPPO C" "CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE" il "Peso (PS)" del criterio 03 "*L'operazione prevede interventi volti all'aumento dell'efficienza energetica dell'impianto*" non è stato valorizzato;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con il presente atto ad integrare il predetto Allegato 1, parte integrante e sostanziale della citata deliberazione n. 1969/2017, inserendo al paragrafo 13. "Criteri di selezione" tabella denominata "GRUPPO C" "CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE" criterio 03 "*L'operazione prevede interventi volti all'aumento dell'efficienza energetica dell'impianto*" il valore "1" nella colonna relativa al "Peso (PS)";

Visti:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

- le proprie deliberazioni:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- n. 486 del 10 aprile 2017 avente per oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Vista altresì la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico

in materia di organizzazione e dei rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";

- n. 468 del 10 aprile 2017 inerente "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1969 del 4 dicembre 2017 recante "FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Approvazione Avviso pubblico di attuazione della misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" - Annualità 2017", inserendo al paragrafo 13. "Criteri di selezione" tabella denominata "GRUPPO C" "CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE" criterio 03 "*L'operazione prevede interventi volti all'aumento dell'efficienza energetica dell'impianto*" il valore "1" nella colonna relativa al "Peso (PS)";
2. di confermare in ogni altra parte quanto previsto dalla deliberazione n. 1969/2017;
3. di dare atto che – secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione, in attuazione delle disposizioni e degli indirizzi interpretativi contenuti nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 89/2017 e n. 486/2017;
4. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provveda a darne la più ampia diffusione, anche mediante la pubblicazione sul sito internet della Regione Emilia-Romagna E-R Agricoltura e Pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2158

Art. 27-bis DLgs 152/06: provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto di modifica all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi presso Inerti Cavoza Srl in loc. Bogolese, comune di Sorbolo (PR) proposto da Inerti Cavoza Srl - Presa d'atto e approvazione delle decisioni della Conferenza dei Servizi su valutazione di impatto ambientale e provvedimento autorizzatorio unico regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

1) di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi che, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 7 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto di modifica all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi con aumento annuale del 20% delle quantità di rifiuti recuperabili localizzato in località Bogolese, Comune di Sorbolo, Provincia di Parma proposto dalla società Inerti Cavoza s.r.l.;

2) di dare atto che il provvedimento autorizzatorio unico di cui al precedente punto 1) comprende il provvedimento di Valutazione di impatto ambientale e la modifica con aggiornamento

dell'autorizzazione unica dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi della società Inerti Cavoza s.r.l.;

3) di precisare che i termini di efficacia degli atti indicati al precedente punto 2) decorrono dalla data di approvazione della presente deliberazione;

4) di dare atto che per la valutazione positiva di impatto ambientale del progetto devono essere rispettate le prescrizioni riportate al punto 4.1 del verbale conclusivo della Conferenza di servizi che costituisce l'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, di seguito riportate per esteso:

a) mantenimento dell'obbligo di svolta a destra in uscita da Via di Chiozzola sulla SP 62R per i mezzi con massa superiore a 7,5 t, nell'intento di non aggravare la pericolosità dell'incrocio tra le due strade, si pone il divieto di svolta a sinistra dalla SP 62R "della Cisa" per l'immissione in Via di Chiozzola, per i mezzi della ditta aventi la stessa massa, in arrivo da Parma, con l'obbligo di prosecuzione fino all'intersezione con Via Caduti del Lavoro di Sorbolo (accesso alla zona produttiva di Bogolese) ove potranno, temporaneamente, svoltare ed effettuare, in fondo alla stessa strada, la manovra di inversione; questo, nelle more della messa in esercizio di una nuova rotatoria da realizzarsi proprio all'incrocio fra Via Caduti del Lavoro di Sorbolo e la SP 62R - la cui costruzione è prevista, nell'ambito della realizzazione del nuovo asse viario di collegamento tra la SP72 Parma - Mezzani e la SP62R della Cisa, a cura e spese dei soggetti attuatori dei comparti urbanistici D11 e C5 del Comune di Parma, sulla base di un accordo stipulato in data 22/07/2010, tra gli stessi soggetti, la Provincia di Parma, il Comune di Parma, e il Comune di Sorbolo - che consentirà di poter effettuare direttamente il cambio di corsia, per tornare all'incrocio con Via di Chiozzola e, a regime - ossia una volta realizzata la nuova strada (almeno nel tratto di collegamento tra Via Caduti del Lavoro e strada di Chiozzola) -, di accedere all'attività senza transitare per il tratto urbano di Via di Chiozzola;

b) conferma dell'obbligo di pulizia della strada di Chiozzola per un tratto di 100 ml prima e 100 ml dopo l'accesso all'attività;

c) in relazione all'aumento dei mezzi in transito, si richiede la manutenzione straordinaria di un tratto di circa 400 ml della stessa strada di Chiozzola, mediante risanamento parziale (solo i tratti in cui la pavimentazione presenta ammaloramenti per degrado del sottofondo), attraverso scarifica e posa di conglomerato bituminoso tipo base o binder e successiva stesura completa di nuova pavimentazione, tipo tappeto d'usura, secondo le caratteristiche e specifiche tecniche depositate agli atti e concordate nel dettaglio con l'Unione Bassa Est Parmense;

d) sostituzione di una delle due pale meccaniche a gasolio al 2020 con una pala di nuova generazione;

e) sostituzione di uno dei due carrelli elevatori a gasolio al 2020 con un carrello elevatore elettrico;

f) sostituzione dei due escavatori piccoli al 2020 con mezzi di ultima generazione;

g) graduale sostituzione degli autocarri fino al raggiungimento della media di euro 5 al 2020;

5) di precisare che la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente punto 4) deve essere effettuata dall'Unione Bassa Est Parmense e dalla Provincia di Parma per i tratti stradali di rispettiva competenza; la verifica di ottemperanza della prescrizione di cui alla lettera c) di cui al precedente punto 4) della presente deliberazione deve essere effettuata dall'Unione Bassa Est Parmense e che le prescrizioni di cui alle lettere d), e), f) e g) di cui al precedente punto 4) saranno oggetto di comunicazione dell'effettiva messa in atto da parte del proponente, società Inerti Cavoza s.r.l., ad ARPAE;

6) di precisare che ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.lgs. 152 del 2006 il Proponente, società Inerti Cavoza s.r.l. nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nella presente deliberazione relativamente alla valutazione di impatto ambientale, trasmetterà ad ARPAE e all'Unione Bassa Est Parmense tutta la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza;

7) di dare atto che, in conformità alle conclusioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di servizi, è stata rilasciata la modifica con aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 208 del D.lgs. n. 152 del 2006 impianto di recupero rifiuti non pericolosi della società Inerti Cavoza s.r.l. che in particolare recepisce le prescrizioni riportate al punto 4.2 del verbale conclusivo della conferenza di servizi (Allegato 2, parte integrante della presente deliberazione);

8) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1000,00 ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/1999 e della D.G.R. 1238/2002, importo correttamente versato ad Arpae SAC Parma all'avvio del procedimento;

9) di trasmettere la presente deliberazione al proponente, società Inerti Cavoza s.r.l.;

10) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza all'Unione Bassa Est Parmense; alla Provincia di Parma, ad Arpae Sezione Provinciale Parma;

11) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito web della Regione;

12) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 DICEMBRE 2017, N. 2164

Bilancio consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2017. Definizione del gruppo amministrazione pubblica e individuazione degli Enti inclusi nel perimetro di consolidamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna" per quanto applicabile;

Premesso che ai sensi del D.lgs. 118/2011, citato, le Regioni:

- conformano la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi contabili applicati del citato decreto (art. 3, co.1);
- adottano schemi comuni di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati (art. 11, co.1);
- redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate; esso è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti ed è redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 11 e con le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 (artt. 11-bis e 68) come modificato dal DM 11 agosto 2017;

Considerato che ai sensi del paragrafo 3 del principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del già citato D.lgs.118/2011, le Regioni predispongono due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del menzionato principio, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società, componenti del GAP, da includere nel Perimetro di Consolidamento (PC);

Considerato altresì che:

- ai sensi degli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinques e del principio contabile applicato n. 4/4 del D.lgs. 118/2011, costituiscono componenti del GAP della Regione:

- 1) gli organismi strumentali, come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della Regione stessa e, di

conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali della Regione, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. Rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dalla Regione, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei confronti dei quali la Regione esercita una delle seguenti condizioni:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consenta tali contratti o clausole e secondo le forme definite dal principio contabile applicato - Allegato 4/4 come modificato dal DM 11 agosto 2017, sezione 2.1, lettera e);

2.2 gli enti strumentali partecipati dalla Regione, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la Regione ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

3) le società o i gruppi di tali società nelle quali la Regione esercita il controllo o detiene una partecipazione;

3.1 le società controllate dalla Regione, come definite dall'art. 11-quater, nei confronti dei quali la Regione esercita una delle seguenti condizioni:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone

di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante;

- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole e secondo le forme definite dal principio contabile applicato - Allegato 4/4 come modificato dal DM 11 agosto 2017, sezione 2.1, lettera e);

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore della Regione superiori all'80% dell'intero fatturato.

- 3.2 le società partecipate dalla Regione, come definiti dall'art. 11-quinques, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione indipendentemente dalla quota di partecipazione;

Dato atto che, secondo il richiamato Allegato 4/4 al principio contabile, viene considerato il bilancio consolidato di gruppo nel caso in cui rientrano nell'area di consolidamento gruppi di società nelle quali l'Amministrazione eserciti il controllo o detenga una partecipazione;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 11-quater e del principio applicato, in fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, intendendo per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Considerato altresì che:

- gli enti strumentali e le società compresi nell'elenco denominato GAP possono essere esclusi dal perimetro di consolidamento nei casi di:

1. irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore 5 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della Regione:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici;

fermo restando la possibilità di garantire la significatività del bilancio consolidato includendo i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle

sopra richiamate, con esclusione di quelli la cui quota di partecipazione regionale risulti inferiore all'1% del capitale della società partecipata;

2. impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

Dato atto che, secondo quanto definito dal citato Principio contabile applicato Allegato n. 4/4, in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli 2 parametri restanti, ovvero totale dell'attivo e totale dei ricavi caratteristici;

Dato atto inoltre che con riferimento ai 2 parametri assunti per la verifica di irrilevanza, i valori sotto riportati, riferiti al 31.12.2016 sono stati così determinati:

- il totale dell'attivo corrisponde al totale dell'attivo dello stato patrimoniale del Bilancio economico-patrimoniale 2016 della Regione, come approvato con legge regionale n. 17 del 2017;
- il totale dei ricavi caratteristici corrisponde al totale "A) Componenti positivi della gestione" al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il patrimonio sanitario;

Parametro	Valore
Totale dell'attivo	5.869.044.557,35
Totale dei ricavi caratteristici	2.065.065.840,14

- la soglia di irrilevanza per l'inclusione degli enti e società controllate o partecipate nel bilancio consolidato della Regione, fissata al 5%, corrisponde ai valori sotto riportati:

Parametro	Soglia di irrilevanza 5%
Totale dell'attivo	293.452.227,87
Totale dei ricavi caratteristici	103.253.292,01

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dei criteri di cui al citato decreto, ha una posizione di controllo o di partecipazione nei confronti dei seguenti enti e società per i quali si forniscono le motivazioni di esclusione dal GAP o dal Perimetro di consolidamento:

ENTE	Quota % Regione	Classificazione relazione	GAP	Ragione dell'esclusione
APT Srl	51.00	In House	sì	
Aster Scpa	30.47	In House	sì	
CUP 2000 Scpa	28.55	In House	sì	
Ervet - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio Spa	98.36	In House	sì	
Ferrovie Emilia-Romagna Srl	100.00	In House	sì	
Finanziaria Bologna Metropolitana Spa	1.00	In House Controllo demandato ad altri soci	sì	
Lepida Spa	99.30	In House	sì	
TPER Spa	46.13	Partecipata	no	Non affidataria diretta di servizi pubblici da parte di RER
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna Spa	2.04	Partecipata	no	Società quotata Compagine dei soci non completamente pubblica
Banca Popolare Etica Societa' cooperativa per azioni	0.0942	Partecipata	no	Compagine dei soci non completamente pubblica Non affidataria diretta di servizi pubblici da parte di RER
Bolognafiere Spa	7.83	Partecipata	no	Compagine dei soci non completamente pubblica Non affidataria diretta di servizi pubblici da parte di RER
Cal - Centro Agro-Alimentare e Logistica Srl consortile	11.076	Partecipata	no	Compagine dei soci non completamente pubblica Non affidataria diretta di servizi pubblici da parte di RER
Centro Agro - Alimentare di Bologna Scpa	6.12	Partecipata	no	Compagine dei soci non completamente pubblica Non affidataria diretta di servizi pubblici da parte di RER
Centro Agro - Alimentare Riminese Spa	11.047	Partecipata	no	Compagine dei soci non completamente pubblica Non affidataria diretta di servizi pubblici da parte di RER
Fiere di Parma Spa	5.08	Partecipata	no	Compagine dei soci non completamente pubblica Non affidataria diretta di servizi pubblici da parte di RER
IRST Srl Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori	35.00	Partecipata	no	Compagine dei soci non completamente pubblica Non affidataria diretta di servizi pubblici da parte di RER
Italian Exhibition Group Spa	4.698	Partecipata	no	Compagine dei soci non completamente pubblica Non affidataria diretta di servizi pubblici da parte di RER
Infrastrutture Fluviali Srl	14.26	Partecipata	no	Compagine dei soci non completamente pubblica Non affidataria diretta di servizi pubblici da parte di RER
Piacenza Expo Spa	1.00966	Partecipata	no	Compagine dei soci non completamente pubblica Non affidataria diretta di servizi pubblici da parte di RER

ENTE	Quota % Regione	Classificazione relazione	GAP	Ragione dell'esclusione
Porto Intermodale Ravenna Spa - S.A.P.I.R.	10.45	Partecipata	no	Compagine dei soci non completamente pubblica Non affidataria diretta di servizi pubblici da parte di RER
Reggio Children - Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti dei bambini Srl	0.711	Partecipata	no	Compagine dei soci non completamente pubblica Non affidataria diretta di servizi pubblici da parte di RER
Terme di Castrocaro Spa	10.20	Partecipata	no	Compagine dei soci non completamente pubblica Non affidataria diretta di servizi pubblici da parte di RER
Terme di Salsomaggiore e di Tabiano Spa	23.42	Partecipata	no	Non affidataria diretta di servizi pubblici da parte di RER
AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po	25.00	Ente Strumentale	sì	
Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna	100.00	Ente strumentale	sì	
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile	100.00	Ente strumentale	sì	
AGREA Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna	100.00	Ente strumentale	sì	
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna - Arpa	100.00	Ente strumentale	sì	
ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia-Romagna	100.00	Ente strumentale	sì	
Intercent-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici	100.00	Ente strumentale	sì	
IBC - Istituto per i Beni artistici Culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna	100.00	Ente strumentale	sì	
Emilia Romagna Teatro Fondazione ERT		Fondazione	sì	Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Fondazione Arturo Toscanini		Fondazione	sì	Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo

ENTE	Quota % Regione	Classificazione relazione	GAP	Ragione dell'esclusione
Fondazione Centro Ricerche Marine		Fondazione	sì	Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Fondazione Collegio Europeo di Parma		Fondazione	sì	Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Fondazione Emiliano-romagnola per le Vittime dei Reati		Fondazione	sì	Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Fondazione Flaminia		Fondazione	sì	Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica		Fondazione	sì	Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Fondazione Italia-Cina		Fondazione	sì	Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Fondazione Marco Biagi		Fondazione	sì	Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Fondazione Nazionale della Danza		Fondazione	sì	Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole		Fondazione	sì	Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale		Fondazione	sì	Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Fondazione Teatro Comunale di Bologna		Fondazione	sì	Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia		Consorzio fitosanitario	sì	Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena		Consorzio fitosanitario	sì	Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza		Consorzio fitosanitario	sì	Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo
Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma		Consorzio fitosanitario	sì	Irrilevante, parametri inferiori al 5% rispetto alla posizione finanziaria ed economica della capogruppo

Valutato di definire il Gruppo Amministrazione Pubblica così come indicato nell'Allegato 4/4 al principio contabile così come modificato dal DM 11 agosto 2017, come:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA della REGIONE EMILIA-ROMAGNA

	RAGIONE SOCIALE
ORGANISMI STRUMENTALI	
1	Assemblea Legislativa (<i>assimilabile ad organismo strumentale</i>)
SOCIETÀ	
2	Lepida S.p.a.
3	Ferrovie Emilia Romagna - Società a responsabilità limitata
4	Ervet - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.a.
5	Apt Servizi Società a responsabilità limitata
6	Aster - Società consortile per azioni
7	Cup 2000 S.p.a.
8	Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.
ENTI STRUMENTALI	
9	Agrea Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione Emilia-Romagna
10	Ibc - Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna
11	Er.go - Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia-Romagna
12	Intercent-er Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
13	Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
14	Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna - Arpae
15	AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po
16	Agenzia regionale per il lavoro
17	Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale
18	Fondazione Emiliano-Romagnola per le Vittime dei Reati
19	Fondazione Italia-Cina
20	Emilia Romagna Teatro Fondazione ERT
21	Fondazione Arturo Toscanini
22	Fondazione Collegio Europeo di Parma

	RAGIONE SOCIALE
23	Fondazione Flaminia
24	Fondazione Marco Biagi
25	Fondazione Nazionale della Danza
26	Fondazione Teatro Comunale di Bologna
27	Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole
28	Fondazione Centro Ricerche Marine
29	Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica
30	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena
31	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia
32	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza
33	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma

Valutato di includere i seguenti enti strumentali controllati e partecipati e le seguenti società controllate, anche a prescindere dall'esito determinato dall'applicazione del principio di rilevanza, ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 118/2011 come modificato dal DM 11 agosto 2017, che si ritiene risultano significativi per offrire una rappresentazione completa e veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO della REGIONE EMILIA-ROMAGNA

	Ragione sociale
ORGANISMI STRUMENTALI	
1	Assemblea Legislativa (<i>assimilabile ad organismo strumentale</i>)
SOCIETÀ	
2	Lepida S.p.a.
3	Ferrovie Emilia Romagna - Società a responsabilità limitata
4	Ervet - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.a.
5	Apt Servizi Società a responsabilità limitata
6	Aster - Società consortile per azioni
7	Cup 2000 S.p.a.
8	Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.
ENTI STRUMENTALI	

9	Agrea Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione Emilia-Romagna
10	Ibc - Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna
11	Er.go - Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia-Romagna
12	Intercent-er Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
13	Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
14	Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna - Arpae
15	AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po
16	Agenzia regionale per il lavoro

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 maggio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 89/2017 recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- n. 486/2017 "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 7267/2016 "Conferimento incarichi dirigenziali e modifica di posizioni dirigenziali *professional* nell'ambito della Direzione Generale Gestione, sviluppo e Istituzioni";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al "Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità";

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- a) di approvare, ai sensi del principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come modificato dal DM 11 agosto 2017, l'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Emilia-Romagna - GAP -, composto dagli organismi, enti e società controllati o partecipati dalla Regione come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di approvare, ai sensi del medesimo principio, l'elenco Perimetro di Consolidamento formato dagli organismi, enti e società controllati o partecipati da Regione Emilia-Romagna, i cui bilanci saranno oggetto di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017, come indicato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- c) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, enti e società di cui all'allegato B;
- d) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A**GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA della REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GAP**

RAGIONE SOCIALE	
ORGANISMI STRUMENTALI	
1	Assemblea Legislativa (<i>assimilabile ad organismo strumentale</i>)
SOCIETÀ	
2	Lepida S.p.a.
3	Ferrovie Emilia Romagna - Società a responsabilità limitata
4	Ervet - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.a.
5	Apt Servizi Società a responsabilità limitata
6	Aster - Società consortile per azioni
7	Cup 2000 S.p.a.
8	Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.
ENTI STRUMENTALI	
9	Agrea Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione Emilia-Romagna
10	Ibc - Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna
11	Er.go - Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia-Romagna
12	Intercent-er Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
13	Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
14	Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna - Arpae
15	AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po
16	Agenzia regionale per il lavoro
17	Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale
18	Fondazione Emiliano-Romagnola per le Vittime dei Reati
19	Fondazione Italia-Cina
20	Emilia Romagna Teatro Fondazione ERT
21	Fondazione Arturo Toscanini
22	Fondazione Collegio Europeo di Parma
23	Fondazione Flaminia

	RAGIONE SOCIALE
24	Fondazione Marco Biagi
25	Fondazione Nazionale della Danza
26	Fondazione Teatro Comunale di Bologna
27	Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole
28	Fondazione Centro Ricerche Marine
29	Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica
30	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena
31	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia
32	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza
33	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma

ALLEGATO B**PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO della REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

	Ragione sociale
ORGANISMI STRUMENTALI	
1	Assemblea Legislativa (<i>assimilabile ad organismo strumentale</i>)
SOCIETÀ	
2	Lepida S.p.a.
3	Ferrovie Emilia Romagna - Società a responsabilità limitata
4	Ervet - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.a.
5	Apt Servizi Società a responsabilità limitata
6	Aster - Società consortile per azioni
7	Cup 2000 S.p.a.
8	Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.
ENTI STRUMENTALI	
9	Agrea Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione Emilia-Romagna
10	Ibc - Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna
11	Er.go - Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia-Romagna
12	Intercent-er Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
13	Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
14	Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna - Arpae
15	AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po
16	Agenzia regionale per il lavoro

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 DICEMBRE 2017, N. 2170

Fondo regionale per l'emergenza abitativa di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 817/2012 e n. 1709/2013 - Proroga utilizzo somme concesse agli enti beneficiari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo", che regola l'intervento pubblico nel settore abitativo al fine di intervenire sulle condizioni abitative delle famiglie meno abbienti e di quelle in particolari situazioni di difficoltà;
- la propria deliberazione n. 817 del 18 giugno 2012, recante: "Fondi per l'emergenza abitativa. Assegnazione e concessione a favore delle Province e dei Comuni capoluoghi (art. 12, L.R. 22/12/2011, n. 21 e art. 11, L. 9/12/1998, n. 431).";
- la propria deliberazione n. 1709 del 25/11/2013 recante "Fondi per l'emergenza abitativa. Assegnazione e concessione a favore delle Province (art. 14, l.r. 21-12-2012, n. 19).";
- la propria deliberazione n. 207 del 06/03/2015 recante "Adesione della Regione Emilia-Romagna al Protocollo d'Intesa promosso dalla Prefettura di Bologna, tra Tribunale di Bologna, Provincia di Bologna, Comuni della Provincia di Bologna, Ordine degli Avvocati di Bologna, Sindacati ed Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, Istituti di credito e Fondazioni bancarie recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo", sottoscritto in data 28 novembre 2014. "
- la propria deliberazione n. 2221 del 21/12/2015 "Costituzione del Fondo per l'emergenza abitativa di cui alla legge regionale 21 ottobre 2015, n. 18, art. 9 - concessione a favore della città metropolitana di Bologna delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2015."
- la propria deliberazione n. 217 del 27/2/2017 "Adesione della Regione Emilia-Romagna al protocollo d'intesa promosso dalla Prefettura di Bologna "protocollo d'intesa promosso dalla Prefettura di Bologna tra Tribunale di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Comuni della Provincia di Bologna, Regione Emilia-Romagna, ordine degli avvocati di Bologna, sindacati ed associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo"."

Dato atto che con propria deliberazione n. 2221/2015 si è provveduto:

- a concedere a titolo di trasferimento la somma di € 200.000,00 alla città Metropolitana di Bologna relativa al Fondo regionale per l'emergenza abitativa di cui alla legge regionale n. 21/10/2015;
- a stabilire che, relativamente ai fondi di cui all'alinea precedente, decorso il periodo di validità del Protocollo di Intesa (di cui alla propria deliberazione n. 207/2015) e salvo il caso di successiva proroga, la Città Metropolitana di Bologna presenterà entro i successivi 90 giorni una relazione tecnica sulle finalità e gli obiettivi raggiunti con le risorse oggetto di trasferimento;
- a prorogare l'utilizzo dei fondi, concessi con proprie deliberazioni n. 817/2012, n. 1709/2013 ai Comuni, alle Province

e alla Città Metropolitana di Bologna, fino al 31/12/2017;

Dato altresì atto che con propria deliberazione n. 217/2017 la Regione Emilia-Romagna ha aderito al Protocollo di Intesa promosso dalla Prefettura di Bologna, al fine di contrastare le situazioni di difficoltà nel pagamento del canone di locazione, che ha prorogato la validità del precedente Protocollo di Intesa (di cui al precedente secondo alinea) fino al 31/12/2018;

Considerato, relativamente ai fondi concessi con le proprie deliberazioni n. 817/2012, n. 1709/2013, per i quali le risorse risultano già trasferite:

- che ai sensi delle proprie sopracitate deliberazioni gli enti beneficiari dei fondi (Comuni, Province, Città Metropolitana di Bologna) hanno provveduto ad attivare le azioni previste dalle medesime deliberazioni per fronteggiare la situazione di emergenza abitativa che ha colpito le famiglie della Regione in seguito alla crisi economica;
 - la complessità delle procedure riscontrata dagli enti beneficiari, dovuta anche all'utilizzo delle somme concesse per la costituzione di fondi a garanzia del pagamento del canone dovuto dall'inquilino che comportano un vincolo delle somme fino alla scadenza dei contratti garantiti e un loro eventuale riutilizzo per garantire nuovi contratti di locazione;
- Ritenuto pertanto:
- di confermare quanto stabilito dalla propria deliberazione n. 2221/2015 relativamente alle somme concesse alla Città Metropolitana di Bologna e cioè che, decorso il periodo di validità del Protocollo di Intesa (di cui alla propria deliberazione n. 207/2015) e salvo il caso di successiva proroga, la Città Metropolitana di Bologna presenterà entro i successivi 90 giorni una relazione tecnica sulle finalità e gli obiettivi raggiunti con le risorse oggetto di trasferimento;
 - di stabilire che le somme concesse con le proprie deliberazioni sopra citate n. 817/2012 e n. 1709/2013 rimangono a disposizione degli enti beneficiari per l'utilizzo definito con le proprie medesime deliberazioni di cui sopra fino al 31/12/2019;
 - che gli enti beneficiari dovranno procedere alla rendicontazione annuale dell'utilizzo delle somme mediante un modulo informatizzato redatto dal Servizio regionale competente;

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 486 del 10/4/2017;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento

- della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto: “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
 - n. 270 del 29/2/2016 avente ad oggetto: “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n.2189/2015”;
 - n. 622 del 28/4/2016, avente ad oggetto: “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
 - n. 1107 del 11/7/2016 avente ad oggetto: “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
 - n. 89 del 30/1/2017 avente ad oggetto: “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
 - n. 486 del 10/4/2017 avente ad oggetto: “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
 - n. 468 del 10/4/2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
 - n. 477 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali Cura della Persona, Salute e Welfare; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e autorizzazione al conferimento dell'interim per un ulteriore periodo sul Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna”;
- Vista la determinazione n. 12096 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto “ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 dlgs 33/2013, di cui alla deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 2016 n.66”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna Elisabetta Gualmini;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di confermare quanto stabilito dalla propria deliberazione n. 2221/2015 relativamente alle somme concesse a titolo di trasferimento alla Città Metropolitana di Bologna con la propria medesima deliberazione e cioè che, decorso il periodo di validità del Protocollo di Intesa (di cui alla propria deliberazione n. 207/2015) e salvo il caso di successiva proroga, la Città Metropolitana di Bologna presenterà entro i successivi 90 giorni una relazione tecnica sulle finalità e gli obiettivi raggiunti con le risorse oggetto di trasferimento;
2. di stabilire, per quanto riguarda le somme concesse ai Comuni, alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna con le proprie deliberazioni n. 817/2012 e n. 1709/2013:
 - che le somme concesse rimangono a disposizione degli enti beneficiari per l'utilizzo definito con le proprie deliberazioni sopra citate n. 817/2012 e n. 1709/2013 fino al 31/12/2019;
 - che gli enti beneficiari dovranno procedere alla rendicontazione annuale dell'utilizzo delle somme mediante un modulo informatizzato redatto dal Servizio regionale competente;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 486 del 10/4/2017;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel BUR Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 DICEMBRE 2017, N. 2174

Indicazioni in merito all'incidenza sulle norme regionali delle disposizioni nazionali inerenti al diritto addizionale spettante al farmacista

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Decreto del Ministero della Salute 22 settembre 2017 di aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali - già stabilita con Decreto del Ministro della Sanità del 18 agosto 1993 - che, all'art. 9, ha aggiornato il diritto addizionale da corrispondere ai farmacisti in caso dispensazione di medicinali effettuata durante il servizio in turno notturno a battenti chiusi o in reperibilità e, solo per le farmacie rurali sussidiate, anche diurno a battenti chiusi o in reperibilità;

- l'art. 13 comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, ai sensi del quale il farmacista che svolge il turno a battenti chiusi oppure “a chiamata” ha l'obbligo di dispensare i medicinali richiesti, nonché dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare e la corresponsione del diritto addizionale spetta al farmacista secondo quanto

disposto dall'articolo 8 del decreto del Ministro della Sanità del 18 agosto 1993 (Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali);

- l'art. 4, comma 13, del D.P.R. 371 1998, ai sensi del quale “Per la spedizione delle ricette effettuata durante il servizio notturno a battenti chiusi, verrà corrisposto l'importo indicato dalla vigente tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, a condizione che sulla ricetta risulti precisato - da parte del medico - il carattere di urgenza della prescrizione - e, da parte della farmacia l'ora di presentazione della ricetta. Per le prescrizioni rilasciate dai medici addetti ai servizi di guardia medica, fermo restando l'obbligo per la farmacia di precisare l'ora di presentazione della ricetta, non occorre l'indicazione del carattere di urgenza della prescrizione stessa”;

Considerato che il legislatore regionale, con l'art. 13 comma 7 richiamato:

- ha chiarito l'oggetto dell'obbligo di dispensazione del farmacista durante il servizio di turno a battenti chiusi o “a chiamata” in coerenza alle norme di principio enunciate all'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2 del 2016, secondo le quali la Regione detta le norme sull'organizzazione del servizio farmaceutico delle farmacie convenzionate nell'ottica della valorizzazione del servizio farmaceutico quale presidio sanitario sul territorio;

- ha richiamato il D.M. vigente al momento dell'approvazione della legge regionale per individuare gli importi del diritto

addizionale da corrispondere ai farmacisti, in quanto tale materia rientra nella competenza statale;

Considerato inoltre che:

- con l'entrata in vigore del decreto ministeriale di aggiornamento delle tariffe, il richiamo al D.M. 18 agosto 1993 deve essere interpretato come richiamo al DM vigente al momento dell'applicazione della norma;

- il diritto addizionale, per la sua natura di corrispettivo aggiuntivo, spettante per aver eseguito una prestazione obbligatoria durante il servizio a battenti chiusi o "a chiamata" durante il turno notturno o, per le sole farmacie rurali sussidiate, anche durante il turno diurno, spetta al farmacista in ogni caso di erogazione di un prodotto oggetto di dispensazione obbligatoria;

Ritenuto pertanto opportuno fornire, con il presente provvedimento amministrativo, adeguate indicazioni applicative ed operative agli enti e ai soggetti pubblici e privati destinatari delle norme regionali, in merito all'incidenza delle disposizioni ministeriali sulle norme regionali vigenti in materia;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;

- n. 193 del 27 febbraio 2015 concernente "Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell'incarico di Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali";

- n. 628 del 29 maggio 2015 ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali" come rettificata dalla n. 1026 del 27 luglio 2015;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della organizzazione regionale";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 ad oggetto "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 maggio 2016 ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, Istituto e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 ad oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 1681 del 17 ottobre 2016 "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015";

- n. 2344 del 21/12/2016 "Completamento della riorganizzazione della direzione generale cura della persona, salute e welfare";

- n.3 del 11 gennaio 2017 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito dell'Agenzia di informazione e comunicazione, dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale, della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca e della Direzione

generale Cura della persona, salute e welfare e riconoscimento retribuzione di posizione fr1super";

- n. 89 del 30 gennaio 2017 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

- n. 486 del 10 aprile 2017 "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di dare atto che dal combinato disposto dell'art. 9 del Decreto del Ministero della Salute 22 settembre 2017 e dell'art. 13 comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, richiamati in premessa, emerge che il diritto addizionale, per la sua natura di corrispettivo aggiuntivo, dovuto per aver eseguito una prestazione obbligatoria durante il servizio a battenti chiusi o "a chiamata" durante il turno notturno o, per le sole farmacie rurali sussidiate, anche durante il turno diurno, spetta al farmacista in ogni caso di erogazione di un prodotto oggetto di dispensazione obbligatoria e, pertanto, sia in caso di dispensazione di uno o più medicinali come esplicitamente indicato all'art. 9 del DM 22 settembre 2017, sia in caso di erogazione di dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;

2. di dare atto che dal combinato disposto dell'art. 9 del Decreto del Ministero della Salute 22 settembre 2017 e dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 371 1998, deriva che il diritto addizionale di cui al punto 1) è a carico del Servizio Sanitario Nazionale quando la ricetta Ssn è rilasciata dalla guardia medica o reca un'indicazione che ne certifica il carattere di urgenza, non solo quando la farmacia effettua servizio a battenti chiusi, come testualmente riporta l'articolo richiamato, ma anche quando la farmacia effettua servizio anche a chiamata, sempre che si tratti di servizio svolto durante il turno notturno o, per le sole farmacie rurali sussidiate, anche diurno e la ricetta riporti l'annotazione da parte della farmacia relativa all'ora di presentazione della ricetta stessa;

3. di dare atto che il farmacista deve avere cura di informare l'utenza del pagamento del diritto addizionale di cui al punto 1), esplicitandone l'ammontare, determinato dal DM richiamato al punto precedente;

4. di dare atto che il farmacista deve altresì informare l'utenza nel caso in cui il diritto addizionale sia a carico del Servizio sanitario nazionale come indicato al punto 2);

5. di trasmettere il presente provvedimento alle Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private e ai Servizi farmaceutici aziendali;

6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 DICEMBRE 2017, N. 2175

Istituzione di farmacia in luogo ad alto transito in attuazione dell'art. 7 della L.R. 2/2016, all'interno del centro commerciale "Punta di ferro" di Forlì

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 11 "Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria" del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i che:

- al comma 1 lettera b) inserisce nella legge n. 475 del 1968, l'art. 1 bis ai sensi del quale, "In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti per il privato esercizio in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri";

- al comma 10 prevede che:

- fino al 2022, tutte le farmacie aggiuntive istituite dalle Regioni ex art. 1 bis citato siano offerte in prelazione ai Comuni in cui le stesse hanno sede;
- i Comuni non possano cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione e che, in caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede sia dichiarata vacante;

Vista la Legge Regionale n. 2 del 3 marzo 2016 recante "Norme Regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali" ed in particolare l'art. 7 "Farmacie ad alto transito" e l'art. 5 "Apertura delle farmacie comunali";

Richiamata la deliberazione n. 857 del 16 giugno 2017, con la quale la Giunta regionale, in attuazione del comma 1 dell'art. 7 citato:

- ha individuato in 71 il numero massimo di sedi farmaceutiche aggiuntive istituibili sul territorio regionale;

- ha definito le modalità procedurali per l'istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive, stabilendo in particolare che:

a) entro il mese di agosto di ogni anno i Comuni inviano all'Azienda USL di riferimento le richieste di istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive di cui all'art. 7 della LR 2/2016, indicando il luogo dove istituire la farmacia e documentandone la rispondenza ai requisiti di legge;

b) le Aziende USL curano l'istruttoria delle richieste pervenute ed entro il mese di ottobre le trasmettono alla Regione unitamente al parere previsto dalla legge;

c) la Giunta regionale, entro il mese di dicembre dello stesso

anno, adotta il provvedimento di istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive di cui all'art. 7, comma 2 della LR 2/2016;

d) ai sensi dell'art. 11, comma 10 del DL 1/2012 e s.m., il provvedimento di cui alla lettera c) che precede, fino al 2022, contiene anche la contestuale offerta in prelazione al Comune delle sedi aggiuntive istituite;

Preso atto che con riferimento all'anno 2017:

- il responsabile del Servizio Assistenza Territoriale ha avviato la procedura volta all'istituzione delle farmacie aggiuntive mediante comunicazione inviata a tutti Comuni della regione Emilia-Romagna e alle Aziende USL con nota PG/2017/0465295 del 23/6/2017, contenente indicazioni procedurali e relativa tempistica;

- sono pervenute alle Aziende USL di riferimento n. 3 richieste di istituzione di farmacie aggiuntive presentate rispettivamente da:

- il Comune di Cattolica (RN), presso la locale zona portuale;
- il Comune di Forlì (FC), all'interno del Centro commerciale "Punta di Ferro", sito in Piazzale della Cooperazione 2 - località Pieveacquedotto;
- il Comune di Piacenza (PC), all'interno della locale Stazione ferroviaria, sita in Piazzale Marconi;
- le Aziende stesse, entro il mese di ottobre 2017, come era stato loro richiesto, hanno provveduto all'istruttoria delle 3 richieste pervenute, attestando che:

- per l'istituzione delle due farmacie aggiuntive rispettivamente ubicate all'interno del Centro commerciale "Punta di Ferro" del comune di Forlì e all'interno della Stazione ferroviaria del comune di Piacenza sussistono i requisiti di legge e, in particolare, quelli previsti dall'art. 1 bis della L. n. 475/1968 con conseguente parere favorevole all'istituzione di dette farmacie rilasciato dalle aziende UsL territorialmente competenti;

- per l'istituzione della farmacia aggiuntiva all'interno della zona portuale di Cattolica, invece, non parrebbe sussistere il primario requisito di "stazione marittima", come peraltro esplicitamente dichiarato del comune stesso e che, pertanto, non sembrerebbe giustificato il rilascio di un parere favorevole all'istituzione di tale farmacia aggiuntiva;

- le Aziende stesse hanno trasmesso in copia al Servizio Assistenza Territoriale le domande ricevute, unitamente all'esito dell'attività istruttoria sopra riportata e al conseguente parere previsto per legge;

Preso atto che, in relazione alla richiesta di istituzione di farmacia aggiuntiva all'interno della Stazione ferroviaria del comune di Piacenza:

- in data 24 novembre 2017 è pervenuta all'ufficio regionale competente comunicazione del Servizio Risorse Economiche del Comune di Piacenza, avente Prot n. 130342 del 24 novembre 2017, acquisita agli atti con PG. 733696 nella medesima data, con la quale viene segnalato che:

- in data 21 novembre 2017 il titolare della sede farmaceutica n. 6 ha presentato al Comune di Piacenza domanda di autorizzazione al trasferimento dei locali della farmacia;
- tale autorizzazione, come espressamente richiesto dal titolare della sede farmaceutica n. 6, decorrerà a partire dal 1 gennaio 2018;
- pertanto, a partire dal 1 gennaio 2018, la farmacia della sede n. 6 verrà a trovarsi ad una distanza inferiore ai 400 metri dalla stazione ferroviaria;

- con nota PG/2017/758617 del 7/12/2017 il responsabile del Servizio regionale competente ha chiesto al Comune di Piacenza di precisare, entro martedì 12 dicembre, se il Comune intenda o meno autorizzare il trasferimento richiesto, al fine di poter prendere le decisioni conseguenti e concludere la procedura di istituzione delle farmacie aggiuntive nei luoghi ad alto transito per l'anno 2017 entro il mese di dicembre, rispettando la scadenza prevista al punto 3 lettera c) del dispositivo della Deliberazione di Giunta Regionale n. 857 del 16 giugno 2017;

- con nota del 12 dicembre 2017, acquisita agli atti con PG PG/2017/0764310 del 13/12/2017, il Comune di Piacenza, ha segnalato che l'iter per la valutazione della domanda presentata dal titolare della sede farmaceutica n. 6, volta ad ottenere il decreto di autorizzazione al trasferimento della farmacia è in corso e che il provvedimento finale sarà trasmesso alla Regione;

Considerato pertanto, in relazione alla richiesta di istituzione di farmacia aggiuntiva all'interno della Stazione ferroviaria del comune di Piacenza, che qualora il Comune autorizzi il trasferimento richiesto in data 21 novembre dal titolare della sede farmaceutica 6, a far data dal 1/1/2018 vi sarà una farmacia a meno di 400 metri di distanza dalla stazione, ossia ad una distanza minore di quella richiesta dalla normativa vigente per l'istituzione di una farmacia aggiuntiva presso la stazione ferroviaria;

Valutato pertanto opportuno sospendere la decisione circa l'istituzione della farmacia aggiuntiva nella stazione di Piacenza, in attesa del pronunciamento del Comune sull'istanza di autorizzazione al trasferimento della farmacia presentata in data 21 novembre dal titolare della sede farmaceutica 6;

Rilevato che, con riferimento alla richiesta relativa all'istituzione di una farmacia aggiuntiva all'interno della zona portuale di Cattolica:

- manca il requisito previsto dalla legge per l'istituzione, in quanto all'interno della zona portuale non è presente una stazione marittima;

- una lettura sistematica della normativa vigente in materia e dei dati statistici di afflusso alla zona portuale forniti dal Comune di Cattolica evidenzia che l'eventuale fabbisogno di assistenza farmaceutica aggiuntiva - rispetto a quella già offerta dalle cinque farmacie aperte sul territorio comunale, a beneficio della popolazione residente - pare circoscritto ai mesi estivi e, pertanto, allo stato attuale, l'istituto più idoneo a rispondere a tale eventuale bisogno sembra quello della farmacia succursale, peraltro già presente, e non quello di una farmacia aggiuntiva aperta tutto l'anno;

Ritenuto pertanto, in attuazione dell'art. 7 della L.R. 2/2016 e dell'art. 1 bis della legge n. 475 del 1968, di:

- sospendere la decisione circa l'istituzione della farmacia aggiuntiva nella stazione ferroviaria del comune di Piacenza, in attesa del pronunciamento del Comune sull'istanza di autorizzazione al trasferimento della farmacia presentata in data 21 novembre dal titolare della sede farmaceutica 6;

- non poter accogliere la richiesta di istituzione di una farmacia aggiuntiva nella zona portuale del comune di Cattolica;

- istituire una farmacia aggiuntiva nel Centro commerciale "Punta di Ferro" del comune di Forlì e, come stabilito nella procedura definita con la richiamata deliberazione n. 857 del 16 giugno 2017, offrirla in prelazione al Comune di Forlì precisando che lo stesso, a norma dell'art. 10, comma 3, della Legge 2 aprile 1968, n. 475, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, dovrà deliberare l'eventuale esercizio del diritto di prelazione, dandone immediata comunicazione

al competente Servizio regionale, pena la decadenza dal diritto stesso;

Dato atto che risulta rispettato il numero massimo di sedi farmaceutiche aggiuntive istituibili nella Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 1 bis della legge n. 475 del 1968, individuato in 71 con la richiamata delibera di Giunta regionale n. 857/2017;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;

- n. 193 del 27 febbraio 2015 concernente "Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell'incarico di Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali";

- n. 628 del 29 maggio 2015 ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali" come rettificata dalla n. 1026 del 27 luglio 2015;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della organizzazione regionale";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 ad oggetto "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 maggio 2016 ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, Istituto e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 ad oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 1681 del 17 ottobre 2016 "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015";

- n. 2344 del 21/12/2016 "Completamento della riorganizzazione della direzione generale cura della persona, salute e welfare";

- n. 3 del 11 gennaio 2017 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito dell'Agenzia di informazione e comunicazione, dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale, della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca e della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare e riconoscimento retribuzione di posizione fr1super";

- n. 89 del 30 gennaio 2017 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

- n. 486 del 10 aprile 2017 "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate,

1) di recepire le risultanze delle istruttorie condotte dalle

Aziende USL del territorio in merito alle richieste loro pervenute di istituzione di farmacie aggiuntive di cui all'art. 7 della L.R. 2/2016 e all'articolo 1 bis della L. 475/1968;

2) di istituire una farmacia aggiuntiva nel comune di Forlì (FC) nel Centro commerciale "Punta di Ferro", sito in Piazzale della Cooperazione 2 – località Pieveacquedotto;

3) di sospendere la decisione circa l'istituzione della farmacia aggiuntiva nella stazione ferroviaria del comune di Piacenza, in attesa del pronunciamento del Comune sull'istanza di autorizzazione al trasferimento della farmacia presentata in data 21 novembre dal titolare della sede farmaceutica 6;

4) di non accogliere la richiesta di istituzione di una farmacia aggiuntiva nella zona portuale del comune di Cattolica (RN);

5) di offrire in prelazione al Comune, come stabilito nella procedura definita con la richiamata deliberazione n. 857 del 16 giugno 2017, la farmacia aggiuntiva indicata al precedente punto 2), precisando che il Comune stesso, a norma dell'art. 10, comma 3, della Legge 2 Aprile 1968, n. 475, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, dovrà deliberare l'eventuale esercizio del diritto di prelazione, dando immediata comunicazione al competente Servizio regionale, pena la decadenza dal diritto stesso;

6) di stabilire che il responsabile del Servizio regionale competente, ricevuta la comunicazione relativa all'esercizio del diritto

di prelazione da parte del Comune interessato, proceda all'adozione dell'atto di assegnazione al Comune stesso della farmacia aggiuntiva istituita con il presente provvedimento;

7) di stabilire che, qualora il Comune non eserciti il diritto di prelazione sulla farmacia istituita con il presente provvedimento nei tempi e nei modi indicati al precedente punto 5), il responsabile del Servizio regionale competente, preso atto del mancato esercizio del diritto e dichiarata la decadenza dello stesso, provveda a dichiarare la farmacia aggiuntiva disponibile per il privato esercizio, e, pertanto da assegnare mediante la procedura di concorso prevista dall'art. 6 della L.R. 2/2016;

8) di notificare, tramite PEC, il presente atto ai Comuni di Cattolica, Forlì e Piacenza, nonché alle Aziende USL di riferimento, per gli adempimenti di competenza;

9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. 2/2016, l'istituzione delle farmacie aggiuntive, in quanto funzionali ai luoghi ad alto transito, non comporta delimitazione di sede farmaceutica;

10) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

11) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 DICEMBRE 2017, N. 2180

Approvazione dello schema di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Casalfiumanese, Nuovo Circondario Imolese e Città Metropolitana di Bologna per la ricostruzione di un ponte sul torrente Santerno in località di Carseggio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., in particolare l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i.;

- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999 n. 3";

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.i., ed in particolare gli artt. 39 e 56;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e ss.mm.ii.;

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture

preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

- il decreto-legge 15 maggio 2012 n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e in particolare il titolo III in ordine alle "Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni";

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 163/2006 per le parti ancora in vigore;

- la legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni" e in particolare l'art. 35 che stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono a definire i reciproci rapporti mediante intese;

- la legge regionale 30 luglio 2015, N. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" con la quale è stato avviato il riordino delle funzioni territoriali e ss.mm.ii.;

- la nota dell'allora Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa prot. n. NP/2015/11617 con la quale vengono fornite le indicazioni in merito alla definizione delle intese ai merito al citato art. 35 della L.R. 10/2008;

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna con proprie deliberazioni dell'1 agosto 2016, n. 1257 e del 24 ottobre 2016, n.1746, ha approvato misure urgenti per il concorso finanziario finalizzato

a fronteggiare le situazioni di emergenza in atto nel territorio regionale, trasferendo risorse finanziarie a favore dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

- in particolare tra le misure urgenti è previsto un "intervento urgente di ricostruzione del ponte sul Torrente Santerno sulla via Macerato in località Carseggio in comune di Casalfiumanese – 1° stralcio: raccordi stradali e realizzazione spalle del ponte";

- che per il suddetto intervento è stato assegnato al comune di Casalfiumanese un contributo di € 485.000,00;

- la Regione Emilia-Romagna con ulteriore propria deliberazione del 13 marzo 2017, 289, ha approvato un concorso finanziario ai sensi degli art.8,9 e 10 L.R. 1/2005 finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza in atto nel territorio regionale e contestuale parziale rettifica delle precedenti proprie deliberazioni nn. 1257/2016 e 1746/2016, trasferendo risorse finanziarie a favore dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

- in particolare tra le misure urgenti è previsto un "completamento della ricostruzione del ponte sul Torrente Santerno sulla via Macerato in località Carseggio in comune di Casalfiumanese – 2° stralcio";

- che per il suddetto intervento è stato assegnato al comune di Casalfiumanese un contributo di € 500.000,00;

- il comune di Casalfiumanese, richiamati i finanziamenti assegnati e disposti con le proprie deliberazioni nn. 1257/16, 1746/16 e 289/2017 per la realizzazione dell'"intervento urgente di ricostruzione del ponte sul Torrente Santerno sulla Via Macerato in località Carseggio in comune di Casalfiumanese – 1° e 2° stralcio, non ha al proprio interno personale per svolgere la funzione di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) e per la progettazione dell'intervento finanziato;

- con la stessa nota il Comune ha chiesto, all'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la disponibilità a svolgere il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, a predisporre la progettazione esecutiva dell'intervento e la Direzione lavori;

- l'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile è disponibile, ha comunicato la propria disponibilità a svolgere il ruolo di Responsabile Unico di Procedimento, a predisporre il progetto esecutivo dei lavori e la Direzione lavori;

Considerato che:

- il Nuovo Circondario Imolese, ai sensi della Convenzione n 9 del 29 aprile 2016, svolge il ruolo di Centrale Unica di Committenza per conto dei comuni aderenti tra i quali Casalfiumanese;

- la progettazione dei lavori di cui trattasi necessita inoltre di adeguata competenza nella predisposizione di elaborati tecnici relativi al raccordi stradale con l'opera stessa;

- per questa ragione, l'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile nel corso della riunione di primo coordinamento tra gli enti del 13 gennaio 2017, ha chiesto alla Città metropolitana di Bologna una collaborazione nella fase progettuale dell'intervento attraverso la predisposizione di elaborati tecnici relativi al raccordi stradale con l'opera stessa;

- la Città metropolitana di Bologna nel corso della stessa riunione del 13 gennaio 2017, ha manifestato la propria disponibilità a collaborare nella predisposizione di tali elaborati tecnici;

- la progettazione dei lavori di cui trattasi necessita di adeguata competenza e specializzazione in materia di LL.PP non presenti presso la struttura tecnica dell'Amministrazione comunale

di Casalfiumanese e per questa ragione, il Comune ha chiesto la collaborazione dell'Agenda regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

Dato atto che l'Agenda regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano possiede le professionalità tecniche e strumentali necessarie e adeguate per svolgere le attività connesse alla progettazione e realizzazione di lavori pubblici.

Ritenuto necessario, in relazione alla comunione di interessi tra gli enti pubblici coinvolti, stipulare un'intesa tra il Comune di Casalfiumanese, il Nuovo Circondario Imolese, l'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e la Città metropolitana di Bologna, per disciplinare le modalità di collaborazione tra i soggetti interessati e di supporto tecnico per la realizzazione delle attività connesse all'intervento indicate in premessa;

Visto lo schema d'intesa allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di collaborazione e supporto tecnico specialistico tra il comune di Casalfiumanese, l'Agenda regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il Nuovo Circondario Imolese e la Città metropolitana di Bologna, redatto ai sensi dell'art. 35 della L.R. 10 del 30.06.2008, per la realizzazione di un "intervento urgente di ricostruzione del ponte sul Torrente Santerno sulla Via Macerato in località Carseggio in comune di Casalfiumanese – 1° e 2° stralcio.

Preso atto che, per le attività sopra indicate, verrà corrisposto ai tecnici regionali coinvolti l'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 sulla base di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, che sarà definito con successivo atto a seguito dell'approvazione degli elaborati progettuali e dei relativi quadri economici;

Richiamate:

- la propria deliberazione n.2189 del 21/12/2015 recante: "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";

- la propria deliberazione n. 270 del 29/2/2016 recante: "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- la propria deliberazione n. 453 del 29/3/2016, con cui la Giunta ha fissato al 1/5/2016 la data di decorrenza dell'esercizio da parte della Regione, delle funzioni di cui all'art. 19, comma 5, della L.R. n.13/2015 mediante l'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- la propria deliberazione n. 622 del 28/4/2016 recante: "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015", con cui, tra l'altro, è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dal 1/5/2016, con la soppressione del "Servizio Tecnico Bacino Reno" e la contestuale istituzione del "Servizio Area Reno e Po di Volano" incardinato presso l'Agenda;

- la determinazione del Direttore dell'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 286 del 29/04/2016 recante: "Conferimento di incarichi dirigenziali presso l'Agenda Regionale di Protezione Civile";

- la propria deliberazione n. 702 del 16/5/2016 recante: "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali

e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- la propria deliberazione n. 712 del 16/5/2016 con cui la Giunta ha fornito le prime direttive per l'esercizio, mediante l'Agenzia, delle funzioni previste dall'art. 19, comma 5, della L.R. 13/2015 in relazione a interventi già in corso o programmati alla data del 1/5/2016;

- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 8518 del 26/5/2016 recante: “Individuazione dei dirigenti autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 7/2016 e della deliberazione di Giunta n.712/2016”;

Ritenuto pertanto che:

- l'Intesa sia meritevole di approvazione e che pertanto si debba procedere alla sua stipulazione;

- in sede di sottoscrizione potranno essere apportate correzioni formali e non sostanziali;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Difesa del suolo e della costa, Protezione Civile, Politiche ambientali e della montagna

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, lo schema di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna - Agenzia per la sicurezza del territorio e la Protezione civile, il Comune di Casalfiumanese (Bo), il Nuovo Circondario Imolese e la Città metropolitana di Bologna per la realizzazione dell'Intervento urgente di ricostruzione del ponte sul torrente Santerno sulla Via Macerato in località Carseggio in comune di Casalfiumanese;
2. di autorizzare il Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a sottoscrivere l'Intesa di cui al punto 1.

SCHEMA DI INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO URGENTE DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE SANTERNO SULLA VIA MACERATO IN LOCALITÀ CARSEGGIO IN COMUNE DI CASALFIUMANESE

TRA

La Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. con sede legale _____, C.F. _____, di seguito indicata anche semplicemente "Agenzia", rappresentata dal Direttore pro tempore autorizzato a sottoscrivere il presente atto con D.G.R. n. _____ del _____

E

il Comune di Casalfiumanese (Bo) con sede legale _____, C.F. _____, di seguito indicato anche semplicemente "Comune", rappresentato dal Responsabile _____, _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con Delibera _____ n. _____ del _____

E

Il Nuovo Circondario Imolese, con sede legale _____, C.F. _____, di seguito indicato anche semplicemente "Circondario", rappresentato dal Responsabile _____, _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con Delibera _____ n. _____ del _____

E

La Città metropolitana di Bologna, con sede legale _____, C.F. _____, di seguito indicata anche semplicemente "Città Metropolitana", rappresentata dal Responsabile _____, _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con Delibera _____ n. _____ del _____

I predetti enti potranno essere indicati anche semplicemente "Parti"

PREMESSO CHE:

- il Comune, richiamato il finanziamento assegnato e disposto con le DGR 1257/16, 1746/16 e 289/2017 per la realizzazione del "intervento urgente di ricostruzione del ponte sul Torrente Santerno sulla via Macerato in località Carseggio in comune di Casalfiumanese (BO), ha comunicato all'Agenzia, la carenza nel proprio organico di dipendenti in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti che il RUP nominato per l'intervento in oggetto dovrà svolgere;
- con la stessa nota il Comune ha chiesto, all'Agenzia la disponibilità ad individuare tra i propri dipendenti di ruolo quello in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti che il RUP nominato per l'intervento in oggetto dovrà svolgere;
- l'Agenzia ha dato la propria disponibilità ad individuare tra i propri dipendenti di ruolo quello idoneo a svolgere il ruolo di RUP;
- ai sensi della Convenzione n 9 del 29 aprile 2016 il Circondario svolge il ruolo di Centrale Unica di Committenza

per conto dei comuni aderenti tra i quali quello di Casalfiumanese (BO);

- l'Agenzia ha chiesto alla Città Metropolitana una collaborazione nella fase progettuale dell'intervento consistente nella collaborazione con il comune di Casalfiumanese, in caso di necessità, nella gestione delle procedure espropriative nonché nella predisposizione di elaborati tecnici relativi ai raccordi stradali con l'opera stessa;
- con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____ è stato approvato lo schema di Intesa in oggetto;
- con deliberazione della Consiglio comunale n. ____ del _____ è stato approvato lo schema di Intesa in oggetto;
- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del Circondario n. ____ del _____ è stato approvato lo schema di Intesa in oggetto;
- con Atto del Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Bologna n. ____ del _____ è stato approvato lo schema di Intesa in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 FINALITA'

La presente Intesa ha la finalità di soddisfare il pubblico interesse, comune alle Parti, di realizzare in modo coordinato ed integrato la ricostruzione del ponte sul Torrente Santerno sulla via Macerato in località Carseggio in comune di Casalfiumanese (BO).

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

ART. 2 OGGETTO

La presente Intesa disciplina l'accordo tra le Parti per l'espletamento delle attività di realizzazione dell'intervento di ricostruzione del ponte sul Torrente Santerno sulla via Macerato in località Carseggio in comune di Casalfiumanese (BO) da realizzarsi con le risorse assegnate al comune di Casalfiumanese con D.G.R.1257/16 e 1746/16 per € 485.000,00 e con D.G.R.289/17 per € 500.000,00 per complessivi € 985.000,00.

ART. 3 COMPITI DELLA AGENZIA

L'Agenzia, tramite il proprio Servizio Area Reno e Po di Volano, di seguito indicato anche semplicemente "Servizio", nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, provvede:

1. alla segnalazione al Comune del nominativo del dipendente di ruolo dell'Agenzia che assumerà il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della progettazione e dell'esecuzione dichiarando contestualmente il possesso delle adeguate competenze professionali di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 s.m.;
2. alla progettazione dell'opera secondo i seguenti tre livelli di successivi approfondimenti tecnici:
 - progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- progetto definitivo;
 - progetto esecutivo;
- compresa la redazione in fase esecutiva di eventuali perizie di variante e/o suppletive, nei limiti degli stanziamenti assegnati;
3. alla verifica, validazione e trasmissione al Comune dei vari livelli progettuali, per le conseguenti approvazioni in linea tecnica e per l'avvio delle procedure di localizzazione dell'opera, con eventuale adeguamento dello strumento urbanistico finalizzato all'espletamento delle procedure espropriative, nonché per l'avvio delle procedure di affidamento;
 4. alla proposta al Comune del sistema di affidamento, della tipologia del contratto da stipulare e del criterio di aggiudicazione e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, alla proposta degli elementi qualitativi, degli elementi di ponderazione e dei criteri motivazionali,
 5. alla direzione dei lavori e alla contabilizzazione degli stessi, all'emissione degli stati di avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento fino all'emissione del verbale di collaudo provvisorio;
 6. all'applicazione nelle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in qualità di responsabile dei lavori con particolare riferimento alla nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art.90 del D.lgs. 81/08;
 7. alla predisposizione e trasmissione al Circondario del capitolato speciale di appalto fornendo allo stesso il contributo tecnico allo schema di contratto;
 8. alla trasmissione al Comune di tutti i documenti contabili e fiscali per consentire i relativi pagamenti;
 9. al collaudo finale dell'opera e alla trasmissione degli esiti al Comune;
 10. a comunicare tempestivamente in ogni fase le informazioni necessarie al Comune per assolvere agli adempimenti in materia di monitoraggio delle opere pubbliche e di trasparenza previsti dalla normativa vigente;
 11. a comunicare tempestivamente in ogni fase informazioni necessarie al Comune.

Il Dirigente apicale del Servizio attribuirà gli incarichi di progettazione, direzione lavori e direzione operativa ai propri collaboratori in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente.

ART. 4 COMPITI DEL COMUNE

Il Comune, in quanto Stazione appaltante, provvederà ad agevolare lo svolgimento del lavoro sul proprio territorio anche per quanto attiene ai rapporti con la cittadinanza e con le proprietà interessate. Inoltre provvede:

1. alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento segnalato dall'Agenzia accreditandolo presso l'ANAC e presso il DIPE della Presidenza del Consiglio dei Ministri per tutti gli adempimenti dovuti per legge con riguardo a CIG e CUP;
2. alla nomina del collaudatore;

3. alla verifica delle visure catastali fornendo i dati al Servizio in fase di progettazione, alla gestione della eventuale procedura di adeguamento dello strumento urbanistico;
4. all'inserimento dell'opera nella programmazione dei lavori pubblici di cui all'art.21 del D.Lgs. 50/2016 s.m. procedendo alla contestuale variazione di bilancio;
5. all'approvazione in linea tecnica del progetto nei vari livelli in cui si articola nonché alla localizzazione dell'opera e alla dichiarazione di pubblica utilità della stessa trasmettendo gli atti al Circondario;
6. alla adozione della determina a contrarre secondo le proposte formulate dal RUP;
7. alla adozione della determina di aggiudicazione di cui all'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/216 s.m.;
8. alla adozione della determina di integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/216 s.m.;
9. alla adozione dell'atto di impegno della spesa;
10. alla stipula del contratto di appalto ed alla autorizzazione al RUP alla consegna dei lavori;
11. all'adozione degli atti di liquidazione degli stati di avanzamento lavori nonché all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
12. all'approvazione del collaudo provvisorio, della relativa contabilità finale nonché al pagamento della rata di saldo;
13. alla presa in consegna dell'opera;
14. all'assolvimento degli adempimenti in materia di monitoraggio delle opere pubbliche e di trasparenza previsti dalla normativa vigente;
15. a quant'altro previsto dal D.Lgs. 50/2016 s.m. e non espressamente richiamato nel presente atto;

ART. 5 COMPITI DEL CIRCONDARIO

Il Circondario provvede:

1. alla nomina tra il proprio personale dipendente del Presidente del Seggio di gara o della commissione giudicatrice;
2. all'espletamento delle procedure di affidamento fino alla proposta di aggiudicazione;
3. alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico per il quale si propone l'aggiudicazione;
4. a comunicare tempestivamente in ogni fase le informazioni necessarie al Comune per assolvere agli adempimenti in materia di monitoraggio delle opere pubbliche e di trasparenza previsti dalla normativa vigente;
5. a quant'altro previsto dal D.Lgs. 50/2016 s.m. e non espressamente indicato nel presente atto;

ART. 6 COMPITI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

La Città metropolitana di Bologna concorre, mediante il proprio personale dipendente, alla collaborazione con il comune di Casalfiumanese, in caso di necessità, nella gestione delle procedure espropriative nonché alla alla collaborazione con il

Servizio per progettazione dell'opera predisponendo, ad integrazione della stessa e per tutti i livelli necessari, gli elaborati relativi ai raccordi stradali sull'opera e alla successiva consegna al RUP.

ART. 7 ONERI

Le attività svolte ai sensi degli art. 3, 4, 5 e 6 della presente intesa sono soggette alla ripartizione delle risorse previste nel fondo per la progettazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. alle condizioni previste dal Regolamento del Comune e dal punto 1.3 della determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 1232 del 29/08/2016.

Il Comune verserà alle Parti le quote di risorse spettanti ai propri dipendenti incaricati di svolgere le attività di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m..

I Servizi competenti in materia di personale dell'Agenzia, del Circondario e della Città Metropolitana provvederanno al pagamento dell'incentivo ai propri dipendenti richiedendo nel contempo al Comune il versamento di pari importo su apposito capitolo.

ART. 8 COPERTURE ASSICURATIVE

Le garanzie di cui all'art. 24 comma 4 del D.Lgs 50/2016, dovute per i dipendenti delle Parti incaricati della progettazione sono soddisfatte dalle polizze in essere presso le Parti stesse ed alle condizioni ivi previste.

Il Comune verserà alle Parti le quote di risorse corrispondenti all'onere della copertura assicurativa attivato dagli stessi per i propri dipendenti.

ART. 9 DURATA DELLA INTESA

La presente Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e rimane in vigore fino al 31/12/2019 e, comunque, fino al pagamento della rata di saldo a seguito dell'approvazione da parte del Comune del verbale di collaudo provvisorio.

Le parti, nel rispetto del principio della leale collaborazione tra Amministrazioni pubbliche, dovranno adoperarsi secondo le regole di buona amministrazione al fine di non rallentare o ritardare senza giustificato motivo l'esecuzione dell'opera.

Articolo 10 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a concordare reciprocamente e preventivamente il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, debbano averne cognizione.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto che ciascuna di esse è titolare del trattamento dei dati personali dell'altra parte di cui venga in possesso in ragione e conseguenza della presente Intesa e che tale

trattamento è effettuato ai fini e per gli effetti dell'adempimento, per competenza, all'Intesa stessa. I dati personali saranno trattati dalle Parti nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dal "Codice della Privacy". A tal fine le stesse dichiarano di essersi scambiate le reciproche informative ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m..

ART. 12 CONTROVERSIE

Ogni controversia sorta in ordine ai contenuti e all'esecuzione della presente Intesa saranno demandate alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.

ART. 13 STIPULA, REGISTRAZIONE E BOLLI

La presente Intesa, redatta in forma di scrittura privata, non è soggetta a registrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".

La presente convenzione non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 16/1/1972, n. 642.

La presente Intesa viene stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da tutte le Parti ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dell'Intesa decorrono dalla data di comunicazione tramite PEC a tutti i contraenti dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'Intesa.

L'onere di acquisire la sottoscrizione delle Parti nonché della predetta comunicazione è posto in capo all'Agenzia.

Letta, approvata e sottoscritta digitalmente.

Per la Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile

Bologna li, __/__/__

(documento firmato digitalmente)

Per il Comune di Casalfiumanese (BO)

Casalfiumanese (BO) li, __/__/__

(documento firmato digitalmente)

Per il Nuovo Circondario Imolese

Imola li, __/__/__

(documento firmato digitalmente)

Per la Città metropolitana di Bologna

Bologna li, __/__/__

(documento firmato digitalmente)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 DICEMBRE 2017, N. 2189

Approvazione schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa e ANPAL Servizi SpA, a supporto delle politiche del lavoro territoriali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;

- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le Operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione Europea con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, in particolare l'OT 8 "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori", l'OT 9 "Promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi discriminazione", l'OT 10 "Investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente", l'OT 11 "Migliorare l'efficienza della Pubblica Amministrazione";

- il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" (PON SPAO), adottato con Decisione della Commissione Europea C (2014)10100 del 17 dicembre 2014;

- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 per istituire la Garanzia Giovani al fine di garantire a tutti i giovani di età inferiore a 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

Visti in particolare:

- il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 e ss.mm. "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247" che disciplina il contratto di apprendistato e l'Accordo Stato-Regioni del 19 Aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 167/2011;

- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 e ss.mm. "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", nonché gli Accordi Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 e del 25 maggio 2017: "Linee guida in materia di tirocini" che dettano disposizioni in merito al tirocinio;

- il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 99/2013, "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" e ss.mm.;

- il Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ed in particolare l'art. 4, c. 13, del D. Lgs. 150/2015, in base al quale l'ANPAL possiede l'intero capitale sociale di Anpal Servizi e il Presidente dell'Agenzia è Amministratore Unico della Società, così da assicurarne la funzione di struttura in house;

- il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 269 del 7 agosto 2017, con il quale è stato approvato il "Piano integrato ANPAL/Anpal Servizi", che prevede all'art. 2 la definizione di specifici progetti operativi da parte di Anpal Servizi;

- il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 290 del 5 ottobre 2017, con il quale viene approvato il "Piano Operativo Anpal Servizi 2017 - 2020" definito da Anpal Servizi e ammesso a contributo a valere sul PON "Sistema di Politiche Attive per l'Occupazione";

Viste le Leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii;

- n. 17 del 1 agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e in particolare il capo III "Politiche attive per il lavoro" e ss.mm.ii.;

- n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del Sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che istituisce l'Agenzia Regionale per il Lavoro;

- n. 14 del 30 luglio 2015: "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione

tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari Regione Emilia-Romagna;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 163 del 25 giugno 2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/4/2014, n. 559);

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 dicembre 2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

- la propria Deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2015 "Presenza d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 1691 del 18 novembre 2013 "Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020";

- n. 992 del 7 luglio 2014 "Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19";

- n. 1646 del 2 novembre 2015 "Presenza d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso";

Viste le Deliberazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:

- n. 167 del 15 luglio 2014 "Approvazione del "Documento strategico regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020. Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione". (Proposta della Giunta regionale in data 28 aprile 2014, n. 571)";

- n. 75 del 21 giugno 2016 "Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 963 del 21 giugno 2016: "Recepimento del decreto interministeriale 12/10/2015 e approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale, Università, Fondazioni ITS e parti sociali sulla "Disciplina di attuazione dell'apprendistato ai sensi del D.Lgs. 81/2015 e del decreto interministeriale 12/10/2015 – attuazione art. 54 della L.R. 9/2016";

- n. 1230 del 1/8/2016: "Definizione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 14/2015- "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari Regione Emilia-Romagna" – del nuovo ambito territoriale dei centri per l'impiego in coincidenza con il perimetro di competenza degli ambiti distrettuali;

- n. 1959 del 21/11/2016 "Approvazione della disciplina in materia di Accreditamento dei Servizi per il Lavoro e definizio-

ne dell'elenco delle prestazioni dei Servizi per il Lavoro Pubblici e Privati Accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii.”;

- n. 1205 del 2/8/2017 “Approvazione del Piano di intervento per l'occupazione - Prestazioni e misure di politica attiva del lavoro della rete attiva per il lavoro e dell'invito a presentare candidature per individuazione dell'elenco dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni e misure di politica attiva del lavoro della rete attiva per il lavoro in attuazione dello stesso piano di intervento per l'occupazione”;

Considerato che la Regione è titolare del Programma operativo regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014 -2020, per la realizzazione delle politiche di coesione attraverso le quali poter sostenere gli interventi;

Considerato che la Regione, in un'ottica di miglioramento del proprio intervento in materia di politiche orientative, formative e per il lavoro, è impegnata a:

- potenziare sistemi di governance e sinergie tra politiche occupazionali e politiche orientative e formative;
- pianificare interventi pubblici atti a valorizzare politiche attive nei confronti dei lavoratori, delle imprese e del territorio;
- valorizzare la rete dei servizi per il lavoro, pubblici e privati;
- sviluppare politiche dedicate ai giovani, a partire da quanto previsto dall'Iniziativa Europea “Youth Guarantee”;
- favorire l'inserimento/reinserimento lavorativo dei soggetti più deboli nonché la ricollocazione dei lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;

Considerato che l'Agenzia Regionale per il Lavoro ha il compito di eseguire gli indirizzi politici della Giunta Regionale, condivisi con le istituzioni locali e le parti sociali, al fine di coordinare e rafforzare la rete dei servizi per il lavoro e offrire ai cittadini politiche attive di elevata qualità;

Considerato inoltre che l'Agenzia Regionale per il Lavoro si pone l'obiettivo di rafforzare i Servizi per il Lavoro quali perno di una nuova generazione di politiche attive, valorizzando le sinergie tra servizi sia pubblici che privati accreditati, per la strutturazione di una rete attiva per il lavoro;

Dato atto che Anpal Servizi S.p.A. opera sotto il controllo dell'Agenzia nazionale delle politiche attive (ANPAL), che ne determina indirizzi e obiettivi, per la promozione dell'occupazione in Italia e all'estero ed in particolare supporta l'ANPAL:

- nella realizzazione delle politiche attive del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione;
- nel rafforzamento dei servizi per l'impiego a favore delle fasce particolarmente svantaggiate (migranti, vittime di tratta e sfruttamento lavorativo, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/1991 e del d.lgs. 276/2003 e beneficiari del reddito di inclusione);
- nella ricollocazione dei disoccupati in Naspi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego), in Dis-Coll per collaboratori e precari o in Asdi (assegno di disoccupazione);
- nel rafforzamento del ruolo delle scuole, delle università e degli enti di formazione professionale nello sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di transizione istruzione-formazione-lavoro, anche attraverso i contratti di apprendistato di primo e terzo livello, e nella costruzione di relazioni stabili con le imprese;

Dato atto inoltre che, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Sistema di Politiche Attive per l'Occupazione”:

- ANPAL e Anpal Servizi S.p.A. hanno definito un Piano Strategico Integrato finalizzato a sostenere il potenziamento dei servizi e delle misure di politica attiva rivolte ai cittadini;

- sulla base di detto Piano, Anpal Servizi S.p.A. ha presentato ad ANPAL il proprio Piano Operativo 2017 – 2020, approvato e ammesso a contributo con il decreto direttoriale n. 290 del 05 ottobre 2017;

- il Piano Operativo di Anpal Servizi S.p.A. individua gli interventi da realizzare in ambito nazionale e le attività da sviluppare in ambito territoriale che sono suddivise in tre sezioni di intervento:

1. “Servizi per il Lavoro”: con l'obiettivo di supportare l'ANPAL, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel consolidamento della rete dei servizi per il lavoro;

2. “Transizioni tra sistema di istruzione e formazione e lavoro”: con l'obiettivo di sostenere l'applicazione delle riforme del mercato del lavoro e dell'istruzione e accrescere i livelli di occupabilità e di occupazione, in particolare dei giovani e delle fasce di popolazione maggiormente vulnerabili, agendo per il miglioramento della transizione tra scuola e lavoro e da lavoro a lavoro, in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Parti sociali;

3. “Knowledge”: con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi informativi previsti dal D. Lgs. n. 150/2015 e diffondere le conoscenze, anche tramite l'avvio della Scuola per la qualificazione degli operatori dei servizi per il lavoro e dei tutor dedicati alla alternanza scuola – lavoro.

Dato atto altresì dell'esito positivo della collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna, e Anpal Servizi SpA (già Italia Lavoro S.p.A.) che ha permesso la realizzazione di progetti nazionali ad integrazione delle misure e delle azioni regionali;

Ritenuto opportuno per quanto sopra espresso:

- proseguire la collaborazione per supportare le politiche del lavoro territoriali, al fine di mantenere alta l'attenzione sugli effetti della crisi economica e sui processi istituzionali di riforma del mercato del lavoro, nonché sostenere il potenziamento dei servizi e delle misure di politica attiva rivolte ai cittadini;

- approvare “Schema di Convenzione tra Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa e Anpal Servizi SpA”, unitamente alla scheda sub A), nei quali vengono dettagliati gli obiettivi, le azioni e gli interventi da realizzare a supporto delle politiche del lavoro, nel periodo 2017-2020 di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Evidenziato che la stipula della presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto di prevedere che alla sottoscrizione della “Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Anpal Servizi SpA”, provvederà l'Assessore al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro;

Richiamata la L.R. n. 43/200 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamati:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 89/2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la propria deliberazione n. 486/2017 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n.2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 56 del 25/1/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28/4/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore regionale competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare lo “Schema di Convenzione tra Regione Emilia-

Romagna Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa e Anpal Servizi SpA”, di cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prevedere che l’Assessore al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro provvederà alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 1) che precede, apportandovi correzioni formali e non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di stipula della Convenzione stessa;

3. di dare atto che la Convenzione di cui al punto 1) che precede non comporta oneri finanziari a carico della Regione Emilia-Romagna;

4. di dare atto che la presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, ed ha efficacia fino al 31 dicembre 2020, con la possibilità di apportarvi modifiche, ove necessario;

5. di dare atto che l’Agenzia Regionale per il Lavoro, favorisce la piena attuazione della presente “Convenzione” relativamente ai temi di propria competenza, fermo restando le competenze della Regione in merito a:

- un eventuale cofinanziamento di azioni programmate congiuntamente, e/o di azioni sperimentali su diversi bacini di intervento;

- al coinvolgimento di rappresentanti designati da Anpal Servizi SpA nelle sedute degli organi istituzionali di concertazione, in qualità di uditori e/o in riferimento a specifiche tematiche;

6. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

7. di pubblicare altresì la presente deliberazione, unitamente all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it>



CONVENZIONE TRA

Anpal Servizi S.p.A., con sede legale in Roma, via Guidubaldo del Monte 60 nella persona dell'Amministratore unico prof. Maurizio Del Conte

E

Regione Emilia Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 52, rappresentata dall'Assessore al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro prof. Patrizio Bianchi

VISTO

- i Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1304/2013 che recano disposizioni comuni sul Fondo sociale europeo;
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione Europea con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, in particolare l'OT 8 "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori", l'OT 9 "Promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi discriminazione", l'OT 10 "Investire in istruzione, formazione e apprendimento permanente", l'OT 11 "Migliorare l'efficienza della Pubblica Amministrazione";
- il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" (PON SPAO), adottato con Decisione della Commissione Europea C (2014)10100 del 17 dicembre 2014;
- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" (c.d. Jobs Act) ed in particolare il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- l'art. 4, c. 13, del D. Lgs. 150/2015, in base al quale l'ANPAL possiede l'intero capitale sociale di Anpal Servizi e il Presidente dell'Agenzia è Amministratore Unico della Società, così da assicurarne la funzione di struttura in house;



- il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 269 del 7 agosto 2017, con il quale è stato approvato il “Piano integrato ANPAL/Anpal Servizi”, che prevede all’art. 2 la definizione di specifici progetti operativi da parte di Anpal Servizi;
- il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 290 del 5 ottobre 2017, con il quale viene approvato il “Piano Operativo Anpal Servizi 2017 - 2020” ideato da Anpal Servizi e ammesso a contributo a valere sul PON “Sistema di Politiche Attive per l’Occupazione”.

PREMESSO CHE

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sistema di Politiche Attive per l’Occupazione”, ANPAL e Anpal Servizi Spa hanno definito un Piano Strategico Integrato finalizzato a sostenere il potenziamento dei servizi e delle misure di politica attiva rivolte ai cittadini. Sulla base di detto Piano, Anpal Servizi Spa ha presentato ad ANPAL il proprio Piano Operativo 2017 – 2020, approvato e ammesso a contributo con il decreto direttoriale n. 290 del 05 ottobre 2017.

Il Piano Operativo di Anpal Servizi Spa individua gli interventi da realizzare in ambito nazionale e le attività da sviluppare in ambito territoriale.

Le attività sono suddivise in tre sezioni di intervento:

1. “Servizi per il Lavoro”: con l’obiettivo di supportare l’ANPAL, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel consolidamento della rete dei servizi per il lavoro;
2. “Transizioni tra sistema di istruzione e formazione e lavoro”: con l’obiettivo di sostenere l’applicazione delle riforme del mercato del lavoro e dell’istruzione e accrescere i livelli di occupabilità e di occupazione, in particolare dei giovani e delle fasce di popolazione maggiormente vulnerabili, agendo per il miglioramento della transizione tra scuola e lavoro e da lavoro a lavoro, in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Parti sociali;
3. “Knowledge”: con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e l’implementazione dei sistemi informativi previsti dal D. Lgs. n. 150/2015 e diffondere le conoscenze, anche tramite l’avvio della Scuola per la qualificazione degli operatori dei servizi per il lavoro e dei tutor dedicati alla alternanza scuola – lavoro.



TUTTO CIO' PREMESSO
le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1
Oggetto della Convenzione

Anpal Servizi Spa implementa, a livello territoriale, le attività di cui alle sezioni di intervento in premessa, in coordinamento con la Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa della Regione Emilia Romagna e la Agenzia Regionale per il Lavoro.

ARTICOLO 2
Modalità di attuazione della Convenzione

Anpal Servizi Spa e la Regione Emilia-Romagna si impegnano a operare secondo i principi della leale cooperazione istituzionale nella logica della maggiore efficacia ed efficienza degli interventi ed azioni da realizzare secondo quanto indicato nella scheda allegata sub "A".

ARTICOLO 3
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e con le modalità, i compiti e le funzioni definite dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., la Regione designa ANPAL Servizi Spa responsabile dei trattamenti dei dati personali effettuati nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 4
Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha effetto dalla data di stipula ed ha efficacia fino al 31 dicembre 2020.

ARTICOLO 5
Obblighi di informazione

Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente e costantemente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

ARTICOLO 6
Disposizioni finali



Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento a quanto disposto nella normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Il documento descrive le attività che, nel triennio 2017-2020, Anpal Servizi SPA realizzerà in Regione Emilia Romagna a valere sul PON SPAO.

Allegato A Convenzione Regione Emilia Romagna



Introduzione

Il presente Allegato A costituisce parte integrante della Convenzione che la Regione Emilia Romagna stipula con Anpal Servizi SpA .

Nello specifico, sono descritte le attività che gli Operatori di Anpal Servizi realizzano, con particolare riferimento alla rete dei servizi per le politiche attive (Centri per l'Impiego, Soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro, Istituti di istruzione secondaria, Università, Centri di Formazione professionale, Enti nazionali di formazione, Imprese e datori di lavoro).

Sono considerate le sezioni del Piano Operativo di Anpal Servizi 2017-2020:

- ✓ *Servizi per il Lavoro*
- ✓ *Transizioni tra sistema di istruzione e formazione e lavoro.*

Per la declinazione delle attività sono stati considerati il Programma Operativo Regionale della Regione Emilia Romagna - POR FSE 2014-2020 e il Piano Operativo di Anpal Servizi 2017-2020, seguendo la logica della complementarità tra azioni POR e azioni PON, così come previsto dall'Accordo di partenariato¹; le azioni a carico dei PON sono sostanzialmente di "sistema" e vengono intese come acceleratori dei processi di sviluppo complessivo dei servizi e delle misure di politica attiva, individuando le priorità di investimento a cui contribuiscono le azioni nazionali e regionali; le attività oggetto di questo documento, quindi, si concentrano, in via esclusiva, sulle azioni convergenti tra PON e POR nel rispetto delle specificità dei Programmi Operativi.

In questa cornice di riferimento, la Sezione *Servizi per il Lavoro* è connessa all'Obiettivo tematico 8 "*Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori*", all'Obiettivo tematico 9 "*Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione*" e all'Obiettivo Tematico 11 "*Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate a promuovere un'amministrazione pubblica efficiente*" mentre la Sezione *Transizioni tra sistema di istruzione e formazione e lavoro* è connessa, in modo prevalente, all'Obiettivo tematico 10 "*Investire nell'istruzione, formazione e formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente*".

1

Le attività costituiscono il Piano di Anpal Servizi in Regione Emilia Romagna e sono soggette ad azioni periodiche di monitoraggio, funzionali a verificarne lo stato di avanzamento e a introdurre eventuali rimodulazioni che si rendessero necessarie, per garantire un agire coerente rispetto alle politiche regionali che saranno programmate e attuate nel triennio di riferimento. A questo fine, è proposta la costituzione di una Cabina di Regia composta, per la Regione Emilia Romagna, dal Direttore generale Economia della Conoscenza, del lavoro e dell'impresa e dal Dirigente del Servizio Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della conoscenza, per l'Agenzia Regionale per il Lavoro, dal Direttore e dal Responsabile del Servizio integrativo Politiche del Lavoro, per Anpal Servizi, dai Responsabili delle Divisioni "Servizi per il lavoro" e "Transizioni" e dai Responsabili delle Unità Organizzative territoriali Nord e delle Unità Organizzative Regione Emilia Romagna delle due divisioni.

La medesima struttura logica di costruzione del Piano di Anpal Servizi è utilizzata per tutte le Regioni e PA al fine di promuovere e facilitare il confronto interregionale e di portare a sistema punti di forza e buone pratiche, così come le soluzioni adottate per la gestione di criticità emerse nella realizzazione degli interventi.

¹ Accordo di partenariato 2014-2020, Allegato 1, Risultati attesi – Azioni.



EROGAZIONE DEI SERVIZI PER L'INSERIMENTO E IL REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO

Asse prioritario/Obiettivo tematico	Complementarità con gli Obiettivi specifici POR – Regione Emilia Romagna	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEA 5	ATTIVITÀ ANPAL SERVIZI – Regione Emilia Romagna
<p>OT 8</p> <p>OCCUPAZIONE</p> <p>(Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori)</p>	<p>1. Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata</p> <p>2. Aumentare l'occupazione dei giovani</p> <p>3. Aumentare l'occupazione femminile</p> <p>4. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi</p>	<p>OBBIETTIVO SPECIFICO 5.1</p> <p>Erogare il servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione al 100% dei beneficiari dell'Assegno di ricollocazione</p> <p>5.1.1 Organizzazione e gestione presso ciascun CPI di una sessione informativa al mese rivolta a tutti i potenziali beneficiari dell'Adr;</p> <p>5.1.2 Pianificazione e organizzazione del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di nuova occupazione presso i CPI;</p> <p>5.1.3 Organizzazione e gestione di almeno di 2 sessioni di trasferimento rivolte ai CPI di metodologie e strumenti per l'erogazione del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di nuova occupazione;</p> <p>5.1.4 Organizzazione e gestione di 1 incontro mensile di follow up presso ciascun CPI sull'implementazione del servizio e rilevazione delle relative criticità;</p> <p>5.1.5 Verifica tecnico-amministrativa della documentazione relativa all'Adr.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di materiali e strumenti per la gestione di 1 sessione informativa al mese rivolta a tutti i potenziali beneficiari dell'Adr; - Pianificazione di ciascuna sessione informativa sulla base di specifici criteri per l'individuazione dei potenziali destinatari; - Gestione di 1 sessione informativa al mese rivolta a tutti i potenziali beneficiari dell'Adr; - Realizzazione da parte degli Operatori di Anpal Servizi di almeno n. 2 sessioni di gruppo all'anno dedicate agli Operatori dei CPI su strumenti di project management funzionali alla organizzazione e gestione di servizi intensivi di ricollocazione; - Realizzazione da parte degli Operatori di Anpal Servizi di almeno n. 2 sessioni di gruppo all'anno dedicate agli Operatori dei CPI su strumenti e metodologie funzionali alla erogazione di servizi di assistenza intensiva alla ricerca di nuova occupazione; - Realizzazione da parte degli Operatori di Anpal Servizi di almeno n. 1 sessione di gruppo al mese dedicata agli Operatori dei CPI per monitorare gli esiti quali-quantitativi dei servizi di ricollocazione intensiva erogati anche per individuare eventuali azioni di miglioramento; - Verifica e valutazione dei dati relativi alle registrazioni effettuate dagli Operatori dei CPI nei sistemi informativi dal rilascio dell'Adr alla erogazione dei servizi di assistenza intensiva alla ricollocazione su segnalazione del monitoraggio realizzato su base nazionale.



Asse prioritario/Obiettivo tematico	Complementarietà con gli Obiettivi specifici POR – Regione Emilia Romagna	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEA 5	ATTIVITÀ ANPAL SERVIZI – Regione Emilia Romagna
<p>OT 8</p> <p>OCCUPAZIONE (Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori)</p>	<p>1. Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata</p> <p>4. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi</p>	<p>OBBIETTIVO SPECIFICO 5.2</p> <p>Erogare i servizi di riqualificazione e ricollocazione al 100% dei lavoratori coinvolti in interventi di crisi aziendale o settoriale</p> <p>5.2.1 Elaborazione, sulla base dei programmi di politica attiva approvati di cui alla linea 4², di pianificazioni di dettaglio delle attività da realizzare a livello locale e condivisione con gli attori coinvolti (Regione e operatori che erogheranno i servizi);</p> <p>5.2.2 Conseguente elaborazione di analisi di dettaglio del profilo professionale dei lavoratori (da Sap, COB, apposita scheda di rilevazione somministrata in fase di orientamento di gruppo);</p> <p>5.2.3 Conseguente realizzazione di percorsi di trasferimento di modalità operative, metodologie e strumenti agli operatori che erogheranno i servizi;</p> <p>5.2.4 Erogazione dei servizi di ricollocazione (diretta o in assistenza ai CPI) al 100% dei lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali;</p> <p>5.2.5 Rilevazione dell'andamento e degli esiti delle azioni previste dagli interventi;</p> <p>5.2.6 Analisi e monitoraggio dei lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali e occupazionale, con particolare riferimento a quelle discusse presso il Ministero del lavoro, nonché dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (LSU), a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di materiali tecnici (es. analisi dei bacini di riferimento) volti a supportare incontri regionali con le parti sociali e datoriali di riferimento per aziende localizzate in aree di crisi complessa e per aziende grandi o plurilocalizzate coinvolte in situazioni di crisi; - Progettazione e pianificazione di dettaglio, in collaborazione con la Regione, di interventi di politica attiva a favore di lavoratori provenienti da aziende localizzate in aree di crisi complessa e per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi di grandi aziende o di aziende plurilocalizzate; - Trasferimento agli operatori dei CPI individuati dalla Regione di modalità operative, metodologie e strumenti funzionali alla erogazione dei servizi di ricollocazione; - Analisi e mappatura delle competenze tecnico professionali dei lavoratori provenienti da aziende in crisi anche in funzione di piani di ricollocazione e riqualificazione; - Elaborazione di analisi dei profili professionali di prossimità per avviare servizi di ricollocazione mirati; - Attivazione sul territorio/i di riferimento, in accordo con la Regione, di equipe di lavoro (costituite da operatori ANPAL Servizi e Operatori CPI) preposte alla erogazione di servizi di ricollocazione dedicati a lavoratori coinvolti in crisi aziendali; - Follow up sull'esito degli interventi di politica attiva realizzati a favore di lavoratori coinvolti in crisi aziendali.

² Riferimento al Piano Operativo 2014-2020 di ANPAL Servizi SPA: LINEA 4 "Interventi su crisi complesse e grandi crisi".



Asse prioritario/Obiettivo tematico	Complementarietà con gli Obiettivi specifici POR – Regione Emilia Romagna	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEA 5	ATTIVITÀ ANPAL SERVIZI – Regione Emilia Romagna
OT 8 OCCUPAZIONE (Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori)	1. Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata 2. Aumentare l'occupazione dei giovani 3. Aumentare l'occupazione femminile	Obiettivo specifico 5.3 Erogare i servizi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati. 5.3.1 Elaborazione, sulla base dei programmi di politica attiva approvati di cui alla linea 2 di Piani di trasferimento di metodologie e strumenti per soggetti svantaggiati rivolti ai CPI; 5.3.2 Conseguente organizzazione e gestione di sessioni di trasferimento delle metodologie e strumenti per i soggetti svantaggiati agli operatori dei CPI coinvolti, anche nell'ottica di rafforzamento e attuazione del REI; 5.3.3 Organizzazione e gestione di 1 incontro mensile di <i>follow up</i> /CPI sull'implementazione dei servizi rivolti ai soggetti svantaggiati e all'attuazione del REI.	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di materiali e strumenti ad uso degli Operatori dei CPI per l'erogazione di servizi di inserimento e reinserimento lavorativo dedicati a soggetti in condizione di svantaggio e, in particolare, di destinatari del REI e persone migranti; - Collaborazione, in accordo con la Regione, all'individuazione e implementazione di modalità di coordinamento efficace con la rete di attori/istituzioni/enti chiamati a intervenire su soggetti svantaggiati e, in particolare, sulla platea di potenziali beneficiari del REI e persone migranti; - Realizzazione, da parte degli Operatori di Anpal Servizi, di almeno n. 2 sessioni di gruppo all'anno dedicate agli Operatori dei CPI su strumenti e metodologie funzionali a una migliore accessibilità, fruibilità ed efficacia (profiling qualitativo) dei servizi e delle politiche del lavoro da parte dei soggetti svantaggiati; - Realizzazione, da parte degli Operatori di Anpal Servizi, di almeno n. 1 sessione al mese dedicata agli Operatori dei CPI per monitorare gli esiti quali-quantitativi dei servizi rivolti a soggetti svantaggiati in particolare, di destinatari del REI e persone migranti.
OT 9 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA CONTRO LA POVERTÀ (Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione)	6. Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili		



Asse prioritario/Obiettivo tematico	Complementarità con gli Obiettivi specifici POR – Regione Emilia Romagna	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEA 5	ATTIVITÀ ANPAL SERVIZI – Regione Emilia Romagna
<p>OT 8</p> <p>OCCUPAZIONE</p> <p>(Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori)</p>	<p>1. Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata</p> <p>2. Aumentare l'occupazione dei giovani</p> <p>3. Aumentare l'occupazione femminile</p> <p>4. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi</p> <p>5. Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro</p>	<p><u>Obiettivo specifico 5.4</u></p> <p>Rafforzare i servizi alle imprese e lo scouting delle opportunità occupazionali, in accordo con ANPAL.</p> <p>5.4.1 Organizzazione e gestione presso ciascun CPI di almeno 2 sessioni di trasferimento delle metodologie e strumenti inerenti allo <i>scouting</i> della domanda e ai servizi alle imprese;</p> <p>5.4.2 Elaborazione di piani di <i>scouting</i> della domanda a supporto della ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi aziendali e/o settoriali;</p> <p>5.4.3 Elaborazione di piani regionali di <i>scouting</i> della domanda a supporto della ricollocazione dei beneficiari dell'AdR;</p> <p>5.4.4 Coinvolgimento di 50.000 imprese all'anno in azioni di promozione dei profili dei lavoratori e del sistema incentivante e di rilevazione del fabbisogno occupazionale;</p> <p>5.4.5 Organizzazione e realizzazione di eventi utili al coinvolgimento delle aziende del territorio, ivi compresa l'organizzazione dell'<i>Employers Day</i>;</p> <p>5.4.6 Assistenza tecnica agli operatori dei CPI nelle azioni di preselezione e incrocio domanda e offerta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di materiali e strumenti ad uso degli Operatori dei CPI sulle metodologie di analisi desk dei fabbisogni professionali, sulla costruzione di strumenti per la rilevazione delle job description e sulla costruzione di piani di marketing; - Realizzazione di almeno 2 sessioni dedicate agli Operatori dei CPI volte al trasferimento di metodologie e strumenti finalizzati alla costruzione/strutturazione di un piano di scouting della domanda e alla costruzione di un piano di marketing verso il sistema della domanda; - Elaborazione di piani regionali di scouting per target specifici (lavoratori coinvolti in crisi aziendali e/o settoriali, beneficiari dell'AdR, altri soggetti svantaggiati); - Realizzazione, in accordo con la Regione, di azioni ed eventi (es. Open day del CPI, partecipazione a fiere lavoro, organizzazione di Career day, Employers' Day) finalizzati al coinvolgimento di almeno 4.000 imprese l'anno in azioni di promozione dei profili professionali e incrocio domanda-offerta; - Accompagnamento agli operatori dei CPI nel processo di preselezione dei CV di lavoratori beneficiari di AdR e coinvolti in crisi aziendali e/o settoriali rispetto ai bisogni di imprese che hanno espresso fabbisogni professionali; - Accompagnamento agli operatori dei CPI nel processo di incrocio domanda offerta, comprese esperienze di tirocinio.
<p>OT 11</p> <p>CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA</p> <p>(Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate a promuovere un'amministrazione pubblica efficiente)</p>	<p>11. Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione</p>		



Asse prioritario/Obiettivo tematico	Complementarietà con gli Obiettivi specifici POR – Regione Emilia Romagna	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEA 5	ATTIVITÀ ANPAL SERVIZI – Regione Emilia Romagna
<p>OT 8</p> <p>OCCUPAZIONE</p> <p>(Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori)</p>	<p>5. Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro</p>	<p><u>Obiettivo specifico 5.5</u></p> <p>Migliorare l'organizzazione dei servizi e sviluppare le competenze degli operatori</p> <p>5.5.1 Elaborazione, in attuazione di quanto definito nell'ambito della linea 1, di analisi degli assetti organizzativi dei servizi per l'impiego (bacini trattati, attività svolte dai CPI, procedure attuative, strumenti in uso, rilevazione delle competenze degli operatori);</p> <p>5.5.2 Conseguente elaborazione dei piani di rafforzamento dei servizi per il lavoro territoriali (eventuale accorpamento di unità organizzative, accentramento dei servizi trasversali e comuni a tutti i centri per l'impiego, configurazione di servizi specialistici, ...);</p> <p>5.5.3 Conseguente elaborazione di piani di sviluppo e qualificazione delle competenze degli operatori dei CPI, anche in riferimento ai soggetti particolarmente svantaggiati;</p> <p>5.5.4 Conseguente attuazione dei piani di sviluppo e qualificazione delle competenze degli operatori;</p> <p>5.5.5 Trasferimento delle modalità operative per l'utilizzo dello strumento di <i>self-assessment</i> PIAAC on line e implementazione della sperimentazione con il coinvolgimento di 181 CPI e 4.600 lavoratori;</p> <p>5.5.6 Trasferimento agli operatori dei CPI delle modalità operative per l'entrata a regime delle procedure di registrazione <i>on line</i> dei disoccupati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione di piani di sviluppo dei Centri per l'impiego CPI e dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro della Regione sulla base di analisi organizzativa delle risorse strumentali e umane -competenze degli operatori- nell'ottica del <i>case management</i> e con particolare riferimento alla erogazione di servizi specialistici a garanzia dei LEP; - Elaborazione di piani formativi finalizzati alla qualificazione delle competenze degli operatori dei CPI e dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro; - Realizzazione di sessioni informative rivolte agli operatori dei CPI nella gestione operativa dello strumento di self assessment PIAAC presso almeno 10 CPI della Regione coinvolgendo circa 250 destinatari; - Gestione di sessioni informative dedicate agli Operatori dei CPI in merito all' utilizzo delle procedure di registrazione on line dei disoccupati; - Realizzazione di interventi di monitoraggio in itinere, finale e di follow-up relativamente all'implementazione del Piano di miglioramento/potenziamento dei CPI.
<p>OT 11</p> <p>CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA</p> <p>(Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate a promuovere un'amministrazione pubblica efficiente)</p>	<p>11. Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione</p>		



Asse prioritario/Obiettivo tematico	Complementarietà con gli Obiettivi specifici POR – Regione Emilia Romagna	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEAG	ATTIVITÀ ANPAL SERVIZI Regione Emilia Romagna
<p>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</p> <p>OT 10</p> <p>(Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente)</p>	<p>Obiettivo Specifico 8</p> <p>Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.</p> <p>Obiettivo specifico 9</p> <p>Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente</p>	<p>PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEAG</p> <p>OBBIETTIVO SPECIFICO 6.1</p> <p>Assistere n.1250 Istituti scolastici nell'implementazione dei processi di qualificazione dei servizi per l'alternanza scuola-lavoro e la transizione (sulla base degli indirizzi di ANPAL e MIUR)</p> <p>6.1.1 Definizione, d'intesa con ANPAL e MIUR dei criteri per la selezione degli Istituti scolastici da coinvolgere nell'intervento</p> <p>6.1.2 Predisposizione, pubblicazione e promozione di una manifestazione di interesse per il coinvolgimento nell'intervento di 1.250 Istituti scolastici (Licei, IIS, IT, IP pubblici e paritari);</p> <p>6.1.3 Predisposizione e attuazione di un "Piano generale di supporto alle attività di alternanza scuola-lavoro" degli Istituti scolastici coinvolti;</p> <p>6.1.4 Definizione, a fine Programma, di un primo standard di qualità dei servizi degli Istituti scolastici per i processi di alternanza scuola-lavoro e di transizione;</p> <p>6.1.5 Supporto agli Istituti scolastici interessati, nella realizzazione delle attività necessarie per ottenere l'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Condivisione con Regione eUSR dei criteri per l'individuazione di 85 Istituti scolastici di cui è pianificato il coinvolgimento nell'intervento (Licei, IIS, IT, IP pubblici e paritari) inclusa la promozione e informazione del programma e il supporto alle scuole per l'eventuale attività burocratica e amministrativa di adesione; ▪ realizzazione di N°1 Piano generale di supporto per ciascuno dei N° 85 Istituti Scolastici attesi; ▪ assistenza tecnica agli Istituti Scolastici coinvolti, in accordo con Regione e USR per la definizione di un primo standard di qualità sui processi di alternanza scuola lavoro e di transizione; ▪ diffusione presso Istituti scolastici delle normative in materia di standard dei servizi al lavoro e della procedura per l'accreditamento al sistema regionale ai servizi al lavoro; ▪ assistenza tecnica nella fase di attivazione del servizio al lavoro rispetto all'utilizzo degli strumenti (es. SILLP) e alle previsioni normative; ▪ supporto nella fase di accreditamento per quanto riguarda l'approfondimento e la verifica dei requisiti ed altre specifiche richieste dalla normativa e dalla procedura; ▪ diffusione presso le scuole accreditate delle misure regionali sui diversi target (es. giovani, disabili, ecc.); ▪ facilitazione nel rapporto con la Regione, con altri soggetti del Mercato del Lavoro e con le altre scuole accreditate per i servizi al lavoro (alcune delle quali già costituite in Rete).



<p>Asse prioritario/Obiettivo tematico</p>	<p>Complementarietà con gli Obiettivi specifici POR – Regione Emilia Romagna</p>	<p>PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEA 6</p>	<p>ATTIVITÀ ANPAL SERVIZI Regione Emilia Romagna</p>
<p>OT 10 ISTRUZIONE E FORMAZIONE (Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente)</p>	<p>Obiettivo Specifico 8 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Obiettivo specifico 10 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale</p>	<p>OBBIETTIVO SPECIFICO 6.2 Predisporre e aggiornare metodologie di assistenza tecnica e strumenti per rafforzare l'alternanza scuola-lavoro e le altre misure per la transizione al lavoro e progettare e realizzare piani di sviluppo delle competenze degli operatori delle scuole 6.2.1. Elaborazione e aggiornamento dei modelli di assistenza tecnica e degli strumenti relativi al rafforzamento dei processi di alternanza scuola-lavoro e dei processi di transizione;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaborazione di strumenti, modalità e metodologie utili al potenziamento del sistema dell'alternanza scuola-lavoro; ▪ condivisione con Regione eUSR di strumenti e metodologie utilizzabili per potenziare il sistema dell'alternanza scuola-lavoro.



Asse prioritario/Obiettivo tematico	Complementarietà con gli Obiettivi specifici POR – Regione Emilia Romagna	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEA 6	ATTIVITÀ ANPAL SERVIZI Regione Emilia Romagna
<p>OT 8</p> <p>OCCUPAZIONE</p> <p>(promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori)</p>	<p>Obiettivo specifico 2</p> <p>Aumentare l'occupazione dei giovani</p>	<p>OBIETTIVO SPECIFICO 6.3</p> <p>Promuovere l'utilizzo dei principali dispositivi di politica attiva del lavoro per i giovani (tirocini, apprendistato ecc.) e supportare le scuole nel coinvolgimento attivo del sistema della domanda</p> <p>6.3.1 Elaborazione, d'intesa con ANPAL, di un piano di promozione delle principali misure di politica attiva del lavoro rivolte ai giovani, con particolare riferimento al contratto di apprendistato di I livello;</p> <p>6.3.2 Attuazione, a livello nazionale, del piano di promozione e supporto agli operatori della Linea 7 nella realizzazione di azioni di promozione sul territorio;</p> <p>6.3.3 Promozione degli eventuali avvisi pubblici per l'erogazione di incentivi e contributi relativi alla promozione dei percorsi;</p> <p>6.3.4 Collaborazione con progetti (nazionali e internazionali) relativi alla qualificazione dei tutor aziendali e scolastici attraverso modelli di co-progettazione e certificazione delle competenze;</p> <p>6.3.5 Realizzazione di azioni sinergiche con il programma garanzia giovani e con altre iniziative che possono favorire lo sviluppo dell'occupabilità e l'inserimento al lavoro dei giovani NEET.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Collaborazione con la Regione eUSR per l'elaborazione della pianificazione degli interventi per il rafforzamento del dialogo con le imprese del territorio; ▪ predisposizione di materiali tecnici volti a supportare incontri regionali/provinciali con le imprese per potenziare percorsi di ASL; ▪ aggiornamento informativo/formativo ai docenti (team ASL) sui principali dispositivi di politica attiva del lavoro per i giovani (tirocini, apprendistato ecc) in modo particolare per favorire l'apprendistato di I livello; ▪ supporto ai docenti (team ASL) per pianificare incontri con le imprese per promuovere percorsi di ASL e di apprendistato di I livello; ▪ supporto ai docenti (team ASL) per pianificare incontri con le imprese per promuovere bandi/avvisi pubblici su dispositivi di politica attiva del lavoro in favore dei giovani; ▪ collaborazione con Regione eUSR per individuare progetti (nazionali e internazionali) relativi alla qualificazione dei tutor aziendali e scolastici, valutando le possibili sinergie e attivando azioni integrate e complementari; ▪ collaborazione con la Regione per attivare iniziative/incontri/meeting ecc. per favorire lo sviluppo dell'occupabilità e l'inserimento al lavoro dei giovani NEET; ▪ promozione e realizzazione delle attività, anche innovative, di interesse territoriale in raccordo con la programmazione Garanzia Giovani Emilia Romagna.
<p>OT 10</p> <p>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</p> <p>(Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente)</p>	<p>Obiettivo specifico 10</p> <p>Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale</p>		



Asse prioritario/Obiettivo tematico	Complementarità con gli Obiettivi specifici POR – Regione Emilia Romagna	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEA 6	ATTIVITÀ ANPAL SERVIZI Regione Emilia Romagna
<p>OT 10</p> <p>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</p> <p>(investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente)</p>	<p>Obiettivo specifico 9</p> <p>Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente</p> <p>Obiettivo specifico 10</p> <p>Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale</p>	<p>OBIETTIVO SPECIFICO 6.4</p> <p>Assistere nella loro qualificazione n. 40 servizi di orientamento e placement di Università/TTS</p> <p>6.4.1 Definizione, d'intesa con ANPAL, dei criteri per la selezione delle Università e degli ITS da coinvolgere nell'intervento;</p> <p>6.4.2 Predisposizione, pubblicazione e promozione di una manifestazione di interesse per il coinvolgimento nell'intervento di n.40 Università/ITS;</p> <p>6.4.6 Elaborazione di un documento metodologico sugli standard dei servizi di placement universitari, sulla base dell'esperienza maturata nel Programma FIXO;</p> <p>6.4.7 Elaborazione di un modello dei servizi di assistenza tecnica agli ITS;</p> <p>6.4.8 Aggiornamento della metodologia e degli strumenti relativi all'attuazione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca, all'individuazione e al coinvolgimento delle imprese interessate ai percorsi di politica attiva, alla personalizzazione dei servizi, al trasferimento agli Atenei e agli ITS di strumenti per l'analisi, validazione/certificazione delle competenze acquisite;</p> <p>6.4.9 Progettazione con gli Atenei e gli ITS di n.40 Piani di sviluppo dei servizi che prevedano, per ogni Ateneo/ITS, comprensivo degli obiettivi di miglioramento e percorsi di politica attiva da realizzare;</p> <p>6.4.10 Progettazione e realizzazione di almeno n.15 seminari rivolti a delegati e responsabili del placement e a referenti dei dipartimenti universitari e degli ITS per fornire occasioni di scambio e di confronto sul miglioramento del career service;</p> <p>6.4.11 Supporto a Università e ITS nell'analisi del sistema imprenditoriale, nell'individuazione delle aziende interessate ai percorsi di politica attiva e nel coinvolgimento dei dipartimenti a percorsi di alternanza istruzione-lavoro, con particolare riferimento a contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.</p> <p>6.4.12 Supporto agli Atenei interessati, nella realizzazione delle attività necessarie per ottenere l'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Condivisione con la Regione dei criteri nazionali presenti nella manifestazione di interesse; ▪ coinvolgimento di Università e ITS in seguito alla pubblicazione della manifestazione di interesse; ▪ assistenza tecnica alle Università per la scelta degli standard di servizio del <i>placement</i> sulla base delle esperienze maturate nell'ambito del programma FIXO; ▪ supporto alle Università nella pianificazione e realizzazione delle attività che consentono il raggiungimento degli standard di servizio; ▪ trasferimento ai docenti degli ITS di strumenti, modalità operative, metodologie funzionali al potenziamento della transizione scuola-lavoro; ▪ accompagnamento formativo/informativo in sessioni di gruppo o individuali agli operatori del <i>placement</i> dell'Università su metodologie e strumenti relativi all'attuazione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca su metodi di individuazione e coinvolgimento delle imprese interessate ai percorsi di politica attiva con i giovani laureati e su sistemi di personalizzazione dei servizi; ▪ trasferimento agli operatori del <i>placement</i> delle Università coinvolte e docenti degli ITS coinvolti di modalità operative e di strumenti per l'analisi, validazione/certificazione delle competenze acquisite; ▪ supporto alla progettazione di piani di sviluppo con Università e ITS su obiettivi di miglioramento e percorsi di politica attiva da realizzare; ▪ progettazione e realizzazione di almeno N°1 seminario rivolto a delegati, responsabili del placement e referenti dei dipartimenti universitari e degli ITS per fornire occasioni di scambio/confronto sul miglioramento del <i>career service</i>; ▪ supporto alle Università e ITS per tracciare la mappatura del sistema imprenditoriale del territorio di riferimento e individuazione delle aziende potenzialmente coinvolgibili in partenariati finalizzati alla realizzazione di politiche attive e/o attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca.



Asse prioritario/Obiettivo tematico	Complementarietà con gli Obiettivi specifici POR – Regione Emilia Romagna	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEA 6	ATTIVITÀ ANPAL SERVIZI Regione Emilia Romagna
<p>OT 10</p> <p>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</p> <p>(Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente)</p>	<p>Obiettivo specifico 9</p> <p>Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente</p> <p>Obiettivo specifico 10</p> <p>Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale</p>	<p>OBBIETTIVO SPECIFICO 6.5</p> <p>Sostenere la diffusione dei dati riferiti a studenti da parte delle Università ai fini di un più efficace incontro D/O</p> <p>6.5.1. Analisi degli adempimenti da parte degli Atenei sulla base dei dati forniti da ANPAL;</p> <p>6.5.2. Definizione delle linee guida per l'adempimento agli obblighi di legge sulla pubblicazione dei CV di studenti e laureati da parte degli Atenei (cfr Circolare ANPAL 12 aprile 2017);</p> <p>6.5.3 Istituzione di un tavolo tecnico ANPAL, ANPAL Servizi e AlmaLaurea per la gestione delle attività relative al conferimento dei CV;</p> <p>6.5.4 Monitoraggio del conferimento dei CV da parte degli Atenei. L'attività prevede anche la realizzazione di incontri di assistenza tecnica con le Università per la soluzione di eventuali criticità;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Supporto agli Atenei a dare efficacia all'obbligo di pubblicazione sul proprio sito e di conferimento alla banca dati delle politiche attive dei curricula dei giovani laureati; ▪ assistenza alle Università/ITS coinvolti nel sistemico ed efficace inserimento dei curricula all'interno del portale ANPAL quale strumento primario di supporto ai meccanismi di incrocio tra domanda e offerta; ▪ diffusione e trasferimento sul territorio delle Linee Guida per il conferimento dei dati attraverso degli specifici incontri con gli Atenei; ▪ monitoraggio in itinere e finale sulla banca dati CV fornita dagli Atenei, individuazione di eventuali criticità e identificazione di procedure correttive in collaborazione con gli Atenei.



Asse prioritario/Obiettivo tematico	Complementarietà con gli Obiettivi specifici POR – Regione Emilia Romagna	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEA 6	ATTIVITÀ ANPAL SERVIZI Regione Emilia Romagna
OT 8 OCCUPAZIONE (promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori)	Obiettivo specifico 2 Aumentare l'occupazione dei giovani	OBBIETTIVO SPECIFICO 6.6 Assistere Università e ITS nella realizzazione di percorsi personalizzati rivolti a giovani laureandi/laureati e a giovani in uscita dai percorsi degli ITS e assistere le Università nella realizzazione di una misura di politica attiva con esito occupazionale (mediante apprendistato di alta formazione e ricerca o altre forme contrattuali) a favore di n.2.500 laureati/laureandi 6.6.1 Realizzazione di percorsi di orientamento individuali rivolti a 6240 giovani laureandi/laureati e a giovani in uscita dai percorsi di ITS; 6.6.2 Promozione di misure di politica attiva a favore di n.2.500 laureandi, laureati e giovani in uscita dai percorsi degli ITS attraverso: <ul style="list-style-type: none"> • analisi degli incentivi nazionali e regionali in merito alle misure di politica attiva rivolte studenti e laureati e giovani in uscita dai percorsi di istruzione terziaria (ITS); • elaborazione di una proposta di collaborazione/integrazione con altri programmi e iniziative nazionali e regionali; • attività di informazione e accompagnamento rivolte a Università e ITS per favorire l'utilizzo delle opportunità previste dalle misure nazionali e regionali. 6.6.3 Realizzazione di azioni sinergiche con il Programma Garanzia Giovani e con altre iniziative che possano favorire lo sviluppo dell'occupabilità e l'inserimento al lavoro dei giovani Neet; 6.6.4 Promozione degli eventuali Avvisi Pubblici.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizzazione di sessioni informative di gruppo dedicate a operatori del <i>placement</i> universitario e docenti degli ITS sulle misure di politiche attive promosse dalla regione e/o misure di politiche attive nazionali dedicate al target giovani; ▪ assistenza Tecnica alle Università e ITS per realizzare percorsi di orientamento individuali rivolti a giovani laureandi/laureati e giovani in uscita dai percorsi ITS; ▪ assistenza Tecnica alle Università e ITS per promuovere e realizzare percorsi personalizzati di politica attiva rivolti a giovani laureandi/laureati e giovani in uscita dai percorsi ITS; ▪ promozione e realizzazione delle attività, anche innovative, di interesse territoriale in raccordo con il Piano Garanzia Giovani Emilia Romagna; ▪ supporto alla promozione di Avvisi Pubblici.
OT 10 ISTRUZIONE E FORMAZIONE (Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente)	Obiettivo specifico 9 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente Obiettivo specifico 10 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale		



<p>Asse prioritario/Obiettivo tematico</p>	<p>Complementarietà con gli Obiettivi specifici POR – Regione Emilia Romagna</p>	<p>PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEA 6</p> <p>OBIETTIVO SPECIFICO 6.7</p> <p>Supportare le attività di sviluppo e consolidamento del sistema duale all'interno della IeFP, coinvolgendo n.640 servizi di orientamento e placement di Enti, Istituti professionali e CFP</p> <p>6.7.1 - Coinvolgimento, sulla base di accordi con le Regioni, fino ad un massimo di n.640 Enti di formazione professionale, CFP e Istituti professionali che erogano percorsi IeFP;</p> <p>6.7.2 - Supporto ad almeno n.10 Regioni nella programmazione dell'offerta formativa con il sistema duale;</p> <p>6.7.3 - Supporto ad almeno n.10 Regioni nell'elaborazione e aggiornamento dei modelli per la progettazione, realizzazione e valutazione dei periodi di applicazione pratica in impresa, ivi compreso l'allineamento dei percorsi formativi con i fabbisogni espressi dal territorio. L'assistenza tecnica si concentra sulla strutturazione di azioni di sistema per il consolidamento degli IeFP;</p> <p>6.7.4 Raccolta, sistematizzazione di dati e informazioni destinati al Sistema informativo della formazione professionale sulla base delle modalità definite da ANPAL;</p> <p>6.7.5 Costruzione di un Catalogo dei modelli e strumenti operativi raccolti nelle varie Regioni e presso i diversi Enti/CFP e condivisione tra le amministrazioni regionali dei diversi modelli di sistema duale esistenti nei diversi territori, anche attraverso attività di twinning;</p> <p>6.7.6 - Supporto alle attività di valutazione e condivisione con ANPAL, MLPS e Regioni delle modalità di attuazione della Linea 2 dell'Accordo Stato regioni del 24 settembre 2015 sulla sperimentazione del sistema duale nella IeFP. Saranno predisposti report trimestrali sulle modalità di attuazione della sperimentazione utili ai decisori politici della sperimentazione per individuare eventuali interventi correttivi.</p>	<p>ATTIVITÀ ANPAL SERVIZI Regione Emilia Romagna</p> <p>Accordo con la Regione per la realizzazione di una o più attività tra le seguenti da definire nell'ambito di un successivo piano di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la programmazione delle attività per potenziare il sistema duale; - il coinvolgimento di Centri di formazione professionale e Istituti professionali che erogano percorsi duali; - la progettazione di interventi da avviare nel sistema duale e l'aggiornamento di strumenti a supporto degli operatori/formatori/docenti coinvolti nella sperimentazione del sistema duale; - l'elaborazione di documenti utili alla declinazione del modello emerso nella sperimentazione del sistema duale (processo, fasi, servizi, strumenti, attori coinvolti) finalizzato anche al confronto con altri modelli regionali; - il monitoraggio in itinere e finale su base regionale sulle attività realizzate nel sistema duale; - l'organizzazione di sessioni informative, coinvolgendo gli stakeholder regionali, per il trasferimento degli esiti (punti di forza e criticità) emersi dalla attuazione del sistema duale su base regionale e su base nazionale.
<p>OT 10 ISTRUZIONE E FORMAZIONE (Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente)</p>	<p>Obiettivo Specifico 8 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.</p> <p>Obiettivo Specifico 10 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale</p>		



Asse prioritario/Obiiettivo tematico	Complementarietà con gli Obiettivi specifici POR – Regione Emilia Romagna	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEA 6	ATTIVITÀ ANPAL SERVIZI Regione Emilia Romagna
<p>OT 10 ISTRUZIONE E FORMAZIONE</p> <p>(investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente)</p>	<p>Obiettivo Specifico 8 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.</p> <p>Obiettivo specifico 10 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale</p>	<p>OBBIETTIVO SPECIFICO 6.8 Supportare gli Enti e i CFP nella predisposizione di percorsi formativi duali per n. 24.000 allievi</p> <p>6.8.1-Elaborazione, aggiornamento e trasferimento dei modelli, metodologie e strumenti per la realizzazione di percorsi IeFP;</p> <p>6.8.2-Supporto e assistenza tecnica agli Enti coinvolti per l'attuazione dei modelli e degli strumenti, partendo dalla rilevazione dei fabbisogni dei servizi di orientamento e placement degli Enti/CFP;</p> <p>6.8.3-Raccolta e sistematizzazione delle informazioni rispetto all'utilizzo dei modelli e degli strumenti utilizzati dagli Enti/CFP;</p> <p>6.8.4-Rilascio dei modelli e degli strumenti, previa condivisione con i diversi Enti/CFP;</p> <p>6.8.5-Definizione dei profili di riferimento, attraverso l'individuazione dei servizi/prestazioni minime dei servizi di orientamento e placement di Enti/CFP e delle competenze degli operatori</p> <p>6.8.6-Realizzazione del "Piano di sviluppo delle competenze" degli operatori dei CFP, condiviso con ANPAL e Regioni, che prevede lo sviluppo e l'erogazione di alcuni moduli formativi, attraverso incontri e seminari tecnici in "presenza" o webinar (tale attività sarà condivisa con la Linea 12);</p> <p>6.8.7-Supporto agli Enti/CFP coinvolti nella sperimentazione nazionale e nel coinvolgimento di n.24.000 giovani nei percorsi duali della IeFP, sulla base dei Piani di lavoro regionali.</p>	<p>Accordo con la Regione per la realizzazione di una o più attività tra le seguenti da definire nell'ambito di un successivo piano di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la rilevazione dei fabbisogni dei servizi di orientamento e placement degli Enti/CFP; ▪ la raccolta e la sistematizzazione delle informazioni rispetto all'utilizzo dei modelli e degli strumenti adoperati dai CFP; ▪ la pianificazione e l'organizzazione di sessioni di gruppo in presenza e/o webinar dedicate agli operatori coinvolti nella sperimentazione del sistema duale; ▪ supportare i CFP coinvolti per l'attuazione dei percorsi formativi duali (supporto alla programmazione, progettazione e pianificazione degli interventi); ▪ supportare i CFP per il coinvolgimento degli allievi nei percorsi formativi duali della IeFP. ▪ realizzazione del piano di sviluppo delle competenze rivolto agli operatori dei CFP.



Asse prioritario/Obiettivo tematico	Complementarietà con gli Obiettivi specifici POR – Regione Emilia Romagna	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEA 6	ATTIVITÀ ANPAL SERVIZI Regione Emilia Romagna
<p>OT 8 OCCUPAZIONE (promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori)</p>	<p>Obiettivo specifico 2 Aumentare l'occupazione dei giovani</p>	<p>OBBIETTIVO SPECIFICO 6.9 Supportare gli Enti di formazione professionale/CFP nella realizzazione di n.17.600 percorsi di alternanza rafforzata ai sensi dell'Accordo Stato regioni del 24/09/2015 e di contratti di apprendistato di primo livello</p> <p>6.9.1 - Predisposizione e attuazione di un piano di promozione degli strumenti dell'apprendistato di I livello e del duale rivolto agli imprenditori, ai giovani e alle famiglie; 6.9.2 - Collaborazione alla definizione e organizzazione di un piano di promozione regionale degli strumenti del duale, dedicato all'apprendistato per la qualifica e il diploma IeFP e alla promozione degli eventuali incentivi economici previsti dal progetto;</p> <p>6.9.3 - Supporto allo sviluppo e formazione della figura del tutor didattico e aziendale: definizione del profilo del tutor aziendale e formativo, tramite la costituzione di un tavolo tecnico che identifichi le competenze dei due tutor; predisposizione ed erogazione dei moduli formativi agli operatori dei CFP e ai tutor aziendali e formativi;</p> <p>6.9.4 - Promozione degli eventuali Avvisi Pubblici per gli incentivi ai datori di lavoro che assumono giovani con contratto apprendistato di I livello o che realizzino percorsi di alternanza scuola-lavoro "rafforzata" come contributo per le attività di tutoraggio aziendale</p>	<p>Accordo con la Regione per la realizzazione di una o più attività tra le seguenti da definire nell'ambito di un successivo piano di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ supportare i CFP nella realizzazione di percorsi di alternanza rafforzata e/o contratti di apprendistato di primo livello; ▪ definire e organizzare un piano di promozione degli strumenti del duale rivolto alle imprese del territorio e degli altri soggetti del mercato del lavoro; ▪ mappare le competenze tecnico professionali del tutor aziendale e del tutor formativo e per l'elaborazione dei due profili professionali; ▪ elaborare percorsi formativi progettati per lo sviluppo/rafforzamento di competenze tecnico professionali per agire come tutor aziendali e/o tutor formativi.
<p>OT 10 ISTRUZIONE E FORMAZIONE (investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente)</p>	<p>Obiettivo Specifico 8 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.</p> <p>Obiettivo specifico 10 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale</p>	<p>6.9.3 - Supporto allo sviluppo e formazione della figura del tutor didattico e aziendale: definizione del profilo del tutor aziendale e formativo, tramite la costituzione di un tavolo tecnico che identifichi le competenze dei due tutor; predisposizione ed erogazione dei moduli formativi agli operatori dei CFP e ai tutor aziendali e formativi;</p> <p>6.9.4 - Promozione degli eventuali Avvisi Pubblici per gli incentivi ai datori di lavoro che assumono giovani con contratto apprendistato di I livello o che realizzino percorsi di alternanza scuola-lavoro "rafforzata" come contributo per le attività di tutoraggio aziendale</p>	<p>6.9.3 - Supporto allo sviluppo e formazione della figura del tutor didattico e aziendale: definizione del profilo del tutor aziendale e formativo, tramite la costituzione di un tavolo tecnico che identifichi le competenze dei due tutor; predisposizione ed erogazione dei moduli formativi agli operatori dei CFP e ai tutor aziendali e formativi;</p> <p>6.9.4 - Promozione degli eventuali Avvisi Pubblici per gli incentivi ai datori di lavoro che assumono giovani con contratto apprendistato di I livello o che realizzino percorsi di alternanza scuola-lavoro "rafforzata" come contributo per le attività di tutoraggio aziendale</p>



Asse prioritario/Obiettivo tematico	Complementarietà con gli Obiettivi specifici POR – Regione Emilia Romagna	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEA 6	ATTIVITÀ ANPAL SERVIZI Regione Emilia Romagna
<p>OT 10 ISTRUZIONE E FORMAZIONE (Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente)</p>	<p>Obiettivo specifico 9 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente</p> <p>Obiettivo specifico 10 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale</p>	<p>OBIETTIVO SPECIFICO 6.10 Sviluppare e consolidare la Rete degli attori per le transizioni. L'azione è condotta d'intesa con le Regioni e le Province Autonome e in sinergia e a supporto dell'intervento diretto sui territori e per ciascun ambito di transizione (Istituti Scolastici, Università/ITS, CFP-leFP).</p> <p>6.10.2 - Definizione dei modelli, delle metodologie e degli strumenti per la promozione e realizzazione di accordi/intese/protocolli sul territorio e per la mappatura, analisi e "anticipazione";</p> <p>6.10.3 - Predisposizione delle metodologie, dei modelli e degli strumenti di animazione territoriale;</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione e stipula di accordi/intese/protocolli finalizzati a sviluppare e consolidare la rete dei soggetti coinvolgibili per una efficace realizzazione del sistema delle transizioni; ▪ definizione e trasferimento di metodologie, modelli e strumenti di rafforzamento e animazione della rete anche coinvolgendo i tavoli provinciali esistenti, le associazioni datoriali e di categoria ecc.; azioni di rafforzamento dei processi di alternanza e di transizione anche tramite attività di coinvolgimento e relazione con il sistema delle imprese e con tutti gli altri attori della transizione.



Asse prioritario/Obiettivo tematico	Complementarietà con gli Obiettivi specifici POR – Regione Emilia Romagna	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEA 7	ATTIVITÀ ANPAL SERVIZI Regione Emilia Romagna
OT 10 ISTRUZIONE E FORMAZIONE (Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente)	Obiettivo specifico 10 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale	OBBIETTIVO SPECIFICO 7.1 Assistere gli Istituti scolastici nella progettazione e realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro rivolti a giovani appartenenti ad un bacino potenziale stimato in n.350.000 studenti. 7.1.1 - Trasferimento ai Dirigenti scolastici del modello relativo al rafforzamento dei processi di alternanza scuola-lavoro e di transizione; 7.1.2 - Supporto ai Dirigenti scolastici nella definizione e attuazione del proprio "Piano generale di supporto alle attività di alternanza scuola-lavoro" (come definito dalla Linea 6). In tale ambito si procederà anche a supportare i Dirigenti nell'organizzazione del team scolastico dedicato all'alternanza e alle misure di transizione scuola-lavoro e nell'eventuale processo di accreditamento ai servizi del lavoro regionali; 7.1.3 - Coinvolgimento e affiancamento ai team scolastici coinvolti per la progettazione e l'avvio di percorsi di alternanza scuola-lavoro rivolti a giovani studenti appartenenti al bacino potenziale individuato; 7.1.4 - Supporto alle scuole nella gestione dei rapporti con le strutture ospitanti del territorio di riferimento (imprese, enti pubblici, terzo settore); 7.1.5 - Sostegno alla collaborazione operativa tra tutor scolastico e tutor aziendale per garantire modalità e strumenti di raccordo nella realizzazione del percorso, nel monitoraggio e nella valutazione degli apprendimenti.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adattamento del modello di rafforzamento dei processi di alternanza scuola-lavoro e di transizione in base alle priorità regionali in condivisione con l'USR; ▪ collaborazione con i Dirigenti scolastici per definire e attuare il "Piano generale di supporto alle attività di alternanza scuola-lavoro"; ▪ trasferimento di modelli e strumenti ai Dirigenti scolastici e ai docenti (team ASL), per rafforzare il sistema dell'alternanza scuola-lavoro; ▪ accompagnamento ai docenti (team ASL) delle scuole coinvolte nell'attuazione di percorsi di ASL; ▪ supporto ai docenti (team ASL) per gestire i rapporti con le strutture ospitanti del territorio (imprese, enti pubblici, terzo settore) per avviare percorsi di alternanza scuola lavoro; ▪ trasferimento ai docenti (team ASL) di strumenti condivisi per potenziare la collaborazione tra tutor scolastico e tutor aziendale; ▪ supporto agli Istituti scolastici coinvolti nella costituzione/rafforzamento dei Comitati Tecnico Scientifici/Comitati Scientifici e l'adesione a reti/poli/ITS ovvero organismi di secondo livello che vedano la presenza del mondo delle imprese; ▪ supporto nella costruzione di strumenti per la valutazione degli apprendimenti che tengano conto delle specificità del percorso scolastico, dello studente e dell'azienda; ▪ supporto ai tutor scolastici per la progettazione dei Progetti formativi individuali relativi a percorsi di apprendistato per il conseguimento del diploma.



Asse prioritario/Obiettivo tematico	Complementarietà con gli Obiettivi specifici POR – Regione Emilia Romagna	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEA 7	ATTIVITÀ ANPAL SERVIZI Regione Emilia Romagna
<p>OT 8</p> <p>OCCUPAZIONE</p> <p>(promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori)</p>	<p>Obiettivo specifico 2</p> <p>Aumentare l'occupazione dei giovani</p>	<p>OBBIETTIVO SPECIFICO 7.2</p> <p>Realizzare percorsi di transizione scuola-lavoro con erogazione di una politica attiva (tirocinio, apprendistato, etc.) in favore del 2% dei giovani studenti coinvolti dalle scuole tecniche e professionali che aderiranno all'intervento.</p> <p>7.2.1 - Promozione, presso i principali attori del mercato del lavoro, della conoscenza e del corretto utilizzo delle misure della transizione scuola-lavoro e di dispositivi e strumenti di politica attiva (con particolare riferimento al contratto di apprendistato di I livello);</p> <p>7.2.2 - Supporto agli Istituti scolastici, con particolare riferimento agli Istituti tecnici e professionali, nella realizzazione di percorsi di transizione scuola-lavoro che prevedano l'erogazione di una politica attiva in favore del 2% dei giovani studenti coinvolti dalle scuole tecniche e professionali che aderiranno all'intervento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aggiornamento informativo/formativo ai docenti (team ASL) sui principali dispositivi di politica attiva del lavoro per i giovani (tirocini, offerte di lavoro, percorsi formativi ecc) predisponendo mappe delle opportunità, a favore dei giovani, presenti nel territorio di riferimento; ▪ collaborazione con i docenti (team ASL) per pianificare e realizzare incontri con le imprese per promuovere i principali dispositivi di politica attiva del lavoro per i giovani in modo particolare per favorire l'apprendistato di I livello; ▪ supporto e accompagnamento dei docenti (team ASL) degli Istituti scolastici, con particolare riferimento agli Istituti tecnici e professionali, nella realizzazione di percorsi di transizione scuola-lavoro prevedendo l'erogazione di una politica attiva in favore del 2% dei giovani studenti coinvolti.
<p>OT 10</p> <p>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</p> <p>(Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente)</p>	<p>Obiettivo specifico 9</p> <p>Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente</p>	<p>7.2.2 - Supporto agli Istituti scolastici, con particolare riferimento agli Istituti tecnici e professionali, nella realizzazione di percorsi di transizione scuola-lavoro che prevedano l'erogazione di una politica attiva in favore del 2% dei giovani studenti coinvolti dalle scuole tecniche e professionali che aderiranno all'intervento.</p>	



Asse prioritario/Obiettivo tematico	Complementarietà con gli Obiettivi specifici POR – Regione Emilia Romagna	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI LINEA 7	ATTIVITÀ ANPAL SERVIZI Regione Emilia Romagna
<p>OT 8 OCCUPAZIONE (promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori)</p>	<p>Obiettivo specifico 2 Aumentare l'occupazione dei giovani</p>	<p>OBBIETTIVO SPECIFICO 7.3 Implementare e animare una rete di attori del mercato del lavoro funzionale al miglioramento dell'integrazione tra il sistema imprenditoriale e le scuole.</p> <p>7.3.1 - Promozione e stipula di accordi, reti e partenariati per l'alternanza e le transizioni, sulla base dei modelli, delle linee guida e degli strumenti ideati e trasferiti dalla Linea 6; 7.3.2 - Analisi territoriale e mappatura delle opportunità, delle criticità e dei fabbisogni; 7.3.3 - Animazione territoriale verso almeno n.10.000 imprese e altri attori del mercato del lavoro; 7.3.4 - Promozione e supporto alle imprese del territorio per la loro iscrizione all'Albo dell'alternanza scuola-lavoro di Unioncamere; 7.3.5 - Supporto agli Enti Promotori di progetti di Servizio Civile per sviluppare servizi di orientamento e placement e per migliorare la capacità di promuovere azioni di politica attiva del lavoro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Supporto e accompagnamento dei docenti (team ASL) degli Istituti scolastici coinvolti, nella stipula di reti e partenariati per potenziare percorsi di alternanza scuola-lavoro, sulla base dei modelli, linee guida e strumenti condivisi; ▪ mappatura delle opportunità offerte dal mercato del lavoro tenendo conto anche delle criticità e dei fabbisogni emersi dal territorio; ▪ collaborazione con i docenti (team ASL) per rafforzare e animare la rete territoriale delle imprese Emiliano-romagnole e altri attori del mercato del lavoro; ▪ collaborazione con i docenti (team ASL) per sensibilizzare le aziende del territorio all'iscrizione all'Albo dell'alternanza scuola-lavoro di Unioncamere.

In relazione all'Obiettivo tematico 11 "Capacità istituzionale e amministrativa" la divisione transizioni istruzione-formazione-lavoro, d'intesa con la Regione Emilia Romagna, potrà attivare azioni volte a favorire la capacità istituzionale e il raccordo con la programmazione operativa regionale.



LEGENDA – Obiettivi Tematici OT/ Assi prioritari/ POR Regione Emilia Romagna – Obiettivi specifici**OT 8 / Asse Occupazione / POR Regione Emilia Romagna - Obiettivi specifici**

1. Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
2. Aumentare l'occupazione dei giovani
3. Aumentare l'occupazione femminile
4. Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
5. Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro

OT 9 / Asse Inclusione Sociale e lotta contro le povertà/ POR Regione Emilia Romagna - Obiettivi specifici

- 6 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, delle persone maggiormente vulnerabili
- 7 Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

OT 10 / Asse Istruzione e Formazione/ POR Regione Emilia Romagna - Obiettivi specifici

- 8 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
9. Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente
- 10 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale

OT 11 / Asse Capacità istituzionale e amministrativa/ POR Regione Emilia Romagna - Obiettivi specifici

- 11 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 DICEMBRE 2017, N. 2192

Attuazione dell'art. 205 del D.Lgs n. 152/2006 concernente "Misure per incrementare la raccolta differenziata"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 205 recante "Misure per incrementare la raccolta differenziata";

- la legge 28 dicembre 1995 n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e in particolare l'art. 3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito "tributo speciale";

- la legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 recante "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi";

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 recante "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";

- la deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2016, n. 1238 recante "Il sistema Informativo regionale: contenuti, frequenze e modalità di compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Emilia-Romagna";

- la deliberazione di Giunta regionale 13 dicembre 2016, n. 2218 recante "Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambiente 26 maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016";

Premesso che l'art. 205 del DLgs n. 152/2006 stabilisce che:

- in ogni ambito territoriale ottimale (ATO), se costituito, ovvero in ogni Comune deve essere assicurata una raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
- almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012;

- nel caso in cui, a livello di ATO se costituito, ovvero in ogni Comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi di RD, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo speciale, di seguito "addizionale", a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto tali obiettivi sulla base delle quote di RD raggiunte nei singoli Comuni;

- al fine di favorire la RD di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo speciale, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di RD, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge n. 549/1995, secondo la tabella seguente:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo speciale
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento (65,01% ≤ RD < 75%)	30 per cento
10 per cento (75% ≤ RD < 80%)	40 per cento

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo speciale
15 per cento (80% ≤ RD < 85%)	50 per cento
20 per cento (85% ≤ RD < 90%)	60 per cento
25 per cento (RD ≥ 90%)	70 per cento

- per la determinazione del tributo speciale si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune;

- la Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del Catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni Comune, sulla base di linee guida definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare;

- la trasmissione dei dati di cui al precedente alinea è effettuata annualmente dai Comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del Catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della riduzione del tributo speciale;

- l'ARPA o l'organismo pubblico che svolge l'attività di gestione del Catasto regionale dei rifiuti provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla Regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun Comune e a ciascun ATO, ai fini dell'applicazione del tributo speciale;

- l'addizionale al tributo speciale:

- non si applica ai Comuni che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal Catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti;
- è dovuta alle Regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'art. 199 del DLgs n. 152/2006, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del DLgs n. 152/2006, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di RD;

Atteso che la legge n. 549/1995 stabilisce che:

- il presupposto del tributo speciale è lo smaltimento di rifiuti in discarica nonché in impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte IV del DLgs n. 152/2016, di seguito "impianti di smaltimento";

- il soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impianto di smaltimento con l'obbligo di rivalsa nei confronti di coloro

che effettuano i conferimenti;

- la base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti negli impianti di smaltimento;

- il tributo speciale è dovuto alle Regioni presso cui sono ubicati gli impianti di smaltimento;

Considerato che, ai fini dell'applicazione dell'addizionale ovvero della riduzione al tributo speciale, è necessario:

- specificare cosa si intende per ATO;

- definire un metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti urbani e assimilati raggiunte negli ATO e nei singoli Comuni;

- specificare il primo anno da assumere come riferimento per la RD;

- individuare i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione dei flussi dei rifiuti urbani e assimilati nonché della percentuale di RD raggiunta negli ATO e nei singoli Comuni;

- specificare le tipologie di rifiuti che costituiscono la base imponibile nonché definirne il metodo di calcolo;

- individuare i Comuni che hanno raggiunto una produzione pro capite di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza;

- definire la procedura di compensazione o di conguaglio dei versamenti del tributo speciale effettuati per ogni singolo Comune in rapporto alle percentuali di RD raggiunte;

Dato atto che:

- con propria deliberazione n. 1238/2016 è stato aggiornato il Sistema Informativo Regionale sui Rifiuti (S.I.R.R.), di cui alla D.G.R. 1620/2001, con particolare riferimento alla definizione della sua struttura nonché dei contenuti e delle frequenze e modalità di compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Emilia-Romagna;

- con propria deliberazione n. 2218/2016:

- è stato approvato il "Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati" formulato sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016;

- è stato disposto che tale metodo troverà efficacia a partire dal 1° gennaio 2017 e quindi con riferimento ai dati consuntivi della medesima annualità;

- è stato specificato che per ATO si intende il singolo bacino gestionale di affidamento come individuato ai sensi della L.R. n. 23/2011 in coerenza con quanto previsto dall'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011;

Atteso che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento fatti salvi i casi in cui il trattamento dei rifiuti non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana;

Valutato che:

- ai fini della determinazione del tributo speciale su cui applicare l'addizionale o la riduzione di cui all'art. 205 del DLgs n. 152/2006, la base imponibile debba essere determinata dalla somma delle quantità:

- dei rifiuti urbani - così come definiti dall'art. 184, comma 2 del DLgs n. 152/2006 - conferiti, anche tal quali nei casi ammessi dalla norma, in impianti di smaltimento;

- dei rifiuti decadenti dal trattamento meccanico (TM) dei rifiuti urbani indifferenziati conferiti in impianti di smaltimento;

- la quota dei rifiuti in uscita da un impianto di TM, conferita in impianti di smaltimento, debba essere ripartita fra i Comuni in quantità proporzionali al rapporto fra la quantità di rifiuti urbani indifferenziati che ogni singolo Comune ha conferito annualmente in testa all'impianto di TM e la quantità totale di rifiuti annualmente in ingresso in testa al medesimo impianto di TM;

- per i rifiuti attribuibili ai Comuni situati fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna, si debbano utilizzare i valori di RD pubblicati da ISPRA;

- la base imponibile da attribuire ai Comuni debba essere determinata da ARPAE (Catasto regionale dei rifiuti) utilizzando i dati contenuti nel S.I.R.R. nonché i dati contenuti nel catasto telematico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

- la Regione, entro la fine di ogni anno, per l'anno gestionale precedente, con atto del responsabile del servizio regionale competente in materia di rifiuti, debba:

- attribuire ai Comuni le basi imponibili elaborate da ARPAE (Catasto regionale dei rifiuti);

- individuare i Comuni soggetti all'addizionale al tributo speciale, i Comuni soggetti alla riduzione al tributo speciale, l'entità percentuale di tali riduzioni nonché i Comuni che, pur non avendo conseguito l'obiettivo di RD, non sono soggetti all'addizionale al tributo speciale, in quanto o appartengono a un ATO che ha raggiunto gli obiettivi minimi di RD oppure hanno conseguito una produzione pro capite di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza;

- disporre la trasmissione delle informazioni di cui ai precedenti punti, ai gestori degli impianti di smaltimento ubicati nella Regione Emilia-Romagna, ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai Comuni e ad ATERSIR;

- i gestori degli impianti di smaltimento, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di cui al precedente alinea, debbano rendicontare al servizio regionale competente in materia di rifiuti, per ogni Comune, secondo un modello predisposto dallo stesso servizio regionale, le seguenti informazioni:

- il tributo speciale versato;

- la somma da versare come addizionale al tributo speciale versato, ovvero;

- la somma da chiedere a rimborso come riduzione al tributo speciale versato;

- l'omessa, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni di cui al precedente alinea, debba determinare:

- l'applicazione, per i Comuni soggetti all'addizione, delle imposte unitarie più alte previste per le tipologie di rifiuti che definiscono la base imponibile, stabilite dall'art. 13 della L.R. n. 31/1996, ai fini del calcolo del tributo speciale;

- l'esclusione dei Comuni dall'applicazione della riduzione al tributo speciale;

- i gestori degli impianti di smaltimento, debbano inoltre:

- versare alla Regione, entro 30 giorni dall'invio delle informazioni di cui ai precedenti alinea, la somma corrispondente alle addizionali al tributo speciale rendicontate;

- presentare alla Regione, per le somme corrispondenti alle

riduzioni al tributo speciale rendicontate, istanza di rimborso del tributo speciale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1996;

- in caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale al tributo speciale di cui ai precedenti alinea, la Regione debba adottare il provvedimento di recupero delle addizionali non versate ai sensi del DLgs n. 471/1997;

Ritenuto inoltre:

- di dover precisare che, ai fini dell'applicazione dell'art. 205 del DLgs n. 152/2006:

- per ATO debba intendersi il singolo bacino gestionale di affidamento come individuato ai sensi della L.R. n. 23/2011 in coerenza con quanto previsto dall'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011;

- il primo anno da prendere come riferimento per la valutazione del conseguimento degli obiettivi minimi di RD negli ATO e nei singoli Comuni, debba coincidere con l'anno 2017, anno in cui trova efficacia il metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di RD, di cui alla la D.G.R. n. 2218/2016;

- conseguentemente, l'anno 2018 debba essere il primo anno da prendere a riferimento per l'applicazione dell'addizionale e della riduzione al tributo speciale;

- di dover trasmettere il presente atto ai gestori degli impianti di smaltimento ubicati nella Regione Emilia-Romagna, ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai Comuni della Regione Emilia-Romagna e ad ATERSIR;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di precisare, ai fini dell'applicazione dell'art. 205 del DLgs n. 152/2006:

a) che per ATO si intende il singolo bacino gestionale di affidamento come individuato ai sensi della L.R. n. 23/2011 in coerenza con quanto previsto dall'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011;

b) che il primo anno da prendere a riferimento per la valutazione del conseguimento degli obiettivi minimi di RD negli ATO e nei singoli Comuni coincide con l'anno 2017, anno in cui trova efficacia il metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di RD, di cui alla la D.G.R. n. 2218/2016;

c) conseguentemente, che l'anno 2018 è il primo anno da prendere a riferimento per l'applicazione dell'addizionale e della riduzione al tributo speciale;

2. di stabilire che, ai fini della determinazione del tributo speciale su cui applicare l'addizionale o la riduzione di cui all'art. 205 del DLgs n. 152/2006, la base imponibile è determinata dalla somma delle quantità:

a) dei rifiuti urbani - così come definiti dall'art. 184, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 - conferiti, anche tal quali nei casi ammessi dalla norma, in impianti di smaltimento;

b) dei rifiuti decadenti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati, conferiti in impianti di smaltimento;

3. di stabilire che la quota dei rifiuti in uscita da un impianto

di TM, conferita in impianti di smaltimento, deve essere ripartita fra i Comuni in quantità proporzionali al rapporto fra la quantità di rifiuti urbani indifferenziati che ogni singolo Comune ha conferito annualmente in testa all'impianto di TM e la quantità totale di rifiuti in ingresso annualmente in testa al medesimo impianto di TM;

4. di stabilire che per i rifiuti attribuibili ai Comuni situati fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna, si devono utilizzare i valori di RD pubblicati da ISPRA;

5. di stabilire che la base imponibile da attribuire ai Comuni deve essere determinata da ARPAE (Catasto regionale dei rifiuti) utilizzando i dati contenuti nel S.I.R.R. nonché i dati contenuti nel catasto telematico di ISPRA;

6. di stabilire che la Regione, entro la fine di ogni anno, per l'anno gestionale precedente, con atto del responsabile del servizio regionale competente in materia di rifiuti:

a) individua i Comuni soggetti all'addizionale al tributo speciale, i Comuni soggetti alla riduzione al tributo speciale, l'entità percentuale di tali riduzioni nonché i Comuni che non sono soggetti all'addizionale al tributo speciale;

b) attribuisce ai Comuni le basi imponibili determinate da ARPAE (Catasto regionale dei rifiuti);

c) dispone la notifica dell'atto di cui al presente dispositivo ai gestori degli impianti di smaltimento ubicati nella Regione Emilia-Romagna, ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai Comuni e ad ATERSIR;

7. di stabilire che i gestori degli impianti di smaltimento, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di cui al punto 6., devono rendicontare al servizio regionale competente in materia di rifiuti, per ogni Comune, secondo un modello predisposto dallo stesso servizio regionale, le seguenti informazioni:

a) il tributo speciale versato;

b) la somma da corrispondere alla Regione come addizionale al tributo speciale versato, ovvero;

c) la somma da chiedere a rimborso alla Regione come riduzione al tributo speciale versato;

8. di disporre che l'omessa, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni di cui al punto 7. determina:

a) l'applicazione, per i Comuni soggetti all'addizione, delle imposte unitarie più alte previste per le tipologie di rifiuti di cui al punto 2., stabilite dall'art. 13 della L.R. n. 31/1996, ai fini del calcolo del tributo speciale;

b) l'esclusione dei Comuni dall'applicazione della riduzione al tributo speciale;

9. di stabilire infine che i gestori degli impianti di smaltimento:

a) devono versare alla Regione, entro 30 giorni dall'invio delle informazioni di cui al punto 7., la somma corrispondente alle addizionali al tributo speciale rendicontate;

b) devono presentare alla Regione, per la somma corrispondente alle riduzioni al tributo speciale rendicontate, istanza di rimborso del tributo speciale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1996;

10. di disporre che in caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale al tributo speciale di cui al punto 9. lettera a), ovvero dell'addizionale al tributo speciale determinata ai sensi del punto 8. lettera a), la Regione adotta il provvedimento di recupero delle addizionali non versate ai sensi del DLgs n. 471/1997;

11. di trasmettere la presente deliberazione ai gestori degli impianti di smaltimento ubicati nella Regione Emilia-Romagna, ai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assi-

milati, ai Comuni della Regione Emilia-Romagna e ad ATERSIR;

12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 DICEMBRE 2017, N. 2193

Ripartizione del Fondo sociale regionale ai sensi della L.R. 2/2003. Approvazione stralcio della programmazione 2018 ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/2003. Attuazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 8/11/2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- la L.R. 23/12/2004, n.29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale";

- la L.R. 12/3/2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss. mm. e ii. ed in particolare gli artt. 19,27 e 29;

- la L.R. 30/7/2015 n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

- la L.R. 15/7/2016 n. 11, in particolare l'art.11 che modifica l'art.27 della L.R. 2/2003 stabilendo la durata e l'efficacia del Piano regionale e il percorso per la sua adozione;

Richiamate le seguenti deliberazioni con le quali si è data attuazione alla normativa di cui sopra:

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n.175/2008 con la quale si è approvato il Piano sociale e sanitario 2008-2010;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n.117/2013 con la quale tra l'altro si è prorogata la validità del precedente Piano sociale e sanitario regionale per gli anni 2013 e 2014;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 120/2017 con la quale si è approvato il nuovo Piano sociale e sanitario 2017-2019 e in particolare i capitoli 5 e 6;

- la propria deliberazione n. 1423 del 02/10/2017 "Attuazione del piano sociale e sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d'intervento e di indirizzi per l'elaborazione dei piani di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale".

Considerato che il Piano sociale e sanitario indica per la programmazione territoriale tre obiettivi generali indicati in premessa nella propria deliberazione n. 1423/2017:

- la lotta all'esclusione, alla fragilità e alla povertà attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale (Reddito di Inclusione REI Decreto legislativo 147/17) e regionale (L.R. n. 14/15 e L.R. n. 24/16 Reddito di solidarietà)

- l'orientamento a sostenere l'ambito distrettuale quale nodo strategico dell'integrazione sociale e socio-sanitaria e sanitaria

- la definizione di obiettivi volti a sviluppare strumenti nuovi di prossimità e di integrazione dei servizi sanitari e sociali, in particolare nell'area dell'assistenza territoriale sia sanitaria che sociale, come le Case della Salute e/o dei modelli integrati e multidisciplinari di intervento.

Valutato, in coerenza con il quadro complessivo e con gli obiettivi strategici delineati dal Piano sociale e sanitario, di individuare ai fini dell'elaborazione e approvazione dei Piani di zona distrettuali, un Indice tipo del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale triennale 2018/2020

Considerato inoltre di dover ridefinire la tempistica e le modalità di definizione ed approvazione del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale triennale 2018/2020, comprensivo del Programma Attuativo Annuale 2018, per renderlo maggiormente compatibile con quanto indicato del Decreto Legislativo 147/2017.

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" e in particolare l'art. 7 comma 8 che, in deroga ai commi 3 e 4, per l'anno 2017, al fine di permettere un'adeguata implementazione del ReI (Reddito di inclusione) e di garantire la tempestiva operatività mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla povertà, attribuisce alle regioni, a valere sul fondo povertà, risorse pari a **212 milioni di Euro**, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalità adottate per il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all'art. 20 comma 8 della legge 328/2000;

- Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **del 23 novembre 2017**, recante il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali e quota del Fondo per la povertà e l'esclusione sociale - annualità 2017, che attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la somma di **euro 19.941.353,06**, di cui **Euro 4.677.353,06** provenienti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali ed **Euro 15.264.000,00** provenienti da Fondo Povertà di cui all'art. 8 comma 7 del D.lgs. 147 del 15 settembre 2017;

Considerato che il decreto sopracitato all'art. 3 (Programmazione regionale e monitoraggio) stabilisce:

al comma 1 che nelle more della costituzione della rete della protezione e inclusione sociale e dell'adozione del Piano sociale nazionale, nonché del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, le Regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, debbano programmare, per l'annualità 2017, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate, per le aree di utenza e secondo i macrolivelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1 parte integrante del medesimo decreto;

al comma 2 che la programmazione, di cui al comma 1, riferita ai macrolivelli 1 "Servizi per l'accesso e la presa in carico" e 5 "Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito" di cui all'allegato 1 del medesimo decreto, debba tener conto dell'avvio del ReI e puntare al rafforzamento dei servizi per l'accesso, la valutazione e la presa in carico dei beneficiari del ReI e degli interventi i servizi sociali di contrasto alla povertà;

al comma 3 che la programmazione, di cui al comma 1, debba essere comunicata al Ministero del lavoro e politiche sociali e costituisca condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione;

Dato atto della comunicazione al Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, PG/2017/0666411, con cui sono state adempiute le condizioni prescritte dal decreto sopra citato per l'ottenimento del finanziamento;

Valutato che le risorse provenienti dal Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) sono destinate alle Regioni per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, come previsto dalla 328/2000 e che finanziano la rete ordinaria dei servizi sociali e specifiche progettualità laddove siano previste nell'intesa con le Regioni e le Autonomie Locali e devono essere ripartite agli enti locali secondo lo schema contenuto nel decreto di concessione alle regioni;

Considerato come la crisi economica oramai quasi decennale abbia prodotto anche un aumento della disoccupazione giovanile e un aumento delle difficoltà delle giovani generazioni ad intraprendere un percorso di autonomizzazione e indipendenza e pertanto la necessità di aggiornare i valori della pesatura della popolazione nel riparto del FNPS tra i territori;

Ritenuto altresì di destinare a ciascun ambito distrettuale per l'istituzione del Fondo sociale locale di ambito distrettuale che finanzia interventi e servizi, il cui impiego dovrà realizzarsi nell'annualità 2018, la quota proveniente dal Fondo povertà pari a **Euro 15.264.000,00** unitamente alla quota di **Euro 92.417,23** proveniente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a titolo di riassegnazione di FNPS 2016. Tali risorse per complessivi **Euro 15.356.417,23** trovano allocazione ai seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017:

quanto a **Euro 3.531.975,96** al capitolo 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona per interventi rivolti all'infanzia e ai minori (art. 47, comma 1, lett.b.) L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e l. 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, comma 1252, l. 296/2006 e art. 19, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in l. dall'art. 1 l. 4 agosto 2006, n. 248, D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147) - Mezzi statali";

quanto a **Euro 9.213.850,34** al capitolo 57183 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona per interventi rivolti a soggetti a rischio esclusione sociale (art. 47, comma 1, lett.b.) l.r. 12 marzo 2003, n. 2 e l. 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, comma 1252, l. 296/2006 e art. 19, comma 3, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in l. dall'art. 1 l. 4 agosto 2006, n. 248, D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147) -Mezzi statali";

quanto a **Euro 2.610.590,93** al capitolo 57187 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona per la programmazione e il governo della rete dei servizi (art. 47, comma 1, lett.b.) l.r. 12 marzo 2003, n. 2 e l. 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, comma 1252, l. 296/2006 e art. 19, comma 3, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in l. dall'art. 1 l. 4 agosto 2006, n. 248, D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147) -Mezzi statali";

Ritenuto, a seguito dell'istruttoria condotta dal servizio "Politiche Sociali e Socio Educative", di dover quantificare, assegnare e concedere ai comuni e agli enti capofila elencati nell'**allegato 2** parte integrante della presente deliberazione, per l'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della legge 328/2000 e ss.mm. le risorse spettanti per gli importi a fianco di ciascuno indicati, per la somma complessiva di Euro **15.356.417,23**;

Ritenuto opportuno, sulla base del percorso amministrativo contabile individuato per rendere operativa l'applicazione dei principi e postulati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.e.ii.,

in tema di attivazione di Fondo Pluriennale Vincolato per l'intera somma di euro **15.356.417,23** relativa all'**esigibilità della spesa per l'anno 2018**, di procedere alla registrazione complessiva di euro 15.356.417,23 con utilizzo delle risorse finanziarie allocate ai capitoli di spesa sopra indicati del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, rinviando ad un successivo provvedimento le procedure di registrazione e regolarizzazione contabile;

Atteso che alla liquidazione e alle richieste di emissione del titolo di pagamento provvederà con successivi atti formali il Dirigente regionale competente a norma del 118/2011 e ss.mm.e.ii. e della propria delibera n. 2416/2008 e ss.mm.e.ii., per quanto non derogato o diversamente disciplinato attraverso successivi provvedimenti dopo aver valutato la congruità degli impieghi con gli obiettivi e le indicazioni sopra indicate.

Preso atto dei seguenti pareri, acquisiti e conservati agli atti d'ufficio del Servizio Politiche Sociali e Socioeducative:

- del CAL, espresso in data 15 dicembre 2017;

- della Commissione Politiche per la salute e Politiche sociali espresso in data 18 dicembre 2017;

Visti:

- Il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, Abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)";

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 "Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- la L.R. 1 agosto 2017, n. 18 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- la L.R. 1 agosto 2017, n. 19 "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- la propria deliberazione n. 2338 del 21/12/2016 avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019" e ss.mm.e.ii.;

- la propria deliberazione n. 2125 del 20/12/2017 avente ad oggetto: "Assegnazioni a destinazione vincolata in materia di agricoltura, politiche sociali e protezione civile. Variazione di bilancio";

Richiamati:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modifiche.

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25/1/2016 avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Accesso Civico, della Sicurezza del Trattamento dei dati personali, e dell'Anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1681 del 17 ottobre 2016 “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 2344 del 21 dicembre 2016 “Completamento della riorganizzazione della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare”;

- n. 477 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali Cura della persona, Salute e Welfare, Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e autorizzazione al conferimento dell'interim per un ulteriore periodo sul servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche di Welfare e alle Politiche abitative, Elisabetta Gualmini

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, gli allegati 1, 2 e 3 parte integrante del presente dispositivo;

2) di destinare le risorse assegnate dal decreto in premessa citato e pari a **Euro 15.356.417,23** al finanziamento dei servizi e degli interventi sociali quale stralcio alla programmazione 2018 ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/2003;

3) di stabilire al **20/04/2018** il termine per la presentazione alla Regione del Piano di zona per la salute ed il benessere

sociale triennale 2018/2020, comprensivo del Programma Attuativo Annuale 2018;

4) di definire un Indice tipo del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale triennale 2018/2020, di cui all'allegato 1)

5) di individuare quali destinatari delle risorse il Comune o altro Ente capofila di ambito distrettuale individuato dagli Enti locali associati secondo le indicazioni del nuovo Piano sociale e sanitario e in particolare al paragrafo 3.2;

6) di individuare i seguenti Criteri di ripartizione delle risorse tra gli ambiti distrettuali:

- per una quota pari al 3% del totale delle risorse, pari a **Euro 460.692,52** sulla base della popolazione residente nei comuni classificati montani ai fini Istat **all'01/01/2017**;

- per le rimanenti risorse, pari a **Euro 14.895.724,71** sulla base della popolazione residente al 01/01/2017, pesata per fasce di età, secondo lo schema seguente:

§ Età 0 – 24 valore 2

§ Età 24 – 64 valore 1

§ Età >= 65 valore 2

7) di quantificare, assegnare e concedere secondo lo schema allegato 2, le risorse spettanti ai Comuni e agli altri Enti capofila degli ambiti distrettuali, quale sostegno agli stessi per il consolidamento, negli ambiti dei Piani di zona, del Fondo Sociale Locale, per gli importi in esso indicati per complessivi **Euro 15.356.417,23**;

8) di stabilire che le risorse siano destinate in percentuale ai macrolivelli, obiettivi di servizio e aree di intervento come definito all'allegato 3;

9) di consentire un margine di flessibilità nella programmazione del fondo, anche in relazione a specificità territoriali, lasciando all'autonomia degli ambiti distrettuali la possibilità di diminuire per un massimo del 10% le quote corrispondenti a ciascun macrolivello e destinarlo ad altro macrolivello.

10) di impegnare la somma complessiva di **Euro 15.356.417,23** come segue:

- quanto a Euro **3.531.975,96** al n. 6632 di impegno sul **capitolo 57107** “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona per interventi rivolti all'infanzia e ai minori (art. 47, comma 1, lett.b.) l.r. 12 marzo 2003, n. 2 e l. 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, comma 1252, l. 296/2006 e art. 19, comma 3, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in l. dall'art. 1 l. 4 agosto 2006, n. 248, D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147) -Mezzi statali”;

- quanto a Euro **9.213.850,34** al n. 6633 di impegno sul **capitolo 57183** “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona per interventi rivolti a soggetti a rischio esclusione sociale (art. 47, comma 1, lett.b.) l.r. 12 marzo 2003, n. 2 e l. 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, comma 1252, l. 296/2006 e art. 19, comma 3, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in l. dall'art. 1 l. 4 agosto 2006, n. 248, D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147) - Mezzi statali”

- quanto a Euro **2.610.590,93** al n. 6634 di impegno sul **capitolo 57187** “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona per la programmazione e il governo della rete dei servizi (art. 47, comma 1, lett.b.) l.r. 12 marzo 2003, n. 2 e l. 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, comma 1252, l. 296/2006 e art. 19, comma 3, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in l. dall'art. 1 l. 4 agosto

2006, n. 248, D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147) -Mezzi statali" del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità approvato con delibera 2338/2016 e ss.mm.

11) di dare atto che, per le ragioni esposte in premessa, in relazione al percorso amministrativo contabile individuato per rendere operativa l'applicazione dei principi e postulati previsti dal D.lgs, 118/2011 e ss.mm.e ii. in tema di attivazione del Fondo pluriennale vincolato per l'intero ammontare di risorse pari a Euro **15.356.417,23** relativamente all'esigibilità della spesa nell'anno di previsione 2018, come indicato nel citato Allegato 2, con successivo atto si provvederà a porre in essere le opportune procedure di registrazione e regolarizzazione contabile;

12) di dare atto che le stringhe concernenti la codificazione della Transazione elementare di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.lgs. 118/2011 e ss.mm.e.ii. risultano essere le seguenti:

Beneficiario Comuni - Capitolo 57107 - Missione 12 - Programma 01 - Codice economico U.1.04.01.02.003 - COFOG 10.4 - Transazione UE 8 - SIOPE 1040102003 - C.I. spesa 3 - Spesa Gestione ordinaria 3

Beneficiario Unioni di Comuni - Capitolo 57107 - Missione 12 - Programma 01 - Codice economico U.1.04.01.02.005 - COFOG 10.4 - Transazione UE 8 - SIOPE 1040102005 - C.I. spesa 3 - Spesa Gestione ordinaria 3

Beneficiario Nuovo circondario imolese - Capitolo 57107 - Missione 12 - Programma 01 - Codice economico U.1.04.01.02.999 - COFOG 10.4 - Transazione UE 8 - SIOPE 1040102999 - C.I. spesa 3 - Spesa Gestione ordinaria 3

Beneficiario Comuni - Capitolo 57183 - Missione 12 - Programma 04 - Codice economico U.1.04.01.02.003 - COFOG 10.7 - Transazione UE 8 - SIOPE 1040102003 - C.I. spesa 3 - Spesa Gestione ordinaria 3

Beneficiario Unioni di Comuni - Capitolo 57183 - Missione 12 - Programma 04 - Codice economico U.1.04.01.02.005 - COFOG 10.7 - Transazione UE 8 - SIOPE 1040102005 - C.I. spesa 3 - Spesa Gestione ordinaria 3

Beneficiario Nuovo circondario imolese - Capitolo 57183 - Missione 12 - Programma 04 - Codice economico U.1.04.01.02.999 - COFOG 10.7 - Transazione UE 8 - SIOPE 1040102999 - C.I. spesa 3 - Spesa Gestione ordinaria 3

Beneficiario Comuni - Capitolo 57187 - Missione 12 - Programma 07 - Codice economico U.1.04.01.02.003 - COFOG 10.9 - Transazione UE 8 - SIOPE 1040102003 - C.I. spesa 3 - Spesa Gestione ordinaria 3

Beneficiario Unioni di Comuni - Capitolo 57187 - Missione 12 - Programma 07 - Codice economico U.1.04.01.02.005 - COFOG 10.9 - Transazione UE 8 - SIOPE 1040102005 - C.I. spesa 3 - Spesa Gestione ordinaria 3

Beneficiario Nuovo circondario imolese - Capitolo 57187 - Missione 12 - Programma 07 - Codice economico U.1.04.01.02.999 - COFOG 10.9 - Transazione UE 8 - SIOPE 1040102999 - C.I. spesa 3 - Spesa Gestione ordinaria 3

13) di dare atto che alle liquidazioni e alle richieste di emissione del titolo di pagamento provvederà il Dirigente regionale competente con successivi atti formali a norma del citato D.Lgs. 118/2011 e della propria deliberazione 2416/2008e ss.mm.e ii., dopo aver valutato la congruità degli impieghi programmati con gli obiettivi e le indicazioni regionali previsti nell'indice allegato 1) del presente provvedimento;

14) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dalla competente struttura di questo servizio, le norme di cui l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili all'attività oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;

15) di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7 del D.lgs.118/2011.

16) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

17) di pubblicare infine la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Indice Piano di zona per la salute ed il benessere sociale triennale 2018/2020

Fotografia del territorio

Fotografia del territorio comprensiva dell'analisi del contesto distrettuale di appartenenza nelle sue diverse dimensioni, dell'analisi dei bisogni della popolazione del distretto in quanto componente fondamentale e necessaria alla definizione di scelte e priorità del Piano di zona e del modello di governance locale e assetto organizzativo dell'ambito distrettuale -attuale ed in prospettiva- esplicitando in particolare gli obiettivi di governance richiamati dal PSSR (unioni di ambito distrettuale, unica forme di gestione, SST di ambito distrettuale...) e l'integrazione tra politiche sociali, sanitarie, del lavoro, educative, scolastiche, formative, della casa

Scelte strategiche e priorità

Scelte strategiche e priorità del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale triennale 2018/2020, anche in riferimento agli indirizzi del Piano sociale e sanitario regionale, ai bisogni emergenti e alle risorse disponibili

Schede intervento

Sviluppo di un set minimo di *schede intervento*, che rappresentino la declinazione distrettuale di quanto indicato nelle 34 schede attuative del Piano sociale e sanitario regionale, sulle 39 approvate di cui alla DGR 1423/2017 (*ad esclusione delle schede 13- Fondi integrativi extra LEA; 26 – Empowerment e partecipazione di comunità; 30 – Aggiornamento di strumenti e procedure sociosanitarie; 34 - Metodologie per innovare le organizzazioni e le pratiche professionali; 37 - Livelli essenziali delle prestazioni sociali nella Regione Emilia-Romagna*, in quanto l'attuazione è di competenza regionale), comprensive della lista di indicatori da monitorare al livello distrettuale

Sezione dedicata al tema povertà

Apposita *sezione dedicata al tema povertà* di cui al Decreto legislativo 147/2017 art. 13 comma 2 lettera d) in cui sono definiti, a livello di ambito distrettuale, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui al decreto legislativo 147/2017 all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 del medesimo articolo 7

Processo per la realizzazione del Piano

Processo realizzato per la definizione del Piano di zona per la salute e il benessere sociale triennale 2018/2020, con particolare riferimento allo sviluppo di percorsi di programmazione partecipata

Valutazione e monitoraggio

Strumenti per il *monitoraggio e valutazione* del Piano triennale

			RIPARTO FNPS 2017 destinato al FSL 2018	Capitolo 57107 23%	Capitolo 57183 60%	Capitolo 57187 17%
Ambio distrettuale	Comune e altro Ente capofila					
Provincia Piacenza						
DIST. Forente	Comune di Castel San Giovanni		273.778,64	62.969,09	164.287,18	46.542,37
DIST. Urbano Piacenza	Comune di Piacenza		344.993,01	79.348,39	206.995,81	56.648,81
DIST. Levanile	Comune di Fiorenzuola D'Arda		376.739,42	86.650,07	226.043,65	64.045,70
Provincia Parma						
DIST. di Parma	Comune di Parma		737.291,47	169.577,04	442.374,88	126.339,65
DIST. di Fidenza	Comune di Fidenza		347.336,96	79.887,50	208.402,18	59.047,28
DIST. Valtaro Valiceno	Unione Comuni Valli Taro e Ceno		209.684,17	48.227,36	125.810,50	36.646,31
DIST. Sud Est	Comune di Langhirano		270.093,16	62.121,42	162.065,90	45.915,94
Provincia Reggio Emilia						
DIST. Val d'Enza	Unione dei comuni Val d'Enza		210.670,43	48.454,20	126.402,26	36.813,97
DIST. di Reggio Emilia	Comune di Reggio Emilia		766.696,65	174.040,23	454.017,99	128.638,43
DIST. di Guastalla	Unione Bassa Reggiana		240.285,67	55.261,08	144.159,34	40.845,15
DIST. di Correggio	Unione Comuni Pianura Reggiana		188.806,19	43.356,43	113.103,71	32.046,05
DIST. di Scandiano	Unione Tresinaro Secchia		270.207,03	62.147,61	162.124,22	45.935,20
DIST. di Castelnuovo Monti	Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano		183.839,38	42.283,06	110.303,63	31.252,69
Provincia Modena						
DIST. di Carpi	Unione delle Terre D'Argine		352.463,72	81.064,36	211.472,23	59.917,13
DIST. di Mirandola	Unione Comuni Modenesi Area Nord		283.848,68	65.285,19	170.309,21	48.254,28
DIST. di Modena	Comune di Modena		623.678,15	143.422,97	374.146,89	106.008,29
DIST. di Sassuolo	Unione dei comuni del Distretto Ceramico		414.416,21	95.315,72	248.649,73	70.450,76
DIST. di Pavullo	Unione dei Comuni del Frignano		217.208,74	49.958,01	130.325,24	36.925,49
DIST. di Vignola	Unione Terre di Castelli		322.870,87	74.260,30	193.722,52	54.888,05
DIST. di Castelnuovo E.	Comune di Castelnuovo Emilia		249.811,06	57.456,54	149.886,64	42.467,88
Provincia Bologna						
DIST. Reno, Lavino e Samoggia	Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia		376.349,55	86.560,40	225.809,73	63.979,42
DIST. dell'Appennino Bolognese	Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese		307.611,42	70.727,63	184.506,85	52.276,94
DIST. di S. Lazzaro di Savena	Comune di S. Lazzaro di Savena		270.788,05	62.281,25	162.472,83	46.033,97
DIST. di Imola	Nuovo Circondario Inoliese		448.936,09	103.255,30	289.361,65	76.319,14
DIST. di Pianura Est	Unione Reno Galliera		533.104,72	122.614,09	319.862,83	90.627,80
DIST. di Pianura Ovest	Unione Terradacqua		277.711,32	63.873,61	166.626,79	47.210,92
DIST. Bologna	Comune di Bologna		1.291.138,47	296.961,85	774.683,08	219.493,54
Provincia Ferrara						
DIST. di Cento - OVEST	Comune di Cento		268.845,10	59.534,37	155.307,06	44.003,67
DIST. Ferrara - CENTRO-NORD	Comune di Ferrara		583.134,82	134.121,01	349.880,89	99.132,92
DIST. Portomaggiore - SUD-EST	Comune di Codigoro		329.635,83	75.816,24	197.781,50	56.038,09
Provincia Ravenna						
DIST. di Ravenna	Comune di Ravenna		669.324,02	153.944,53	401.594,41	113.785,08
DIST. di Lugo	Unione dei Comuni della Bassa Romagna		347.387,41	79.899,10	208.432,45	59.055,86
DIST. di Faenza	Unione Romagna Faentina		299.884,74	68.973,49	179.930,84	50.980,41
Provincia Forlì-Cesena						
DIST. di Forlì	Comune di Forlì		641.172,50	147.469,67	384.703,50	108.999,33
DIST. di Cesena - Valle del Savio	Unione dei comuni Valle del Savio		410.469,31	94.407,94	246.281,59	69.779,78
DIST. del Rubicone	Unione Rubicone Mare		304.407,46	70.013,71	182.644,48	51.749,27
Provincia Rimini						
DIST. Area di Rimini	Comune di Rimini		753.966,77	173.410,06	452.374,06	128.172,65
DIST. Area di Riccione	Comune di Riccione		378.370,14	87.025,14	227.022,09	64.322,91
TOTALE			15.366.417,23	3.531.975,96	9.213.850,34	2.610.590,93

MACRO LIVELLO	OBIETTIVI DI SERVIZIO	AREE DI INTERVENTO		
		RESPONSABILITA' FAMILIARI (SINBA) ¹	DISABILITA' E NON AUTOSUFF. (SINA) ²	POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP) ³
1 SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE	ACCESSO ⁴	10		7
	PRESA IN CARICO ⁵			
	PRONTO INTERVENTO SOCIALE ⁶			
2 SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO	ASSISTENZA DOMICILIARE ⁷			
	SERVIZI PROSSIMITA' ⁸			
3 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI	ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ⁹			
	CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI ¹⁰			
4 SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA'	COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA' ¹¹	23		
5 MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE – SOSTEGNO AL REDDITO	INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA ¹²	30		30
	MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO ¹³			

1) Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie

2) Sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti

3) Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale

4) A titolo esemplificativo: Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.

5) A titolo esemplificativo: Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, Servizio per adozione minori, ecc.

6) A titolo esemplificativo: Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, attivati per offrire sostegno a specifici target in situazioni di emergenza sociale

7) A titolo esemplificativo: Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc.

8) A titolo esemplificativo: Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc.

9) A titolo esemplificativo: Asili nido, Spazi giochi, Centri per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare

10) A titolo esemplificativo: Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc.

11) A titolo esemplificativo: Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc.

12) A titolo esemplificativo: Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.

13) A titolo esemplificativo: Contributi per servizi alla persona, Contributi economici per alloggio, Contributi economici per i servizi scolastici, Contributi economici ad integrazione del reddito familiare, ecc.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 DICEMBRE 2017, N. 2197

Disposizioni per la gestione emergenziale e temporanea dei rifiuti urbani prodotti in regione Lazio, nel territorio di Roma Capitale, in impianti presenti in regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

– la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

– il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

– la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

– il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

– la deliberazione di Giunta regionale del 3 agosto 2015, n. 1144 “Accordo della Regione Emilia-Romagna con i Gestori degli impianti di termovalorizzazione presenti nel territorio regionale”;

Premesso che:

– l’art. 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 prevede la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani;

– la citata deliberazione di Giunta regionale del 3 agosto 2015, n. 1144 e la successiva n. 80 del 1 febbraio 2016 definiscono condizioni e modalità attuative per il funzionamento degli impianti di termovalorizzazione operanti sul territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal già menzionato art. 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

– in particolare gli articoli 2 e 4 della deliberazione di Giunta regionale del 3 agosto 2015, n. 1144 prevedono che la Regione Emilia-Romagna, per contribuire al superamento delle situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani che si dovessero verificare sul territorio nazionale, acconsente al loro ingresso nel proprio territorio nel rispetto delle seguenti condizioni:

– lo stato di emergenza sia accertato e comunicato alla Regione Emilia-Romagna e sia dovuto ad eventi di carattere eccezionale rispetto ad un’adeguata pianificazione regionale;

– siano condivisibili le ragioni a fondamento della richiesta;

– si tratti di un’esigenza di durata limitata;

– il quantitativo di rifiuti trova capienza nell’ambito della capacità termica autorizzata;

– sia corrisposto un importo ulteriore rispetto al costo di trattamento a titolo di ristoro ambientale da versare ai Comuni sede di impianto;

Considerato che:

– la Regione Lazio, con note del 12/12/2017 (prot. 0632668) e del 20/12/2017 (prot. 0650501), ha richiesto un supporto immediato per affrontare una situazione temporanea di emergenza nella gestione di un quantitativo massimo di 350 tonnellate/giorno di rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20.03.01), prodotti nel territorio di Roma Capitale;

– in proposito si rileva che nella Nota della Società AMA Spa prot. 67281 del 7/12/2017 allegata alla sopra citata richiesta della Regione Lazio del 12/12/2017 (prot. 0632668) si afferma che occorre assicurare una maggiore capacità di trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio di Roma Capitale stante la perdurante fragilità dell’attuale assetto impiantistico tale da non garantire, ancora oggi, un’adeguata autosufficienza degli impianti di trattamento di rifiuti urbani non pericolosi presenti nel territorio laziale;

– nello specifico inoltre la Regione Lazio precisa che la richiesta è motivata dall’imminente periodo natalizio che porta ad un notevole incremento della produzione di rifiuti urbani indifferenziati nonché ad un incidente accorso ad un impianto non ancora ripristinato e ad un altro incidente in altro impianto recentemente ripristinato;

Rilevato che:

– la situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani verificatasi nel territorio di Roma Capitale potrebbe determinare anche problematiche igienico-sanitarie in violazione della normativa comunitaria di settore fra cui l’articolo 13 della Direttiva 2008/98/CE nell’imminente periodo natalizio;

– da un primo esame dell’impiantistica presente in Regione i rifiuti provenienti dal Lazio possono essere conferiti agli impianti di termovalorizzazione di Parma, Modena e Granarolo (BO) tenuto conto della loro capacità di trattamento residua e a regime e parzialmente del principio di rotazione nell’utilizzo degli impianti regionali ai fini di solidarietà per i territori in emergenza;

– pertanto si individuano i termovalorizzatori di Parma, Modena e Granarolo (BO) autorizzati ad effettuare operazioni di recupero di energia (R1), quali impianti di destinazione dei rifiuti provenienti dal Lazio;

– nel rispetto del carico termico nominale degli impianti di termovalorizzazione sopra individuati, i rifiuti provenienti dal Lazio potranno essere conferiti fino ad un quantitativo massimo di 5000 tonnellate per ogni impianto per un periodo non superiore a 60 giorni a decorrere dal giorno del primo conferimento, entro i limiti giornalieri che saranno definiti dal soggetto gestore dell’impianto;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta regionale del 29 gennaio 2016, n. 80 “Accordo per il coordinamento e la tutela ambientale attraverso la gestione razionale dei rifiuti nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia”;

Ritenuto che:

– l’invio agli impianti di termovalorizzazione individuati è tecnicamente possibile trovando capienza il quantitativo di 5000 tonnellate di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER 20.03.01) per impianto nell’ambito del carico termico nominale autorizzato;

– con riferimento ai quantitativi sopra indicati non risultano problemi rispetto alla capienza in relazione ai fabbisogni di trattamento dei propri rifiuti urbani dei territori interessati;

Dato atto che la Regione ha già condiviso che la solidarietà alle altre Regioni viene espressa positivamente, oltre che in presenza delle condizioni su richiamate, informandone i Comuni sede degli impianti di termovalorizzazione;

Dato atto che la Regione ha condiviso per le vie brevi con le Amministrazioni comunali di Parma, di Modena e di Granarolo (BO) le ragioni alla base della scelta di solidarietà nei confronti della Regione Lazio;

Dato altresì atto che tutte le parti politiche della Regione sono state informate della richiesta della Regione Lazio e dei presupposti

sulla base dei quali la Regione Emilia-Romagna intende addi-
venire all'eventuale accoglimento di tali richieste di soccorso;

Considerato che ai sensi dell'articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 13 della L.R. n. 23/2011 la determina-
zione dei flussi dei rifiuti è di competenza regionale da esercitarsi
con il Piano regionale di gestione dei rifiuti;

Rilevato che, come, tra l'altro, recentemente affermato dalla
Corte di Giustizia europea, le carenze nella capacità di una Regio-
ne di smaltire i propri rifiuti, possono comportare responsabilità
dello Stato per violazione della normativa comunitaria di setto-
re (causa C-653/13);

Ritenuto inoltre, nel rispetto della citata normativa comu-
nitaria, che:

- i rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20.03.01) prove-
nienti dalla Regione Lazio debbano essere conferiti agli impianti
di Parma, Modena e Granarolo (BO) fino ad un quantitativo mas-
simo di 5000 tonnellate per ogni impianto per un periodo non
superiore a 60 giorni a decorrere dal giorno del primo conferi-
mento, entro i limiti giornalieri che saranno definiti dal soggetto
gestore dell'impianto ricevente;

- tali quantitativi, soddisfatta l'esigenza di trattamento dei
rifiuti urbani dei territori che afferiscono al suddetto impianto,
debbono avere priorità rispetto al conferimento dei quantitativi
di rifiuti già autorizzati nel rispetto del tetto previsto dalla sua
autorizzazione;

- il gestore dell'impianto individuato debba svolgere la veri-
fica dei rifiuti all'ingresso dell'impianto;

- le operazioni di cui sopra siano oggetto di un monitorag-
gio da parte di ARPAE in ordine al mantenimento delle situazioni
ambientali in essere;

Ritenuto che i costi di conferimento e le modalità di pagamen-
to debbano essere pattuiti direttamente tra i gestori dell'impianto
conferente e dell'impianto di destinazione e che nell'ambito del
prezzo di conferimento si dovrà tenere conto di una quota aggiun-
tiva pari a 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato
conferito a titolo di ristoro ambientale, da riversare rispettiva-
mente ai Comuni di Parma da parte della società Iren Ambiente
S.p.A. e di Modena e Granarolo (BO) da parte della società HE-
RA Ambiente S.p.A. e che nella pattuizione fra i gestori nonché
nell'attuazione della stessa, siano pienamente coinvolti i Comuni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della co-
sta, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

Delibera

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono in-
tegralmente richiamate:

1) di disporre il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati
(codice CER 20.03.01) provenienti dalla Regione Lazio agli im-
pianti di Parma, Modena e Granarolo (BO) fino ad un quantitativo
massimo di 5000 tonnellate per ogni impianto per un periodo non
superiore a 60 giorni a decorrere dal giorno del primo conferi-
mento, entro i limiti giornalieri che saranno definiti dal soggetto
gestore dell'impianto ricevente;

2) di disporre che tali quantitativi, soddisfatta l'esigenza di
trattamento dei rifiuti urbani dei territori che afferiscono al sud-
detto impianto, debbano avere priorità rispetto al conferimento
dei quantitativi di rifiuti già autorizzati nel rispetto del tetto pre-
visto dalla sua autorizzazione;

3) di prevedere che i costi di conferimento e le modalità
di pagamento debbano essere pattuiti direttamente tra i gestori
dell'impianto conferente e degli impianti di destinazione e che
nell'ambito del prezzo di conferimento si dovrà tenere conto di
una quota aggiuntiva pari a 20 per ogni tonnellata di rifiuto in-
differenziato conferito a titolo di ristoro ambientale, da riversare
rispettivamente ai Comuni di Parma da parte della società Iren
Ambiente S.p.A. e di Modena e Granarolo (BO) da parte della so-
cietà HERA Ambiente S.p.A. e che nella pattuizione fra i gestori
nonché nell'attuazione della stessa, siano pienamente coinvolti
i Comuni interessati;

4) di dare atto che le modalità tecniche operative e le condi-
zioni di conferimento dei rifiuti non specificate nel presente atto
siano definite dai soggetti gestori con specifici accordi nel rispet-
to della normativa vigente;

5) di disporre che le condizioni del trasporto dei rifiuti
provenienti dalla Regione Lazio sul territorio della Regione Emi-
lia-Romagna siano improntate alla migliore resa ambientale, nel
rispetto della legislazione vigente;

6) di disporre che le operazioni di cui sopra siano oggetto di
un monitoraggio da parte di ARPAE in ordine al mantenimento
delle situazioni ambientali in essere e del rispetto della norma-
tiva di settore;

7) di disporre che le disposizioni di cui al presente atto assu-
mano gli effetti di pianificazione dei flussi cui consegue, ai sensi
dell'articolo 11 della L.R. n. 20/2000, l'obbligo di tempestivo
adeguamento d'ufficio delle autorizzazioni in modo da consen-
tire un'ordinata e regolare gestione dei rifiuti;

8) di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio, ai Co-
muni di Parma, di Modena e Granarolo (BO), ad IREN Ambiente
S.p.A., ad HERA Ambiente S.p.A., ad ARPAE e ad ATERSIR;

9) di dare atto che per quanto concerne gli oneri relativi alla
trasparenza il presente provvedimento sarà oggetto di pubblica-
zione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013;

10) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 GEN-
NAIO 2018, N. 11

**Rinnovo e approvazione della disciplina del Comitato tecni-
co scientifico regionale in materia sismica previsto all'art. 4
della L.R. n.19 del 2008**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di rinnovare, per quanto esposto in precedenza, i com-
ponenti del Comitato Tecnico Scientifico regionale in materia
sismica (in breve CTS), previsto all'art.4 della L.R. n.19 del 2008,
scaduto a dicembre 2017;

2. di nominare quali componenti del CTS, per le motivazio-
ni e con le modalità richiamate in precedenza:

- il prof. ing. Daniele Ferretti e la prof.ssa ing. Beatrice Bel-
letti come sostituto, designati dall'Università degli Studi di Parma;

- il prof. ing. Nerio Tullini e l'ing. Fabio Minghini come sostituto, designati dall'Università degli Studi di Ferrara;
- il prof. ing. Angelo Marcello Tarantino e l'ing. Luca Lanzoni come sostituto, designati dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- il prof. ing. Tomaso Trombetti e il prof. ing. Claudio Mazzotti come sostituto, designati dall'Università degli Studi di Bologna;
- l'ing. Agostino Goretti e l'ing. Francesco Giordano come sostituto, designati dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale;
- la Soprintendente dott.ssa Giovanna Paolozzi Strozzi per le province di Parma e Piacenza, il dott. Keoma Ambrogio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, il dott. Vincenzo Napoli per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, designati dal Segretariato regionale Emilia-Romagna del Mibact; di volta in volta è convocato il componente in base alla competenza territoriale del caso o dell'argomento all'ordine del giorno della seduta del CTS;
- il dirigente regionale ing. Mauro Vannoni e l'ing. Alberto Amati come sostituto, designati dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- il prof. ing. Marco Savoia dell'Università degli Studi di Bologna, in qualità di esperto in materia sismica;
- il prof. ing. Ivo Vanzi dell'Università degli Studi di Chieti-Pescara, in qualità di esperto in materia sismica;
- la prof.ssa ing. Claudia Madiati dell'Università degli Studi di Firenze, in qualità di esperta in materia sismica;
- il prof. ing. Giuseppe Lanzo dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, in qualità di esperto in materia sismica;
- il prof. ing. Raffaele Poluzzi dell'Università degli Studi di Bologna, in qualità di esperto in materia sismica;
- il prof. arch. Carlo Blasi, già docente all'Università degli Studi di Parma, in qualità di esperto in materia sismica;
- l'ing. Maurizio Lenzi, esperto in materia sismica;
- il prof. ing. Vincenzo Petrini, già docente del Politecnico di Milano, in qualità di esperto in materia sismica e già Presidente del CTS;
- il prof. ing. Antonio Michele Tralli, già docente dell'Università degli Studi di Ferrara, in qualità di esperto in materia sismica e già Presidente del CTS;
- il dott. Raffaele Pignone in qualità di esperto della geologia

e dei rischi naturali del territorio regionale;

- l'ing. Gabriele Bartolini in qualità di responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei suoli della Regione, con funzioni di raccordo del CTS nei confronti della Giunta regionale, della Agenzia per la ricostruzione sisma 2012, della Agenzia per la Sicurezza territoriale e la protezione civile e come sostituto l'ing. Vania Passarella;

- il dott. Giovanni Santangelo in qualità di responsabile del "Servizio giuridico del territorio, disciplina dell'edilizia, sicurezza e legalità" e come sostituto la dott.ssa Rossella Ventura;

3. di stabilire in quattro anni la durata in carica del CTS dalla data della delibera di rinnovo del CTS e di prevedere una proroga della durata massima di 90 giorni nel caso in cui esso non sia rinnovato alla scadenza;

4. di nominare l'ing. Vania Passarella, responsabile di Posizione Organizzativa, come Coordinatrice organizzativa del CTS;

5. di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore Generale Cura del territorio e dell'ambiente all'Ambiente saranno nominati i collaboratori che compongono la Struttura Operativa Tecnico Scientifica a supporto del CTS;

6. di approvare la "Disciplina del Comitato Tecnico Scientifico, previsto dall'art.4, comma 1, della L.R. 30 ottobre 2008, n.19" riguardante i compiti, la composizione e il funzionamento del CTS come specificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7. che i Comuni e gli Enti coinvolti nella ricostruzione del post sisma 2012 in Emilia, possano richiedere pareri al CTS su progetti complessi e su argomenti di interesse generale, di loro competenza;

8. che i pareri emessi dal CTS siano pubblicati nel sito web regionale unitamente al testo della richiesta, nel rispetto delle norme sulla privacy;

9. che sia trasmessa una relazione annuale all'Assessore di riferimento sull'attività svolta dal CTS con l'elenco dei pareri rilasciati;

10. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 GENNAIO 2018, N. 14

Approvazione Operazioni presentate a valere sull'Invito di cui all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 1910/2016. Interventi orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale - Seconda scadenza

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e

del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

- il Regolamento delegato n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;

- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure

di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;

- n. 17 del 1° agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;

- n. 3 del 19 febbraio 2008, "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 6 "Attività di istruzione e formazione" e l'art. 8 "Attività lavorativa" e ss.mm.ii.;

- n. 12 del 17 luglio 2014, "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381";

- n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii.;

- n. 14 del 30 luglio 2015 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari";

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/06/2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/04/2014, n. 559)";

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il "Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

- la propria Deliberazione n. 1 del 12/01/2015 "Presenza d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 1691 del 18/11/2013 “Approvazione del quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione comunitaria 2014-2020”;

- n. 992 del 7/7/2014 “Programmazione fondi SIE 2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizioni ex-ante generali ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19”;

- n. 1646 del 2/11/2015 “Presenza d'atto della sottoscrizione del Patto per il Lavoro da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e delle parti sociali e disposizioni per il monitoraggio e la valutazione dello stesso”;

Viste le Deliberazioni dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:

- n. 167 del 15/7/2014 “Approvazione del Documento Strategico Regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 - Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione” (Proposta della Giunta regionale in data 28 aprile 2014, n. 571);

- n. 75 del 21/6/2016 “Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)”;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii.;

- n.936/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche” e ss.mm.ii.;

- n.1434/2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze” e ss.mm.ii.;

- n.530/2006 “Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”;

- n.1695/2010 “Approvazione del documento di correlazione del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al quadro europeo delle qualifiche (EQF)” e ss.mm.ii.;

- n.739/2013 “Modifiche e integrazioni al sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR n.530/2006”;

- n.742/2013 “Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali”;

- n. 2024/2013 “Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, commi 1, lett. c), della Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 - modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1472/2013”;

- n. 1471/2013 “Disposizioni attuative in merito alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 di modifica della legge regionale 1 agosto 2005”;

- n. 1472/2013 “Approvazione di misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, in attuazione degli art. 25, comma 4, art. 26 bis, comma 5 e art. 26 quater, comma 4 della stessa l. r. n. 17/2005, come modificata dalla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7”;

- n. 1172/2014 “Modifiche e integrazioni alla propria deliberazione n. 960 del 30/6/2014 “Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter comma 3 della legge

regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i.”;

- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;

- n. 1522/2017 “Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione - Programmazione 2014/2020 di cui alla DGR n.1615/2016”;

- n. 44/2014 “Protocollo operativo integrativo del protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per l'attuazione di misure volte all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute”;

- n. 1425/2016 “Approvazione Protocollo d'Intesa sull'attività di teatro in carcere e per minori sottoposti a misure penali e adempimenti conseguenti”;

- n. 1427/2017 “Aggiornamento elenco degli Organismi accreditati di cui alla DGR n. 1142 del 2 agosto 2017 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”;

Visti altresì, in riferimento alle Unità di Costo standard:

- il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” approvato con decisione della Commissione Europea C(2014)4969 del 11/7/2014;

- la Proposta di Piano di Attuazione Regionale della Garanzia per i Giovani approvata con propria deliberazione n. 475/2014;

- la “Convenzione fra Regione Emilia-Romagna - Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università e ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro” relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'occupazione dei giovani sottoscritta in data 18/4/2014 ed in particolare l'allegato H) Schede descrittive delle Misure del PONYEI e allegato D.2) “Metodologia Unità di Costo Standard”;

- le Unità di Costo Standard stabilite dal Ministero del Lavoro nell'ambito del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'occupazione dei giovani, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b del Regolamento 1303/2013 la cui metodologia a supporto è stata trasmessa alla Commissione europea per la successiva adozione con Atto delegato di cui all'articolo 14 comma 2 del regolamento 1304/2013;

- la propria deliberazione n. 116/2015 “Approvazione dello studio per l'aggiornamento e l'estensione delle opzioni di semplificazione dei costi applicate agli interventi delle politiche della Formazione della Regione Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n. 2058/2015 “Approvazione degli esiti della analisi comparativa dei dati e delle informazioni sulle attività dei servizi al lavoro e l'estensione delle opzioni di semplificazione, utilizzate nell'esecuzione del piano regionale di attuazione della garanzia giovani, agli interventi analoghi finanziati nell'ambito del POR FSE 2014-2020”;

Visto in particolare che con la propria deliberazione n. 1910 in data 14/11/2016 sono stati approvati, quali parti integranti e sostanziali della stessa:

- il “Piano 2016-2018 - Interventi orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale” allegato 1);

- l’“Invito a presentare operazioni per l'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di Investimento 9.1” Allegato 2);

Considerato che nell'Invito di cui all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della sopracitata propria deliberazione n. 1910/2016, si è definito tra l'altro:

- le caratteristiche delle operazioni ed i destinatari;
- le priorità;
- i soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni;
- le risorse disponibili e i vincoli finanziari;
- le modalità e i termini per la presentazione delle operazioni;
- le procedure e i criteri di valutazione ed in particolare che saranno approvabili i singoli progetti che:
 - sono parte integrante di operazioni che avranno conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10 rispetto ai sottocriteri di cui al criterio "1. Finalizzazione" riferiti all'operazione;
 - avranno conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10 rispetto a ciascun sottocriterio di cui al criterio "2. Qualità progettuale" riferiti al progetto;
 - avranno conseguito un punteggio totale pari o superiore a 70/100;

Dato atto in particolare che al punto I) dell'Invito relativamente alle modalità e i termini per la presentazione delle operazioni sono state definite tre scadenze e le relative risorse disponibili come segue:

- Ore 12.00 del 31 gennaio 2017 euro 900.000,00
- Ore 12.00 del 17 ottobre 2017 euro 900.000,00
- Ore 12.00 del 12 aprile 2018 euro 900.000,00

Preso atto che nel sopra richiamato Invito di cui all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della sopracitata propria deliberazione n. 1910/2016, si è previsto inoltre che:

- l'istruttoria di ammissibilità venga eseguita a cura del Servizio "Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro";
- le operazioni di valutazione vengano effettuate dal Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale "Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa" con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET s.p.a.;
- le operazioni approvabili vadano a costituire delle graduatorie per azione in ordine di punteggio conseguito;
- le operazioni/progetti approvabili siano oggetto di selezione che, nel rispetto della qualità globale espressa dai punteggi, tiene conto della distribuzione delle operazioni/progetti rispetto alla potenziale utenza e alla capacità di inserimento lavorativo in uscita; in ogni caso, le operazioni sovrapposte o ripetitive con riferimento ai potenziali destinatari vengono selezionate sulla base della qualità globale più elevata espressa, e perciò sulla base del punteggio più elevato ottenuto;
- gli esiti delle valutazioni delle operazioni presentate siano sottoposti all'approvazione degli organi competenti entro 90 gg. dalla data di scadenza dell'Invito;

Vista la propria deliberazione n. 465 del 10/04/2017 "Approvazione delle operazioni presentate a valere sull'Invito di cui all'Allegato 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 1910/2016. Interventi orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale" con la quale sono state finanziate complessivamente per l'azione 1 e 2 n. 19 operazioni per un importo totale di Euro 933.191,30 a valere sulle risorse del PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 – Priorità di Investimento 9.1 candidate in risposta alla prima scadenza del 31 gennaio 2017;

Preso atto che alla seconda scadenza del 17 ottobre 2017 sono pervenute alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e i termini previsti dall'Invito sopra citato, n. 25 operazioni, per un costo complessivo di Euro 1.341.148,48 e per un finanziamento pubblico richiesto di pari importo, di cui:

- n. 15 operazioni a valere sull'Azione 1 per un costo di Euro 848.829,42 e un finanziamento pubblico richiesto di pari importo;
- n. 10 operazioni a valere sull'Azione 2 per un costo di Euro 492.319,06 e un finanziamento pubblico richiesto di pari importo;

Viste le proprie deliberazioni n. 270/2016, n. 622/2016 e n. 1107/2016 che hanno ridefinito il quadro dell'organizzazione regionale e di tutte le sue articolazioni organizzative e strumentali;

Preso atto che il Servizio "Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro" ha effettuato l'istruttoria di ammissibilità delle suddette operazioni in applicazione di quanto previsto alla lettera L) "Procedure e criteri di valutazione" del suddetto Invito e che tutte le operazioni sono risultate ammissibili alla valutazione;

Vista la determinazione del Direttore Generale "Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa" n. 19753 del 06/12/2017 "Nomina componenti nucleo di valutazione per le Operazioni pervenute a valere sull'Invito di cui all'allegato 2) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1910/2016 – seconda scadenza", con la quale è stato istituito il suddetto Nucleo e definita la sua composizione;

Dato atto che il suddetto Nucleo di valutazione:

- si è riunito nella giornata del 18/12/2017 ed ha effettuato la valutazione delle n. 25 operazioni ammissibili avvalendosi della pre-istruttoria tecnica curata da ERVET S.p.A.;
- ha rassegnato il verbale dei propri lavori, agli atti del Servizio "Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro" a disposizione di chiunque ne abbia diritto, relativamente alle operazioni candidate che si vanno ad approvare con il presente atto;

Dato atto che dal verbale del suddetto Nucleo si rileva che:

- per l'Azione 1:
 - n. 1 operazione è risultata "non approvabile" in quanto tutti i progetti che la costituiscono non sono approvabili avendo conseguito un punteggio inferiore a 70/100, come riportato nell'Allegato 1) parte integrate e sostanziale del presente atto;
 - n. 14 operazioni sono risultate "approvabili" avendo conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10 rispetto ai sottocriteri di cui al criterio "1. Finalizzazione" ed i singoli progetti ottenuto un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10 rispetto a ciascun sottocriterio di cui al criterio "2. Qualità progettuale" nonché un punteggio totale pari o superiore a 70/100, e inserite nella graduatoria in ordine di punteggio conseguito di cui all'Allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - per l'Azione 2:
 - n. 1 operazione è risultata "non approvabile" in quanto tutti i progetti che la costituiscono non sono approvabili avendo conseguito un punteggio inferiore a 70/100, come riportato nell'Allegato 2) parte integrate e sostanziale del presente atto;
 - n. 9 operazioni sono risultate "approvabili" avendo tutte conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10 rispetto ai sottocriteri di cui al criterio "1. Finalizzazione" ed i singoli progetti ottenuto un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti su 10 rispetto a ciascun sottocriterio di cui al criterio "2. Qualità progettuale" nonché un punteggio totale pari o superiore a 70/100,

e inserite nella graduatoria in ordine di punteggio conseguito di cui all'Allegato 4) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto inoltre che le risorse disponibili per il finanziamento delle operazioni, così come individuate nella propria sopra citata deliberazione n. 1910/2016, per la seconda scadenza sono pari a Euro 900.000,00 di cui al Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020;

Preso atto delle graduatorie riferite alle azioni 1) e 2) di cui agli allegati 3) e 4) sopra citati e visto in particolare che:

- il contributo pubblico approvabile per le 23 Operazioni che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100 è pari a Euro 982.328,10 e pertanto superiore alle risorse disponibili;

- le operazioni contraddistinte dai Rif. PA 2017-8243/RER, 2017-8249/RER, 2017-8260/RER, 2017-8262/RER e 2017-8263/RER inserite nella graduatoria di cui all'allegato 3) riferita all'azione 1 in posizioni 10, 11, 12, 13 e 14 e l'operazione Rif. PA 2017-8121/RER inserita nella graduatoria di cui all'allegato 4) riferita all'azione 2 in posizione 9, hanno conseguito un punteggio pari a 70/100 e non possono essere oggetto di selezione in applicazione dei criteri previsti alla lettera L) dell'Invito;

Valutato opportuno massimizzare l'offerta nonché prevedere il pieno utilizzo delle risorse e valutata altresì la disponibilità delle risorse a valere sulla programmazione Fondo Sociale Europeo e nel bilancio di previsione regionale, si ritiene di approvare e finanziare, in attuazione della propria deliberazione n. 1910/2016 Allegato 2) e di quanto sopra esposto, le 23 operazioni che, come sopra specificato, hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100 per un costo complessivo pari a Euro 982.328,10 e un contributo pubblico di pari importo;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di approvare:

- gli elenchi delle n. 2 operazioni non approvabili di cui n. 1 operazione riferita all'azione 1 e n. 1 operazione riferita all'azione 2, di cui rispettivamente agli allegati 1) e 2) parti integranti e sostanziali del presente atto;

- le graduatorie, ordinate per punteggio, delle operazioni approvabili per ciascuna delle Azioni previste dall'Invito, pari complessivamente a n. 23 operazioni, di cui n. 14 relative all'azione 1 di cui all'Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto, e n. 9 relative all'azione 2 di cui all'Allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- l'elenco delle n. 23 operazioni approvabili e finanziabili per ciascuna delle Azioni previste dall'Invito, per un finanziamento pubblico complessivo di Euro 982.328,10, a valere sulle risorse del PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 – Priorità di Investimento 9.1, di cui:

- n. 14 operazioni per un finanziamento pubblico complessivo pari a Euro 663.695,90 per l'azione 1 di cui all'Allegato 5), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- n. 9 operazioni per un finanziamento pubblico complessivo pari a Euro 318.632,20 per l'azione 2 di cui all'Allegato 6), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che le operazioni che risultano approvate, di cui all'azione 1), oggetto del presente provvedimento, sono corrispondenti a n. 12 percorsi di formazione e relativi progetti di formalizzazione e certificazione delle competenze come riportati all'Allegato 7), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto, altresì, che dalla competente struttura ministeriale alle suddette operazioni oggetto di approvazione con il presente atto sono stati assegnati i codici C.U.P. (codice unico di progetto),

come riportato rispettivamente per l'azione 1 all'Allegato 5), parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'azione 2 all'Allegato 6), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto infine che le operazioni approvate, così come definito alla lettera N) "Termine per l'avvio e conclusione delle operazioni" di cui al sopra citato Invito, dovranno essere attivate di norma entro 60 gg. dalla data di pubblicazione dell'atto di finanziamento sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" – e concludersi di norma entro 12 mesi dall'avvio e che eventuali richieste di proroga, adeguatamente motivate, della data di avvio o di termine delle Operazioni potranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio "Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro" attraverso propria nota;

Ritenuto di stabilire, a modifica di quanto previsto al punto 7) del dispositivo della propria deliberazione n. 1910/2016, che al finanziamento delle suddette operazioni approvate e finanziabili di cui agli Allegati 5) e 6), parti integranti del presente atto, e all'assunzione dei relativi impegni di spesa provvederà il Responsabile del Servizio "Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro" con successivi propri provvedimenti, previa acquisizione:

- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

- dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione n. 1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli Art.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che l'ente non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali stati, né ha presentato domanda di concordato, né infine versa in stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di parti di essa;

- del cronoprogramma delle attività con il riparto tra le varie annualità del finanziamento approvato, ai fini di una corretta imputazione della spesa;

Richiamate:

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" in particolare l'art. 11;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e succ.mod.;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successivo aggiornamento;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 89 del 30/01/2017 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019";

- la propria deliberazione n.486/2017 "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto "Disposizioni in materia

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42” e ss.mm.ii.”;

Richiamate inoltre le Leggi regionali:

- n.40/2001 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4" per quanto applicabile;

- n.43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- n.25/2017 recante "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018";

- n.26/2017 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (legge di stabilità regionale 2018)";

- n.27/2017 recante "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020";

Richiamata la propria deliberazione n. 2191/2017 recante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020";

Viste le proprie deliberazioni:

- n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n.56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";

- n.270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n.622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n.1107/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto che in risposta alla seconda scadenza dell' "Invito a presentare operazioni in attuazione del piano 2016-2018 – Interventi orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale - PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di Investimento 9.1" Allegato 2), parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n.1910 del 14/11/2016, sono pervenute, secondo le modalità e i termini definiti nello stesso Invito, n. 25 operazioni, per un costo complessivo di Euro 1.341.148,48 e per un finanziamento pubblico richiesto di pari importo, di cui:

- n. 15 operazioni a valere sull'Azione 1 per costo di Euro 848.829,42 e un finanziamento pubblico richiesto di pari importo;

- n. 10 operazioni a valere sull'Azione 2 per costo di Euro

492.319,06 e un finanziamento pubblico richiesto di pari importo;

2. di prendere atto che il Servizio "Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro" ha effettuato l'istruttoria di ammissibilità delle suddette operazioni in applicazione di quanto previsto alla lettera L) "Procedure e criteri di valutazione" del suddetto Invito e che tutte le operazioni sono risultate ammissibili alla valutazione;

3. di prendere atto altresì che dal verbale del Nucleo di valutazione, così come dettagliatamente riportato in premessa, si rileva che:

- per l'Azione 1:

- n. 1 operazione è risultata "non approvabile";

- n. 14 operazioni sono risultate "approvabili";

- per l'Azione 2:

- n. 1 operazione è risultata "non approvabile";

- n. 9 operazioni sono risultate "approvabili";

4. di approvare, tenuto conto di quanto sopra esposto:

- gli elenchi delle n. 2 operazioni "non approvabili" di cui n. 1 operazione riferita all'Azione 1 e n. 1 operazione riferita all'Azione 2 di cui rispettivamente agli allegati 1) e 2) parti integranti e sostanziali del presente atto;

- le graduatorie, ordinate per punteggio, delle "operazioni approvabili" per ciascuna delle Azioni previste dall'Invito, pari complessivamente a n. 23 operazioni, di cui n. 14 relative all'Azione 1, Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto, e n. 9 relative all'Azione 2, Allegato 4), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- gli elenchi delle n. 23 "operazioni finanziabili", per ciascuna delle Azioni previste dall'Invito, per un finanziamento pubblico complessivo di Euro 982.328,10, a valere sulle risorse del PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 – Priorità di Investimento 9.1, di cui:

- n.14 operazioni per un finanziamento pubblico complessivo pari a Euro 663.695,90 per l'Azione 1 di cui all'Allegato 5), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- n.9 operazioni per un finanziamento pubblico complessivo pari a Euro 318.632,20 per l'Azione 2 di cui all'Allegato 6), parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di stabilire a modifica di quanto previsto al punto 7) del dispositivo della propria deliberazione n. 1910/2016, che al finanziamento delle suddette operazioni approvate e finanziabili di cui agli Allegati 5) e 6), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, ed all'assunzione dei relativi impegni di spesa, provvederà il Responsabile del Servizio "Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro" con successivo proprio provvedimento, previa acquisizione:

- della certificazione attestante che il soggetto beneficiario dei contributi è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

- dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione n. 1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli Artt.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che l'ente non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali stati, né ha presentato domanda di concordato, né infine versa in stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di parti di essa;

- del cronoprogramma delle attività, con il riparto tra le varie annualità del finanziamento approvato, ai fini di una corretta imputazione della spesa;

6. di prevedere che il finanziamento pubblico approvato verrà liquidato con la seguente modalità:

- mediante richiesta di rimborso fino a un massimo del 90% dell'importo del finanziamento pubblico approvato, su presentazione della regolare nota, a fronte di domanda di pagamento a titolo di rimborso di costi standard;

- il saldo ad approvazione del rendiconto relativo all'operazione approvata e su presentazione della regolare nota;

7. di dare atto che:

- il dirigente competente regionale o dell'O.I., qualora l'operazione sia stata assegnata a quest'ultimo da parte dell'AdG in base a quanto previsto agli artt. 3 e 4 dello schema di Convenzione parte integrante e sostanziale di cui alla propria deliberazione n.1715/2015, procede all'approvazione del rendiconto delle attività, che con il presente atto si approvano, sulla base della effettiva realizzazione delle stesse;

- il dirigente regionale competente per materia provvederà con propri successivi provvedimenti, ai sensi della vigente normativa contabile nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, alla liquidazione dei finanziamenti concessi e alla richiesta dei titoli di pagamento, con le modalità specificate al punto 6.;

8. di dare atto che alle sopra richiamate operazioni approvabili è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il codice C.U.P. così come riportato negli Allegati 5) e 6), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

9. di dare atto altresì che le operazioni che risultano approvate, di cui all'Azione 1), oggetto del presente atto, sono corrispondenti a n. 12 percorsi di formazione e relativi progetti di formalizzazione e certificazione delle competenze come dall'Allegato 7),

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

10. di dare atto, altresì, che le suddette operazioni approvate, così come definito alla lettera N) "Termine per l'avvio e conclusione delle operazioni" di cui al sopra citato Invito, Allegato 2), parte integrante e sostanziale della soprarichiamata propria deliberazione n.1910/2016, dovranno essere attivate di norma entro 60 gg. dalla data di pubblicazione dell'atto di finanziamento sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e concludersi di norma entro 12 mesi dall'avvio, e che eventuali richieste di proroga, adeguatamente motivate, della data di avvio o di termine delle Operazioni potranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio "Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro" attraverso propria nota;

11. di prevedere che le modalità gestionali sono regolate in base a quanto previsto dalle disposizioni approvate con la propria deliberazione n. 1298/2015 e ss.mm. nonché da quanto previsto dai Regolamenti Comunitari con riferimento ai fondi strutturali 2014/2020;

12. di prevedere che ogni variazione - di natura non finanziaria - rispetto agli elementi caratteristici dell'operazione approvata dovrà essere motivata e anticipatamente richiesta, ai fini della necessaria autorizzazione, al Servizio "Attuazione degli Interventi e delle Politiche per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro", pena la non riconoscibilità della spesa e potrà essere autorizzata dal Responsabile del suddetto Servizio con propria nota;

13. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it>

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 1)

OPERAZIONE NON APPROVABILE
Azione 1

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1910/2016

Rif_PA	Soggetto attuatore	Titolo	Esito
2017-8256/RER	270 RECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA (BO)	PERCORSI ORIENTATIVI E FORMATIVI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE IN ESECUZIONE PENALE - CASA DI RECLUSIONE DI CASTELFRANCO EMILIA	Non approvabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 2)

OPERAZIONE NON APPROVABILE
Azione 2

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1910/2016

Rif_PA	Soggetto attuatore	Titolo	Esito
2017-8261/RER	242 Centro di formazione professionale Alberto Simonini (RE)	Interventi orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale esterna - Territorio di Reggio Emilia	Non approvabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 3)

**GRADUATORIE DELLE OPERAZIONI
Azione 1**

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1910/2016

Rif_PA	Soggetto attuatore	Titolo	Finanziamento pubblico	Quota privati	Altri fondi pubblici	Totale	Punteggio	Esito
2017-8182/RER	1180 TECHNE Società consortile a responsabilità limitata (FC)	Azioni orientative e formative per l'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale nella Casa Circondariale di Forlì	33.641,00	-	-	33.641,00	78,5	Da approvare con modifiche
2017-8180/RER	224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini (RN)	COMPETENZE E AUTONOMIE PER IL LAVORO	43.512,30	-	-	43.512,30	76,5	Da approvare con modifiche
2017-8246/RER	581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa (BO)	PERCORSI DI INCLUSIONE LAVORATIVA DI PERSONE RECLUSE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA	55.291,00	-	-	55.291,00	75,5	Da approvare con modifiche
2017-8254/RER	257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna (BO)	FINITURE E DECORAZIONE	19.102,00	-	-	19.102,00	73,5	Da approvare senza modifiche
2017-8248/RER	915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l. (PR)	PERCORSI ED OPPORTUNITA' DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE ED ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PER PERSONE ADULTE RECLUSE PRESSO GLI ISTITUTI PENITENZIARI DI PARMA	139.808,00	-	-	139.808,00	73,0	Da approvare con modifiche
2017-8257/RER	11 Associazione Emiliano - Romagna di centri autonomi di formazione professionale - A.E.C.A (BO)	INTERVENTI ORIENTATIVI E FORMATIVI PER LE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI FERRARA	31.972,80	-	-	31.972,80	72,0	Da approvare con modifiche
2017-8247/RER	3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO MAGNANI (RE)	Opportunità formative per le persone in esecuzione penale	65.575,20	-	-	65.575,20	71,0	Da approvare con modifiche
2017-8264/RER	889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della cultura tecnica (BO)	AZIENDA IN CARCERE: SVILUPPO DI COMPETENZE DELLA QUALIFICA DI OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI- 5° EDIZIONE	48.818,60	-	-	48.818,60	71,0	Da approvare con modifiche
2017-8255/RER	270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA (BO)	PERCORSI ORIENTATIVI E FORMATIVI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE IN ESECUZIONE PENALE- CASA CIRCONDARIALE DI MODENA	39.470,00	-	-	39.470,00	70,5	Da approvare con modifiche
2017-8243/RER	222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA (PC)	OPERATORE EDILE PER IL RECUPERO E LE RIFINITURE MURARIE DI INTERNI	40.385,00	-	-	40.385,00	70,0	Da approvare con modifiche
2017-8249/RER	260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale (BO)	"Resuming by abilities"	26.340,00	-	-	26.340,00	70,0	Da approvare con modifiche
2017-8260/RER	5164 Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l. (RE)	ADDETTO ALLA RISTORAZIONE PER IL PP. REGGIO EMILIA	39.320,00	-	-	39.320,00	70,0	Da approvare senza modifiche
2017-8262/RER	93 DINAMICA soc.cons.r.l (BO)	INTERVENTI FORMATIVI PER L'INSERIMENTO DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE A MODENA	40.230,00	-	-	40.230,00	70,0	Da approvare con modifiche

Rif_PA	Soggetto attuatore		Titolo	Finanziamento pubblico	Quota privati	Altri fondi pubblici	Totale	Punteggio	Esito
2017-8263/RER	93	DINAMICA soc.cons.r.l (BO)	INTERVENTI DI FORMAZIONE PER L'INCLUSIONE DEI DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PIACENZA	40.230,00	-	-	40.230,00	70,0	Da approvare con modifiche
				663.695,90			663.695,90		

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 4)

GRADUATORIE DELLE OPERAZIONI
Azione 2

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1910/2016

Rif_PA	Soggetto attuatore	Titolo	Finanziamento pubblico	Quota privati	Altri fondi pubblici	Totale	Punteggio	Esito
2017-8258/RER	11 Associazione Emiliano - Romagna di centri autonomi di formazione professionale - A.E.C.A (BO)	INTERVENTI ORIENTATIVI E FORMATIVI PER LE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI FERRARA	48.678,00	-	-	48.678,00	75,0	Da approvare senza modifiche
2017-8183/RER	1180 TECHNE Società consortile a responsabilità limitata (FC)	Azioni orientative e formative per l'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale esterna nella provincia di Forlì-Cesena	41.941,50	-	-	41.941,50	74,0	Da approvare senza modifiche
2017-8181/RER	224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini (RN)	PERCORSI DI CRESCITA PERSONALE E PROFESSIONALE	26.849,80	-	-	26.849,80	72,5	Da approvare con modifiche
2017-8252/RER	837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA (BO)	Percorsi orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa di persone in esecuzione penale esterna 2 ^a tranche - Reggio Emilia	38.060,40	-	-	38.060,40	72,0	Da approvare con modifiche
2017-8250/RER	260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale (BO)	*Resuming by Abilities*- percorsi di formazione per le persone in carico all'UEPE di Piacenza	40.854,00	-	-	40.854,00	71,5	Da approvare con modifiche
2017-8244/RER	581 CEEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa (BO)	PERCORSI INTEGRATI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA DI PERSONE DISOCCUPATE IN CARICO ALL'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA - TERRITORIO DI BOLOGNA	34.258,00	-	-	34.258,00	71,0	Da approvare con modifiche
2017-8253/RER	837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA (BO)	Percorsi orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa di persone in carico all'UEPE - Parma - 2 ^o Chiamata	32.128,00	-	-	32.128,00	71,0	Da approvare con modifiche
2017-8245/RER	581 CEEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa (BO)	PERCORSI INTEGRATI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA DI PERSONE DISOCCUPATE IN CARICO ALL'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA - TERRITORIO DI RAVENNA	37.715,00	-	-	37.715,00	70,5	Da approvare con modifiche
2017-8121/RER	8075 ENGIM EMILIA ROMAGNA (RA)	INTERVENTI ORIENTATIVI E FORMATIVI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE NELL'AREA TERRITORIALE DI RAVENNA - AZIONE 2 UEPE - ENGIM EMILIA ROMAGNA	18.147,50	-	-	18.147,50	70,0	Da approvare con modifiche
			318.632,20			318.632,20		

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 5)

OPERAZIONI FINANZIABILI
Azione 1

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1910/2016

Rif_PA	Soggetto attuatore	TITOLO	Finanziamento pubblico	Quota privati	Altri fondi pubblici	Totale	Canale di finanziamento	CUP
2017-8182/RER	1180 TECHNE Società consortile a responsabilità limitata (FC)	Azioni orientative e formative per l'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale nella Casa Circondariale di Forlì	33.641,00	-	-	33.641,00	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E84D16000010009
2017-8180/RER	224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini (RN)	COMPETENZE E AUTONOMIE PER IL LAVORO	43.512,30	-	-	43.512,30	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E84D16000020009
2017-8246/RER	581 CEEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa (BO)	PERCORSI DI INCLUSIONE LAVORATIVA DI PERSONE RECLUSE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA	55.291,00	-	-	55.291,00	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E34D16000010009
2017-8254/RER	257 Istituto per l'istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna (BO)	FINITURE E DECORAZIONE	19.102,00	-	-	19.102,00	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E34D16000020009
2017-8248/RER	915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l. (PR)	PERCORSI ED OPPORTUNITA' DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE ED ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PER PERSONE ADULTE RECLUSE PRESSO GLI ISTITUTI PENITENZIARI DI PARMA	139.808,00	-	-	139.808,00	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E34D16000030009
2017-8257/RER	11 Associazione Emiliano - Romagna di centri autonomi di formazione professionale - A.E.C.A (BO)	INTERVENTI ORIENTATIVI E FORMATIVI PER LE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI FERRARA	31.972,80	-	-	31.972,80	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E74D16000020009
2017-8247/RER	3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO MAGNANI (RE)	Opportunità formative per le persone in esecuzione penale	65.575,20	-	-	65.575,20	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E84D16000030009
2017-8264/RER	889 Fondazione Aldini Valentini per lo sviluppo della cultura tecnica (BO)	AZIENDA IN CARCERE: SVILUPPO DI COMPETENZE DELLA QUALIFICA DI OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI-5° EDIZIONE	48.818,60	-	-	48.818,60	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E34D16000030009
2017-8255/RER	270 IRECCOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA (BO)	PERCORSI ORIENTATIVI E FORMATIVI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE IN ESECUZIONE PENALE- CASA CIRCONDARIALE DI MODENA	39.470,00	-	-	39.470,00	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E34D16000040009
2017-8243/RER	222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA (PC)	OPERATORE EDILE PER IL RECUPERO E LE RIFINITURE MURARIE DI INTERNI	40.385,00	-	-	40.385,00	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E34D16000040009
2017-8249/RER	260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale (BO)	"Resuming by abilities"	26.340,00	-	-	26.340,00	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E34D16000020009

Rif_PA	Soggetto attuatore	Titolo	Finanziamento pubblico	Quota privati	Altri fondi pubblici	Totale	Canale di finanziamento	CUP
2017-8260/RER	5164 Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l. (RE)	ADDETTO ALLA RISTORAZIONE PER IL PP. REGGIO EMILIA	39.320,00	-	-	39.320,00	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E84D16000040009
2017-8262/RER	93 DINAMICA soc.cons.r.l (BO)	INTERVENTI FORMATIVI PER L'INSERIMENTO DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE A MODENA	40.230,00	-	-	40.230,00	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E94D16000050009
2017-8263/RER	93 DINAMICA soc.cons.r.l (BO)	INTERVENTI DI FORMAZIONE PER L'INCLUSIONE DEI DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PIACENZA	40.230,00	-	-	40.230,00	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E34D16000050009
			663.695,90			663.695,90		

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 6)

OPERAZIONI FINANZIABILI
Azione 2

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1910/2016

Rif_PA	Soggetto attuatore	Titolo	Finanziamento pubblico	Quota privati	Altri fondi pubblici	Totale	Canale di finanziamento	CUP
2017-8256/RER	11 Associazione Emiliano - Romagna di centri autonomi di formazione professionale - A.E.C.A (BO)	INTERVENTI ORIENTATIVI E FORMATIVI PER LE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI FERRARA	48.678,00	-	-	48.678,00	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E74D16000030009
2017-8183/RER	1180 TECHNE Società consortile a responsabilità limitata (FC)	Azioni orientative e formative per l'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale esterna nella provincia di Forlì-Cesena	41.941,50	-	-	41.941,50	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E64D16000030009
2017-8181/RER	224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini (RN)	PERCORSI DI CRESCITA PERSONALE E PROFESSIONALE	26.849,80	-	-	26.849,80	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E94D16000060009
2017-8252/RER	837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA (BO)	Percorsi orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa di persone in esecuzione penale esterna 2ª tranche- Reggio Emilia	38.060,40	-	-	38.060,40	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E84D16000050009
2017-8250/RER	260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale (BO)	*Resuming by Abilities*- percorsi di formazione per le persone in carico all'UEPE di Piacenza	40.854,00	-	-	40.854,00	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E34D16000060009
2017-8244/RER	581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa (BO)	PERCORSI INTEGRATI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA DI PERSONE DISOCCUPATE IN CARICO ALL'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA - TERRITORIO DI BOLOGNA	34.258,00	-	-	34.258,00	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E34D16000070009
2017-8253/RER	837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA (BO)	Percorsi orientativi e formativi per l'inclusione socio-lavorativa di persone in carico all'UEPE - Parma - 2° Chamata	32.128,00	-	-	32.128,00	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E94D16000070009
2017-8245/RER	581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa (BO)	PERCORSI INTEGRATI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA DI PERSONE DISOCCUPATE IN CARICO ALL'UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA - TERRITORIO DI RAVENNA	37.715,00	-	-	37.715,00	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E64D16000040009
2017-8121/RER	8075 ENIGM EMILIA ROMAGNA (RA)	INTERVENTI ORIENTATIVI E FORMATIVI PER L'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE NELL'AREA TERRITORIALE DI RAVENNA - AZIONE 2 UEPE - ENIGM EMILIA ROMAGNA	18.147,50	-	-	18.147,50	FSE Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà	E64D16000050009
			318.632,20			318.632,20		

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 7)

CERTIFICAZIONI RILASCIATE
Azione 1

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1910/2016

Rif_PA progetto	Soggetto attuatore	Titolo progetto	Certificazione	Qualifica regionale di riferimento	UC da certificare
2017-8243/RER/2	222 ENA.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA (PC)	OPERATORE EDILE PER IL RECUPERO E LE RIFINITURE MURARIE DI INTERNI	Certificato di competenze in esito a colloquio valutativo (ai sensi della DGR 739/2013)	OPERATORE EDILE ALLE STRUTTURE	UC 2 UC 3
2017-8247/RER/3	3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO MAGNANI (RE)	Competenze per operatore del verde	Certificato di competenze in esito a colloquio valutativo (ai sensi della DGR 739/2013)	OPERATORE DEL VERDE	UC 1
2017-8247/RER/10	3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO MAGNANI (RE)	Competenze per operatore agricolo	Certificato di competenze in esito a colloquio valutativo (ai sensi della DGR 739/2013)	OPERATORE AGRICOLO	UC 1
2017-8248/RER/14	915 FORMA FUTURO Soc. Cons. r.l. (PR)	OPERATORE PANIFICIO E PASTIFICIO (UC1)- FORMA FUTURO	Certificato di competenze in esito a colloquio valutativo (ai sensi della DGR 739/2013)	OPERATORE DI PANIFICIO E PASTIFICIO	UC 1
2017-8248/RER/16	915 FORMA FUTURO Soc. Cons. r.l. (PR)	OPERATORE DELLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA (UC2)- FORMA FUTURO	Certificato di competenze in esito a colloquio valutativo (ai sensi della DGR 739/2013)	OPERATORE DELLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA	UC 2
2017-8248/RER/18	915 FORMA FUTURO Soc. Cons. r.l. (PR)	OPERATORE DI CURA E PULIZIA SPAZI E AMBIENTI (UC2) - RECCOOP	Certificato di competenze in esito a colloquio valutativo (ai sensi della DGR 739/2013)	OPERATORE DI CURA E PULIZIA DI SPAZI E AMBIENTI	UC 2
2017-8254/RER/1	257 Istituto per l'istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna (BO)	Lavorazione rifiniture interne	Certificato di competenze in esito a colloquio valutativo (ai sensi della DGR 739/2013)	OPERATORE EDILE ALLE STRUTTURE	UC 3
2017-8255/RER/2	270 IRECCOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA (BO)	ADDETTO ALLA RISTORAZIONE E CATERING	Certificato di competenze in esito a colloquio valutativo (ai sensi della DGR 739/2013)	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	UC 2 UC 3
2017-8260/RER/1	5164 Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l. (RE)	ADDETTO ALLA RISTORAZIONE	Certificato di competenze in esito a colloquio valutativo (ai sensi della DGR 739/2013)	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	UC 1 UC 2
2017-8262/RER/2	93 DINAMICA soc. cons. r.l. (BO)	ADDETTO ALLE PRODUZIONI ORTOFRUTTICOLE BIOLOGICHE	Certificato di competenze in esito a colloquio valutativo (ai sensi della DGR 739/2013)	OPERATORE AGRICOLO	UC 1 UC 2

Rif_PA progetto	Soggetto attuatore	Titolo progetto	Certificazione	Qualifica regionale di riferimento	UC da certificare
2017-8263/RER/2	93 DINAMICA soc. cons. r.l (BO)	OPERATORE DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE	Certificato di competenze in esito a colloquio valutativo (ai sensi della DGR 739/2013)	OPERATORE DEL VERDE	UC 2 UC 4
2017-8264/RER/1	889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della cultura tecnica (BO)	Competenze per Operatore meccanico di sistemi	Certificato di competenze in esito a colloquio valutativo (ai sensi della DGR 739/2013)	OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI	UC 1 UC 2

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 12 GENNAIO 2018, N. 65

Esclusione delle domande presentate dalle imprese indicate in ALLEGATO 1 ai sensi dell'Ordinanza 13/2017, concernente il finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e miglioramento sismico

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

(*omissis*)

decreta:

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1) di prendere atto che in riferimento alle procedure, modalità di istruttoria e valutazione degli interventi sono state rispettate

le indicazioni previste in particolare dall'art. 12 dell'Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017;

2) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'Allegato 1 - **elenco domande non ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite** che comprende le domande delle imprese non ammesse per le motivazioni a fianco di ciascuna partitamente riportate;

3) di prendere atto altresì delle risultanze istruttorie ad oggi acquisite e contenute nei verbali delle riunioni dell'apposito nucleo di valutazione tenutesi nelle date riportate nell'Allegato 1 - **elenco domande non ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi**

acquisite, a fianco di ciascuna impresa ivi indicata;

4) di proseguire nell'attività istruttoria delle restanti domande pervenute, provvedendo, con successivi atti, alla concessione dei contributi alle imprese ritenute ammissibili, a compimento degli accertamenti e delle valutazioni di ammissibilità da parte del Nucleo di valutazione, come previsto all'art. 12 dell'Ordinanza n. 13 del 15 maggio 2017 e a compimento degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva

IL COMMISSARIO DELEGATO

Stefano Bonaccini

Allegato 1 - elenco domande non ammesse in conformità alle risultanze istruttorie ad oggi acquisite

N.	Prot. domanda	Ragione sociale	Codice Fiscale	Partita Iva	Sede legale Comune	Prov.	Interventi	Motivazione di esclusione	Prot. e data del Verbale N.d.V.	Prot. e data preavviso di rigetto
1	CR-36451-2017	HOME S.R.L.	01550570384	01550570384	Ferrara	FE	Rimozione carenze strutturali	Domanda non ammissibile poiché in contrasto con quanto previsto al paragrafo 1.1.8 lettera h) dell'Ordinanza 13/2017, "...essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune Competente o di avere presentato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 6 del D.L. n. 74/2012, l.;" infatti in domanda viene indicato il 29/06/2016 come il termine iniziale dell'intervento di rimozione carenze, antecedente al deposito della relativa SCIA di tipo ordinario datato 30/06/2016 (prot. 74789). Inoltre, la documentazione fornita non attesta il deposito della verifica di sicurezza ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 122/2012, come previsto all'allegato 2 punto 3 dell'Ordinanza 13/2017. L'impresa non ha risposto alla comunicazione ai sensi dell'art. 10.bis della L. 24/1/90 e ss.mm.ii. nei tempi e nei modi previsti.	CR-41781-2017 dell'11/12/2017	CR-42778-2017 del 12/12/2017
2	CR-33307-2017	M.G.F. S.R.L.	03665600361	03665600361	Fornigine	MO	Miglioramento sismico da effettuare	Domanda non ammissibile in quanto non risulta rispettato il punto 4.1.3.5 dell'Ord. 13/2017 e ss.mm.ii. che prevede che a intervento effettuato, dovrà essere conseguito un livello di sicurezza sismica dell'immobile oggetto dell'intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Le criticità evidenziate nel preavviso di rigetto non sono state opportunamente sanate.	CR-44275-2017 del 22/12/2017	CR-43191-2017 del 7/12/2017

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 23 OTTOBRE 2017, N. 16655

Accreditamento istituzionale struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Sant'Agostino - Terre del Reno - Sant'Agostino (FE)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

- il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accREDITamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;
- n. 293/2005 "AccREDITamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del fabbisogno";
- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell'accesso;
- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accREDITamento";
- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accREDITamento delle strutture sanitarie";
- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accREDITamento delle strutture sanitarie";
- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accREDITamento delle strutture sanitarie pubbliche e private";
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accREDITamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accREDITamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Viste:

- la domanda di accREDITamento istituzionale pervenuta al

Servizio Assistenza territoriale in data 4/4/2017, per l'attività di specialistica ambulatoriale presentata dal Legale rappresentante della Società CIEMME SRL con sede legale in Bologna, per la struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Sant'Agostino, sita in via E. Facchini n. 34, Terre del Reno – Sant'Agostino (FE), per l'attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) di:

- Chirurgia vascolare;
- Dermatologia;
- Gastroenterologia;
- Oculistica;
- Ortopedia e traumatologia;
- Recupero e riabilitazione funzionale;
- Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;
- Diagnostica per immagini (limitatamente a ecografie);
- le successive integrazioni documentali e chiarimenti alla domanda richiesti alla struttura, al Comune Terre del Reno – Sant'Agostino (FE) e all'Ausl di Ferrara - Dipartimento di Sanità Pubblica, pervenute da ultimo il 20/6/2017;

il tutto conservato agli atti del Servizio Assistenza territoriale;

Preso atto che a seguito dell'istruttoria effettuata da questo Servizio, si è accertato che l'attività di Oculistica non può essere concessa in accREDITamento in quanto non autorizzata;

Verificata la congruità tra l'autorizzazione sanitaria posseduta e le attività richieste in accREDITamento con le precisazioni di seguito riportate contenute nella nota prot. 35964 del 19/6/2017 del Dipartimento di Sanità pubblica dell'AUSL di Ferrara riferite alle attività di:

- Chirurgia vascolare (visita specialistica, ad esclusione delle attività di tipo chirurgico previste nella DGR 559/2000);
- Dermatologia (visita specialistica, crioterapia e epiluminiscenza digitalizzata ad esclusione delle prestazioni di tipo chirurgico comprese nella DGR 559/2000);
- Fisiatria (visita specialistica ad esclusione di prestazioni che prevedono l'uso di apparecchiature elettromedicali);
- Gastroenterologia (visita specialistica ad esclusione delle attività di tipo chirurgico previste nella DGR 559/2000);
- Ortopedia e traumatologia (visita specialistica ad esclusione delle attività di tipo chirurgico previste nella DGR 559/2000);
- Diagnostica per immagini (ecografia);

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l'esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata in ordine alla accREDITabilità del Poliambulatorio privato Sant'Agostino, sito in via E. Facchini n. 34, Terre del Reno – Sant'Agostino (FE), redatta dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, a seguito di visita di verifica effettuata in data 11/9/2017, trasmessa con nota prot. NP/2017/22013 del 11/10/2017, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con cui, in relazione all'estensione della verifica riguardante:

- Poliambulatorio, per le seguenti branche specialistiche:
- Chirurgia vascolare (solo visite);
- Dermatologia;

- Gastroenterologia;
- Ortopedia e traumatologia;
- Recupero e Riabilitazione Funzionale;
- Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;
- Attività Diagnostica per immagini (ecografia);

è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l'accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti specifici relativi a:
 - Cure primarie (DGR 221/2015);
 - Chirurgia generale (DGR 327/2004);
 - Ortopedia e traumatologia (DGR 23/2005);
 - Medicina fisica e riabilitazione (DGR 327/2004);
 - Radiologia – revisione (DGR 1707/2012);

per quanto applicabili alle attività indicate nella domanda della struttura;

Preso atto che con la relazione motivata sopracitata è stata espressa una valutazione favorevole all'accreditamento della struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Sant'Agostino di Terre del Reno – Sant'Agostino (FE), per le seguenti articolazioni:

- Chirurgia vascolare (solo visite);
- Dermatologia;
- Gastroenterologia;
- Ortopedia e traumatologia;
- Recupero e Riabilitazione Funzionale;
- Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;
- Attività diagnostica per immagini (ecografia);

con la raccomandazione di completare il set previsto nella cartella ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione al fine di consentire una valutazione esaustiva e completa dello spettro di menomazione e disabilità;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la DGR n. 89/2017;
- la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Sant'Agostino, sita in via E. Facchini n. 34, Terre del Reno – Sant'Agostino (FE), l'accreditamento istituzionale, quale Poliambulatorio, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso:

- Chirurgia vascolare (solo visite);
- Dermatologia;
- Fisiatria (ad esclusione di prestazioni che prevedono l'uso di apparecchiature elettromedicali);
- Gastroenterologia;
- Ortopedia e traumatologia;
- Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;
- Diagnostica per immagini (limitatamente a ecografie);

con la raccomandazione di completare il set previsto nella cartella ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione al fine di consentire una valutazione esaustiva e completa dello spettro di menomazione e disabilità;

2. l'accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all'attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

5. di precisare che, nel periodo di vigenza dell'accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 23 OTTOBRE 2017, N. 16656

Synlab Rimini - Laboratorio di analisi privata - Rimini - Revoca parziale, per rinuncia, dell'accreditamento già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 6360 del 21/5/2015

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

- il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";
- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private";
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Vista la propria determinazione n. 6360 del 21.05.2015 con cui è stato concesso da ultimo l'accreditamento al Synlab Rimini - Laboratorio di Analisi Privato di Rimini sito in via Giovanni XXIII n. 114, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività:

- Laboratorio analisi (Laboratorio esami chimica clinica / ematologia/ immunoematologia / microbiologia);

Vista la domanda di variazione dell'accreditamento pervenuta il 15.09.2017 e conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con la quale il Legale rappresentante della Società Synlab Emilia-Romagna s.r.l. di Faenza (RA) in capo alla struttura accreditata di cui trattasi:

- comunica la cessazione dell'attività di Laboratorio analisi (Laboratorio esami chimica clinica /ematologia/ immunoematologia /

microbiologia), mantenendo l'attività di Punto prelievi già compresa e accreditata con lo stesso atto;

- dichiara, tra l'altro, che nulla è modificato rispetto alla scheda sintetica di presentazione della struttura, alla planimetria, al Manuale di accreditamento, all'autovalutazione dei requisiti generali e specifici di accreditamento, ai fornitori esterni di prestazioni/ servizi rivolti alla persona e alle prestazioni esternalizzate rivolte alla persona;

Preso atto della volontà manifestata dal Legale rappresentante della struttura di che trattasi;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l'esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la DGR n. 89/2017;

- la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina:

1) di prendere atto della dichiarazione di volontà del Legale rappresentante della società Synlab Emilia-Romagna s.r.l. titolare della struttura accreditata Synlab Rimini - Laboratorio di analisi privato, sita in via Giovanni XXIII n. 114, Rimini, accreditata da ultimo con proprio atto n. n. 6360 del 21.05.2015, di rinuncia all'accreditamento per l'attività di Laboratorio analisi (Laboratorio esami chimica clinica / ematologia / immunoematologia / microbiologia), mantenendo l'attività di Punto prelievi;

2) di revocare, per le motivazioni già espresse, l'accreditamento dell'attività di cui al punto precedente a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

3) di prendere atto del mantenimento dell'attività accreditata di Punto prelievi;

4) di prendere atto inoltre che l'accreditamento già concesso da ultimo con la citata determinazione n. 6360/2015, rientra all'interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del

DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere alla remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7) di precisare che, nel periodo di vigenza dell'accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

8) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 23 OTTOBRE 2017, N. 16657

Laboratorio Privato Synlab Igea Marina - Bellaria Igea Marina (RN) - Revoca parziale, per rinuncia, dell'accreditamento già concesso da ultimo con la propria determinazione n. 6063 del 26.04.2017

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";

- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia

di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private";

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Vista la propria determinazione n. 6063 del 26/4/2017 con cui è stato concesso da ultimo l'accreditamento al Laboratorio Privato Synlab Igea Marina di Bellaria Igea Marina (RN) sito in Piazza Falcone e Borsellino 17, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività:

- Laboratorio analisi (Laboratorio esami chimica clinica /ematologia/ immunoematologia / microbiologia);

Vista la domanda di variazione dell'accreditamento pervenuta il 8/9/2017 e conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con la quale il Legale rappresentante della Società Synlab Emilia-Romagna s.r.l. di Faenza (RA) in capo alla struttura accreditata di cui trattasi:

- comunica la cessazione dell'attività di Laboratorio analisi (Laboratorio esami chimica clinica /ematologia/ immunoematologia / microbiologia), mantenendo l'attività di Punto prelievi già ricompresa e accreditata con lo stesso atto;

- dichiara, tra l'altro, che nulla è modificato rispetto alla scheda sintetica di presentazione della struttura, alla planimetria, al Manuale di accreditamento, all'autovalutazione dei requisiti generali e specifici di accreditamento, ai fornitori esterni di prestazioni/ servizi rivolti alla persona e alle prestazioni esternalizzate rivolte alla persona;

Preso atto della volontà manifestata dal Legale rappresentante della struttura di che trattasi;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l'esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere alla remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 89/2017;

- la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina

1) di prendere atto della dichiarazione di volontà del Legale rappresentante della società Synlab Emilia-Romagna s.r.l. titolare della struttura accreditata Laboratorio Privato Synlab Igea Marina sita in Piazza Falcone e Borsellino 17, Bellaria Igea Marina (RN), accreditata da ultimo con proprio atto n. 6063 del 26.04.2017, di rinuncia all'accREDITAMENTO per l'attività di Laboratorio analisi (Laboratorio esami chimica clinica / ematologia / immunoematologia / microbiologia), mantenendo l'attività di Punto prelievi;

2) di revocare, per le motivazioni già espresse, l'accREDITAMENTO dell'attività di cui al punto precedente a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

3) di prendere atto del mantenimento dell'attività accreditata di Punto prelievi;

4) di prendere atto inoltre che l'accREDITAMENTO già concesso da ultimo con la citata determinazione n. 6063/2017, rientra all'interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accREDITAMENTO di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7) di precisare che, nel periodo di vigenza dell'accREDITAMENTO, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accREDITAMENTO tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

8) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropoulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 25 OTTOBRE 2017, N. 16826

Centro di PMA "Centro Medico Spallanzani S.r.l." di Parma - Conferma dell'autorizzazione regionale per le attività di PMA di I/II livello

IL DIRETTORE

Visti:

- l'art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale le Regioni determinano le modalità per il rilascio della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria;

- l'art. 10 della L. 19 febbraio 2004, n. 40 "Norma in materia di procreazione medicalmente assistita", con cui si prevede che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture, le caratteristiche del personale, i criteri per lo svolgimento dei controlli e i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

- il D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 191 "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani", in cui vengano definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli istituti dei tessuti;

- il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 16 "Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani";

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima la L.R. n. 4/2008;

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 29/04 e successive modifiche;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, "Applicazione della L. 34/98 in materia di autorizzazione e di accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale";

- n. 927/2013, "Recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012. Prime indicazioni operative per la gestione di reazioni ed eventi avversi gravi nelle strutture sanitarie di cui alla L. 40/04";

- n. 1487/2014, "Recepimento del documento della conferenza delle Regioni e delle Province autonome 14/109/CR02/C7SAN del 4.9.2014 in materia di fecondazione eterologa. Conseguenti determinazioni regionali sui criteri di accesso alle procedure di Procedure Medicalmente Assistita (PMA) di tipo eterologo e sui requisiti autorizzativi dei Centri che svolgono attività di PMA nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 853/2015, "Recepimento dell'Accordo sancito in conferenza Stato-Regioni il 25 marzo 2015. Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con i Centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) in materia di autorizzazione regionale";

Preso atto che, al punto 2 dell'allegato parte integrante n. 2 della suddetta delibera n. 853/2015, vengono definite le procedure di autorizzazione regionale dei Centri già operanti a luglio 2015;

Considerato che le suddette procedure prevedono che:

- i Centri già operanti siano provvisoriamente autorizzati con il solo invio della dichiarazione del possesso dei requisiti, fino al rilascio dell'autorizzazione regionale che segue alle visite di verifica;

- le visite di verifica siano effettuate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (ASSR), funzione accreditamento, senza la necessità di presentare formale domanda da parte delle stesse strutture;

Valutato che il Centro di PMA denominato "Centro medico Spallanzani S.r.l." sito in viale Faustino Tanara 20/b a Parma ha inviato autocertificazione del possesso dei requisiti autorizzativi alle attività di procreazione medicalmente assistita (acquisita con Prot. PG/2015/0343945 del 27/5/2015 e conservata agli atti del Servizio Assistenza Territoriale), in quanto già operante a quella data, e pertanto risulta essere provvisoriamente autorizzato allo svolgimento delle attività di PMA;

Vista la relazione motivata in ordine alla conferma dell'autorizzazione regionale del Centro di PMA "Centro medico Spallanzani S.r.l." di Parma, redatta dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, a seguito di visita di verifica effettuata in data 22/6/2017, trasmessa con nota prot. NP/2017/18589 del 7/9/2017, conservata agli atti del Servizio Assistenza Territoriale, con cui è stato verificato il possesso dei requisiti per l'autorizzazione regionale per le strutture di PMA (DGR n. 1487/2014);

Preso atto che, con la relazione motivata sopraccitata, è stata espressa una valutazione favorevole alla conferma dell'autorizzazione regionale del Centro di PMA di cui trattasi, per le attività di PMA di I livello;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n.89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

- n.468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n.486 del 10 aprile 2017 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Terri-

toriale, dott. Antonio Brambilla;

determina

1. di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, al Centro di PMA denominato "Centro medico Spallanzani S.r.l." sito in viale Faustino Tanara 20/b a Parma, l'autorizzazione regionale per le attività di PMA di I livello;

2. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l'autorizzazione già concessa verrà revocata;

3. l'autorizzazione regionale di cui al punto 1 non ha scadenza, ma è assoggettata, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 191/2007, a verifiche biennali, anche a campione, volte a valutare la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

4. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto strutturale, tecnologico ed organizzativo;

5. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della deliberazione di Giunta Regionale n.486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Kyriakoula Petropulacos

Si precisa che la determinazione autorizza unicamente, e ad ogni effetto, le sole attività di PMA di I livello come disposto dal testo del provvedimento n.16826 del 25/10/2017, e a nulla rileva il refuso di stampa riportato nel titolo della determinazione, con riferimento al II livello.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 7 NOVEMBRE 2017, N. 17677

Poliambulatorio Privato Euroterme di Bagno di Romagna (FC) - Conferma con variazioni dell'accreditamento già concesso in via provvisoria con la propria determinazione n. 10221 del 28/6/2016

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 "Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del fabbisogno";

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell'accesso;

- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";

- n. 60/2013 "Recepimento accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano inerente le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte di INAIL, ai sensi dell'art.9, co 4, lettera d-bis), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., in data 2/2/2012. Approvazione accordo con INAIL";

- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1267/2014 "Approvazione accordo regionale integrativo tra Regione Emilia-Romagna e INAIL regionale in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 60/2013.";

- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private";

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Vista la propria determinazione n. 10221 del 28.06.2016, con cui:

- è stato concesso al Poliambulatorio privato Euroterme, sito in Bagno di Romagna (FC), Via Lungosavio 2, l'accreditamento in via provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) compatibili ai requisiti applicati elencati nella premessa dell'atto:

- Angiologia;
- Cardiologia;
- Dermatologia;
- Ortopedia e traumatologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Pneumologia;
- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
- è stato dato mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare, entro i diciotto mesi successivi alla concessione

dell'accreditamento in via provvisoria, l'accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall'art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la domanda di variazione di accreditamento istituzionale presentata dall'Amministratore delegato della ditta Food & Hospitality Group s.r.l., con sede in Milano, per la struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Euroterme, sita in Bagno di Romagna (FC), Via Lungosavio 2, pervenuta in data 30.08.2017, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con cui si chiede la cessazione dell'erogazione in regime di accreditamento delle seguenti attività, già presenti nella citata determinazione n. 10221/2016:

- Angiologia;
- Cardiologia;
- Dermatologia;
- Ortopedia (Ortopedia e Traumatologia);
- Pneumologia;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l'esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la relazione motivata, trasmessa con nota prot. NP/2017/22806 del 19/10/2017, relativa agli esiti della visita di verifica effettuata in data 5/9/2017 dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con cui, in relazione all'estensione della verifica riguardante:

- Poliambulatorio, per le seguenti attività:
- Otorinolaringoiatria;
- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l'accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti generali di accreditamento (DGR n. 327/2004);
- requisiti specifici relativi a:
- Cure primarie (DGR n. 221/2015);
- Medicina Fisica e Riabilitazione (DGR n. 327/2004);

per quanto applicabili con riferimento alle attività indicate nella domanda della Struttura;

Preso atto che con la relazione motivata sopracitata si propone la conferma dell'accreditamento già concesso in via provvisoria con atto n. 10221 del 28/6/2016 (tenuto conto delle esclusioni già descritte) e si esprime una valutazione favorevole all'accreditamento istituzionale del Poliambulatorio privato Euroterme, sito in Bagno di Romagna (FC), Via Lungosavio 2, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico):

- Otorinolaringoiatria;
 - Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
 - Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;
- Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del

DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la DGR n. 89/2017;

- la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina

1. di confermare, così come esplicitato in premessa e a seguito delle verifiche effettuate dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, al Poliambulatorio Privato Euroterme, sito in Bagno di Romagna (FC), Via Lungosavio 2, l'accreditamento già concesso in via provvisoria con atto n. 10221 del 28/6/2016 per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso:

- Otorinolaringoiatria;

- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;

e di revocare, su richiesta della struttura, le attività precedentemente accreditate in via provvisoria, di: Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Ortopedia e traumatologia, Pneumologia;

2. di dare atto che l'accreditamento di cui trattasi ha validità quadriennale a far data dal 28/6/2016, data di concessione dell'accreditamento in via provvisoria, e pertanto avrà scadenza il 27/6/2020;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all'attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

5. di precisare che, nel periodo di vigenza dell'accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni ricondu-

cibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 7 NOVEMBRE 2017, N. 17679

Accreditamento istituzionale della struttura ambulatoriale odontoiatrica privata denominata Centro medico specialistico bolognese - sede di Granarolo dell'Emilia (BO)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

- il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;

- n. 2678/2004 e n. 374/2008 relative al Programma regionale per l'assistenza odontoiatrica nella regione Emilia-Romagna;

- n. 292/2005: "Accreditamento istituzionale degli ambulatori e degli studi autorizzati all'esercizio dell'attività odontoiatrica";

- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";

- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private";

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento

delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Vista la domanda di accreditamento istituzionale per attività di Odontoiatria, pervenuta in data 24/3/2017, presentata dal Legale rappresentante della Società Centro Medico Specialistico Bolognese S.r.l. di Bologna, per la struttura ambulatoriale odontoiatrica privata denominata Centro Medico Specialistico Bolognese, sede di Granarolo dell'Emilia (BO), sita in Via San Donato n. 74/3, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l'esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità dell'Ambulatorio odontoiatrico del Centro Medico Specialistico Bolognese, sede di Granarolo dell'Emilia (BO), redatta dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, a seguito di visita di verifica effettuata in data 12/9/2017, trasmessa con nota prot. NP/2017/22273 del 13/10/2017, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con cui, in relazione all'estensione della verifica riguardante l'Attività ambulatoriale odontoiatrica, è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l'accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- "Requisiti generali" per l'accreditamento delle strutture ambulatoriali (DGR 327/2004) e "Requisiti specifici Dipartimento Cure primarie" (DGR 221/2015);

per quanto applicabili con riferimento alle attività indicate nella domanda della Struttura;

Preso atto che con la relazione motivata sopracitata è stata espressa una valutazione favorevole all'accreditamento istituzionale dell'Ambulatorio odontoiatrico del Centro Medico Specialistico Bolognese, sito in via San Donato n. 74/3, Granarolo dell'Emilia (BO), per l'attività ambulatoriale odontoiatrica;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la DGR n. 89/2017;

- la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla struttura ambulatoriale odontoiatrica privata denominata Centro Medico Specialistico Bolognese, sita in Via San Donato n. 74/3, Granarolo dell'Emilia (BO), l'accreditamento istituzionale per l'attività di Odontoiatria, compatibile ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso;

2. l'accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all'attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

5. di precisare che, nel periodo di vigenza dell'accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 15 NOVEMBRE 2017, N. 18373

Poliambulatorio Privato Terme di Riolo Bagni - Riolo Terme (RA) - Superamento prescrizioni di cui alla determinazione di conferma dell'accreditamento n. 4636 del 28/3/2017

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione,

alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 "Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del fabbisogno";

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell'accesso;

- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";

- n. 60/2013 "Recepimento accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano inerente le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte di INAIL, ai sensi dell'art.9, co 4, lettera d-bis), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., in data 2/2/2012. Approvazione accordo con INAIL";

- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1267/2014 "Approvazione accordo regionale integrativo tra Regione Emilia-Romagna e INAIL regionale in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 60/2013.";

- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private";

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Vista la propria determinazione n. 4636 del 28.03.2017, con cui:

- si conferma alla struttura sanitaria privata denominata Poliambulatorio privato Terme di Riolo Bagni sita in Riolo Terme (RA), via Firenze n. 15, l'accreditamento con prescrizioni, accreditamento già concesso in via provvisoria con determinazione n. 15147 del 6.11.2015, quale Poliambulatorio per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) compatibili ai requisiti applicati elencati nella premessa dell'atto:

- Recupero e riabilitazione funzionale;

- Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;

- si stabilisce che per il mantenimento del suddetto accreditamento la struttura di che trattasi deve dare evidenza, entro tre mesi dalla data di adozione dello stesso atto del superamento della prescrizione ivi riportata;

- si dà mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l'avvenuto superamento delle prescrizioni;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. PG/2017/469859 del 26/6/2017, trasmessa in data 6/11/2017 dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale al Servizio competente a completamento dell'iter per l'accreditamento del Poliambulatorio privato Terme di Riolo Bagni, Riolo Terme (RA), con cui, a seguito delle azioni intraprese dalla struttura e della verifica di superamento delle prescrizioni, si considerano risolte le criticità contenute nella citata determinazione n. 4636 del 28/3/2017;

Ritenuto pertanto di prendere atto positivamente delle azioni intraprese dal Poliambulatorio privato Terme di Riolo Bagni, Riolo Terme (RA) per il superamento degli aspetti critici evidenziati;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la DGR n. 89/2017;

- la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina

1) di prendere atto, come specificato in premessa, delle azioni intraprese dalla struttura sanitaria privata denominata Poliambulatorio Privato Terme di Riolo Bagni, Riolo Terme (RA), via Firenze n. 15, per la risoluzione delle problematiche evidenziate in fase di conferma dell'accreditamento e degli esiti della verifica effettuata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale;

2) di ritenere assolte pertanto le prescrizioni stabilite nel citato atto n. 4636 del 28/3/2017;

3) di confermare, così come esplicitato in premessa e a seguito della verifica effettuata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, al Poliambulatorio Privato Terme di Riolo Bagni, Riolo Terme (RA), l'accreditamento per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) compatibili ai requisiti applicati elencati nella premessa dello stesso atto n. 4636/2017:

- Recupero e riabilitazione funzionale;

- Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;

4) di dare atto che l'accreditamento di cui trattasi ha validità quadriennale a far data dal 6/11/2015, data di concessione dell'accreditamento in via provvisoria con determinazione n. 15147/2015, e pertanto avrà scadenza il 5/11/2019;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento già concesso non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) è fatto obbligo al titolare/legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7) di precisare che, nel periodo di vigenza dell'accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

8) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropoulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 21 NOVEMBRE 2017, N. 18777

Accreditamento in via provvisoria Punto Prelievo Albinea - Albinea (RE)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 "Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del fabbisogno";

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell'accesso;

- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";

- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private";

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Vista la domanda di accreditamento istituzionale pervenuta il 11/8/2017 al Servizio Assistenza territoriale e ivi conservata, per l'attività di specialistica ambulatoriale presentata dal Legale rappresentante della Società Bionalisi S.p.a. con sede legale in Lissone (MB), per il Punto prelievi Albinea, sito in Via Morandi n.2/A, Albinea (RE), per l'attività di Punto prelievi;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l'esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata su base documentale in ordine alla accreditabilità del Punto prelievi Albinea, Albinea (RE), redatta dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota prot. NP/2017/23908 del 3/11/2017, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con cui, in relazione all'estensione della verifica riguardante l'attività di Punto prelievi è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l'accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti generali per l'accreditamento delle strutture ambulatoriali monospecialistiche (DGR 327/2004);

- requisiti specifici delle strutture di Cure primarie (DGR 221/2015);

per quanto applicabili all'attività indicata nella domanda della struttura;

Preso atto che con la relazione motivata sopracitata è stata espressa una valutazione favorevole all'accreditamento in via provvisoria della struttura sanitaria denominata Punto prelievi Albinea di Albinea (RE), per la seguente articolazione:

- Punto prelievi;

Ritenuto di poter procedere alla concessione dell'accreditamento in via provvisoria sulla base dell'esame unicamente documentale svolto dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, dando mandato alla stessa di effettuare entro i prossimi diciotto mesi, una visita di verifica sul campo, per esaminare il volume di attività svolto e la qualità dei suoi risultati, al fine della conferma dell'accreditamento concesso;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la DGR n. 89/2017;

- la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla struttura sanitaria denominata Punto prelievi Albinea, sita in via Morandi n.2/A, Albinea (RE), l'accreditamento in via provvisoria, per l'attività di Punto prelievi, compatibile ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso;

2. di dare mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi diciotto mesi l'accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall'art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

3. di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l'eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2. comporta la revoca dell'accreditamento temporaneamente concesso;

4. l'accreditamento di cui al punto 1. decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere

la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all'attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di precisare che, nel periodo di vigenza dell'accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 21 NOVEMBRE 2017, N. 18778

Struttura sanitaria privata denominata "Fondazione Flaminia Agopuntura ambulatorio di medicina generale e anestesia" - Ravenna - Superamento prescrizioni di cui alla determinazione di accreditamento in via provvisoria n. 2951 del 1/3/2017

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

- il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 "Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione

del fabbisogno”;

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell'accesso;
- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accredimento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.”;

Vista la propria determinazione n. 2951 del 1/3/2017 con cui:

- è stato concesso alla struttura sanitaria privata denominata “Fondazione Flaminia Agopuntura Ambulatorio di Medicina Generale e Anestesia”, via Missiroli n. 10, Ravenna, l'accredimento in via provvisoria e con prescrizioni, in attesa dell'espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, per le seguenti attività:

- Visite Anestesiologiche con Agopuntura;

- si stabilisce che per il mantenimento del suddetto accreditamento la struttura dovrà dare evidenza, entro un tempo stabilito, del superamento delle criticità emerse nel corso della verifica su base documentale disposta per l'accredimento;

- si dà mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. PG/2017/465540 del 23/6/2017, trasmessa in data 6/11/2017 dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale al Servizio competente, relativa alla verifica del superamento delle prescrizioni di cui sopra, con cui:

- si evidenziano le azioni che la struttura ha intrapreso per la risoluzione delle problematiche riscontrate;

- si dà atto che la Struttura ha ottemperato alle prescrizioni contenute nella citata determinazione n. 2951 del 1/3/2017;

- si precisa che quanto valutato su base documentale, sarà analizzato nella visita di verifica su campo per la conferma dell'accredimento istituzionale;

Ritenuto pertanto di prendere atto positivamente delle azioni intraprese dalla struttura sanitaria privata denominata “Fondazione Flaminia Agopuntura Ambulatorio di Medicina Generale

e Anestesia” di Ravenna per il superamento degli aspetti critici evidenziati;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 89/2017;

- la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina:

1. di prendere atto, come specificato in premessa, delle azioni intraprese dalla struttura sanitaria privata denominata “Fondazione Flaminia Agopuntura Ambulatorio di Medicina Generale e Anestesia”, via Missiroli n. 10, Ravenna, per la risoluzione delle problematiche evidenziate in fase di concessione dell'accredimento in via provvisoria e degli esiti della verifica documentale, effettuata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale ai fini del superamento delle criticità riscontrate, esiti che saranno valutati in occasione della visita sul campo per la conferma dell'accredimento;

2. di ritenere assolte pertanto le prescrizioni stabilite nel citato atto n. 2951 del 1/3/2017;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all'attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

5. di precisare che, nel periodo di vigenza dell'accredimento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 12 DICEMBRE 2017, N. 20036

Accreditamento istituzionale struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Centro Gruber - Bologna

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accREDITamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 "AccREDITamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del fabbisogno";

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell'accesso;

- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accREDITamento";

- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accREDITamento delle strutture sanitarie";

- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accREDITamento delle strutture sanitarie";

- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accREDITamento delle strutture sanitarie pubbliche e private";

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accREDITamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accREDITamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Vista la domanda di accREDITamento istituzionale pervenuta il 7.06.2017 al Servizio Assistenza territoriale e ivi conservata, per l'attività di specialistica ambulatoriale presentata dal Legale rappresentante della Società Centro Gruber S.r.l. con sede legale in Bologna, per il Poliambulatorio privato Centro Gruber, sito in via Santo Stefano n. 10, Bologna, per l'attività di Scienze dell'alimentazione (solo visita);

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l'esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata in ordine alla accREDITabilità del Poliambulatorio privato Centro Gruber, Bologna, redatta dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, a seguito di visita di verifica effettuata in data 3/10/2017, trasmessa con nota prot. NP/2017/23957 del 6/11/2017, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con cui, in relazione all'estensione della verifica riguardante:

- Poliambulatorio, per le seguenti branche specialistiche:
- Scienze dell'alimentazione (solo visita);

è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l'accREDITamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti generali (DGR 327/2004);
- requisiti specifici delle strutture di Cure primarie (DGR 221/2015);

per quanto applicabili alle attività indicate nella domanda della struttura;

Preso atto che con la relazione motivata sopracitata è stata espressa una valutazione favorevole all'accREDITamento della struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Gruber di Bologna, per la seguente articolazione:

- Poliambulatorio, per l'attività di Scienze dell'alimentazione (solo visita);

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accREDITamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la DGR n. 89/2017;

- la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Centro Gruber, sita in via Santo Stefano n. 10, Bologna, l'accREDITamento istituzionale, quale Poliambulatorio, per l'attività di Scienze dell'alimentazione (solo visita), compatibile

ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso;

2. l'accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all'attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

5. di precisare che, nel periodo di vigenza dell'accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 14 DICEMBRE 2017, N. 20351

Centro di procreazione medicalmente assistita "Centro Medicina della Riproduzione" dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Superamento iscrizioni di cui alla determinazione di autorizzazione regionale n. 7674 del 19/5/2017

IL DIRETTORE

Visti

- l'art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale le Regioni determinano le modalità per il rilascio della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, che presuppone il possesso di requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio di tali attività;

- l'art. 10 della L. 19 febbraio 2004, n. 40 "Norma in materia di procreazione medicalmente assistita", che prevede che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture, le caratteristiche del personale, i criteri per lo svolgimento dei

controlli e i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

- il D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 191 "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani", definisce i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli istituti dei tessuti;

- il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 16 "Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani" disciplina determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, destinati ad applicazioni sull'uomo;

Richiamati:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima la L.R. n. 4/2008;

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 29/04 e successive modifiche;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

▪ n. 327/2004, "Applicazione della L. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale";

▪ n. 927/2013, "Recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012. Prime indicazioni operative per la gestione di reazioni ed eventi avversi gravi nelle strutture sanitarie di cui alla L. 40/04";

▪ n. 1487/2014, "Recepimento del documento della conferenza delle Regioni e delle Province autonome 14/109/CR02/C7SAN del 4/9/2014 in materia di fecondazione eterologa. Conseguenti determinazioni regionali sui criteri di accesso alle procedure di Procedure Medicalmente Assistita (PMA) di tipo eterologo e sui requisiti autorizzativi dei Centri che svolgono attività di PMA nella Regione Emilia-Romagna";

▪ n. 853/2015, "Recepimento dell'Accordo sancito in conferenza Stato-Regioni il 25 marzo 2015. Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con i Centri di procreazione medicalmente assistita (PMA) in materia di autorizzazione regionale";

Vista la propria determinazione n. 7674 del 19/5/2017 con cui:

1. si conferma al Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) denominato "Centro medicina della riproduzione" del Policlinico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, sito in via del Pozzo 71, a Modena l'autorizzazione regionale con prescrizioni, in applicazione della L.R. 34/98 e s.m.

2. si stabilisce che per il mantenimento della suddetta autorizzazione regionale il Centro di PMA dovrà dare evidenza, entro un tempo stabilito, del superamento delle criticità emerse nel corso della visita di verifica disposta per l'autorizzazione regionale;

3. si dà mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni;

Vista la nota prot. PG/2017/0699157 del 3/11/2017, trasmessa dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale a completamento dell'iter per la conferma dell'autorizzazione regionale del Centro di PMA "Centro medicina della riproduzione" del Policlinico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, con cui si dà atto che le azioni che la struttura ha intrapreso per la risoluzione delle problematiche riscontrate hanno portato alla risoluzione delle prescrizioni contenute nella citata determinazione n. 7674 del 19/5/2017;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto positivamente delle azioni intraprese dal Centro di PMA "Centro medicina della riproduzione" del Policlinico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, per il superamento degli aspetti critici evidenziati;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la deliberazione di Giunta regionale n.89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

- la deliberazione di Giunta regionale n.468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- la deliberazione di Giunta regionale n.486 del 10 aprile 2017 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina:

1) di prendere atto, come specificato in premessa, delle azioni intraprese dal Centro di PMA "Centro medicina della riproduzione" del Policlinico dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, sito in via del Pozzo 71, a Modena, per la risoluzione delle problematiche evidenziate in fase di conferma dell'autorizzazione regionale e degli esiti delle verifiche effettuate dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale ai fini del superamento delle criticità riscontrate;

2) di ritenere assolte pertanto le prescrizioni stabilite nel citato atto n. 7674 del 19/5/2017;

3) l'autorizzazione regionale di cui al punto 1 non ha scadenza, ma è assoggettata, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 191/2007, a verifiche biennali, anche a campione, volte a valutare la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

4) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione

ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto strutturale, tecnologico ed organizzativo;

5) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della deliberazione di Giunta regionale n.486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 19 DICEMBRE 2017, N. 20583

Accreditamento in via provvisoria Laboratorio analisi Cavriago - Punto prelievi - Cavriago (RE)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accREDITAMENTO da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accREDITAMENTO può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

- il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 "AccREDITAMENTO istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del fabbisogno";

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell'accesso;

- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accREDITAMENTO";

- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie";

- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private";
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accredimento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Vista la domanda di accreditamento istituzionale pervenuta il 23/10/2017 al Servizio Assistenza territoriale e ivi conservata, per l'attività di specialistica ambulatoriale presentata dal Legale rappresentante della Società Bialisi S.p.a. con sede legale in Lissone (MB), per il Laboratorio Analisi Cavriago, sito in via De Amicis n. 1/A, Cavriago (RE), per l'attività di Punto prelievi;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l'esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata su base documentale in ordine alla accreditabilità del Laboratorio Analisi Cavriago, Cavriago (RE), redatta dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota prot. NP/2017/27169 del 12/12/2017, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con cui, in relazione all'estensione della verifica riguardante l'attività di Punto prelievi è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l'accredimento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti generali per l'accredimento delle strutture ambulatoriali monospecialistiche (DGR 327/2004);
 - requisiti specifici delle strutture di Cure primarie (DGR 221/2015);
- per quanto applicabili all'attività indicata nella domanda della struttura;

Preso atto che con la relazione motivata sopracitata è stata espressa una valutazione favorevole all'accredimento in via provvisoria della struttura sanitaria privata denominata Laboratorio Analisi Cavriago, sito in via De Amicis n. 1/A, Cavriago (RE), per l'attività di Punto prelievi;

Ritenuto di poter procedere alla concessione dell'accredimento in via provvisoria sulla base dell'esame unicamente documentale svolto dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, dando mandato alla stessa di effettuare entro i prossimi diciotto mesi, una visita di verifica sul campo, per esaminare il volume di attività svolto e la qualità dei suoi risultati, al fine della conferma dell'accredimento concesso;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la DGR n. 89/2017;
- la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla struttura sanitaria privata denominata Laboratorio Analisi Cavriago, sito in via De Amicis n. 1/A, Cavriago (RE), l'accredimento in via provvisoria, per l'attività di Punto prelievi, compatibile ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso;

2. di dare mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi diciotto mesi l'accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall'art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

3. di dare atto che l'accredimento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l'eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2. comporta la revoca dell'accredimento temporaneamente concesso;

4. l'accredimento di cui al punto 1. decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accredimento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all'attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di precisare che, nel periodo di vigenza dell'accredimento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropoulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 21 DICEMBRE 2017, N. 20730

Struttura sanitaria Poliambulatorio privato Ravenna 33 di Ravenna - Accredimento di ulteriori attività ad ampliamento dell'accréditamento già concesso con determinazioni n. 2557/2016 e n. 7835/2016

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accréditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accredimento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

- il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accredimento";
- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accredimento delle strutture sanitarie";
- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accredimento delle strutture sanitarie";
- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accredimento delle strutture sanitarie pubbliche e private";
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accredimento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accréditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Viste le proprie determinazioni n. 2557 del 22/2/2016 e n. 7835 del 16/05/2016 con cui è stato accreditato il Poliambulatorio privato Ravenna 33, sito in Ravenna, Via Secondo Bini n. 1, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni collegabili alle stesse che non prevedano l'applicazione di ulteriori

requisiti specifici rispetto a quanto verificato e riportato nell'atto di accredimento n. 2557/2016):

- Allergologia;
- Cardiologia;
- Chirurgia generale;
- Dermatologia;
- Endocrinologia e Diabetologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Fisiatria (solo visite);
- Medicina interna (Medicina generale);
- Nefrologia;
- Neurologia;
- Oculistica;
- Oncologia;
- Ortopedia e traumatologia;
- Ginecologia (Ostetricia e ginecologia);
- Otorinolaringoiatria;
- Urologia;
- Diagnostica per immagini (limitatamente a Radiologia convenzionale, Ecografia e Risonanza Magnetica);
- Punto prelievi;

Vista la domanda pervenuta il 11/10/2017, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con la quale il Legale rappresentante della Società Ravenna 33 S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Ravenna, gestore della struttura sanitaria Poliambulatorio privato Ravenna 33, Ravenna, chiede l'ampliamento dell'accréditamento per le attività di:

- Gastroenterologia (visite specialistiche);
- Reumatologia (visite specialistiche, ecografie osteoarticolari);
- Flebologia (visite specialistiche, eco-color-doppler arteriosi e venosi);
- Proctologia (visite specialistiche);
- Neurologia (Laboratorio di Elettromiografia - EMG);

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l'esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata su base documentale in ordine alla accredibilità del Poliambulatorio privato Ravenna 33 per ampliamento dell'accréditamento, redatta dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota prot. NP/2017/27236 del 12/12/2017 e conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all'estensione della verifica riguardante le attività oggetto di domanda:

- è stato verificato su base documentale il possesso dei seguenti requisiti per l'accréditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti generali (DGR 327/2004);
- requisiti specifici relativi a:
 - Cure primarie (DGR 221/2015);

- Medicina Interna (DGR 419/2012);
- Neurologia (DGR 1895/2011);
- Radiologia (DGR 1707/2012);

per quanto applicabili con riferimento alle attività indicate nella domanda della struttura;

- è stata espressa una valutazione favorevole all'ampliamento dell'accreditamento della struttura sanitaria di cui si tratta, per le seguenti attività di specialistica ambulatoriale (erogabili in ambulatorio medico):

- Gastroenterologia;
- Reumatologia;
- Flebologia;
- Proctologia;
- Laboratorio di Elettromiografia (EMG) nell'ambito dell'attività di Neurologia già accreditata;

- Ecografie osteoarticolari ed eco-color-doppler arteriosi e venosi (prestazioni ricomprese nell'attività di diagnostica per immagini già accreditata);

con riserva di effettuare una verifica sul campo in occasione di una prossima visita;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la DGR n. 89/2017;
- la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Ravenna 33, sito in Ravenna, Via Secondo Bini n. 1, già accreditata con propri atti n. 2557 del 22/2/2016 e n. 7835 del 16/5/2016, l'ampliamento dell'accreditamento per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni correlate, erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso su base documentale:

- Gastroenterologia;
- Reumatologia;
- Flebologia (Angiologia);
- Proctologia (Gastroenterologia);

- Laboratorio di Elettromiografia (EMG) nell'ambito dell'attività di Neurologia già accreditata;

2. di dare atto che l'ampliamento dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

3. di dare atto che l'Agenzia sanitaria e sociale regionale effettuerà l'accertamento sul campo del possesso dei requisiti di accreditamento ai sensi dall'art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, in occasione di una prossima visita di verifica;

4. di prendere atto che l'accreditamento già concesso, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni collegabili alle stesse che non prevedano l'applicazione di ulteriori requisiti specifici):

- Allergologia;
- Cardiologia;
- Chirurgia generale;
- Dermatologia;
- Endocrinologia e Diabetologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Fisioterapia (solo visite);
- Flebologia (Angiologia);
- Gastroenterologia;
- Ginecologia (Ostetricia e ginecologia);
- Medicina interna (Medicina generale);
- Nefrologia;
- Neurologia con Laboratorio di Elettromiografia (EMG);
- Oculistica;
- Oncologia;
- Ortopedia e traumatologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Proctologia (Gastroenterologia);
- Reumatologia;
- Urologia;
- Diagnostica per immagini (limitatamente a Radiologia convenzionale, Ecografia e Risonanza Magnetica);
- Punto prelievi;

ha validità quadriennale a far data dal citato atto di accreditamento n. 2557 del 22/2/2016 (scadenza 21/2/2020), ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di precisare che, nel periodo di vigenza dell'accREDITamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accREDITamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accREDITata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropoulou

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 27 DICEMBRE 2017, N. 20863

Struttura sanitaria privata Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia 2 di Parma - Conferma dell'accREDITamento già concesso con le proprie determinazioni n. 7201 del 28.5.2014, n. 2189 del 27.02.2015 e n. 7785 del 13.05.2016

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accREDITamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 "AccREDITamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del fabbisogno";

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell'accesso;

- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accREDITamento";

- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accREDITamento delle strutture sanitarie";

- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accREDITamento delle strutture sanitarie";

- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accREDITamento delle strutture sanitarie pubbliche e private";

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accREDITamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accREDITamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accREDITate.";

Viste le proprie determinazioni n. 7201 del 28/5/2014 e n. 2189 del 27/2/2015, con cui è stato concesso l'accREDITamento al Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia 2, con sede in Parma, Borgo Colonne 2, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati, elencati nelle premesse degli atti sopracitati, di cui è stato verificato il possesso:

- Cardiologia;
- Chirurgia generale;
- Dermatologia;
- Medicina interna (Medicina generale);
- Oculistica;
- Otorinolaringoiatria;
- Pneumologia;

Vista la propria determinazione n. 7785 del 13/5/2016 con cui:

- è stato concesso da ultimo allo stesso Poliambulatorio, l'accREDITamento in via provvisoria, (per ampliamento e trasferimento dal Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia sede di Strada della Repubblica 47, Parma) ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, comma 7, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni) compatibili ai requisiti applicati elencati nella premessa dello stesso atto:

- Ambulatorio Chirurgico (limitatamente a quanto previsto nell'autorizzazione sanitaria posseduta - Comune di Parma, prot. n. 223947 del 10/12/2015);

- Allergologia;
- Chirurgia vascolare;
- Endocrinologia;
- Gastroenterologia;
- Nefrologia;
- Ostetricia e ginecologia;
- Reumatologia;
- Urologia;

- Diagnostica per immagini (limitatamente ad ecografia ed ecocolordoppler);

- Punto prelievi;

- è stato dato mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare, entro un tempo stabilito, la verifica dei requisiti generali e specifici di accREDITamento per l'attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

Vista la richiesta pervenuta il 28/8/2017, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con cui il Legale rappresentante della Società Centro Fisioterapico Maria Luigia S.r.l., con sede legale a Parma, gestore della struttura sanitaria

Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia 2 di Parma, chiede la variazione di accreditamento per modificazioni strutturali della sede erogativa delle prestazioni;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata, inviata il 30/11/2017, prot. NP/2017/26272, relativa agli esiti della visita di verifica effettuata in data 27/9/2017 dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, con cui, in relazione all'estensione della verifica riguardante le attività accreditate e le modifiche strutturali effettuate, è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l'accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti generali di accreditamento (DGR 327/2004);
- requisiti specifici relativi a:
 - Cardiologia (DGR 1802/2011);
 - Chirurgia Generale, Ostetricia e Ginecologia (DGR 327/2004);
 - Medicina interna (DGR 419/2012);
 - Pneumologia (DGR 109/2008);
 - Radiologia (DGR 1707/2012);
 - Cure Primarie (DGR 221/2015);
 - Indicazioni in merito all'esecuzione di alcune prestazioni di chirurgia ambulatoriale (Cataratta DGR 29/2016);

per quanto applicabili con riferimento alle attività accreditate;
Dato atto che nella stessa relazione:

- si propone la conferma dell'accreditamento istituzionale del Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia 2 di Parma per attività di:

- Allergologia;
 - Cardiologia con Ecocardiografia, Elettrocardiografia da sforzo, Elettrocardiografia dinamica;
 - Chirurgia generale;
 - Chirurgia vascolare;
 - Dermatologia;
 - Endocrinologia;
 - Gastroenterologia;
 - Medicina interna;
 - Nefrologia;
 - Oculistica con attività di chirurgia ambulatoriale di cui alla DGR 29/2016;
 - Ostetricia e ginecologia con ecografia ostetrico ginecologica;
 - Otorinolaringoiatria;
 - Pneumologia;
 - Reumatologia;
 - Urologia;
 - Diagnostica per immagini (limitatamente ad ecografia ed ecocolor Doppler);
 - Punto prelievi;
- Richiamato:
- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;
 - il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la DGR n. 89/2017;
- la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina

1) di confermare, così come esplicitato in premessa e a seguito delle verifiche effettuate dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, anche in riferimento alle modifiche strutturali effettuate, al Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia 2, con sede in Parma, Borgo Colonne 2, l'accreditamento quale Poliambulatorio, già concesso con atti n. 7201 del 28/5/2014, n. 2189 del 27/2/2015 e n. 7785 del 13/5/2016, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico e chirurgico):

- Allergologia;
- Cardiologia con Ecocardiografia, Elettrocardiografia da sforzo, Elettrocardiografia dinamica;
- Chirurgia generale;
- Chirurgia vascolare;
- Dermatologia;
- Endocrinologia;
- Gastroenterologia;
- Medicina interna;
- Nefrologia;
- Oculistica con attività di chirurgia ambulatoriale di cui alla DGR 29/2016;
- Ostetricia e ginecologia con ecografia ostetrico ginecologica;
- Otorinolaringoiatria;
- Pneumologia;
- Reumatologia;
- Urologia;
- Diagnostica per immagini (limitatamente ad ecografia ed ecocolor Doppler);
- Punto prelievi;

2) di prendere atto che l'accreditamento già concesso, confermato con il presente provvedimento, per le attività elencate al punto 1) rientra all'interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento già concesso non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

5) di precisare che, nel periodo di vigenza dell'accREDITAMENTO, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accREDITAMENTO tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accREDITATA, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

6) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 27 DICEMBRE 2017, N. 20864

Struttura sanitaria privata Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia di Parma - Conferma dell'accREDITAMENTO già concesso con le proprie determinazioni n. 7202 del 28/5/2014, n. 2188 del 27/2/2015 e n. 7784 del 13/5/2016

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 "AccREDITAMENTO istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del fabbisogno";

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento

dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell'accesso;

- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accREDITAMENTO";

- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie";

- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie";

- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private";

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accREDITATE.";

Viste le proprie determinazioni n. 7202 del 28.5.2014, n. 2188 del 27/2/2015 e n. 7784 del 13/5/2016, con cui:

- è stato concesso al Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia con sede in Parma, Strada della Repubblica 47, l'accREDITAMENTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) compatibili ai requisiti applicati elencati nella premessa dell'atto n. 7202/2014 di rinnovo dell'accREDITAMENTO:

- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Neurologia con Elettromiografia;

- Ortopedia e traumatologia;

- Attività di diagnostica per immagini (limitatamente ad attività ecografica);

- Presidio di medicina fisica e riabilitazione;

- Punto prelievi;

- è stato dato mandato all'Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare, entro un tempo stabilito, la verifica dei requisiti generali e specifici di accREDITAMENTO per l'attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata, inviata il 30.11.2017, prot. NP/2017/26272, relativa agli esiti della visita di verifica effettuata in data 27/9/2017 dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, con cui, in relazione all'estensione della verifica riguardante le attività accREDITATE è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l'accREDITAMENTO (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti generali di accREDITAMENTO (DGR 327/2004);

- requisiti specifici relativi alle discipline di:

- Medicina fisica e riabilitazione (DGR 327/2004);

- Neurologia (DGR 1895/2011)

- Ortopedia e traumatologia (DGR 23/2005);

- Radiologia (DGR 1707/2012);

- Cure Primarie (DGR 221/2015);
per quanto applicabili con riferimento alle attività accreditate;
Dato atto che nella stessa relazione:

- si propone la conferma dell'accREDITAMENTO istituzionale del Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia, Strada della Repubblica 47, Parma, per attività di:
 - Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
 - Neurologia con Elettromiografia;
 - Ortopedia e traumatologia;
 - Attività di diagnostica per immagini (limitatamente ad attività ecografica);
 - Presidio di medicina fisica e riabilitazione;
 - Punto prelievi;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la DGR n. 89/2017;
- la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina

1) di confermare, così come esplicitato in premessa e a seguito delle verifiche effettuate dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, al Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia con sede in Parma, Strada della Repubblica 47, l'accREDITAMENTO già concesso con atti n. 7202 del 28/5/2014, n. 2188 del 27/2/2015 e n. 7784 del 13/5/2016 quale Poliambulatorio per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico):

- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Neurologia con Elettromiografia;
- Ortopedia e traumatologia;
- Attività di diagnostica per immagini (limitatamente ad attività ecografica);
- Presidio di medicina fisica e riabilitazione;
- Punto prelievi;

2) di prendere atto che l'accREDITAMENTO già concesso, confermato con il presente provvedimento, per le attività elencate al punto 1) rientra all'interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accREDITAMENTO già concesso non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

5) di precisare che, nel periodo di vigenza dell'accREDITAMENTO, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accREDITAMENTO tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accREDITATA, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

6) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 14 DICEMBRE 2017, N. 20359

Conferimento di incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale, all'ing. Yassin Elouardi, ai sensi della L.R. 43/2001, per un supporto specialistico finalizzato allo svolgimento delle attività connesse alla prevenzione del rischio sismico

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di conferire all'ing. Yassin Elouardi, ai sensi dell'art.12 della L.R. 43/2001 e delle deliberazioni della Giunta Regionale n.562/2017, n.1238/2017 e n.421/2017, un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale, per un supporto specialistico finalizzato allo svolgimento delle attività connesse alla prevenzione del rischio sismico in attuazione della programmazione pluriennale prevista dall'art.11 del D.L. 39 del 2009, convertito con modif. dalla L.77/2009 (procedure connesse alla concessione di contributi di cui alle OCDPC 171/2014, 293/2015, 344/2016), come dettagliato nell'allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro 17 mesi;

3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n.2416/2008 e ss.mm. per quanto applicabile e n.468/2017, successivamente all'espletamento degli adempimenti previsti dal D.lgs. n.33/2013 all'art.15, comma 2, come precisato al punto 13);

4) di dare atto che l'ing. Yassin Elouardi con propria comunicazione ha dichiarato di aderire al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità istituito dall'art.27, D.L. 98/2011 (convertito in L. 111/2011), pertanto la fattura sarà emessa esponendo l'importo del compenso al lordo del solo contributo a favore della Cassa Previdenziale nella misura del 4%, trattandosi di operazioni non soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, come stabilito dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22/12/2011, prot. n.185820;

5) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un compenso complessivo di € 43.500,00 (compenso € 41.826,92 e contributo previdenziale 4% per € 1.673,08);

6) di impegnare la somma complessiva di Euro 43.500,00 come segue:

a. quanto a Euro 34.000,00 registrata al n.6415 di impegno sul capitolo 48294 "Spese per la realizzazione, anche attraverso studi e consulenze, delle procedure connesse alla concessione di contributi e per la composizione e/o la verifica degli abachi regionali (D.L. 28 aprile 2009, n.39 convertito in l. 24 giugno 2009, n.77) - Mezzi statali";

b. quanto a Euro 9.500,00 registrata al n.6416 di impegno sul capitolo 48298 "Spese per la realizzazione, anche attraverso studi e consulenze, delle procedure connesse alla concessione di contributi e per la composizione e/o la verifica degli abachi regionali (D.L. 28 aprile 2009, n.39 convertito in l. 24 giugno 2009, n.77) - Mezzi statali";

del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, approvato con delibera della Giunta regionale n.2338/2016 e succ. mod. che presenta la necessaria disponibilità;

7) di dare atto che, per le ragioni esposte in premessa, in relazione al percorso amministrativo-contabile individuato per rendere operativa l'applicazione dei principi e postulati previsti dal D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. in tema di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato:

a. per la quota di € 6.500,00, relativa all'esigibilità della spesa per l'anno 2018 e di € 2.500,00 relativa all'esigibilità della spesa per l'anno 2019 sul cap. 48298, con successivo atto si provvederà a porre in essere le opportune procedure di registrazione e regolarizzazione contabile;

b. per la quota di € 23.500,00, relativa all'esigibilità della spesa per l'anno 2018 e di € 10.000,00 relativa all'esigibilità della spesa per l'anno 2019 sul cap. 48294, con successivo atto si provvederà a porre in essere le opportune procedure di registrazione e regolarizzazione contabile;

8) di dare atto che, in attuazione del D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.,

la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto risulta essere la seguente per entrambi i suddetti capitoli:

Missione 11 - Programma 01 - Codice economico U.1.03.02.10.001 - COFOG 03.2 - Transazioni U:E: 8 - SIOPE 1030210001 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

9) di dare atto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. e della deliberazione di Giunta Regionale n.2416/2008 e ss.mm., alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con propri atti formali, a presentazione di regolari fatture, con tempi e modalità previsti all'art.4 del contratto, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n.231/2002 come modificato dal D.lgs. n.192/2012, conformemente alle modalità e contenuti previsti nella normativa, anche secondaria, vigente in materia; le fatture dovranno essere emesse successivamente al rilascio dell'attestazione di regolarità dell'attività svolta da parte della Regione ed il relativo pagamento avverrà nel termine di 30 gg dal ricevimento delle stesse; le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come Codice Univoco dell'Ufficio di fatturazione il codice JSGML9;

10) di dare atto che, come precisato nelle citate deliberazioni n.562/2017 e n.1238/2017, l'onere finanziario derivante dal presente provvedimento non risulta contenuto nell'ambito del tetto di spesa definito con la deliberazione n.169/2017 con riferimento alle prestazioni di incarichi professionali ex art. 12 L.R. n. 43/2001 e ss.mm.;

11) di dare atto che ai sensi della "Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna.", di cui all'Allegato A della citata deliberazione n.421/2017, si provvederà ad espletare gli adempimenti previsti, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla comunicazione alla Commissione Assembleare Bilancio, Affari generali ed Istituzionali;
- alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- alla trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della R.E.R.;

12) di dare atto, altresì, che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 7, del citato D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

13) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 13 DICEMBRE 2017, N. 20144

Conferimento di incarico di lavoro autonomo per una consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale alla dott.ssa Rosangela Saputo ai sensi dell'art.12 della L.R. 43/01 ed in attuazione delle D.G.R. 562/2017 e 1238/2017

IL DIRETTORE GENERALE

(omissis)

determina

1) di conferire alla Dott.ssa Rosangela Saputo, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/2001 e delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 562/2017, n. 1238/2017 e n. 421/2017, un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale, per un supporto tecnico-specialistico alle attività del Progetto CREADIS3 nell'ambito del Programma di Cooperazione territoriale INTERREG EUROPE 2014-2020, come dettagliato nell'allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione del contratto;

3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi delle delibere della Giunta regionale n.2416/2008 e ss.mm. per quanto applicabile e n.468/2017, successivamente all'espletamento degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013 all'art.15, comma 2, come precisato al punto 13);

4) di dare atto che la Dott.ssa Rosangela Saputo, in possesso di tutti i requisiti di legge, ha deciso di aderire al regime forfettario, come indicato nelle premesse ed il compenso non è soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;

5) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un compenso complessivo di € 30.000,00 (compenso € 28.846,15 e contributo previdenziale INPS 4% € 1.153,85);

6) di imputare la spesa complessiva di € 30.000,00 così ripartita:

– quanto a € 4.250,00 registrata al n. 6279 di impegno sul Capitolo 23438 “SPESE PER CONSULENZE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CREADIS3 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG EUROPE 2014 — 2020 (DECISIONE DI ESECUZIONE C (2015)4053 DELL'11 GIUGNO 2015; REGG.(UE) 1299/2013, 1301/2013 E 1303/2013; PROJECT CODE PG102176) - QUOTA UE”;

– quanto a € 750,00 registrata al n. 6280 di impegno sul Capitolo 23440 “SPESE PER CONSULENZE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CREADIS3 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG EUROPE 2014 - 2020 (DECISIONE DI ESECUZIONE C(2015)4053 DELL'11 GIUGNO 2015; DELIBERA CIPE N. 10/2015, L. 16 APRILE 1987, N. 183; REGG.(UE) 1299/2013, 1301/2013 E 1303/2013; PROJECT CODE PG102176) - QUOTA STATALE”;

per complessivi € 5.000,00 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, approvato con deliberazione di G.R. n. 2338/2016 e ss.mm., che presenta la necessaria disponibilità;

– quanto a € 12.750,00 registrata al n. 968 di impegno sul Capitolo 23438 “SPESE PER CONSULENZE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CREADIS3 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG EUROPE 2014 — 2020 (DECISIONE DI ESECUZIONE C (2015)4053 DELL'11 GIUGNO 2015; REGG.(UE) 1299/2013, 1301/2013 E 1303/2013; PROJECT CODE PG102176) - QUOTA UE”;

– quanto a € 2.250,00 registrata al n. 969 di impegno sul Capitolo 23440 “SPESE PER CONSULENZE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CREADIS3 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG EUROPE 2014 - 2020 (DECISIONE DI ESECUZIONE C(2015)4053 DELL'11 GIUGNO 2015; DELIBERA CIPE N. 10/2015, L. 16 APRILE 1987, N. 183; REGG.(UE) 1299/2013, 1301/2013 E 1303/2013; PROJECT CODE PG102176) - QUOTA STATALE”;

per complessivi € 15.000,00 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018, approvato con deliberazione di G.R. n. 2338/2016 e ss.mm., che presenta la necessaria disponibilità,

– quanto a € 8.500,00 registrata al n. 240 di impegno sul Capitolo 23438 “SPESE PER CONSULENZE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CREADIS3 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG EUROPE 2014 — 2020 (DECISIONE DI ESECUZIONE C (2015)4053 DELL'11 GIUGNO 2015; REGG.(UE) 1299/2013, 1301/2013 E 1303/2013; PROJECT CODE PG102176) - QUOTA UE”;

– quanto a € 1.500,00 registrata al n. 241 di impegno sul Capitolo 23440 “SPESE PER CONSULENZE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CREADIS3 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG EUROPE 2014 - 2020 (DECISIONE DI ESECUZIONE C(2015)4053 DELL'11 GIUGNO 2015; DELIBERA CIPE N. 10/2015, L. 16 APRILE 1987, N. 183; REGG.(UE) 1299/2013, 1301/2013 E 1303/2013; PROJECT CODE PG102176) - QUOTA STATALE”;

per complessivi € 10.000,00 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2019, approvato con deliberazione di G.R. n. 2338/2016 e ss.mm., che presenta la necessaria disponibilità,

7) di dare atto che, in attuazione del D.lgs. n.118/2011 e s.m.i., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto risulta essere la seguente:

Capitolo 23438 - Missione 14 - Programma 03 - Codice Economico U.1.03.02.10.001 - COFOG 04.8 - Transazioni UE 3 - SIOPE 1030210001 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

Capitolo 23440 - Missione 14 - Programma 03 - Codice Economico U.1.03.02.10.001 - COFOG 04.8 - Transazioni UE 4 - SIOPE 1030210001 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

8) di accertare, a fronte degli impegni di spesa di cui al precedente punto 5:

- la somma di € 4.250,00 registrata al n. 1374 di accertamento sul capitolo 8328 “CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA, TRAMITE GOBIERNO VASCO (GOVERNO REGIONALE

DEI PAESI BASCHI), PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CREADIS3 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG EUROPE 2014-2020 (DECISIONE DI ESECUZIONE C(2015)4053 DEL 11 GIUGNO 2015; REGOLAMENTI (UE) N. 1299/2013, 1301/2013 E 1303/2013; PROJECT CODE PGI02367)", quale credito nei confronti della UE tramite il governo regionale dei Paesi Baschi, a titolo di finanziamento comunitario;

- la somma di € 750,00 registrata al n. 1375 di accertamento sul capitolo 3328 "ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO CREADIS3 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG EUROPE 2014-2020 (DECISIONE DI ESECUZIONE C(2015) 4053 DEL 11 GIUGNO 2015; DELIBERA CIPE N. 10/2015; LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183; REGOLAMENTI (UE) N. 1299/2013, 1301/2013 E 1303/2013; PROJECT CODE PGI02176)" quale credito nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze a titolo di cofinanziamento statale;

per complessivi € 5.000,00 del bilancio finanziario per l'esercizio 2017;

la somma di € 12.750,00 registrata al n. 232 di accertamento sul capitolo 8328 "CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA, TRAMITE GOBIERNO VASCO(GOVERNO REGIONALE DEI PAESI BASCHI), PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CREADIS3 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG EUROPE 2014-2020 (DECISIONE DI ESECUZIONE C(2015)4053 DEL 11 GIUGNO 2015; REGOLAMENTI (UE) N. 1299/2013, 1301/2013 E 1303/2013; PROJECT CODE PGI02367)", quale credito nei confronti della UE tramite il governo regionale dei Paesi Baschi, a titolo di finanziamento comunitario;

- la somma di € 2.250,00 registrata al n. 233 di accertamento sul capitolo 3328 "ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO CREADIS3 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG EUROPE 2014-2020 (DECISIONE DI ESECUZIONE C(2015) 4053 DEL 11 GIUGNO 2015; DELIBERA CIPE N. 10/2015; LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183; REGOLAMENTI (UE) N. 1299/2013, 1301/2013 E 1303/2013; PROJECT CODE PGI02176)" quale credito nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze a titolo di cofinanziamento statale;

per complessivi € 15.000,00 del bilancio finanziario per l'esercizio 2018;

la somma di € 8.500,00 registrata al n. 72 di accertamento sul capitolo 8328 "CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA, TRAMITE GOBIERNO VASCO(GOVERNO REGIONALE DEI PAESI BASCHI), PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CREADIS3 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG EUROPE 2014-2020 (DECISIONE DI ESECUZIONE C(2015)4053 DEL 11 GIUGNO 2015; REGOLAMENTI (UE) N. 1299/2013, 1301/2013 E 1303/2013; PROJECT CODE PGI02367)", quale credito nei confronti della UE tramite il governo regionale dei Paesi Baschi, a titolo di finanziamento comunitario;

- la somma di € 1.500,00 registrata al n. 73 di accertamento sul capitolo 3328 "ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO CREADIS3 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE

TERRITORIALE INTERREG EUROPE 2014-2020 (DECISIONE DI ESECUZIONE C(2015) 4053 DEL 11 GIUGNO 2015; DELIBERA CIPE N. 10/2015; LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183; REGOLAMENTI (UE) N. 1299/2013, 1301/2013 E 1303/2013; PROJECT CODE PGI02176)" quale credito nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze a titolo di cofinanziamento statale;

per complessivi € 10.000,00 del bilancio finanziario per l'esercizio 2019;

9) di dare atto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. e della deliberazione di Giunta Regionale n.2416/2008 e ss.mm., alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con proprio atto formale, a presentazione di regolari fatture, con tempi e modalità previsti all'art.4 del contratto, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n.231/2002 come modificato dal D.lgs. n.192/2012, conformemente alle modalità e contenuti previsti nella normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché dell'art.17 ter del DPR 633/1972 e succ. mod.; le fatture dovranno essere emesse successivamente al rilascio dell'attestazione di regolarità dell'attività svolta da parte della Regione ed i relativi pagamenti avverranno nel termine di 30 gg dal ricevimento delle stesse per la parte imponibile a favore dell'incaricato e per la quota IVA a favore dell'Agenzia delle Entrate con le modalità operative previste dalla nota prot. PG/2015/72809; le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come Codice Univoco dell'Ufficio di fatturazione il codice ZA20T0;

10) di dare atto che, come precisato nelle citate deliberazioni n. 562/2017 e n. 1238/2017, l'onere finanziario derivante dal presente provvedimento non risulta contenuto nell'ambito del tetto di spesa definito con la deliberazione n. 169/2017 con riferimento alle prestazioni di incarichi professionali ex art. 12 L.R. n. 43/2001 e ss.mm.;

11) di dare atto che ai sensi della "Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna.", di cui all'Allegato A della citata deliberazione n.421/2017, si provvederà ad espletare gli adempimenti previsti, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla comunicazione alla Commissione Assembleare Bilancio, Affari generali ed Istituzionali;
- alla trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della R.E.R.;

12) di dare atto, altresì, che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7, del citato D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

13) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 13 DICEMBRE 2017, N. 20145

Conferimento di incarico di lavoro autonomo per una consulenza da rendersi in forma di co.co.co. al dott. Andrea Nicoletti, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/01 ed in attuazione delle D.G.R. 562/2017 e 1238/2017

IL DIRETTORE GENERALE

(omissis)

determina:

1) di conferire al dott. Andrea Nicoletti, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/2001 e delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 562/2017, n. 1238/2017 e n. 421/2017, un incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa, per un supporto tecnico-specialistico all'Autorità di Gestione per attività inerenti la gestione, la liquidazione ed il controllo del POR-FSE 2014-2020, come dettagliato nell'allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro 24 mesi;

3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi delle delibere della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm. per quanto applicabile e n. 468/2017, successivamente all'espletamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 all'art. 15, comma 2, come precisato al punto 13);

4) di dare atto altresì che il Dott. Andrea Nicoletti, in possesso dei requisiti di legge, ha deciso di accedere al regime semplificato di "contribuente minimo" e pertanto di non esporre in fattura l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa, ai sensi del d.l. 98/2011 convertito con la legge n.111/2011 e successive modifiche e integrazioni;

5) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un compenso complessivo di € 70.000,00 (compenso € 67.307,69 e contributo previdenziale INPS 4% € 2.692,31);

6) di imputare la spesa complessiva di € 70.000,00 così ripartita:

– quanto a € 1.500,00 registrata al n. 6290 di impegno sul Capitolo 75620 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FSE 2014/2020, MEDIANTE COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO - OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 - CONTRIBUTO CE SUL FSE" (REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)";

– quanto a € 1.050,00 registrata al n. 6291 di impegno sul Capitolo 75622 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FSE 2014/2020, MEDIANTE COLLABORAZIONE COORDINATE E A PROGETTO - OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L. 16 APRILE 1987, N.183; DELIBERA CIPE N. 10 DEL 28 GENNAIO 2015, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014) - MEZZI STATALI";

– quanto a € 450,00 registrata al n. 6292 di impegno sul

Capitolo 75624 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FSE 2014/2020, MEDIANTE COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO - OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L.R. 30 GIUGNO 2003, N.12; L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17; DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014) - QUOTA REGIONE";

per complessivi € 3.000,00 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, approvato con deliberazione di G.R. n. 2338/2016 e ss.mm., che presenta la necessaria disponibilità;

– quanto a € 17.500,00 registrata al n. 971 di impegno sul Capitolo 75620 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FSE 2014/2020, MEDIANTE COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO - OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 - CONTRIBUTO CE SUL FSE" (REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)";

– quanto a € 12.250,00 registrata al n. 972 di impegno sul Capitolo 75622 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FSE 2014/2020, MEDIANTE COLLABORAZIONE COORDINATE E A PROGETTO - OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L. 16 APRILE 1987, N.183; DELIBERA CIPE N. 10 DEL 28 GENNAIO 2015, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014) - MEZZI STATALI";

– quanto a € 5.250,00 registrata al n. 973 di impegno sul Capitolo 75624 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FSE 2014/2020, MEDIANTE COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO - OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L.R. 30 GIUGNO 2003, N.12; L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17; DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014) - QUOTA REGIONE";

per complessivi € 35.000,00 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018, approvato con deliberazione di G.R. n. 2338/2016 e ss.mm., che presenta la necessaria disponibilità;

– quanto a € 16.000,00 registrata al n. 242 di impegno sul Capitolo 75620 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FSE 2014/2020, MEDIANTE COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO - OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 - CONTRIBUTO CE SUL FSE" (REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)";

– quanto a € 11.200,00 registrata al n. 243 di impegno sul Capitolo 75622 "SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FSE 2014/2020, MEDIANTE COLLABORAZIONE COORDINATE E A PROGETTO - OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L. 16 APRILE 1987, N.183; DELIBERA CIPE N. 10 DEL 28 GENNAIO 2015, DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014) - MEZZI STATALI";

– quanto a € 4.800,00 registrata al n. 244 di impegno sul Capitolo 75624 “SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FSE 2014/2020, MEDIANTE COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO - OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E OCCUPAZIONE" - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 (L.R. 30 GIUGNO 2003, N.12; L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17; DEC. C(2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014) - QUOTA REGIONE”;

per complessivi € 32.000,00 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2019, approvato con deliberazione di G.R. n. 2338/2016 e ss.mm., che presenta la necessaria disponibilità;

7) di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., le stringhe concernenti la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, per i capitoli indicati nei precedenti paragrafi, risultano essere le seguenti:

Capitolo 75620 - Missione 15 - Programma 03 - Codice economico U.1.03.02.12.003 - COFOG 04.1 - Transazioni UE 3 - SIOPE 1030212003 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3

Capitolo 75622 - Missione 15 - Programma 03 - Codice economico U.1.03.02.12.003 - COFOG 04.1 - Transazioni UE 4 - SIOPE 1030212003 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3

Capitolo 75624 - Missione 15 - Programma 03 - Codice economico U.1.03.02.12.003 - COFOG 04.1 - Transazioni UE 7 - SIOPE 1030212003 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3

8) di accertare, a fronte degli impegni di spesa di cui al precedente punto 5:

– la somma di € 1.500,00 registrata al n. 1372 di accertamento sul capitolo 4251 - “CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" (REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C (2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)”, quale credito nei confronti dell'Unione Europea a titolo di risorse del Fondo Sociale Europeo;

– la somma di € 1.050,00 registrata al n. 1373 di accertamento sul capitolo 3251 - “ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" (LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183, DELIBERA CIPE N. 10 DEL 28 GENNAIO 2015; REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C (2014)9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)”, quale credito nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze a titolo di cofinanziamento statale;

per complessivi € 2.550,00 del bilancio finanziario per l'esercizio 2017;

– la somma di € 17.500,00 registrata al n. 230 di accertamento sul capitolo 4251 - “CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" (REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C (2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)”, quale credito nei confronti dell'Unione Europea a titolo di risorse del Fondo Sociale Europeo;

– la somma di € 12.250,00 registrata al n. 231 di accerta-

mento sul capitolo 3251 - “ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" (LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183, DELIBERA CIPE N. 10 DEL 28 GENNAIO 2015; REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C (2014)9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)”, quale credito nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze a titolo di cofinanziamento statale;

per complessivi € 29.750,00 del bilancio finanziario per l'esercizio 2018;

– la somma di € 16.000,00 registrata al n. 70 di accertamento sul capitolo 4251 - “CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" (REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C (2014) 9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)”, quale credito nei confronti dell'Unione Europea a titolo di risorse del Fondo Sociale Europeo;

– la somma di € 11.200,00 registrata al n. 71 di accertamento sul capitolo 3251 - “ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 FONDO SOCIALE EUROPEO OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" (LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183, DELIBERA CIPE N. 10 DEL 28 GENNAIO 2015; REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C (2014)9750 DEL 12 DICEMBRE 2014)”, quale credito nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze a titolo di cofinanziamento statale;

per complessivi € 17.200,00 del bilancio finanziario per l'esercizio 2019;

9) di dare atto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. e della deliberazione di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.mm., alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con proprio atto formale, a presentazione di regolari fatture, con tempi e modalità previsti all'art. 4 del contratto, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.lgs. n. 192/2012, conformemente alle modalità e contenuti previsti nella normativa, anche secondaria, vigente in materia; le fatture dovranno essere emesse successivamente al rilascio dell'attestazione di regolarità dell'attività svolta da parte della Regione ed i relativi pagamenti avverranno nel termine di 30 gg dal ricevimento delle stesse; le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come Codice Univoco dell'Ufficio di fatturazione il codice ZA2OT0;

10) di dare atto che, come precisato nelle citate deliberazioni n. 562/2017 e n. 1238/2017, l'onere finanziario derivante dal presente provvedimento non risulta contenuto nell'ambito del tetto di spesa definito con le deliberazioni n. 169/2017 con riferimento alle prestazioni di incarichi professionali ex art. 12 L.R. n. 43/2001 e ss.mm.;

11) di dare atto che ai sensi della “Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna”, di cui all'Allegato A della citata deliberazione n. 421/2017, si provvederà ad espletare gli adempimenti previsti, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla comunicazione alla Commissione Assembleare Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali;

- alla trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;

- alla trasmissione della comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.co. al Centro per l'Impiego competente;

- alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

- alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della R.E.R;

12) di dare atto, altresì, che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7, del citato D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

13) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA 9 GENNAIO 2018, N. 52

Conferimento di due incarichi dirigenziali con responsabilità di servizio presso la Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e impresa

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di conferire nell'ambito di questa Direzione generale alle suddette dirigenti, i seguenti incarichi di livello dirigenziale:

INCARICO DI "RESPONSABILE DI SERVIZIO"

CODICE POSIZIONE	DENOMINAZIONE STRUTTURA INCARICO	MATR.	COGNOME E NOME	DURATA INCARICO	
				DAL	AL
00000361	Servizio Gestione e liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'autorità di gestione FSE	20806	Annamaria Diterlizzi	10/01/2018	31/01/2022
00000499	Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro	10536	Claudia Gusmani	10/01/2018	31/01/2022

2. di precisare che la scadenza degli incarichi è in ogni caso subordinata a quanto previsto dall'attuale disciplina relativamente all'ipotesi di collocamento a riposo d'ufficio;
3. di dare atto che l'efficacia giuridica degli atti di incarico delle posizioni dirigenziali conferiti con il presente atto, è già stata approvata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44, comma 2, della legge regionale n. 43 del 2001 e ss.mm.ii., con la deliberazione della Giunta regionale n. 2204 del 28.12.2017, già richiamata in premessa;
4. di dare atto, in relazione a quanto richiamato in parte narrativa in merito all'esercizio delle funzioni dirigenziali, che i dirigenti incaricati con il presente atto svolgeranno i compiti risultanti dalla definizione delle funzioni e attività proprie delle posizioni ricoperte, con i poteri necessari per l'espletamento delle funzioni connesse all'incarico, avvalendosi delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie e rispondendo ai dirigenti sovraordinati;
5. di dare atto, inoltre, che gli oneri derivanti dal conferimento di incarichi dirigenziali per il personale a

tempo determinato di cui al presente atto sono da imputare, per l'anno 2018, così come per gli anni successivi, sui capitoli di spesa del personale, istituiti per missione e programma a norma del D.Lgs. 118/2011 e che sono dotati della necessaria disponibilità;

6. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, alla Direzione generale "Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni";
7. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna;
8. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Il Direttore generale

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 23 NOVEMBRE 2017, N. 18995

Conferimento di incarico di lavoro autonomo per una consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale al dott. Simone Paltrinieri, ai sensi della L.R. n. 43/01 ed in attuazione della D.G.R. n. 562/2017

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di conferire al Dott. Simone Paltrinieri, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/2001 e delle deliberazioni della Giunta Regionale n.562/2017, n. 1238/2017 e n. 421/2017, un incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale, per un supporto tecnico-specialistico finalizzato allo svolgimento delle attività di rendicontazione per la gestione del progetto europeo Amitiè Code – Grant contract del 20/05/2015 N. DCI-NSAED/2014/338-472, come dettagliato nell'allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro 4 mesi;

3. di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.mm. per quanto applicabile e n. 468/2017, successivamente all'espletamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 all'art. 15, comma 2, come precisato al punto 13);

4. di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un compenso complessivo di Euro € 13.500,00 (compenso € 10.639,97, IVA 22% per € 2.434,43 e contributo previdenziale 4% per € 425,60) al lordo delle ritenute fiscali di legge;

5. di impegnare la somma complessiva di Euro 13.500,00, registrata al n. 5877 di impegno sul capitolo 2782 "Spese per consulenze per l'attuazione del progetto "AMITIE'CODE – CAPITALIZING ON – DEVELOPMENT (regolamento UE 1905/2006 grant contract del 20/05/2015 n. DCI – NSAED/2014/338 – 472) – MEZZI U.E.", del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, approvato con delibera della Giunta regionale n. 2338/2016 e succ. mod. che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che, per le ragioni esposte in premessa, l'impegno ed il conseguente accertamento saranno oggetto di reimputazione in ragione dell'esigibilità della spesa nell'anno 2018, in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi a norma dell'art. 3 del D.lgs 118/2011 per l'importo di € 10.000,00;

6. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, per i capitoli indicati nei precedenti paragrafi, risulta essere la seguente:

Missione 19 - Programma 02 - Codice economico U.1.03.02.10.001 - COFOG 01.3 - Transazioni UE 6 - SIOPE 1030210001 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3

7. di accertare, a fronte dell'impegno di spesa di cui al punto 5), la somma di euro 1.242,83 registrata al n. 1293 di accertamento sul capitolo 4892: "Contributo dell'Unione Europea Per il tramite del Comune di Bologna Per l'attuazione del progetto "AMITIE'

CODE – CAPITALIZING ON DEVELOPMENT" (Regolamento UE 1905/2006; GRANT CONTRACT DEL 20/05/2015 N. DCI-NSAED/2014/338-472)", quale credito nei confronti della Ue per il tramite del Comune di Bologna;

8. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii. e della deliberazione di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.mm., alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico conferito col presente provvedimento si provvederà, con propri atti formali, a presentazione di regolari fatture, con tempi e modalità previsti all'art. 4 del contratto, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, conformemente alle modalità e contenuti previsti nella normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 e succ. mod.; le fatture dovranno essere emesse successivamente al rilascio dell'attestazione di regolarità da parte della Regione ed il relativo pagamento avverrà nel termine di 30 gg dal ricevimento delle stesse per la parte imponibile a favore dell'incaricata e per la quota IVA a favore dell'Agenzia delle Entrate con le modalità operative previste dalla nota prot. PG/2015/72809; le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come Codice Univoco dell'Ufficio di fatturazione il codice 00UJHV;

9. di dare atto che, come precisato nelle citate deliberazioni n. 562/2017 e n. 1238/2017, l'onere finanziario derivante dal presente provvedimento risulta contenuto nell'ambito del tetto di spesa definito con la deliberazione n. 169/2017 con riferimento alle prestazioni di incarichi professionali ex art. 12 L.R. n. 43/2001 e ss.mm.;

10. di dare atto che ai sensi della "Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna.", di cui all'Allegato A della citata deliberazione n. 421/2017, si provvederà ad espletare gli adempimenti previsti, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla comunicazione alla Commissione Assembleare Bilancio, Affari generali ed Istituzionali;

- alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

- alla trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;

- alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della R.E.R.;

11. di dare atto, altresì, che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 7, del citato D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

12. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 15 DICEMBRE 2017, N. 20411

Conferimento alla dott.ssa Alessia Gramigna, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 43/2001, delle delibere di G.R. n. 562/2017 e n. 421/2017, di un incarico di lavoro autonomo di consulenza, da

rendere in forma di co.co.co., per un supporto tecnico specialistico in ambito e-learning per il Centro Servizi Regionale Self

IL DIRETTORE GENERALE

(omissis)

determina

1) di conferire alla dott.ssa Alessia Gramigna, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/2001 e delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 562/2017, n. 1238/2017 e n. 421/2017, un incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendere in forma di collaborazione coordinata e continuativa, finalizzato ad un Supporto tecnico specialistico in ambito e-learning per il Centro Servizi regionale Self, supporto al coordinamento del Centro Servizi e alle attività di accompagnamento degli utenti all'uso del Self e ad attività specialistiche tecniche, come dettagliato nell'allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di stabilire che l'incarico in oggetto decorra dal 1 gennaio 2018 e termini entro dodici mesi;

3) di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi delle delibere della Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.mm. per quanto applicabile e n. 468/2017, successivamente all'espletamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 all'art. 15, comma 2, come precisato al punto 12);

4) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un compenso complessivo di € 35.000,00 al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge;

5) di impegnare la somma complessiva di € 35.000,00 registrata al n. 1050 di impegno sul capitolo 3831 "Spese per lavoro flessibile nell'ambito del Piano telematico regionale (L.r. 24 maggio 2004, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2338/2017, e ss. mm., che presenta la necessaria disponibilità;

6) di dare atto che, in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto risulta essere la seguente:

Missione 14 - Programma 04 - Codice economico U.1.03.02.12.003 - COFOG 04.7 - Transazioni U.E. 8 - C.U.P. - - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

7) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e della delibera di Giunta Regionale n. 2416/2008, e ss.mm. per quanto applicabile, alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte nell'incarico conferito col presente provvedimento

si provvederà, con emissione di cedolini stipendi, con propri atti formali, con tempi e modalità previsti all'art. 4 del contratto;

8) di dare atto che, come precisato nelle citate deliberazioni n. 562/2017 e n. 1238/2017, l'onere finanziario derivante dal presente provvedimento risulta contenuto nell'ambito del tetto di spesa definito con la deliberazione n. 169/2017 con riferimento alle prestazioni di incarichi professionali ex art. 12 L.R. n. 43/2001 e ss.mm.;

9) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna, relativi al pagamento del premio assicurativo presso l'I.N.A.I.L., in base all'art. 5 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 graveranno sul cap. 5075 "Versamento all'INAIL delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati (art.5, D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38) – Spese Obbligatorie" U.P.B. 1.2.1.1.120 del bilancio finanziario gestionale di riferimento;

10) di dare atto che gli oneri a carico della Regione Emilia-Romagna relativi ai contributi previdenziali INPS-Gestione Separata graveranno sul capitolo 05078 "Versamento all'INPS delle somme dovute per i lavoratori parasubordinati e per i percipienti di reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n.335 e art. 44, D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326). Spese obbligatorie" del bilancio finanziario gestionale di riferimento, e saranno compresi nel versamento mensile a favore dell'INPS;

11) di dare atto che ai sensi della "Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna.", di cui all'Allegato A della citata deliberazione n. 421/2017, si provvederà ad espletare gli adempimenti previsti, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi indicate ed in particolare:

- alla comunicazione alla Commissione Assembleare Bilancio, Affari Generali ed Istituzionali;

- alla trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;

- alla trasmissione della comunicazione di avvio del rapporto di lavoro autonomo in forma di co.co.co. al Centro per l'Impiego competente;

- alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

- alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della R.E.R.;

12) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 20 NOVEMBRE 2017, N. 3738

Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015 - OCDPC n. 232/2015, n. 350/2016 e n.449/2017. Assegnazione e liquidazione a favore del Comune di Verucchio di risorse finanziarie a copertura del caso di cui alla direttiva

approvata con DD n. 438/2015. Rettifica importo liquidato al Comune di Borghi con DD n. 1899/2017

IL DIRETTORE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e successive modifiche;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- la legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", con la quale, in coerenza con il dettato della legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l'assetto delle competenze dell'Agenzia regionale di protezione civile ridenominata, peraltro, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Premesso che:

- nelle giornate dal 4 al 7 febbraio 2015 il territorio regionale è stato colpito da eccezionali avversità atmosferiche che hanno provocato numerosi fenomeni franosi, l'erosione di corsi d'acqua, tracimazione di acqua marina e allagamenti con conseguenti danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità ed alle attività produttive;

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015, pubblicata in G.U. n. 70 del 25 marzo 2015, è stato dichiarato nell'intero territorio regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data di detto provvedimento ovvero fino all'8 settembre 2015, prorogato di ulteriori centottanta giorni, ovvero fino al 6 marzo 2016, dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2016, pubblicata in G.U. n. n. 86 del 13 aprile 2016;

- la predetta deliberazione del 12 marzo 2015 dispone che, per l'attuazione degli interventi da effettuarsi nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nel limite massimo di Euro 13.800.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della citata legge n. 225/1992 che presenta le necessarie disponibilità;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 232 del 30 marzo 2015, pubblicata nella G.U. n. 81 dell'8 aprile 2015, lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza in parola;

Dato atto che la richiamata ordinanza n. 232/2015, stabilisce per quanto qui rileva che:

- il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, un piano degli interventi contenente l'indicazione degli interventi volti ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite (art. 1, comma 3) e lo autorizza, anche avvalendosi dei Sindaci, ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione secondo i criteri e parametri ivi indicati (art. 2, comma 1);

- agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla medesima ordinanza si provvede, così come statuito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015, nel limite massimo di Euro 13.800.000,00 (art. 3, comma 1), nonché con ulteriori risorse finanziarie che la Regione

Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire sull'apposita contabilità speciale (art. 3, comma 3) ammontanti a Euro 7.324.446,47;

Dato atto che per la realizzazione degli interventi di cui all'OCDPC n. 232/2015 è stata aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna la contabilità speciale n. 5942 intestata al Commissario Delegato - Direttore Agenzia di Protezione Civile Regione Emilia-Romagna OCDPC 232/2015 "DIR. AG. PROT. CIV. E. ROM. O. 232-15", ai sensi di quanto autorizzato dall'art. 3, comma 2, della medesima ordinanza;

Richiamata la propria determinazione n. 438 dell'11 giugno 2015, pubblicata sul BURERT n. 129 del 15 giugno 2015, che ha approvato il Piano dei primi interventi urgenti che riporta al capitolo 5 la "Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015", di seguito Direttiva commissariale, e relativa modulistica per la compilazione delle domande di contributo;

Dato atto che la richiamata determinazione n. 438/2015 prevede un accantonamento di Euro 400.000,00 da destinarsi al finanziamento dei contributi per l'autonoma sistemazione, ridotto a Euro 170.000,00 nella rimodulazione del Piano degli interventi approvata con determinazione n. 170/2016;

Dato atto, altresì, che la Direttiva commissariale stabilisce:

- all'art. 4, che il contributo per l'autonoma sistemazione, concesso nei limiti di importo ed entro i massimali riportati all'art. 6, spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa a decorrere dalla data dell'ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall'interessato e confermata con apposita attestazione dall'amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell'abitazione e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza;

- all'art. 12, che i Comuni, ai fini della rendicontazione e liquidazione dei contributi per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari aventi diritto, trasmettono al Commissario delegato presso l'Agenzia regionale di protezione civile un elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile dall'Agenzia, unitamente alla richiesta del Sindaco di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura dei contributi spettanti sino alla data di scadenza dello stato di emergenza o, se antecedente, sino alla data di ripristino dell'agibilità dell'abitazione;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 350 del 3 giugno 2016 - adottata in applicazione dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della L. n. 225/1992 e, in particolare, l'art 1:

- comma 1 che individua la Regione Emilia-Romagna amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi in parola;

- comma 2, che individua il Direttore dell'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, per i fini di cui al comma 1, responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nelle rimodulazioni dei Piani delle attività già approvati formalmente, autorizzandolo per quanto qui

rileva, alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione ed in particolare, ai nuclei familiari sfollati, nei limiti della somma di Euro 170.000,00 disponibile sulla contabilità speciale n. 5942 ed a tal fine già destinata;

- comma 5, che stabilisce che al fine di consentire l'espletamento delle iniziative ivi previste, il Direttore dell'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna provvede, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5942 aperta ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 232/2015, che viene allo stesso intestata (DIR. AG.R.P.CIV.O.232-15 350-16) fino a 31 marzo 2017, salvo eventuale proroga;

Richiamata la propria determinazione n. 826 del 5 luglio 2016 con cui è stata assicurata fino al 31 marzo 2017 o, se antecedente, fino alla data di fine dei lavori di ripristino dell'agibilità, la copertura dei contributi per l'autonoma sistemazione e degli oneri sostenuti direttamente dai Comuni per la sistemazione dei nuclei familiari in alloggi da questi reperiti, nonché definiti i termini temporali per la relativa rendicontazione;

Considerato che con determinazioni n. 905/2015, n. 299/2016, n. 1809/2016 e n. 1899/2017 si è provveduto all'assegnazione e liquidazione a favore dei Comuni interessati della somma complessiva di Euro 82.364,84, a valere sulle risorse di Euro 170.000,00 destinate alla copertura del CAS e degli oneri sostenuti ex art. 8, comma 1 della Direttiva commissariale, per il periodo dalla data dell'evento al 31 marzo 2017;

Vista l'OCDPC n. 449 del 24 aprile 2017, pubblicata in G.U. n. 99 del 29 aprile 2017, che proroga l'apertura della contabilità speciale n. 5942 fino al 31 marzo 2018 ai fini della prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa;

Richiamata la propria determinazione n. 3131 del 9 ottobre 2017 con cui è stata assicurata fino al 31 marzo 2018 o, se antecedente, fino alla data di fine dei lavori di ripristino dell'agibilità, la copertura dei contributi per l'autonoma sistemazione, nonché definiti i termini temporali per la relativa rendicontazione;

Evidenziata che l'attuale rendicontazione è relativa al periodo dal 1 aprile al 30 settembre 2017;

Vista la nota, riepilogata nel prospetto in Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, del Comune di Verucchio (RN) con cui ha trasmesso - ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Direttiva commissariale - l'elenco riepilogativo ER-AS unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie pari a Euro 3.600,00 a copertura dei contributi per l'autonoma sistemazione fino all'acquisizione della disponibilità di altra abitazione libera ed agibile nel territorio del comune di residenza o in un comune confinante a titolo di proprietà (art. 10, lett. i, della Direttiva commissariale), pertanto fino al 30 settembre;

Attestata la regolarità della documentazione prodotta;

Ritenuto di procedere all'assegnazione e liquidazione a favore del Comune di Verucchio (RN) della somma di Euro 3.600,00 come riportato nel prospetto in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, a valere sulle risorse iscritte nella contabilità speciale n. 5942 intestata allo scrivente e precisamente a valere sulla somma di Euro 170.000,00 - quota parte della provvista di cui al capitolo 3 della citata Rimodulazione del Piano degli interventi - destinata alla copertura dei contributi in parola;

Accertata la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n. 5942;

Vista la nota, riepilogata nel prospetto in Allegato 2 parte

integrante e sostanziale del presente atto, del Comune di Borghi (FC) con la quale, a rettifica del precedente periodo di rendicontazione dal 7 settembre 2016 al 31 marzo 2017, comunica l'acquisto di altra abitazione da parte del nucleo familiare beneficiario del contributo con stipula del rogito in data 8 marzo 2017;

Evidenziata la necessità di riconoscere al predetto nucleo del Comune di Borghi il contributo per l'autonoma sistemazione fino all'acquisizione della disponibilità di altra abitazione libera ed agibile nel territorio del comune di residenza o in un comune confinante a titolo di proprietà (art. 10, lett. i, della Direttiva commissariale) e pertanto fino al 7 marzo 2017;

Rilevato che la somma complessivamente liquidata in eccedenza rispetto al dovuto al Comune sopraindicato con propria determinazione n. 1899/2017 ammonta ad Euro 464,52 (4.080,00 - 3.615,48);

Ritenuto che si debba procedere al recupero della somma di Euro 464,52 dando atto che la stessa torna nella disponibilità del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in qualità di soggetto individuato dall'art. 1, comma 2, dell'OCDPC n. 350/2016;

Dato atto che, per tutti i nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni per le eccezionali avversità atmosferiche in parola, sono venute meno le condizioni per il riconoscimento dei contributi per l'autonoma sistemazione e pertanto sull'accantonamento di Euro 170.000,00, anche considerando la prossima restituzione della citata somma di Euro 464,52 da parte del Comune di Borghi, si renderà disponibile la somma di Euro 84.499,68;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- la delibera di Giunta regionale n. 839 del 24 giugno 2013 "Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile" e s.m.i., per quanto applicabile;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, a decorrere dalla data dell'1 maggio 2016, dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1129 del 24 luglio 2017 "Rinnovo dell'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" conferito con deliberazione n. 1080/2012 e successivamente prorogato con deliberazione n. 2260/2015;

Attestata, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

determina

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate di:

1. assegnare e liquidare al Comune di Verucchio (RN), colpito

- dalle eccezionali avversità atmosferiche nelle giornate dal 4 al 7 febbraio 2015, la somma di Euro 3.600,00 specificata nel prospetto in Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. dare atto che la predetta somma è assegnata e liquidata al Comune di Verucchio ai sensi di quanto stabilito nella Direttiva commissariale riportata nel Piano degli interventi approvato con propria determinazione n. 438/2015 ed è destinata alla copertura del Contributo per l'Autonoma Sistemazione del nucleo familiare sgomberato dalla propria abitazione in relazione al periodo dal 1 aprile al 30 settembre 2017;
 3. dare atto che l'ordinativo di pagamento sarà emesso sulla contabilità speciale n. 5942 intestata allo scrivente "DIR. AG.R.P.CIV.O.232-15 350-16" ai sensi di quanto autorizzato dall'art. 3, comma 2, dell'OCDPC n. 232/2015, ed accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna, ed in particolare a valere sulla somma di Euro 170.000,00 destinata alla copertura dei contributi in parola;
 4. di rettificare la propria determinazione n. 1899/2017 in quanto il contributo riconoscibile al nucleo familiare del Comune di Borghi per il periodo dal 7 settembre 2016 al 31 marzo 2017 ammonta a Euro 3.615,48, anziché a Euro 4.080,00, e pertanto è stata liquidata una somma in eccedenza rispetto al dovuto pari Euro 464,52;
 5. di dare atto che la restituzione della somma di Euro 464,52 dovrà essere effettuata sulla contabilità speciale n. 5942 intestata a "DIR.AG.R.P.CIV.O.232-15 350-16" presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna";
 6. di dare atto che, per tutti i nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni per le eccezionali avversità atmosferiche in parola, sono venute meno le condizioni per il riconoscimento dei contributi per l'autonoma sistemazione e pertanto sull'accantonamento di Euro 170.000,00, anche considerando la prossima restituzione della somma di cui al punto 4 da parte del Comune di Borghi, si renderà disponibile la somma di Euro 84.499,68;
 7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito della protezione civile regionale nella relativa sezione "Amministrazione trasparente-Interventi straordinari e di emergenza" al seguente indirizzo internet <http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/interventi-straordinari-e-di-emergenza/ocdpc-232-2015>.

IL DIRETTORE
Maurizio Mainetti

Tabella Allegato 1

OCDPC N. 232/2015 - CAS PERIODO DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE 2017						
Provincia	Comune	Nota Comune trasmissione ER- AS/ rendicontazione oneri sostenuti dal Comune [n. prot.]	Nota Comune trasmissione ER- AS/ rendicontazione spesa sostenuta dal Comune [data]	Acquisizione agli atti Agenzia regionale di protezione civile [n. prot]	Acquisizione agli atti Agenzia regionale di protezione civile [data]	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE
RN	Verucchio	13865	18/10/2017	46136	19/10/2017	3.600,00
TOTALE						3.600,00

Tabella Allegato 2

OCDPC N. 232/2015 - RETTIFICA CAS PERIODO DAL 7 SETTEMBRE 2016 AL 31 MARZO 2017								
Provincia	Comune	Nota Comune trasmissione ER- AS/ rendicontazione oneri sostenuti dal Comune [n. prot.]	Nota Comune trasmissione ER- AS/ rendicontazione spesa sostenuta dal Comune [data]	Acquisizione agli atti Agenzia regionale di protezione civile [n. prot.]	Acquisizione agli atti Agenzia regionale di protezione civile [data]	CONTRIBUTO LIQUIDATO CON DD N. 1899/2017	CONTRIBUTO RICONOSCIBILE	CONTRIBUTO DA RESTITUIRE DA PARTE DEL COMUNE
FC	Borghetti	4317	16/09/2017	40491	18/09/2017	4.080,00	3.615,48	464,52
TOTALE								464,52

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 21 NOVEMBRE 2017, N. 3818

Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014. Approvazione della seconda rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini

IL DIRETTORE

in qualità di responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi, ai sensi dell'art.2 dell'OCDPC 270/2015

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ed in particolare l'art. 19 "Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" che prevede, tra l'altro, la ridenominazione dell'Agenzia regionale di protezione civile in "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";

Premesso che:

- dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 il territorio delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini è stato colpito da eccezionali avversità atmosferiche che hanno provocato numerosi fenomeni franosi, l'essondazione di corsi d'acqua e allagamenti con conseguenti danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture viarie ed alle attività produttive;

- detti eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone comportando, tra l'altro, lo sgombero di diverse abitazioni;

- tale situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Rilevato che, in considerazione di quanto esposto in premessa:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2014 è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi

1 e 1-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data di detto provvedimento ovvero fino al 27 dicembre 2014 nei Comuni interessati della Regione Emilia-Romagna;

- la predetta deliberazione dispone che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nel limite massimo di Euro 9.700.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della citata legge n. 225/1992 che presenta le necessarie disponibilità;

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 174 del 9 luglio 2014, pubblicata nella G.U. n. 164 del 17 luglio 2014, con la quale lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza in parola;

Evidenziato, per quanto qui rileva, che la sopra richiamata OCDPC n. 174/2014 dispone:

- all'art. 1 che il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza medesima, un piano degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, con l'indicazione degli interventi realizzati nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite, nonché gli interventi, anche di somma urgenza, per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi e gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

- all'art. 3, che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla medesima ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2014, nel limite massimo di Euro 9.700.000,00;

Dato atto che

- per la realizzazione degli interventi di cui all'OCDPC n. 174/2014 è stata aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna la contabilità speciale n. 5824 intestata allo scrivente ai sensi di quanto autorizzato dall'art. 3, comma 2, della medesima ordinanza;

- con nota prot. DPC/RIA/46189 del 10 settembre 2014 il Capo del Dipartimento di Protezione civile ha comunicato l'approvazione del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile per l'importo di € 9.700.000,00 a valere sulle risorse dell'OCDPC 174/2014 e per l'importo di € 10.373.218,00 a valere sulle risorse regionali e degli enti locali;

- con propria determina n. 728 del 12 settembre 2014 (pubblicata sul BURERT n. 281 del 16/09.2014) lo scrivente, in qualità di Commissario delegato, ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'Ordinanza in oggetto, ha approvato il "Piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini" a valere sulle risorse della citata OCDPC 174/2014;

- con nota PC 2015/7351 del 19/6/2015 lo scrivente ha inviato al Capo Dipartimento di protezione civile la proposta di Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti a valere sulle minori spese derivanti dall'accantonamento del CAS corrispondenti a € 280.000,00;

- con nota DPC/RIA/34895 del 8 luglio 2015 il Capo

Dipartimento ha comunicato l'approvazione della Rimodulazione del piano per € 280.000,00;

- con propria determina n.545 del 10/4/2015 lo scrivente ha approvato la "Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini" per € 280.000,00 a valere sulle minori spese derivanti dall'accantonamento del CAS;

Visti

- l'Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione civile n. 270 del 27 luglio 2015 (GU n. 7 del 7/8/2015) per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatesi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini;

- l'art.1 dell'OCDPC 270/2014 con il quale la Regione Emilia-Romagna è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi;

- l'art. 2 dell'OCDPC 270/2014 con il quale il Direttore dell'Agenzia è stato individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della citata ordinanza;

- l'Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione civile n. 470 del 26 luglio 2017 con la quale è stata prorogata la contabilità speciale 5824 fino al 25 giugno 2018;

COConsiderato che:

- l'intervento codice 11168 "Interventi di sistemazione morfologica dell'alveo con escavazione e movimentazione di materiale ghiaioso alluvionale a protezione della sponda destra ed a difesa dell'abitato di Osteriazza", ente attuatore Servizio Tecnico di Bacino affluenti Po, ora Servizio Area Affluenti Po dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, programmato nel Piano degli interventi approvato con DD 728 del 12 settembre 2014, non è stato possibile realizzarlo a compensazione in quanto l'Autorità di Bacino competente li ha ritenuti non compatibili

- che tale diniego è dovuto al fatto che il volume di materiale litoide in estrazione pari a 25.000 mc è superiore ai 10.000 mc in assenza di un piano di gestione dei sedimenti per gli affluenti del Po

- che il citato Servizio ha sottolineato l'importanza di tali opere per la salvaguardia dell'abitato di Osteriazza in sponda destra e a difesa delle abitazioni civili e della zona industriale di Rubbiano in comune di Solignano in sponda sinistra nonché delle gallerie filtranti, il cui danneggiamento potrebbe comportare problemi al servizio di distribuzione dell'acqua potabile e pertanto propone la realizzazione dell'intervento codice 11168 a titolo oneroso per una spesa complessiva di €170.000,00 con le seguenti caratteristiche:

- Titolo: Interventi di sistemazione morfologica dell'alveo con movimentazione in alveo e manutenzione e potenziamento delle difese esistenti a protezione della sponda destra ed a difesa

dell'abitato di Osteriazza di Fornovo Taro nonché della sponda sinistra a salvaguardia dell'abitato di Rubbiano di Solignano

- Comuni: Fornovo Taro e Solignano

- Importo (iva inclusa): € 170.000,00

- Ente attuatore: Servizio Area Affluenti Po dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Dato atto che

- si sono accertate economie pari a € 192.861,09 dall'attuazione delle attività e degli interventi inseriti nel precedente piano, come comunicato al Dipartimento di protezione civile nella Relazione sullo stato attuazione interventi e attività allegata alla nota di richiesta di proroga della contabilità speciale 5824 con nota PC/201/27841 del 22/06/2017;

- il Direttore dell'Agenzia, responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi, ai sensi dell'art.2 dell'OCDPC 270/2015, ha richiesto, con nota PC/2017/0043803 del 9 ottobre 2017, al Capo Dipartimento della protezione civile l'approvazione della citata proposta di modifica dell'intervento codice 11168 in parola e l'utilizzo delle economie pari a € 170.000,00 per la relativa copertura finanziaria;

Vista la nota POST/67688 del 30/10/2017 con la quale il Capo Dipartimento della protezione civile ha autorizzato l'utilizzo delle economie accertate per € 170.000,00 quale copertura finanziaria dell'intervento codice 11168 approvandone la citata modifica;

Ritenuto di procedere, pertanto, all'approvazione della "Seconda rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini" - Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 174 del 9 luglio 2014 - Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 270 del 27 luglio 2015 - Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 470 del 26 luglio 2017 contenente la modifica dell'intervento codice 11168 per la spesa complessiva di € 170.000,00 a valere sulle economie accertate pari a € 192.861,09 dall'attuazione delle attività e degli interventi inseriti nel precedente piano;

Visto il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1129/2017 di rinnovo dell'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile al Dott. Maurizio Mainetti, conferito con deliberazione di Giunta Regionale n. 1080/2012;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate;

1. di approvare la "Seconda rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza

delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini” – Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 174 del 9 luglio 2014 - Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 270 del 27 luglio 2015 - Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 470 del 26 luglio 2017 contenente la modifica dell'intervento codice 11168 per la spesa complessiva di € 170.00,00 a valere sulle economie accertate dall'attuazione delle attività e degli interventi inseriti nel precedente piano, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013;
3. di pubblicare il presente atto e il Piano di cui al punto 1 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e, altresì, nel sito web istituzionale della protezione civile regionale al seguente indirizzo: <http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/ordinanza-174-2014/ordinanza-del-capo-dipartimento-n-174-del-9-luglio-2014>.

IL DIRETTORE
Maurizio Mainetti



Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

Seconda rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini

Deliberazione del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2014 di dichiarazione dello stato di emergenza

**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
OCDPC n. 174 del 9 luglio 2014
OCDPC n. 270 del 27 luglio 2015
OCDPC n. 470 del 26 luglio 2016**

Bologna, novembre 2017

Il Direttore dell'Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile

Maurizio Mainetti

Regione Emilia-Romagna

Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile del territorio regionale

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 174 del 9 luglio 2014

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 270 del 27 luglio 2015

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 470 del 26 luglio 2017

HANNO CONCORSO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO:

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Regione Emilia-Romagna

Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile del territorio regionale

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 174 del 9 luglio 2014

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 270 del 27 luglio 2015

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 470 del 26 luglio 2017

INDICE

1	Premessa	4
2	Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi	7
2.1	Disposizioni generali	7
2.2	Termini per l'ultimazione degli interventi	7
2.3	Prezzari regionali	7
2.4	Spese generali e tecniche	7
2.5	Perizie di variante	9
2.6	Monitoraggio degli interventi	9
3	Modifica ed integrazione intervento del Piano	10
3.1	Intervento assegnato all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile	10
3.1.1	Modalità di liquidazione dei finanziamenti	11
4	Quadro economico riepilogativo	12

Regione Emilia-Romagna

Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile del territorio regionale

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 174 del 9 luglio 2014

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 270 del 27 luglio 2015

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 470 del 26 luglio 2017

1 Premessa

Nel corso della stagione autunnale-invernale dell'anno 2014 la Regione Emilia-Romagna è stata interessata da eventi meteorologici molto intensi che hanno colpito tutto il territorio regionale. Il carattere eccezionale delle precipitazioni è testimoniato dai valori di pioggia registrati nel periodo che, nella zona di crinale sono stati ben 8 volte superiori rispetto ai valori medi del periodo, mentre nelle zone collinari e di pianura si sono verificati eccessi di pioggia 3 volte superiori alla media climatologica.

Le piogge, unitamente alle temperature molto elevate che hanno caratterizzato parte del periodo, hanno favorito anche lo scioglimento delle nevi accumulate nel crinale appenninico. Questo ha determinato piene rilevanti su tutti i corsi d'acqua regionali in alcuni dei quali le soglie di preallarme e allarme sono state ripetutamente superate in tempi ravvicinati, tantoché nei tratti vallivi dei corsi d'acqua i livelli idrometrici si sono attestati più volte ai massimi storici.

Contestualmente nei versanti delle aree collinari e montane si sono verificati numerosissimi dissesti che hanno interessato abitati, attività produttive e infrastrutture di servizi pubblici essenziali.

L'impatto prodotto dagli eventi è stato severissimo ed ha interessato oltre 180 comuni dai quali sono pervenuti n. 1931 segnalazioni.

Vista l'entità e la gravità delle criticità il Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 14 marzo 2014 ha inoltrato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo Dipartimento di Protezione Civile la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per l'intero territorio della Regione Emilia-Romagna.

In data 30 giugno 2014 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi in parola, stanziando complessivi 9,7 milioni di euro a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali, cui ha fatto seguito l'Ordinanza del Capo del Dipartimento nazionale di Protezione Civile (OCDPC) n. 174 del 9 luglio 2014 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2014, che nomina il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, Commissario delegato per l'emergenza.

Per la realizzazione degli interventi è stata aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna - la contabilità speciale 5824 intestata al "Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna OCDPC n. 174/2014" a ciò autorizzato dall'art. 3, comma 2) della medesima ordinanza.

Regione Emilia-Romagna

Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile del territorio regionale

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 174 del 9 luglio 2014

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 270 del 27 luglio 2015

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 470 del 26 luglio 2017

Con determinazione 728 del 12 settembre 2014 (BURER-T n.281 del 16.09.2014) è stato approvato il Piano dei primi interventi urgenti, diretti a fronteggiare la gravità delle conseguenze per la popolazione, nell'immediatezza degli eventi.

Con determinazione commissariale n. 545 del 10 luglio 2015 è stata approvata la rimodulazione del Piano per € 280.000,00, derivanti dalla rideterminazione delle somme destinate alla copertura dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati a seguito degli eventi in parola (CAS) che da € 432.000,00 passano a € 152.000,00.

Con Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione civile n. 270 del 27 luglio 2015 (GU n. 182 del 7/08/2015) la Regione Emilia-Romagna è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi.

Il Direttore dell'Agenzia è stato individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione dell'ordinanza 270.

La contabilità speciale CS 5824 è stata prorogata con OCDPC n. 470 del 26 luglio 2017 fino al 25 giugno 2018.

Si precisa che la presente Rimodulazione nasce dall'esigenza di modificare l'intervento codice 11168 da compensazione ad oneroso a valle del parere espresso dall'Autorità di bacino competente come previsto al paragrafo 5.2 Interventi a compensazione del Piano.

Il Servizio Tecnico di Bacino affluenti Po, ora Servizio Area Affluenti Po dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ente attuatore dell'intervento a compensazione codice 11168 "Interventi di sistemazione morfologica dell'alveo con escavazione e movimentazione di materiale ghiaioso alluvionale a protezione della sponda destra ed a difesa dell'abitato di Osteriazza. Intervento a compensazione di 25.000 metri cubi", programmato nel Piano dei primi interventi urgenti di cui alla OCDPC 174/2014, approvato con Determina n.728 del 12 settembre 2014, ha richiesto che tali interventi potessero essere realizzati a titolo oneroso per una spesa di € 170.000,00.

Tale proposta deriva dal fatto che tali interventi non possono essere realizzati a compensazione in quanto l'Autorità di Bacino competente li ha ritenuti non compatibili in quanto il volume di materiale litoide in estrazione è superiore ai 10.000 mc in assenza di un piano di gestione dei sedimenti per gli affluenti del Po.

Il medesimo Servizio ha sottolineato l'importanza di tali opere per la salvaguardia dell'abitato di Osteriazza in sponda destra e a difesa delle abitazioni civili e della zona industriale di Rubbiano in comune di Solignano in sponda sinistra. nonché delle gallerie filtranti, il cui danneggiamento

Regione Emilia-Romagna

Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile del territorio regionale

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 174 del 9 luglio 2014

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 270 del 27 luglio 2015

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 470 del 26 luglio 2017

potrebbe comportare problemi al servizio di distribuzione dell'acqua potabile ed ha formulato la seguente proposta:

Titolo: Interventi di sistemazione morfologica dell'alveo con movimentazione in alveo e manutenzione e potenziamento delle difese esistenti a protezione della sponda destra ed a difesa dell'abitato di Osteriazza di Fornovo Taro nonché della sponda sinistra a salvaguardia dell'abitato di Rubbiano di Solignano

Comuni: Fornovo Taro e Solignano

Importo (iva inclusa): € 170.000,00

Ente attuatore: Servizio Area Affluenti Po dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Il Direttore dell'Agenzia, responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi, ai sensi dell'art. 2 dell'OCDPC 270/2015, tenuto conto che sono state attualmente accertate economie pari a € 192.861,09, derivanti dall'attuazione delle attività e degli interventi inseriti nel precedente Piano, ha richiesto al Capo Dipartimento della protezione civile l'approvazione della modifica dell'intervento in parola e l'utilizzo delle economie per la copertura finanziaria. Il Capo Dipartimento con nota POST/67688 del 30/10/2017 ha autorizzato l'utilizzo delle economie per 170.0000,00 quale copertura finanziaria dell'intervento in parola, approvandone la modifica.

Regione Emilia-Romagna

Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile del territorio regionale

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 174 del 9 luglio 2014

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 270 del 27 luglio 2015

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 470 del 26 luglio 2017

2 Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi

2.1 Disposizioni generali

I soggetti attuatori provvedono alla realizzazione degli interventi previsti nel capitolo 3 della presente Rimodulazione nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e delle presenti disposizioni.

Le risorse finanziarie sono gestite, attraverso la contabilità speciale n. 5824, istituita presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna ed intestata "Direttore Agenzia di Protezione Civile Regione Emilia-Romagna OCDPC 174/2014 270/2015".

2.2 Termini per l'ultimazione degli interventi

Gli interventi devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione della presente Piano nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

2.3 Prezzari regionali

I soggetti attuatori, nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, devono fare riferimento, a seconda della tipologia di intervento da eseguire, agli elenchi regionali dei prezzi consultabili nel sito internet della Regione Emilia-Romagna:

<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/prezzari>

oppure, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento. Per le voci non presenti nei prezzari suddetti, si provvede all'analisi prezzi ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e relative norme attuative come modificato dal D.lgs. 56/2017.

2.4 Spese generali e tecniche

Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, sarà compito dei soggetti attuatori quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di spesa il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 10% dell'importo netto degli interventi a base di gara e/o sull'importo netto concordato con l'impresa esecutrice in caso di affidamento diretto e/o degli interventi da eseguirsi in economia e delle eventuali indennità di espropriazione, così come riportati nel progetto approvato. Analoga

Regione Emilia-Romagna

Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile del territorio regionale

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 174 del 9 luglio 2014

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 270 del 27 luglio 2015

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 470 del 26 luglio 2017

procedura di quantificazione ed approvazione dovrà essere seguita dai soggetti attuatori a conclusione dell'eventuale procedimento d'esproprio.

Rientrano nel limite del 10% di cui sopra:

- le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;
- le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi, relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici;
- le spese per attività di consulenza e di supporto;
- le spese per commissioni giudicatrici, le spese di gara, le spese per pubblicità, i contributi a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gli oneri relativi all'obbligo di bollatura dei registri di contabilità;
- i premi assicurativi per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti dei soggetti attuatori incaricati della progettazione.

Il 10% di cui sopra non costituisce una percentuale fissa ma un limite massimo; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate oggettivamente sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori.

Gli oneri suindicati, concernono le attività svolte direttamente o indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al collaudo.

Con le risorse assegnate sono finanziati gli incentivi per funzioni tecniche - comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione - per le prestazioni tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017 svolte dai dipendenti pubblici.

A tal fine i soggetti attuatori provvedono a quantificare nel quadro economico dell'intervento una somma non superiore all'80% del 2% modulato sull'importo netto dei lavori posti a base di gara o sull'importo netto concordato con l'impresa esecutrice in caso di affidamento diretto. Tali somme sono ripartite, sulla base del regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 del medesimo articolo 113 nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20% del predetto 2%, essendo destinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017 alle spese funzionali, a progetti

Regione Emilia-Romagna

Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile del territorio regionale

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 174 del 9 luglio 2014

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 270 del 27 luglio 2015

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 470 del 26 luglio 2017

di innovazione e ad altre finalità ivi previste, non è finanziabile con le risorse assegnate con il presente Piano.

La copertura finanziaria dei compensi incentivanti, nei limiti predetti e tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa in parola, è assicurata quando le prestazioni siano espletate direttamente dagli uffici tecnici dei soggetti attuatori o da questi affidati agli uffici consortili di cui all'art. 24, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017.

Qualora gli incarichi vengano affidati dai soggetti attuatori agli organismi di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017, è riconosciuta la copertura finanziaria sia dei compensi incentivanti ai dipendenti di queste ultime nel limite dell'80% del 2% predetto, sia delle eventuali ulteriori spese documentate e concordate, prima dell'affidamento dell'incarico, tra le amministrazioni pubbliche affidatarie e i soggetti attuatori. La percentuale dell'80% del 2% e le eventuali ulteriori spese, ammissibili nella sola fattispecie sopra indicata, costituiscono quota parte del 10% di cui sopra.

Resta fermo che, qualora il regolamento del soggetto attuatore preveda una percentuale inferiore al 2%, la somma finanziabile per i compensi incentivanti non potrà superare l'80% del tetto inferiore fissato dal medesimo regolamento.

2.5 Perizie di variante

Fermo restando che la somma da liquidare al soggetto attuatore non può superare l'importo del finanziamento assegnato in sede di Piano, eventuali economie, derivanti sia da ribassi di gara sia da risparmi di altre voci di spesa previste nel quadro economico, possono essere utilizzate dai soggetti attuatori per far fronte alle varianti in corso d'opera di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017.

Si sottolinea che a lavori ultimati non sarà più possibile considerare ulteriori varianti.

2.6 Monitoraggio degli interventi

Ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi, i soggetti attuatori devono provvedere alla compilazione on-line della Scheda di monitoraggio attraverso l'applicazione web "Tempo reale", che si trova al seguente indirizzo internet:

<http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/servizi/tempo-reale>

La scheda di monitoraggio deve essere aggiornata semestralmente alle seguenti scadenze: 30 aprile, 31 ottobre, fino al completamento dell'intervento.

La scheda di monitoraggio è compilata dal Servizio Area Affluenti Po dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

La mancata compilazione della scheda di monitoraggio comporta la sospensione del pagamento dei finanziamenti assegnati.

Regione Emilia-Romagna

Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile del territorio regionale

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 174 del 9 luglio 2014

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 270 del 27 luglio 2015

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 470 del 26 luglio 2017

3 Modifica ed integrazione intervento del Piano

3.1 Intervento assegnato all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

L'intervento codice 11168 "Interventi di sistemazione morfologica dell'alveo con escavazione e movimentazione di materiale ghiaioso alluvionale a protezione della sponda destra ed a difesa dell'abitato di Osteriazza" - intervento a compensazione di 25.000 metri cubi – ente attuatore Servizio tecnico di bacino affluenti del Po, oggi Servizio Area Affluenti Po dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, programmato nel capitolo 5.2 "Interventi a compensazione" del Piano dei primi interventi urgenti di cui alla OCDPC 174/2014, approvato con Determina n.728 del 12 settembre 2014, verrà realizzato a titolo oneroso per una spesa di € 170.000,00, a valere sulle economie maturate pari a € 192.861,09, derivanti dall'attuazione delle attività e degli interventi inseriti nel Piano.

Piano degli interventi (intervento variato)

cod int.	Prov.	Comune	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Titolo	Quantità mc
11168	PR	Fornovo Taro	erosione sponda destra del F. Taro con rischio per centro abitato di Osteriazza	Servizio Tecnico dei Bacini affluenti del Po	Interventi di sistemazione morfologica dell'alveo con escavazione e movimentazione di materiale ghiaioso alluvionale a protezione della sponda destra ed a difesa dell'abitato di Osteriazza. Intervento a compensazione di 25.000 metri cubi.	25.000

Rimodulazione (intervento sostitutivo)

cod int.	Prov.	Comune	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Titolo	Importo
11168	PR	Fornovo Taro e Solignano	Torrente Rovacchia - loc. Cerro e Paroletta	Servizio Affluenti dell'Area Po regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile	Interventi di sistemazione morfologica dell'alveo con movimentazione in alveo e manutenzione e potenziamento delle difese esistenti a protezione della sponda destra ed a difesa dell'abitato di Osteriazza di Fornovo Taro nonché della sponda sinistra a salvaguardia dell'abitato di Rubbiano di Solignano	170.000,00

170.000,00

Regione Emilia-Romagna

Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile del territorio regionale

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 174 del 9 luglio 2014

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 270 del 27 luglio 2015

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 470 del 26 luglio 2017

3.1.1 Modalità di liquidazione dei finanziamenti

Il *Servizio Area Affluenti Po* dell'Agenzia provvede alla realizzazione dell'intervento dalla fase relativa alla progettazione fino a quella della liquidazione. Il Responsabile di tale Servizio svolge la funzione di RUP o provvede alla nomina dello stesso.

Il Servizio predetto trasmette gli atti di impegno e il successivo atto di liquidazione al *Servizio Bilancio* dell'Agenzia, ai fini dell'emissione degli ordinativi di pagamento in favore dei beneficiari.

Per i pagamenti diretti la fatturazione è soggetta al regime dello split-payment e dovrà riportare l'intestazione ed il codice UFE che verranno comunicati con successive indicazioni.

Gli atti di liquidazione corredati della documentazione necessaria ai fini del pagamento devono pervenire al *Servizio Bilancio, pianificazione finanziaria e risorse per lo sviluppo* dell'Agenzia al seguente indirizzo PEC:

STPC.Bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it

entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza della fattura.

Regione Emilia-Romagna

Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile del territorio regionale

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 174 del 9 luglio 2014

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 270 del 27 luglio 2015

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 470 del 26 luglio 2017

4 Quadro economico riepilogativo

RISORSE ASSEGNATE

Fondi Ordinanza comma 1 art. 3 OCDPC 174/2014: 9.700.000,00

Piano degli interventi	9.700.000,00
------------------------	--------------

Agli oneri per l'attuazione della presente rimodulazione, dettagliati al capitolo 3, si fa fronte per la spesa di € 170.000,00 a valere sulle economie attualmente accertate dall'attuazione delle attività e degli interventi programmati nel piano pari a € 192.861,09.

QUADRO AGGIORNATO DELLA CONTABILITÀ

DESTINAZIONI	Importo programmato	Importo liquidato	Importo da liquidare	Economie accertate	Economie utilizzate per 2 Rimodulazione	Economie ricalcolate a seguito della seconda rimodulazione
Interventi di somma urgenza già realizzati o in corso	450.000,00	448.332,82		1.667,18		1.667,18
Interventi urgenti	8.648.000,00	7.541.780,03	965.142,93	141.077,04	120.000,00	21.077,04
Accantonamenti CAS	152.000,00	115.750,30	36.249,70			
Accantonamento prestazioni lavoro straordinario	400.000,00		400.000,00			
Accantonamento per Ripristino mezzi e attrezzature colonna mobile regionale	50.000,00			50.000,00	50.000,00	0,00
totale	9.700.000,00	8.105.863,15	1.401.392,63	192.744,22	170.000,00	22.744,22
restituzioni		-116,87		116,87		116,87
Totale complessivo	9.700.000,00	8.105.746,28	1.401.392,63	192.861,09	170.000,00	22.861,09

Regione Emilia-Romagna

Rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile del territorio regionale

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 174 del 9 luglio 2014

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 270 del 27 luglio 2015

Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 470 del 26 luglio 2017

RIEPILOGO FINANZIARIO

DESTINAZIONI	Piano degli interventi		Rimodulazione		2 Rimodulazione		Totale
	Capitolo Paragrafo	Importo	Capitolo Paragrafo	Importo	Capitolo Paragrafo	Importo	Importo
Interventi di somma urgenza già realizzati o in corso	4	450.000,00					450.000,00
Interventi urgenti	5.1	8.368.000,00	2	280.000,00	2	170.000,00	8.818.000,00
Accantonamento CAS	6	432.000,00	premessa	-280.000,00			152.000,00
Accantonamento prestazioni lavoro straordinario	7.1	400.000,00					400.000,00
Accantonamento per Ripristino mezzi e attrezzature colonna mobile regionale	7.2	50.000,00					50.000,00
economie						- 170.000,00	- 170.000,00
Totale complessivo		9.700.000,00		0,00		0,00	9.700.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA 20 DICEMBRE 2017, N. 20627

Autorizzazione all'uso degli attrezzi denominati "idrorasca", per le operazioni di allevamento di vongole veraci (tapes spp.), all'interno delle aree demaniali marittime assentite in concessione per molluschicoltura

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti e Richiamati:

- il Testo Unico delle Leggi sulla Pesca approvato con Regio Decreto dell'8 ottobre 1931 n. 1604, nella vigente formulazione;

- il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto del 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968 n. 1639 recante "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" nella vigente formulazione;

- il Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale", nella vigente formulazione;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", nella vigente formulazione, ed in particolare gli artt. 86 e 89 che conferiscono alle Regioni la gestione dei beni del Demanio idrico e l'art. 105, comma 2, lett. 1), che conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

- il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 226 recante "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", nella vigente formulazione;

- il Decreto Legislativo 26 maggio 2004 n. 153 recante "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima", nella vigente formulazione;

- il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 4 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", nella vigente formulazione, con particolare riguardo agli articoli 3 (Acquacoltura) e 4, commi 2 e 8, (Imprenditore ittico - acquacoltore);

- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n.3 recante "Riforma del sistema regionale e locale", ed in particolare gli artt. 78 e 79 che prevedono l'esercizio diretto da parte della Regione delle funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse, ivi comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi del comma 2 dell'art.1 del D. Lgs. n.143 del 04/06/1997", nella vigente formulazione, nonché l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenza dal 21/02/2001;

- la Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di

demanio marittimo e di zone del mare territoriale", nella vigente formulazione;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 recante "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche integrazioni a leggi regionali", nella vigente formulazione, contenente norme in materia di conservazione degli habitat naturali e semi-naturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la "Rete Natura 2000", in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997";

- la Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 recante "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", nella vigente formulazione;

- la Legge Regionale del 30 luglio 2015 n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", nella vigente formulazione;

Preso atto della Deliberazione della Giunta Regionale del 9 dicembre 2003 n. 2510 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della l.r. 31/05/02 n. 9", così come modificata e integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 23 luglio 2014 n. 1296 recante "Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n. 2510/2003" che, in particolare, al Capo II, punto 2.1.5, lett m.1, attribuisce al Servizio regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti «adozione, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 della l.r. 9 del 2002 e nell'ambito applicativo del regime concessorio, di appositi provvedimenti aventi ad oggetto: "il rilascio o rinnovo di autorizzazioni, nell'ambito delle aree in concessione comprese nelle zone di cui alle lett. a) e b) del punto 5.1, all'utilizzo, per un migliore rendimento economico, dei rastrelli a mano, dei rastrelli meccanici ad aria e/o ad acqua per ... la raccolta dei molluschi bivalvi»;

CONSIDERATO che l'assetto giuridico-amministrativo regionale in tema di rilascio di concessioni del demanio marittimo con finalità di pesca e acquacoltura, di cui alla D.G.R. n. 2510/2003, è stato definito nell'ambito del quadro normativo di riferimento, costituito, sostanzialmente, dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione nonché dalla legge n. 241/1990;

Dato atto:

- che, antecedentemente all'adozione del D.Lgs. n. 4/2012, essendo la molluschicoltura annoverata fra le attività di "pesca professionale", la Direzione Generale "Pesca e acquacoltura" del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MI-PAAF), con vari atti, aveva acconsentito all'uso sperimentale dell'attrezzo denominato "idrorasca" (e successivamente anche della "idrorasca da fondo"), nelle aree affidate in concessione demaniale per allevamento di molluschi, con diverse e successive autorizzazioni rilasciate fin dal 3/8/2006 con nota prot. 12804 e successivamente con note prot. n. 11048 del 22/09/2008, n.5666 del 23/02/2009, n.19526 del 23/06/2009, n. 29604 del 23/11/2009, n. 83603 del 28/04/2010 e, infine, con nota n. 34383 del 06/10/2011, senza limiti temporali, ma pur sempre circoscritta all'interno delle "aree affidate concessione" e condizionando il rilascio di un provvedimento definitivo all'acquisizione di elementi di natura giuridica sulla possibilità di utilizzo dell'attrezzo in questione, in aree al di fuori degli allevamenti e sulla necessità di porvi limitazioni temporali;

- che, successivamente, la stessa Direzione Generale "Pesca

marittima e acquacoltura” del MIPAAF, con nota prot. n. 26745 del 17/12/2015, ha ribadito la possibilità di utilizzo dell'idrorasca nelle sue due tipologie, “a mano” e “da fondo”, confermata con nota n. 939 del 13/01/2017, con la quale ha prorogato l'autorizzazione all'utilizzo nelle sole acque marine affidate in concessione fino al 31/12/2017, e continuando a rinviare l'adozione di un provvedimento definitivo alla “necessità di effettuare un approfondito studio di carattere giuridico allo scopo di disciplinare l'attrezzo anche in ordine alla sua delimitazione spaziale e temporale”.

Considerato, tuttavia:

- che da quanto sopra emerge che il MIPAAF non ha tenuto conto dell'intervenuto mutamento del quadro normativo di riferimento e, in particolare, della distinzione fra attività di pesca e attività di acquacoltura introdotta dal D.lgs. n. 4/2012, che riconduce l'acquacoltura/itticoltura non più alla “attività di pesca”, bensì equipara ad ogni finalità di legge l'attività di acquacoltura/itticoltura alla “attività agricola” (nella fattispecie di “allevamento”);

- che, conseguentemente, da un punto di vista giuridico-normativo, attualmente lo strumento denominato “idrorasca”, nelle varianti citate, non pare più riconducibile al novero degli “strumenti di pesca” per i quali occorra specifica autorizzazione del Ministero, posto che il mutato quadro di riferimento legislativo porterebbe a considerarlo uno “strumento per l'allevamento delle vongole veraci”, ovvero, in altri termini, uno “strumento per lo svolgimento di attività agricola consistente nell'acquacoltura”, la cui regolamentazione rientrerebbe nelle competenze di questa Regione;

Tenuto conto:

- della Deliberazione della Giunta Regionale del 28 luglio 2008 n. 1224 recante “Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm. e dm del 17/10/07”, in considerazione della quale sono state sottoposte a Valutazione di incidenza ambientale, le concessioni rilasciate per attività di acquacoltura ubicate all'interno delle aree di tutela ambientale individuate in applicazione della Direttiva europea Natura 2000 (zone di interesse comunitario – SIC - e zone di protezione speciale - ZPS);

- della Deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2014 n. 94 recante “Classificazione delle zone per la produzione in allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini della Regione Emilia-Romagna”;

Vista la nota del Servizio Regionale “Attività Faunistico-Venatorie e Pesca” del 15/12/2017, acquisita al protocollo regionale n. PG/2017/0768972, con la quale, tra l'altro, si comunicava alla Direzione Generale “Pesca marittima e acquacoltura” del MIPAAF che «...al fine di evitare vuoti normativi e amministrativi, è intenzione di quest'Amministrazione procedere ad adottare un provvedimento autorizzatorio per l'uso dell'idrorasca, quale strumento agricolo per l'allevamento della vongola verace, negli allevamenti ubicati in aree demaniali affidate in concessione»;

Considerato:

- che lo studio del Consorzio Ferrara Ricerche dell'Università degli Studi di Ferrara, inviato alla Direzione Generale Pesca e Acquacoltura del MIPAAF con nota del Servizio Regionale “Economia Ittica” prot. n. PG/2003/399 del 07/01/2009, in ottemperanza a quanto richiesto, per una valutazione complessiva

definitiva, rimessa alla Commissione consultiva nazionale della pesca e dell'acquacoltura (poi soppressa), ha analizzato nel dettaglio questo tipo di attrezzo valutandone sostenibile l'impatto dello stesso sull'ambiente e sostenendo nel capitolo dedicato alle Considerazioni conclusive che “nel complesso l'idrorasca sperimentata può essere considerata un buon attrezzo da raccolta con impatti accettabili sia sull'ambiente che sulla risorsa stessa oggetto di raccolta. I risultati degli studi condotti con diverse metodologie, diversi strumenti, su diversi parametri, permettono di affermare che non vi sono impedimenti all'uso dell'idrorasca, soprattutto se si lavora in zone assentite in concessione dove è in corso l'allevamento della vongola verace”;

- che gli allevamenti e le relative attività ricadenti in zone di tutela definite in conformità alle Direttive europee Natura 2000 e Uccelli (zone SIC/ZPS), sono stati tutti sottoposti, prima del rilascio della concessione demaniale, a Valutazione di incidenza ambientale da parte dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po o del Servizio parchi della Regione Emilia-Romagna per le aree SIC/ZPS esterne ai confini del Parco Regionale del Delta del Po;

Dato atto, tra l'altro, che a suo tempo l'Amministrazione Provinciale di Ferrara, competente in materia di “pesca e acquacoltura nelle acque interne” fino all'intervenuta riforma di cui alla Legge Regionale n. 13/2015, con Propria Deliberazione della Giunta Provinciale n. 250/86091 del 06/11/2012 aveva approvato, per gli impianti di acquacoltura, ubicati nelle acque interne, adiacenti alle limitrofe aree marine ugualmente oggetto di concessioni demaniali per molluschicoltura, le “Linee guida provinciali per la molluschicoltura nelle acque salmastre interne della provincia di Ferrara” autorizzando espressamente fra gli attrezzi consentiti per la raccolta le “idrorasche” e che tale autorizzazione risulta a tutt'oggi in essere e mai revocata o annullata;

Ritenuto che, nelle more dell'eventuale risposta della Direzione Generale “Pesca Marittima e Acquacoltura” del MIPAAF in merito alla nota del Servizio Regionale “Attività Faunistico-Venatorie e Pesca” di questa Regione del 15/12/2017 prot. n. PG/2017/0768972, sussista comunque la necessità di adottare un provvedimento autorizzatorio finalizzato a dare certezza agli allevatori di molluschi che operano all'interno delle aree demaniali marittime assentite in concessione, dando agli stessi la possibilità di operare con gli attrezzi ormai di consolidato utilizzo nelle operazioni di raccolta dei molluschi allevati;

Viste le seguenti normative e disposizioni, in merito alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni:

- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.”;

- la Legge n. 114/2014 e ss.mm. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 giugno 2014, n. 90 misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;

- il D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm. “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” e la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di “Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna”;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla Deliberazione n. 72/2013 dell'11 settembre 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

- il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali" (PTPC) approvato con D.G.R. n. 89 del 30/01/2017;

- la "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-19" approvata con D.G.R. n. 486 del 10/04/2017;

Viste le seguenti normative e disposizioni, in ordine all'organizzazione, alle funzioni ed agli incarichi regionali:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la D.G.R. n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;

- la D.G.R. n. 2189/2015 avente ad oggetto "Linee guida di indirizzo per la riorganizzazione della macchina organizzativa regionale"; la D.G.R. n.56/2016 con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direttore Generale e la D.G.R. n. 270/2016 "Attuazione della prima fase della riorganizzazione avviata con D.G.R. n. 2189/2015; la D.G.R. n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- la Determinazione del Dirigente Generale n. 14091 del 08/09/2017 recante "Conferimento di incarico di responsabilità del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca", incarico confermato con D.G.R. 1601 del 23/10/2017;

Ritenuta la propria competenza;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. DI AUTORIZZARE, all'interno delle aree assentite con licenza di concessione demaniale marittima per lo svolgimento delle attività di acquacoltura e delle attività connesse a tale attività (secondo la definizione datane dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012), l'uso dell'attrezzo di raccolta denominato "idrorasca" nelle sue versioni "a mano" e "da fondo";
2. DI FAR OBBLIGO, a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento a decorrere dalla sua adozione;
3. DI DARE ATTO che, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle proprie relative deliberazioni, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
4. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet "E-R Agricoltura e Pesca";
5. DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Emilia-Romagna entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione o effettiva conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima decorrenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 27 DICEMBRE 2017, N. 20855

Divieto di messa a dimora nella regione Emilia-Romagna di piante appartenenti al genere *Crataegus* spp. Anno 2018

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modificazioni e integrazioni;

- la propria determinazione n. 19624 del 06/12/2016, recante "Divieto di messa a dimora nella Regione Emilia-Romagna di piante appartenenti al genere *Crataegus* spp. Anno 2017";

Considerato che:

- sul territorio regionale è sempre diffuso il "Colpo di fuoco batterico delle pomacee", causato dal batterio *Erwinia amylovora*, che può provocare rilevanti danni economici ed ambientali a molte specie di interesse agrario, ornamentale e forestale;

- le piante appartenenti al genere *Crataegus* spp. sono particolarmente sensibili al colpo di fuoco batterico e possono costituire una potenziale fonte di inoculo e di propagazione della malattia;

- con la suddetta determinazione n. 19624/2016 è stato prorogato fino al 31/12/2017, a titolo di prevenzione e ulteriore cautela, il precedente divieto di messa a dimora delle piante appartenenti al genere *Crataegus* spp.;

- la limitazione della presenza di piante appartenenti al genere *Crataegus* spp. nel territorio della Regione Emilia-Romagna ha contribuito in modo evidente a ridurre il numero di focolai della malattia;

- permangono tuttavia rischi di diffusione della fitopatìa in oggetto;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare ulteriormente il divieto di messa a dimora delle piante appartenenti al genere *Crataegus* spp. in quanto il contenimento della presenza di piante del genere *Crataegus* spp. costituisce un fattore che facilita e favorisce l'azione preventiva e di contrasto alla diffusione del colpo di fuoco batterico delle pomacee, condotta costantemente dagli agricoltori;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in

materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

– il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

– n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

– n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

– n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

– n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” e successive modifiche;

– n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, dell’anagrafe per la stazione appaltante”;

– n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

– n. 2123 in data 05 dicembre 2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle direzioni generali: Cura del territorio e dell’ambiente; Agricoltura, caccia e pesca; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e nell’ambito di Intercent-ER e conferma retribuzione di posizione FR1super nell’ambito della D.G. Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;

– n. 89 del 30 gennaio 2017, recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

– n. 486 del 10 aprile 2017, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;

determina:

di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

1. di prorogare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 214/2005, il divieto della messa a dimora delle piante appartenenti al genere *Crataegus spp.* in tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna, fino al 31 dicembre 2018, fatta salva specifica autorizzazione del Servizio Fitosanitario valutata sulla base dei rischi fitosanitari presenti sul territorio;

2. di applicare ai trasgressori le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal seguente art. 54, comma 24, del D. Lgs. n. 214/2005, il quale dispone quanto segue: “*Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante appartenenti al genere Crataegus spp. e all’obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro 15 giorni dalla notifica dell’atto di intimazione ad adempiere, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l’estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L’importo della sanzione è raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 214/2005 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.*”;

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione, dando atto che ne verrà data idonea informazione sul seguente sito: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it>.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 29 DICEMBRE 2017, N. 20998

Variazione dell’autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.lgs. 19/08/2005; D.M. 12/11/2009; iscrizione al RUP; emissione passaporto Impresa: Bettelli Ivano - Aut. n. 3740

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di modificare l’autorizzazione dell’impresa BETTELLI

IVANO iscritta al Registro Ufficiale Regionale con il n. 3740 come da richiesta pervenuta;

3. di iscrivere l’impresa BETTELLI IVANO al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) con il n. 08/3528;
4. di autorizzare l’impresa all’uso del passaporto delle piante per le specie indicate in domanda;
5. di dare atto che – secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 – il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
6. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 11 GENNAIO 2018, N. 119

Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/08/2005, n. 214 e dal D.M. 12711/2009. Impresa: Cooperativa Sociale Cento Fiori Onlus di Rimini - Aut. n. 4322

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;

2) di iscrivere ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 214/2005 l'impresa COOPERATIVA SOCIALE CENTO FIORI a R.L., iscritta alla C.C.I.A.A. di Rimini con partita IVA

n. 01297440404 al Registro Regionale dei Produttori della Regione Emilia-Romagna con il n. 4322;

3) di autorizzare l'impresa COOPERATIVA SOCIALE CENTO FIORI a R.L. a esercitare l'attività di produzione vivaistica di ornamentali da esterno, ornamentali da interno, piante grasse, piante officinali e aromatiche presso il centro aziendale sito nel Comune di Rimini (RN), Via Galliano n. 19;

4) di dare atto che – secondo quanto previsto dal suddetto D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 – il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

5) di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 10 GENNAIO 2018, N. 82

Disciplinare per la produzione e certificazione di piante micorizzate con tartufo. Anno 2018

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L.R. 2 settembre 1991, n. 24, recante "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" e successive modificazioni e integrazioni;

- il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";

- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione;

- il D.M. 27 settembre 2007, recante "Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27 febbraio 2012, recante "Disposizioni in materia di produzione di piante micorizzate con tartufo, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24";

- la determinazione n. 14238 del 26/10/2015, recante "Disciplinare per la produzione e certificazione di piante micorizzate con tartufo. Anno 2015";

Dato atto che:

- la L.R. n. 24/1991 disciplina la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi nel territorio regionale, promuovendo lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartufigeno nell'ambito della tutela e della conservazione ambientale;

- l'art. 7 della L.R. n. 24/1991, in particolare, prevede che:

- la produzione vivaistica di piante tartufigene sia assoggetta-

ta alla disciplina di cui alle leggi regionali n. 3/2004 e n. 10/2007;

- la Regione Emilia-Romagna, con proprio atto, istituisce la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione;

- la deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2012, n. 212, ha definito specifiche disposizioni relativamente al processo di certificazione di piante micorizzate con tartufo e alle modalità utilizzate per il controllo delle piante micorizzate, prevedendo tra l'altro che compete al Servizio Fitosanitario la predisposizione del disciplinare di produzione e la definizione di criteri di produzione delle piante micorizzate certificate, nonché la definizione delle modalità attraverso le quali le imprese interessate possono presentare richiesta di autorizzazione alla relativa produzione;

- con la citata determinazione n. 14238/2015 il Responsabile del Servizio Fitosanitario ha provveduto ad approvare il disciplinare di produzione delle piante micorizzate con tartufo certificate;

Rilevato che, sulla base dell'esperienza maturata durante l'applicazione, è emersa l'esigenza di rivedere alcuni punti del suddetto disciplinare, al fine di semplificare le procedure;

Ritenuto di provvedere in merito, ridefinendo con il presente atto il corretto processo produttivo, la corretta micorizzazione con tartufo e le modalità di apposizione del cartellino-certificato, annullando e sostituendo la determinazione n. 14238 del 26/10/2015;

Ritenuto quindi, in applicazione della citata normativa, di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente l'approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto;

Viste:

- n. 7295 del 29 aprile 2016 “Riassetto posizioni professionali, conferimento incarichi dirigenziali di struttura e professional e riallocazione delle posizioni organizzative nella Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- la determinazione n. 19741 del 06 dicembre 2017 “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Fitosanitario, ai sensi degli artt. 5 e ss. della L.241/1990 E SS.MM. e degli artt. 11 e ss. Della L.R. 32/1993”;

- la circolare del Responsabile del Gabinetto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna, acquisita agli atti al protocollo n. PG.2017.779385 del 21/12/2017, avente ad oggetto “Art. 21, comma 2, della delibera di Giunta regionale n. 468/2017, “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”. Adempimenti conseguenti;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità del presente atto;

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di adottare le definizioni tecniche relative al disciplinare di produzione di piante micorrizzate con tartufo certificate, così come riportato nell'allegato I, parte integrante della presente determinazione;
3. di approvare il disciplinare per la produzione di piante micorrizzate con tartufo certificate, così come riportato nell'allegato II, parte integrante della presente determinazione;
4. di approvare la definizione di campione per i controlli sulla certificazione del singolo lotto, le modalità del prelievo e delle analisi, così come definito nell'allegato III, parte integrante della presente determinazione;
5. di approvare la scheda di valutazione di un lotto di piante micorrizzate con tartufo, così come definita nell'allegato IV, parte integrante della presente determinazione;
6. di definire le caratteristiche del cartellino-certificato da apporre alle piante micorrizzate con tartufo certificate, così come

riportato nell'allegato V, parte integrante della presente determinazione;

7. di definire le modalità della procedura di apposizione del cartellino-certificato da apporre alle piante micorrizzate con tartufo certificate, così come riportato nell'allegato VI, parte integrante della presente determinazione;
8. di definire i dati da riportare nel “Registro delle piante certificate”, così come riportato nell'allegato VII, parte integrante della presente determinazione;
9. di prevedere che le imprese vivaistiche interessate, per poter apporre il “cartellino-certificato” debbano rispettare le scadenze e le tempistiche stabilite dal disciplinare di cui al punto 3);

10. di stabilire che le imprese vivaistiche, per poter produrre piante micorrizzate certificate, devono presentare richiesta di autorizzazione al Servizio Fitosanitario, utilizzando l'apposita modulistica;

11. di dare atto che tutta la modulistica predisposta dal Servizio Fitosanitario per la produzione di piante micorrizzate con tartufo certificate è disponibile, per le aziende vivaistiche interessate, nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, nel portale “Agricoltura”, nel sito tematico “Avversità e difesa delle piante”, link “Modulistica”, link “Piante-micorrizzate”;

12. di stabilire che le imprese vivaistiche, per essere autorizzate a produrre piante micorrizzate certificate delle specie elencate nell'allegato I del D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, devono essere autorizzate anche a produrre piante forestali, ai sensi della L.R. 6 luglio 2007, n. 10;

13. di provvedere a revocare la propria determinazione n. 14238 del 26/10/2015;

14. di stabilire che la vendita di piante dichiarate micorrizzate con tartufo ma risultanti non conformi al disciplinare sarà punita ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere s-bis) e s-ter), della L.R. 2 settembre 1991, n. 24;

15. di pubblicare integralmente la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Boncompagni

ALLEGATO I

DEFINIZIONI TECNICHE RELATIVE AL DISCIPLINARE PER LA
PRODUZIONE DI PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFO CERTIFICATE

Ai fini della presente determinazione si intende per:

- Certificazione: la procedura mediante la quale si ottengono piante micorrizzate con tartufo certificate.
- Funghi ectomicorrizici estranei: qualsiasi specie fungina diversa dal tartufo inoculato, in grado di formare ectomicorrize.
- Inoculazione: il procedimento con il quale le radici delle piante sono messe a contatto con le spore o il micelio del tartufo.
- Isolato: il micelio in coltura pura.
- Lotto: insieme di piante della stessa specie, età e provenienza, ottenute con uguali metodologie di propagazione, inoculate con la stessa tecnica, in un arco di tempo non superiore a un giorno, con la medesima specie di *Tuber* e allevate in un unico luogo (serra e bancale) di coltivazione.
- Mating-type: il tipo sessuale del micelio, rilevabile con tecniche molecolari.
- Metodo morfologico: metodo che permette la valutazione visiva del grado di micorrizzazione delle radici (rif. Govi *et al.*, 1995; Donnini *et al.*, 2014).
- Partita dei tartufi: il quantitativo di tartufi della stessa specie acquistato da un singolo conferente nella medesima giornata.
- Pianta inoculata con tartufo: pianta le cui radici sono state poste a contatto con il tartufo al fine di favorirne la micorrizzazione.
- Pianta micorrizzata: pianta le cui radici sono state colonizzate dal tartufo inoculato.

- Pianta micorrizata certificata: pianta che, dopo la colonizzazione delle radici, è stata sottoposta al controllo dall'organo certificante con esito positivo.
- Piante da inoculare: semenzali, talee o piante micropropagate che dovranno essere inoculate con tartufo per la produzione di piante micorrizate con tartufo.
- Quaderno di campagna: il quaderno nel quale sono riportate tutte le operazioni colturali.
- Registro delle piante micorrizate: registro in cui vengono annotati tutti i dati relativi alle operazioni di inoculo e allevamento delle piante inoculate, nonché i dati che permettono il ricongiungimento del lotto al Registro delle piante forestali.

ALLEGATO II

DISCIPLINARE PER LA PRODUZIONE DI PIANTE MICORRIZATE CON
TARTUFO CERTIFICATEREQUISITI TECNICI DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE PER
LA PRODUZIONE DELLE PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFO

A) PRODUZIONE DELLE PIANTE DA INOCULARE

Tutte le fasi di produzione delle piante da inoculare (semenzali, talee radicate e piante micropropagate) devono essere effettuate in serre, costruite in modo che sia ostacolata la possibilità di inquinamento delle piante da parte di funghi ectomicorrizici estranei. Le serre, in particolare, devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. la pavimentazione deve garantire il completo isolamento fra il terreno e il piano di calpestio che può essere realizzato:
 - a) con adeguato vespaio rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
 - b) con battuto di cemento o altro materiale.
2. I cassoni per i semenzali e i vasi in cui vengono allevate le piante devono essere opportunamente distanziati dal piano di calpestio, utilizzando appositi bancali o supporti di almeno 20 cm di altezza.
3. L'ingresso alle serre è consentito solo dopo avere indossato appositi calzari monouso o sterilizzando le suole con una apposita soluzione disinfettante.
4. I bancali devono essere lavati e disinfettati con una soluzione di sodio ipoclorito al 2% prima dell'inizio di ogni ciclo colturale.
5. I contenitori per la coltivazione delle piante devono essere nuovi o, se riutilizzati, devono essere sterilizzati a vapore o comunque opportunamente disinfettati.
6. Il substrato per la coltivazione delle piante deve essere costituito da una miscela inerte (agriperlite e/o vermiculite). Nel caso si utilizzino altri substrati o il substrato sia riutilizzato, esso dovrà essere sterilizzato a vapore per garantire l'assenza di funghi ectomicorrizici estranei.
7. Tutte le operazioni colturali dovranno essere riportate in apposito registro.
8. Per l'irrigazione delle piante è proibito l'uso di acque di superficie.

B) INOCULAZIONE DELLE PIANTE

1. Il vivaio deve essere fornito di adeguati ambienti per le inoculazioni, adeguatamente disinfettati e separati dalle serre ove vengono prodotte le piante.
2. Le piante dovranno essere micorrizzate con tartufi e appartenenti alle seguenti specie:
 - *Tuber melanosporum* Vittad.;
 - *Tuber aestivum* Vittad. (anche nella forma *uncinatum*);
 - *Tuber borchii* Vittad.;
 - *Tuber brumale* Vittad.;
 - *Tuber macrosporum* Vittad.;
 - *Tuber mesentericum* Vittad.
3. L'inoculazione delle piante potrà essere effettuata sia con metodo sporale che miceliare.
4. Le piante destinate all'inoculazione dovranno soddisfare i requisiti previsti dal D. Lgs. 10/11/2003, n. 386, e dalla L.R. 06/07/2007, n. 10, se si utilizzano specie elencate nell'allegato I del citato D. Lgs. n. 386/2003, oltre al *Corylus avellana* L. anche in varietà da frutto.
5. I tartufi necessari per l'inoculazione devono essere di origine italiana. I tartufi possono avere provenienza diversa solo nel caso che le piante siano destinate al mercato estero: in tal caso i lotti interessati devono essere identificabili e mantenuti separati da quelli destinati al mercato nazionale, come pure la relativa produzione di piante;
6. L'origine dei tartufi deve essere documentata con fattura o autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) che ne attesti la loro provenienza geografica.
7. I tartufi da impiegare per l'inoculazione possono essere conservati secondo le seguenti modalità: essiccazione, stratificazione in sabbia in ambiente refrigerato o congelazione in freezer. Ogni fornitura di tartufi appartenenti alla medesima specie dovrà essere conservata in confezioni numerate progressivamente, riportate nel "Registro delle piante micorrizzate".
8. Almeno un grammo della sospensione sporale o essiccato sporale utilizzati per l'inoculazione di un lotto dovranno essere sigillati in provette, opportunamente conservate per analisi molecolari per almeno due anni; dette provette dovranno riportare un numero progressivo che dovrà essere annotato nel "Registro delle piante micorrizzate".
9. Nel caso di inoculazione miceliare si dovranno indicare nel "Registro del materiale per l'inoculazione" la specie, la data di isolamento, la provenienza, il numero

dell'isolato e il suo "mating-type". Ciascun isolato dovrà essere conservato in provette presso l'azienda produttrice, almeno per due anni; dette provette dovranno riportare un numero progressivo, da annotare nel "Registro delle piante micorrizzate".

10. Le piante micorrizzate prodotte in azienda devono essere distinte in lotti. Ogni lotto, composto da un massimo di 500 piante, deve essere costituito da: piante della stessa specie e provenienza, della stessa età, ottenute con uguali metodologie di propagazione, inoculate con la stessa tecnica in un arco di tempo non superiore a un giorno (24 ore), con la medesima specie di *Tuber* e coltivate nel medesimo ambiente. Ogni lotto dovrà essere registrato nel "Registro delle piante micorrizzate".

C) PRODUZIONE DELLE PIANTE INOCULATE

Entro trenta giorni dall'inizio del processo di inoculazione delle piante va inviata comunicazione al Servizio Fitosanitario, mediante apposito modulo da esso predisposto. Le fasi di coltivazione delle piante inoculate con tartufo devono essere effettuate in serre costruite in modo da ostacolare le possibilità di inquinamento delle piante con funghi ectomicorrizici diversi da quelli usati in fase di inoculo e comunque non previsti dal Disciplinare.

Le serre devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. La pavimentazione deve garantire il completo isolamento fra il terreno e il piano di calpestio, il quale può essere realizzato:
 - a) con adeguato vespaio, rifinito con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri un efficiente drenaggio;
 - b) con battuto di cemento o altro materiale.
2. I bancali per la coltivazione delle piante inoculate devono avere il piano di appoggio sollevato dal terreno e preferibilmente costituito da una rete, in modo da evitare la contaminazione delle piante con l'acqua di scolo.
3. L'ingresso alle serre è consentito solo dopo avere indossato calzari monouso o dopo avere sterilizzato le suole con idonea soluzione disinfettante.
4. I lotti di piante inoculate con differenti specie di tartufo possono essere allevate nella stessa serra, purché ben separati fra loro, in modo tale che non vi siano possibilità di contaminazione tramite l'acqua di irrigazione.
5. Prima dell'inizio di ogni ciclo colturale i bancali devono essere lavati e disinfettati con una soluzione di sodio ipoclorito al 2%.

6. I contenitori per la coltivazione delle piante devono essere nuovi o, se riutilizzati, devono essere sterilizzati a vapore.
7. Il terreno per la coltivazione delle piante inoculate deve essere sterilizzato a vapore, per garantire l'assenza di funghi ectomicorrizici estranei.
8. La disposizione dei diversi lotti di piante micorrizzate deve essere riportata in una mappa, costantemente aggiornata.
9. Tutte le operazioni colturali dovranno essere riportate nell'apposito registro.
10. Per l'irrigazione delle piante sono da escludere acque di superficie.
11. I quantitativi e le tipologie di piante micorrizzate con tartufo a cui applicare il cartellino-certificato devono essere riportati nel "Registro delle piante micorrizzate" e comunicati al Servizio Fitosanitario con apposito modulo prima della loro commercializzazione. Nel modulo dovrà essere riportato anche il numero di piante delle quali si richiede la certificazione.
12. L'utilizzo del cartellino-certificato è autorizzato dal Servizio Fitosanitario senza un provvedimento espresso, pertanto la certificazione si intende accordata trascorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 11.
13. Le piante micorrizzate con tartufo certificate devono essere cartellate e commercializzate entro 12 mesi dalla data di certificazione, se al controllo sono risultate esenti da funghi ectomicorrizici estranei, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 14.
14. Le piante micorrizzate con tartufo certificate di cui al punto 13 possono essere commercializzate entro 2 anni dalla data di prima certificazione, a condizione che siano state sottoposte a un ulteriore controllo della micorrizzazione e che siano commercializzate entro 12 mesi dall'ultimo controllo.
15. In deroga alla tempistica stabilita ai punti precedenti, il Servizio Fitosanitario, a seguito di motivata richiesta dell'interessato, può rilasciare specifiche autorizzazioni alla commercializzazione, previo ulteriore controllo della micorrizzazione.

D) VALUTAZIONE DEL GRADO DI MICORRIZZAZIONE DELLE PIANTE TARTUFIGENE

Per essere ritenuta idonea ai fini della certificazione una pianta deve presentare contemporaneamente i seguenti requisiti:

1. la percentuale di micorrize del tartufo inoculato deve essere pari o superiore al 30% del totale degli apici radicali;

2. la percentuale massima tollerabile di apici micorrizzati da funghi diversi dal tartufo inoculato non può superare, in ogni caso, il 10% del totale degli apici radicali;
3. la differenza tra la percentuale degli apici micorrizzati dal tartufo inoculato e quella degli apici micorrizzati da altri funghi non deve essere inferiore a 30%;
4. non è ammessa la presenza di specie di *Tuber* diverse da quella dichiarata.

E) REQUISITI DI IDONEITÀ DI UN LOTTO DI PIANTE MICORRIZZATE

Modalità di campionamento

Ciascun lotto non può essere costituito da più di 500 piante, dai quali dovrà essere prelevato, ai fini della certificazione, un campione consistente in almeno dieci esemplari.

Le singole piante che costituiscono il campione sono prelevate casualmente, sotto la responsabilità del laboratorio che effettua le analisi.

Le piante campionate, in attesa delle analisi, dovranno essere oggetto delle normali cure colturali per salvaguardarne la integrità.

Ogni pianta facente parte del campione è analizzata secondo la metodologia di seguito descritta.

Per ciascun lotto analizzato è compilata la scheda di idoneità basata sulla valutazione tramite identificazione delle micorrize su base morfologica, anatomica, biometrica e/o molecolare, e del grado di micorrizzazione di ogni pianta appartenente al campione in analisi.

La presenza e l'identificazione delle micorrize sulle piante si accerta con le seguenti operazioni:

1. si estrae la pianta dal contenitore e si lava accuratamente l'apparato radicale senza danneggiarlo;
2. si esamina al microscopio stereoscopico l'intero apparato radicale, al fine di individuare la presenza di micorrize del genere *Tuber* e di eventuali altri funghi differenziabili in rapporto ai loro caratteri morfologici e biometrici;
3. si effettua quindi l'analisi microscopica delle diverse micorrize rilevate per procedere alla identificazione della specie di tartufo inoculata e alla individuazione di eventuali micorrize estranee;
4. nei casi dubbi occorre ricorrere alla identificazione dei funghi micorrizici tramite caratterizzazione genetica;

5. valutazione del grado di micorrizzazione della singola pianta componente il campione sottoposto al controllo.

Il grado di micorrizzazione può essere stabilito mediante una stima visuale (F) o mediante il conteggio degli apici micorrizzati (G).

F) MODALITÀ DELLA STIMA VISUALE

Si esamina l'intero apparato radicale al microscopio stereoscopico e si stima la percentuale di apici micorrizzati con il tartufo inoculato rispetto al totale di apici presenti nella pianta.

Questo metodo può essere applicato solo qualora non siano stati preventivamente trovati funghi di altre specie con l'identificazione effettuata al punto precedente e qualora la percentuale di micorrizzazione sia superiore del 10% rispetto ai requisiti minimi richiesti. Nei casi dubbi si dovrà ricorrere al metodo del conteggio, di seguito descritto:

- 1) se il grado di micorrizzazione stimato è superiore al 30% e sono assenti inquinanti, la pianta è considerata idonea alla certificazione;
- 2) se il grado di micorrizzazione stimato è inferiore al 30% o sono presenti inquinamenti da *Tuber spp.* diversi dall'inoculato, la pianta non è considerata idonea alla certificazione;
- 3) se sono presenti altre spp. fungine, la differenza tra il grado di micorrizzazione tra la specie di tartufo inoculata e dichiarata deve essere superiore al 30%;
- 4) se il grado di micorrizzazione stimato è compreso fra il 20% e il 40%, si attua il metodo del conteggio.

G) MODALITÀ DEL CONTEGGIO

Si individuano nell'apparato radicale, considerato nel suo insieme, a partire dal colletto e fino alla sua estremità, due settori di uguale lunghezza: uno prossimale e l'altro distale, non considerando la eventuale presenza di isolate e lunghe radici. Si prelevano casualmente, da punti diversi e distanti tra loro, almeno 4 porzioni di radici nella metà prossimale dell'apparato radicale e 4 porzioni nella metà distale. A partire dalla base di ogni porzione di radice recisa, si contano, senza alcuna esclusione, i primi 50 apici radicali separandoli in:

- 1) micorrizzati dalla specie di tartufo inoculato;

- 2) micorrizzati da altri tartufi, se presenti;
- 3) micorrizzati da altri funghi, se presenti;
- 4) non micorrizzati.

Si calcolano, per ciascun settore e per l'intera pianta, le percentuali degli apici micorrizzati dalla specie di tartufo inoculato, degli apici micorrizzati da altri tartufi, degli apici micorrizzati da altri funghi e di quelli privi di micorrize, riferite al totale degli apici contati; i dati analitici vanno riportati nella scheda di valutazione. Le schede sono conservate agli atti dell'azienda produttrice, a disposizione dell'ente certificante.

Ai fini dell'idoneità del lotto è inoltre necessario che tutte le piante risultino micorrizzate con il tartufo inoculato e che almeno l'80% di dette piante ricada nei limiti previsti dal punto D) del presente allegato.

H) INSERIMENTO DEI DATI NEL REGISTRO DELLE PIANTE CERTIFICATE

La registrazione dei dati di cui all'allegato VI, da riportare nei registri, deve essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre una settimana dall'operazione o dall'acquisizione del dato.

I dati di cui all'allegato V possono essere riportati in un unico registro o in altri registri ufficiali, cartacei o informatici, presenti in azienda.

Detto registro deve essere conservato in azienda, a disposizione degli incaricati dei controlli.

I) CARATTERISTICHE DEL LABORATORIO E/O DEL TECNICO CERTIFICATORE

La verifica dei requisiti di idoneità delle piante micorrizzate con tartufo e la valutazione del grado di micorrizzazione devono essere attestate da un laboratorio o da un tecnico certificatore riconosciuti dal Servizio Fitosanitario, in condizioni di terzietà rispetto al richiedente la certificazione.

A tal fine deve essere presentata specifica richiesta, utilizzando l'apposita modulistica.

I laboratori e i tecnici certificatori, per poter essere riconosciuti, devono dimostrare di possedere conoscenze e professionalità tali da potere applicare il presente disciplinare; tale professionalità è valutata dal personale competente del Servizio Fitosanitario, che si riserva la facoltà di accettazione, sulla base del curriculum, di attestati relativi a corsi specifici e mediante apposito colloquio.

ALLEGATO III

DEFINIZIONE DI CAMPIONE PER I CONTROLLI SULLA CERTIFICAZIONE DEL SINGOLO LOTTO, MODALITÀ DI PRELIEVO E ANALISI

L'ispettore potrà prelevare un congruo numero di piante scelte a caso dai lotti già sottoposti a certificazione, in genere non meno di 3 piante per singolo lotto, da sottoporre ad analisi di laboratorio, mediante metodo morfologico e, se necessario, molecolare (PCR).

Le piante dovranno essere conformi a quanto certificato; se una pianta non dovesse essere conforme per insufficiente micorrizzazione potrà essere sostituita, se invece sarà riscontrata la presenza di funghi micorrizici diversi da quelli inoculati e/o non contemplati dal disciplinare, verrà sottoposto a esame anche il campione di inoculo conservato presso il vivaista.

Nel caso di confermata non idoneità del lotto per insufficiente grado di micorrizzazione, ma in assenza di funghi esotici inquinanti, ritenuti invasivi per l'ambiente, il lotto stesso potrà essere destinato alla vendita, in qualità di piante forestali.

Viceversa il lotto stesso dovrà essere destinato alla distruzione qualora l'esame della micorrizzazione accerti la presenza di funghi simbiotici ritenuti invasivi per l'ambiente; in particolare sono da destinarsi alla distruzione i lotti contaminati con *Tuber indicum* Cooke & Massee e *Terfezia* spp.

ALLEGATO IV

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA MICORRIZZAZIONE DI PIANTE TARTUFIGENE				
Data valutazione:				
Lotto N°		N° piante del lotto:		N° piante esaminate
Pianta simbiote:				
Data riproduzione:		Riprodotte per: • meristema • talea • seme		
Specie tartufo inoculato:				
Metodo di inoculo: • miceliare • sporale			Cod. ceppo miceliare:	
Data inoculo:		Cod. provetta:		
N° pianta	% Micorrize del tartufo inoculato	% Micorrize di altri tartufi	% Micorrize di altri funghi	% Apici senza micorrize
			Note:	
• Lotto certificabile: • SI • NO				
Firma del tecnico certificatore				

ALLEGATO V

CARATTERISTICHE DEL CARTELLINO-CERTIFICATO DA APPORRE ALLE
PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFO CERTIFICATE

Le piante micorrizate con tartufo prodotte conformemente al presente disciplinare devono essere accompagnate da apposito cartellino-certificato che deve possedere le seguenti caratteristiche:

- (a) deve essere stampato con inchiostro indelebile e realizzato con materiale biodegradabile di colore azzurro (mm 30 x 180 circa) in grado di resistere alle intemperie per almeno due anni;
- (b) deve essere fissato a ogni singola pianta prima della commercializzazione, in modo da impedirne il riutilizzo.

Il cartellino certificato deve riportare i seguenti dati:

1. logo della Regione Emilia-Romagna;
2. dicitura: Servizio Fitosanitario;
3. dicitura: passaporto delle piante CE, con eventuale sigla ZP (per le specie che ne sono soggette);
4. codice fornitore;
5. denominazione botanica (nome comune e scientifico);
6. denominazione della specie di tartufo (nome comune e scientifico) utilizzato per la micorrizzazione;
7. codice alfanumerico composto dall'anno di produzione, dal numero di lotto delle piante micorrizate presente nel registro e dalla numerazione progressiva.

Contestualmente alla richiesta dei cartellini, sottoposta ad approvazione per silenzio assenso trascorsi 10 giorni dalla presentazione della domanda, è necessario inviare al Servizio Fitosanitario copia della relativa certificazione.

Viene comunque mantenuto l'obbligo del passaporto CE per le specie interessate, non essendo questo in nessun modo sostituibile dal cartellino certificato, mero attestato di corretta micorrizzazione.

ALLEGATO VI

CARTELLINATURA PER LOTTI NUMERICAMENTE IMPORTANTI

In caso di vendita di un quantitativo di piante micorrizzate, appartenenti ad un singolo lotto, superiore a 100 piante e a un unico acquirente (utilizzatore finale), che dichiara di metterle a dimora e di non destinarle a rivendita, è prevista la facoltà, da parte del vivaista, di non ricorrere alla cartellinatura per ogni singola pianta.

In tal caso l'acquirente deve allegare alla dichiarazione l'ubicazione del terreno da destinare a tartufaia, ove le piante verranno poste a dimora.

Il vivaista avrà due possibilità:

- a. i cartellini-certificato relativi alle piante cedute devono obbligatoriamente essere resi non riutilizzabili, o mediante taglio dell'asola o con dicitura "CESSIONE CUMULATIVA" indelebile; i cartellini devono essere allegati ai documenti contabili (fattura, fattura accompagnatoria e/o documento di trasporto) relativi alla vendita e dovranno essere conservati con essi per 12 mesi, al fine di essere esibiti a eventuali successive ispezioni;
- b. in alternativa a quanto sopra, i dati dei lotti presenti sui cartellini potranno essere inseriti nei suddetti documenti contabili, che così attesteranno la cessione cumulativa e sostituiranno la cartellinatura a tutti gli effetti.

ALLEGATO VII

DATI DA RIPORTARE NEL REGISTRO DELLE PIANTE CERTIFICATE

1. Fornitore del tartufo;
 2. provenienza del tartufo;
 3. peso della singola fornitura;
 4. fattura o autocertificazione;
 5. specie *Tuber* spp.;
 6. numero progressivo (confezione) della partita dei tartufi destinati all'inoculazione;
 7. data di inoculazione;
 8. modalità di conservazione;
 9. numero della provetta per la conservazione dell'inoculo;
 10. tipo di inoculo (se miceliare o sospensione sporale);
 11. nel caso di inoculazione miceliare occorre specificare la data di isolamento, il numero di isolato e il mating-type. Nel caso di inoculazione sporale occorre indicare, al momento dell'inoculo, le partite di tartufo utilizzate per ogni singolo lotto di piante inoculate.
-
-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 10 GENNAIO 2018, N. 83

Istituzione di zone di sicurezza per *Erwinia amylovora*. Anno 2018

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica";

- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/5/2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31" e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche e integrazioni;

- il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, e successive modifiche e integrazioni;

- la determinazione n. 3713 del 13/3/2017, recante "Istituzione di zone di sicurezza per *Erwinia amylovora*. Anno 2017";

Considerato che:

- l'All. I, lett. b), punto 2, del citato Reg. (CE) n. 690/2008 dispone che i territori delle province di Parma e Piacenza sono fra quelli riconosciuti come "zone protette" nei confronti del batterio *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. l'All. I, lett. b), punto 2, del citato Reg. (CE) n. 690/2008 dispone che i territori delle province di Parma e Piacenza sono fra quelli riconosciuti come "zone protette" nei confronti del batterio *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.;

- l'art. 4, comma 3, del citato D.M. n. 356/1999 prevede che il Servizio fitosanitario regionale deve istituire una zona di sicurezza la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, deve comprendere "un'area di almeno 3,5 km² (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato";

- l'art. 7 del suddetto D.M. n. 356/1999 prevede che: "1. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale. 2. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale. 3. In deroga al primo comma, il Servizio fitosanitario regionale può autorizzare

la commercializzazione di piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti verso zone non protette dell'Unione Europea o verso Paesi terzi.", e nelle zone non protette dell'Unione Europea ora sono comprese anche zone non protette dell'Italia;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie ai sensi del citato D.M. 10/9/1999, n. 356;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017, recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

- la deliberazione della Giunta regionale n.468 del 10 aprile 2017 ad oggetto: "Il sistema dei controlli interni della regione Emilia-Romagna";

Vista inoltre la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente l'approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzione Generali – Agenzie – Istituto;

Viste:

- n. 7295 del 29 aprile 2016 "Riassetto posizioni professionali, conferimento incarichi dirigenziali di struttura e professionali e riallocazione delle posizioni organizzative nella Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- la determinazione n. 19741 del 06 dicembre 2017 "Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Fitosanitario, ai sensi degli artt. 5 e ss. della L.241/1990 e ss.mm. e degli artt. 11 e ss. Della L.R. 32/1993";

- la circolare del Responsabile del Gabinetto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna, acquisita agli atti al protocollo n. PG.2017.779385 del 21/12/2017, avente ad oggetto "Art. 21, comma 2, della delibera di Giunta regionale n. 468/2017, "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna". Adempimenti conseguenti;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità del presente atto;

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2. di confermare per l'anno 2018 le "zone di sicurezza" già istituite con la determinazione dirigenziale n. 3713/2017 (zone "A") e di istituire ufficialmente nuove "zone di sicurezza" (zone "B") nelle province di Parma e Piacenza. Le "zone di sicurezza" sono presenti nei seguenti comuni:

- provincia di Parma: comuni di Fidenza, Fontanellato, Noceto e Salsomaggiore Terme;

- provincia di Piacenza: comuni di Agazzano e Gragnano Trebbiense;

3. di delimitare dette "zone di sicurezza" (zone "A" e zone "B") così come riportato nelle mappe allegate alla presente determinazione;

4. di stabilire che, senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale, è fatto divieto di trasportare fuori da tutte le "zone di sicurezza", oppure mettervi a dimora, piante

e relativi materiali da riproduzione ospiti di *Erwinia amylovora* appartenenti ai generi *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.:

- fino al 31 dicembre 2018 per quanto riguarda le zone "A",

- fino al 31 dicembre 2019 per quanto riguarda le zone "B";


tali date potrebbero essere prorogate nel caso vengano riscontrati ulteriori casi di *Erwinia amylovora* nel territorio delle province di Parma e Piacenza;


5. di autorizzare la commercializzazione di piante, e relativi materiali da riproduzione, ospiti di *Erwinia amylovora* presenti nelle zone di sicurezza verso zone non protette dell'Unione Europea, ai sensi del citato Reg. (CE) n. 690/2008, o verso Paesi terzi che ne ammettono l'introduzione;


6. di pubblicare integralmente la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stefano Boncompagni





Zona di sicurezza per *Erwinia amylovora***Provincia di Piacenza - Comuni di:
Gragnano Trebbiense e Agazzano**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI 22 DICEMBRE 2017, N. 20804

Approvazione del terzo elenco di Comuni destinatari dei contributi per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite di emergenza di cui all'O.C.D.P.C. n.344/2016 e D.C.D.P.C. del 21 giugno 2016

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare l'Allegato A "Terzo elenco di Comuni destinatari dei contributi per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite di emergenza di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.344/2016 e decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 giugno 2016 (delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.2188/2016)" parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) di attribuire ulteriori contributi per complessivi € 28.500,00 agli Enti richiedenti di cui all'elenco riportato nella tabella nell'Allegato A;

3) di dare atto:

- che, complessivamente, con le proprie determinazioni n.8757

del 5/6/2017, n.12555 del 31/7/2017 e con la presente sono destinati contributi per studi di microzonazione sismica per euro 796.350,00;

- che i Codici Unici di Progetto attribuiti a ciascun intervento dalla competente struttura ministeriale sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A;
- che le risorse finanziarie necessarie all'attribuzione dei contributi di cui al punto 2) che precede sono allocate al Capitolo 48286 "Contributi a enti locali per studi e indagini di microzonazione sismica (D.L. 28 aprile 2009, n. 39 convertito in L. 24 giugno 2009, n. 77) - mezzi statali";
- che con propri successivi provvedimenti si provvederà alla concessione (impegno della spesa) dei contributi agli enti beneficiari di cui all'Allegato A alla presente determinazione in attuazione dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.344 del 9 maggio 2016, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n.2188 del 13 dicembre 2016, sulla base della normativa vigente e ai sensi della deliberazione di G.R. n.2416/2008 e ss.mm., nonché nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.;
- di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4) di pubblicare per estratto la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gabriele Bartolini

Allegato A

Terzo elenco di Comuni destinatari dei contributi per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite di emergenza di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 344/2016 e decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 giugno 2016 (delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2188/2016)

Ente richiedente	Comune in cui sarà effettuato lo studio	Abitanti 31/12/2016	Tipo di studio	Contributo attribuito (in euro)	CUP
Comune Carpineti (RE)	Carpineti	4.011	Adeguamento MS 2 + CLE	14.250,00	I41J17000040002
Comune Toano (RE)	Toano	4.465	MS 2 + CLE	14.250,00	F79J17000510006
Totale €				28.500,00	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 8 GENNAIO 2018, N. 24

DGR 1550/2016. PSR 2014-2020. Misura 1 Tipo Operazione 1.1.01 E 1.3.01 - Catalogo Verde. Approvazione graduatorie istanze e concessione contributo. Sessione di domande di sostegno pervenute nel mese di dicembre 2017

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di recepire integralmente le risultanze delle istruttorie effettuate dai collaboratori del Servizio incaricati con nota prot. NP/2016/22171 del 14/11/2016, in attuazione delle procedure previste al p.to 6 "Presentazione istanze" ed al p.to 7 "Competenze, domande di sostegno e di pagamento e relative procedure" dell'Allegato B alla deliberazione di Giunta regionale n. 1550/2016 e al punto 1 "Focus Area di intervento e relativo riparto per l'annualità 2017" e al p.to 3 "Modalità di controllo per attività finanziate con sostegno al 100%" dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 1197/2017;

3) di approvare, pertanto, secondo quanto dettagliatamente specificato negli Allegati 1 - 3, parti integranti e sostanziali del presente atto, le graduatorie distinte per Focus Area relative alle istanze ammissibili;

4) di concedere ai soggetti indicati nei predetti Allegati 1 -3 il contributo ivi indicato per ciascuna istanza;

5) di dare atto che alla liquidazione dei contributi provvederanno i Servizi Territoriali competenti con propri atti formali, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della delibera di Giunta n. 2416/2008 e ss.mm., secondo le modalità stabilite dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell'Emilia-Romagna (AGREA) ed ai sensi di quanto disposto al p.to 9. "Rendicontazione e liquidazione" dell'Allegato B della citata deliberazione n. 1550/2016 e al p.to 3 "Modalità di controllo per attività finanziate con sostegno al 100%" della deliberazione n. 1197/2017;

6) di dare atto, inoltre, che i pagamenti relativi ai contributi concessi col presente atto competono ad AGREA, e che a tal fine i predetti Servizi provvederanno a trasmettere alla predetta Agenzia la documentazione dalla stessa richiesta;

7) di dare atto inoltre che - secondo quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base della normativa regionale - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8) di disporre l'inserimento del presente atto nel sistema "Catalogo Verde" - SIAG e la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale Telematico regionale, per estratto, dando atto che con la suddetta pubblicazione la Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati;

9) di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, alle disposizioni di cui alle delibere di Giunta n. 1550/2016 e n. 1197/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mario Montanari



Ente:
REGIONE EMILIA ROMAGNA SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE SISTEMI AGROALIMENTARI

Operazione:
1.1.01

Bando:
SOSTEGNO Bando 2017 1.1.01 - Catalogo verde - Focus Area 4B

Domanda	Contributo Ammesso	CUAA	Ragione Sociale	Punteggio
5056664	€ 248,00	02799211202	IMPRESA VERDE EMILIA ROMAGNA S.R.L.	34



Ente:
REGIONE EMILIA ROMAGNA SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE SIST.
AGROALIMENTARE

Operazione:
1.1.01

Bando:
SOSTEGNO Bando 2017 1.1.01 - Catalogo verde - Focus
Area 5D



Domanda	Contributo Ammesso	CUAA	Ragione Sociale	Punteggio
5056641	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	46
5056647	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	46
5056638	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	46
5056654	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	46
5056655	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	46
5056632	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	46
5055761	€ 496,00	CSRGLI57A23G3371	CESARI GIULIO	46
5055781	€ 496,00	CSRGLI57A23G3371	CESARI GIULIO	46
5056642	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	46
5056635	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	46
5056653	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	46
5055782	€ 496,00	CSRGLI57A23G3371	CESARI GIULIO	47
5056650	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	47
5055777	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	47

Elenco Concessione: 2827



Domanda	Contributo Ammesso	CUAA	Ragione Sociale	Punteggio
5055776	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	47
5055778	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	47
5055799	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	47
5056650	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	47
5055783	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	47
5055785	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	47
5055788	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	47
5055763	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	47
5055760	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	47
5055767	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	47
5055765	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	47
5055768	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	47
5055774	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	47
5055758	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	47

Elenco Concessione: 2827



Domanda	Contributo Ammesso	CUAA	Ragione Sociale	Punteggio
5055816	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	47
5055827	€ 498,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	47
5055820	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055823	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055822	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055817	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055819	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055818	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055813	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055812	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055815	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055814	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055809	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055808	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48

Elenco Concessione: 2827



Domanda	Contributo Ammesso	CUAA	Ragione Sociale	Punteggio
5055811	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055810	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056605	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056604	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056607	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056606	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055833	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	48
5055832	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	48
5055834	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	48
5055829	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	48
5055828	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	48
5055831	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055830	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	48
5055825	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	48

Elenco Concessione: 2827



Domanda	Contributo Ammesso	CUAA	Ragione Sociale	Punteggio
5055624	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055626	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	48
5056623	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056609	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056608	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056610	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056637	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056639	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056633	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056634	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056629	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056631	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056630	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056625	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48

Elenco Concessione: 2827



Domanda	Contributo Ammesso	CUAA	Ragione Sociale	Punteggio
5056624	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056627	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055770	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	48
5055789	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055791	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	48
5055784	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	48
5056652	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056551	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055779	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	48
5055805	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055804	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055807	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5055806	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056569	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48

Elenco Concessione: 2827



Domanda	Contributo Ammesso	CUAA	Ragione Sociale	Punteggio
5056801	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	48
5056668	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056802	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	48
5056797	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	48
5056796	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056667	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056666	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056798	€ 496,00	CSRGL157A23G3371	CESARI GIULIO	48
5056795	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056652	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056648	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056651	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056644	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056646	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48

Elenco Concessione: 2827



Domanda	Contributo Ammesso	CUAA	Ragione Sociale	Punteggio
5056640	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056643	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056661	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48
5056656	€ 793,60	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	48

Elenco Concessione: 2827



Ente:
REGIONE EMILIA ROMAGNA SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE SIST.
AGROALIMENTARE

Operazione: 1.3.01
Bando: SOSTEGNO Bando 2017 1.3.01 - Catalogo verde - Focus Area 2B

Domanda	Contributo Ammesso	CUAA	Ragione Sociale	Punteggio
5056678	€ 1.197.90	97481620587	FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA	33

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA 10 GENNAIO 2018, N. 67

Iscrizione all'Elenco regionale di Palestre e Associazioni Sportive che promuovono Salute delle palestre del Centro Sportivo Montericco di Imola (BO), del Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Ravenna (RA) e dell'A.S.D. Centro Studi Judo di Reggio Emilia (RE), ai sensi della D.G.R. n. 2127/2016

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2127 del 5 dicembre 2016 avente per oggetto "Approvazione di Indirizzi regionali per la promozione dell'attività fisica e della prescrizione dell'esercizio fisico nelle persone con patologie croniche e del Codice Etico delle Palestre e delle Associazioni Sportive che promuovono Salute";

Considerato che la succitata deliberazione istituisce l'Elenco regionale delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono Salute che si caratterizzano per l'adesione ai principi espressi dal "Codice Etico delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono Salute" e l'Elenco regionale delle Palestre che promuovono Salute e Attività Motoria Adattata;

Rilevato che il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL competente per territorio, ricevuta la richiesta di iscrizione da parte delle succitate Palestre e Associazioni Sportive agli Elenchi sopra menzionati, nonché verificata la completezza della documentazione acquisita, trasmette il nulla osta alla Palestra o all'Associazione Sportiva richiedente, al Comune in cui ha sede e al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;

Preso atto dei seguenti nulla osta dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL competenti per territorio sotto indicati:

- Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Imola (BO) Prot. n. 0038873 del 22/12/2017, conservato agli atti del Servizio competente con Prot. n. 0780702 del 22/12/2017 relativo alla richiesta di adesione alla Rete regionale delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono Salute della Palestra del Centro Sportivo Montericco – Via Montericco n. 5 – 40026 Imola (BO);

- Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL della Romagna – U.O. Epidemiologia e Comunicazione – Cesena (FC) Prot. n. 2018/0000302/P del 2/1/2018, conservato agli atti del Servizio competente con Prot. n. 0000616 del 2/1/2018 relativo alla richiesta di adesione alla Rete regionale delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono Salute della Palestra del Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Ravenna – Via Guidarello Guidarelli n. 7 – 48121 Ravenna (RA);

- Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Reggio Emilia – Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Prot. n. 2018/0001586 dell'8/1/2018, conservato agli atti del Servizio competente con Prot. n. 0006233 dell'8/1/2018 relativo alla richiesta di adesione alla Rete regionale delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono Salute della Palestra dell'A.S.D. Centro Studi Judo – Via XX Settembre n. 1/A – 42124 Reggio Emilia (RE);

Ritenuto pertanto di disporre l'iscrizione nell'Elenco regionale delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono Salute delle Palestre del Centro Sportivo Montericco di Imola (BO), del Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Ravenna (RA)

e dell'A.S.D. Centro Studi Judo di Reggio Emilia (RE), ai sensi della citata delibera di Giunta regionale n. 2127/2016;

Rilevato che l'iscrizione al succitato Elenco costituisce autorizzazione ad utilizzare il riconoscimento di "Palestra e Associazione Sportiva che promuove Salute" per i fini e nei modi previsti dalla sopra menzionata delibera di Giunta regionale n. 2127/2016;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 avente per oggetto "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017 avente per oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019";

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 516 dell'11 maggio 2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n. 1026 del 27 luglio 2015, n. 2185 del 21 dicembre 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 106 dell'1 febbraio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016, n. 1681 del 17 ottobre 2016, n. 2123 del 5 dicembre 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell'11 gennaio 2017, n. 477 del 10 aprile 2017 e n. 578 del 5 maggio 2017;

Richiamate altresì:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni, per quanto applicabile;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

Attestato che la sottoscritta dirigente, Responsabile del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di iscrivere, ai sensi e per gli effetti della delibera di Giunta regionale n. 2127/2016, nell'Elenco regionale delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono Salute le seguenti strutture sportive:

- Palestra del Centro Sportivo Montericco – Via Montericco n. 5 – 40026 Imola (BO);

- Palestra del Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Ravenna – Via Guidarello Guidarelli n. 7 – 48121 Ravenna (RA);

- Palestra dell'A.S.D. Centro Studi Judo – Via XX Settembre n. 1/A – 42124 Reggio Emilia (RE);

2. di dare atto che l'iscrizione all'Elenco costituisce autorizzazione ad utilizzare il riconoscimento di "Palestra e Associazione Sportiva che promuove Salute" per i fini e nei modi previsti dalla citata delibera di Giunta regionale n. 2127/2016;

3. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adriana Giannini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA 10 GENNAIO 2018, N. 68

Iscrizione all'Elenco regionale di Palestre che promuovono Salute e Attività Motoria Adattata della palestra del Centro Sportivo Montericco di Imola (BO) e della Palestra "Game" di Reggio Emilia (RE), ai sensi della D.G.R. n. 2127/2016

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2127 del 5 dicembre 2016 avente per oggetto "Approvazione di Indirizzi regionali per la promozione dell'attività fisica e della prescrizione dell'esercizio fisico nelle persone con patologie croniche e del Codice Etico delle Palestre e delle Associazioni Sportive che promuovono Salute";

Considerato che la succitata deliberazione istituisce l'Elenco regionale delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono Salute che si caratterizzano per l'adesione ai principi espressi dal "Codice Etico delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono Salute" e l'Elenco regionale delle Palestre che promuovono Salute e Attività Motoria Adattata;

Rilevato che il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL competente per territorio, ricevuta la richiesta di iscrizione da parte delle succitate Palestre e Associazioni Sportive agli Elenchi sopra menzionati, nonché verificata la completezza della documentazione acquisita, trasmette il nulla osta alla Palestra o all'Associazione Sportiva richiedente, al Comune in cui ha sede e al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;

Preso atto dei seguenti nulla osta dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL competenti per territorio sotto indicati:

- Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Imola (BO) Prot. n. 0038834 del 21/12/2017, conservato agli atti del Servizio competente con Prot. n. 0780241 del 22/12/2017 relativo alla richiesta di iscrizione all'Elenco regionale delle Palestre che promuovono Salute e Attività Motoria Adattata della Palestra del Centro Sportivo Montericco – Via Montericco n. 5 – 40026 Imola (BO);

- Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Reggio Emilia – Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Prot. n. 2018/0001603 dell'8/1/2018, conservato agli atti del Servizio competente con

Prot. n. 0006260 dell'8/1/2018 relativo alla richiesta di iscrizione all'Elenco regionale delle Palestre che promuovono Salute e Attività Motoria Adattata della Palestra "GAME" – Via Voltaire n. 3 – 42123 Reggio Emilia (RE);

Ritenuto pertanto di disporre l'iscrizione nell'Elenco regionale delle Palestre che promuovono Salute e Attività Motoria Adattata della Palestra del Centro Sportivo Montericco di Imola (BO) e della Palestra "GAME" di Reggio Emilia (RE), ai sensi della citata delibera di Giunta regionale n. 2127/2016;

Rilevato che l'iscrizione al succitato Elenco costituisce autorizzazione ad utilizzare il riconoscimento di "Palestra che promuove Salute e Attività Motoria Adattata" per i fini e nei modi previsti dalla sopra menzionata delibera di Giunta regionale n. 2127/2016;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 avente per oggetto "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017 avente per oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019";

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 516 dell'11 maggio 2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n. 1026 del 27 luglio 2015, n. 2185 del 21 dicembre 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 106 dell'1 febbraio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016, n. 1681 del 17 ottobre 2016, n. 2123 del 5 dicembre 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell'11 gennaio 2017, n. 477 del 10 aprile 2017 e n. 578 del 5 maggio 2017;

Richiamate altresì:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni, per quanto applicabile;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

Attestato che la sottoscritta dirigente, Responsabile del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di iscrivere, ai sensi e per gli effetti della delibera di Giunta regionale n. 2127/2016, nell'Elenco regionale delle Palestre

che promuovono Salute e Attività Motoria Adattata le seguenti strutture sportive:

- Palestra del Centro Sportivo Montericco – Via Montericco n. 5 – 40026 Imola (BO);
- Palestra “GAME” – Via Voltaire n. 3 – 42123 Reggio Emilia (RE);

2. di dare atto che l’iscrizione all’Elenco costituisce autorizzazione ad utilizzare il riconoscimento di “Palestra che promuove Salute e Attività Motoria Adattata” per i fini e nei modi previsti

dalla citata delibera di Giunta regionale n. 2127/2016;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adriana Giannini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE 29 DICEMBRE 2017, N. 21013

POR FESR 2014-2020 - Asse 1 Attività 1.4.1. "Bando per il sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative" approvato con D.G.R. 11/2016. - Concessione di contributo all'impresa AWHY SRL - Accertamento entrate

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, ed in particolare l’art.47, comma 1, in cui si stabilisce che per ciascun Programma Operativo, lo Stato membro istituisce un Comitato di Sorveglianza, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di approvazione del Programma Operativo medesimo;

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei, e in particolare l’art.10 “Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza”;

- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia-Romagna 2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015;

- l’art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) commi da 792 a 799 (G.U. 30,12,2015, n.302 – S.O. n.70);

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 179 del 27/02/2015 recante “Presa d’atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell’autorità di gestione”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 11/01/2016 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Approvazione bando per il sostegno alle start up innovative. in attuazione dell’Attività 1.4.1”, (in seguito denominato semplicemente “bando”);

- i punti 3) e 4) della sopracitata deliberazione nei quali si indica che “le fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative

per dare piena attuazione ai principi e postulati contabili dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.” e si precisa che “la copertura finanziaria prevista nell’articolazione dei capitoli di spesa indicati nel presente provvedimento riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistematica ed allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre 2016 “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.” e s.m.;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n.25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017”;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)”;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n.27 “Bilancio Di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la L.R. 1 agosto 2017, n.18 “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la L.R. 1 agosto 2017, n.19 “Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la determinazione dirigenziale n. 7315 del 16 maggio 2017 avente ad oggetto “Variazioni di bilancio per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2016 per la realizzazione di investimenti”;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 2844 del 25/2/2016 avente ad oggetto “POSTICIPO DELL’APERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DEL “BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DEL 11 GENNAIO 2016 N. 11” è stato posticipata, dal 1/3/2016 al 21/3/2016, l’apertura dello sportello telematico per l’inserimento delle domande;

- con determinazione dirigenziale n. 11397 del 15/7/2016 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITA' 1.4.1. "BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE" APPROVATO CON D.G.R. 11/2016. - PROGETTI PERVENUTI, PROGETTI AMMISSIBILI E PROGETTI NON AMMISSIBILI - PERIODO MARZO – APRILE 2016.” sono state individuate le imprese ammesse a cofinanziamento regionale che hanno

presentato domanda nella prima call del bando;

- con determinazione dirigenziale n. 14283 del 12/9/2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITA' 1.4.1. "BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE" APPROVATO CON D.G.R. 11/2016. - PROGETTI PERVENUTI, PROGETTI AMMISSIBILI E PROGETTI NON AMMISSIBILI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016." sono state individuate le imprese ammesse a cofinanziamento regionale che hanno presentato domanda nella seconda call del bando;

- con determinazione dirigenziale n. 19030 del 28/11/2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITA' 1.4.1. "BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE" APPROVATO CON D.G.R. 11/2016. - PRIMA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - DOMANDE PRESENTATE NEL PERIODO MARZO - GIUGNO 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE." sono stati concessi i contributi alle imprese ammesse a cofinanziamento regionale che hanno presentato domanda nella prima e nella seconda call del bando;

- con determinazione dirigenziale n. 19573 del 6/12/2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITA' 1.4.1. "BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE" APPROVATO CON D.G.R. 11/2016. - PROGETTI PERVENUTI, PROGETTI AMMISSIBILI E PROGETTI NON AMMISSIBILI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016." sono state individuate le imprese ammesse a cofinanziamento regionale che hanno presentato domanda nella terza call del bando;

- con determinazione dirigenziale n. 4344 del 23/3/2017 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITA' 1.4.1. " POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITA' 1.4.1. "BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE" APPROVATO CON D.G.R. 11/2016. - SECONDA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - DOMANDE PRESENTATE NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE." sono stati concessi i contributi alle imprese ammesse a cofinanziamento regionale che hanno presentato domanda nella terza call del bando;

Dato atto che:

- nella sopraccitata determinazione n. 4344/2017 era stato esplicitamente indicato che per l'azienda AWHY S.r.l., presente nella graduatoria approvata con determinazione n.19573/2016 in posizione n.1, si sarebbe demandato ad atto successivo l'impegno delle risorse e la concessione del contributo in attesa di ottenere un DURC con esito regolare;

- in data 13/11/2017 è stato emesso un DURC regolare per l'azienda AWHY S.r.l.;

- l'azienda AWHY S.r.l. ha inviato un cronoprogramma aggiornato rispetto a quello presentato in domanda che prevede, un budget diviso su più annualità e nello specifico il 40% delle attività realizzate o da realizzare nel 2017 ed il restante 60% da realizzare nell'anno 2018;

- per poter finanziare il progetto presentato da AWHY S.r.l., approvato con determinazione dirigenziale n. 19573/2016, le risorse necessarie ammontano ad € 99.988,70 compatibili con le attuali disponibilità di bilancio che consentono di assumere l'impegno totale pari a € 99.988,70;

Preso atto che:

- come accaduto per le altre imprese in graduatoria nella determinazione n. 19573/2016, le procedure di pubblicazione delle graduatorie, di comunicazione degli esiti e di recupero dei DURC e delle informative antimafia, ove necessarie, non hanno permesso l'adozione della determinazione dirigenziale di concessione in tempo per assumere l'impegno sull'anno di previsione 2016;

- le imprese di "Tipologia A" avevano l'obbligo di indicare nel biennio 2016-2017 la tempistica di realizzazione delle spese ma l'azienda AWHY S.r.l., per la quale l'iter procedurale era stato sospeso in attesa dell'emissione di un DURC con esito regolare, ha inviato un cronoprogramma aggiornato con tempistica di realizzazione delle spese posticipata nel biennio 2017/2018;

- le modalità di erogazione prevista dall'art. 13 del bando prevede la liquidazione in unica soluzione del contributo dietro rendicontazione ad ultimazione del progetto;

Preso atto pertanto che le attuali disponibilità di bilancio consentono di imputare l'onere finanziario, in relazione ai cronoprogrammi presentati, sui seguenti pertinenti capitoli:

- **cap. 22009** "CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928) - QUOTA UE";

- **cap. 22011** "CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; DELIBERA CIPE 10/2015) - QUOTA STATO";

- **cap. 22012** "CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928) - QUOTA REGIONE";

del bilancio finanziario gestionale 2017-2019 anni di previsione 2017 e 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la Legge 16 gennaio 2003, n.3;

Dato altresì atto:

- che è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il relativo Codice Unico di Progetto (C.U.P) riportato nell'allegato 1 parte integrante della presente determinazione;

- per quanto attiene all'informazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/8/2010, n. 136", così come modificato dal D.Lgs n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011, non è necessario acquisire la relativa documentazione;

- che è stato acquisito e trattenuto agli atti dello scrivente Servizio il DURC avente regolare validità come sopra precisato;

Ritenuto di procedere alla registrazione complessiva di euro € 99.988,70, totalmente vincolato al progetto della tipologia A presentato da AWHY S.r.l. ed approvato con determinazione n. 19573/2016;

Considerato pertanto, per quanto indicato in precedenza, di dover impegnare risorse per il progetto approvato secondo il seguente cronoprogramma:

- € 39.995,48 nell'anno di previsione 2017;

- € 59.993,22 nell'anno di previsione 2018;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii, in relazione alla tipologia di spesa prevista e alla modalità gestionali delle procedure medesime, trattandosi di contributi soggetti a rendicontazione unica e che pertanto si possa procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la somma complessiva di **€ 99.988,70**;

Ritenuto pertanto di dover utilizzare le risorse finanziarie allocate:

- quanto ad **€ 39.995,48** sui capitoli:

- n. 22009 per **€ 19.997,74**,
- n. 22011 per **€ 13.998,42**,
- n. 22012 per **€ 5.999,32**,

del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017;

- quanto ad **€ 59.993,22** sui capitoli:

- n. 22009 per **€ 29.996,61**,
- n. 22011 per **€ 20.997,63**,
- n. 22012 per **€ 8.998,98**,

del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018;

per un totale di risorse necessarie e disponibili nel biennio pari ad **€ 99.988,70**;

Dato atto che trattandosi di contributi a rendicontazione, a fronte degli impegni di spesa assunti nel presente atto, si matureranno crediti nei confronti dell'Unione Europea e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto di poter procedere pertanto alla concessione dei contributi regionali al soggetto individuato nell' "Allegato 1 - PROGETTO DI TIPOLOGIA A FINANZIATO - Ripartizione contributo concesso per capitolo ed annualità." parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di **€ 99.988,70**;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione del presente atto a valere per l'anno di previsione 2017 è compatibile con le prescrizioni previste all'art.56, comma 6 del citato D.Lgs. n.118/2011, che analoga attestazione dovrà essere resa nel successivo provvedimento nel quale si articolerà la procedura di spesa per l'anno di previsione 2018;

Preso atto che il beneficiario oggetto del presente provvedimento non rientra nella fattispecie prevista dall'art.4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, con Legge 135/2012;

Visti:

- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 per quanto applicabile;
- la LR 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 83 comma 1 e comma 3 lett. a), così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218;
- il D.Lgs.23 giugno 2011, n.118 ss.mm.ii;

Visti inoltre:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 89/2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019." e n. 486/2017 avente ad oggetto "DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI PER L'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. N. 33 DEL 2013. ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019";

- n. 2416/2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e succ. mod., per quanto applicabile;

- n. 468/2017 avente ad oggetto "IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA";

- n. 270/2016 avente ad oggetto "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622/2016 avente ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 702/2016 avente ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie, Istituto e Nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

- n. 1107/2016 avente ad oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 2123/2016 avente ad oggetto "APPROVAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI NELL'AMBITO DELLE DIREZIONI GENERALI: CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE; AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA; RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI E NELL'AMBITO DI INTERCENT-ER E CONFERMA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FR1 SUPER NELL'AMBITO DELLA D.G. RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI";

- n. 477/2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI NELL'AMBITO DELLE DIREZIONI GENERALI CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE; RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI E AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DELL'INTERIM PER UN ULTERIORE PERIODO SUL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA";

Richiamata altresì la determinazione n.1174/2017 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa";

Dato atto dei pareri allegati;

determina

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. di concedere sulla base delle risorse finanziarie disponibili all'azienda indicata nell' "Allegato 1 - PROGETTO DI TIPOLOGIA A FINANZIATO - Ripartizione contributo concesso per

capitolo ed annualità." parte integrante del presente atto, il contributo regionale, nella misura di € 99.988,70 per la realizzazione dei progetti di avvio e consolidamento di attività di nuova impresa presentati a valere sul bando approvato dalla D.G.R. 11/2016;

3. di imputare la somma complessiva di € 99.988,70 così ripartita:

- sul bilancio finanziario gestionale 2017-2019, approvato con D.G.R. n.2338/2016 e s.m., **anno di previsione 2017**, che presenta la necessaria disponibilità, un totale di € 39.995,48 come segue:

- la somma di € 19.997,74 registrata al n. di impegno 6612 sul capitolo 2200906 "CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928) - QUOTA UE";

- la somma di € 13.998,42 registrata al n. di impegno 6613 sul capitolo 22011 "CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; DELIBERA CIPE 10/2015) - QUOTA STATO";

- la somma di € 5.999,32 registrata al n. di impegno 6614 sul capitolo 22012 "CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C (2015)928) - QUOTA REGIONE";

- sul bilancio finanziario gestionale 2017-2019, approvato con D.G.R. n.2338/2016 e s.m., **anno di previsione 2018**, che presenta la necessaria disponibilità, un totale di € 59.993,22 come segue:

- la somma di € 29.996,61 registrata al n. di impegno 1105 sul capitolo 2200906 "CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928) - QUOTA UE";

- la somma di € 20.997,63 registrata al n. di impegno 1106 sul capitolo 22011 "CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; DELIBERA CIPE 10/2015) - QUOTA STATO";

- la somma di € 8.998,98 registrata al n. di impegno 1107 sul capitolo 22012 "CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C (2015)928) - QUOTA REGIONE";

4. di accertare, a fronte degli impegni di spesa assunti di cui al punto 3), la somma di € 84.990,40 così come di seguito specificato:

- quanto ad € 19.997,74 registrati al n. 1471 di accertamento sul capitolo 4249 "Contributo dell'Unione europea sul Fondo Europeo di sviluppo regionale per il finanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione – quota capitale (regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013; Dec. C (2015) 928 del 12 febbraio 2015", quale credito nei confronti dell'Unione Europea a titolo di risorse del FESR;

- quanto ad € 13.998,42 registrati al n. 1472 di accertamento sul capitolo 3249 "Assegnazione dello Stato per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione – quota capitale (Legge 16 aprile 1987, n. 183; delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015; regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013; Dec. C (2015) 928 del 12 febbraio 2015)", quale credito nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di cofinanziamento statale a valere sul fondo di rotazione,

del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017;

- quanto ad € 29.996,61 registrati al n. 279 di accertamento sul capitolo 4249 "Contributo dell'Unione europea sul Fondo Europeo di sviluppo regionale per il finanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione – quota capitale (regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013; Dec. C (2015) 928 del 12 febbraio 2015", quale credito nei confronti dell'Unione Europea a titolo di risorse del FESR;

- quanto ad € 20.997,63 registrati al n. 280 di accertamento sul capitolo 3249 "Assegnazione dello Stato per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione – quota capitale (Legge 16 aprile 1987, n. 183; delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015; regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013; Dec. C (2015) 928 del 12 febbraio 2015)", quale credito nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di cofinanziamento statale a valere sul fondo di rotazione,

del bilancio finanziario gestionale 2017/2019, anno di previsione 2018;

5. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione della Transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., risultano essere le seguenti:

Cap. di spesa 22009 – Missione 14 – Programma 02 – Codice economico U.2.03.03.03.999 – COFOG 04.7 – Transazioni U.E. 3 – SIOPE 2030303999 – C.I. spesa 3 – Gestione ordinaria 3

Cap. di spesa 22011 – Missione 14 – Programma 02 – Codice economico U.2.03.03.03.999 – COFOG 04.7 – Transazioni U.E. 4 – SIOPE 2030303999 – C.I. spesa 3 – Gestione ordinaria 3

Cap. di spesa 22012 – Missione 14 – Programma 02 – Codice economico U.2.03.03.03.999 – COFOG 04.7 – Transazioni U.E. 7 – SIOPE 2030303999 – C.I. spesa 3 – Gestione ordinaria 3

e che in relazione al codice CUP si rinvia al citato Allegato 1;

6. di stabilire che alla liquidazione e alla richiesta di emissione del titolo di pagamento relativo al contributo concesso provvederà con propri atti formali, ai sensi della normativa contabile vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il dirigente regionale competente, secondo le modalità definite nella D.G.R. n. 11/2016;

7. di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/>.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Silvano Bertini

ALLEGATO 1 - PROGETTI DI TIPOLOGIA A FINANZIATI - Ripartizione contributo concesso per capitolo ed annualità													
Ragione sociale IMPRESA	PROVINCIA SEDE PROGETTO	Codice fiscale	CUP	COR	COSTO TOTALE PROGETTO AMMESSO	MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE	CONTRIBUTO CONCESSO	Cap. 22009 ANNO 2017	Cap. 22011 ANNO 2017	Cap. 22012 ANNO 2017	Cap. 22009 ANNO 2018	Cap. 22011 ANNO 2018	Cap. 22012 ANNO 2018
Amhy	BO	03476481209	E36G16004550009	189256	€ 142.841,00	SI	€ 99.988,70	€ 19.997,74	€ 13.998,42	€ 5.999,32	€ 29.996,61	€ 20.997,63	€ 8.998,98

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE 29 DICEMBRE 2017, N. 21015

POR FESR 2014-2020 - Asse 1 Attività 1.4.1. "Bando per il sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative - 2017" approvato con D.G.R. 451/2017. - Prima concessione di contributi alle imprese - Domande presentate nel periodo maggio - giugno 2017 - Accertamento entrate

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, ed in particolare l'art.47, comma 1, in cui si stabilisce che per ciascun Programma Operativo, lo Stato membro istituisce un Comitato di Sorveglianza, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di approvazione del Programma Operativo medesimo;

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare l'art.10 "Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza";

- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia-Romagna 2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015;

- l'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) commi da 792 a 799 (G.U. 30,12,2015, n.302 - S.O n.70);

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 179 del 27/02/2015 recante "Presa d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell'autorità di gestione";

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 451 del 10/4/2017, avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020. APPROVAZIONE "BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE START UP INNOVATIVE -2017" IN ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' 1.4.1", (in seguito denominato semplicemente "bando");

- i punti 3) e 4) della sopracitata deliberazione nei quali si indica che "le fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per dare piena attuazione ai principi e postulati contabili dettati dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm." e si precisa che "la copertura finanziaria prevista nell'articolazione dei capitoli di spesa indicati nel presente provvedimento riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistematica ed allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre 2016 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019." e s. m.;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n.25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017";

- la L.R. 23 dicembre 2016, n.26 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)";

- la L.R. 23 dicembre 2016, n.27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- la L.R. 1 agosto 2017, n.18 "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- la L.R. 1 agosto 2017, n.19 "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- la determinazione dirigenziale n. 7315 del 16 maggio 2017 avente ad oggetto "Variazioni di bilancio per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2016 per la realizzazione di investimenti";

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 14577 del 18/9/2017 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITÀ 1.4.1. "BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE - 2017 " APPROVATO CON D.G.R. 451/2017. - PROGETTI PERVENUTI, PROGETTI AMMISSIBILI E PROGETTI NON AMMISSIBILI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - I CALL." sono state individuate le imprese ammesse a cofinanziamento regionale che hanno presentato domanda nella prima call del bando;

Dato atto che per poter finanziare tutti i progetti indicati nella sopracitata graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale n. 14577/2017, le risorse necessarie ammontano ad € **734.225,90** compatibili con le attuali disponibilità di bilancio che consentono di impegnare il totale pari a € **734.225,90**;

Preso atto che:

- le aziende hanno inviato a corredo della domanda un cronoprogramma che prevedeva, come indicato nel Bando, un budget diviso su più annualità e nello specifico il 50% delle attività realizzate o da realizzare nel 2017 ed il restante 50% da realizzare nell'anno 2018;

- le procedure di valutazione si sono concluse regolarmente il 15/09/2017 come indicato dal bando all'art. 12;

- le modalità di erogazione prevista dall'art. 13 del bando prevede la liquidazione in due soluzioni, una prima quota (1° SAL) entro il 31/05/2018 con spese rendicontabili fino al massimo del 50% del totale progetto approvato e il saldo del contributo dietro rendicontazione finale ad ultimazione del progetto;

Preso atto pertanto che le attuali disponibilità di bilancio consentono di impegnare, in relazione ai crono programmi presentati, sui seguenti pertinenti capitoli:

- **cap. 23124 "CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SVILUPPO E ATTRAZIONE DI IMPRESE E ATTIVITÀ INNOVATIVE (ART. 53 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 54, COMMA 5, LETT. D), 55, 62, 63, 64 E 65 DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N.3; PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE; D.LGS. 31 MARZO 1998, N.112) - MEZZI STATALI";**

- **cap. 22009** "CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928) - QUOTA UE";

- **cap. 22011** "CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; DELIBERA CIPE 10/2015) - QUOTA STATO";

- **cap. 22012** "CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928) - QUOTA REGIONE";

del bilancio finanziario gestionale 2017-2019 anni di previsione 2017 e 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la Legge 16 gennaio 2003 n.3;

Dato altresì atto:

- che sono stati assegnati dalla competente struttura ministeriale i relativi Codici Unici di Progetto (C.U.P) riportati nell'allegato 1 parte integrante della presente determinazione;

- per quanto attiene all'informazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/8/2010, n. 136", così come modificato dal D.Lgs n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011, non è necessario acquisire la relativa documentazione;

- che sono stati acquisiti e trattenuti agli atti dello scrivente Servizio i DURC aventi regolare validità;

Ritenuto di procedere alla registrazione complessiva di € **734.225,90**, importo totalmente destinato a progetti approvati della tipologia A;

Considerato pertanto, per quanto indicato in precedenza, di dover impegnare risorse per i progetti di tipologia A approvati secondo il seguente cronoprogramma:

- € **367.112,95** nell'anno di previsione 2017;
- € **367.112,95** nell'anno di previsione 2018;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii, in relazione alla tipologia di spesa prevista e alla modalità gestionali delle procedure medesime e che pertanto si possa procedere all'assunzione degli impegni di spesa per la somma complessiva di euro **734.225,90**;

Ritenuto pertanto di dover utilizzare le risorse finanziarie allocate:

- quanto ad € **142.199,02** sul capitolo 23124 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, in relazione al percorso amministrativo-contabile individuato per rendere operativa l'applicazione dei principi e postulati previsti dal D.lgs. 118/2011 e s.m. in tema di attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per l'importo relativo all'esigibilità della spesa nell'anno 2018 pari a € 71.099,51, procedendo pertanto alla registrazione complessiva di € **142.199,02**, rinviando ad un successivo provvedimento le procedure di registrazione e regolarizzazione contabile;

- quanto ad € **296.013,44** sui capitoli:

- n. 22009 per € **148.006,73**,

- n. 22011 per € **103.604,70**,

- n. 22012 per € **44.402,01**,

del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017;

- quanto ad € **296.013,44** sui capitoli:

- n. 22009 per € **148.006,73**,

- n. 22011 per € **103.604,70**,

- n. 22012 per € **44.402,01**,

del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018,

per un totale di risorse necessarie e disponibili nel biennio pari ad euro **734.225,90**;

Dato atto che trattandosi di contributi a rendicontazione, a fronte degli impegni di spesa assunti nel presente atto, si matureranno crediti nei confronti dell'Unione Europea e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto di poter procedere pertanto alla concessione dei contributi regionali ai soggetti individuati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito elencato:

- "ALLEGATO 1 - PROGETTI DI TIPOLOGIA A FINANZIATI - Ripartizione contributo concesso per capitolo ed annualità";

nella misura indicata a fianco di ciascun progetto approvato, per un importo complessivo di euro **734.225,90**;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione del presente atto a valere per l'anno di previsione 2017 è compatibile con le prescrizioni previste all'art.56, comma 6 del citato D.Lgs. n.118/2011, che analoga attestazione dovrà essere resa nel successivo provvedimento con cui si articolerà la procedura di spesa per l'anno di previsione 2018;

Preso atto che nessuno dei beneficiari oggetto del presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dall'art.4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, con Legge 135/2012;

Visti:

- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 per quanto applicabile;

- la LR 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 83 comma 1 e comma 3 lett. a), così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218;

- il D.Lgs.23 giugno 2011, n.118 ss.mm.ii;

Visti inoltre:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";

Richiamate le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 89/2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019." e n. 486/2017 avente ad oggetto "DIRETTIVA DI

INDIRIZZI INTERPRETATIVI PER L'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. N. 33 DEL 2013. ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019”;

- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ.mod., per quanto applicabile;

- n. 468/2017 avente ad oggetto “IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”;

- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali – Agenzie, Istituto e Nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell’anagrafe per la stazione appaltante”;

- n.1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.2123/2016 avente ad oggetto “APPROVAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI NELL’AMBITO DELLE DIREZIONI GENERALI: CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE; AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA; RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI E NELL’AMBITO DI INTERCENT-ER E CONFERMA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FR1SUPER NELL’AMBITO DELLA D.G. RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI”;

- n. 477/2017 avente ad oggetto “APPROVAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI NELL’AMBITO DELLE DIREZIONI GENERALI CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE; RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI E AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DELL’INTERIM PER UN ULTERIORE PERIODO SUL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA”;

Richiamata altresì la determinazione n.1174/2017 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa”;

Dato atto dei pareri allegati;

determina

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. di concedere sulla base delle risorse finanziarie disponibili alle aziende indicate nell’ ALLEGATO 1 “PROGETTI DI TIPOLOGIA A FINANZIATI - Ripartizione contributo concesso per capitolo ed annualità” parte integrante del presente atto, i contributi regionali, nella misura indicata a fianco di ciascun progetto approvato per una somma complessiva di € 734.225,90 per la realizzazione dei progetti di avvio e consolidamento di attività di nuova impresa presentati a valere sul bando approvato dalla D.G.R. 451/2017;

3. di imputare la somma complessiva di € 734.225,90 come segue:

- sul bilancio finanziario gestionale 2017-2019, approvato con D.G.R. n.2338/2016 e s.m., **anno di previsione 2017** che presenta la necessaria disponibilità un totale di € 438.212,46 così ripartito:

- la somma di € 142.199,02 registrata al n. di impegno 6611 sul capitolo 2312406 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SVILUPPO E ATTRAZIONE DI IMPRESE E ATTIVITA' INNOVATIVE (ART. 53 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 54, COMMA 5, LETT. D), 55, 62, 63, 64 E 65 DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N.3; PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE; D.LGS. 31 MARZO 1998, N.112) - MEZZI STATALI”;

- la somma di € 148.006,73 registrata al n. di impegno 6608 sul capitolo 2200906 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928) - QUOTA UE”;

- la somma di € 103.604,70 registrata al n. di impegno 6609 sul capitolo 22011 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; DELIBERA CIPE 10/2015) - QUOTA STATO”;

- la somma di € 44.402,01 registrata al n. di impegno 6610 sul capitolo 22012 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928) - QUOTA REGIONE”;

- sul bilancio finanziario gestionale 2017-2019, approvato con D.G.R. n.2338/2016 e s.m., **anno di previsione 2018** che presenta la necessaria disponibilità un totale di € 296.013,44 così ripartito:

- la somma di € 148.006,73 al n. di impegno 1102 sul capitolo 2200906 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928) - QUOTA UE”;

- la somma di € 103.604,70 al n. di impegno 1103 sul capitolo 22011 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; DELIBERA CIPE 10/2015) - QUOTA STATO”;

- la somma di € 44.402,01 al n. di impegno 1104 sul capitolo 22012 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928) - QUOTA REGIONE”;

4. di dare atto che in relazione al percorso amministrativo/contabile individuato per rendere operativa l'applicazione dei principi e postulati previsti dal D.lgs. 118/2011 e s.m. in tema di attivazione del fondo pluriennale vincolato per l’importo di € 71.099,51 (di cui € 42.175,00 per I-CHARTS s.r.l. e € 28.924,51 per VINS s.r.l.) sul Capitolo di spesa 23124 relativo all'esigibilità della spesa per l'anno 2018, con successivo provvedimento s

i provvederà a porre in essere le procedure di registrazione e regolarizzazione contabile;

5. di accertare, a fronte degli impegni di spesa assunti di cui al punto 3), la somma di € **503.222,86** così come di seguito specificato:

- quanto ad € **148.006,73** registrati al n. **1475** di accertamento sul capitolo 4249 “Contributo dell’Unione europea sul Fondo Europeo di sviluppo regionale per il finanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione – quota capitale (regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013; Dec. C (2015) 928 del 12 febbraio 2015”, quale credito nei confronti dell’Unione Europea a titolo di risorse del FESR;

- quanto ad € **103.604,70** registrati al n. **1476** di accertamento sul capitolo 3249 “Assegnazione dello Stato per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione – quota capitale (Legge 16 aprile 1987, n. 183; delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015; regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013; Dec. C (2015) 928 del 12 febbraio 2015”), quale credito nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze a titolo di cofinanziamento statale a valere sul fondo di rotazione,

del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017;

- quanto a **148.006,73** registrati al n. **281** di accertamento sul capitolo 4249 “Contributo dell’Unione europea sul Fondo Europeo di sviluppo regionale per il finanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione – quota capitale (regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013; Dec. C (2015) 928 del 12 febbraio 2015”, quale credito nei confronti dell’Unione Europea a titolo di risorse del FESR;

- quanto ad € **103.604,70** registrati al n. **282** di accertamento sul capitolo 3249 “Assegnazione dello Stato per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione – quota capitale (Legge 16 aprile 1987, n. 183; delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015; regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013; Dec. C (2015) 928 del 12 febbraio 2015”), quale credito

nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze a titolo di cofinanziamento statale a valere sul fondo di rotazione,

del bilancio finanziario gestionale 2017/2019, anno di previsione 2018;

6. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione della Transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., risultano essere le seguenti:

Cap. di spesa 23124 – Missione 14 – Programma 03 – Codice economico U.2.03.03.03.999 – COFOG 04.8 – Transazioni U.E. 8 – SIOPE 2030303999 – C.I. spesa 4 – Gestione ordinaria 3

Cap. di spesa 22009 – Missione 14 – Programma 02 – Codice economico U.2.03.03.03.999 – COFOG 04.7 – Transazioni U.E. 3 – SIOPE 2030303999 – C.I. spesa 3 – Gestione ordinaria 3

Cap. di spesa 22011 – Missione 14 – Programma 02 – Codice economico U.2.03.03.03.999 – COFOG 04.7 – Transazioni U.E. 4 – SIOPE 2030303999 – C.I. spesa 3 – Gestione ordinaria 3

Cap. di spesa 22012 – Missione 14 – Programma 02 – Codice economico U.2.03.03.03.999 – COFOG 04.7 – Transazioni U.E. 7 – SIOPE 2030303999 – C.I. spesa 3 – Gestione ordinaria 3

e che in relazione ai codici CUP, si rimanda all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

7. di stabilire che alla liquidazione e alla richiesta di emissione del titolo di pagamento relativo ai contributi concessi provvederà con propri atti formali, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il dirigente regionale competente, secondo le modalità definite nella D.G.R. n. 451/2017;

8. di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/>.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Silvano Bertini

ALLEGATO 1 - PROGETTI DI TIPOLOGIA A FINANZIATI - Ripartizione contributo concesso per capitolo ed annualità

Ragione sociale IMPRESA	PROVINCIA SEDE PROGETTO	Codice fiscale	CUP	COR	COSTO TOTALE PROGETTO AMMESSO	MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE	CONTRIBUTO CONCESSO	Cap.23124 ANNO 2017	Cap.22009 ANNO 2017	Cap.22011 ANNO 2017	Cap.22012 ANNO 2017	Cap.22009 ANNO 2018	Cap.22011 ANNO 2018	Cap.22012 ANNO 2018
I-CHARTS s.r.l.	PC	01725150336	E37H17001150009	187842	€ 120.500,00	SI	€ 84.350,00	€ 84.350,00 *	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VINS S.R.L.	MO	03743240362	E97H17001000009	187860	€ 166.667,00	SI	€ 100.000,00	€ 57.849,02 **	€ 10.537,75	€ 7.376,42	€ 3.161,32	€ 10.537,75	€ 7.376,42	€ 3.161,32
Origami Lab srl	RA	02529550392	E87H17001180009	187864	€ 80.000,00	SI	€ 56.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 9.800,00	€ 4.200,00	€ 14.000,00	€ 9.800,00	€ 4.200,00
Peartid Srls	MO	03689490369	E97H17001010009	187872	€ 120.000,00	SI	€ 84.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 14.700,00	€ 6.300,00	€ 21.000,00	€ 14.700,00	€ 6.300,00
MYAPPRFREE	BO	03470131206	E27H17000700009	187876	€ 139.337,00	SI	€ 97.535,90	€ 0,00	€ 24.383,98	€ 17.068,78	€ 7.315,19	€ 24.383,98	€ 17.068,78	€ 7.315,19
ENGAGIGO SRL	PR	02804190342	E97H17001020009	187880	€ 169.700,52	SI	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 17.500,00	€ 7.500,00	€ 25.000,00	€ 17.500,00	€ 7.500,00
LOGICBID srl	RE	02741140350	E87H17001190009	187884	€ 81.200,00	SI	€ 56.840,00	€ 0,00	€ 14.210,00	€ 9.947,00	€ 4.263,00	€ 14.210,00	€ 9.947,00	€ 4.263,00
BIMO SRL	MO	03721540361	E97H17001030009	187890	€ 92.500,00	No	€ 55.500,00	€ 0,00	€ 13.875,00	€ 9.712,50	€ 4.162,50	€ 13.875,00	€ 9.712,50	€ 4.162,50
MOTOSIUV S.R.L.	RE	02752070355	E87H17001200009	187894	€ 168.000,00	SI	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 17.500,00	€ 7.500,00	€ 25.000,00	€ 17.500,00	€ 7.500,00
TOTALE					€ 1.137.904,52		€ 734.225,90	€ 142.199,02	€ 148.006,73	€ 103.604,70	€ 44.402,01	€ 148.006,73	€ 103.604,70	€ 44.402,01

* la quota esigibile nel 2018 per la quale viene attivato il FPV è di euro 42.175,00

** la quota esigibile nel 2018 per la quale viene attivato il FPV è di euro 28.924,51

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE 29 DICEMBRE 2017, N. 21016

POR FESR 2014-2020 - Asse 1 Attività 1.4.1. "Bando per il sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative - 2017" approvato con D.G.R. 451/2017. - Seconda concessione di contributi alle imprese - Domande presentate nel periodo luglio - settembre 2017 - Accertamento entrate

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, ed in particolare l'art.47, comma 1, in cui si stabilisce che per ciascun Programma Operativo, lo Stato membro istituisce un Comitato di Sorveglianza, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di approvazione del Programma Operativo medesimo;

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimenti europei, e in particolare l'art.10 "Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza";

- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia-Romagna 2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015;

- l'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) commi da 792 a 799 (G.U. 30/12/2015, n.302 - S.O n.70);

- la deliberazione di Giunta regionale n. 179 del 27/2/2015 recante "Presa d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell'autorità di gestione";

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 451 del 10/4/2017, avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020. APPROVAZIONE "BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE START UP INNOVATIVE -2017" IN ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' 1.4.1", (in seguito denominato semplicemente "bando");

- i punti 3) e 4) della sopraccitata deliberazione nei quali si indica che "le fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per dare piena attuazione ai principi e postulati contabili dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm." e si precisa che "la copertura finanziaria prevista nell'articolazione dei capitoli di spesa indicati nel presente provvedimento riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistematica ed allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2338 del 21 dicembre 2016 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019." e succ. mod.;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n.25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017";

- la L.R. 23 dicembre 2016, n.26 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)";

- la L.R. 23 dicembre 2016, n.27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- la L.R. 1 agosto 2017, n.18 "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- la L.R. 1 agosto 2017, n.19 "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

- la determinazione dirigenziale n. 7315 del 16 maggio 2017 avente ad oggetto "Variazioni di bilancio per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2016 per la realizzazione di investimenti";

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 14577 del 18/9/2017 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITÀ 1.4.1. "BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE - 2017 " APPROVATO CON D.G.R. 451/2017. - PROGETTI PERVENUTI, PROGETTI AMMISSIBILI E PROGETTI NON AMMISSIBILI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - I CALL." sono state individuate le imprese ammesse a cofinanziamento regionale che hanno presentato domanda nella prima call del bando;

- con determinazione dirigenziale (DPG/2017/18834 IN RAGIONERIA) avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITÀ 1.4.1. "BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE - 2017 " APPROVATO CON D.G.R. 451/2017. - PRIMA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - DOMANDE PRESENTATE NEL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE." è stato concesso il contributo alle imprese ammesse in graduatoria con la determinazione dirigenziale n. 14577/2017;

- con determinazione dirigenziale n. 18452 del 16/11/2017 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITÀ 1.4.1. "BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE - 2017 " APPROVATO CON D.G.R. 451/2017. - PROGETTI PERVENUTI, PROGETTI AMMISSIBILI E PROGETTI NON AMMISSIBILI - PERIODO LUGLIO -SETTEMBRE 2017 - II CALL." sono state individuate le imprese ammesse a cofinanziamento regionale che hanno presentato domanda nella seconda call del bando;

- con determinazione dirigenziale n. 20018 dell'11/12/2017 avente ad oggetto: "POR FESR 2007-2013 - DGR 1350/2014 - BANDO START UP INNOVATIVE 201 - PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA E CONSEGUENTE REVOCA CONTRIBUTI CONCESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19030/2016 ALL'IMPRESA PIAZZA ARCOBALENO S.R.L.S. E CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4344/2017 ALL'IMPRESA ECOAPP S.R.L.; REVOCA DEL

CONTRIBUTO CONCESSO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4344/2017 ALL'IMPRESA MGW SYSTEM S.R.L." (determinazione rettificata in merito all'oggetto dalla d. d. n. 20422 del 15-12-17 che indica "POR FESR 2014-2020 – DGR 11/2016 BANDO START UP INNOVATIVE 2016, sono stati revocati contributi ad azienda partecipanti al Bando Start up innovative 2016 (DGR 11/2016) rendendo disponibili risorse per l'anno 2017 sui pertinenti capitoli n.22009, n.22011 e n.22012 pari al totale complessivo di € 178.074,40;

Dato atto che:

- per poter finanziare tutti i progetti indicati nella sopraccitata graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale n. 18452/2017, le risorse necessarie ammontano ad € **1.614.034,06** compatibili con le attuali disponibilità di bilancio che consentono di impegnare il totale pari a € **1.614.034,06**;

Preso atto che:

- le aziende hanno inviato a corredo della domanda un cronoprogramma che prevedeva, come indicato nel Bando, un budget diviso su più annualità e nello specifico:

- per le imprese di tipologia A, il 20% delle attività realizzate o da realizzare nel 2017 ed il restante 80% da realizzare nell'anno 2018;
- per le imprese di tipologia B, il 10% delle attività realizzate o da realizzare nel 2017, il 40% delle attività da realizzare nel 2018 ed il restante 50% da realizzare nell'anno 2019;
- le procedure di valutazione si sono concluse regolarmente il 15/11/2017 come indicato dal bando all'art. 12;

- le modalità di erogazione prevista dall'art. 13 del bando prevede la liquidazione in due soluzioni, una prima quota (1° SAL) entro il 31/5/2018 con spese rendicontabili fino al massimo del 50% del totale progetto approvato e il saldo del contributo dietro rendicontazione finale ad ultimazione del progetto;

Preso atto pertanto che le attuali disponibilità di bilancio consentono di imputare l'onere finanziario, in relazione ai cronoprogrammi presentati, sui seguenti pertinenti capitoli:

- **cap. 22009** "CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928) - QUOTA UE";
- **cap. 22011** "CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; DELIBERA CIPE 10/2015) - QUOTA STATO;
- **cap. 22012** "CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928) - QUOTA REGIONE";

del bilancio finanziario gestionale 2017-2019 anni di previsione 2017, 2018 e 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamata la Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

Dato altresì atto:

- che sono stati assegnati dalla competente struttura ministeriale i relativi Codici Unici di Progetto (C.U.P) riportati nell'allegato 1 parte integrante della presente determinazione;
- che per quanto attiene all'informazione antimafia rilasciata

ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010 n. 136" e ss.mm.ii., è stata acquisita dallo scrivente servizio la relative documentazioni, a norma dell'art.83, per l'unica impresa per la quale era necessario acquisirla;

- che sono stati acquisiti e trattenuti agli atti dello scrivente Servizio i DURC aventi regolare validità come sopra precisato;

Ritenuto di procedere alla registrazione complessiva di € **1.614.034,06**, importo destinato:

- per € **1.295.334,06** a progetti approvati della tipologia A;
- per € **318.700,00** a progetti approvati della tipologia B;

Considerato pertanto, per quanto indicato in precedenza, di dover impegnare risorse per i progetti di tipologia A approvati secondo il seguente cronoprogramma:

- € **290.936,81** nell'anno di previsione 2017;
- € **1.163.747,25** nell'anno di previsione 2018;
- € **159.350,00** nell'anno di previsione 2019;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii, in relazione alla tipologia di spesa prevista e alla modalità gestionali delle procedure medesime e che pertanto si possa procedere all'assunzione degli impegni di spesa per la somma complessiva di € **1.614.034,06**;

Ritenuto pertanto di dover utilizzare le risorse finanziarie allocate:

- quanto ad € **290.936,81** sui capitoli:
 - n. 22009 per € **145.468,40**
 - n. 22011 per € **101.827,89**,
 - n. 22012 per € **43.640,52**,
 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017;
- quanto ad € **1.163.747,25** sui capitoli:
 - n. 22009 per € **581.873,63**,
 - n. 22011 per € **407.311,54**,
 - n. 22012 per € **174.562,08**,
 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018;
- quanto ad € **159.350,00** sui capitoli:
 - n. 22009 per € **79.675,00**,
 - n. 22011 per € **55.772,50**,
 - n. 22012 per € **23.902,50**,
 del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2019;

per un totale di risorse necessarie e disponibili nel biennio pari ad € **1.614.034,06**;

Dato atto che trattandosi di contributi a rendicontazione, a fronte degli impegni di spesa assunti nel presente atto, si matureranno crediti nei confronti dell'Unione Europea e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto di poter procedere pertanto alla concessione dei contributi regionali ai soggetti individuati negli allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente atto e di seguito elencati:

- "ALLEGATO 1 - PROGETTI DI TIPOLOGIA A FINANZIATI - Ripartizione contributo concesso per capitolo ed annualità";

- "ALLEGATO 2 - PROGETTI DI TIPOLOGIA B FINANZIATI - Ripartizione contributo concesso per capitolo ed annualità";

nella misura indicata a fianco di ciascun progetto approvato, per un importo complessivo di **€1.614.034,06**;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione del presente atto a valere per l'anno di previsione 2017 è compatibile con le prescrizioni previste all'art.56, comma 6 del citato D.Lgs. n.118/2011, che analoga attestazione dovrà essere resa nei successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura di spesa per gli anni di previsione 2018 e 2019;

Preso atto che nessuno dei beneficiari oggetto del presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dall'art.4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, con Legge 135/2012;

Visti:

- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 per quanto applicabile;
- la LR 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 83 comma 1 e comma 3 lett. a), così come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218;

- il D.Lgs.23 giugno 2011, n.118 ss.mm.ii;

Visti inoltre:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." e succ. mod.;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 89/2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019.";

- n. 486/2017 avente ad oggetto "DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI PER L'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. N. 33 DEL 2013. ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019";

- n. 2416/2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e succ.mod, per quanto applicabile nonché la n. 468/2017 avente ad oggetto "IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA";

- n. 270/2016 avente ad oggetto "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622/2016 avente ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 702/2016 avente ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie, Istituto e Nomina dei responsabili della prevenzione della

corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

- n. 1107/2016 avente ad oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 2123/2016 avente ad oggetto "APPROVAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI NELL'AMBITO DELLE DIREZIONI GENERALI: CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE; AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA; RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI E NELL'AMBITO DI INTERCENT-ER E CONFERMA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FR1SUPER NELL'AMBITO DELLA D.G. RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI";

- n. 477/2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI NELL'AMBITO DELLE DIREZIONI GENERALI CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE; RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI E AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DELL'INTERIM PER UN ULTERIORE PERIODO SUL SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA";

Richiamata altresì la determinazione n.1174/2017 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa";

Dato atto dei pareri allegati;

determina

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. di concedere sulla base delle risorse finanziarie disponibili alle aziende indicate negli allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali del presente atto e di seguito elencati:

- "ALLEGATO 1 - PROGETTI DI TIPOLOGIA A FINANZIATI - Ripartizione contributo concesso per capitolo ed annualità";

- "ALLEGATO 2 - PROGETTI DI TIPOLOGIA B FINANZIATI - Ripartizione contributo concesso per capitolo ed annualità";

i contributi regionali, nella misura indicata a fianco di ciascun progetto approvato per una somma complessiva di **€ 1.614.034,06** per la realizzazione dei progetti di avvio e consolidamento di attività di nuova impresa presentati a valere sul bando approvato dalla D.G.R. 451/2017;

3. di imputare in relazione alle motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, la somma complessiva di **€ 1.614.034,06**, e nello specifico sul bilancio finanziario gestionale 2017-2019, approvato con D.G.R. n.2338/2016 e succ. mod., **anno di previsione 2017** che presenta la necessaria disponibilità un totale di **€ 290.936,81** così ripartito:

- la somma di **€ 145.468,40** al n. di impegno **6628** sul capitolo 2200906 "CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020;REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928) - QUOTA UE";

- la somma di **€ 101.827,89** al n. di impegno **6629** sul capitolo

22011 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; DELIBERA CIPE 10/2015) - QUOTA STATO”;

- la somma di € **43.640,52** al n. di impegno **6630** sul capitolo 22012 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928) - QUOTA REGIONE”;

sul bilancio finanziario gestionale 2017-2019, approvato con D.G.R. n.2338/2016, **anno di previsione 2018** che presenta la necessaria disponibilità un totale di € **1.163.747,25** così ripartito:

- la somma di € **581.873,63** al n. di impegno **1112** sul capitolo 2200906 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928) - QUOTA UE”;

- la somma di € **407.311,54** al n. di impegno **1113** sul capitolo 22011 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; DELIBERA CIPE 10/2015) - QUOTA STATO”;

- la somma di € **174.562,08** al n. di impegno **1114** sul capitolo 22012 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928) - QUOTA REGIONE”;

sul bilancio finanziario gestionale 2017-2019, approvato con D.G.R. n.2338/2016, **anno di previsione 2019** che presenta la necessaria disponibilità un totale di € **159.350,00** così ripartito:

- la somma di € **79.675,00** al n. di impegno **290** sul capitolo 2200906 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928) - QUOTA UE”;

- la somma di € **55.772,50** al n. di impegno **291** sul capitolo 22011 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; DELIBERA CIPE 10/2015) - QUOTA STATO”;

- la somma di € **23.902,50** al n. di impegno **292** sul capitolo 22012 “CONTRIBUTI A IMPRESE PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE E SPIN-OFF DELLA RICERCA (ASSE 1, ATTIVITÀ 1.4.1 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013; DECISIONE C(2015)928) - QUOTA REGIONE”;

4. di accertare, a fronte degli impegni di spesa assunti di cui al punto 3), la somma di € **1.371.928,95** così come di seguito specificato:

- quanto ad € **145.468,40** registrati al n. **1484** di accertamento sul capitolo 4249 “Contributo dell’Unione europea sul Fondo Europeo di sviluppo regionale per il finanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione – quota capitale (regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013; Dec. C (2015) 928 del 12 febbraio 2015”, quale credito nei confronti dell’Unione Europea

a titolo di risorse del FESR;

- quanto ad € **101.827,89** registrati al n. **1485** di accertamento sul capitolo 3249 “Assegnazione dello Stato per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione – quota capitale (Legge 16 aprile 1987, n. 183; delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015; regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013; Dec. C (2015) 928 del 12 febbraio 2015”); quale credito nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze a titolo di cofinanziamento statale a valere sul fondo di rotazione;

del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017;

- quanto ad € **581.873,63** registrati al n. **283** di accertamento sul capitolo 4249 “Contributo dell’Unione europea sul Fondo Europeo di sviluppo regionale per il finanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione – quota capitale (regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013; Dec. C (2015) 928 del 12 febbraio 2015”, quale credito nei confronti dell’Unione Europea a titolo di risorse del FESR;

- quanto ad € **407.311,54** registrati al n. **284** di accertamento sul capitolo 3249 “Assegnazione dello Stato per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione – quota capitale (Legge 16 aprile 1987, n. 183; delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015; regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013; Dec. C (2015) 928 del 12 febbraio 2015”); quale credito nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze a titolo di cofinanziamento statale a valere sul fondo di rotazione;

del bilancio finanziario gestionale 2017/2019, anno di previsione 2018;

- quanto ad € **79.675,00** registrati al n. **92** di accertamento sul capitolo 4249 “Contributo dell’Unione europea sul Fondo Europeo di sviluppo regionale per il finanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione – quota capitale (regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013; Dec. C (2015) 928 del 12 febbraio 2015”, quale credito nei confronti dell’Unione Europea a titolo di risorse del FESR;

- quanto ad € **55.772,50** registrati al n. **93** di accertamento sul capitolo 3249 “Assegnazione dello Stato per il cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2014/2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione – quota capitale (Legge 16 aprile 1987, n. 183; delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015; regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013; Dec. C (2015) 928 del 12 febbraio 2015”); quale credito nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze a titolo di cofinanziamento statale a valere sul fondo di rotazione;

del bilancio finanziario gestionale 2017/2019, anno di previsione 2019;

5. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione della Transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., risultano essere le seguenti:

Cap. di spesa 22009 – Missione 14 – Programma 02 – Codice economico U.2.03.03.03.999 – COFOG 04.7 – Transazioni U.E. 3 – SIOPE 2030303999 – C.I. spesa 3 – Gestione ordinaria 3

Cap. di spesa 22011 – Missione 14 – Programma 02 – Codice economico U.2.03.03.03.999 – COFOG 04.7 – Transazioni

U.E. 4 – SIOPE 2030303999 – C.I. spesa 3 – Gestione ordinaria 3

Cap. di spesa 22012 – Missione 14 – Programma 02 – Codice economico U.2.03.03.03.999 – COFOG 04.7 – Transazioni
U.E. 7 – SIOPE 2030303999 – C.I. spesa 3 – Gestione ordinaria 3

e che in relazione ai codici CUP, si rimanda agli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto;

6. di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7. di stabilire che alla liquidazione e alla richiesta di emissione del titolo di pagamento relativo ai contributi concessi provvederà con propri atti formali, ai sensi della normativa vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il dirigente regionale competente, secondo le modalità definite nella D.G.R. n. 11/2016;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/>.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Silvano Bertini

ALLEGATO 1 - PROGETTI DI TIPOLOGIA A FINANZIATI - Ripartizione contributo concesso per capitolo ed annualità

RAZIONE SOCIALE IMPRESA (DICHIARATA DAL PROPONENTE)	PROVINCIA SEDE PROGETTO	CODICE FISCALE (INSEDIATO DAL PROPONENTE)	CUP	COR	COSTO TOTALE PROGETTO AMMESSO	MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE	CONTRIBUTO CONCESSO	Cap.22009 ANNO 2017	Cap.22011 ANNO 2017	Cap.22012 ANNO 2017	Cap.22009 ANNO 2018	Cap.22011 ANNO 2018	Cap.22012 ANNO 2018
AGMEZ1 S.R.L.	RA	02574730392	E2/H17000860009	189012	€ 127.600,00	NO	€ 76.560,00	€ 7.656,00	€ 5.359,20	€ 2.296,80	€ 30.624,00	€ 21.436,80	€ 9.187,20
JG HI TECHNOLOGY S.R.L.	BO	03632401208	E6/H17001210009	189026	€ 82.080,61	NO	€ 49.248,36	€ 4.924,83	€ 3.447,39	€ 1.477,45	€ 19.699,35	€ 13.789,54	€ 5.909,80
SOCIALCITIES S.R.L.	BO	03366221200	E2/H17000850009	189029	€ 105.000,00	SI	€ 73.500,00	€ 7.350,00	€ 5.145,00	€ 2.205,00	€ 29.400,00	€ 20.580,00	€ 8.820,00
ITHALIA S.R.L.	BO	03540891201	E3/H17001360009	189031	€ 79.200,00	NO	€ 47.520,00	€ 4.752,00	€ 3.326,40	€ 1.425,60	€ 19.008,00	€ 13.305,60	€ 5.702,40
PACKTIN S.R.L.	RE	02764810350	E8/H17001360009	189032	€ 107.760,00	NO	€ 64.656,00	€ 6.465,60	€ 4.525,92	€ 1.939,68	€ 25.862,40	€ 18.103,68	€ 7.758,72
Nektis4us S.R.L.	BO	03582881201	E3/H17001370009	189034	€ 108.420,00	SI	€ 47.589,40	€ 7.589,40	€ 5.312,58	€ 2.276,82	€ 30.357,60	€ 21.250,32	€ 9.107,28
SPACE MATTERS S.R.L.	RE	02641830357	E8/H17001380009	189036	€ 151.050,00	SI	€ 100.000,00	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 40.000,00	€ 28.000,00	€ 12.000,00
Local To You S.R.L.	BO	03538051206	E7/H17001940009	189039	€ 154.066,40	SI	€ 100.000,00	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 40.000,00	€ 28.000,00	€ 12.000,00
Digibet S.R.L.	BO	03623641200	E4/H17001130009	189042	€ 50.000,00	SI	€ 35.000,00	€ 3.500,00	€ 2.450,00	€ 1.050,00	€ 14.000,00	€ 9.800,00	€ 4.200,00
NEROFERMENTO S.R.L.	RA	02582660391	E6/H17001200009	189043	€ 131.000,00	NO	€ 78.600,00	€ 7.860,00	€ 5.502,00	€ 2.358,00	€ 31.440,00	€ 22.008,00	€ 9.432,00
FSTT -FOOD SAFETY AND TRACEABILITY TRANSPORT S.R.L.	PR	02753740345	E9/H17001170009	189044	€ 112.000,00	SI	€ 78.400,00	€ 7.840,00	€ 5.488,00	€ 2.352,00	€ 31.360,00	€ 21.952,00	€ 9.408,00
Emtronic S.R.L.	RE	02728580354	E8/H17001370009	189045	€ 93.802,00	SI	€ 65.661,40	€ 6.566,14	€ 4.596,30	€ 1.969,84	€ 26.264,56	€ 18.385,19	€ 7.879,37
CAST SYSTEMS S.R.L.	MO	03740280361	E9/H17001160009	189048	€ 84.200,00	SI	€ 58.940,00	€ 5.894,00	€ 4.125,80	€ 1.768,20	€ 23.576,00	€ 16.503,20	€ 7.072,80
MEMO TESTING S.R.L.	PR	02841090349	E9/H17001200009	189049	€ 56.466,00	NO	€ 33.879,60	€ 3.387,96	€ 2.371,57	€ 1.016,39	€ 13.551,84	€ 9.486,29	€ 4.065,55
BARDELLI ENGINEERING S.R.L.	RE	02762890354	E6/H17001220009	189052	€ 170.000,00	NO	€ 100.000,00	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ 3.000,00	€ 40.000,00	€ 28.000,00	€ 12.000,00
DISPELL MAGIC S.R.L.	MO	03696840366	E9/H17001190009	189053	€ 122.821,00	SI	€ 85.974,70	€ 8.597,47	€ 6.018,23	€ 2.579,24	€ 34.389,88	€ 24.072,92	€ 10.316,96
VST S.R.L.	MO	03752750368	E9/H17001210009	189055	€ 103.000,00	SI	€ 72.100,00	€ 7.210,00	€ 5.047,00	€ 2.163,00	€ 28.840,00	€ 20.188,00	€ 8.652,00
Strapp S.R.L.S.	MO	03706070368	E9/H17001180009	189057	€ 142.000,00	SI	€ 99.400,00	€ 9.940,00	€ 6.958,00	€ 2.982,00	€ 39.760,00	€ 27.832,00	€ 11.928,00
					€ 1.980.466,01		€ 1.295.334,06	€ 129.533,40	€ 90.673,39	€ 38.860,02	€ 518.133,63	€ 362.693,54	€ 155.440,08

ALLEGATO 2 - PROGETTI DI TIPOLOGIA B FINANZIATI - ripartizione contributo concesso per capitolo ed annualità																
RAZIONE SOCIALE IMPRESA (DICHIARATA DAL PROPONENTE)	PROVINCIA SEDE (PROGETTO)	CODICE FISCALE (INSERITO DAL PROPONENTE)	CUP	COR	COSTO TOTALE PROGETTO AMMESSO	MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE	CONTRIBUTO CONCESSO	Cap. 22009 ANNO 2017	Cap. 22011 ANNO 2017	Cap. 22012 ANNO 2017	Cap. 22009 ANNO 2018	Cap. 22011 ANNO 2018	Cap. 22012 ANNO 2018	Cap. 22009 ANNO 2019	Cap. 22011 ANNO 2019	Cap. 22012 ANNO 2019
IN.MI.S.R.L.	FE	01891240382	E77H17001950009	189065	€ 114.500,00	NO	€ 68.700,00	€ 3.435,00	€ 2.404,50	€ 1.030,50	€ 13.740,00	€ 9.618,00	€ 4.122,00	€ 17.175,00	€ 12.022,50	€ 5.152,50
EASY S.R.L.	MO	03358871204	E77H17001930009	189164	€ 455.000,00	SI	€ 250.000,00	€ 12.500,00	€ 8.750,00	€ 3.750,00	€ 50.000,00	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 62.500,00	€ 43.750,00	€ 18.750,00
					€ 569.500,00		€ 318.700,00	€ 15.935,00	€ 11.154,50	€ 4.780,50	€ 63.740,00	€ 44.618,00	€ 19.122,00	€ 79.675,00	€ 55.772,50	€ 23.902,50

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE 15 GENNAIO 2018, N. 207

POR FESR 2014-2020 - Posticipo dei termini di presentazione delle domande di rendicontazione/erogazione contributo del "Bando per il sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative", approvato con deliberazione di Giunta regionale del 11 gennaio 2016 n. 11

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, ed in particolare l'art.47, comma 1, in cui si stabilisce che per ciascun Programma Operativo, lo Stato membro istituisce un Comitato di Sorveglianza, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di approvazione del Programma Operativo medesimo;

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare l'art.10 "Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza";

- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia-Romagna 2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015;

- la propria deliberazione n.179 del 27/02/2015 recante "Preso atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell'autorità di gestione";

Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 11 del 11 gennaio 2016 "POR FESR 2014-2020. APPROVAZIONE BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE START UP INNOVATIVE IN ATTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ 1.4.1" è stato approvato il "Bando per sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative" (allegato A parte integrante della citata deliberazione n. 11/2016, in seguito denominato semplicemente "bando");

Considerato che:

- al punto 4 del bando "DURATA DEI PROGETTI" si specifica tra l'altro che "Entro 45 giorni dal termine del progetto dovrà essere presentata alla Regione la documentazione di rendicontazione finale degli interventi agevolati.";

- nello stesso punto 4 del bando "DURATA DEI PROGETTI" si specifica inoltre le durate massime, specifiche per le diverse tipologie, A o B, dei progetti approvati ed ammessi a cofinanziamento, salvo richiesta di proroga approvata dalla Regione ai sensi del successivo art. 16;

- al punto 14 del bando "MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE" si specifica tra l'altro che, fatto salvo il termine massimo di durata sopra indicato, "La data di conclusione del progetto coincide con la data dell'ultimo pagamento relativo alle spese finanziate;

- difficoltà di tipo tecnico relative alla piena realizzazione dell'applicativo necessario alla presentazione della domanda di liquidazione/rendicontazione hanno permesso il rilascio del modulo informatico solamente in data 8/1/2018, come da comunicazione Del Servizio Sistema Informativo e Informatico della Direzione Generale conservata agli atti (NP/2018/287 del 9/1/2018);

Ritenuto che:

- alla luce di comunicazione pervenute via PEC allo scrivente Servizio, alcuni progetti siano stati conclusi in anticipo rispetto alle tempistiche di durata massima previste dal bando;

- alla luce di comunicazione pervenute via PEC allo scrivente Servizio, alcuni progetti siano stati conclusi coerentemente con le tempistiche di durata massima previste dal bando;

- le scadenze dei progetti cofinanziati sono variabili e influenzate dalla data di concessione del contributo, dalla tempistica di realizzazione dei singoli progetti e dall'eventuale richiesta di proroga pervenuta via PEC;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 19030 del 28/11/2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITÀ 1.4.1. "BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE" APPROVATO CON D.G.R. 11/2016. - PRIMA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - DOMANDE PRESENTATE NEL PERIODO MARZO - GIUGNO 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE." sono stati concessi i contributi alle imprese ammesse a cofinanziamento regionale che hanno presentato domanda nella prima e nella seconda call del bando;

- con determinazione dirigenziale n. 4344 del 23/03/2017 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITÀ 1.4.1. "POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITÀ 1.4.1. "BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE" APPROVATO CON D.G.R. 11/2016. - SECONDA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - DOMANDE PRESENTATE NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE." sono stati concessi i contributi alle imprese ammesse a cofinanziamento regionale che hanno presentato domanda nella terza call del bando;

- con determinazione dirigenziale n. 21013 del 29/12/2017 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 ATTIVITÀ 1.4.1. "BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE" APPROVATO CON D.G.R. 11/2016. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'IMPRESA AWHY SRL - ACCERTAMENTO ENTRATE.";

Ritenuto pertanto necessario modificare la scadenza dei termini di presentazione delle domande di rendicontazione/progetto, così come previsto al punto 4 del bando "DURATA DEI PROGETTI", secondo il seguente schema:

- per le imprese il cui progetto si è concluso o si concluderà entro il 16/1/2018, il termine ultimo di rendicontazione è posticipato al 2/3/2018;

- per tutte le altre imprese il cui contributo è stato concesso con le sopracitate determinazioni n.19030/2016, n.4344/2017 e n.21013/2017 il termine ultimo di rendicontazione è mantenuto perentoriamente in 45 giorni dal termine del progetto;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm;

- la DGR n. 468/2017 avente ad oggetto "IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA";

Richiamata altresì la determinazione n.1174/2017 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa";

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- la D.G.R. n 89 del 30/01/2017 " Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019";

- la DGR n. 486/2017 "direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019";

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del proce-

dimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
determina:

1. di modificare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la scadenza dei termini di presentazione delle domande di rendicontazione/progetto, così come previsto al punto 4 del bando "DURATA DEI PROGETTI", secondo il seguente schema:

- per le imprese il cui progetto per le imprese il cui progetto si è concluso o si concluderà entro il 16/1/2018, il termine ultimo di rendicontazione è posticipato al 2/3/2018;

- per tutte le altre imprese il cui contributo è stato concesso con le sopraccitate determinazioni n.19030/2016, n.4344/2017 e n.21013/2017 il termine ultimo di rendicontazione è mantenuto perentoriamente in 45 giorni dal termine del progetto;

2. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/>;

3. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Silvano Bertini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TURISMO, COMMERCIO E SPORT 4 GENNAIO 2018, N. 10

L.R. 41/97, art. 10, comma 1, lett. b, c) e d) - Approvazione rimodulazione progetti finanziati ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1771/2017 e n. 1773/2017

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

- la L.R. 41/1997 "Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva - Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1082 del 24 luglio 2017 concernente "Approvazione procedura di concertazione e condivisione territoriale per la presentazione dei progetti di riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale, realizzati dagli Enti locali ai sensi della L.R. 41/97, art. 10";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1203 del 02 agosto 2017, in attuazione della sopra richiamata deliberazione n. 1082/2017, di approvazione dei "Criteri, termini e modalità di presentazione per l'anno 2017 dei progetti di riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale ai sensi dell'art. art. 10, comma 1, lett. b),c) e d), della L.R. 41/97, realizzati dagli Enti locali individuati a seguito di procedura di concertazione e condivisione territoriale di cui alla deliberazione n. 1082/2017 – approvazione schemi di convenzione" e successiva modifica n. 1504 del 10 ottobre 2017;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1771 del 13

novembre 2017, avente ad oggetto "L.R. 41/97 (Art. 10, comma 1, lettera b) - Approvazione dei Progetti di promozione e marketing del territorio in attuazione delle deliberazioni n. 1203/2017 (allegato A) e n. 1082/2017 – Concessione contributi" e in particolare il punto 8) del dispositivo, ove si prevede la possibilità, per i soggetti beneficiari del contributo, di avanzare una proposta di rimodulazione del progetto finanziato, nel limite massimo del 23% della spesa ammessa, da approvarsi con determinazione del dirigente competente;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1773 del 13 novembre 2017, avente ad oggetto "L.R. 41/97, art. 10, c. 1, lett. c) e d) – Approvazione dei Progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali in attuazione della deliberazione n. 1203/2017 – Concessione contributi" e in particolare il punto 8) del dispositivo, ove si prevede la possibilità per i soggetti beneficiari del contributo, di avanzare una proposta di rimodulazione del progetto finanziato, nel limite massimo del 42,77% (per i Comuni montani) e del 32,77% (per i restanti Comuni) della spesa ammessa, fatti salvi i limiti minimi di spesa previsti al paragrafo 2 dell'allegato B della deliberazione G.R. 1203/2017, da approvarsi con determinazione del dirigente competente;

- deliberazione di Giunta Regionale n. 1932 del 4 dicembre 2017 avente ad oggetto "Parziale rettifica delle proprie deliberazioni n. 1771/2017 e n. 1773/2017" con la quale si è provveduto a rettificare i sopra indicati limiti massimi di rimodulazione progettuale di cui alle richiamate deliberazioni n. 1771/2017 e 1773/2017, e di seguito riportati:

a) limite massimo del 28,78% (anziché 23% previsto) per i progetti di promozione e marketing del territorio, approvati con D.G.R. 1771/2017;

b) limite massimo del 53,46% (anziché 42,77% previsto) per

i Comuni montani e del 46,81% (anziché 32,77% previsto) per i restanti Comuni, per i progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali approvati con D.G.R. 1773/2017;

Dato atto che sono pervenute al Servizio Turismo Commercio e Sport, da parte dei soggetti beneficiari, le richieste di rimodulazione relative ai progetti di promozione e marketing territoriale ed ai progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali, riportate rispettivamente negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

Considerato che il competente Servizio Turismo, Commercio e Sport ha provveduto alla valutazione delle suddette proposte di rimodulazione progettuale verificandone la conformità ai criteri stabiliti e all'individuazione della nuova spesa ammessa di ciascun progetto, così come riportato negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali della presente alla presente determinazione;

Visti:

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30 gennaio 2017 di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019, comprensivo della specifica sezione dedicata alla Trasparenza, come previsto dal D.lgs. n. 97 del 25/05/2016;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 486 del 10/04/2017 "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013. Attuazione del piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015";

- n. 622 del 28/04/2016 concernente attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015;

- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 1681 del 17 ottobre 2016 recante "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015";

- n. 1182 del 25 luglio 2016 recante "Costituzione della rete regionale per il presidio delle funzioni trasversali in materia

di aiuti di stato e modifica delle deliberazioni n. 909/2015, 270/2016 e 622/2016";

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modificazioni;

- n. 468 del 10 aprile 2017 riguardante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 975 del 3 luglio 2017 recante "Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa e della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazioni e istituzioni";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 19445 dell'01/12/2017, avente ad oggetto: "Conferimento di un incarico dirigenziale di Responsabile di Servizio ad interim presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

Il Responsabile del procedimento attesta:

- la correttezza e completezza dell'istruttoria;

- di non trovarsi in situazione di conflitto anche potenziale, di interessi;

Dato atto del parere allegato;

determina

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto delle proposte di rimodulazione progettuale pervenute ai sensi di quanto disposto con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1771/2017 e n. 1773/2017, rettificata con deliberazione n. 1932/2017 e riportate negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
2. di approvare le proposte di rimodulazione secondo gli importi di spesa riportati nell'allegato A con riferimento ai progetti di promozione e marketing del territorio (L.R. 41/97, art. 10, comma 1, lett. b) e nell'allegato B con riferimento ai progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali (L.R. 41/97, art. 10, comma 1, lett. c) e d), parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
3. di dare atto che i soggetti riportati nei sopra citati allegati dovranno, ai sensi di quanto disposto con deliberazioni della Giunta regionale n. 1771/2017 e n. 1773/2017, entro 15 giorni dall'approvazione della proposta di rimodulazione progettuale, sottoscrivere la convenzione secondo gli schemi di cui agli allegati 1A e 1B della deliberazione n. 1203/2017, conformemente alle modalità ivi previste;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di pubblicare integralmente la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Borioni

ALLEGATO A

PROGETTI DI PROMOZIONE E MARKETING DEL TERRITORIO (L.R. 41/97, ART. 10, COMMA 1 LETTERA B) RIMODULATI AI SENSI DELLA DGR 1771/2017

SOGGETTI RICHIEDENTI	DENOMINAZIONE PROGETTI	SPESA AMMESSA	SPESA RIMODULATA	CONTRIBUTO CONCESSO	% CONTRIBUTO	CUP
COMUNE DI BOLOGNA	Progetto di valorizzazione del centro storico e delle aree di prossimità 2017	€ 100.000,00	€ 72.000,00	€ 56.980,06	79,139%	E33D17001850006
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	Prosecuzione del progetto di promozione e marketing urbano 2013	€ 100.000,00	€ 71.360,00	€ 56.980,06	79,849%	E88C17000290006
COMUNE DI FERRARA	Progetto di promozione e valorizzazione dell'area urbana del centro storico di Ferrara – My Ferrara per una città partecipata	€ 100.000,00	€ 72.000,00	€ 56.980,06	79,139%	E78C17000120006
COMUNE DI COMACCHIO	Emporio 2.0	€ 100.000,00	€ 71.225,08	€ 56.980,06	80,00%	E58C17000040006
UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE	Sviluppo di una rete di commercializzazione qualificata per i prodotti tipici del territorio	€ 100.000,00	€ 71.500,00	€ 56.980,06	79,693%	E83D17001090007
COMUNE DI MARANELLO (CAPOFILA)	Promozione e marketing territoriale dei Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Sassuolo per la valorizzazione della funzione commerciale dei centri storici e aree urbane dei territori di riferimento	€ 100.000,00	€ 86.000,00	€ 56.980,06	66,256%	E43D17001150006
UNIONE TERRE DI CASTELLI	Terre di Castelli – Vivi scopri assapora: promozione del territorio e accoglienza turistica diffusa	€ 100.000,00	€ 71.225,08	€ 56.980,06	80,00%	E28C17000070006
COMUNE DI PARMA	Parma UNESCO City of Gastronomy – Una opportunità per un territorio	€ 100.000,00	€ 71.225,08	€ 56.980,06	80,00%	E93D17001060006
COMUNE DI FIDENZA (CAPOFILA)	Centri storici e nuove centralità – Il marketing delle eccellenze	€ 100.000,00	€ 71.225,08	€ 56.980,06	80,00%	E68C17000130006
COMUNE DI PIACENZA	Piacenza vive il suo centro storico	€ 100.000,00	€ 77.000,00	€ 56.980,06	74,00%	E33D17001840006
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (CAPOFILA)	Progetto di riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale dei Comuni di Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato e San Giorgio Piacentino – Centri da vivere	€ 100.000,00	€ 76.981,06	€ 56.980,06	74,02%	E33D17001860006
COMUNE DI CORREGGIO	Politiche coordinate e condivise e promozione collettiva: le leve per una migliore tenuta della rete commerciale tradizionale	€ 75.000,00	€ 55.000,00	€ 42.735,02	77,70%	E43D17001140006
COMUNE DI RIMINI	Progetto di promozione e marketing del territorio per la valorizzazione e la riqualificazione della rete commerciale	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 56.980,06	71,225%	E93D17001070006
UNIONE DELLA VALCONCA	Case di Valle	€ 80.000,00	€ 57.000,00	€ 45.584,02	79,972%	E83D17001100007

ALLEGATO B

PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE (L.R. 41/97, ART. 10, C. 1 LETT. C e D) RIMODULATI AI SENSI DELLA D.G.R. 1773/2017

SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE PROGETTI	SPESA AMMESSA	SPESA RIMODULATA	CONTRIBUTO CONCESSO	% CONTRIBUTO	CUP
COMUNE DI MORDANO	Riqualificazione piazza Dante Cassani e riordino viabilità percorsi ciclopedonali	€ 271.559,70	€ 207.786,36	€ 101.101,64	48,66%	G64E17000890006
COMUNE DI COPPARO	Progetto di riqualificazione e valorizzazione del percorso commerciale di ingresso al centro storico di Copparo	€ 144.770,01	€ 144.770,01	€ 53.897,86	37,23%	J67H1600051004
		€ 118.163,77	€ 97.890,22	€ 43.992,36	44,94%	J61B17000540005
COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE	Progetto di riqualificazione centro storico - 1° stralcio	€ 1.000.000,00	€ 861.137,05	€ 250.000,00	29,03%	B35F16000140004
COMUNE DI MORFASSO (M)	Sviluppo e valorizzazione di aree commerciali e mercatali nei centri di Morfasso e San Michele attraverso opere di arredo urbano	€ 205.360,00	€ 97.000,00	€ 76.455,50	78,82%	G81B17000460006
COMUNE DI BRISIGHELLA (M)	Riqualificazione del centro storico per la valorizzazione delle aree mercatali e commerciali del capoluogo	€ 250.000,00	€ 150.000,00	€ 93.074,97	62,05%	H55F17000010006
COMUNE DI RUSSI	Riqualificazione del centro storico di Russi mediante sistemazione dei vuoti urbani (parco Ugo La Malfa) e arredo negli ingressi del centro	€ 360.000,00	€ 244.027,96	€ 134.027,96	54,92%	B87B17000660006

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Unione Bassa Est Parmense (PR). Controdeduzione alle osservazioni e approvazione di modifiche al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Sorbolo. Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio dell'Unione Bassa Est Parmense n. 68 del 13/9/2017 è stata approvata una modifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Sorbolo.

La modifica al RUE è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il RUE aggiornato con la modifica, in forma di testo coordinato, è depositato per la libera consultazione presso l'Ufficio Urbanistica-Edilizia posto a Sorbolo in via del Donatore n. 2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE). Adeguamento ai sensi della D.G.R. 922/2017 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore (FE). Articolo 12 comma 2, L.R. 15/2013, art 33, LR 20/2000

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 33 del 27/12/2017, sono stati adeguati i Regolamenti Urbanistici ed Edilizi (RUE) dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore (FE) all'Atto Regionale di Coordinamento Tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, di cui alla D.G.R. 922/2017.

I RUE adeguati sono depositati per la libera consultazione presso il Settore "Programmazione Territoriale" dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Piazza Umberto I cn.5 a Portomaggiore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Imola (BO). Approvazione di Piano Operativo Comunale - POC 2017-2022 "Opere pubbliche prioritarie". Approvazione progetti definitivi. Articoli 30 e 34, Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 183 del 21/12/2017 è stato approvato il Piano operativo comunale - POC 2017-2022 "Opere pubbliche prioritarie" ai sensi degli artt. 30 e 34 L.R. 20/2000 relativo alle seguenti quattro opere:

- Intervento 1 "Riqualificazione urbana area Nord Ferrovia - Sottopasso ciclopedonale ferroviaria"
- Intervento 2 "Asse Ciclo-pedonale Santerno"

- Intervento 3 "Parco Pontesanto (Ambito D_N.5)"

- Intervento 4 "Ampliamento Parco Acque Minerali (Ambito D_N.13)"

Per gli interventi 1 e 2 sono stati approvati i progetti definitivi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9, 10, 12 e 16 della L.R. 37/2002 e del D.P.R. 327/2001.

L'approvazione del POC comporta – con efficacia dalla data della sua entrata in vigore - l'apposizione dei vincoli espropriativi sulle aree interessate dalla realizzazione delle predette opere pubbliche individuate nell'apposito elaborato predisposto ed approvato ai sensi di legge – piano particellare – ed inoltre, in riferimento alle medesime aree, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per le quali è approvato il progetto definitivo.

Il POC è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso ed è depositato per la consultazione presso il Servizio Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Imola. E' consultabile nel sito web del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio" e nel sito del Nuovo Circondario Imolese <http://www.nuovocircondarioimolese.it>.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Medolla (MO). Approvazione del 4° stralcio della prima variante al Piano della Ricostruzione (PdR). Articolo 13, comma 6, L.R. 21/12/2012 n. 16

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 13/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione ai sensi dell'art. 13 comma 6 L.R. 21/12/2012 n. 16 del 4° stralcio della prima variante al piano della ricostruzione adottato con delibera di consiglio comunale n. 25 del 31/07/2017" è stato approvato il 4° stralcio della 1° variante al Piano della Ricostruzione.

Il 4° stralcio della 1° variante al Piano della Ricostruzione è in vigore, ai sensi dell'art. 13 comma 7 della L.R. 21/12/2012 n. 16, dalla data di pubblicazione del presente avviso ed è depositato per la libera consultazione presso il Comune di Medolla – Ufficio Segreteria – Viale Rimembranze n.19.

La documentazione è altresì disponibile sul sito web del Comune al seguente indirizzo: http://www.comune.medolla.mo.it/servizi/gestionedocumentale/ricerca_fase03.aspx?ID=2778

all'interno dell'area "DOCUMENTI", nella sezione "DOCUMENTI", ancora nella sezione "gestione documenti" e inserendo come titolo "Approvazione ex art. 13 c. 6 L.R. 16/2012 del 4° stralcio della 1^ Variante del Piano Ricostruzione" scaricando il relativo file zip e effettuando la scelta "estrai qui". Nota: in alcuni sistemi la lunghezza del nome della cartella può comportare problematiche nell'apertura dei file. Nel caso si verifichi tale evenienza è sufficiente rinominare la cartella, ottenuta decomprimendo il file scaricato, con un nome più corto.

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Lamberto Lugli, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Medolla.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Soliera (MO). Approvazione di variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) ed al Piano Operativo Comunale (POC). Articoli 33 e 34, L.R.24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che nella seduta del Consiglio Comunale di Soliera del 28/11/2017 con deliberazione n. 76 sono stati controdedotti ed approvati la Variante 2017 al Regolamento Urbanistico Edilizio e il Nuovo Piano Operativo Comunale 2017-2022.

Gli strumenti urbanistici approvati sono in vigore dalla data della presente pubblicazione e sono depositati per la libera consultazione presso la Sede municipale del Comune di Soliera, Servizio Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Piazza Repubblica n. 1. e sono inoltre consultabili nel sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Villa Minozzo (RE). Approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Articoli 32 e 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 10/06/2017 sono stati approvati il Piano strutturale comunale (PSC) ed il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) del Comune di Villa Minozzo.

I Piani sono corredati dalla valutazione della sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) prevista al comma 2 art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e dal Rapporto Ambientale elaborato ai fini della VAS previsto dal D.Lgs. 152/2006 e sue s.m.i..

I piani sono in vigore dalla data della presente pubblicazione e sono depositati per la libera consultazione presso Ufficio Tecnico del Comune di Villa Minozzo Piazza della Pace n. 1 e sono inoltre consultabili nel sito web istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto Gabrielli

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Avviso dell'avvenuto rilascio di rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale mediante un pozzo in comune di Caorso (PC), Loc. Fossadello di Caorso. Prat. N. PCPPA0073

Con determinazione n. 5681 del 24/10/2017, il Responsabile dell'Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito alla Società SAIB Sp.A. con sede legale in via Caorsana 5/a a Fossadello di Caorso, Comune di Caorso (PC) P.IVA 00111150330, il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica sotterranea per uso industriale da esercitarsi mediante pozzo avente una portata massima di 48 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 100.000,00, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.

La concessione è assentita fino al 31/12/2026.

IL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA
Donatella Eleonora Bandoli

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo con variante sostanziale della concessione preferenziale per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso

irrigazione agricola nel Comune di Piacenza – Codice Pratica PCPPA0768 (R.R. 20 novembre 2001 n. 41, art. 11)

Richiedente: Azienda Agricola Eridano di Zermani F.lli s.s P.IVA 00170610331

Data di arrivo domanda di rinnovo di concessione: 27/12/2006

Data di arrivo domanda di variante sostanziale: 7/12/2017

Portata massima: 24 l/s

Portata media: 9,3 l/s

Volume annuo: 294.000,00 mc

Ubicazione prelievo:

- coordinate UTM x: 560436 y: 991406

Uso: Irrigazione Agricola

Responsabile del procedimento: Avv. Donatella Eleonora Bandoli

Presso ARPAE Direzione Tecnica - Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro, 6 – 40122 Bologna, PEC dirgen@cert.arpa.emr.it, è depositata la domanda di concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della R.R. 41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30 giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.

La durata del procedimento è di 150 giorni (art. 24 R.R.41/2001). Con il presente avviso si dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.

IL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA
Donatella Eleonora Bandoli

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo con variante sostanziale della concessione preferenziale per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola nel Comune di Podenzano – Codice Pratica PCPPA0770 (R.R. 20 novembre 2001 n.41, art. 11)

Richiedente: Azienda Agricola Eridano di Zermani F.lli s. P.IVA 00170610331

Data di arrivo domanda di rinnovo di concessione: 27/12/2006

Data di arrivo domanda di variante sostanziale: 01/12/2017

Portata massima: 33 l/s

Portata media: 3,2 l/s

Volume annuo: 100.000,00 mc

Ubicazione prelievo:

- coordinate UTM x: 553470 y: 979381

Uso: Irrigazione Agricola

Responsabile del procedimento: Avv. Donatella Eleonora Bandoli

Presso ARPAE Direzione Tecnica - Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro, 6 – 40122 Bologna, PEC dirgen @cert.arpa.emr.it, è depositata la domanda di concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della R.R. 41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30 giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.

La durata del procedimento è di 150 giorni (art. 24 R.R.41/2001). Con il presente avviso si dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.

IL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA
Donatella Eleonora Bandoli

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Avviso dell'avvenuto rinnovo di concessione con cambio di titolarità di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale mediante due pozzi in comune di Reggio Emilia (RE), Loc. via Due Canali - Prat. N. REPPA4472

Con determinazione n. 6638 del 07/12/2017, il Responsabile dell'Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito alla Società INALCA S.P.A. con sede legale in via Spilamberto n. 30/C, Comune di Castelvetro di Modena (MO), P.IVA 01825020363, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione a derivare acqua pubblica sotterranea per uso industriale da esercitarsi mediante due pozzi aventi

una portata massima di 40,00 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 580.880,00, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.

La concessione è assentita fino al 31/12/2026.

IL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA
Donatella Eleonora Bandoli

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Avviso dell'avvenuto rilascio di rinnovo di concessione con variante sostanziale di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale, antincendio, igienico ed assimilati, consumo umano ed irrigazione aree verdi aziendali tramite n.3 pozzi in comune di Gattatico (RE). Prat. REPPA4889

Con determinazione n. DET-AMB-2017-6412 del 30/11/2017, il Responsabile dell'Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito alla Società Procter & Gamble Italia spa con sede legale in comune di Roma, P.IVA 00893141002, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea per uso industriale, antincendio, igienico ed assimilati, consumo umano ed irrigazione aree verdi aziendali da esercitarsi mediante n.3 pozzi avente una portata massima di 49 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 500.000, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.

La concessione è assentita fino al 31 dicembre 2026.

IL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA
Donatella Eleonora Bandoli

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Avviso dell'avvenuto rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale mediante due pozzi in comune di Reggio Emilia (RE), Loc. via Due Canali 13/2 - Prat. n. REPPA5093

Con determinazione n. 6285 del 24/11/2017, il Responsabile dell'Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito alla Società Grandi Salumifici Italiani S.P.A. con sede legale in via Strada Gherbella 320, Comune di Modena P.IVA 02654810361, il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica sotterranea per uso industriale da esercitarsi mediante due pozzi aventi una portata massima di 32,00 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 340.520,00, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.

La concessione è assentita fino al 31/12/2026.

IL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA
Donatella Eleonora Bandoli

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Avviso dell'avvenuto rilascio di rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale mediante un pozzo in comune di Podenzano (PC), Loc. I Casoni - Prat. N. PC07A0126

Con determinazione n. 6013 del 10/11/2017, il Responsabile dell'Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito alla Società Bolzoni S.p.A con sede legale in in loc. Gariga, Via 1 maggio n. 103, Comune di Podenzano (Pc) P.IVA 00113720338, il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica sotterranea per uso industriale da esercitarsi mediante pozzo avente una portata massima di 5,00 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 42.000,00, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.

La concessione è assentita fino al 31/12/2026.

IL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA
Donatella Eleonora Bandoli

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Avviso dell'avvenuto rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale mediante un pozzo in comune di Forlimpopoli (FC), Loc. San Pietro ai Prati - Prat. N. FC07A0199

Con determinazione n. 6777 del 19/12/2017, il Responsabile dell'Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito alla Società EDILFOR S.R.L. con sede legale in via Prati 1731, Comune di Forlimpopoli (FC) P.IVA 00708370408, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea per uso industriale da esercitarsi mediante pozzo avente una portata massima di 2,00 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 1.250,00, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.

La concessione è assentita fino al 31/12/2026.

IL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA
Donatella Eleonora Bandoli

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Avviso dell'avvenuto rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola con procedura semplificata in comune di Forlì (FC), Loc. Malmisole. Prat. N. FC16A0005

Con determinazione n. DET-AMB-2017-5910 del 6/11/2017,

il Responsabile dell'Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito alla Società Agricola Piovacari Paride e figli ss con sede legale in Comune di Forlì (FC), P.IVA 01780110407, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola da esercitarsi mediante pozzo avente una portata massima di 4,00 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 1500 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.

La concessione è assentita fino al 31 dicembre 2021.

IL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA
Donatella Eleonora Bandoli

ARPAE-SAC PIACENZA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE – PIACENZA

Oggetto: RR41/01 artt. 18-25 - Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Po mediante opere mobili in comune di Calendasco loc. Ca' nel Bosco per uso irriguo – Richiedente I.I. Guasconi Umberto – Procedimento n. PC17A0003 - SINADOC n. 3148-2017 (Estratto della determinazione del Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE – Piacenza – n. 2366 in data 11/5/2017)

La Dirigente Responsabile (*omissis*) determina:

1. di rilasciare, ai sensi degli artt. 5 e seg. del R.R. n.41/2001, all'I.I. Guasconi Umberto (*omissis*), GSC MRT 66A30 G535I e P.I. 01098320334, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PC17A0003) per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal F. Po in comune di Calendasco su terreni demaniali in fronte al mappale 43 del foglio 6 del C.T. di detto comune, ad uso irriguo;

2. di stabilire che la quantità d'acqua prelevabile potrà avere una portata massima pari a 30 l/s, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa 10.000 m3, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;

3. (*omissis*)

4. (*omissis*)

5. (*omissis*); la medesima concessione avrà scadenza al 31/05/2027; (*omissis*)

Estratto disciplinare (*omissis*)

Art. 5 - Prescrizioni derivanti dal nulla-osta idraulico

L'impianto di prelievo dovrà essere facilmente spostabile e ubicato nel luogo indicato in relazione tecnica.

Il concessionario è obbligato ad effettuare il recupero e l'allontanamento dell'impianto di derivazione in qualsiasi momento in caso di innalzamento dei livelli idrometrici tali da interessare la arre golenali (eventi di morbida o di piena), oppure qualora necessario per subentranti esigenze (necessità imposte da lavori o rilievi tecnici); disposizioni nel secondo caso potranno essere impartite per iscritto da AIPO, oppure in caso di emergenza, saranno impartite per vie brevi dal personale tecnico-idraulico di zona o dagli agenti all'uopo incaricati.

Qualora il Concessionario non fosse immediatamente reperibile è facoltà del personale tecnico-idraulico o degli agenti far rimuovere l'impianto di prelievo acque addebitandogli le spese. Il nulla-osta idraulico è vincolato all'osservanza della normativa di cui a T.U. di leggi approvato con R. D. 25/7/1904 n. 523, del Regolamento di cui al R.D. 9.12.1937 n. 2669 e delle altre norme in materia idraulico-fluviale. Il nulla-osta idraulico è soggetto a revoca in ogni momento per motivi di ordine superiore, di interesse pubblico, per mutate condizioni idrauliche dei luoghi, per inadempienza alle prescrizioni sopra citate.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
Adalgisa Torselli

ARPAE-SAC PIACENZA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE – PIACENZA

Procedimento PC15A0004 – Az. agr. Cascina La Fontana - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Podenzano PC ad uso irrigazione agricola R.R. 41/01 art. 18.(Determinazione 8 novembre 2017, n. 5968)

La Dirigente Responsabile (*omissis*) determina:

1. di rilasciare, all'Azienda Agricola La Fontana (*omissis*) P.IVA 01376590335 fatto salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea (cod. proc. PC15A0004 esercitata in Comune di Podenzano (PC), località Cascina Fontana su terreno catastalmente individuato al CT di detto comune al foglio n. 38 mappale n. 66 per uso irrigazione agricola;
2. di approvare, il disciplinare di concessione che costituisce parte essenziale ed integrante in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché, la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa; (*omissis*)
3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima unitaria di l/s 25 corrispondente ad un volume complessivo di prelievo pari a 40.355 mc/anno (*omissis*)
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2026 (*omissis*)

Estratto disciplinare (*omissis*)

Art. 11 - Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Come disposto dall'art. 3.2.2 dell'allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza e, a norma dell'art. 19 comma 2 lett. n) del R.R. 41/2001, è fatto obbligo l'installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni. (*omissis*)

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
Adalgisa Torselli

ARPAE-SAC PIACENZA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE – PIACENZA

Oggetto: Procedimento PC15A0038 – Impresa Individuale Baldini Paolo – Concessione per la derivazione di acqua

pubblica sotterranea in comune di Vigolzone PC ad uso irrigazione agricola R.R. 41/01 art. 18 (Estratto della determinazione del Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE – Piacenza – n. 5993 in data 09/11/2017)

La Dirigente Responsabile (*omissis*) determina:

1. di rilasciare, all'Impresa Individuale Baldini Paolo (*omissis*) C.F. BLDPLA65P13G870X e P.IVA 01228980338 fatto salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea (cod. proc. PC15A0038 esercitata in Comune di Vigolzone (PC), località Maiano di Sopra su terreno catastalmente individuato al CT di detto comune al foglio n. 1 mappale n. 4 per uso irrigazione agricola;
2. di approvare, il disciplinare di concessione che costituisce parte essenziale ed integrante in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché, la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa; (*omissis*)
3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima unitaria di l/s 22 corrispondente ad un volume complessivo di prelievo pari a 42.000 mc/anno (*omissis*)
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2026 (*omissis*)

Estratto disciplinare (*omissis*)

Art. 11 - Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Come disposto dall'art. 3.2.2 dell'allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza e, a norma dell'art. 19 comma 2 lett. n) del R.R. 41/2001, è fatto obbligo l'installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni. (*omissis*)

IL DIRIGENTE SAC
Adalgisa Torselli

ARPAE-SAC PIACENZA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE – PIACENZA

Oggetto: Procedimento PC15A0026 – Sig. Battaglia Sandro – Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Piacenza PC ad uso irrigazione agricola R.R. 41/01 art. 18 (Estratto della determinazione del Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni ARPAE – Piacenza – n. 5994 in data 9/11/2017)

La Dirigente Responsabile (*omissis*) determina:

1. di rilasciare, al Sig. Battaglia Sandro (*omissis*) C.F. BTTSDR63A21G535B fatto salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea (cod. proc. PC15A0026 esercitata in Comune di Piacenza (PC), località Case Regina di Mucinasso su terreno catastalmente individuato al CT di detto comune al foglio n. 104 mappale n.324 per uso irrigazione agricola;
2. di approvare, il disciplinare di concessione che costituisce parte essenziale ed integrante in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché, la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa; (*omissis*)
3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima unitaria di l/s 19,5 corrispondente ad un volume

complessivo di prelievo pari a 39.000 mc/anno (*omissis*)

4. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2026 (*omissis*)

Estratto disciplinare (*omissis*)

Art. 11 - Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Come disposto dall'art. 3.2.2 dell'allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza e, a norma dell'art. 19 comma 2 lett. n) del R.R. 41/2001, è fatto obbligo l'installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni. (*omissis*)

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

Adalgisa Torselli

ARPAE-SAC PIACENZA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE – PIACENZA

Oggetto: Procedimento PC16A0021 – Sig.ra Nicolini Emanuela – Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Cadeo PC ad uso irrigazione agricola R.R. 41/01 art. 18 (Estratto della determinazione del Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE – Piacenza – n. 6133 in data 16/11/2017)

La Dirigente Responsabile (*omissis*) determina:

1. di rilasciare, alla Sig.ra Nicolini Emanuela (*omissis*) C.F. NCLMNL72S53G535R fatto salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea (cod. proc. PC16A0021 esercitata in Comune di Cadeo (PC), località Borgo Ceresino di Saliceto su terreno catastalmente individuato al CT di detto comune al foglio n. 2 mappale n.16 per uso irrigazione agricola;
2. di approvare, il disciplinare di concessione che costituisce parte essenziale ed integrante in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché, la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa; (*omissis*)
3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima unitaria di l/s 25 corrispondente ad un volume complessivo di prelievo pari a 44.028 mc/anno (*omissis*)
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2026 (*omissis*)

Estratto disciplinare (*omissis*)

Art. 11 - Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Come disposto dall'art. 3.2.2 dell'allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza e, a norma dell'art. 19 comma 2 lett. n) del R.R. 41/2001, è fatto obbligo l'installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni. (*omissis*)

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

Adalgisa Torselli

ARPAE-SAC PIACENZA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE – PIACENZA

Oggetto: Procedimento PC16A0005 – Società Agricola Pieveveta S.S. di Fellegara – Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castel San Giovanni PC ad uso zootecnico agricola R.R. 41/01 art. 18 (Estratto della determinazione del Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE – Piacenza – n. 6263 in data 23/11/2017)

La Dirigente Responsabile (*omissis*) determina:

1. di rilasciare, alla Società Agricola Pieveveta S.S. di Fellegara (*omissis*) C. F. e P.IVA 01489710333 fatto salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea (cod. proc. PC16A0005 esercitata in Comune di Castel San Giovanni (PC), località Pieveveta - Cascina Ratti - su terreno catastalmente individuato al CT di detto comune al foglio n. 4 mappale n.1366 per uso zootecnico (allevamento bovini);
2. di approvare, il disciplinare di concessione che costituisce parte essenziale ed integrante in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché, la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa; (*omissis*)
3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima unitaria di l/s 3,5 corrispondente ad un volume complessivo di prelievo pari a 13.500 mc/anno (*omissis*)
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2026 (*omissis*)

Estratto disciplinare (*omissis*)

Art. 11 - Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Come disposto dall'art. 3.2.2 dell'allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza e, a norma dell'art. 19 comma 2 lett. n) del R.R. 41/2001, è fatto obbligo l'installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni.

(*omissis*)

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

Adalgisa Torselli

ARPAE-SAC PIACENZA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE – PIACENZA

Oggetto: Procedimento PC16A0004 – Società Agricola S.S. di Fellegara – Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castel San Giovanni PC ad uso irrigazione agricola R.R. 41/01 art. 18. (Estratto della determinazione del Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE – Piacenza – n. 6359 in data 28/11/2017)

La Dirigente Responsabile (*omissis*) determina:

1. di rilasciare, alla Società Agricola S.S. di Fellegara (*omissis*) C.F.FLLSFN59T05C261E e P.IVA 01489710333 fatto salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea (cod. proc. PC16A0004 esercitata

in Comune di Castel San Giovanni (PC), località Bosco Tosca su terreno catastralmente individuato al CT di detto comune al foglio n. 1 mappale n. 169 per uso irrigazione agricola;

2. di approvare, il disciplinare di concessione che costituisce parte essenziale ed integrante in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché, la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa; *(omissis)*
3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima unitaria di l/s 23 corrispondente ad un volume complessivo di prelievo pari a 40.100 mc/anno *(omissis)*
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2026 *(omissis)*

Estratto disciplinare *(omissis)*

Art. 11 - Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Come disposto dall'art. 3.2.2 dell'allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza e, a norma dell'art. 19 comma 2 lett. n) del R.R. 41/2001, è fatto obbligo l'installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni. *(omissis)*

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
Adalgisa Torselli

ARPAE-SAC PIACENZA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE ARPAE-SAC PIACENZA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acqua pubblica superficiale da sub-alveo Rio Sgarini/Pantano, con procedura ordinaria in Comune di Coli (PC). Codice Proc. N. PC17A0113

- Richiedente: Barbieri Giovanni
- C. F.: BRB GNN 53D02L 963Z
- Domanda di concessione presentata in data: 16/11/2017 e completata con note del 3/12/2017 e del 21/12/2017
- Tipo di derivazione: acque di sub-alveo del Rio Sgarini/Pantano
- Ubicazione prelievo: Comune di Coli - Località Guasto - Fg. 50 - Map. 165
- Portata massima richiesta: 2 l/s
- Volume di prelievo: 300 m³/anno
- Uso: irrigazione di frutteto, orto e giardino
- Responsabile del procedimento: la Dirigente S.A.C. Piacenza Dott. Torselli Adalgisa

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, sede di Piacenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, sede di Piacenza, Via XXI Aprile n. 48.

IL DIRIGENTE SAC
Adalgisa Torselli

ARPAE-SAC PARMA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PARMA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acqua sotterranea in Loc. Felino del Comune di Felino (PR) - procedura ordinaria

- Codice Procedimento: PR17A0045
- Richiedente: DBA Immobiliare Srl
- Derivazione da: pozzo
- Ubicazione: Comune Felino - località Felino - Fg. 4 - Mapp. 123
- Portata massima richiesta: l/s 1,2
- Portata media richiesta: l/s 1,2
- Volume di prelievo: mc. annui: 7000
- Uso: igienico e assimilati
- Responsabile del procedimento: il Dirigente S.A.C. Parma dott. Paolo Maroli

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di sede di Parma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, sede di Parma, Via Garibaldi n. 75.

IL DIRIGENTE
Paolo Maroli

ARPAE-SAC PARMA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PARMA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acqua sotterranea in Loc. Via Roma del Comune di Langhirano (PR)

- Codice Procedimento: PR17A0055
- Richiedente: Salumificio Monica & Grossi Spa
- Derivazione da: pozzo
- Ubicazione: Comune Langhirano - località Via Roma - Fg. 34 - Mapp. 159
- Portata massima richiesta: l/s 3
- Portata media richiesta: l/s 3
- Volume di prelievo: mc. annui: 7500
- Uso: industriale e igienico
- Responsabile del procedimento: il Dirigente S.A.C. Parma dott. Paolo Maroli

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, a ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di sede di Parma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, sede di Parma, Via Garibaldi n. 75.

IL DIRIGENTE
Paolo Maroli

ARPAE-SAC REGGIO EMILIA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DELLA S.A.C. (STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo con variante sostanziale di concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea in Comune di Gattatico (RE) - procedura ordinaria - Pratica n. 7723 – RE02A0136

- Richiedente: Tre Gigli Soc. Agr. di Gilioli Cristina, Luca e Simone
- Codice Fiscale/P.IVA 01514610342
- Derivazione da: n. 1 pozzo
- Ubicazione: Comune Gattatico (RE) - località Olmo - Fg 4 - mappale 152
- Portata massima richiesta: l/s 3,00
- Volume di prelievo: metri cubi annui 6.000
- Uso: zootecnico
- Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile SAC di Reggio Emilia.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 previo appuntamento telefonico al n. 0522/444233-250-260 presso l'Unità Gestione Demanio Idrico della SAC di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4 - pec: aoo-re@cert.arpa.emr.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Le domande concorrenti al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, alla SAC di Reggio Emilia, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

LA RESPONSABILE SAC
Valentina Beltrame

ARPAE-SAC REGGIO EMILIA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DELLA S.A.C. (STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea in Comune di San Martino in Rio (RE) - procedura ordinaria - Pratica n. 33117/2017 – RE17A0031

- Richiedente: Kuwait Petroleum Italia Spa - Codice Fiscale 00435970587 P.IVA 00891951006
- Derivazione da: n. 1 pozzo
- Ubicazione: Comune San Martino in Rio (RE) - località Ponte delle Forche - Fg 5 - mappale 484
- Portata massima richiesta: l/s 1,5
- Volume di prelievo: metri cubi annui: 1.800
- Uso: igienico ed assimilati

- Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile SAC di Reggio Emilia.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 previo appuntamento telefonico al n. 0522/444233-250-260 presso l'Unità Gestione Demanio Idrico della SAC di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4 - pec: aoo-re@cert.arpa.emr.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Le domande concorrenti al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, alla SAC di Reggio Emilia, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

LA RESPONSABILE SAC
Valentina Beltrame

ARPAE-SAC REGGIO EMILIA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DELLA S.A.C. (STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea in Comune di Reggio Emilia (RE) - procedura ordinaria - Pratica n. 2383/2018 – RE18A0001

- Richiedente: FM Metal Fasteners Group S.p.A. - Codice Fiscale/P.IVA 00530460351
- Derivazione da: n. 1 pozzo
- Ubicazione: Comune Reggio Emilia (RE) - località Mancasale - Fg 48 - mappale 508
- Portata massima richiesta: l/s 1,0
- Volume di prelievo: metri cubi annui: 35
- Uso: irrigazione area destinata a verde pubblico
- Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
- Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile SAC di Reggio Emilia.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 previo appuntamento telefonico al n. 0522/444233-250-260 presso l'Unità Gestione Demanio Idrico della SAC di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4 - pec: aoo-re@cert.arpa.emr.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Le domande concorrenti al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, alla SAC di Reggio Emilia, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

LA RESPONSABILE SAC
Valentina Beltrame

ARPAE-SAC BOLOGNA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC BOLOGNA

Pubblicazione domanda di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Lugo

- Procedimento n. BO01A1310/07RN01
- Tipo di procedimento: concessione ordinaria
- Prot. Domanda: PGBO/2017/26972;
- Data: 21/11/2017
- Richiedente: Randi Gabriele Junior
- Tipo risorsa: acque sotterranee
- Corpo idrico:
- Opera di presa: pozzo
- Ubicazione risorse richieste: comune di Lugo

- Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 77, mappale 673
- Portata max. richiesta (l/s): 17
- Portata media richiesta (l/s):
- Volume annuo richiesto (mc): 63317
- Uso: irrigazione agricola
- Responsabile procedimento: Valerio Marroni

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile della Struttura Autorizzazione e Concessioni – SAC Bologna, presso l'Unità Demanio Idrico - Via San Felice n. 25 - 40127 Bologna.

Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla P.O. Gestione concessioni risorse idriche e polizia delle acque (tel. 051/6598468, mail: ucibin@ arpae. it).

IL DIRIGENTE SAC BOLOGNA
Valerio Marroni

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE D'AREA NAVIGAZIONE, IDROVIE E PORTI 1/2018

Domanda di concessione per l'occupazione di spazio acqueo nel Comune di Monticelli D'Ongina (PC) LR 7/2004 DGR 1400/2013

Richiedente: Seminari Claudio
Corso d'acqua: Fiume Po
Ubicazione: Comune di Monticelli D'Ongina
Località: Scazzola
Identificazione catastale: fronte mappale 19 foglio 17
Data d'arrivo della domanda: prot. 00026151 del 7/11/2017 e successiva integrazione documentale prot. 0021891 del 14/11/2017

Referente: Roberto Zilocchi

Uso richiesto: pontilino per l'ormeggio di due battelli tipo fiume per un ingombro complessivo di mq 200

Presso la sede di AIPo Area Navigazione, Idrovie e Porti - Via Argine Cisa n. 11 Boretto (RE) è possibile visionare i documenti tecnici relativi alla domanda di concessione in oggetto, entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13,00 previo appuntamento telefonico al n. 0522/963811.

Entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/04.

IL DIRIGENTE
Ettore Alberani

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA PROGETTO DEMANIO DI ARPAE EMILIA-ROMAGNA - AREA COORDINAMENTO RILASCIO CONCESSIONI

Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 di aree demaniali del corso d'acqua Torrente Crostolo chieste in concessione ad uso abitazione civile e area cortiliva. Codice Pratica RE94T0002

Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22, L.R. 7/2004, presso gli Uffici dell'Agenda regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - Area Coordinamento Rilascio Concessioni, Largo Caduti del Lavoro n. 6 - 40122, Bologna, PEC dirgen @cert.arpa.emr.it - in qualità di ente competente in base all'articolo 16 L. R. 13/2015, è depositata la domanda di rinnovo di concessione e regolarizzazione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Richiedenti: Algeri Emanuela e Mucchi Gianpaolo Residente a Via Monte Cisa 15, 42123 Reggio nell'Emilia (RE)

Data di arrivo domanda di concessione 29/11/1994

Procedimento codice: RE94T0002

Corso d'acqua: Torrente Crostolo

Ubicazione e Identificazione catastale: Comune Reggio nell'Emilia, Foglio 184 fronte mappali 11-12.

Uso richiesto: abitazione civile e area cortiliva.

Responsabile del procedimento: Avv. Donatella Eleonora Bandoli

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004.

La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione /avvio del procedimento (art. 16 L.R. 7/2004). Con il presente avviso si dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.

IL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA
Donatella Eleonora Bandoli

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA PROGETTO DEMANIO DI ARPAE EMILIA-ROMAGNA - AREA COORDINAMENTO RILASCIO CONCESSIONI

Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 di aree demaniali del Rio Fabbro chieste in concessione per il mantenimento ad uso giardino privato. Codice Pratica BO14T0002

Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22, L.R. 7/2004, presso gli Uffici dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - Area Coordinamento Rilascio Concessioni, Largo Caduti del Lavoro, 6 – 40122, Bologna, PEC dirigen @cert.arpa.emr.it - in qualità di ente competente in base all'articolo 16 L. R. 13/2015, è depositata la domanda di rinnovo di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Richiedente: Cipriano Santo residente via P. Togliatti n.17 Monte San Pietro (BO)

Data di arrivo domanda di rinnovo di concessione 10/1/2014

Procedimento codice: BO14T0002

Corso d'acqua: Rio Fabbro

Ubicazione e Identificazione catastale: Comune Monte San Pietro (BO), Foglio 30 fronte mappali 354-355.

Uso richiesto: mantenimento tombamento ad uso giardino privato

Responsabile del procedimento: Avv. Donatella Eleonora Bandoli

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirigen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004.

La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione /avvio del procedimento (art. 16 L.R. 7/2004). Con il presente avviso si dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.

IL RESPONSABILE UNITÀ SPECIALISTICA
Donatella Eleonora Bandoli

ARPAE-SAC PIACENZA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PIACENZA

Pubblicazione estratto della domanda di concessione per opera ricadente sul demanio pubblico dello stato ramo idrico – Torrente Vezzeno – comune di Carpaneto P.no (PC) – SISTEB: PC17T0032

- Corso d'acqua: torrente Vezzeno (entrambe le sponde);
- Comune: Carpaneto P.no;
- Identificazione catastale: foglio 20, fronte mappali i 673 e 406 NCT del comune di Carpaneto P.no;
- Uso possibile consentito: attraversamento con tubazione acquedotto;
- Data di protocollo: 5/10/2017;

- SISTEB: PC17T0032.

Le domande concorrenti, le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, devono pervenire in forma scritta al Servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Il responsabile del procedimento è la dottoressa Adalgisa Torselli.

Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione, presso la sede operativa ARPAE -SAC di Piacenza, Via XXI Aprile n. 48.

IL DIRIGENTE SAC
Adalgisa Torselli

ARPAE-SAC REGGIO EMILIA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.) DI REGGIO EMILIA

Aree Demanio Idrico – Rigetto istanza e archiviazione del procedimento di concessione di Area Demaniale ad uso pioppicoltura in Comune di Luzzara (RE) area golenale del Fiume Po – Procedimento RE17T0013 – Richiedente Aldrovandi Paolo (Determina 22 dicembre 2017, n. DET-AMB-2017-6895)

La Dirigente (*omissis*) determina: per le motivazioni indicate in premessa:

a) di dichiarare non accoglibile l'istanza presentata in data 24/03/2017 dalla ditta Aldrovandi Paolo codice fiscale LDR-PLA61E14E772Y, residente in Suzzara (MN), tesa ad ottenere la concessione di area demaniale per uso pioppicoltura in area golenale del fiume Po in Comune di Luzzara (RE) identificata al foglio 1 particella 1 (parte) e al foglio 8 particelle 6,7,8, a seguito dell'esito negativo della Valutazione di Incidenza espletata dal competente Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna;

b) di rigettare tale istanza e disporre l'archiviazione del relativo procedimento RE17T0013, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti; (*omissis*)

LA RESPONSABILE S.A.C.
Valentina Beltrame

ARPAE-SAC MODENA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)

Domanda di rinnovo di concessione per l'occupazione di area del demanio idrico. Codice procedimento: MOPPT0142

- Richiedente: Kafro srl
- Data domanda di rinnovo di concessione: 02/08/2012
- Corso d'acqua: Rio Peticara
- Comune di Pievepelago
- foglio 22, mappale 602
- Uso richiesto: area a verde e parcheggio

Copia della domanda e degli elaborati sono depositati presso la sede della Struttura autorizzazioni e Concessioni di Modena (Arpae) - Via Giardini 472/L - Modena, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Opposizioni ed osservazione possono essere presentate all'indirizzo sopra indicato entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani.

LA RESPONSABILE

Barbara Villani

ARPAE-SAC BOLOGNA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC BOLOGNA

Elenco delle istanze di concessione per occupazione, realizzazione e/o mantenimento di opere appartenenti ad aree di demanio idrico terreni

Si pubblica di seguito l'elenco delle istanze di concessione per occupazione, realizzazione e/o mantenimento di opere appartenenti ad aree di demanio idrico terreni.

IL DIRIGENTE SAC BOLOGNA

Valerio Marroni

PROC. N.RO	TIPO DI PROCEDIMENTO	DATA PROT. DOM.	TITOLAR/RICHIEDENTI	UBICAZIONE RISORSE RICHIESTE	COORDINATE CATASTALI RISORSE RICHIESTE	USI RICHIESTI	CORSO D'ACQUA
BO17T0087	Concessione di beni del demanio idrico terreni	28/11/2017	COMUNE DI BUDRIO - SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	località BUDRIO	Foglio: 117, Particella: 95;Foglio: 125, Particella: 45	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	TORRENTE IDICE
BO17T0090	Concessione di beni del demanio idrico terreni	24/11/2017	SIMONI STEFANO	località CASTEL DELL'ALPI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Foglio: 44, Particella: 572-573-281-359	COMMERCIALE	TORRENTE SAVENA
BOPPT0830/17RN02	Rinnovo concessione demanio idrico terreni	24/11/2017	NA & NA S.R.L.	località VIZZANO SASSO MARCONI	Foglio: 49, Particella: 76P-57P	AREA VERDE	Fiume RENO
BO17T0089	Concessione di beni del demanio idrico terreni	23/11/2017	IULIANO GIOVANNI	località BOLOGNA	Foglio: 25, Particella: 200	ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA	CANALE SAVENA ABBANDONATO
BO17T0086	Concessione di beni del demanio idrico terreni	22/11/2017	ZACCHI MASSIMO	località MONTEVEGLIO	Foglio: 26, Particella: 60	AREA CORTILIVA	TORRENTE GHIAIA DI CIANO
BO10T0314/17RN01	Rinnovo concessione demanio idrico terreni	21/11/2017	CIPRIANO CARMEN;CIPRIANO ANTONIO	VIA LAVINO, 90/1,località CALDERINO SASSO MARCONI	Foglio: 4, Particella: 1P	AREA CORTILIVA	TORRENTE LAVINO
BO17T0088	Concessione di beni del demanio idrico terreni	21/11/2017	PROVINCIA DI RAVENNA	località RIOLO TERME	Foglio: 13, Particella: 83;Foglio: 21, Particella: 171;Foglio: 22, Particella: 316-318-319	ATTRAVERSAMENTO STRADALE	RIO COCCO
BOPPT0837/17RN01	Rinnovo concessione demanio idrico terreni	17/11/2017	CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOC. COOP. A.R.L.	VIA ZANARDI 526 BOLOGNA;VIA ZANARDI 526 CASTEL MANGIORE;VIA ZANARDI 526 CALDERARA DI RENO	Foglio: 14, Particella: 4;Foglio: 37, Particella: 158;Foglio: 50, Particella: 20,21,24	ATTRAVERSAMENTO STRADALE	Fiume RENO
BO14T0157/17VR01	Variante e cambio titolarità di concessioni di demanio idrico terreni	13/11/2017	CIONI PATRIZIA;CONDOMINIO 2 GIUGNO	VIA DUE GIUGNO N. 8 ,località VIDICIATICO LIZZANO IN BELVEDERE S.S.64 - VIA NAZIONALE 37,località CASONI MALALBERGO	Foglio: 38, Particella: 183	PARCHEGGIO	Fiume RENO
BO17T0081	Concessione di beni del demanio idrico terreni	10/11/2017	TELECOM ITALIA SPA	località SAN LAZZARO DI SAVENA	Foglio: 67, Particella: 89-90-19-87-88	ATTRAVERSAMENTO TELEFONICO	Fiume RENO
BO16T0116/17VR01	Variante e cambio titolarità di concessioni di demanio idrico terreni	09/11/2017	SCRIPOLI VALENTINA;SALERNO FEDERICO	località SAN LAZZARO DI SAVENA	Foglio: 1, Particella: 129-94-80	SCARICO IN ALVEO	SCOLO ZENETTA DI QUARTO
BO13T0182/17VR01	Variante e cambio titolarità di concessioni di demanio idrico terreni	08/11/2017	AZ. FAUNISTICA VENATORIA MIRAVALLE	VIA TAGLIAMENAZZO N. 42,località MIRAVALLE MOLINELLA	Foglio: 121, Particella: 67;Foglio: 142, Particella: 86;Foglio: 144, Particella: 2P-3P-1P	PARCHEGGIO	Fiume RENO descrizione dettaglio RIO GURIONE
BO17T0079	Concessione di beni del demanio idrico terreni	03/11/2017	MATTIOLI MARCO	VIA MEZZANA 3/4 SASSO MARCONI	Foglio: 46, Particella: 34	TOMBAMENTO	CANALE SAVENA ABBANDONATO
BO17T0080	Concessione di beni del demanio idrico terreni	03/11/2017	PREDIERI VITTORIO;FARI LORENA	località CASALECCHIO DI RENO	Foglio: 25, Particella: 2204-2206	AREA CORTILIVA	TORRENTE SAVENA

Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni alla Struttura Autorizzazione e Concessioni – SAC di Bologna, Unità Demanio Idrico, Via S. Felice, 25 Bologna, PEC: aoo00@cert.arpa.emr.it (ai sensi dell' Art. 16 della L.R. 7/2004). Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla P.O. Unità Demanio Idrico della SAC di Bologna, Ubaldo Cihin (tel: 051/6598468, mail: ucihin@arpa.e.it).

ARPAE-SAC RIMINI

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.) DI RIMINI

Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 delle seguenti istanze di rinnovo di concessione di area demaniale

L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, con sede in Via Dario Campana n. 64 PEC aoom@cert.arpae.emr.it, in qualità di ente competente in base all'art. 16 della L.R. 13/2015, rende noto ai sensi degli artt. 16 e 22 della L.R. 7/2004 e artt. 7 e 8 della L.241/1990 che sono state presentate le seguenti domande di rinnovo di concessione di aree del demanio idrico:

Richiedente: Sammarini Grazia Domenica, Sammarini Isolina Liliana, Dellacava Maria, Ricci Federico.

Data di arrivo domanda: 2/1/2018

Procedimento numero: RN11T0042

Corso d'acqua: torrente Uso

Ubicazione: Comune di Santarcangelo di Romagna - identificazione catastale: sponda sinistra del torrente Uso, foglio 18 antistante le particelle 14 e 15

Superficie: 2.071 m² circa

Uso richiesto: agricolo

Richiedente: F.lli Carli s.r.l.

Data di arrivo domanda: 29/12/2017

Procedimento numero: RN03T0044

Corso d'acqua: torrente San Marino

Ubicazione: Comune di San Leo - Identificazione catastale: sponda sinistra del torrente San Marino foglio 5 particelle 448/ parte, 499 e 502

Superficie: 3.478 m² circa

Uso richiesto: produttivo (piazzale manovra automezzi)

Richiedente: Iniziative Agricole s.p.a.

Data di arrivo domanda: 29/12/2017

Procedimento numero: RN11T0013

Corso d'acqua: torrente San Marino

Ubicazione: Comune San Leo - Identificazione catastale: sponda sinistra del torrente San Marino, foglio 5 particelle 338/ parte e 449/ parte antistante le particelle 57, 59, 336, 436 e 505

Superficie: 4.840 m² circa

Uso richiesto: produttivo (piazzale di manovra automezzi).

Richiedente: Bertozzi Lorenzo

Data di arrivo domanda: 27/12/2017

Procedimento numero: RN07T0039

Corso d'acqua: fiume Marecchia - Alveo storico

Ubicazione: Comune Rimini - Identificazione catastale: foglio 73 particella 1534/ parte, antistante la particella 259/ parte

Superficie: 36,85 m² circa

Uso richiesto: area cortiliva/giardino

Richiedente: Raggi Francesco Paolo, Raggi Angela Vittoria, Raggi Enrico, Graziella de Sarno Prignano, Raggi Renata, Raggi Ulderico

Data di arrivo domanda: 22/12/2017

Procedimento numero: RN08T0043

Corso d'acqua: fiume Marecchia

Ubicazione: Comune Verucchio - Identificazione catastale: sponda destra del fiume Marecchia foglio 1 particella 57/ parte e antistante la particella 41

Superficie: 10.577

Uso richiesto: agricolo (prato permanente)

Ubicazione: Comune di Santarcangelo di Romagna - Identificazione catastale: sponda destra Marecchia foglio 38 mappale n. 506/ parte e antistante il mappale n.1

Superficie: mq. 5.573 circa m² circa

Uso richiesto: agricolo (prato permanente)

Richiedente: Azienda Florovivaistica Morandi Paolo

Data di arrivo domanda: 20/12/2017

Procedimento numero: RN11T0045

Corso d'acqua: fiume Marecchia

Ubicazione: Comune Santarcangelo di Romagna - Identificazione catastale: sponda sinistra fiume Marecchia foglio 31 antistante le particelle 6-27-48 e 92

Superficie: 8.490 m² circa

Uso richiesto: vivaio

Richiedente: Pini Cesarina

Data di arrivo domanda: 19/12/2017

Procedimento numero: RN99T0003

Corso d'acqua: fiume Marecchia

Ubicazione: Comune Rimini - Identificazione catastale: sponda destra del fiume Marecchia foglio 73 antistante la particella 1956

Superficie: 98,17 m² circa

Uso richiesto: cortile/ giardino

Richiedente: Società Agricola Fabbri di Fabbri Maurizio e Roberto s.s.

Data di arrivo domanda: 28/12/2017

Procedimento numero: RN11T0041

Corso d'acqua: torrente Uso

Ubicazione: Comune Santarcangelo di Romagna - Identificazione catastale: sponda sinistra del torrente Uso foglio 18 antistante le particelle 19 e 75

Superficie: 3.576,58 m² circa

Uso richiesto: agricolo (frutteto).

Richiedente: Ricci Davide

Data di arrivo domanda: 27/12/2017

Procedimento numero: RNPPT0199/18RN01

Corso d'acqua: fiume Marecchia

Ubicazione: Comune Rimini - Identificazione catastale: sponda sinistra del deviatore del fiume Marecchia foglio 65 particelle 859/ parte e 1569

Superficie: 202,79 m² circa

Uso richiesto: cortilivo, orto domestico, sedime ripostigli/ tettoie

Richiedente: Cavalli Mario

Data di arrivo domanda: 29/12/2017

Procedimento numero: RN11T0074

Corso d'acqua: fiume Marecchia

Ubicazione: Comune Rimini - Identificazione catastale: sponda sinistra deviatore Marecchia foglio n. 65 particella 859/parte

Superficie: 401,08 m² circa

Uso richiesto: cortilivo, sedime fabbricati e orto domestico

Richiedente: Ioni Giuliano e Solleciti Gabriella

Data di arrivo domanda: 27/12/2017

Procedimento numero: RN11T0036/18RN01

Corso d'acqua: fiume Marecchia - Alveo storico

Ubicazione: Comune di Rimini - Identificazione catastale: sponda destra dell'alveo storico fiume Marecchia foglio 73 particella 2045/parte

Superficie: 123,36 m² circa

Uso richiesto: cortilivo-giardino

Richiedente: Massenti Italo, Pagliarani Marta, Pagliarani Maria Pia

Data di arrivo domanda: 21/12/2017

Procedimento numero: RN99T0002

Corso d'acqua: fiume Marecchia

Ubicazione: Comune Rimini - Identificazione catastale: sponda destra dell'alveo storico fiume Marecchia foglio 73 particella 2155/parte, antistante la particella 342

Superficie: 178 m² circa

Uso richiesto: cortilivo

Richiedente: Tonti Massimiliano

Data di arrivo domanda: 21/12/2017

Procedimento numero: RN11T0061

Corso d'acqua: fiume Marecchia

Ubicazione: Comune Rimini - Identificazione catastale: sponda destra fiume Marecchia alveo storico foglio 73 antistante particella 1374/parte

Superficie: 52,16 m² circa

Uso richiesto: cortilivo

Richiedente: Morri Enzo

Data di arrivo domanda: 21/12/2017

Procedimento numero: RN11T0035

Corso d'acqua: fiume Marecchia

Ubicazione: Comune Rimini - Identificazione catastale: sponda destra fiume Marecchia alveo storico foglio 73 antistante particella 1374/parte

Superficie: 54,05 m² circa

Uso richiesto: cortilivo

Richiedente: Barbiani Sergio, Barbiani Giorgio, Barbiani Stefano

Data di arrivo domanda: 28/12/2017

Procedimento numero: RN04T0045

Corso d'acqua: fiume Marecchia

Ubicazione: Comune Rimini - Identificazione catastale: sponda destra fiume Marecchia alveo storico foglio 73 particelle 1526-1527-2064/parte

Superficie: 219 m² circa

Uso richiesto: cortilivo e sedime fabbricato

Richiedente: Saporì Mirco

Data di arrivo domanda: 29/12/2017

Procedimento numero: RNPPT0134

Corso d'acqua: fiume Marecchia

Ubicazione: Comune Rimini - Identificazione catastale: sponda sinistra deviatore fiume Marecchia foglio 65 particella 1558/parte

Superficie: 45,37 m² circa

Uso richiesto: cortilivo

Richiedente: Benedettini Mario

Data di arrivo domanda: 04/01/2018

Procedimento numero: RN11T0064/18RN01

Corso d'acqua: torrente Uso

Ubicazione: Comune Borghi (FC) - Identificazione catastale: sponda sinistra torrente Uso foglio 32 antistante le particelle 340 e 465

Superficie: 265 m² circa

Uso richiesto: cortilivo

Richiedente: Condominio "Via Valbella n.42"

Data di arrivo domanda: 27/12/2017

Procedimento numero: RN10T0031

Corso d'acqua: fiume Marecchia

Ubicazione: Comune Rimini - Identificazione catastale: sponda sinistra alveo storico fiume Marecchia foglio 65/b antistante le particelle 100 e 1271

Superficie: 224,31 m² circa

Uso richiesto: cortilivo

Presso gli uffici della S.A.C. di Rimini, Unità gestione demanio idrico – Settore aree in Via Rosaspina n. 7 (3° piano), sono depositate le domande sopra indicate a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, previo appuntamento da chiedere al numero 0541 365448 (funzionari Raggi/Santarelli) o all'indirizzo email renata.raggi@regione.emilia-romagna.it.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta da indirizzarsi alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini – Via Rosaspina n. 7 - 47923 Rimini, PEC: aorn@cert.arpa.emr.it.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 18 della L. R. 7/2004 e della deliberazione della giunta regionale n. 895 del 18/06/2007, lett. h), ai richiedenti è riconosciuto il diritto di insistenza, a meno che sussistano ostative ragioni di tutela ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all'art. 15 della legge regionale.

La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione (art. 16 L.R. 7/2004).

Il responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Mastellari.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Stefano Renato de Donato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedura in materia di Valutazione di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9, Titolo II come integrata ai sensi del D.Lgs. 3 aprile, 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni - Procedura di verifica (Screening) relativa al progetto di ristrutturazione impiantistica ed aumento della capacità produttiva per lo stabilimento ceramico della ditta Santa Maria srl, sito in via Antonellini 70, frazione Molino di Filo in comune di Alfonsine (RA). Archiviazione procedura

L'Autorità competente Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale comunica che la procedura di verifica (screening) relativa al "Progetto di ristrutturazione impiantistica ed aumento della capacità produttiva per lo stabilimento ceramico della ditta Santa Maria srl, sito in via Antonellini 70, frazione Filo in comune di Alfonsine", localizzato nella provincia di Ravenna, proposto dalla Ditta Santa Maria s.r.l., di cui all'avviso della Regione Emilia-Romagna pubblicato nel BURERT n. 198 del 12/7/2017, è archiviata su richiesta della Società proponente (lettera acquisita al prot. ARPAE SAC di Ravenna n. 16881 del 22/12/2017).

COMUNE DI BAISO (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Avviso di avvenuto deposito degli elaborati per la procedura di verifica (screening) del progetto di sistemazione ambientale della cava denominata "Castagneto"

Si avvisa che, ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999 n. 9, come modificata dalla Legge Regionale 16 novembre 2000 n. 35, sono stati depositati presso l'Autorità competente, Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Baiso (RE), per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi a:

- Progetto di Sistemazione Ambientale – P.S.A. della cava denominata "Castagneto";
- localizzato in Comune di Baiso (RE) – località Castagneto (Zona di PAE n.2);
- presentato da VALCERESA srl, con sede in via Castagneto, in Comune di Baiso (RE);
- categoria: B3.2) cave e torbiere;
- il progetto interessa il territorio del Comune di Baiso;
- delle seguenti province: Reggio Emilia;
- il progetto prevede: la sistemazione ambientale del comparto della Cava "Castagneto" integrandolo nel contesto territoriale contermini, attraverso la sistemazione morfologica e sistemazione agro-vegetazionale necessaria ai fini del collaudo dell'area;
- il recupero finale dell'area è di tipo naturalistico.

I soggetti interessati possono prendere visione e presentare osservazioni alla suddetta documentazione, che è pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Baiso ed è visionabile, negli orari di ricevimento del pubblico, presso la sede comunale, Settore Tecnico Progettuale, Piazza della

Repubblica 1 - 1° piano, per **45 giorni** dal 24 gennaio 2018, data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT.

Pertanto, **entro il 10 marzo 2018**, chiunque ai sensi dell'art 11 comma 4 L.R. 3/12, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Comune di Baiso (RE), al seguente indirizzo: Piazza della Repubblica, 1 – Baiso (RE).

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Avviso di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (ex art. 14 comma 2 L.R. 9/99 e s.m.i.)

L'Autorità competente Comune di Parma, Servizio Presidio attività estrattive e qualità delle acque, comunica che le società: Impresa Pizzarotti & C. S.p.a., con sede legale nel Comune di Parma, Via A.M. Adorni n.1, CAP 43121, e Saneco S.p.a. con sede legale nel Comune di Parma, strada Chiesa di Roncopascolo, 13, CAP 43126, hanno presentato in data 1 agosto 2017, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006 e art. 13 della L.R. 9/1999 e s.m.i., istanza di avvio alla procedura di V.I.A. relativa al progetto "Autorizzazione all'attività estrattiva della Cava Quaresima nel Polo Estrattivo G10 Comparto estrattivo T2 Quaresima 2". All'interno del suddetto procedimento, è stata richiesta la procedura approvativa/autorizzativa inerente:

- Autorizzazione all'attività estrattiva della Cava Quaresima nel Polo Estrattivo G10 Comparto estrattivo T2 Quaresima 2.
- Autorizzazione paesaggistica.
- Richiesta di deroga della distanza di rispetto.

Il progetto è localizzato in Comune di Parma, in strada vicinale di Fraore. Il progetto consiste nella escavazione di ghiaie e limi nella Cava Quaresima nel Polo Estrattivo G10, Comparto estrattivo T2 Quaresima 2. Si tratta di una cava a fossa sopra falda con profondità massima di scavo di sei metri da piano campagna. Il recupero prevede la realizzazione di un bacino ad uso plurimo, destinato ad alimentare la rete idrica superficiale afferente al Canale Otto Mulini e finalizzato alla creazione di habitat umidi differenziati (canneti e tifeti, boschetti ripariali mesofili e igrofilo).

I possibili principali impatti ambientali previsti dalla realizzazione riguarderanno la produzione di polveri e rumori in fase di escavazione e trasporto. Il principale impatto negativo a lungo termine è da imputare alla perdita di risorsa non rinnovabile, mentre la realizzazione del lago ad uso plurimo avrà un importante impatto positivo sulla disponibilità di risorse idriche per l'irrigazione e per la continuità naturalistica lungo l'asta del F. Taro.

Il progetto dell'opera, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e la relazione paesaggistica sono consultabili sul sito web del Comune di Parma, alla pagina Atti e Bandi/Avvisi pubblici, e altresì depositati presso i seguenti Enti:

- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Parma e Piacenza - Via Bodoni n.6 – 43121 Parma;
- ARPAE-SAC Parma - P.le della Pace n. 1 - 43121 Parma;
- ARPAE Servizio Territoriale – Viale Bottego n. 9 - 43121 Parma;
- Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Strada Garibaldi n. 75 - 43121 Parma;
- AUSL - Distretto di Parma - Servizi Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro e Servizio Igiene pubblica - Via Vasar n., 13/A - 43122 Parma;

- Consorzio Bonifica Parmense – Via Emilio Lepido n.70/1 - 43121 Parma;
 - Consorzio di Bonifica Ottomulini – c/o Presidente sig. Danilo Ghisoni, Strada Quaresima n. 22 - 43126 Fraore, Parma;
 - Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione Bologna S O Ingegneria Reparto Patrimonio, Espropri ed Attraversamenti - Via Matteotti n.5 - 40129 Bologna;
 - Comando Rete P.O.L. – Via A. Mantelli n. 4 – 43126 Parma;
 - AIPo Agenzia interregionale per il fiume Po – Ufficio operativo di Parma - Strada G. Garibaldi n.75 - 43121 Parma;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.lgs 152/06 e s.m.i.

chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale sul sito web del Comune di Parma alla pagina: Atti e bandi/Avvisi pubblici, e presentare in forma scritta osservazioni o ulteriori elementi conoscitivi sull'opera in questione. Osservazioni ed informazioni conoscitive dovranno pervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comunediparma@postemailcertificata.it.

Il Dirigente del Servizio Presidio attività estrattive e qualità delle acque: Giovanni De Leo

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE - (FERRARA)

COMUNICATO

Domanda di Autorizzazione Unica art. 7 del DPR n.160/2010 – EURO SERVICE S.r.l. Deposito Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata in San Nicolò di Argenta via Medelana 2, IPR-d1(1), assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Articolo 5 della L.R. 20/2000 – Articolo 15 del D.Lgs. 152/2006

Si avvisa che è depositato ai fini dell'avvio della procedura di VAS, ex art. 15 D.Lgs. 152/2006, il PUA di iniziativa privata, Scheda Progetto IPR-d1(1) del 1° POC del Comune di Argenta, presentato dalla Sig.ra Mikulskaia Tatiana per la riconversione di un allevamento dismesso a nuova destinazione artigianale, ovvero all'esercizio dell'attività di produzione di imballaggi in legno da parte della Società EURO SERVICE S.r.l. con sede legale in S. Nicolò di Argenta (FE), Via Medelana n.2, in qualità di affittuaria dell'immobile.

Ai fini della procedura di VAS, entro il termine di 60 giorni

dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque potrà prendere visione della relativa documentazione e presentare osservazioni o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi presso:

- Autorità procedente: Unione dei Comuni Valli e Delizie – Piazza Umberto I n. 5 – 44015 Portomaggiore (FE);

- Autorità competente: Provincia di Ferrara – Settore Pianificazione Territoriale e Turismo – Corso Isonzo n. 105/a – 44100 Ferrara.

La documentazione è altresì disponibile sul sito Internet dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla pagina:

<http://www.unionevalliedelizie.fe.it/20/500/area-riservata/piani-attuativi/euro-service-srl>

Le osservazioni relative alla procedura di VAS devono essere trasmesse all'Unione dei Comuni Valli e Delizie - Piazza Umberto I n.5 – 44015 Portomaggiore (FE), ed alla Provincia di Ferrara – Settore Pianificazione Territoriale e Turismo – Corso Isonzo n.105/a – 44100 Ferrara.

IL DIRIGENTE

Luisa Cesari

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO N. 251/2017 DEL 22 DICEMBRE 2017

DM 25 ottobre 2016 n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), art. 12, commi 6 e 7 – Approvazione di Varianti all'Elaborato cartografico “Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1: 10.000” del “Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico” (PSBRI, approvato con DGR Emilia – Romagna n. 350 del 17 marzo 2003) dei bacini regionali romagnoli compresi nel Distretto idrografico del fiume Po, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 12, comma 13 della Normativa dello stesso PSBRI

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTA la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” (ora abrogata dall'art. 175, comma 1, lett. l) del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e s. m. i.;
- VISTA la L. R. Emilia – Romagna 29 marzo 1993, n. 14, recante “Istituzione dell'Autorità dei Bacini regionali”;
- VISTO il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme

in materia ambientale” e s. m. i.;

- VISTA, in particolare, la Parte Terza del suddetto Decreto legislativo;
- VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;
- VISTO, in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, recante “Norme in materia di Autorità di bacino”, che ha sostituito integralmente gli artt. 63 e 64 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 64, comma 1 del D. lgs. n. 152/2006 (come sostituito dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 221/2015) l'intero territorio nazionale è stato ripartito in 7 Distretti idrografici, tra i quali figura il Distretto Idrografico del fiume Po;
- PREMESSO INOLTRE CHE, ai sensi del comma 1, lett. b del medesimo art. 64, il territorio del suddetto Distretto Idrografico del fiume Po, risulta attualmente costituito, oltre che dal bacino idrografico del fiume Po (già bacino idrografico di rilievo nazionale nella vigenza dell'abrogata legge n. 183/1989) e dai bacini idrografici del Reno, Conca – Marecchia e Fissero – Tartaro – Canalbiano (già bacini idrografici di rilievo interregionale nella vigenza della legge n. 183/1989), dai bacini idrografici romagnoli (Lamone,

- Fiumi Uniti, Savio, Rubicone, Uso e bacini minori afferenti la costa romagnola) che nella previgente disciplina legislativa erano bacini regionali e che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 221/2015 facevano parte del Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale;
- ATTESO CHE l'art. 63, comma 1 del D. lgs. n. 152/2006 (come sostituito dal comma 2 dell'art. 51 della legge n. 221/2015) istituisce per ciascuno dei suddetti Distretti idrografici un'unica Autorità di bacino distrettuale;
 - ATTESO INOLTRE CHE il comma 4 dell'art. 51 della legge n. 221/2015 ha previsto la soppressione di tutte le Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale istituite ai sensi della legge n. 183/1989 a far data dall'adozione del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare previsto dall'art. 63, comma 3 del D. lgs. n. 152/2006;
 - CONSIDERATO CHE in conformità alle disposizioni legislative menzionate al punto precedente, è stato emanato il DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183";
 - CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE, l'art. 12 del suddetto DM (recante "Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto stesso, ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221") ha disposto, al primo comma, la soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 a far data dal 17 febbraio 2017 ed ha inoltre stabilito che (fino all'emanazione del DPCM previsto dall'art. 63, comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.) le attività di pianificazione di bacino facenti capo alle Autorità di bacino soppresse (ivi compresi i rilasci dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi Piani) sono assegnate ai Segretari Generali delle preesistenti Autorità di bacino nazionali (cfr. combinato disposto dei commi 6 e 7 del citato art. 12);
 - ATTESO CHE, con Nota del 14 marzo 2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha fornito indirizzi operativi per la gestione dei Piani stralcio dei bacini compresi in ciascun Distretto idrografico e delle Varianti agli stessi a seguito dell'entrata in vigore del DM n. 294 del 25 ottobre 2016;
 - ATTESO, IN PARTICOLARE, CHE sulla scorta degli indirizzi contenuti nella suddetta Nota del MATTM, si deve ritenere che fino all'emanazione del DPCM di cui all'art. 63, comma 4, del D. lgs. n. 152/2006 le Varianti ai Piani stralcio che rivestono un carattere locale rientrano tra quelle che la Nota medesima definisce "non sostanziali" e che le stesse debbano pertanto essere approvate con provvedimento del Segretario Generale;
 - CONSIDERATO CHE nel previgente regime giuridico stabilito dalla legge n.183/1989, per i summenzionati bacini regionali romagnoli la competenza all'elaborazione ed adozione del Piano di bacino e dei relativi stralci dello stesso era attribuita all'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, istituita con la citata L. R. Emilia – Romagna 29 marzo 1993, n. 14;
 - ATTESO CHE, in conformità alle previgenti norme di legge nazionali e regionali, la suddetta Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha proceduto all'elaborazione ed adozione (con Deliberazione del proprio Comitato Istituzionale n. 3 del 3 ottobre 2002) di un Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico (brevemente definito PSBRI), successivamente approvato con DGR Emilia-Romagna n. 350 del 17 marzo 2003, tra le cui finalità rientrano la riduzione del rischio idrogeologico, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso;
 - ATTESO, INOLTRE, CHE tra i contenuti del suddetto PSBRI figura l'Elaborato cartografico "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1: 10.000" del "Piano stralcio di bacino per il rischio idrogeologico";
 - VISTO l'art. 12 (Aree a rischio di frana) dell'Elaborato "Normativa " dello stesso PSBRI e, in particolare, il comma 13 di detto articolo, relativo alla procedura per l'approvazione di nuove perimetrazioni o di modifiche sia cartografiche sia normative agli Elaborati dello stesso PSBRI;
 - CONSIDERATO CHE, in conformità al citato art. 12, comma 13 della Normativa del PSBRI, con propria Deliberazione n. 2/3 del 4 novembre 2014 il Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha dato avvio ad una procedura di aggiornamento del suddetto Elaborato cartografico del PSBRI "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1: 10.000", adottando un "Progetto di Variante ad aree a rischio di frana (art.12) in provincia di Forlì-Cesena" (di seguito brevemente definito Variante A1). Detto Progetto di Variante ha per oggetto la perimetrazione di aree a rischio di frana nei Comuni di Borghi (capoluogo), Cesena (via P. Genocchi), Cesena (loc. Montevecchio) e Meldola (loc. La Barona) e della sua adozione è stata data notizia nel BUR n. 346 (Parte Seconda) del 3 dicembre 2014;
 - CONSIDERATO, INOLTRE, CHE successivamente, con propria Deliberazione n. 1/3 del 1° dicembre 2015 il suddetto Comitato Istituzionale ha dato avvio ad un'ulteriore procedura di aggiornamento del suddetto Elaborato cartografico del PSBRI "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1: 10.000", adottando un secondo "Progetto di Variante ad aree a rischio di frana (art.12) in provincia di Forlì-Cesena" (di seguito brevemente definito Variante A2), avente per oggetto la perimetrazione di una nuova area a rischio di frana nel Comune di Modigliana (loc. Vico) e della sua adozione è stata data notizia nel BUR n. 342 (Parte Seconda) del 30 dicembre 2015;
 - CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE entrambi i Progetti di Variante di cui ai punti precedenti perseguono le già menzionate finalità del PSBRI attraverso la valutazione della pericolosità dei fenomeni in dissesto di cui all'art. 12 delle NA di detto Piano Stralcio (aree a rischio di frana) e sono costituiti da elaborati tecnici, schedature delle aree in frana e relative proposte di perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000/10.000;
 - ATTESO CHE i suddetti Progetti di Variante del PSBRI sono stati sottoposti alle procedure di consultazione ed eventuali osservazioni, come previsto dalle NA dello stesso Piano Stralcio. Successivamente all'esperimento di tali procedure sono state svolte le attività di recepimento ed istruttoria delle osservazioni al termine delle quali, previa convocazione dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, Politiche Ambientali e della Montagna della Regione

Emilia-Romagna, si è tenuta (in data 24 aprile 2017) la Conferenza Programmatica, alla quale ha partecipato il Segretario Generale del bacino del fiume Po, in forza delle previsioni di cui all'art. 12 del DM n. 294 del 25 ottobre 2016;

- ATTESO, ALTRESÌ, CHE a seguito dell'espressione di un parere favorevole su entrambi i suddetti Progetti di Variante da parte della Conferenza Programmatica del 24 aprile 2017, la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna ha preso atto di tali conclusioni, rispettivamente, con le DGR n. 644 (Variante A1) e n. 645 (Variante A2) del 15 maggio 2017;
- CONSIDERATO CHE a seguito della soppressione dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, conseguente all'entrata in vigore del DM 294 del 25 ottobre 2016, l'adozione definitiva delle Varianti locali alle perimetrazioni cartografiche del PSBRI di cui ai Progetti adottati con le Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 2/3 del 4 novembre 2014 e n. 1/3 del 1 dicembre 2015 rientra tra le funzioni assegnate al Segretario Generale di questa Autorità dal comma 7 dell'art. 12 del summenzionato DM;
- CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE, con le menzionate DGR n. 644 e n. 645 del 15 maggio 2017, la Regione Emilia-Romagna, in ossequio alle previsioni normative di cui al punto precedente, ha quindi disposto la trasmissione di tutti gli atti inerenti ai due Progetti di Variante al Segretario Generale per gli adempimenti di sua competenza;
- PRESO PERTANTO ATTO delle disposizioni adottate dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con le suddette DGR n. 644 e n. 645 del 15 maggio 2017;
- VISTO INOLTRE lo "Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po", adottato nel corso della prima seduta della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con Deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017;
- RITENUTO, INFINE, CHE occorra procedere, in conformità a quanto stabilito dall'art. 12, comma 13 dell'Elaborato "Normativa" del PSBRI, all'approvazione delle Varianti all'Elaborato cartografico "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1: 10.000" del PSBRI di cui alle Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 2/3 del 4 novembre 2014 e n. 1/3 del 1 dicembre 2015 ed alle DGR Emilia-Romagna n. 644 e n. 645 del 15 maggio 2017;

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

Approvazione delle Varianti al PSBRI dei bacini idrografici romagnoli di cui alle Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 2/3 del 4 novembre 2014 e n. 1/3 del 1 dicembre 2015, in conformità all'art. 12, comma 13 della Normativa PSBRI

1. In adempimento a quanto previsto dall'art. 12, comma 7

del DM n. 294 del 25 ottobre 2016 sono approvate, in conformità alla procedura di cui all'art. 12, comma 13 delle Normative PSBRI e coerentemente alle conclusioni delle DGR Emilia – Romagna n. 644 e n. 645 del 15 maggio 2017, le perimetrazioni e classificazioni dei dissesti di frana dei Progetti di Variante all'Elaborato cartografico "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1: 10.000" del PSBRI di cui alle Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 2/3 del 4 novembre 2014 e n. 1/3 del 1 dicembre 2015, come riportate nell'Allegato n. 1 al presente Decreto.

ARTICOLO 2

Adempimenti conseguenti all'approvazione

1. Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (all'indirizzo web www.adbpo.gov.it) ed è trasmesso alla Redazione del BUR della Regione Emilia-Romagna, ai fini della pubblicazione su di esso.

2. Detto Decreto è inoltre trasmesso alla Provincia di Forlì – Cesena ed a tutti i Comuni interessati dalle Varianti approvate, al fine dell'aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale in conformità con le modifiche introdotte dalle Varianti approvate, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme di legge nazionale e regionale.

3. Il presente Decreto è altresì trasmesso al Servizio Tecnico Area Romagna per la gestione degli eventuali interventi e revisioni.

ARTICOLO 3

Entrata in vigore delle Varianti approvate

1. Le Varianti approvate con il presente Decreto entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto stesso nel BUR dell'Emilia-Romagna.

ARTICOLO 4

Effetti dell'approvazione

1. Dalla data di cui all'articolo precedente, per effetto dell'approvazione stabilita con il presente Decreto, le perimetrazioni e classificazioni di cui alle Varianti indicate all'articolo 1 aggiornano gli Elaborati del PSBRI dei bacini romagnoli e, in particolare, la cartografia di cui all'Elaborato "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1: 10.000".

2. A far data dall'entrata in vigore delle Varianti approvate, le aree a rischio di frana oggetto delle perimetrazioni di cui alle Varianti medesime sono soggette alle disposizioni di cui all'Elaborato "Normativa" dello stesso PSBRI, ivi comprese le disposizioni di vincolo indicate dall'art. 2bis di detto Elaborato, ove applicabili.

IL SEGRETARIO GENERALE

Meuccio Berselli

Allegato 1 – Decreto Segretario Generale n. 251

Variante A2

Cartografia relativa a:

1. Comune di Modigliana (loc. Vico)

Allegato 1 - A2 - n. 1

Regione Emilia Romagna

Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Legge 18 maggio 1989 n. 183

Legge 11 dicembre 2000 n. 365

PERIMETRAZIONE AREE A RISCHIO DI FRANA
(Art. 12 zone a rischio da frana molto elevato R4 ed elevato R3)

Legenda

Vico


zona 1

zona 2

Località: VICO
Comune: MODIGLIANA (FC)
Bacino: Fiume Lamone
Tavola: 1 di 1
1:5.000



Inquadramento su base cartografica della Carta Tecnica Regionale
Elaborazioni cartografiche: Ufficio Studi e Documentazioni A-BRR
Stendo cartografico DETR2013-CTR 5000



Allegato 1 – Decreto Segretario Generale n. 251

Variante A1

Cartografia relativa a:

1. Comuni di Borghi (capoluogo);
2. Cesena (via P. Genocchi);
3. Cesena (loc. Montevecchio)
4. Meldola (loc. La Barona)

Allegato 1 -A1 -n.1



Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Legge 18 Maggio 1989 n. 183

Legge 11 Dicembre 2000 n. 365

PERIMETRAZIONE AREE A RISCHIO DI FRANA

(Art. 12)

Legenda


- zona 1
- zona 2

Località: **CAPOLUOGO**
 Comune: **Borghi (Forlì - Cesena)**
 Bacino: **Fiume Rubicone**

Tavola: 1 di 1 Scala: 1:5000

255120	256090	
255160	256130	

Inquadramento su base cartografica derivata da immagini aeree degli elementi 1:10000 della Carta Tecnica Regionale
 Elaborazioni cartografiche: Ufficio Studi e Documentazioni ABR



Allegato 1-A1 - n. 2



Regione Emilia-Romagna

Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Legge 18 Maggio 1989 n. 183

Legge 11 Dicembre 2000 n. 365

PERIMETRAZIONE AREE A RISCHIO DI FRANA

(Art. 12)

Legenda

- zona 1
- zona 2

Località: CAPOLUOGO
 VIA PADRE GENOCCHI
 Comune: Cesena (Forlì - Cesena)
 Bacino: Fiume Savio

Tavola: 1 di 1 Scala: 1:5000



Inquadramento su base cartografica derivata da immagini aeree degli elementi 1:10000 della Carta Tecnica Regionale
 Elaborazioni cartografiche: Ufficio Studi e Documentazioni AGR



Allegato 1-A1 - n. 3



Regione Emilia Romagna

PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO


Legge 18 Maggio 1989 n. 183
Legge 11 Dicembre 2000 n. 365

PERIMETRAZIONE AREE A RISCHIO DI FRANA

(Art. 12)

Legenda

- Zona 1
- Zona 2
- Zona 3



Località: MONTEVECCHIO
Comune: Cesena (Forlì - Cesena)
Bacino: Fiume Savio

Tavola: 1 di 1 Scala: 1:5000

00		255110
40		255150

Inquadramento su base cartografica derivata da immagini aeree degli elementi 1:10000 della Carta Tecnica Regionale

Elaborazioni cartografiche: Ufficio Studi e Documentazione ASB

Allegato 1 - Aarriante A1- n. 4



Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

PIANO STRALCIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO


Legge 18 Maggio 1989 n.183
Legge 11 Dicembre 2000 n. 365

PERIMETRAZIONE AREE A RISCHIO DI FRANA

(Art. 12)

Legenda

Barona_10-2014



Località: LA BARONA
Comune: Meldola (Forlì - Cesena)
Bacino: Fiume Bidente

Tavola: 1 di 1

Scala: 1:10000

255050		255060
255080		255100

Insediamento su base cartografica derivata da immagini radar degli
elementi 1:10000 della Carta Tecnica Regionale

Elaborazioni cartografiche: Ufficio Studi e Documentazione ARB

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Atto del Sindaco metropolitano di Bologna n. 262 del 20/12/2017. Comune di Molinella. Variante 2017 al Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente, con effetti di variante alla pianificazione sovraordinata, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 8.06.2017 e Variante n. 4 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigente, adottata contestualmente con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 8.06.2017. Formulazione di riserve, ai sensi degli artt. 32 e 33 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. nonché valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del medesimo dispositivo

In adempimento alle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", si rende noto che, con Atto del Sindaco

metropolitano n. 262 del 20/12/2017, la Città metropolitana di Bologna ha espresso le riserve in merito alla Variante al PSC e alla Variante al RUE, adottate dal Comune di Molinella con rispettive delibere del Consiglio Comunale n. 34 e n. 35 del 8/6/2017.

Con il suddetto Atto del Sindaco metropolitano, sono state inoltre espresse le contestuali valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) di entrambe le suddette Varianti.

Si allega l'Atto sopra richiamato completo della Relazione istruttoria, della proposta di parere motivato formulato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, nonché del parere espresso in materia di vincolo sismico.

Ai sensi della richiamata Deliberazione della Giunta regionale, Allegato B1, punto 8 "Decisione – parere motivato di Valutazione Ambientale" si comunica che il Piano e tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria sono in visione presso la sede della Città metropolitana di Bologna, Servizio Pianificazione Urbanistica, Via Zamboni n. 13, Bologna.

La Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica

Alice Savi

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2017, il giorno venti Dicembre, alle ore 09:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.262 - I.P. 4054/2017 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.6.0.0/5/2017

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

Comune di Molinella. Variante 2017 al Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente, con effetti di variante alla pianificazione sovraordinata, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 8.06.2017 e Variante n. 4 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigente, adottata contestualmente con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 8.06.2017. Formulazione di riserve, ai sensi degli artt. 32 e 33 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. nonché valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del medesimo dispositivo.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale
U.O. Amministrativa e Organizzativa

Oggetto:

Comune di Molinella. Variante 2017 al Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente, con effetti di variante alla pianificazione sovraordinata, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 8.06.2017 e Variante n. 4 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigente, adottata contestualmente con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 8.06.2017. Formulazione di riserve, ai sensi degli artt. 32 e 33 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. nonché valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del medesimo dispositivo.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, *le riserve* previste nell'ambito del procedimento di approvazione della Variante 2017 al Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente², comportante effetti di modificazione alla pianificazione sovraordinata ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 20/2000, nonché della Variante n. 4 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)³, adottate contestualmente dal *Comune di Molinella* con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 e 35 del 8.06.2017, sulla base delle motivazioni contenute nella *Relazione istruttoria*⁴ predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito indicati:

Riserva n. 1, relativa agli ambiti di riqualificazione urbana:

“Si chiede di distinguere cartograficamente, sia nel RUE che nel PSC, i due sub-ambiti 1 e

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna, approvato il 23.12.2014 ed efficace dal 23 gennaio 2015, nell'ambito delle quali rientra l'assunzione del presente atto.

² L'art. 32, comma 7, della vigente L.R. 24 marzo 2000, n. 20: “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” prevede che nell'ambito di procedimento di approvazione del PSC, quale strumento di pianificazione urbanistica generale, la Città metropolitana possa sollevare eventuali riserve in merito alla conformità del PSC e sue Varianti rispetto al PTCP e agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale sovraordinata, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di Accordo di pianificazione.

La formulazione di riserve da parte della Città metropolitana è prevista entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del Piano, ovvero entro sessanta giorni in caso di stipula dell'Accordo di Pianificazione tra il Comune precedente e la Provincia, ai sensi dell'art. 32, comma 3. Nell'ambito del procedimento in oggetto, le riserve vengono espresse entro sessanta giorni dal ricevimento del Piano, essendo intervenuta la sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione tra le Parti.

³ Si richiama l'art. 29 della L.R. n. 20/2000 che detta i contenuti del RUE. Il procedimento di approvazione è disciplinato dall'art. 33, comma 4-bis e dall'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, nel testo modificato ed integrato dalla L.R. n. 6/2009. Il Comune adotta ed approva il RUE e le sue varianti con il procedimento previsto all'art. 34 qualora il RUE presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art. 29, comma 2-bis. La Città metropolitana può formulare riserve entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del Regolamento.

⁴ Acquisita in atti con P.G. n. 74296 del 14.12.2017 – Fasc. 8.2.2.6/5/2017.

2 e di integrare, per il sub-ambito 1, la norma del PSC e la ValsAT richiamando tutte le indicazioni di sostenibilità ambientale, territoriale e infrastrutturale stabilite nel PSC.

Per quanto riguarda il sub-ambito 2, si chiede di dare all'ambito una connotazione urbana e non produttiva, ammettendo, oltre alle funzioni residenziali ed al mix urbano, attività terziarie, direzionali e produttive di tipo locale artigianale e di servizio compatibili”;

Riserva n. 2, relativa agli ambiti produttivi:

“Si chiede di garantire che tutte le previsioni rispettino l'obiettivo del raggiungimento dei requisiti e delle prestazioni di APEA. Per l'ambito ANP1 si chiede di riportare nel PSC i paramentri urbanistici e le indicazioni di sostenibilità ambientale, territoriale e infrastrutturale stabilite nel PSC vigente”;

Riserva n. 3, relativa alle attività extra agricole in territorio rurale:

“Si chiede di modificare l'art. 4.9, comma 6 del PSC, eliminando la possibilità generalizzata di prevedere nuove attività extra agricole in territorio rurale e di confermare l'individuazione della nuova ZAS10 solo come riconoscimento di un'attività extra agricola già esistente, prevedendo eventuali ampliamenti tramite POC. Si chiede inoltre di prevedere una scheda di ValsAT”;

Riserva n. 4, relativa al sistema delle dotazioni territoriali:

“Si chiede di integrare il PSC con alcune indicazioni di carattere qualitativo per le successive fasi di pianificazione finalizzate alla corretta progettazione degli spazi pubblici, con particolare riferimento al nuovo parco urbano e all'area per attrezzature sportive”;

Riserva n. 5, relativa alla Tavola e scheda dei vincoli:

“Si chiede di integrare la Tavola e la Scheda dei Vincoli con le indicazioni specifiche riportate nei pareri degli Enti competenti”;

Riserva n. 6, relativa alla ValsAT:

“Si chiede di integrare la ValsAT secondo le indicazioni richiamate nella Relazione istruttoria”;

Riserva n. 7, relativa alla proposta di Variante al PTCP :

“Si condivide di apportare modifiche alla tavola 4a del PTCP (PMP), prevedendo, con un'individuazione ideogrammatica, l'applicazione dell'art. 12.8, comma 6, in corrispondenza del tratto di viabilità ritenuto particolarmente problematico, demandando la conferma della previsione e l'indicazione di un tracciato stradale alla realizzazione di uno studio di fattibilità.

Si ricorda che l'inserimento della previsione all'interno del PSC approvato è comunque subordinato all'acquisizione dell'Intesa della Città metropolitana, ai sensi dell'art. 22 della

L.R. n. 20/00 e smi, previa valutazione positiva della Giunta Regionale”;

2. dà atto che le riserve sopra richiamate vengono espresse in merito alla conformità della Variante al PSC in esame con le disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)⁵ e agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale sovraordinata, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi;
3. *esprime* inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*⁶ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) relativa ai Piani in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale nonché della *proposta di parere motivato resa da ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) di Bologna*⁷, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei termini di seguito riportati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulle Varianti al PSC e al RUE, condizionata al recepimento delle riserve sopra espresse e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali contenute nella “proposta di parere in merito alla valutazione ambientale” (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da SAC di ARPAE, allegata”;

⁵ Approvato ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 dalla Provincia di Bologna con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30.03.2004 ed entrato in vigore il 14.04.2004.

⁶ Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L'art. 13 della L.R. n. 6/2009 riformula l'art. 5 della L.R. n. 20/2000 in merito alla “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”, introducendo la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei piani medesimi. Lo stesso art. 5, comma 7, lett. a) introduce la necessità di effettuare la Valutazione Ambientale sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) per i PSC nell'ambito dell'intesa, di cui all'art. 32, comma 10, ovvero, ove sia stato stipulato l'Accordo di pianificazione, nell'ambito delle riserve al piano adottato, di cui all'art. 32, comma 7, previa acquisizione delle osservazioni presentate. *Nel caso della Variante al PSC in esame, le valutazioni ambientali vengono espresse in sede di riserve, essendo intervenuta la stipula dell'Accordo di pianificazione.* Il suddetto art. 5, comma 7, lett. b) dispone che la Città metropolitana, in qualità di autorità competente, si esprima in merito alla valutazione ambientale del RUE nell'ambito delle riserve al Piano adottato, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

⁷ Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 73545 del 12.12.2017. Si richiamano le disposizioni riguardanti i procedimenti in materia ambientale dei Piani Urbanistici Comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”. In riferimento a quanto previsto dalla Direttiva, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La Struttura ARPAE SAC, entro il termine ordinario di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 vigente.

4. esprime inoltre il *parere previsto in materia di vincolo sismico*⁸, predisposto dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana di Bologna ed allegato alla Relazione istruttoria;
5. dispone la trasmissione del presente atto al *Comune di Molinella* per il recepimento, in sede di approvazione delle Varianti in esame, delle riserve formulate con il presente provvedimento, ovvero per esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate⁹, segnalando che, in merito agli elementi per cui la Variante al PSC in esame propone modifiche alla pianificazione territoriale sovraordinata, il Comune è tenuto ad acquisire, preliminarmente all'approvazione della Variante stessa, l'*Intesa dell'Ente titolare* dello strumento sovraordinato che si propone di modificare¹⁰, previa valutazione positiva della Regione Emilia-Romagna;
6. dispone inoltre l'invio del presente provvedimento alla Regione Emilia-Romagna, per quanto di competenza.

Motivazioni:

Il Comune di Molinella è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)¹¹, quali strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica approvati ai sensi della vigente L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".

Il Comune suddetto ha inviato alla Città metropolitana di Bologna la comunicazione Prot. n. 2659 del 10.02.2017¹², riguardante l'avvio del procedimento di approvazione della *prima Variante al vigente PSC* ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, mediante l'approvazione, con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 9.02.2017, dei documenti di pianificazione¹³, quali il Documento Preliminare, la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale – Valsat e il Quadro Conoscitivo.

Con la suddetta proposta di Variante, il Comune di Molinella esprime la volontà di ricalibrare le prospettive di espansione determinate dagli strumenti vigenti, allo scopo di renderle maggiormente coerenti con le attuali condizioni economiche e sociali, nell'obiettivo generale della riduzione del consumo di suolo e della promozione degli interventi di riqualificazione urbana.

⁸ Prot. n. 53915 del 11.09.2017. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

⁹ Ai sensi dell'art. 32, comma 8, L.R. n. 20/2000.

¹⁰ Art. 22, comma 5, L.R. n. 20/2000.

¹¹ Ai sensi dell'art. 33, L.R. n. 20/2000.

¹² Acquisita in atti al Prot. n. 8844 del 13.02.2017 – Fasc. 8.2.2.6/5/2017.

¹³ Previsti ai sensi dell'art. 32, comma 2, L.R. n. 20/2000.

Nella seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione¹⁴ convocata dal Comune di Molinella per il giorno 19 aprile 2017, la Città metropolitana di Bologna ha depositato il provvedimento del Sindaco metropolitano n. 73 del 12.04.2017, riguardante la formulazione del “*Contributo valutativo e conoscitivo, relativo ai documenti di pianificazione predisposti dal Comune di Molinella per la Conferenza di Pianificazione*”¹⁵.

I documenti di pianificazione relativi alla elaborazione della prima Variante al PSC, come approvati dal Comune di Molinella, contengono *la proposta di Variante al vigente Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP)* della Città metropolitana, consistente nella modifica del tracciato della SP 6 Zenzalino fra le località di S. Martino in Argine e Miravalle.

Il PTCP della Città metropolitana di Bologna, approvato con delibera del Consiglio n. 19 del 30 marzo 2004 e successive modifiche, individua ipotesi complessive di sviluppo e costituisce riferimento per la pianificazione comunale e settoriale.

La L.R. n. 20/2000, art. 22, comma 4, lettera c-ter, prevede che, nel caso in cui il PSC o sue Varianti comportino proposte di modifica ai piani provinciali vigenti, la Regione Emilia-Romagna sia invitata a partecipare alla Conferenza di pianificazione ed alla stipula dell’eventuale Accordo di pianificazione.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 22, comma 5, L.R. n. 20/2000, l’atto di approvazione del PSC contenente le proposte di modifica comporta anche la variazione dello strumento di pianificazione sovraordinata, qualora sulle modifiche sia stata acquisita l’intesa dell’Ente titolare dello strumento medesimo.

La Regione Emilia-Romagna, invitata a partecipare al procedimento di elaborazione della Variante al PSC del Comune di Molinella ai sensi del richiamato art. 22, comma 4, L.R. n. 20/2000, ha espresso le proprie valutazioni in merito alla proposta di Variante al PTCP della Città metropolitana di Bologna, contenute nella deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 5 aprile 2017, depositata nella seduta conclusiva di Conferenza di Pianificazione del 19.04.2017.

In esito alle decisioni assunte in seduta conclusiva di Conferenza di Pianificazione ed in considerazione della proposta di modifica al PTCP introdotta dai documenti di pianificazione per la elaborazione della Variante al PSC in oggetto, si è verificata la condizione di procedere alla sottoscrizione di un *Accordo di Pianificazione*¹⁶ *tra la Regione Emilia-Romagna, la Città metropolitana di Bologna e il Comune di Molinella*, quale riferimento per le scelte di pianificazione dell’Amministrazione comunale in sede di elaborazione della Variante al PSC

¹⁴Indetta ai sensi dell’art. 14, comma 1, L.R. 20/2000.

¹⁵Ai sensi dell’art. 14, comma 8, L.R. n. 20/2000.

¹⁶Ai sensi dell’art. 14, comma 7, L.R. n. 20/2000.

in oggetto, oltre che per la Città metropolitana nell'elaborazione della modifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e nella fase di formulazione delle riserve previste nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano medesimo¹⁷.

Detto Accordo di pianificazione è stato sottoscritto formalmente in data 22 giugno 2017¹⁸ dalla Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna e Comune di Molinella.

A conclusione della fase di concertazione sopra descritta, il Comune di Molinella ha adottato la *Variante 2017 al vigente PSC*, con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 8.06.2017, provvedendo a porre in pubblicazione presso la propria sede gli atti e gli elaborati tecnici costitutivi.

La Variante al PSC contiene una proposta di modifica della pianificazione sovraordinata, in particolare del PTCP, in relazione alla possibilità di modificare il tracciato della SP 6 Zenzalino realizzando un by-pass ai centri abitati di S. Martino in Argine e Miravalle.

Contestualmente alla Variante al PSC, il Comune ha adottato la *Variante n. 4 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)*, con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 8.06.2017, quale strumento di recepimento e adeguamento dei contenuti della Variante al PSC.

Il Comune ha quindi trasmesso alla Città metropolitana di Bologna, con nota Prot. n. 12283 del 16.06.2017¹⁹, la documentazione relativa alle Varianti in parola, per gli adempimenti previsti ai sensi di legge. Detto materiale è stato successivamente integrato con la documentazione definitiva inviata dal Comune con nota Prot. n. 20875 del 24.10.2017²⁰, ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di riserve nonché per la contestuale espressione della valutazione ambientale prevista sulla documentazione di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat).

Il procedimento amministrativo in questione²¹, comprensivo degli adempimenti in materia ambientale²², è stato avviato dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana con decorrenza dei termini dal 25 ottobre 2017, quale data di arrivo delle suddette integrazioni, per la durata complessiva di 60 giorni essendo intervenuto l'Accordo di Pianificazione²³ e pertanto con relativa *scadenza prevista per il 27 dicembre 2017*.

Entro la suddetta data di scadenza del procedimento, la Città metropolitana è chiamata a

¹⁷ Si precisa che ai sensi dell'art. 32, comma 3, L.R. n. 20/2000, l'eventuale stipula dell'Accordo di Pianificazione comporta la riduzione della metà dei termini di cui al comma 7 per la formulazione di riserve e al comma 10 per l'acquisizione dell'intesa, nonché la semplificazione procedurale di cui al comma 9, in ordine alla approvazione del Piano da parte del Comune.

¹⁸ Registrato in atti con P.G. n. 39151 del 22.06.2017.

¹⁹ Acquisita in atti al P.G. n. 38056 del 19.06.2017.

²⁰ Conservata in atti al P.G. n. 63030 del 25.10.2017.

²¹ Si richiamano gli artt. 32 e 33 della L.R. 20/2000.

²² Come previsto ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.

²³ Ipotesi in cui è prevista la riduzione della metà dei termini, ai sensi dell'art. 32, comma 7, L.R. n. 20/2000.

formulare eventuali riserve in merito alla conformità della Variante al PSC in esame rispetto ai contenuti del PTCP e agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale sovraordinati, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di Accordo di pianificazione.

La Città metropolitana è chiamata ad esprimere le riserve relativamente a previsioni della Variante al RUE che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore, subordinando le valutazioni relative alla Variante al RUE con quelle condotte nell'ambito dell'istruttoria prevista per la Variante al PSC.

La contestuale adozione delle Varianti al PSC e al RUE da parte dell'Amministrazione comunale, ammessa dall'art. 43 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., consente alla Città metropolitana l'elaborazione di un unico atto per l'espressione delle riserve previste.

In riferimento alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016²⁴ “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, ARPAE – SAC ha fornito alla Città metropolitana di Bologna, in esito all'istruttoria condotta sui Piani in oggetto, *la proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale sul documento di Valsat*²⁵.

In considerazione dei suddetti termini di scadenza, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha esaminato la documentazione complessiva fornita dal Comune, formulando la *Relazione istruttoria*²⁶, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nella quale si formulano le riserve sui contenuti delle Varianti in esame.

Viene inoltre espressa la Valutazione Ambientale, con particolare riferimento al documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat), a seguito dell'esame dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione della proposta di parere motivato predisposta da ARPAE SAC.

Riguardo al parere previsto in materia di vincolo sismico²⁷, da rendere nell'ambito del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha esaminato la documentazione tecnica di riferimento ed ha predisposto il Parere di competenza²⁸, che si allega alla Relazione istruttoria.

²⁴ Come precisato dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione del Servizio Valutazione e Promozione Sostenibilità Ambientale, prot. n. 721665 del 17.11.2016, in atti al P.G. n. 64041 del 17.11.2016, la Delibera della Giunta E.R. n. 1795 del 31.10.2016 è entrata in vigore dal 31.10.2016, quale data della sua approvazione in Giunta Regionale.

²⁵ Comunicazione dirigenziale di ARPAE SAC Prot. n. 28553 del 11.12.2017, conservata agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 73545 del 12.12.2017.

²⁶ Acquisita in atti con P.G. n. 74296 del 14.12.2017.

²⁷ Detto Parere viene rilasciato ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008.

²⁸ P.G. n. 53915 del 11.09.2017.

Per tutto quanto sopra richiamato, si ritiene di fare propri i contenuti della Relazione istruttoria allegata al presente atto, disponendone la sua trasmissione al Comune di Molinella per quanto di competenza, segnalando quanto richiamato all'art. 22, comma 5, L.R. n. 20/2000, in merito all'acquisizione da parte del Comune, preliminarmente all'approvazione della Variante al PSC in oggetto, dell'intesa dell'Ente titolare dello strumento di pianificazione sovraordinata che si propone di modificare con la Variante medesima, previa valutazione positiva della Regione Emilia-Romagna.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33²⁹, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del *Vice Sindaco metropolitano Daniele Manca*, con delega alla Pianificazione Territoriale Generale e Urbanistica.

La Regione Emilia-Romagna con Legge n. 13/2015 ha adottato la "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", stabilendo all'art. 2, comma 4, che la Città metropolitana, nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della L.R. n. 20/2000, svolge le funzioni oggetto del presente provvedimento.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito³⁰ agli atti il parere della *Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica*, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

²⁹L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. *Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.*

2. *Il Sindaco metropolitano:*

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

³⁰Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

- Relazione istruttoria (P.G. 74296 del 14.12.2017), corredata dalla proposta di parere motivato fornito da ARPAE-SAC (P.G. n. 73545 del 12.12.2017), nonché dal parere in materia di vincolo sismico (P.G. n. 53915 del 11.09.2017).

Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).



AREA Pianificazione Territoriale

Servizio Pianificazione urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC),
adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 8/06/2017,
con effetti di variante al vigente PTCP della Città metropolitana

Variante al Regolamento Urbanistico Comunale (RUE)
adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 8/06/2017

del Comune di
MOLINELLA

PROCEDIMENTO:

Formulazione di riserve al PSC e RUE,
ai sensi dell'art. 32 e 33 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. e
Valutazione ambientale alla variante al PSC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000

Bologna, 14 dicembre 2017

Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna
Prot. n. 74296 del 14.12.2017 – Fasc. 8.2.2.6/5/2017

1. PREMESSA

Il Comune di Molinella, dotato di PSC e RUE approvati, esprime la volontà di ricalibrare le prospettive di espansione determinate dagli strumenti vigenti, allo scopo di renderle maggiormente coerenti con le attuali condizioni economiche e sociali, nell'obiettivo generale della riduzione del consumo di suolo e della promozione degli interventi di riqualificazione urbana.

In un'ottica di semplificazione amministrativa, con la presente relazione istruttoria la Città metropolitana di Bologna intende fornire una valutazione unitaria in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettate nelle Varianti al PSC e al RUE, verificandone la congruenza generale con il Documento Preliminare, il recepimento delle considerazioni espresse attraverso il Contributo conoscitivo (Atto del Sindaco metropolitano n. 73 del 12.04.2017) ed il successivo Accordo di Pianificazione sottoscritto con il Comune di Molinella (Atto del Sindaco metropolitano n. 88 del 3.05.2017), con particolare riferimento alla coerenza delle proposte con il sistema della pianificazione sovraordinata, a cui la pianificazione comunale dovrà necessariamente far riferimento.

Relativamente alla valutazione ambientale, poiché la Variante al RUE rappresenta un adeguamento dello strumento urbanistico ai contenuti della Variante al PSC, si evidenzia che il Comune di Molinella ha elaborato un unico documento di ValSAT che costituisce il riferimento per le valutazioni ambientali di entrambi gli strumenti. La Città metropolitana esprime pertanto in questa sede le proprie valutazioni in merito alla ValSAT della Variante al PSC e della Variante al RUE.

1.1 Contenuti delle proposte comunali

La Variante al PSC, nell'ottica di una complessiva revisione del modello di sviluppo insediativo del PSC in vigore, prospetta una consistente riduzione del dimensionamento sia residenziale che produttivo di rilievo sovracomunale. Propone inoltre di risolvere alcune situazioni urbanistiche derivanti dal PRG previgente in stallo da diversi anni, di razionalizzare e potenziare il sistema dei servizi, nonché alcune modifiche al sistema della viabilità, sia relative alla gerarchizzazione della rete esistente, che alla proposta di nuove infrastrutture.

La Variante al RUE, oltre a garantire il generale coordinamento con le previsioni dello strumento generale e l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, introduce la disciplina particolareggiata di alcuni ambiti di riqualificazione diffusa, per cui si prevede la predisposizione di un progetto unitario convenzionato e di una attività extra agricola in territorio rurale (ZAS) di nuova previsione.

2. RISERVE IN MERITO ALLA CONFORMITÀ DEL PSC E DEL RUE AI CONTENUTI DEL PTCP

Condividendo l'approccio dell'Amministrazione Comunale, si sottolinea che gli obiettivi strategici del Documento Preliminare finalizzati alla riduzione del consumo di suolo risultano perfettamente in linea con quanto promosso dalla Città Metropolitana, sia attraverso il PTCP, che nell'ambito del Piano Strategico Metropolitano.

Si coglie quindi l'occasione per ricordare l'impegno assunto da questa Amministrazione nel definire una strategia integrata a livello metropolitano, legata alla progressiva ma continua riduzione e contenimento del consumo di suolo, al supporto della rigenerazione urbana, nonché al deciso contrasto alla dispersione insediativa, anche ai fini della valorizzazione e della tutela del suolo non edificato, della promozione e tutela dell'attività agricola, del paesaggio e dell'ambiente.

Riscontrando in linea generale il complessivo recepimento delle indicazioni espresse in sede di Conferenza di Pianificazione ed oggetto dell'Accordo di Pianificazione ed esprimendo apprezzamento per le scelte di pianificazione promosse dall'Amministrazione e per la loro efficace trasposizione tecnica negli strumenti urbanistici, si esprimono di seguito alcune considerazioni puntuali, emerse dall'esame della documentazione relativa alle Varianti al PSC e al RUE.

2.1 Gli ambiti di riqualificazione urbana

La Variante al PSC non modifica la quota di alloggi realizzabili attraverso interventi di riqualificazione e sostituzione dei tessuti, tuttavia introduce degli obiettivi finalizzati a favorire l'attuazione degli ambiti di riqualificazione esistenti, prevedendo per alcuni di essi l'attuazione diretta o il ricorso ad un progetto unitario convenzionato.

Condividendo tale impostazione, in particolare per l'ambito AC.7.1 – Capoluogo (ex ambito AR3) di via Podgora e per l'ambito AC.7.2 (ex ambito AR4) di San Pietro Capofiume, entrambi ora disciplinati dall'art. 5.3.3 della Variante al RUE, si ribadisce quanto espresso in sede di Conferenza di pianificazione circa la necessità di svolgere nel PSC tutte le valutazioni di sostenibilità ambientale da sviluppare a livello di ambito, demandando alla fase attuativa le valutazioni e le indagini puntuali che si rendessero necessarie. Si chiede pertanto di integrare la ValSAT del PSC o del RUE con tali contenuti.

Relativamente alle previsioni urbanistiche sull'area dell'ex zuccherificio (ambito AR5), si sottolinea che la Tavola 3 del PTCP lo individua tra i principali insediamenti dismessi del territorio metropolitano da riqualificare seguendo gli indirizzi di cui all'art. 10.4 del PTCP. Si condivide quindi la necessità di una sua rifunzionalizzazione e si valuta positivamente l'impostazione della Variante finalizzata alla migliore integrazione possibile dell'ambito con il contesto urbano, sicuramente facilitata anche dal sottopasso ferroviario di prossima realizzazione.

Nello specifico, poichè la variante prevede un incremento notevole del carico urbanistico residenziale discostandosi da quanto prospettato con il PUA presentato ai sensi della LR n. 16/2012, si ribadisce che soltanto il sub ambito 1 potrà essere attuato tramite tale procedura speciale. La restante parte del comparto (sub ambito 2), nella quale verranno localizzate funzioni residenziali e produttive, non potrà essere attuata direttamente, ma dovrà seguire la procedura prevista dalla LR n. 20/00 e smi per gli ambiti di riqualificazione (ed essere pertanto inserita nel POC) o le indicazioni della futura legge urbanistica regionale di prossima approvazione.

Si segnala pertanto la necessità di distinguere cartograficamente sia nel RUE che nel PSC, i due sub-ambiti 1 e 2. Per il primo, prendendo atto del procedimento in corso, si richiama la necessità di garantire la coerenza con tutte le indicazioni di sostenibilità ambientale, territoriale e infrastrutturale stabilite nel PSC vigente e quelle ulteriori legate alla complessiva accessibilità dell'ambito AR5, alla luce della distinta tempistica di attuazione dei due sub-ambiti.

Per quanto riguarda il sub-ambito 2, si ritiene che l'aumento considerevole delle funzioni residenziali proposto dalla variante, comporti una classificazione dell'area come urbana, non produttiva, caratterizzata da un elevato mix funzionale. Pertanto si ritiene che, oltre

alle funzioni residenziali ed al mix urbano, siano ammissibili le attività terziarie, direzionali e produttive di tipo locale artigianale e di servizio compatibili con la natura urbanistica prevalente dell'ambito, che potranno svolgere anche una funzione di filtro rispetto all'attiguo ambito produttivo del Comune di Argenta.

Si condividono gli approfondimenti indicati dalla Valsat per il POC relativamente alla qualità di suolo, sottosuolo e falda, alla capacità della rete e dell'impianto depurativo, e dell'impatto complessivo sulla viabilità. Ritenendo tali approfondimenti fondamentali per la attuazione del sub-ambito 2 si ritiene che la capacità edificatoria ammissibile debba essere subordinata ad un loro esito positivo. Si chiede infine di trattare nella Valsat la presenza nell'area di elementi di archeologia industriale meritevoli di tutela.

Per quanto sopra esposto in merito **agli ambiti di riqualificazione urbana** si esprime la seguente **RISERVA n. 1:**

Si chiede di distinguere cartograficamente sia nel RUE che nel PSC, i due sub-ambiti 1 e 2 e di integrare, per il sub-ambito 1, la norma del PSC e la ValSAT richiamando tutte le indicazioni di sostenibilità ambientale, territoriale e infrastrutturale stabilite nel PSC.

Per quanto riguarda il sub-ambito 2, si chiede di dare all'ambito una connotazione urbana e non produttiva, ammettendo, oltre alle funzioni residenziali ed al mix urbano, attività terziarie, direzionali e produttive di tipo locale artigianale e di servizio compatibili.

2.2 Gli ambiti specializzati per attività produttive

Condividendo in generale l'approccio della variante che ridimensiona significativamente gli areali di nuovo insediamento per attività produttive, si segnala la necessità di garantire che tutte le previsioni rispettino l'obiettivo del raggiungimento dei requisiti e delle prestazioni di APEA. Si chiede di mantenere la precedente versione della norma all'art. 4.6, comma 4.

Nello specifico, relativamente all'ambito ANP 1, oggetto di un PUA presentato ai sensi della LR n. 16/2012, si segnala un'incoerenza tra i contenuti del Piano attuativo presentato e la presente variante, con particolare riferimento alla superficie territoriale. Si chiede pertanto di ricondurre il dimensionamento previsto dal PSC (norme e Valsat) a quanto previsto dal PUA. Inoltre la disciplina dell'ambito dovrà essere coerente alle indicazioni del piano generale. E' quindi necessario integrare la norma del PSC e la Valsat, con tutti i parametri urbanistici e le indicazioni di sostenibilità ambientale, territoriale e infrastrutturale stabilite nel PSC vigente, eliminando conseguente il rimando alla pianificazione previsigente all'art. 4.6, comma 2, del PSC.

Per quanto sopra esposto in merito **agli ambiti produttivi** si esprime la seguente **RISERVA n. 2:**

Si chiede di garantire che tutte le previsioni rispettino l'obiettivo del raggiungimento dei requisiti e delle prestazioni di APEA. Per l'ambito ANP1 si chiede di riportare nel PSC i parametri urbanistici e le indicazioni di sostenibilità ambientale, territoriale e infrastrutturale stabilite nel PSC vigente.

2.3 Attività extra agricole in territorio rurale

La Variante al PSC contiene la modifica dell'art. 4.9 comma 6, introducendo la possibilità di prevedere nuove attività extra agricole in territorio rurale. Tale modifica normativa è accompagnata dall'introduzione cartografica di una nuova "Zona Agricola Speciale" (ZAS), disciplinata dall'art. 5.13.7 della Variante al RUE, che prevede attività di assistenza e riparazione automezzi, oltre che ad una quota residenziale.

Ricordando gli obiettivi della pianificazione nel territorio rurale fissati dalla Lr n. 20/00 e smi (art. A-16 e A-21) finalizzati a promuovere lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile e a preservare i suoli, salvaguardando il paesaggio rurale, nonché gli insediamenti non agricoli ammissibili in territorio rurale di cui all'art. 11.4 del PTCP, si ritiene che per tale proposta di variante non sia dimostrabile la coerenza con i principi e gli obiettivi generali dettati dalla normativa regionale e dalla pianificazione sovraordinata.

Non condividendo l'apertura verso l'insediamento di nuove attività produttive extra-agricole secondarie in territorio rurale, si chiede di eliminare dal PSC la possibilità generalizzata di prevedere nuove attività extraagricole in territorio rurale, modificando l'art. 4.9, comma 6, del PSC.

Nello specifico, si ritiene ammissibile individuare una nuova ZAS solo come riconoscimento di un'attività già insediata in edifici esistenti.

Inoltre, il PSC prevede che eventuali esigenze di ampliamento delle attività esistenti debbano essere disciplinate in sede di POC, sulla base di preventive valutazioni sulla sostenibilità ambientale e sull'impatto paesaggistico, previa sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 18 della LR n. 20/00 e smi, che preveda anche l'impegno alla demolizione e al ripristino dei luoghi in caso di cessazione dell'attività.

Si chiede quindi confermare la individuazione della nuova ZAS10 solo come riconoscimento di un'attività extra agricola già esistente, prevedendo eventuali ampliamenti, non con intervento diretto, ma tramite POC, preceduto dalla sottoscrizione di un accordo art. 18, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4.9 del PSC. Si chiede inoltre di prevedere una scheda di ValSAT che dimostri la sostenibilità ambientale e territoriale della proposta (accessibilità, quantità previste, scarichi...).

Per quanto sopra esposto in merito alle **attività extra agricole in territorio rurale** si esprime la seguente **RISERVA n. 3**:

Si chiede di modificare l'art. 4.9, comma 6 del PSC, eliminando la possibilità generalizzata di prevedere nuove attività extraagricole in territorio rurale e di confermare l'individuazione della nuova ZAS10 solo come riconoscimento di un'attività extra agricola già esistente, prevedendo eventuali ampliamenti tramite POC. Si chiede inoltre di prevedere una scheda di ValSAT.

4. Il sistema delle dotazioni territoriali

La variante al PSC pone l'attenzione sul miglioramento del sistema dei servizi e della mobilità per incrementare la qualità dei centri urbani, proponendo una razionalizzazione dell'assetto della diffusa maglia viaria esistente, un progetto di valorizzazione della mobilità ciclabile, anche a supporto dello strategico Servizio ferroviario metropolitano, la realizzazione di una nuova area sportiva all'aperto destinata a servizi esistenti da delocalizzazione, nonché la realizzazione di un nuovo grande parco urbano, a nord della ferrovia.

Esprimendo la massima condivisione per le scelte di pianificazione che restituiscono un quadro di pieno soddisfacimento quantitativo dei livelli di dotazioni territoriali previsti dalla normativa vigente, si suggerisce di integrare il PSC con alcune indicazioni di carattere qualitativo per le successive fasi di pianificazione finalizzate alla corretta progettazione degli spazi pubblici.

Con particolare riferimento al nuovo parco urbano e all'area per attrezzature sportive, che costituiscono due importanti occasioni di rigenerazione urbana, si dovrà ad esempio prestare particolare attenzione all'ombreggiamento degli spazi aperti attraverso la collocazione delle masse vegetative, al miglioramento del comfort termico, alla gestione sostenibile delle acque pluviali urbane, alla creazione di spazi verdi multifunzionali, alla permabilità dei suoli, con l'obiettivo generale di aumentare l'attrattività degli spazi pubblici. Analogamente, per quanto riguarda la viabilità da depotenziare e da riqualificare, anche attraverso la realizzazione di percorsi ciclo-pedoanali, si chiede di delineare in sede di PSC le caratteristiche principali di tali nuove infrastrutture, al fine di garantirne una progettazione unitaria, con particolare riferimento ai materiali ed alle alberature.

Per quanto sopra esposto in merito al **sistema delle dotazioni territoriali** si esprime la seguente **RISERVA n. 4:**

Si chiede di integrare il PSC con alcune indicazioni di carattere qualitativo per le successive fasi di pianificazione finalizzate alla corretta progettazione degli spazi pubblici, con particolare riferimento al nuovo parco urbano e all'area per attrezzature sportive.

2.5 Tavola e scheda dei vincoli

Riscontrando il generale recepimento del sistema dei vincoli e delle tutele derivanti dalla pianificazione sovraordinata, si chiede di integrare la Tavola e la Scheda dei Vincoli con le indicazioni specifiche riportate nei pareri degli Enti competenti.

Per quanto sopra esposto in merito alla **Tavola e scheda dei vincoli** si esprime la seguente **RISERVA n. 5:**

si chiede di integrare la Tavola e la Scheda dei Vincoli con le indicazioni specifiche riportate nei pareri degli Enti competenti.

2.6. La ValSAT

Il Rapporto ambientale prende in esame i principali contenuti della Variante al PSC, esplicitando, all'interno delle schede analitiche degli ambiti di nuovo insediamento e di riqualificazione oggetto di modifica, gli impatti delle trasformazioni rispetto alle diverse tematiche di natura ambientale.

Condividendo in linea generale l'impostazione ed i contenuti del documento con riferimento alle nuove previsioni, si sottolinea tuttavia che è necessario integrare la ValSAT con una scheda specifica per gli ambiti di riqualificazione diffusa ex AR3 e AR4, contenente una valutazione complessiva della previsione rispetto a tutte le componenti ambientali interessate, dal momento che la variante al PSC propone per questi ambiti l'attuazione diretta o tramite progetto unitario convenzionato.

Analogamente, si chiede di approfondire nella ValSAT la previsione della ZAS10, se confermata in recepimento della riserva 3.

Per l'ambito AC6.3 sub.1, non sottoposto a ValSAT in quanto conferma di previsioni del previgente PRG, si ribadisce che è comunque opportuno evidenziare nel PSC la presenza di eventuali criticità ambientali, per fornire indicazioni sulle necessità di mitigazioni o accorgimenti da prevedere nelle successive fasi.

Per quanto sopra esposto in merito alla **ValSAT** si esprime la seguente **RISERVA n. 6:**

Si chiede integrare la ValSAT secondo le indicazioni sopra richiamate.

2.7 La proposta di variante al PTCP

La variante al PSC contiene una proposta di modifica della pianificazione sovraordinata, in particolare del PTCP, in relazione alla possibilità di modificare il tracciato della SP 6 Zenzalino realizzando un by-pass ai centri abitati di S. Martino in Argine e Miravalle.

In conseguenza delle determinazioni espresse in sede di Conferenza di Pianificazione, il Comune ha individuato la eventuale modifica alla viabilità esistente con un'indicazione ideogrammatica, in corrispondenza del tratto in cui si prevede la nuova sede della Zenzalino. Si condivide quindi di indicare ideogrammaticamente l'area potenzialmente oggetto di criticità, in particolare in relazione alla futura entrata in esercizio del completamento della Trasversale di Pianura, che potrebbe comportare un aumento dei flussi sulla SP 6, con le conseguenti ripercussioni sugli attraversamenti dei centri abitati.

Si prende atto inoltre del recepimento nella Variante al PSC (art. 5.9) di quanto condiviso in Conferenza di Pianificazione e nell'Accordo di pianificazione, con particolare riferimento alla necessità di elaborare uno studio di fattibilità tecnico-finanziaria per verificare le criticità effettivamente presenti, la fattibilità tecnico-progettuale del nuovo tracciato, la funzionalità trasportistica rispetto all'assetto strategico della rete stradale, nonché la fattibilità finanziaria per la sua realizzazione (art. 12.8 comma 6 del PTCP).

Si sottolinea nuovamente che tale studio di fattibilità dovrà tener conto delle ricadute dell'intervento proposto non solo alla scala locale, ma anche sul sistema infrastrutturale con cui la SP 6 si interconnette, valutando la sostenibilità complessiva della previsione alla scala territoriale.

Si condivide in sintesi di apportare modifiche alla tavola 4a del PTCP (PMP), prevedendo, con un'individuazione ideogrammatica, l'applicazione dell'art. 12.8, comma 6, in corrispondenza del tratto di viabilità ritenuto particolarmente problematico, demandando la conferma della previsione e l'indicazione di un tracciato stradale alla realizzazione di uno studio di fattibilità.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 22 della LR n. 20/00 e smi, preliminarmente all'approvazione del PSC dovrà essere acquisita dal Comune di Molinella l'Intesa dell'Ente titolare dello strumento sovraordinato che si propone di modificare, in questo caso il PTCP. Il Consiglio Metropolitan potrà esprimere la suddetta Intesa, previa valutazione positiva della Giunta Regionale.

Per quanto sopra esposto in merito alla **proposta di Variante al PTCP** si esprime la seguente **RISERVA n. 7**:

Si condivide di apportare modifiche alla tavola 4a del PTCP (PMP), prevedendo, con un'individuazione ideogrammatica, l'applicazione dell'art. 12.8, comma 6, in corrispondenza del tratto di viabilità ritenuto particolarmente problematico, demandando la conferma della previsione e l'indicazione di un tracciato stradale alla realizzazione di uno studio di fattibilità.

Si ricorda che l'inserimento della previsione all'interno del PSC approvato è comunque subordinato all'acquisizione dell'Intesa della Città metropolitana, ai sensi dell'art. 22 della LR n. 20/00 e smi, previa valutazione positiva della Giunta Regionale.

2.8. La conclusione del procedimento di approvazione del PSC e del RUE

Ai sensi dell'art. 32 della LR n. 20/00 e smi, essendo intervenuto l'Accordo di pianificazione a conclusione della Conferenza di pianificazione, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale accolga integralmente le riserve espresse dalla Città metropolitana e qualora non introduca modifiche sostanziali in accoglimento delle osservazioni presentate, il Comune può approvare le Varianti al PSC, dichiarandone la conformità agli strumenti, per la parti non in variante alla pianificazione sovraordinata.

Per la variante proposta al PTCP sarà necessario acquisire l'Intesa, ai sensi dell'art. 22 della LR n. 20/00 e smi, preliminarmente all'approvazione del PSC.

Relativamente al RUE, secondo quanto stabilito dall'art. 34 della L.R. 20/00 e smi, il Consiglio Comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserve formulate dalla Città metropolitana, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate e approva il Piano. A tale proposito, si precisa che, al fine di assicurare il necessario coordinamento degli strumenti, l'Amministrazione Comunale dovrà approvare contestualmente alle varianti al PSC ed al RUE.

3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

3.1. Premessa

La L.R. 6/2009 all'art. 13 introduce nuove precisazioni sul tema della Valutazione Ambientale, integrando l'art. 5 della L.R. 20/2000, "valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei Piani", inserendo in particolare la necessità di operare una Valutazione Ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio e che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani.

Ai sensi del medesimo articolo la Città Metropolitana, in qualità di Autorità competente, si esprime in merito alla valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) dei piani comunali nell'ambito delle riserve al PSC, previa acquisizione delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 5 comma 6. Inoltre, la Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", prevede che il Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC di ARPAE predisponga una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città Metropolitana.

3.2. Gli esiti della consultazione

Sono pervenuti alla Città Metropolitana di Bologna i pareri dei seguenti Enti competenti in materia ambientale: AUSL, ARPAE, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Consorzio della Bonifica Renana, ATERSIR, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano, Hera, E – distribuzione, Infrastrutture e Reti Italia, Terna Rete Italia, Snam Rete Gas.

L'Amministrazione Comunale ha inoltre comunicato alla Città metropolitana la propria intenzione di applicare l'art. 17-bis della Legge n. 241/90 "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici" per quanto attiene l'espressione di pareri di competenza degli Enti non pervenuti agli atti dello Sportello Unico Edilizia dopo i 90 giorni dalla richiesta di parere, ritenendo tacitamente acquisito l'assenso.

Gli Enti hanno espresso parere favorevole alla Valsat della Variante al PSC in esame, migliorativa rispetto al precedente Piano, in quanto riduce di molto le previsioni insediative produttive e residenziali, pur condizionandolo ad alcune misure di sostenibilità ambientale.

In particolare:

AUSL (prot. n. 6268 del 12/09/2017) per la Variante al PSC conferma le osservazioni formulate in sede di Conferenza di Pianificazione in merito alla necessità, per tutti gli ambiti di riqualificazione con cambio d'uso da produttivo a residenziale, di effettuare un'analisi di compatibilità attraverso un piano di indagine iniziale sul sito con riguardo al suolo, al sottosuolo e alla falda. Esprime inoltre parere favorevole senza prescrizioni sulla Variante RUE.

ARPAE esprime alcune valutazioni in merito agli ambiti di riqualificazione (ex AR3, ex AR4 ed AR5), specificando in particolare per l'ambito AR3 che gli interventi che prevedano la realizzazione di nuova residenza, all'interno della fascia di 50 metri posta lungo la via Podgora, dovranno dimostrare, attraverso specifica relazione acustica, il rispetto della III classe. Fornisce inoltre indicazioni per la modifica e integrazione della Tavola e Scheda dei Vincoli con particolare riferimento agli elettrodotti. Con ulteriore parere del Distretto di Pianura, si esprime inoltre parere favorevole sulla Variante al RUE.

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (prot. n. 3871 del 19/06/2017) riportando i contenuti del Decreto del Segretario Generale n. 98 del 2017 sulle disposizioni attuative per il riordino delle funzioni consultive già attribuite alle sopresse Autorità di Bacino regionali o interregionali, sottolinea che sono da sottoporre al parere dell'Autorità di bacino distrettuale esclusivamente i progetti relativi alle categorie di opere soggette a VIA interregionale o nazionale.

Consorzio della Bonifica Renana (prot. n. 8709 del 21/09/2017) esprime parere favorevole, precisando che nelle schede di ValSAT dovrà essere indicata, per le trasformazioni che prevedono impermeabilizzazione del suolo, la necessità di laminare le acque internamente al comparto, limitando il ricorso alla laminazione esterna. Sottolinea inoltre che la valorizzazione dei canali consortili dovrà essere condotta mediante accordi o autorizzazioni con il Consorzio e che gli interventi non dovranno ostacolare la manutenzione dei canali o pregiudicare la stabilità degli argini e delle scarpate.

Hera (prot. n. 94452 del 02/10/2017) esprime parere favorevole non rilevando incrementi significativi tali da prevedere modifiche o potenziamenti delle reti esistenti, ad esclusione dell'ambito AR5 (ex zuccherificio), per il quale occorrerà prevedere, per le trasformazioni urbanistiche con altezze superiori rispetto alla quota minima raggiungibile, delle vasche di accumulo con sistemi di pompaggio da realizzarsi a carico dei privati.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ATERSIR (pg.) esprime parere favorevole condizionato, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, al rispetto di quanto previsto nel documento di ValSAT e alle prescrizioni definite da HERA sull'ambito AR5 (ex zuccherificio). Per i restanti ambiti non si rilevano interventi di trasformazione tali da rendere necessari potenziamenti e/o estendimenti delle reti esistenti. Pertanto, non sarà introdotto alcun intervento che comporti una revisione del piano d'ambito del Servizio Idrico Integrato conseguente all'attuazione della Variante al PSC. ATERSIR rammenta inoltre l'osservanza delle disposizioni in materia di aree di salvaguardia delle captazioni, la necessità di tutela delle infrastrutture dedicate al Servizio Idrico Integrato e delle relative attività inclusa l'esigenza di verifica di eventuali interferenze tra infrastrutture e aree interessate dalla trasformazione urbanistica e le prescrizioni normative in merito allo smaltimento delle acque reflue.

E – distribuzione Infrastrutture e Reti Italia (prot. n.565716 del 22/06/2017) esprime parere favorevole sottolineando che, poiché alcuni interventi proposti con la Variante potrebbero interferire con l'esistente rete elettrica, prima dell'esecuzione, dovrà essere inoltrata formale richiesta di elaborati cartografici per visionare la presenza dei impianti elettrici, con successiva eventuale richiesta di spostamento degli impianti stessi. Il parere fornisce inoltre alcune indicazioni per la fase attuative e di cantierizzazione degli interventi.

Terna Rete Italia (prot. 4718 del 21/09/2017) conferma quanto già espresso in sede di Conferenza di Pianificazione in merito alla necessità di integrare la Tavola dei Vincoli le Aree di Prima Approssimazione (APA) e di citare nella Scheda dei Vincoli esclusivamente le Distanze di Prima Approssimazione DPA, in luogo degli esempi.

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano (prot. n.) conferma quanto già espresso in sede di Conferenza di Pianificazione in merito alla necessità di garantire, nella realizzazione dei percorsi individuati sulle sommità arginali, sulle rampe di accesso, sulle banche esterne o interne degli argini fluviali, l'integrità della struttura arginale ed essere compatibili con le attività di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche, prevedendo necessariamente anche il passaggio di mezzi operativi.

Snam Rete Gas (prot. n. 600 del 06/07/2017) esprime parere favorevole dando alcune indicazioni sui metanodotti di prossima realizzazione.

Gli elaborati di Variante al PSC e al RUE e la relativa ValSAT sono stati pubblicati presso il Comune di Molinella dal 12/07/2017 al 12/09/2017.

Poiché la Variante contiene una proposta di modifica alla pianificazione sovraordinata (PTCP), ai sensi dell'art. 22 comma 4 della LR n. 20/2000 e smi, gli elaborati sono stati contestualmente depositati e pubblicati anche dalla Regione Emilia Romagna e dalla Città metropolitana di Bologna.

L'Amministrazione Comunale dichiara che durante il periodo di deposito è pervenuta una osservazione al documento di ValSAT, relativa all'ambito AR5. Si condivide la proposta di controdeduzione del Comune che accoglie l'osservazione.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016, ad oggetto "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione alla L.R. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con D.G.R. n. 2170/2015", la Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC di ARPAE, ha inviato, con comunicazione conservata agli atti della Città metropolitana con P.G. n. 73545 del 12.12.2017, la "proposta di parere in merito alla valutazione ambientale" (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12), che si allega.

3.3. Conclusioni

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, **la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulle varianti al PSC e al RUE, condizionata al recepimento delle riserve sopra esposte e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali contenute nella "proposta di parere in merito alla valutazione ambientale" (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da SAC di ARPAE, allegata.**

4. SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE

Come ulteriore contributo al procedimento, in merito alla normativa nazionale e regionale soppravvenuta, si segnala quanto segue.

4.1. Definizioni tecniche uniformi e Regolamento edilizio-tipo

La Variante al PSC contiene l'aggiornamento di definizioni e sigle, in recepimento dell'Atto di coordinamento tecnico approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 279 del 2010. A tal proposito, si chiede di integrare ulteriormente l'art. 1.12 del PSC inserendo i contenuti nel nuovo Atto di coordinamento tecnico per l'uniformazione e la semplificazione in materia edilizia, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28/06/2017, con particolare riferimento alle nuove Definizioni Tecniche Uniformi (DTU) di cui all'Allegato 2.

Si ricorda inoltre che il RUE dovrà essere modificato, entro il termine stabilito dalla citata Delibera, secondo le indicazioni fornite nell'art. 2 dell'Atto di coordinamento tecnico ossia attraverso l'integrazione in testa all'attuale RUE di una Tavola di corrispondenza che riproduca l'indice generale del regolamento edilizio-tipo. Si fa presente che l'Atto di coordinamento prevede che, qualora sia in corso un procedimento di variante al RUE, tale conformazione può essere compiuta attraverso le necessarie modifiche prima dell'approvazione dello strumento, senza che ciò comporti la necessità di ripubblicazione.

Al fine di ridurre il numero di procedimenti, si suggerisce pertanto all'Amministrazione comunale di valutare la fattibilità di tale soluzione, ossia di approvare la Variante al RUE, adeguando lo strumento ai contenuti delle DGR n. 922 del 28/06/2017.

4. ALLEGATI:

- A. proposta di parere motivato rilasciata da SAC di ARPAE;
- B. parere relativo al vincolo sismico.

La Responsabile
Servizio Pianificazione Urbanistica
Ing. Alice Savi



Pratica ARPAE – SAC Bologna n. 5907/2017

**PROCEDURA VAS/ValsAT
art. 5 LR 20/2000**

Istruttoria di VAS/ValsAT sulla Variante 2017 al Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente, con effetti di variante al PTCP della Città metropolitana di Bologna, adottata dal Comune di Molinella con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 8.06.2017, e sulla Variante n. 4 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigente, adottata dal Comune di Molinella con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 8.06.2017.

Autorità competente: Città metropolitana di Bologna

Autorità procedente: Comune di Molinella (BO)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- in data 13/04/2017 con comunicazione in atti al PGB0/2017/8232 la Città Metropolitana ha comunicato al Comune di Molinella che, con atto del Sindaco n. 73 del 12 aprile 2017, ha formulato il proprio Contributo istruttorio e valutativo in merito ai documenti di pianificazione approvati con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 9/02/2017;
- in data 16/06/2017, con comunicazione in atti al PGB0/2017/13926, il Comune di Molinella ha comunicato l'adozione della Variante 2017 al vigente PSC e della Variante 4 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) richiamate in oggetto e il deposito dei relativi atti ed elaborati nelle ore d'ufficio, presso la sede dell'Ufficio Tecnico Comunale, per il periodo di sessanta giorni a decorrere dal 28/06/2017, data di pubblicazione dell'avviso sul BURERT, sino a tutto il 28/08/2017 ;
- in data 1/08/2017 con comunicazione in atti al PGB0/2017/18233, la Città Metropolitana ha inviato al Comune di Molinella una richiesta di documentazione integrativa;
- in data 19/10/2017, con comunicazione in atti al PGB0/2017/24279, il Comune di Molinella ha inviato le Controdeduzioni alle Osservazioni dei Cittadini in merito al documento di Valsat;
- in data 24/10/2017, con comunicazione in atti al PGB0/2017/24709, il Comune di Molinella, essendo decorsi i termini di scadenza, che erano stati prorogati al 12/09/2017, per il deposito delle osservazioni e quelli per il deposito dei contributi istruttori degli Enti competenti, ha richiesto l'applicazione dell'art. 17 bis Legge n°241/90 "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici" per quanto attiene l'espressione di pareri di competenza degli Enti e non pervenuti agli atti del SUE, ritenendoli, pertanto, tacitamente acquisiti positivamente;
- in data 27/10/2017, con comunicazione in atti al PGB0/2017/24709, la Città Metropolitana ha comunicato l'avvio, con decorrenza dei termini dal 25/10/2017, del procedimento di formulazione di riserve in merito alla Variante al PSC e alla Variante n. 4 al RUE indicate in oggetto e contestuali valutazioni ambientali su entrambi i Piani, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 e



- ss.mm.ii., la cui conclusione è prevista entro il giorno 27 dicembre 2017 (60 gg, ai sensi dell'art. 32, comma 7 della L.R. n. 20/2000, essendo intervenuta la stipula dell'Accordo di Pianificazione);
- in data 30/10/2017, con comunicazione in atti al PGBO/2017/25243, la Città Metropolitana ha richiesto al ARPAE SAC Bologna, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795/2016, la predisposizione della relazione istruttoria propedeutica al Parere motivato, entro la data del 11/12/2017;
 - la Città metropolitana provvede con un unico atto del Sindaco metropolitano ad esprimere le riserve ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. e contestualmente le Valutazioni Ambientali, ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. n. 20/2000, tenuto conto delle osservazioni e delle valutazioni degli Enti competenti in materia ambientale;
 - a seguito del riordino del sistema di governo regionale e locale operato con L.R. 13/2015 la Città metropolitana di Bologna, previa istruttoria di ARPAE, esercita le funzioni in materia di ValSAT di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000, attribuite alle Province ai sensi della L.R. 9/2008, effettuando la valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
 - sulla base della Circolare regionale esplicativa del 12/11/2008 la procedura di ValSAT deve essere integrata dalla procedura di VAS prevista ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ribadendo la necessità di continuare a dare applicazione ad entrambe le procedure di valutazione, integrandone gli adempimenti e le fasi procedurali;
 - con Delibera della Giunta Regionale n. 1795/2016 "APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VAS, VIA, AIA ED AUA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N.13 DEL 2005. SOSTITUZIONE DELLA DIRETTIVA APPROVATA CON DGR N. 2170/2015" sono state fornite le indicazioni ai soggetti interessati circa le modalità di presentazione delle domande in materia di VAS nonché del riparto delle competenze ed assegnazione di specifici compiti ad ARPAE;
 - in base alla suddetta direttiva regionale ARPAE ha svolto l'istruttoria sulla variante in oggetto;
 - la Città metropolitana di Bologna nell'atto di formulazione delle riserve previste ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., sulla base della relazione istruttoria effettuata dalla Struttura ARPAE, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, delle osservazioni e dei contributi pervenuti, esprime il Parere motivato, dandone specifica ed autonoma evidenza all'interno dell'espressione in merito al piano, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), della L.R. n. 20 del 2000;
 - sono pervenuti i seguenti pareri dei soggetti competenti in materia ambientale come individuati dalla Autorità competente:
 - **ARPAE, Sezione di Bologna** (parere allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana);
 - **AUSL** (parere del 12/09/2017, allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana);
 - **Atersir** (parere allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana);
 - **Regione Emilia Romagna – Servizio Area Reno e Po di Volano** (parere allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana);
 - **Consorzio della Bonifica Renana** (parere del 21/09/2017, allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana);
 - **SNAM Rete Gas** (parere del 6/07/2017 allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana);
 - **Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po** (parere del 19/06/2017, allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana);
 - **Hera S.p.A.** (parere del 2/10/2017, allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana e parere del 2/11/2017, allegato al PGBO/25605/2017).
 - **E-distribuzione** (parere allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana);



- **Terna Rete Italia** (parere del 21/09/2017, allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana)
- **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio** (parere del 16/08/2017, allegato al PG. n. 17684/2017 della Città Metropolitana)

tutto ciò premesso, si esprime di seguito la valutazione in merito agli effetti ambientali della Variante 2017 al vigente Piano Strutturale Comunale (PSC), adottata dal COMUNE di MOLINELLA con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 8.06.2017, e della Variante n. 4 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigente, adottata dal Comune di Molinella con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 8.06.2017.

OGGETTO della Variante

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA VARIANTE AL PSC E AL RUE

Il tema del dimensionamento del Piano è stato da subito posto al centro della Variante 2017 al Piano Strutturale ed è in quest'ambito che si sono indirizzate, sin dal principio, alcune delle più rilevanti verifiche del Quadro Conoscitivo.

Già in sede di Conferenza di Pianificazione si sono affrontati i seguenti TEMI:

- La verifica del modello di sviluppo insediativo, in termini qualitativi e quantitativi, puntando a obiettivi di qualità urbana e confrontandosi con gli esiti dell'aggiornato QC e delle condizioni di attuazione del PSC;
- La verifica delle politiche infrastrutturali, in relazione alla effettiva fattibilità immediata del rafforzamento viario (tangenziale) e della necessità di incremento del TPL/SFM;
- La verifica delle politiche di valorizzazione del territorio rurale, in esito alla riduzione del consumo di suolo ed alla luce della recente variante specifica al Regolamento Urbanistico Edilizio.

Un ulteriore specifico approfondimento ha riguardato i singoli centri urbani.

SINTESI DEI DOCUMENTI

(RELAZIONE ILLUSTRATIVA - RAPPORTO AMBIENTALE - PIANO DI MONITORAGGIO)

Le analisi demografiche del QC hanno evidenziato, in particolare, una popolazione stazionaria per il territorio comunale, sia sul breve che sul medio periodo. Il quadro che è emerso appare diffuso ed omogeneo per l'intera area vasta ed appare per questo alquanto affidabile. Si può quindi affermare che il territorio di Molinella non si caratterizzerà nei prossimi anni per una ulteriore rilevante domanda insediativa. Modeste esigenze potrebbero esclusivamente derivare da una eventuale ulteriore diminuzione della dimensione dell'alloggio medio (ormai peraltro poco probabile).

Anche la domanda di tipo produttivo, seppure non altrettanto prevedibile, appare anch'essa in prospettiva flebile. Tale valutazione viene supportata dall'analisi della domanda pregressa, risultata anche in passato quasi costantemente modesta, eccetto isolati rilevanti episodi insediativi (a cadenza di fatto decennale)



Il Quadro Conoscitivo, in sostanza, ha messo in evidenza come, analizzando il trend dell'ultimo decennio, le aree già in corso di attuazione (residenziali e produttive), conformate sulla base del PRG previgente, risultino già in grado di rispondere alla domanda più che ventennale.

Politiche per favorire il completamento delle previsioni già oggetto di diritto edificatorio

Le previsioni insediative derivanti da Piani attuativi oggetto di convenzionamento costituiscono, fino allo scadere della convenzione stessa, diritti edificatori di fatto acquisiti da parte dei soggetti attuatori. Non sempre a tale certezza corrisponde, tuttavia, una altrettanto certa attuazione delle previsioni stesse.

Nel caso di Molinella una rilevante parte di tali potenzialità, pur risultando di fatto non revocabile, presenta un rilevante tasso di incertezza, soprattutto temporale, circa la propria effettiva attuazione. La variante al PSC ha preso atto della presenza giuridicamente consolidata di tali previsioni, cercando di favorirne una credibile attuazione. Ciò è stato possibile agendo sulle previste modalità e sugli oneri di attuazione, ovviamente nel rispetto delle entità originariamente previste, nonché delle conclusioni derivanti dal Quadro Conoscitivo e delle conseguenti azioni previste dal Documento preliminare.

Alla luce di tali ragionamenti e all'attuale livello di confronto con i soggetti attuatori, la variante al PSC ha confermato circa 920 alloggi all'interno di ambiti convenzionati, rispetto ai 1.055 alloggi stimati nel QC.

Politiche per incentivare l'attuazione degli ambiti di riqualificazione e rigenerazione urbana

La proposta di variante ha confermato le potenzialità attuabili negli ambiti AR1 (Stazione) e AR4 (Alberino), mentre ha stimato una riduzione della potenzialità residenziale insediabile nell'Ambito AR3 (a fronte di una possibilità di permanenza anche di usi produttivi compatibili) ed ipotizzato un incremento, che andrà naturalmente accompagnato da una specifica approfondita verifica di sostenibilità, della potenzialità residenziale sviluppabile nell'ambito AR5 (pur a fronte di una riduzione di circa il 20% della potenzialità insediativa totale prevista per l'ambito).

Per l'ambito AR3 e AR4 viene quindi prevista una possibilità di intervento diretto, anche per parti, ritenendo urbanisticamente coerente tale trasformazione ed anche la permanenza di un mix funzionale di funzioni in tale aree.

Alla luce di tali azioni, rispetto ai circa 270 alloggi attuabili per politiche di riqualificazione/rigenerazione previsti, se ne sono confermati 240, di cui 140 in Ambiti di Riqualificazione e 100 in Aree di trasformazione diretta da assoggettare a PUC.

Politiche per il contenimento della nuova espansione urbana

Da tutte le analisi svolte è apparso del tutto immotivato l'inserimento di ulteriori previsioni di trasformazioni residenziali.

Rispetto ai circa 1.100 alloggi originariamente previsti dal PSC vigente (si tratta dei 980 alloggi da 79 mq medi di Su previsti dal PSC pre-vigente), si è quindi prevista la semplice conferma di una modesta potenzialità (circa 170) finalizzata esclusivamente a dare completamento all'attuale disegno urbano, completando nel contempo, coerentemente, il sistema dei servizi urbano complessivo (come evidenziato nei capitoli seguenti).

Rispetto ai circa 1.100 alloggi originariamente previsti dal PSC vigente ne vengono confermati circa 170.



ERS

All'interno della revisione delle previsioni dei comparti in essere, è stato previsto un importante intervento (circa 100 alloggi) che il soggetto attuatore andrà a realizzare in termini di housing sociale all'interno del Comparto AC6.2. Si tratta di una potenzialità importante, sia in termini di entità, sia in termini di localizzazione, andandosi a sviluppare in una area centrale, posta nelle immediate vicinanze della stazione.

SINTESI Politiche insediative residenziali

La Variante 2017, come evidenziato, ha previsto una rilevante riduzione del dimensionamento originario previsto (46%).

Escludendo le potenzialità residue del PRG vigente (il cui diritto edificatorio era già stato interamente conformato a seguito di convenzionamento dei relativi piani), la potenzialità disponibile (Ambiti di nuovo insediamento da PSC, Ambiti di riqualificazione, Esigenze puntuali) è scesa da 1.480 a 460 alloggi. Si tratta di una riduzione del 69%.

	PSC ATTUALE (alloggi)	VARIANTE PSC (alloggi)	VARIAZIONE
Residuo PRG	1.055	920	- 13%
Nuovi ambiti PSC	1.100	170	- 85%
Ambiti riqualificazione	270	240	- 11%
Esigenze puntuali	110	50	- 55%
TOTALE	2.535	1.380	- 46%

Insieme alla Variante al PSC viene presentata anche Variante al RUE.

SINTESI Politiche di dimensionamento produttivo

Per quanto riguarda gli ambiti presenti nel PSC, si è prevista:

- la cancellazione dell'ambito previsto nella frazione di San Martino (ANP3) che, oltre a non apparire giustificabile in termini di quantità, è apparso altresì non coerente con l'ormai condiviso quadro di politiche per le attività produttive teso a favorire il rafforzamento delle principali polarità di rilievo sovracomunale, a scapito degli ormai inadeguati piccoli insediamenti di tipo locale;
- il dimezzamento delle potenzialità insediative previste dal PSC nell'ambito ANP2, che rivestono certamente un valore strategico (ricadendo in un polo di rilievo provinciale), ma che andranno attivate, eventualmente, solo ad esaurimento delle previsioni in corso, o per permettere l'insediamento di una eventuale attività produttiva unitaria che non possa trovare



attuazione utilizzando gli attuali ambiti già convenzionati.

La variante inoltre ha previsto la sostanziale riduzione della potenzialità di tipo non residenziale insediabile all'interno dell'ambito di riqualificazione AR5 (che scende a circa 25.000 mq di Su contro i circa 30.500 mq di Su previsti dal Piano vigente).

La variante alla SP 6 Zenzalino nel Capoluogo

A fronte di una previsione insediativa fortemente ridotta, si è confermata tale scelta infrastrutturale come strategica in un orizzonte che si auspica comunque breve (costituendo comunque tale infrastruttura un elemento importante della maglia della viabilità provinciale), ma che non appare strettamente correlata al già previsto sviluppo insediativo residenziale che si limita ad aree di riqualificazione ed ambiti già oggetto di autorizzazione in base alla pianificazione previgente.

D'altronde appare invece fondamentale investire in primo luogo in politiche finalizzate a favorire la mobilità sostenibile sia a scala urbana, con il rafforzamento della mobilità ciclabile, sia a scala metropolitana, con la volontà di investire sul servizio ferroviario metropolitano e sull'area stazione ferroviaria.

E' in tale direzione, oltre che per favorire l'adeguamento e il potenziamento del sistema dei servizi a sostegno della popolazione, che andranno quindi primariamente indirizzati gli eventuali contributi derivabili da interventi di sviluppo edilizio.

La variante alla SP Zenzalino nel tratto da S. Martino in Argine a Miravalle

La proposta di Variante al PTCP prevede l'inserimento in cartografia (tavola 4a) dell'indicazione, nel tratto in cui si prevede la nuova sede della Zenzalino, di tale infrastruttura come area da assoggettare a "Studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria (art. 12.18 co.6)". Tale studio, anche alla luce di nuovi eventuali dati che dovessero emergere a seguito dell'apertura dell'ultimo tratto della Trasversale di Pianura, dovrà verificare l'opportunità di realizzazione fuori sede della attuale infrastruttura, rispetto al potenziamento in sede.

L'eventuale intervento in variante dovrà comunque risultare alternativo all'attuale tracciato, che andrà riqualificato a servizio della viabilità locale, pedonale e ciclabile.

Potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitano

La lettura attenta dei dati di mobilità porta a concludere che il servizio SFM, con adeguate azioni migliorative, possa rappresentare una alternativa competitiva rispetto all'automobile. Poter aumentare l'offerta del Servizio Ferroviario potrebbe infatti incidere in modo sostanziale sulla percentuale di utenti che oggi privilegiano l'uso dell'auto.

Le azioni da mettere in campo a livello locale per rendere più attrattiva l'offerta sono quindi volte a migliorare il collegamento e l'accessibilità della stazione ferroviaria e la creazione di una centralità nella stazione ferroviaria.

Si segnala inoltre come, grazie ai contributi derivanti dal cosiddetto "Bando Periferie" ottenuto dal Comune di Molinella, sarà possibile migliorare l'accessibilità all'area di stazione, grazie alla realizzazione di un nuovo piazzale per la sosta a nord dell'area e alla costruzione di un nuovo sottopasso ciclo pedonale, per l'accesso ai binari e per la connessione delle due porzioni urbane.

Politiche integrate per favorire l'incremento della mobilità ciclistica

La rete di percorsi prevista è stata articolata in:

- Rete cicloturistica di valore Regionale e Metropolitano
- Percorsi cicloescursionistici intercomunali
- Percorsi di fruizione locale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

Via San Felice, n° 25, 40122 tel 051 6598816 fax 051 6598814 - PEC aobbo@cert.arpae.emr.it

Unità Valutazioni Ambientali



- Percorsi ciclabili casa/lavoro

In aggiunta a ciò, è stato individuato un areale denominato "Ambito di valorizzazione fruitiva dei canali Lorgana e della Botte".

ValSAT

Il documento di ValSAT considera le modifiche apportate sia al Piano Strutturale Comunale, sia al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Molinella.

Dalle schede analitiche degli ambiti di potenziale trasformazione come riportate nel documento di ValSAT sono state estratte le principali problematiche, le limitazioni e le condizioni di sostenibilità individuate. Per una trattazione completa si rimanda al documento di ValSAT.

AMBITO AR1

L'ambito è costituito da un settore urbano, già indicato dal PRG del 99 come ambito da riqualificare a destinazione residenziale, attualmente destinato a funzioni prevalentemente commerciali e produttive, posto nella porzione nord del Capoluogo e ridosso della stazione ferroviaria, in affaccio alla SP6. ST: circa 13.900 mq.

Sicurezza idrogeologica: aspetto da approfondire in sede di POC. I progetti di impermeabilizzazione del territorio dovranno essere sempre sostenuti da preventivi studi specifici di verifica di contenimento del rischio idraulico.

Sicurezza sismica: le limitazioni geotecniche saranno da verificare in sede di POC.

In sede di POC dovranno essere indagate le problematiche inerenti la sismica affrontando in modo appropriato le relative problematiche. In fase di progettazione dovranno essere depositate indagini geognostiche specifiche per l'ambito conformemente ai disposti di legge, ad integrazione degli approfondimenti di primo e secondo livello di microzonazione sismica già agli atti del Comune di Molinella

Mitigazioni e condizioni d'uso

L'intervento di riqualificazione complessiva dell'ambito dovrà tendere al miglioramento della qualità urbana e al riordino degli spazi accessori; prevedendo lo spostamento delle funzioni sensibili nell'area più lontana dai corridoi infrastrutturali nonché prevedendo adeguate fasce di ambientazione.

I soggetti attuatori dovranno redigere, prima dell'inserimento nel POC, un'analisi di compatibilità attraverso un piano di indagine iniziale sul sito, con riguardo al suolo, al sottosuolo e alla falda, secondo le disposizioni contenute nel DM 471 aggiornato con i contenuti del Titolo V D.Lgs. 3/4/2006 n.152, in relazione a possibili stati di contaminazione del sito medesimo.

In sede di POC:

- dovrà essere valutata la capacità depurativa dell'impianto esistente, valutati interventi e compensazioni idrauliche; in accordo con il Consorzio Bonifica Renana
- dovranno essere previste reti separate di smaltimento dei reflui
- nella progettazione e nella realizzazione dei nuovi edifici residenziali si dovrà perseguire un risultato prestazionale di risparmio energetico almeno secondo la normativa vigente

Per quanto riguarda le reti:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

Via San Felice, n° 25, 40122 tel 051 6598816 fax 051 6598814 - PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Valutazioni Ambientali



- Servizio acquedotto: Da verificare in sede di POC
- Servizio fognature e depurazione: Da verificare in sede di POC
- Servizio gas: Da definire con il gestore in sede di POC

Si dovrà valutare un'adeguata distribuzione territoriale degli edifici (comprese le ville) prevedendo un loro arretramento rispetto alle strade o alla ferrovia con interposizione di fasce di mitigazione; in linea generale le nuove edificazioni si ritiene cautelativa l'indicazione di una misura minima di 50 m di distanza fra edifici e strade classificate in classe acustica IV.

AMBITO ANS3

Ambito posto a Nord del centro urbano consolidato con ST: circa 95.900 mq. Sorge a ridosso dell'ex villaggio Eridania e nella parte terminale di via Zenzalino in prossimità del primo cimitero di Molinella.

L'ambito dovrà essere esclusivamente utilizzato per realizzare una nuova polarità di verde urbano, per dare organicità alle previsioni progettuali all'interno degli ambiti AC6.2 sub. 1 e AR5, con funzione di cerniera tra le previste aree di trasformazione. L'intervento deve essere realizzato congiuntamente con gli insediamenti posti oltre la ferrovia, rappresentandone elemento di sostenibilità.

Il PSC ha previsto per questo Ambito circa 100 alloggi (+ funzioni complementari minute); un alloggio è calcolato sulla base di 70,5 mq di Su. Tali alloggi andranno tuttavia insediati all'interno delle aree di cessione derivanti dalla trasformazione degli ambiti AC6.2 sub 1 (circa 60 alloggi) e dell'ambito AR5 (circa 40 alloggi).

La Variante prevede per l'ambito AC6.2 la riconferma di circa 250 alloggi, rispetto ai circa 360 alloggi originariamente previsti, ai quali si aggiungono i 60 alloggi di cui sopra per un totale di 310 alloggi, inferiore al totale originariamente previsto.

Mitigazioni e condizioni d'uso

In considerazione della destinazione dell'ambito non si prevedono mitigazioni.

AMBITO ANS4

Modesto ambito posto a Nord- Est del centro urbano consolidato con ST: circa 71.500 mq. E' compreso tra via Spadoni e via Forti e, a sud, gli insediamenti oggetto di prossima realizzazione lungo via A.Costa.

Sicurezza idrogeologica: aspetto da approfondire in sede di POC. I progetti di impermeabilizzazione del territorio dovranno essere sempre sostenuti da preventivi studi specifici di verifica di contenimento del rischio idraulico.

Sicurezza sismica: vedasi indagini integrative specifiche da attuarsi nel POC. In fase di progettazione dovranno essere depositate indagini geognostiche specifiche per l'ambito conformemente ai disposti di legge, ad integrazione degli approfondimenti di primo e secondo livello di microzonazione sismica già agli atti del Comune di Molinella.

Mitigazioni e condizioni d'uso

L'ambito dovrà in particolare partecipare al completamento della nuova polarità dei servizi sportivi all'aria aperta prevista lungo la via Andrea Costa.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

Via San Felice, n° 25, 40122 tel 051 6598816 fax 051 6598814 - PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Valutazioni Ambientali



Il POC dovrà verificare la capacità operativa dell'impianto di depurazione e fissare eventualmente i programmi per il suo potenziamento in relazione ai nuovi carichi insediativi previsti.

Il POC dovrà prevedere interventi e compensazioni idrauliche in accordo con il Consorzio Bonifica Renana.

Dovranno sempre essere previste reti fognarie separate per lo smaltimento dei reflui.

Nella progettazione e nella realizzazione dei nuovi edifici residenziali si dovrà perseguire un risultato prestazionale di risparmio energetico almeno secondo la normativa vigente.

Dovrà essere sviluppata una mirata rete di percorsi ciclabili e pedonali in sede propria, relazionata con la rete ciclopedonale comunale riportata nel PSC.

Si dovrà edificare nei limiti fissati dalla Zonizzazione acustica.

Si dovrà garantire ai nuovi insediamenti condizioni di buona qualità dell'aria.

Dovranno essere risolte contestualmente ed in via definitiva, le criticità elettromagnetiche eventualmente presenti con interventi diretti sulle linee elettriche o sugli impianti di telefonia mobile, sia interrando, spostando, decentrando o effettuando bonifiche strutturali su tali infrastrutture.

Indicazioni sulla modalità di scarico: vista l'impossibilità dello Scolo Bonello di Molinella di ricevere portate aggiuntive, si suggerisce la laminazione interna. Lo scarico, a valle della laminazione potrà essere ubicato o nello Scolo di Molinella o nello Scoletto di Marmorta. In questo secondo caso dovrà essere verificata preventivamente la possibilità dello scolo stesso, considerando che si prefigura un cambio di bacino, ed eventualmente adeguarlo fino allo Scolo di Molinella.

Si dovrà valutare un'adeguata distribuzione territoriale degli edifici prevedendo un loro arretramento rispetto alle strade o alla ferrovia con interposizione di fasce di mitigazione; in linea generale le nuove edificazioni si ritiene cautelativa l'indicazione di una misura minima di 50 m di distanza fra edifici e strade classificate in classe acustica IV.

AMBITO ANS6

Questo ambito deriva da un comparto non attuato nel precedente Piano Regolatore. Il fatto che ad oggi non abbia trovato attuazione e il suo sorgere a ridosso di un'area residenziale su via Carraggiata ne fa un comparto con una potenziale destinazione residenziale. Presenta una St: circa 5.900 mq.

Sicurezza idrogeologica: aspetto da approfondire in sede di POC. I progetti di impermeabilizzazione del territorio dovranno essere sempre sostenuti da preventivi studi specifici di verifica di contenimento del rischio idraulico.

Sicurezza sismica: vedasi indagini integrative specifiche da attuarsi nel POC. In fase di progettazione dovranno essere depositate indagini geognostiche specifiche per l'ambito conformemente ai disposti di legge, ad integrazione degli approfondimenti di primo e secondo livello di microzonazione sismica già agli atti del Comune di Molinella.

Mitigazioni e condizioni d'uso

Il POC dovrà verificare la capacità operativa dell'impianto di depurazione e fissare eventualmente i programmi per il suo potenziamento in relazione ai nuovi carichi insediativi previsti.

Il POC dovrà prevedere interventi e compensazioni idrauliche in accordo con il Consorzio Bonifica Renana.

Dovranno sempre essere previste reti fognarie separate per lo smaltimento dei reflui.

Nella progettazione e nella realizzazione dei nuovi edifici residenziali si dovrà perseguire un risultato prestazionale di risparmio energetico almeno secondo la normativa vigente.

Dovrà essere sviluppata una mirata rete di percorsi ciclabili e pedonali in sede propria, relazionata



con la rete ciclopedonale comunale.

Si dovrà edificare nei limiti fissati dalla Zonizzazione acustica.

Si dovrà garantire ai nuovi insediamenti condizioni di buona qualità dell'aria.

Dovranno essere risolte contestualmente ed in via definitiva, le criticità elettromagnetiche eventualmente presenti con interventi diretti sulle linee elettriche o sugli impianti di telefonia mobile, sia interrando, spostando, decentrando o effettuando bonifiche strutturali su tali infrastrutture.

Si dovrà provvedere ad una approfondita valutazione preliminare relativa alla compatibilità ambientale delle previsioni.

AMBITO ANS7

Questo ambito deriva da un comparto non attuato nel precedente Piano Regolatore. Il fatto che ad oggi non abbia trovato attuazione ne fa un comparto a destinazione residenziale. Presenta una St: circa 7.900 mq.

Sicurezza idrogeologica: aspetto da approfondire in sede di POC. I progetti di impermeabilizzazione del territorio dovranno essere sempre sostenuti da preventivi studi specifici di verifica di contenimento del rischio idraulico.

Sicurezza sismica: vedasi indagini integrative specifiche da attuarsi nel POC. In fase di progettazione dovranno essere depositate indagini geognostiche specifiche per l'ambito conformemente ai disposti di legge, ad integrazione degli approfondimenti di primo e secondo livello di microzonazione sismica già agli atti del Comune di Molinella.

Mitigazioni e condizioni d'uso

Il POC dovrà verificare la capacità operativa dell'impianto di depurazione e fissare eventualmente i programmi per il suo potenziamento in relazione ai nuovi carichi insediativi previsti.

Il POC dovrà prevedere interventi e compensazioni idrauliche in accordo con il Consorzio Bonifica Renana.

Dovranno sempre essere previste reti fognarie separate per lo smaltimento dei reflui.

Nella progettazione e nella realizzazione dei nuovi edifici residenziali si dovrà perseguire un risultato prestazionale di risparmio energetico almeno secondo la normativa vigente.

Dovrà essere sviluppata una mirata rete di percorsi ciclabili e pedonali in sede propria, relazionata con la rete ciclopedonale comunale.

Si dovrà edificare nei limiti fissati dalla Zonizzazione acustica.

Si dovrà garantire ai nuovi insediamenti condizioni di buona qualità dell'aria.

Dovranno essere risolte contestualmente ed in via definitiva, le criticità elettromagnetiche eventualmente presenti con interventi diretti sulle linee elettriche o sugli impianti di telefonia mobile, sia interrando, spostando, decentrando o effettuando bonifiche strutturali su tali infrastrutture.

Si dovrà provvedere ad una approfondita valutazione preliminare relativa alla compatibilità ambientale delle previsioni.

Bacino in cui ricade: Scolo Quinto.

Indicazioni sulla modalità di scarico: l'invarianza idraulica potrà essere concordata direttamente con i tecnici del Consorzio della Bonifica Renana.

AMBITO ANP1

A ovest della zona produttiva di Molinella, con accesso dalla Via Barattino. ST circa 63.000 mq.

L'area risulta già oggetto di progettazione a seguito di deposito di istanza in data 24/12/2015 prot. 21307 per l'approvazione di piano urbanistico attuativo ai sensi dell'art.4 co.15 della L.R. n°16/2012



ed in deroga ai disposti della L.R. n°20/2000.

Area già prevista nel PRG 1999 ed in questa sede riproposta negli indirizzi del PSC per le aree produttive; Si integra con l'area produttiva esistente e sarà necessario creare una barriera a verde sulla via Barattino. In questa area sarà possibile collocare le attività circensi.

Mitigazioni e condizioni d'uso

Si riportano le mitigazioni e le condizioni previste dal PSC pre-vigente, analizzate e valutate. Analizzata in sede di valutazione del progetto.

Per quanto riguarda le reti:

- Servizio acquedotto-Da definire con il gestore in sede di POC
- Servizio fognature e depurazione-Da definire con il gestore in sede di POC
- Servizio gas-Da definire con il gestore in sede di POC.

Si dovrà prevedere la realizzazione di collegamenti ciclopeditoni al fine di ridurre la mobilità veicolare.

Per la qualità dell'aria: nei nuovi insediamenti produttivi dovrà essere impiegato convenientemente un sistema vegetazionale, in particolare lungo le strade, per limitare la diffusione delle polveri totali e nel contempo tendere all'impiego di materiali costruttivi che minimizzino l'emissione di gas e sostanze inquinanti.

Dovranno essere previste reti separate di smaltimento dei reflui.

Si dovrà tendere al riutilizzo delle acque meteoriche nonché prevedere le opportune compensazioni idrauliche, ammettendole anche al di fuori degli Ambiti di riferimento, purché in accordo con l'Ente gestore.

Si dovrà perseguire nella progettazione e nella realizzazione dei nuovi edifici produttivi, un risultato prestazionale di risparmio energetico più alto possibile, nel rispetto di quanto declinato nel RUE.

Dovranno essere risolte contestualmente ed in via definitiva, le criticità elettromagnetiche presenti con interventi diretti sulle linee elettriche o sugli impianti di telefonia mobile, sia interrando, spostando, decentrando o effettuando bonifiche strutturali su tali infrastrutture.

Bacino in cui ricade: Scolo di Molinella previo parere della Bonifica Renana

AMBITO ANP2

A SUD della zona produttiva di Molinella, con accesso dalla Via Barattino. ST circa 100.000 mq.

L'Ambito suscettibile di sviluppo è destinato ad accogliere le nuove espansioni produttive del Comune di Molinella nonché a divenire Area Ecologicamente Attrezzata.

Le nuove previsioni urbanistiche sono programmate secondo quanto definito nell'Accordo Territoriale sottoscritto dai Comuni e dalla Provincia di Bologna. L'attuazione dovrà avvenire secondo quanto stabilito dall' Accordo Territoriale.

Sicurezza idrogeologica: aspetto da approfondire in sede di POC. I progetti di impermeabilizzazione del territorio dovranno essere sempre sostenuti da preventivi studi specifici di verifica di contenimento del rischio idraulico.

Sicurezza sismica: vedasi indagini integrative specifiche da attuarsi nel POC. In fase di progettazione dovranno essere depositate indagini geognostiche specifiche per l'ambito conformemente ai disposti di legge, ad integrazione degli approfondimenti di primo e secondo livello di microzonazione sismica già agli atti del Comune di Molinella.



Mitigazioni e condizioni d'uso

Al fine di minimizzare il consumo di suolo, la trasformazione dell'ambito potrà avvenire solo ad esaurimento delle previsioni in corso o per permettere l'insediamento di una eventuale attività produttiva unitaria che non possa trovare attuazione utilizzando gli attuali ambiti già convenzionati.

L'ambito dovrà assumere gli "Obiettivi Apea" così come definiti dalla Provincia nelle "Linee Guida" approvate dalla Giunta provinciale in data 21 novembre 2006 con atto n. 407.

Il POC ed i PUA, ciascuno secondo le proprie e specifiche competenze dovranno garantire il perseguimento degli "Obiettivi Apea", declinando tali obiettivi in scelte ed azioni operative, normative e progettuali così come definite nelle Linee Guida di cui sopra.

Interventi e compensazioni idrauliche: in accordo con il Consorzio Bonifica Renana

Per quanto riguarda le reti:

- Servizio acquedotto-Da definire con il gestore in sede di POC
- Servizio fognature e depurazione-Da definire con il gestore in sede di POC
- Servizio gas-Da definire con il gestore in sede di POC.

Si dovrà prevedere la realizzazione di collegamenti ciclopeditoni al fine di ridurre la mobilità veicolare.

Per la qualità dell'aria: nei nuovi insediamenti produttivi dovrà essere impiegato convenientemente un sistema vegetazionale, in particolare lungo le strade, per limitare la diffusione delle polveri totali e nel contempo tendere all'impiego di materiali costruttivi che minimizzino l'emissione di gas e sostanze inquinanti.

Dovranno essere previste reti separate di smaltimento dei reflui.

Si dovrà tendere al riutilizzo delle acque meteoriche nonché prevedere le opportune compensazioni idrauliche, ammettendole anche al di fuori degli Ambiti di riferimento, purché in accordo con l'Ente gestore.

Si dovrà perseguire nella progettazione e nella realizzazione dei nuovi edifici produttivi, un risultato prestazionale di risparmio energetico più alto possibile, nel rispetto di quanto declinato nel RUE.

Dovranno essere risolte contestualmente ed in via definitiva, le criticità elettromagnetiche presenti con interventi diretti sulle linee elettriche o sugli impianti di telefonia mobile, sia interrando, spostando, decentrando o effettuando bonifiche strutturali su tali infrastrutture.

Bacino in cui ricade: Scolo di Molinella.

Indicazioni sulla modalità di scarico: la laminazione interna ai comparti può eventualmente essere sostituita con la laminazione all'interno della cassa a servizio dello Scolo di Molinella, indicativamente ubicata in corrispondenza dei cerchi neri nella Tav.4.1: tale cassa fa riferimento a studi eseguiti in passato L'ubicazione che meglio armonizza la componente economica con quella idraulica potrà essere determinata con l'aggiornamento degli studi precedenti.

AMBITO AR5

A nord del Capoluogo, al confine con il territorio comunale di Argenta, si colloca l'area che era sede dello zuccherificio, con accesso dalla Via provinciale ST circa 136.000 mq.

Una prima parte dell'area (PUA1) risulta oggetto de progetto allegato all'istanza depositata in data 23/12/2015 prot. 21238 per l'approvazione di piano urbanistico attuativo ai sensi dell'art.4 co.15 della L.R. n°16/2012 ed in deroga ai disposti della L.R. n°20/2000.

La restante parte (PUA2) dovrà essere oggetto di pianificazione operativa.

PUA1 (in corso di attuazione)

A seguito di richiesta depositata in data 23/12/2015 prot. 21238 per l'ambito AR5 è stato avviato il procedimento straordinario previsto dall' art. 4 co. 15 della L.R. n°16/2012 "Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012" in virtù del quale le



previsioni del PSC approvato, alla data del 20 maggio 2012, sia residenziali sia produttive, possono essere immediatamente attuate con la presentazione entro il 31 dicembre 2015 di PUA di iniziativa privata, in deroga alle disposizioni della L.R. n°20/2000.

E' richiesta l'applicazione del procedimento straordinario previsto dalla L.R. n°16/2012 limitatamente ad un sub ambito costituito in sede di deposito, conforme alle disposizioni del PSC della superficie territoriale pari a 25080 mq.

PUA2 (previsione di PSC attuabile attraverso POC)

L'ambito AR5-PUA2 corrisponde alla porzione esclusa dal procedimento straordinario e si estende su una superficie territoriale pari a 110912 mq.

Coerenza urbanistica

PUA 1: analizzata in sede di valutazione del progetto.

PUA 2:

Si tratta di un'area già prevista dal PRG precedente ma che non ha mai trovato attuazione, non permettendo di realizzare un intervento strategico di recupero ambientale.

Il PSC (Variante 2017) ha effettuato una approfondita analisi in relazione alla coerenza urbanistica dell'ambito, anche in relazione agli usi ammissibili: si prevede un intervento prevalentemente produttivo-terziario (65% della potenzialità insediativo), da porsi in continuità con le aree a destinazione simile poste nel territorio del Comune limitrofo, completate da una potenzialità residenziale (35%), da porsi nella fascia antistante la via Fiume Vecchio e il "Villaggio Skoda-Eridania". Sarà previsto il rispetto dell'area a valenza ambientale che ha sede nel Comparto.

La coerenza urbanistica dell'intervento dovrà essere assicurata dalla contestuale realizzazione del sistema infrastrutturale e dei servizi previsto dal PSC (connessioni ciclo-pedonali e parco).

Sicurezza idrogeologica

PUA 1: analizzata in sede di valutazione del progetto.

PUA 2:

Aspetto da approfondire in sede di POC. I progetti di impermeabilizzazione del territorio dovranno essere sempre sostenuti da preventivi studi specifici di verifica di contenimento del rischio idraulico

Sicurezza sismica

PUA 1: analizzata in sede di valutazione del progetto.

PUA 2:

Le limitazioni geotecniche saranno da verificare in sede di POC;

In sede di POC dovranno essere indagate le problematiche inerenti la sismica affrontando in modo appropriato le relative problematiche; In fase di progettazione dovranno essere depositate indagini geognostiche specifiche per l'ambito conformemente ai disposti di legge, ad integrazione degli approfondimenti di primo e secondo livello di microzonazione sismica già agli atti del Comune di Molinella.

Mitigazioni e condizioni d'uso

PUA 1: analizzata in sede di valutazione del progetto.

PUA 2:

L'intervento di riqualificazione complessiva dell'ambito dovrà tendere al miglioramento della qualità urbana e al riordino degli spazi accessori.

In sede di POC dovrà contestualmente essere presentato il PUA dell'intervento o un Masterplan anticipatore dello stesso, sulla base del quale gli Enti competenti possano valutare le effettive interferenze/compatibilità tra le diverse funzioni, in relazione alle diverse componenti (in particolare



aria e rumore).

Dovrà in particolare essere dimostrata la compatibilità delle destinazioni residenziali (generate dal comparto e frutto di perequazione) rispetto alle adiacenti destinazioni terziarie già in corso di attuazione (PUA1) e di previsione (PUA2), nonché agli impatti della viabilità provinciale e della ferrovia (specialmente sulle componenti aria e rumore)

I soggetti attuatori dovranno redigere, prima dell'inserimento nel POC, un'analisi di compatibilità attraverso un piano di indagine iniziale sul sito, con riguardo al suolo, al sottosuolo e alla falda, secondo le disposizioni contenute nel DM 471 aggiornato con i contenuti del Titolo V D.Lgs. 3/4/2006 n.152, in relazione a possibili stati di contaminazione del sito medesimo.

In sede di POC :

- dovrà essere valutata la capacità depurativa dell'impianto esistente, valutati interventi e compensazioni idrauliche; in accordo con il Consorzio Bonifica Renana;
- dovranno essere previste reti separate di smaltimento dei reflui;
- nella progettazione e nella realizzazione dei nuovi edifici si dovrà perseguire un risultato prestazionale di risparmio energetico almeno secondo la normativa vigente.

Per quanto riguarda le reti:

- Servizio acquedotto: Da verificare in sede di POC
- Servizio fognature e depurazione: Da verificare in sede di POC
- Servizio gas: Da definire con il gestore in sede di POC

Indicazioni sulla modalità di scarico: lo Scolo Bonello di Levante non è in grado di ricevere incrementi di portate rispetto alle attuali. Per questo motivo, a parte la possibilità di laminare internamente, si può pensare ad una laminazione esterna all'ambito, in testa allo Scoletto di Marmorta (cambio bacino). In questa soluzione potrebbe rientrare anche l'ambito ANS 3.

CONCLUSIONI DEL DOCUMENTO DI VALSAT

Il PSC pre-vigente aveva già affrontato il tema della collocazione delle nuove previsioni insediative, considerandolo uno degli elementi che maggiormente influisce sul quadro complessivo della sostenibilità del piano. Rispetto a tali scelte la Variante 2017 ha operato in modo ulteriormente migliorativo attraverso una ripartizione ottimale delle potenzialità edificatorie, delle funzioni di servizio e delle infrastrutture.

Si è inoltre agito con significative riduzioni delle previsioni, peraltro modeste, dei centri minori (con la cancellazione dei due terzi delle potenzialità) e si è dimezzato la possibilità di utilizzo delle "esigenze" puntuali a ridosso del tessuto consolidato.

Un'altra sostanziale modifica ha riguardato due ambiti di Riqualficazione (AR3 e AR4) che avrebbero dovuto essere programmati in sede di POC e avrebbero dovuto prevedere la totale sostituzione degli attuali tessuti misti residenziali-produttivi con ambiti prevalentemente residenziale. La Variante al PSC prevede una rigenerazione diffusa di tali ambiti, che potrà avvenire anche per interventi puntuali e parziali e non necessariamente prevedendo la totale eliminazione delle attività produttive compatibili.

In sede di Valsat non può ovviamente essere previsto quali trasformazioni, in termini di sostanza e di entità, potranno interessare tali aree.

Ciò che è stato quindi possibile verificare è stata quindi una complessiva sostenibilità di tale tipologia di trasformazione: ciò che si è proposto è peraltro la conferma di tessuti già oggi caratterizzati da un tessuto misto tra attività residenziali ed altre produttive compatibili.

Alla luce di tale valutazione complessiva si è previsto che qualsiasi intervento che preveda cambio di destinazione d'uso debba essere previsto nell'ambito di un PUC (progetto unitario



convenzionato), comprensivo di una analisi ambientale del sito e delle possibili interferenze circa le principali componenti ambientali, da sottoporre per verifica agli Enti preposti in materia.

Ma anche le azioni condotte sul sistema dei servizi appaiono finalizzate al rafforzamento della mobilità sostenibile: si sono infatti escluse politiche sistematiche di decentramento del sistema dei servizi, favorendo la riqualificazione delle polarità centrali e prevedendo la realizzazione di una rete organica di ciclabili di connessione delle stesse.

Particolarmente rilevante appare la previsione di connessione ciclopedonale dell'area della Stazione, che potrà finalmente garantire anche la connessione delle due porzioni urbane, a nord e a sud della linea ferroviaria, grazie alla prevista realizzazione del nuovo sottopasso.

Per sostenere la coerenza delle previsioni insediative rispetto al sistema delle acque, inteso sia come tutela dell'edificato da eventi calamitosi sia come tutela della qualità della risorsa, si sono confermate tutte le condizioni che subordinano l'attuazione del piano alla risoluzione delle specifiche criticità. Si delinea pertanto un piano che interagisce con la programmazione degli interventi pertinenti alla gestione del sistema idrografico e con la realizzazione delle opere funzionali alla gestione degli scarichi.

Un altro elemento che concorre a rafforzare l'efficacia delle scelte, è costituito dal quadro complessivo delle misure finalizzate al contenimento della dispersione insediativa in zona agricola. Il piano prende atto dell'impossibilità di sostenere i costi sociali ed ambientali prodotti da questo fenomeno e conferma i criteri d'intervento finalizzati al contenimento degli effetti negativi, senza però disconoscere l'importanza della tutela e recupero del patrimonio storico e testimoniale.

PIANO DI MONITORAGGIO

Gli indicatori proposti sono riconducibili a due diverse categorie: quelli che sono espressione diretta dell'attuazione delle scelte di piano e quelli influenzati da fattori non direttamente riconducibili alle scelte del piano.

Gli indicatori "diretti" sono quelli che testimoniano il processo d'attuazione delle scelte di piano che hanno come finalità prevalente la sostenibilità ambientale.

Gli strumenti necessari per il raggiungimento dei risultati monitorati da questi indicatori sono sostanzialmente quelli della pianificazione e gestione del territorio: PSC, POC, RUE, PUA, ecc. Ne consegue che per ogni strumento urbanistico coinvolto si dovranno definire gli indicatori pertinenti e gli obiettivi parziali rapportati ai tempi d'attuazione del piano.

Per indicatori "indiretti" si intendono quelli che registrano i miglioramenti della qualità ambientale secondo parametri di carattere generale e che dipendono solo in parte dalle scelte di pianificazione urbanistica. La presenza di questi indicatori, che non presentano correlazioni dirette con gli ambiti d'intervento dei PSC, fornisce tuttavia alle amministrazioni degli strumenti multidisciplinari per individuare azioni che concorrono a migliorare l'efficacia delle scelte di sostenibilità contenute nella strumentazione urbanistica. Al tempo stesso mettono in risalto, nel caso di eventuali riscontri negativi, i settori ed i temi rispetto ai quali è opportuno rafforzare le strategie di piano. L'aggiornamento degli indicatori avverrà in genere a cadenza triennale. In ogni caso gli indicatori saranno aggiornati preliminarmente alla approvazione del POC e ne andranno ad integrare le basi conoscitive e l'eventuale VAS specifica.



INDICATORI DIRETTI

A1	Residenti in centri con dotazioni di servizi di base
A2	Nuovo edificato nei centri serviti da SFM
A3	Aree a rischio idraulico
A4	Dotazione pro-capite di aree per attrezzature e spazi collettivi di qualità
A5	Dotazione piste ciclopedonali
A6	Nuova superficie occupata nei poli produttivi di valenza sovracomunale
A7	Aree ecologicamente attrezzate
A8	Reti separate per la raccolta delle acque reflue
A9	Superficie edificata servita da impianti di depurazione
A10	Indice di boscosità
A11	Piani e progetti comunali di reti ecologiche
A12	Realizzazione di elementi delle reti ecologiche
A13	Numero di incidenti stradali pro-capite
A14	Costo sociale pro-capite per incidenti stradali

INDICATORI INDIRETTI

B1	Indice di qualità dell'aria
B2	Qualità delle acque superficiali
B3	Quota di trasporto collettivo su SFM
B4	Quota di trasporto collettivo su TPL
B5	Superficie coltivata ad agricoltura biologica
B6	Aziende certificate EMAS, ISO 14001, SA8000
B7	Rifiuti speciali prodotti
B8	Rifiuti solidi urbani prodotti
B9	Raccolta differenziata
B10	Consumi energetici

Pareri dei soggetti competenti in materia ambientale

- **ARPAE, Sezione di Bologna** (parere allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana). ARPAE rileva che, con riferimento alle integrazioni richieste rispetto alla Valsat del documento preliminare del PSC:
 - per quanto riguarda gli ambiti AR3 e AR4 le problematiche segnalate da ARPAE sono state risolte nel documento di variante adottato, inserendo una norma specifica nel RUE all'art. 5.3.3 – ac 7, comma 9;
 - per quanto riguarda l'ambito AC6.2 sub1, poiché non è stato aggiornato il documento di



Valsat con una specifica scheda d'ambito o valutazioni rispetto ai servizi presenti, ARPAE non può esprimersi, con gli elementi a disposizione, circa la sostenibilità delle trasformazioni proposte;

- per quanto riguarda l'ambito AC6.3, è stata stralciata la proposta
- per quanto riguarda l'ambito AR5 ex Zuccherificio: è stata inserita la scheda d'ambito nella Valsat, e l'articolo 4.3 comma 8 e 9 nelle norme tecniche d'attuazione, da cui si evince che la realizzazione dell'ambito avverrà tramite due PUA. A questo proposito, prospettandosi una vicinanza degli usi residenziali alla strada provinciale, alla ferrovia e ad eventuali usi produttivi che potrebbero creare criticità relativamente a qualità dell'aria e rumore per gli usi più sensibili, ARPAE rimanda alla successiva fase di progettazione una valutazione più specifica di accorgimenti progettuali ed eventuali misure di mitigazione per evitare e minimizzare gli impatti su di essi. ARPAE inoltre condivide le considerazioni inserite al punto "Mitigazioni e condizioni d'uso" della scheda Valsat relativamente ad analisi atte a verificare il possibile stato di contaminazione del suolo, sottosuolo e falda, capacità depurativa dell'impianto esistente, smaltimento reflui e risparmio energetico.

Inoltre ARPAE:

- evidenzia che nella tavola dei Vincoli sono riportati gli elettrodotti a media ed alta tensione mentre le fasce di rispetto sono tracciate solo per gli elettrodotti ad alta tensione. Pertanto segnala l'incongruenza tra l'art. 3.1 com2 della scheda dei Vincoli, in cui si nomina la presenza della fascia di rispetto degli elettrodotti a media tensione, e ciò che è graficato nella tavola dei vincoli;
- per gli elettrodotti a media tensione, al fine di dare un'indicazione ai soggetti attuatori che dovessero avere la necessità di intervenire nei pressi di un elettrodotto di tale specie, propone di inserire nell'art.3.1 della scheda dei vincoli la seguente frase: "La distanza per la quale i soggetti attuatori del titolo edilizio dovranno chiedere, tramite il comune, la determinazione della DPA al gestore può essere considerata, in via cautelativa, pari a 20 m per lato dalla proiezione al suolo dell'elettrodotto a media tensione."
- chiede di modificare l'art. 3.1 com10 nel seguente modo: "Per ogni richiesta di permesso di costruire o S.C.I.A. per interventi che ricadano in tutto o in parte all'interno delle fasce di attenzione, l'avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme di tutela di cui agli atti normativi citati e ss.mm.ii. Tale documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell'impianto rispetto all'immobile oggetto di intervento. Il valore della Distanza di Prima Approssimazione ed eventualmente della fascia di rispetto, valutato nei casi che richiedono maggiori approfondimenti, è comunicato dal gestore all'autorità comunale competente ai fini delle autorizzazioni" ai sensi dell'art. 4 "Definizioni" del DM del 29/05/2008;
- comunica che dall'art. 3.1 comma10 occorre eliminare la frase "...ovvero, in assenza di determinazione della misura di quest'ultima da parte della Direttiva regionale, dall'attestazione del rispetto dell'obiettivo di qualità attraverso misurazioni strumentali da parte di un tecnico abilitato e validate dall'A.R.P.A.", in quanto il non superamento dell'obiettivo di qualità di 3 microTesla, valutato in base alle misure con riferimento alla corrente circolante nei conduttori, non ha nessuna implicazione riguardo l'osservanza delle fasce di rispetto e, ovviamente, non esime dalla loro applicazione come indicato all'art. 3.2 "Oggetto" del DM 29/5/2008 "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'individuazione dell'induzione magnetica (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008)".
- comunica che occorre che venga redatta una tavola di assetto del territorio del PSC



aggiornata a seguito della variante

Infine, ARPAE chiarisce che il presente contributo riguarda unicamente la variante al PSC, rimandando, per le varianti al RUE e alla zonizzazione, a specifico parere di Arpae- Servizio Territoriale distretto di Pianura.

- **AUSL** (parere del 12/09/2017, allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana) esprime parere favorevole con l'osservazione che negli interventi di riqualificazione urbanistica con cambio d'uso da ambito produttivo a residenziale occorre effettuare un'analisi di compatibilità attraverso un piano di indagine iniziale sul sito, con riguardo al suolo, al sottosuolo e alla falda, secondo le disposizioni contenute nel DM 471/99 aggiornato con i contenuti del Titolo V D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 in relazione a possibili stati di contaminazione del sito medesimo;
- **Atersir** (parere allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana). Atersir fa riferimento al parere espresso dal gestore HERA, dal quale evince che, poiché la rete acquedottistica di Molinella esercita a basse pressioni, si potrebbero manifestare problematiche nell'Ambito Area Ex Zuccherificio per gli edifici per i quali le trasformazioni urbanistiche prevedono altezze superiori rispetto alla quota minima raggiungibile. Per tali edifici occorrerà, pertanto, prevedere delle vasche di accumulo con sistemi di pompaggio da realizzarsi a carico dei privati. Per i restanti ambiti Atersir non rileva interventi di trasformazione tali da rendere necessari potenziamenti e/o estendimenti delle reti esistenti. Pertanto comunica che non sarà introdotto alcun intervento che comporti una revisione del piano d'ambito del Servizio Idrico Integrato conseguente all'attuazione degli strumenti urbanistici in oggetto. Esprime, per quanto di competenza, parere favorevole condizionato, per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, al rispetto di quanto previsto nel documento di Valsat e alle prescrizioni definite da HERA S.p.a. nel succitato parere;
- **Regione Emilia Romagna – Servizio Area Reno e Po di Volano** (parere allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana) esprime parere favorevole condizionato alle prescrizioni già espresse, nell'ambito della conferenza di Pianificazione (con nota in atti al PG. n. 25245/2017 della Città Metropolitana):
 - relativamente alla Rete cicloturistica di valore regionale e metropolitano che si sviluppa dal torrente Savena alle Valli di Campotto, fa presente che il tratto del torrente Idice dall'immissione del Savena al Ponte di Vigorso (comune di Budrio) non è arginato. Pertanto il percorso dovrà essere individuato all'esterno delle aree fluviali poiché in questo tratto la loro morfologia non è compatibile con una pista ciclabile;
 - in generali, i percorsi che verranno individuati sulle sommità arginali, sulle rampe di accesso, sulle banche esterne o interne degli argini fluviali, senza alcuna deroga, dovranno garantire l'integrità della struttura arginale ed essere compatibili con le attività di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche, che devono necessariamente prevedere anche il passaggio di mezzi operativi.
- **Consorzio della Bonifica Renana** (parere del 21/09/2017, allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana), che rilascia parere favorevole rimandando ad eventuali accordi con il Consorzio l'individuazione di un ambito di valorizzazione fruitiva dei canali della Lorgana e della Botte e sottolineando che nulla ha da ostacolare il passaggio dei mezzi d'opera per la manutenzione dei canali e tanto meno pregiudicare la stabilità degli argini e delle scarpate;
- **SNAM Rete Gas** (parere del 6/07/2017 allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana). SNAM comunica di aver verificato che nella documentazione del PSC sono stati correttamente inseriti i propri gasdotti e, ad integrazione, trasmette i disegni di progetto di alcune variazioni di prossima realizzazione, precisando che i metanodotti di prossima



realizzazione saranno, in prima specie, con una fascia di inedificabilità pari a 12,5 m per parte rispetto l'asse di ciascuna condotta e realizzati secondo le disposizioni di cui al D.M. del 17/04/2008;

- **Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po** (parere del 19/06/2017, allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana), che comunica che, a seguito del Decreto n. 28/2017 del proprio Segretario Generale, ha cessato di istruire i procedimenti finalizzati all'espressione dei pareri previsti nelle norme di attuazione dei vigenti PAI e ha cessato l'espressione di valutazioni tecniche nei procedimenti relativi a progetti di intervento per i quali è prevista la verifica di compatibilità da parte del soggetto proponente e l'espressione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino stessa.
- **Hera S.p.A.** (parere del 2/10/2017, allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana e parere del 2/11/2017, allegato al PGBO/25605/2017). Hera esprime parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni relative al Servizio Gas, Servizio Acquedotto e Servizio fognature e depurazione elencate nel parere stesso;
- **E-distribuzione** (parere allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana), che comunica che gli interventi previsti possono interferire con l'esistente rete elettrica (linee MT 15 KV - BT 0,4 KV aeree nude – in cavo aereo - in cavo interrato - cabine di distribuzione). Pertanto, prima dell'esecuzione di ogni intervento, dovrà essere inoltrata a E-distribuzione, formale richiesta di elaborati cartografici per visionare la presenza di impianti. Inoltre per l'allestimento del cantiere e per la predisposizione delle opere dovrà essere eseguito un sopralluogo congiunto. Nel caso in cui gli impianti elettrici esistenti interferiscano con le opere da realizzare, dovrà essere inoltrata a E-distribuzione richiesta formale di spostamento di tali impianti, i cui costi saranno valutati e comunicati separatamente;
- **Terna Rete Italia** (parere del 21/09/2017, allegato al PG. n. 61917/2017 della Città Metropolitana). Terna conferma quanto già espresso in sede preliminare con parere in atti al PG. n. 25245/2017 della Città metropolitana, ravvisando l'opportunità di dotare gli strumenti urbanistici delle informazioni sulle DPA trasmesse in quella sede e più precisamente:
 - di inserire le APA (Aree di Prima Approssimazione) sulla Tavola dei vincoli, avendo ben presente la necessità di non indicarle come "Distanze di rispetto";
 - di citare nella Scheda dei vincoli, all'art. 3.1, le sole DPA comunicate da Terna, in luogo di "Esempi di determinazione DPA" che possono essere facilmente fraintesi.
- **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio** (parere del 16/08/2017, allegato al PG. n. 17684/2017 della Città Metropolitana). La Soprintendenza, in occasione della seconda seduta della conferenza di pianificazione ha comunicato, poiché l'impatto degli interventi in programma sulla salvaguardia e tutela dei beni tutelati può essere valutato solo sulla base di progettazione che abbiano quanto meno un livello di dettaglio pari a quello di "progetto preliminare", potrà emettere i provvedimenti previsti dal codice dei Beni culturali e paesaggistici solo dopo l'acquisizione di progetti dei singoli interventi corredati della documentazione del caso. Inoltre, per quanto riguarda l'inclusione dei corsi d'acqua nell'elenco dei beni paesaggistici rammenta quanto previsto dall'art. 142, comma 3.

Considerazioni e Prescrizioni

La variante proposta presenta una analisi accurata della situazione socio-economica e anagrafica, in base alla quale verifica il modello di sviluppo insediativo, in termini qualitativi e quantitativi, puntando a obiettivi di qualità urbana invece che al mantenimento acritico di previsioni



sovradimensionate ormai ingiustificate.

Le analisi demografiche del QC hanno infatti evidenziato una popolazione stazionaria per il territorio comunale, sia sul breve che sul medio periodo. Anche la domanda di tipo produttivo, pur con inevitabili maggiori incertezze, si presenta debole.

Pertanto la presente Variante 2017 al Piano Strutturale ha posto come elemento centrale il tema del dimensionamento complessivo, che risulta in effetti in notevole diminuzione a livello globale (-46% per gli usi residenziali), pur dovendo rispettare quelli che vengono definiti come “*diritti edificatori acquisiti*” che la Variante non mette in discussione salvo lievi aggiustamenti concordati con le proprietà.

Si condivide in particolare l'enfasi posta sul tema della mobilità sostenibile in relazione alla necessità di incremento del TPL/SFM (fermata SFM linea 2) e alla verifica delle politiche infrastrutturali, soprattutto per quanto riguarda l'effettiva fattibilità del rafforzamento viario (tangenziale).

Si rileva inoltre che già in fase di Conferenza di Pianificazione sono state identificate le principali criticità e sono state recepite nella Variante adottata le prescrizioni/mitigazioni indicate in quella sede dagli Enti competenti.

Per la maggior parte degli interventi previsti nella variante dovrà essere redatto un POC ovvero un PUA, come previsto dal documento di VALSAT, in cui esplicitare la progettazione e verificare puntualmente la sostenibilità degli ambiti di trasformazione, soprattutto nel caso in cui si prevede un mix di usi residenziali e produttivi/terziari.

Per quanto si concordi in linea di principio con l'assunto che una variante al PSC che prevede una riduzione di edificabilità abbia minori impatti, non è tuttavia scontato che il nuovo assetto che ne deriva sia automaticamente più sostenibile.

Ad esempio se la riduzione si traduce in una dispersione insediativa, si generano nuclei sparsi per i quali è più difficile e oneroso garantire adeguati servizi ai residenti e utilizzare le risorse in modo ottimale.

Sembra rientrare in questa casistica l'ambito AC6.2 sub 1, dove viene spostata parte della SU originariamente prevista nell'ambito AR5. L'ambito AC6.2 sub 1 è infatti localizzato oltre la ferrovia e, a seguito della variante 2017 al PSC, viene a trovarsi quasi isolato, a margine del tessuto urbano di Molinella.

Quindi anche in questo caso, per quanto si tratti di una riduzione di capacità edificatoria, si ritiene necessario elaborare una scheda di VALSAT specifica per questo ambito.

Anche per gli ambiti di riqualificazione AR3 e AR4 mancano le schede di VALSAT che si chiede di redigere, come la precedente, prima dell'approvazione del PSC.

Per quanto concerne il Piano di Monitoraggio si concorda con quanto proposto.

Valgono tutte le prescrizioni già espresse dai soggetti competenti in materia ambientale.

IL RESPONSABILE
DELLA SAC BOLOGNA
Dr. Valerio Marroni
(firmato digitalmente)

PROT. N. 53915 DEL 11.09.2017 – FASC. 8.2.2.6/5/2017



AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Pianificazione Urbanistica

Bologna li, 11 settembre 2017

**Alla Responsabile del
Procedimento Amministrativo
Pianificazione Urbanistica
della Città metropolitana di Bologna**

Oggetto:Parere in materia di vincolo sismico e verifiche di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici ed idrogeologici. **Variante 2017 al Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente e, al Regolamento Urbanistico Comunale (RUE) del Comune di Molinella.**

In riferimento alla richiesta di parere pervenuta (P.G. 52808 del 04/09/2017) si esprime il parere di competenza sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle zone sismiche, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 2008 ed in conformità con il DGR 2193 del 21 dicembre 2015 entrato in vigore l'8 gennaio 2016.

Il presente parere si riferisce, come accennato in oggetto, alla Variante al Piano Strutturale Comunale e al Regolamento Edilizio Urbano del Comune di Molinella. Il Comune di Molinella risulta essere classificato sismico in zona 3 (nuova classificazione in vigore dal 23 ottobre 2005).

In relazione ai documenti predisposti e trasmessi dal comune, si esprimono di seguito le seguenti considerazioni e prescrizioni:

i temi della pericolosità sismica, dei rischi idrogeologici e della sicurezza del territorio nelle varie relazioni geologiche e sismiche presentate, sono stati affrontati in maniera coerente con quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare si sono evidenziate le particolari criticità nei confronti delle pericolosità geologiche e sismiche.

I dati geologici, idrogeologici e di pericolosità sismici emersi nella documentazione proposta, possono essere considerati propedeutici per valutare gli approfondimenti necessari nelle successive fasi di pianificazione di POC e di PUA.

Relativamente al tema della pericolosità sismica si ritiene che gli elaborati prodotti rappresentino solo il punto di partenza per quanto riguarda gli approfondimenti richiesti dal DGR 2193 del 2015.

In fase di POC e di PUA, dove previsti, dovranno essere pertanto realizzati gli ulteriori livelli di approfondimento previsti dagli Indirizzi regionali.

I POC e i PUA potranno variare eventualmente i perimetri ed i parametri delle microzone sismiche, solamente a seguito di approfondite indagini geognostiche e prospezioni sismiche, eseguite con adeguata strumentazione.

Le strumentazioni di indagine, il numero minimo delle prove da effettuarsi in relazione alla microzonazione sismica e, le eventuali maggiori profondità di prospezione dovranno essere indicate nelle norme di ogni POC.

Nelle aree dove non sono previsti fenomeni di liquefazione e/o amplificazione (in particolare nei POC), si potrà provvedere ad un'analisi semplificata di 2° livello di approfondimento, più precisamente occorrerà determinare sinteticamente quanto segue:

- 1) la profondità del "bedrock sismico" locale e per un perimetro esterno comprendente le aree già insediate.
- 2) la velocità delle onde di taglio Vs almeno per i primi 31 metri dal p.c., misurate con strumentazione idonea ad ottenere un grado di definizione elevato;
- 3) i coefficienti di amplificazione sismica delle aree suscettibili di effetti locali, in termini di accelerazione massima orizzontale (PGA/PGA_0) e di intensità di Housner (SI/SI_0).

Nelle aree dove invece è possibile prevedere fenomeni di amplificazione sismica locale, in particolare nelle aree di seguito elencate come da normativa:

- aree soggette a liquefazione e densificazione;
- aree instabili (es. frane attive) e potenzialmente instabili (es. frane quiescenti);
- aree in cui le coperture hanno spessore fortemente variabile;
- aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico;

si dovrà provvedere tassativamente ad una analisi di 3° livello di approfondimento, o durante la realizzazione del POC stesso o durante la realizzazione del PUA; in queste analisi dovranno essere valutati ed eseguiti, oltre gli aspetti e parametri di 2° livello di approfondimento sopra descritti, anche:

- gli spettri di risposta sismica delle aree critiche, per un periodo di ritorno di 475 anni e smorzamento pari al 5%;
- esecuzione di prove geognostiche in sito e in laboratorio;
- la determinazione dell'indice di potenziale liquefazione I_L in funzione del Fattore di sicurezza F_L , a sua volta in funzione di CRR (resistenza ciclica normalizzata) e di CSR (tensione indotta dal terremoto);
- calcolo dei cedimenti post-sismici in terreni granulari e coesivi.

La definizione dei fattori di amplificazione locale (FA) saranno ricavati da apposita modellistica di simulazione sismica secondo le varie necessità. I criteri di elaborazione ed i dati di ingresso dovranno essere esposti, anche in formato numerico, nella relazione geologica che accompagna ogni comparto di espansione.

Il numero e la qualità delle prove ed indagini geologiche e geofisiche dovranno essere adeguate all'importanza degli interventi, all'ampiezza delle aree di progetto, ed alla possibilità di liquefazione dei sedimenti saturi; le prove dovranno inoltre essere sempre eseguite in conformità con il D.M. del 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni", entrato definitivamente in vigore il 1 luglio 2009.

Al fine inoltre di una effettiva riduzione del Rischio Sismico, nelle fasi attuative del PSC, la Pianificazione Comunale dovrà recepire le risultanze della Microzonazione Sismica (MZS), **indirizzando gli interventi edilizi ed adottando strategie che tengano conto anche dei fenomeni particolarmente sfavorevoli, quali le coincidenze di frequenze di risonanza tra suolo e struttura.**

Nelle conclusioni delle relazioni geologiche, idrogeologiche e sismiche successive al PSC, per la redazione dei POC e dei PUA, **dovrà essere sempre espresso il giudizio di fattibilità per usi urbanistici delle varie aree inserite.**

Firmato:
IL GEOLOGO
(Dott. Daniele Magagni)

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Atto del Sindaco metropolitano di Bologna n. 263 del 20/12/2017. Comune di San Giorgio di Piano. Variante 2 al Piano Strutturale Comunale (PSC) e Variante 8 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottate contestualmente con delibere del Consiglio Comunale n. 44 e n. 45 del 21.06.2017. Formulazione di riserve, ai sensi degli artt. 32 e 33, L.R. n. 20/2000, nonché espressione delle valutazioni ambientali, ai sensi dell'art. 5, del medesimo dispositivo

In adempimento alle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31/10/2016 “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, si rende noto che, con Atto del Sindaco metropolitano n. 263 del 20/12/2017, la Città metropolitana di Bologna ha espresso le riserve in merito alla Variante 2 al PSC

e alla Variante 8 al RUE, adottate dal Comune di San Giorgio di Piano con rispettive delibere del Consiglio Comunale n. 44 e n. 45 del 21/6/2017.

Con il suddetto Atto del Sindaco metropolitano, sono state inoltre espresse le contestuali valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) della Variante al PSC.

Si allega l'Atto sopra richiamato completo della Relazione istruttoria e della proposta di parere motivato formulato da AR-PAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna.

Ai sensi della richiamata Deliberazione della Giunta regionale, Allegato B1, punto 8 “Decisione – parere motivato di Valutazione Ambientale” si comunica che il Piano e tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria sono in visione presso la sede della Città metropolitana di Bologna, Servizio Pianificazione Urbanistica, Via Zamboni n. 13, Bologna.

La Responsabile Servizio Pianificazione Urbanistica

Alice Savi

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2017, il giorno venti Dicembre, alle ore 09:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.263 - I.P. 4053/2017 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.6.0.0/6/2017

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

Comune di San Giorgio di Piano. Variante 2 al Piano Strutturale Comunale (PSC) e Variante 8 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottate contestualmente con delibere del Consiglio Comunale n. 44 e n. 45 del 21.06.2017. Formulazione di riserve, ai sensi degli artt. 32 e 33, L.R. n. 20/2000, nonché espressione delle valutazioni ambientali, ai sensi dell'art. 5, del medesimo dispositivo.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale
U.O. Amministrativa e Organizzativa

Oggetto:

Comune di San Giorgio di Piano. Variante 2 al Piano Strutturale Comunale (PSC) e Variante 8 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottate contestualmente con delibere del Consiglio Comunale n. 44 e n. 45 del 21.06.2017. Formulazione di riserve, ai sensi degli artt. 32 e 33, L.R. n. 20/2000, nonché espressione delle valutazioni ambientali, ai sensi dell'art. 5, del medesimo dispositivo.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città Metropolitana di Bologna¹, una *riserva* nell'ambito del procedimento di approvazione della Variante n. 2 al vigente Piano Strutturale Comunale (PSC)² adottata dal Comune di San Giorgio di Piano con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 21.06.2017, contestualmente alla Variante n. 8 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)³, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 21.06.2017, sulla base delle considerazioni e valutazioni contenute nella *Relazione istruttoria*⁴ predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito indicati:

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 dello Statuto vigente della Città metropolitana di Bologna.

² L'art. 32, comma 7, della vigente L.R. 24 marzo 2000, n. 20: "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" prevede che nell'ambito di procedimento di approvazione del PSC, quale strumento di pianificazione urbanistica generale i cui contenuti sono specificati in dettaglio all'art. 28, la Città metropolitana possa sollevare eventuali riserve in merito alla conformità del PSC e sue Varianti rispetto al PTCP e agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale sovraordinata, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di Accordo di pianificazione.

La formulazione di riserve da parte della Città metropolitana è prevista entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento del Piano, ovvero entro sessanta giorni in caso di stipula dell'Accordo di Pianificazione tra il Comune procedente e la Provincia, ai sensi dell'art. 32, comma 3. Nell'ambito del procedimento in oggetto, le riserve vengono espresse entro sessanta giorni dal ricevimento del Piano, essendo intervenuta la sottoscrizione dell'Accordo di Pianificazione tra le Parti.

³ Ai sensi dell'art. 33, comma 4-bis, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., è previsto che, qualora il RUE o sue Varianti presentino la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art. 29, comma 2-bis, essi vengano adottati ed approvati con il procedimento previsto dall'art. 34 "Procedimento di approvazione del POC". L'art. 34, comma 6, stabilisce che la Città metropolitana possa formulare riserve entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del Piano, relativamente a previsioni di piano in contrasto con i contenuti del PSC e con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente detto termine, si considera espressa una valutazione positiva.

⁴ Acquisita in atti con P.G. n. 73858 del 12.12.2017 – Fasc. 8.2.2.6/6/2017.

Riserva n. 1, relativa al dimensionamento del PSC:

“Si chiede di verificare che le potenzialità edificatorie attribuite a conferma di quanto previsto dal previgente P.R.G. avvengano nel rispetto del dimensionamento complessivo del PSC”;

2. dà atto che la riserva sopra richiamata viene espressa in merito alla conformità della Variante al PSC in esame con le disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)⁵ e agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale sovraordinata, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi;
3. *esprime* inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*⁶ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) relativa ai Piani in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale nonché della *proposta di parere motivato resa da ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) di Bologna*⁷, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei termini di seguito riportati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulle varianti al PSC e al RUE, condizionata al recepimento della riserva sopra esposta e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare

⁵ Approvato ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 20/2000 dalla Provincia di Bologna con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30.03.2004 ed entrato in vigore il 14.04.2004.

⁶ Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L'art. 13 della L.R. n. 6/2009 riformula l'art. 5 della L.R. n. 20/2000 in merito alla “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”, introducendo la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei piani medesimi. Lo stesso art. 5, comma 7, lett. a) introduce la necessità di effettuare la Valutazione Ambientale sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) per i PSC nell'ambito dell'intesa, di cui all'art. 32, comma 10, ovvero, ove sia stato stipulato l'Accordo di pianificazione, nell'ambito delle riserve al piano adottato, di cui all'art. 32, comma 7, previa acquisizione delle osservazioni presentate. *Nel caso della Variante al PSC in esame, le valutazioni ambientali vengono espresse in sede di riserve, essendo intervenuta la stipula dell'Accordo di pianificazione.* Il suddetto art. 5, comma 7, lett. b) dispone che la Città metropolitana, in qualità di autorità competente, si esprima in merito alla valutazione ambientale del RUE nell'ambito delle riserve al Piano adottato, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

⁷ Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 73544 del 12.12.2017. Si richiamano le disposizioni riguardanti i procedimenti in materia ambientale dei Piani Urbanistici Comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”. In riferimento a quanto previsto dalla Direttiva, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La Struttura ARPAE SAC, entro il termine ordinario di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 vigente.

riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali contenute nella “proposta di parere in merito alla valutazione ambientale” (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da SAC di ARPAE, allegata”;

4. dà atto che, in relazione agli approfondimenti geologici previsti in materia di vincolo sismico⁸, il Comune conferma, per gli ambiti di nuovo insediamento n. 10 e 11, la validità degli approfondimenti svolti nell'ambito del PSC vigente, specificando nella norma della Variante che, in sede di POC dovranno essere indagate le problematiche inerenti la sismica seguendo gli indirizzi riportati all'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC e secondo quanto previsto nell'Appendice 5 al RUE “*Criteri operativi per le indagini e gli approfondimenti in materia sismica (terzo livello di approfondimento) nel territorio comunale*”;
5. dispone la trasmissione del presente atto al *Comune di San Giorgio di Piano* per il recepimento, in sede di approvazione delle Varianti in esame, della riserva formulata con il presente provvedimento, ovvero per esprimersi sulla stessa con motivazioni puntuali e circostanziate⁹.

Motivazioni:

Il Comune di San Giorgio di Piano è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)¹⁰, quali strumento di pianificazione territoriale e urbanistica approvati ai sensi della vigente L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”.

Il Comune suddetto ha avviato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, il processo di pianificazione previsto per la formazione della *Variante n. 2/2017 al vigente PSC*, mediante l'approvazione con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 9.02.2017 dei documenti di pianificazione e dei rispettivi elaborati¹¹, rendendo disponibili informaticamente i materiali sul proprio sito web istituzionale e dandone informazione alla Città metropolitana di Bologna con comunicazione Prot. n. 2240 del 21.02.2017¹².

Con la comunicazione sopra richiamata, il Sindaco del Comune di San Giorgio di Piano ha indetto la Conferenza di Pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/2000, convocando per il 28 marzo 2017 la prima seduta, ai fini dell'esame congiunto dei documenti di

⁸ Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Città metropolitana è chiamata ad esprimere il parere in materia di vincolo sismico, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

⁹ Ai sensi art. 32, comma 8, L.R. n. 20/2000.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 33, L.R. n. 20/2000.

¹¹ Previsti ai sensi dell'art. 32, comma 2, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.

¹² Acquisita in atti con Prot. n. 10842 del 21.02.2017 – Fasc. 8.2.2.6/6/2016.

pianificazione e dell'acquisizione delle valutazioni degli Enti interessati in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettate negli elaborati della Variante al PSC.

Il Comune di San Giorgio di Piano, con l'avvio del procedimento di approvazione della Variante al PSC in esame, ha inteso aggiornare il PSC vigente rispetto ad alcune tematiche puntuali, tra cui il trasferimento di una quota della capacità edificatoria residenziale non attuata nella frazione di Cinquanta, in parte verso la zona nord-est della stessa frazione ed in parte in un ambito consolidato del Capoluogo (Var. 1).

Inoltre, viene proposta la ridefinizione della disciplina urbanistica di due ambiti per usi residenziali e terziari nel Capoluogo, a seguito della risoluzione di un Accordo di Programma, per cui gli ex Comparti di P.R.G. vengono riconosciuti come ambiti di nuovo insediamento C10 e C11 (Var. 6).

In occasione della seconda seduta della Conferenza di Pianificazione svoltasi il giorno 9 maggio 2017, la Città metropolitana di Bologna ha espresso il proprio Contributo conoscitivo e valutativo con Atto del Sindaco metropolitano n. 87 del 3.05.2017, in merito ai documenti preliminari di pianificazione, come approvati dal Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 8, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.

Nella seduta medesima, gli Enti partecipanti alla Conferenza hanno presentato i propri pareri definitivi in merito ai documenti di pianificazione della Variante in oggetto ed hanno sottoscritto il Verbale conclusivo¹³ della Conferenza, recante la generale condivisione dei contenuti pianificatori della Variante, tenuto conto delle valutazioni richiamate nei "Contributi conoscitivi e valutativi" ad esso allegati.

In esito alle determinazioni concordate in sede di Conferenza conclusiva di Pianificazione, si è verificata la condizione di procedere alla sottoscrizione di un *Accordo di Pianificazione*¹⁴ tra la Città metropolitana di Bologna e il Comune di San Giorgio di Piano, quale riferimento per le scelte di pianificazione dell'Amministrazione comunale in sede di elaborazione della Variante al PSC sopra richiamata, oltre che per la Città metropolitana nella fase della formulazione delle riserve previste nell'ambito del procedimento di approvazione del Piano medesimo¹⁵.

¹³Previsto ai sensi dell'art. 14, comma 3, L.R. n. 20/2000.

¹⁴Come previsto ai sensi dell'art. 14, comma 7, della vigente L.R. n. 20/2000, tenuto conto delle determinazioni conclusive della Conferenza di Pianificazione, la Città metropolitana e i Comuni possono stipulare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla chiusura dei lavori della Conferenza medesima, un Accordo di pianificazione per definire l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 3, L.R. n. 20/2000.

¹⁵Si precisa che ai sensi dell'art. 32, comma 3, L.R. n. 20/2000, l'eventuale stipula dell'Accordo di Pianificazione comporta la riduzione della metà dei termini indicati al comma 7 per la formulazione di riserve e al comma 10 per l'acquisizione dell'intesa, nonché la semplificazione procedurale di cui al comma 9, in ordine alla approvazione comunale del Piano.

La Città metropolitana di Bologna ed il Comune di San Giorgio di Piano hanno quindi sottoscritto l'*Accordo di Pianificazione*¹⁶, nel quale sono state recepite le determinazioni concordate in sede di Conferenza di Pianificazione.

A conclusione della fase di concertazione sopra descritta, il Comune di San Giorgio di Piano ha adottato la *Variante n. 2/2017 al vigente PSC*, con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 21.06.2017, provvedendo a porre in pubblicazione presso la propria sede gli atti e gli elaborati tecnici costitutivi.

Contestualmente alla Variante al PSC, il Comune ha adottato la *Variante n. 8 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)*, con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 21.06.2017, quale strumento di recepimento e adeguamento dei contenuti della Variante n. 2 al PSC.

Il Comune ha quindi trasmesso alla Città metropolitana di Bologna, con nota Prot. n. 11000 del 17.07.2017¹⁷, la documentazione relativa alle Varianti in parola, per gli adempimenti previsti ai sensi di legge. Detto materiale è stato successivamente integrato con la documentazione definitiva inviata dal Comune con nota Prot. n. 14429 del 26.10.2017¹⁸, ritenuta necessaria ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di riserve nonché per la contestuale espressione della valutazione ambientale prevista sulla documentazione di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat).

Il procedimento amministrativo in questione¹⁹, comprensivo degli adempimenti in materia ambientale²⁰, è stato avviato dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana con decorrenza dei termini dal 26 ottobre 2017, quale data di arrivo delle suddette integrazioni, per la durata complessiva di 60 giorni essendo intervenuto l'Accordo di Pianificazione²¹ e pertanto con relativa *scadenza prevista per il 27 dicembre 2017*.

Entro la suddetta data di scadenza del procedimento, la Città metropolitana è chiamata a formulare eventuali riserve in merito alla conformità della Variante al PSC in esame rispetto ai contenuti del PTCP e agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale sovraordinati, limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di Accordo di pianificazione.

La Città metropolitana è chiamata ad esprimere le riserve relativamente a previsioni della Variante al RUE che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore, subordinando le valutazioni relative alla Variante

¹⁶ Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L.R. 20/2000, raccolto in atti al P.G. n. 38372 del 19.06.2017.

¹⁷ Acquisita in atti al P.G. n. 44883 del 17.07.2017.

¹⁸ Conservata in atti al P.G. n. 63411 del 26.10.2017.

¹⁹ Si richiamano gli artt. 32 e 33 della L.R. 20/2000.

²⁰ Come previsto ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.

²¹ Ipotesi in cui è prevista la riduzione della metà dei termini, ai sensi dell'art. 32, comma 7, L.R. n. 20/2000.

al RUE con quelle condotte nell'ambito dell'istruttoria prevista per la Variante al PSC.

La contestuale adozione delle Varianti al PSC e al RUE da parte dell'Amministrazione comunale, ammessa dall'art. 43 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., consente alla Città metropolitana l'elaborazione di un unico atto per l'espressione delle riserve previste.

In riferimento alle indicazioni contenute nella delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016²² "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", ARPAE – SAC ha fornito alla Città metropolitana di Bologna, in esito all'istruttoria condotta sui Piani in oggetto, *la proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale sul documento di Valsat*²³.

In considerazione dei suddetti termini di scadenza, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha esaminato la documentazione complessiva fornita dal Comune, formulando la Relazione istruttoria²⁴, allegata in copia al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nella quale si formula una riserva sui contenuti della Variante al PSC in esame.

Viene inoltre espressa la Valutazione Ambientale, con particolare riferimento al documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat), a seguito dell'esame dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione della proposta di parere motivato predisposta da ARPAE SAC.

Relativamente agli approfondimenti in materia di vincolo sismico, il Comune conferma, per gli ambiti di nuovo insediamento n. 10 e 11, la validità degli approfondimenti svolti nell'ambito del PSC vigente, specificando nella norma della Variante che in sede di POC dovranno essere indagate le problematiche inerenti la sismica seguendo gli indirizzi riportati all'art. 34 delle NTA del PSC e secondo quanto previsto nell'Appendice 5 al RUE "*Criteri operativi per le indagini e gli approfondimenti in materia sismica (terzo livello di approfondimento) nel territorio comunale*".

Per tutto quanto sopra richiamato, si ritiene di fare propri i contenuti della Relazione istruttoria allegata al presente atto, disponendone la sua trasmissione al Comune di San Giorgio di Piano per la conclusione dei procedimenti urbanistici in esame.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*", il Sindaco metropolitano

²² Come precisato dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione del Servizio Valutazione e Promozione Sostenibilità Ambientale, prot. n. 721665 del 17.11.2016, in atti al P.G. n. 64041 del 17.11.2016, la Delibera della Giunta E.R. n. 1795 del 31.10.2016 è entrata in vigore dal 31.10.2016, quale data della sua approvazione in Giunta Regionale.

²³ Comunicazione dirigenziale di ARPAE SAC prot. n. 28554 del 11.2017, raccolta agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 73544 del 12.12.2017.

²⁴ Acquisita in atti con P.G. n. 73858 del 12.12.2017.

rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33²⁵, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del *Vice Sindaco metropolitano Daniele Manca*, con delega alla Pianificazione Territoriale Generale e Urbanistica.

La Regione Emilia-Romagna con Legge n. 13/2015 ha adottato la "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", stabilendo all'art. 2, comma 4, che la Città metropolitana, nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della L.R. n. 20/2000, svolga le funzioni oggetto del presente provvedimento.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito²⁶ agli atti il parere della *Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica – Area Pianificazione Territoriale*, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

- Relazione istruttoria (P.G. 73858 del 12.12.2017), corredata dalla proposta di parere motivato fornito da ARPAE-SAC (P.G. n. 73544 del 12.12.2017).

Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA

²⁵ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

²⁶ Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).



AREA Pianificazione Territoriale

Servizio Pianificazione urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

Variante n. 2 al Piano Strutturale Comunale (PSC),
adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/06/2017
Variante n. 8 al Regolamento Urbanistico Comunale (RUE)
adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21/06/2017

del Comune di
SAN GIORGIO DI PIANO

PROCEDIMENTO:

Formulazione di riserve al PSC e RUE,
ai sensi dell'art. 32, 32 bis e 33 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. e
Valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000

Bologna, 30 novembre 2017

Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna

Prot. n. 73858 del 12.12.2017 – Fasc. 8.2.2.6/6/2017

1. PREMESSA

Il Comune di San Giorgio di Piano, dotato di PSC e RUE approvati esprime la volontà di aggiornare gli strumenti urbanistici rispetto ad alcune tematiche puntuali, allo scopo di rispondere ad esigenze specifiche dell'Amministrazione in relazione ad aree di proprietà comunale e ad alcune richieste di soggetti privati, nell'obiettivo generale di rendere le previsioni del PSC e del RUE maggiormente coerenti con le attuali condizioni economiche e sociali.

In un'ottica di semplificazione amministrativa, con la presente relazione istruttoria la Città metropolitana di Bologna intende fornire una valutazione unitaria in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettate nelle Varianti al PSC e al RUE, verificandone la congruenza generale con il Documento Preliminare, il recepimento delle considerazioni espresse attraverso il Contributo conoscitivo (Atto del Sindaco metropolitano n. 87 del 3.05.2017) ed il successivo Accordo di Pianificazione sottoscritto con il Comune di San Giorgio di Piano (Atto del Sindaco metropolitano n.100 del 24.05.2017), con particolare riferimento alla coerenza delle proposte con il sistema della pianificazione sovraordinata, a cui la pianificazione comunale dovrà necessariamente far riferimento.

1.1. Contenuti delle proposte

Tra i contenuti specifici della variante, si propone, nella frazione di Cinquanta, il trasferimento di gran parte della capacità edificatoria residenziale (restano assegnati all'ambito 400 mq di SU) dall'ambito AUC-A indicato nel RUE vigente con il n. 5, in parte all'interno di un nuovo ambito AUC-E (attualmente individuato come area per dotazioni territoriali) posto nella zona nord-est della stessa frazione (1.225 mq di SU), in parte in un ambito consolidato del capoluogo (200 mq di SU). Tali trasferimenti, che coinvolgono aree di proprietà comunale, comportano una modifica della cartografia del PSC, e di conseguenza del RUE, relativamente alla classificazione del territorio che passa da dotazioni territoriali ad ambito consolidato, mentre l'attribuzione delle diverse quote insediative comporta la modifica delle norme del RUE (art. 23 e 26).

Inoltre, la Variante al PSC si pone l'obiettivo di ridefinire la disciplina urbanistica di due ambiti per insediamenti misti per usi residenziali e terziari siti nel capoluogo, a seguito della risoluzione di un Accordo di Programma sottoscritto tra la Provincia di Bologna ed il Comune di San Giorgio di Piano e di un Accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 fra l'Amministrazione Comunale ed una società immobiliare, ora fallita. Gli ex comparti di PRG, oggetto dell'Accordo di Programma, vengono quindi riconosciuti come ambiti di nuovo insediamento ANS-C10 e ANS-C11.

La variante al PSC e al RUE contiene inoltre l'aggiornamento della classificazione urbanistica di alcuni ambiti, individuati negli strumenti vigenti come ambiti urbani consolidati in corso di attuazione, che ad oggi risultano completamente attuati. Se ne propone pertanto il riconoscimento come ambiti urbani consolidati di maggiore qualità insediativa, sia nella cartografia del PSC che in quella del RUE.

Analogamente, l'Amministrazione Comunale propone l'aggiornamento del PSC rispetto ad interventi attuati ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 e ai sensi della LR n. 16/2012 in materia di ricostruzione post sisma.

La Variante al PSC prevede inoltre la rettifica del limite di un'area destinata a verde pubblico nel capoluogo, sita a margine di un ambito consolidato in corso di attuazione, che viene inclusa nel perimetro dell'ambito consolidato nel PSC e con la variante al RUE verrà disciplinata come verde privato inedificabile. Viene infine recepito in cartografia il tracciato di un nuovo metanodotto, nonché la modifica di una fascia di rispetto stradale in un tratto di strada ubicato in un ambito in corso di attuazione.

Relativamente alla **valutazione ambientale**, poiché la Variante n. 8 al RUE rappresenta un adeguamento dello strumento urbanistico ai contenuti della Variante n. 2 al PSC, il Comune di San Giorgio di Piano ha elaborato un unico documento di ValSAT che costituisce il riferimento per le valutazioni ambientali di entrambi gli strumenti. La Città metropolitana esprime pertanto in questa sede le proprie valutazioni in merito alla ValSAT della Variante n. 2 al PSC e della Variante n. 8 al RUE.

L'Amministrazione Comunale dichiara che soltanto due argomenti di Variante necessitano di valutazioni ambientali, in particolare l'individuazione degli ambiti ANS-C 10 e 11 ed i trasferimenti di capacità edificatoria nella frazione di Cinquanta. Pertanto la ValSAT riguarda esclusivamente tali proposte, mentre i restanti oggetti ricadono nei casi di esenzione dalla procedura di ValSAT, indicati all'art. 5, comma 5, della L.R. 20/2000.

Relativamente agli approfondimenti sulla **sismica** per i nuovi ambiti di nuovo insediamento n. 10 e 11, il Comune conferma la validità degli approfondimenti svolti nell'ambito del PSC vigente, specificando nella norma della Variante che, in sede di POC dovranno essere indagate le problematiche inerenti la sismica seguendo gli indirizzi riportati all'art. 34 delle NTA del PSC, e secondo quanto previsto nell'Appendice 5 al RUE *"Criteri operativi per le indagini e gli approfondimenti in materia sismica (terzo livello di approfondimento) nel territorio comunale"*.

2. RISERVE

Riscontrando il complessivo recepimento delle indicazioni espresse in sede di Conferenza di Pianificazione ed oggetto dell'Accordo di Pianificazione, si esprimono di seguito alcune considerazioni puntuali emerse dall'esame della documentazione relativa alle Varianti al PSC e al RUE.

2.1 Dimensionamento del PSC

Variante al PSC

Come sottolineato in sede di Conferenza di pianificazione, si condivide la necessità di rideterminare l'assetto urbanistico e le capacità insediative degli ambiti coinvolti nell'Accordo di Programma ormai decaduto, rilevando tuttavia che l'applicazione dei parametri del PSC vigente agli ambiti di nuovo insediamento così ridefiniti comporti un incremento di Superficie Utile corrispondente a circa 40 alloggi.

Al fine di garantire maggior rispondenza ai nuovi criteri pianificatori proposti nella bozza di legge urbanistica regionale in via di approvazione, si chiede di verificare la possibilità, che l'attribuzione di queste potenzialità edificatorie, a conferma di quanto previsto dal previgente PRG, possa avvenire nel rispetto del dimensionamento complessivo del PSC.

Per quanto sopra espresso in merito al **dimensionamento del PSC** si esprime la seguente **RISERVA n. 1**:

Si chiede di verificare che le potenzialità edificatorie attribuite a conferma di quanto previsto dal previgente PRG, avvenga nel rispetto del dimensionamento complessivo del PSC.

2.2 La conclusione del procedimento di approvazione del PSC e del RUE

Ai sensi dell'art. 32 della LR n. 20/00 e smi, essendo intervenuto l'Accordo di pianificazione a conclusione della Conferenza di pianificazione, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale accolga integralmente le riserve espresse dalla Città metropolitana e qualora non introduca modifiche sostanziali in accoglimento delle osservazioni presentate, il Comune può approvare le Varianti al PSC, dichiarandone la conformità agli strumenti

Relativamente al RUE, secondo quanto stabilito dall'art. 34 della L.R. 20/00 e smi, il Consiglio Comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserve formulate dalla Città metropolitana, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate e approva il Piano. A tale proposito, si precisa che, al fine di assicurare il necessario coordinamento degli strumenti, l'Amministrazione Comunale dovrà approvare contestualmente alle varianti al PSC ed al RUE.

3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

3.1. Premessa

La L.R. 6/2009 all'art. 13 introduce nuove precisazioni sul tema della Valutazione Ambientale, integrando l'art. 5 della L.R. 20/2000, "valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei Piani", inserendo in particolare la necessità di operare una Valutazione Ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio e che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani.

Ai sensi del medesimo articolo la Città metropolitana, in qualità di Autorità competente, si esprime in merito alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) dei piani comunali nell'ambito delle riserve al PSC, previa acquisizione delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 5 comma 6. Inoltre, la Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", prevede che il Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC di ARPAE predisponga una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana.

3.2. Gli esiti della consultazione

Sono pervenuti alla Città metropolitana di Bologna i pareri dei seguenti Enti competenti in materia ambientale: AUSL, ARPAE, Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po ed Hera. L'Amministrazione Comunale ha inoltre comunicato (prot. n. 63411 del 26/10/2017) alla Città metropolitana la propria intenzione di applicare l'art. 17-bis della Legge n. 241/90 "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici" per quanto attiene l'espressione di pareri di competenza degli Enti non pervenuti agli atti dello Sportello Unico Edilizia dopo i 90 giorni dalla richiesta di parere, ritenendoli tacitamente positivi.

Si riporta di seguito una sintesi dei contributi pervenuti.

AUSL (prot. n. 111757 del 22/09/2017) esprime parere favorevole, senza prescrizioni.

ARPAE (SINADOC 7389/2017 del 13/10/2017) esprime parere favorevole, esprimendo alcune considerazioni sull'argomento di variante 6.1. In particolare, considerato che il rispetto dei limiti della III classe acustica nell'ambito ANS-C10 si otterrebbe solo attraverso

interventi di mitigazione, al fine di prevenire i potenziali impatti acustici ed atmosferici sui futuri insediamenti residenziali, afferma che sarebbe auspicabile destinare interamente l'areale ad usi terziari e commerciali. Tuttavia, se la scelta del Comune fosse di confermare gli usi residenziali, si condividono le indicazioni riportate nella scheda ValSAT, relative alla necessità prevedere edificazioni residenziali entro *i limiti fissati dalla Zonizzazione acustica comunale e dai Piani di risanamento acustico, non ammettendo comunque nuovi insediamenti residenziali in aree classificate in classe acustica superiore alla III^A*. Si segnala inoltre che occorre considerare prioritariamente la mitigazione della fonte del rumore, al fine di ottenere il rispetto dei limiti fissati al recettore finale e solo in seconda battuta l'uso dei requisiti edilizi passivi sugli edifici.

Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (pg. 4684/2017) riportando i contenuti del Decreto del Segretario Generale n. 98 del 2017 sulle disposizioni attuative per il riordino delle funzioni consultive già attribuite alle sopresse Autorità di Bacino regionali o interregionali, sottolinea che sono da sottoporre al parere dell'Autorità di bacino distrettuale esclusivamente i progetti relativi alle categorie di opere soggette a VIA interregionale o nazionale.

Hera (prot. n. 47392 del 11/05/2017) esprime parere favorevole, non rilevando particolari problematiche né estensioni o potenziamento delle reti.

Si prende atto, inoltre, che nel periodo di pubblicazione della Valsat, sono pervenute due osservazioni, una alla Variante al PSC, l'altra alla variante al RUE, che non riguardano la ValSAT e che il Comune ha ritenuto non pertinenti con gli argomenti di Variante.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016, ad oggetto "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione alla L.R. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con D.G.R. n. 2170/2015", la Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC di ARPAE, ha inviato, con comunicazione conservata agli atti della Città metropolitana con P.G. n. 73544 del 12 dicembre 2017 la "proposta di parere in merito alla valutazione ambientale" (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12), che si allega.

3.3. Conclusioni

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, **la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulle varianti al PSC e al RUE, condizionata al recepimento delle riserve sopra esposte e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali contenute nella "proposta di parere in merito alla valutazione ambientale" (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da SAC di ARPAE, allegata.**

4. ALLEGATI:

Proposta di parere in merito alla valutazione ambientale rilasciata da SAC di ARPAE.

Responsabile U.O.
Pianificazione Urbanistica
Ing. Alice Savi

Tecnico istruttore
U.O. Pianificazione Urbanistica
Ing. Mariagrazia Ricci



Pratica ARPAE – SAC Bologna n. 21545/2017

**PROCEDURA VAS/ValSAT
art. 5 LR 20/2000**

Istruttoria di VAS/ValSAT sulla Variante n. 2/2017 al vigente Piano Strutturale Comunale (PSC), adottata dal COMUNE di SAN GIORGIO di PIANO con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 21/06/2017 e sulla Variante n. 8 al RUE, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 21/06/2017.

Autorità competente: Città metropolitana di Bologna

Autorità procedente: Comune di San Giorgio di Piano (BO)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- In data 21/06/2017 il Comune di San Giorgio di Piano ha adottato la Variante n. 2/2017 al vigente Piano Strutturale Comunale (delibera del Consiglio Comunale n. 44/2017) e la Variante n. 8 al RUE (delibera del Consiglio Comunale n. 45/2017);
- In data 17/07/2017, con comunicazione in atti al PGBO/2017/16925, il Comune di San Giorgio di Piano ha comunicato il deposito della Variante n. 2/2017 al vigente PSC presso l'Ufficio Tecnico comunale per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione, prevista per il giorno 26/07/2017 e ha richiesto la formulazione delle osservazioni/riserve e l'espressione delle proprie valutazioni sul Rapporto Ambientale/Valsat;
- In data 1/08/2017 con comunicazione in atti al PGBO/2017/18154, la Città Metropolitana ha inviato al Comune di San Giorgio di Piano una richiesta di documentazione integrativa;
- In data 11/10/2017 e 16/10/2017 il Comune di San Giorgio di Piano ha inviato alla Città Metropolitana la documentazione integrativa richiesta e una comunicazione del Servizio Urbanistica dell'Unione Reno-Galliera, che attesta che le osservazioni pervenute durante il periodo di deposito non sono da considerarsi pertinenti agli argomenti di variante fissati nell'accordo di pianificazione sottoscritto con la Città Metropolitana di Bologna;
- In data 27/10/2017 con comunicazione in atti al PGBO/2017/25157 la Città Metropolitana ha comunicato l'avvio, con decorrenza dei termini dal 26/10/2017, del procedimento di Formulazione di riserve, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii e contestuale espressione delle Valutazioni ambientali, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. n. 20/2000, il quale dovrà concludersi entro il giorno 27/12/2017;
- In data 27/10/2017, con comunicazione in atti al PGBO/2017/25158, la Città Metropolitana ha richiesto al ARPAE SAC Bologna, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795/2016, la predisposizione della relazione istruttoria propedeutica al Parere motivato, recante la proposta di parere in merito alla valutazione ambientale, entro la data del **11/12/2017**;



- in data 30/11/2017 il Comune di San Giorgio di Piano ha comunicato alla Città Metropolitana l'adozione della Variante n. 8 al RUE, rendendo disponibili informaticamente i relativi elaborati costitutivi,
- In data 4/12/2017, con lettera in atti al PGBO/2017/28129, la Città Metropolitana ha comunicato al Comune di San Giorgio di Piano che provvederà con un unico atto deliberativo, entro il termine del 27 dicembre 2017 previsto per la formulazione di riserve e delle contestuali valutazioni ambientali rispetto alla Variante n. 2 al PSC, anche alla formulazione di riserve e delle valutazioni di compatibilità ambientale sulla Variante n. 8 al RUE.
- a seguito del riordino del sistema di governo regionale e locale operato con L.R. 13/2015 la Città metropolitana di Bologna, previa istruttoria di ARPAE, esercita le funzioni in materia di ValSAT di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000, attribuite alle Province ai sensi della L.R. 9/2008, effettuando la valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- sulla base della Circolare regionale esplicativa del 12/11/2008 la procedura di ValSAT deve essere integrata dalla procedura di VAS prevista ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ribadendo la necessità di continuare a dare applicazione ad entrambe le procedure di valutazione, integrandone gli adempimenti e le fasi procedurali;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 1795/2016 "APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VAS, VIA, AIA ED AUA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N.13 DEL 2005. SOSTITUZIONE DELLA DIRETTIVA APPROVATA CON DGR N. 2170/2015" sono state fornite le indicazioni ai soggetti interessati circa le modalità di presentazione delle domande in materia di VAS nonché del riparto delle competenze ed assegnazione di specifici compiti ad ARPAE;
- in base alla suddetta direttiva regionale ARPAE ha svolto l'istruttoria sulla variante in oggetto;
- la Città metropolitana di Bologna nell'atto di formulazione delle riserve previste ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., sulla base della relazione istruttoria effettuata dalla Struttura ARPAE, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, delle osservazioni e dei contributi pervenuti, esprime il Parere motivato, dandone specifica ed autonoma evidenza all'interno dell'espressione in merito al piano, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), della L.R. n. 20 del 2000;
- sono pervenuti i seguenti pareri dei soggetti competenti in materia ambientale come individuati dalla Autorità competente:
 - **ARPAE, Sezione di Bologna** (parere del 13/10/2017, allegato al PG. n. 60111/2017 della Città Metropolitana)
 - **Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po** (parere del 11/10/2017, allegato al PG. n. 60111/2017 della Città Metropolitana)
 - **HERA s.p.a.** (parere del 11/05/2017, allegato al PG. n. 60111/2017 della Città Metropolitana)
 - **AUSL** (parere del 22/09/2017, allegato al PG. n. 60111/2017 della Città Metropolitana)

tutto ciò premesso, si esprime di seguito la valutazione in merito agli effetti ambientali della Variante n. 2/2017 al vigente Piano Strutturale Comunale (PSC), adottata dal COMUNE di SAN GIORGIO di PIANO con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 21/06/2017 e sulla Variante n. 8 al RUE, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 21/06/2017.

OGGETTO della Variante

La variante n. 2 al vigente PSC ha lo scopo di rispondere ad alcune esigenze dell'Amministrazione



comunale (riguardanti aree di sua proprietà) e ad alcune istanze di privati cittadini.

E' composta da 9 oggetti:

- ARGOMENTO N. 1: Ridistribuzione di edificabilità fra aree di proprietà comunale nella frazione di Cinquanta ed in parte nel Capoluogo, mediante previsione di un nuovo ambito AUC-E e per dotazioni territoriali a margine di un'area per attrezzature religiose.
- ARGOMENTO N. 2: Rettifica del limite di un'area destinata a verde pubblico nel Capoluogo, sita a margine di un ambito consolidato in corso di attuazione, con trasformazione, nel RUE, in verde privato inedificabile.
- ARGOMENTO N. 3: Riclassificazione di alcuni ambiti attualmente classificati AUC-B (Ambiti consolidati in corso d'attuazione) in AUC-A (Ambiti consolidati di maggiore qualità insediativa), alla luce del loro sostanziale completamento.
- ARGOMENTO N. 4: Recepimento nel PSC di un piano urbanistico attuativo redatto ed approvato ai sensi dell'art. 4, comma 15, della L.R. 16/2012 in materia di ricostruzione post sisma a seguito degli eventi del 20 e 29 maggio 2012, riguardante una parte dell'Ambito 3 per nuovi insediamenti residenziali nel Capoluogo.
- ARGOMENTO N. 5: Adeguamento del limite cartografico di un ambito di PSC per nuovi insediamenti produttivi, a seguito di autorizzazione di un nuovo insediamento produttivo mediante procedimento unico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160.
- ARGOMENTO N. 6: Riclassificazione di due ambiti per insediamenti residenziali e terziari siti nel Capoluogo, a seguito di risoluzione di un accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 fra l'Amministrazione comunale e la società Kamarpathos s.r.l.
- ARGOMENTO N. 7: Recepimento del tracciato del nuovo metanodotto Poggorenatico-Cremona.
- ARGOMENTO N. 8: Recepimento del tracciato del nuovo metanodotto San Giorgio di Piano - Argelato.
- ARGOMENTO N. 9: Modifica di una fascia di rispetto stradale in un tratto di strada ubicato in un ambito in corso di attuazione che ha attualmente un ruolo esclusivamente di quartiere a diretto servizio degli insediamenti.

La Variante n. 8 al RUE costituisce recepimento ed adeguamento alla Variante n. 2 al PSC.

Il documento di Valsat è stato redatto solo per l'Argomento 1 e l'Argomento 6 della Variante n. 2 al PSC, in quanto gli altri Argomenti non sono stati ritenuti soggetti a Valsat.

La Relazione della Variante n. 8 al RUE indica invece che per questa variante non è stata redatta la Valsat – Rapporto ambientale, in quanto si fa riferimento alla corrispondente variante al PSC n. 2/2017.

SINTESI DEI DOCUMENTI

(RELAZIONE ILLUSTRATIVA - RAPPORTO AMBIENTALE - PIANO DI MONITORAGGIO)

Argomento 1

Il Comune dispone di un'area inedificata di proprietà comunale sita nella frazione di Cinquanta, classificata dal PSC fra gli "Ambiti consolidati di maggiore qualità insediativa – AUC-A" e dal RUE con apposita scheda normativa riportata all'art. 26 (Area n. 5) fra gli "Ambiti consolidati dei centri frazionali minori – AUC-E". Per tale area la norma di RUE individua una superficie fondiaria di circa mq 7.300 con un indice edificatorio di 0,25 mq/mq e quindi per una potenzialità edificatoria di mq

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

Via San Felice, n° 25, 40122 tel 051 6598816 fax 051 6598814 - PEC aobbo@cert.arpae.emr.it

Unità Valutazioni Ambientali



1.825 di Su.

La particolare conformazione allungata del lotto, con una larghezza esigua rende l'area quasi del tutto inattuabile, quindi la variante ha l'obiettivo di:

- mantenere, su una parte dell'area in questione, della superficie fondiaria di mq 2.000 circa, soltanto 400 mq di Su da assegnare a soggetti attuatori privati;
- trasferire mq 200 in un lotto di proprietà comunale di circa mq 700 di superficie fondiaria sito nel Capoluogo. Il lotto è attualmente classificato dal PSC come da "Ambiti per attrezzature di maggiore rilevanza esistenti", con la variante la destinazione viene modificata in "Ambiti urbani consolidati di qualità – AUC-A", da destinare ad edilizia residenziale sociale;
- trasferire mq 1.225 in un'altra area di proprietà comunale di circa 9.490 di superficie fondiaria, ubicata nella stessa frazione di Cinquanta al margine del contesto consolidato e attualmente classificata come "Ambiti per attrezzature di maggiore rilevanza esistenti". Con la variante la classificazione di una parte di quest'area (pari a mq 7.076 circa) diventa "Ambiti consolidati dei centri frazionali minori – AUC-E", mentre i restanti mq 2.414 rimangono classificati con la destinazione attuale.

Vincoli

Il documento di Valsat indica che:

- dall'analisi degli stralci cartografici delle Tav. 1/I e Tav. 3n del PTCP riportati in figure 4a e 5a, si rileva che sull'area non gravano vincoli di sorta;
- il PTPR non individua alcuna classificazione di carattere paesaggistico ambientale per l'area interessata dalla variante;
- il Piano di assetto Idrogeologico del fiume Reno non interessa nessuna delle aree oggetto di variante, pertanto non sono interessate da nessuno dei sistemi vincolistici di carattere idraulico o di assetto idrogeologico

Viabilità e traffico

Il documento di Valsat indica che l'area inserita in ambito edificabile è dotata di viabilità comunale, via Larga, ai margini nord ed ovest dell'area oggetto di variante e ritiene che tale viabilità possa rispondere alle esigenze di traffico generato dall'insediamento previsto.

Valuta quindi sostenibile la variante sotto il profilo viabilistico.

Inquinamento acustico

Il documento di Valsat indica che l'area oggetto di variante è classificata in classe acustica II, che viene confermata in relazione alla nuova funzione residenziale.

Inquinamento atmosferico

Il documento di Valsat valuta che la variante non pone rilievi ostativi rispetto alla matrice inquinamento atmosferico non costituendo incrementi edificatori di rilievo rispetto alla situazione di fatto esistente.

Suolo, sottosuolo e acque

Il documento di Valsat indica che:

- il Piano di assetto Idrogeologico del fiume Reno non individua l'area nell'ambito del sistema vincolistico di carattere idraulico o di assetto idrogeologico e ritiene che l'area identificata dalla variante al PSC, non trova preclusioni particolari sotto il profilo idrogeologico fermo restando il rispetto delle norme del PSAI per quanto riguarda il controllo degli apporti



d'acqua.

- nella tavola relativa alle aree suscettibili di effetti locali sotto il profilo della pericolosità sismica, il sito è individuato come area omogenea "L1 – Liquefazione potenziale da verificare", mentre nella tavola relativa alla micro zonazione sismica semplificata è individuata come zona omogenea "L1-3 – Liquefazione potenziale da verificare – Richiesti approfondimenti di III livello".
- l'area oggetto di variante è ubicata a margine del contesto urbanizzato della frazione di Cinquanta, e prossima alla dotazione fognaria dell'ambito urbano alla quale sarà collegata. Il sistema fognario della frazione, previo sollevamento, recapita le acque reflue all'impianto di depurazione del Capoluogo, sufficientemente dimensionato per l'incremento previsto dalla variante.
- dagli stralci cartografici del PSC (Tavv. 1 e 2) (cfr. figure 1a, 1b e 2a), si evidenzia che sull'area interessata dalla variante, non insistono tutele fluviali

Campi elettromagnetici

Il documento di Valsat indica che nell'area interessata dalla presente variante non sono presenti infrastrutture che possano generare "campi elettromagnetici".

Vegetazione, ecosistemi e paesaggio

Il documento di Valsat indica che l'area non è interessata da elementi della rete ecologica.

Argomento 6

Deriva dalla risoluzione di un accordo di programma stipulato ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000, sottoscritto in data 19/11/2008, il quale regolamentava l'attuazione di tre ambiti individuati nel PSC come "Ambiti consolidati in corso di attuazione mediante Accordo di programma".

Le tre aree interessate dal presente argomento di variante sono tutte ubicate nel Capoluogo a margine del contesto urbano consolidato. Due di queste sono intercluse fra la strada provinciale n. 4 Galliera e la ferrovia Bologna-Venezia. Le tre aree sono contraddistinte nell'accordo citato come segue:

1. zona D7.2 per funzioni commerciali, terziarie, direzionali;
2. zona C1 di espansione residenziale, comparto C9 e zona F1 per caserma stazione carabinieri;
3. zona C2 di espansione residenziale, comparto 10 e zona G1 per attrezzature scolastiche.

Il comparto D7.2, che era individuato nel RUE come ASP-T5 "Ambito misto direzionale commerciale- terziari – Area ex bowling – Via IV Novembre", è stato oggetto di precedente variante al RUE, con la quale si sono ripristinate le precedenti capacità edificatorie previste dal PRG per il comparto, per una superficie complessiva di mq 8.000. Tale ambito è stato quindi scorporato dal presente argomento di variante.

La variante in oggetto riguarda quindi solo i punti 2 e 3 e ne prevede la riclassificazione come segue:

- cambio di destinazione urbanistica dell'ambito ex comparto C9 di PRG in "Ambiti per nuovi insediamenti su area libera - ANS-C10";
- cambio di destinazione urbanistica dell'ambito ex comparto C10 di PRG in "Ambiti per nuovi insediamenti su area libera - ANS-C11";

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

Via San Felice, n° 25, 40122 tel 051 6598816 fax 051 6598814 - PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Valutazioni Ambientali



- cambio di destinazione urbanistica di un'area già destinata ad Ambiti per attrezzature di maggiore rilevanza (Attrezzature scolastiche) in "Ambito consolidato di maggiore qualità insediativa - AUC-A";

Il nuovo ambito 10 di PSC si colloca a sud est dell'abitato, interposto fra la strada provinciale n. 4 Galliera e la Ferrovia BO-VE e a distanza di circa 400 metri dalla stazione ferroviaria.

La variante gli attribuisce una capacità insediativa complessiva residenziale di 3.013 mq di SU, ed un'ulteriore quota di superficie utile lorda per funzioni terziarie-direzionali-commerciali, sino ad un massimo del 60% della SU residenziale ammessa, da localizzare in prevalenza sul versante est, a margine della ferrovia.

Le NTA del PSC in variante prevedono che in questo ambito "Gli usi previsti riguardano un mix di funzioni, con preferenza per gli usi terziario/direzionale/commerciale, in relazione alle particolari tematiche acustiche che coinvolgono l'ambito, in relazione alla presenza al limite ovest ed est dell'ambito rispettivamente della strada provinciale SP 4 Galliera e della ferrovia BO-VE".

Il nuovo ambito 11 di PSC si colloca sul margine sud-ovest della zona di espansione più recente, a distanza di circa m 1.500 dalla ferrovia BO-VE. La variante gli attribuisce una capacità insediativa complessiva residenziale di 11.168 mq di SU; ed un'ulteriore quota di superficie utile lorda per funzioni terziarie-direzionali-commerciali, sino ad un massimo del 10% della SU residenziale ammessa.

La potenzialità edificatoria dei nuovi ambiti è calcolata in riferimento agli indici perequativi stabiliti dall'art. 32 delle norme del PSC.

La variante comporta un incremento complessivo di superficie utile di mq 3.362 per uso residenziale, pari a circa + 42 alloggi.

AMBITO	Superficie utile (SU) mq	Superfici accessoria (SA) mq
Ex comparto 9 di PRG	4.375	2.625
Ex comparto 9 di PRG ora AMBITO 10 di PSC in variante	3.013	1.808

AMBITO	Superficie utile (SU) mq	Superfici accessoria (SA) mq
Ex comparto 10 di PRG	8.044	4.826
Ex comparto 10 di PRG ora AMBITO 11 di PSC in variante	11.168	6.700

AMBITO	Superficie utile (SU) mq	Superfici accessoria (SA) mq
Nuova scheda AUC-A area n. 7 di proprietà comunale, via Montale, in variante	1.600	960

L'attuazione dei nuovi ambiti è prevista tramite POC.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

Via San Felice, n° 25, 40122 tel 051 6598816 fax 051 6598814 - PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Valutazioni Ambientali



Vincoli

Il documento di Valsat indica che:

- dall'analisi degli stralci cartografici delle Tav. 1/I e Tav. 3n del PTCP si rileva che sull'area non gravano vincoli di sorta;
- il PTPR non individua alcuna classificazione di carattere paesaggistico ambientale per l'area interessata dalla variante;
- il Piano di assetto Idrogeologico del fiume Reno non interessa nessuna delle aree oggetto di variante, che pertanto non sono interessate da nessuno dei sistemi vincolistici di carattere idraulico o di assetto idrogeologico.

Viabilità e traffico

Il documento di Valsat indica che le aree oggetto di variante sono limitrofe ad ambiti consolidati e viabilità esistente, S.P. 4 Galliera, S.P. 42 Centese, e viabilità comunale via Morante e via Montale che potranno soddisfare i carichi di traffico generati dai nuovi insediamenti. Indica inoltre che gli interventi edilizi dovranno essere realizzati all'esterno delle fasce di rispetto della strada provinciale n. 4 Galliera e n. 42 Centese, e della ferrovia Bologna-Venezia.

Il documento di Valsat valuta che l'incremento di traffico prevedibile dalla presente variante sia sostenibile dalla viabilità provinciale e comunale già presente ed in previsione.

Le nuove schede di Valsat inserite nel PSC per gli Ambiti 10 e 11 prevedono che:

- i soggetti attuatori dovranno, di concerto con l'Amministrazione Comunale, produrre una valutazione dell'incidentalità stradale nell'Ambito per individuare eventuali punti critici che richiedano interventi di messa in sicurezza in relazione alle scelte proposte nel PUA;
- dovrà essere sviluppata una rete mirata di percorsi ciclabili e pedonali in sede propria, relazionata con la rete ciclopedonale comunale.

Inquinamento acustico

Il documento di Valsat indica che l'argomento di variante non comporta modifiche sostanziali alle funzioni già precedentemente previste nel PSC.

Per l'Ambito 10 viene confermata una porzione in classe IV, correlata alle fasce acustiche riferite alla strada provinciale Galliera ed alla fascia ferroviaria, e una in classe acustica III, per funzioni miste.

La nuova scheda di Valsat inserita nel PSC per l'Ambito 10 prevede:

- la realizzazione di una fascia ineditata con funzione ecologico ambientale profonda almeno 50 metri sul fronte della linea ferroviaria;
- che se sarà necessario dovranno essere realizzate idonee barriere per salvaguardare il clima acustico;
- che si dovrà edificare nei limiti fissati dalla Zonizzazione acustica comunale e dai Piani di risanamento acustico, non ammettendo comunque in linea generale, nuovi insediamenti residenziali in aree classificate in classe acustica superiore alla III;
- che in sede di POC, dovranno comunque essere dettagliati gli indirizzi volti a mitigare le criticità acustiche che verranno evidenziate e, in sede di progettazione definitiva degli edifici, adottati idonei requisiti edilizi passivi per la mitigazione del rumore;
- che in sede di POC dovranno essere effettuati approfondimenti (in materia di acustica, direzione dei venti dominanti, orientamenti degli edifici, organizzazione delle aree verdi ecc.), atti ad identificare i criteri più idonei per la localizzazione delle residenze.



Per l'Ambito 11 viene confermata la classe acustica III di progetto.

La nuova scheda di Valsat inserita nel PSC per l'Ambito 11 prevede che si dovrà edificare nei limiti fissati dalla Zonizzazione acustica comunale e dai Piani di risanamento acustico, non ammettendo comunque in linea generale, nuovi insediamenti residenziali in aree classificate in classe acustica superiore alla III.

Per quanto riguarda l'area n. 7 di nuova previsione residenziale, precedentemente in classe I a causa della previsione scolastica, viene classificata in classe II in quanto contestualizzata nel tessuto residenziale del centro urbano.

Il documento di Valsat valuta che sotto il profilo acustico tutte le modifiche previste configurano la compatibilità acustica con il contesto territoriale di riferimento e quindi la sostenibilità delle previsioni di variante.

Inquinamento atmosferico

Il documento di Valsat indica che in prossimità dell'area interessata dalla variante non sono presenti fonti di inquinamento atmosferico. Ritiene quindi che lo scenario futuro non aggravi la situazione esistente.

Le nuove schede di Valsat inserite nel PSC per gli Ambiti 10 e 11 indicano che tutti i nuovi insediamenti dovranno essere localizzati in ambiti di minor impatto rispetto alla principale viabilità presente ed in previsione, e quindi collocati a distanze adeguate dalle infrastrutture stesse, con predisposizione di percorsi di collegamento ciclo-pedonali atti a ridurre l'utilizzo dell'auto e l'emissione di gas climalteranti, e nel contempo con il potenziamento della rete ecologica a livello territoriale.

Inoltre nei nuovi insediamenti residenziali dovrà essere impiegato convenientemente un sistema vegetazionale, in particolare lungo le strade, per limitare la diffusione delle polveri totali e nel contempo tendere all'impiego di materiali costruttivi che minimizzino l'emissione di gas e sostanze inquinanti.

Suolo, sottosuolo e acque

Il documento di Valsat indica che il Piano di assetto Idrogeologico del fiume Reno non individua l'area nell'ambito del sistema vincolistico di carattere idraulico o di assetto idrogeologico e ritiene che gli interventi oggetto della variante non trovino preclusioni particolari sotto il profilo idrogeologico, fermo restando il rispetto delle norme del PSAI per quanto riguarda il controllo degli apporti d'acqua.

Riporta inoltre che la micro zonazione sismica evidenzia quanto segue:

AMBITO 10 di PSC:

- con riferimento alla tavola relativa alle aree suscettibili di effetti locali si trova in parte in area omogenea "II – Possibilità di liquefazione con cedimenti, tessiture e spessore da controllare" e parte in area omogenea "C - Possibilità di liquefazione e di cedimenti significativi – Aree che necessitano dell'analisi semplificata (secondo livello)";
- nella tavola relativa alla micro zonazione sismica semplificata, si trova in parte in zona omogenea "II-3 – Possibilità di liquefazione con cedimenti, tessiture e spessori da controllare – Richiesti approfondimenti di III livello", e per una parte in zona omogenea "3– Liquefazione non riscontrata.

AMBITO 11 di PSC

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

Via San Felice, n° 25, 40122 tel 051 6598816 fax 051 6598814 - PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Valutazioni Ambientali



- Con riferimento alla tavola relativa alle aree suscettibili di effetti locali è individuato in area omogenea "II – Possibilità di liquefazione con cedimenti, tessiture e spessore da controllare",
- Con riferimento alla tavola relativa alla micro zonazione sismica semplificata, è individuato in zona "II-3 – Possibilità di liquefazione con cedimenti, tessiture e spessori da controllare – Richiesti approfondimenti di III livello".

Le nuove schede di Valsat inserite nel PSC per gli Ambiti 10 e 11 indicano che, in accordo con il Consorzio Bonifica Renana, le compensazioni idrauliche dovranno essere dimensionate per un volume pari a 500 mc per ettaro di superficie territoriale.

Per il dimensionamento delle reti e degli impianti, le schede di Valsat rimandano al POC.

Il documento di Valsat indica che le aree interessate dalla variante sono incluse o prossime al contesto urbano del Capoluogo e alle infrastrutture fognarie, già collegato all'impianto di depurazione (8000 abitanti equivalenti) e sufficientemente dimensionato per incremento previsto in variante.

Tuttavia le nuove schede di Valsat inserite nel PSC per gli Ambiti 10 e 11 indicano che il POC dovrà verificare la capacità operativa dell'impianto di depurazione e fissare eventualmente i programmi per il suo potenziamento in relazione ai nuovi carichi insediativi previsti.

Il documento di Valsat evidenzia che sull'area interessata dalla variante, non insistono tutele fluviali.

Campi elettromagnetici

Il documento di Valsat indica che nelle aree interessate dalla presente variante non sono presenti infrastrutture che possano generare "campi elettromagnetici".

Tuttavia la nuova scheda di Valsat inserita nel PSC per l'Ambito 11 indica che dovranno essere risolte contestualmente ed in via definitiva, le criticità elettromagnetiche presenti con interventi diretti sulle linee elettriche o sugli impianti di telefonia mobile – se presenti -, sia interrando, spostando, decentrando o effettuando bonifiche strutturali su tali infrastrutture.

Vegetazione, ecosistemi e paesaggio

Il documento di Valsat indica che l'area non è interessata da elementi della rete ecologica.

Le nuove schede di Valsat inserite nel PSC per gli Ambiti 10 e 11 indicano che si dovranno perfezionare e realizzare i tracciati di rete ecologica di competenza di ogni specifico Ambito se previsto, nel rispetto dell'impianto generale individuato nel PSC.

PIANO DI MONITORAGGIO

Non è previsto piano di monitoraggio

Pareri dei soggetti competenti in materia ambientale:

- **ARPAE, Sezione di Bologna** (parere del 13/10/2017, allegato al PG. n. 60111/2017 della Città Metropolitana). Arpae esprime valutazione positiva relativamente all'Argomento 1 di variante. Per quanto riguarda l'Argomento 6 invece, considerato che il rispetto dei limiti della III classe acustica nell'ambito ANS-C10 si otterrebbe solo attraverso interventi di mitigazione, al fine di prevenire i potenziali impatti acustici ed atmosferici sui futuri insediamenti

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

Via San Felice, n° 25, 40122 tel 051 6598816 fax 051 6598814 - PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Unità Valutazioni Ambientali



residenziali, auspica l'areale venga destinato interamente ad usi terziari e commerciali. Tuttavia, nel caso in cui il Comune confermasse gli usi residenziali, Arpae condivide le indicazioni riportate nella scheda Valsat: "i circa 3000 mq di SU a destinazione residenziale, pari a circa 30 alloggi, dovranno essere edificati nei limiti fissati dalla Zonizzazione acustica comunale e dai Piani di risanamento acustico, non ammettendo comunque in linea generale, nuovi insediamenti residenziali in aree classificate in classe acustica superiore alla III[^]; in sede di POC, dovranno comunque essere dettagliati gli indirizzi volti a mitigare le criticità acustiche che verranno evidenziate". Segnala inoltre che occorre considerare prioritariamente la mitigazione della fonte del rumore, al fine di ottenere il rispetto dei limiti fissati al recettore finale e solo in seconda battuta l'uso dei requisiti edilizi passivi sugli edifici.

- **Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po** (parere del 11/10/2017, allegato al PG. n. 60111/2017 della Città Metropolitana), che comunica che, a seguito del Decreto n. 28/2017 del proprio Segretario Generale, ha cessato di istruire i procedimenti finalizzati all'espressione dei pareri previsti nelle norme di attuazione dei vigenti PAI e ha cessato l'espressione di valutazioni tecniche nei procedimenti relativi a progetti di intervento per i quali è prevista la verifica di compatibilità da parte del soggetto proponente e l'espressione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino stessa.
- **HERA s.p.a.** (parere del 11/05/2017, allegato al PG. n. 60111/2017 della Città Metropolitana). Hera comunica che l'esame dei documenti progettuali non ha rilevato particolari problematiche, per cui non prevede estensioni/potenziamenti delle reti e impianti gestiti ed esprime parere favorevole.
- **AUSL** (parere del 22/09/2017, allegato al PG. n. 60111/2017 della Città Metropolitana) esprime parere favorevole al Rapporto ambientale / Valsat.

Considerazioni e Prescrizioni

Il primo dei due argomenti di variante sottoposti a Valsat riguarda 1.825 mq di potenzialità edificatoria attualmente attribuiti ad un'area di proprietà comunale nella frazione di Cinquanta, che è di fatto inedificabile a causa della sua conformazione stretta e allungata.

Con la Variante si trasferiscono 1.225 mq nella stessa frazione di Cinquanta, in un'altra area di proprietà comunale posta a nord della chiesa, cambiandone la destinazione d'uso che attualmente è "Ambiti per attrezzature di maggiore rilevanza esistenti".

Fino ad oggi tutti i nuovi interventi residenziali sono concentrati a sud e a est della frazione di Cinquanta, mentre in quest'area, posta a nord, esiste ancora una visuale libera della chiesa e di alcuni edifici rurali tradizionali. La localizzazione di un nuovo intervento residenziale snaturerà le caratteristiche rurali che ancora identificano questa parte della frazione.

Il tema della mobilità è affrontato in modo superficiale poiché si prende in considerazione esclusivamente la mobilità privata. Mancano riferimenti al trasporto pubblico e ai percorsi ciclopedonali. Si chiede che venga integrata l'analisi anche per queste componenti.

Altri 200 mq di SU vengono trasferiti in un lotto di proprietà comunale nel capoluogo. La relazione illustrativa specifica che questa SU sarà da destinare a edilizia residenziale sociale, ma tale destinazione non trova riscontro nella scheda di RUE, si chiede quindi di esplicitare la destinazione a ERS nella pertinente scheda di RUE.

L'argomento 6 di variante sottoposto a Valsat recupera due ambiti precedentemente oggetto di un'accordo di programma, poi decaduto.

La variante comporta un incremento complessivo di superficie utile di mq 3.362 per uso



residenziale, pari a circa + 42 alloggi.

In generale sull'argomento 6 di variante il documento di Valsat risulta lacunoso e approssimativo in riferimento a varie matrici ambientali, in particolare:

- sul rispetto dei vincoli di PTCP e PTPR fa riferimento genericamente ad "un'area" oggetto di variante, quando si tratta invece di tre aree distinte
- per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, non prende in considerazione l'impatto dei nuovi edifici residenziali, sia come sorgenti che come recettori
- per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico indica che non sono presenti infrastrutture che possano generare campi elettromagnetici mentre la scheda di Valsat inserita nel PSC indica che dovranno essere risolte contestualmente ed in via definitiva, le criticità elettromagnetiche presenti

Nel documento di VALSAT le questioni ambientali non sono state adeguatamente valutate per la variante al PSC, rimandando l'esame di dettaglio al POC. Tuttavia almeno le analisi necessarie alla valutazione del dimensionamento e della localizzazione sarebbero state necessarie.

Pertanto, nel POC dovranno essere valutate con particolare attenzione tutte le matrici ambientali e identificate le condizioni per la sostenibilità.

In particolare si rileva che l'ambito 10, intercluso tra la strada provinciale Galliera e la fascia ferroviaria, presenta problemi di rumore tali per cui il rispetto dei limiti della III classe acustica si otterrebbe solo attraverso interventi di mitigazione, che nella pianificazione di nuovi ambiti dovrebbero essere evitati.

Pertanto, in accordo con quanto espresso nel parere di Arpae Sezione, si auspica che l'areale venga destinato interamente ad usi terziari e commerciali.

Con riferimento al Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGR) tutte le aree interessate dalla variante in oggetto insistono nella classe di pericolosità P2, pertanto il Comune deve aggiornare il piano di emergenza di protezione civile ed assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità di inondazione.

Valgono tutte le prescrizioni già espresse dai soggetti competenti in materia ambientale.

IL RESPONSABILE
DELLA SAC BOLOGNA
Dr. Valerio Marroni
(firmato digitalmente)

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Atto del Sindaco metropolitano di Bologna n. 265 del 20 dicembre 2017. Comune di Castello d'Argile. Variante n. 13/2017 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 25/7/2017. Formulazione di riserve previste ai sensi dell'art. 33, comma 4-bis e dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. Contestuale valutazione ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), di cui all'art. 5, comma 7, del medesimo dispositivo

In adempimento alle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31/10/2016 “ Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015 ”, si rende noto che con atto del Sindaco metropolitano n. 265 del 20/12/2017 la Città metropolitana

di Bologna, in qualità di Ente competente, ha espresso le riserve e le contestuali valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) previste ai sensi di legge, riguardanti la Variante n. 13/2017 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottata dal Comune di Castello d'Argile con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 25/7/2017.

Si provvede pertanto alla pubblicazione del suddetto Atto, completo della Relazione istruttoria, della proposta di parere motivato formulato dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Bologna, nonché del parere espresso in materia di vincolo sismico.

Ai sensi della richiamata Deliberazione di Giunta regionale, Allegato B1, punto 8 “Decisione – parere motivato di Valutazione Ambientale” si comunica che il suddetto Piano e tutta la documentazione oggetto della relativa istruttoria sono in visione presso la sede della Città metropolitana di Bologna, Servizio Pianificazione Urbanistica, Via Zamboni n. 13, Bologna.

La Responsabile Servizio Pianificazione Urbanistica

Alice Savi

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2017, il giorno venti Dicembre, alle ore 09:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.265 - I.P. 4060/2017 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.9.0.0/12/2017

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Comune di Castello d'Argile. Variante n. 13/2017 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 25.07.2017. Formulazione di riserve previste ai sensi dell'art. 33, comma 4-bis e dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. Contestuale valutazione ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), di cui all'art. 5, comma 7, del medesimo dispositivo.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale
U.O. Amministrativa e Organizzativa

Oggetto:

Comune di Castello d'Argile. Variante n. 13/2017 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 25.07.2017. Formulazione di riserve previste ai sensi dell'art. 33, comma 4-bis e dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. Contestuale valutazione ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), di cui all'art. 5, comma 7, del medesimo dispositivo.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città Metropolitana di Bologna¹, *le riserve* in merito alla Variante n. 13/2017 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)², adottata dal *Comune di Castello d'Argile* con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 25.07.2017, riportate in dettaglio nella *Relazione istruttoria*³ predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito richiamati:

Riserva n. 1, relativa al punto di Variante 1 **“Incremento una tantum della capacità edificatoria”**:

“Si chiede di condizionare gli incrementi di capacità edificatoria agli obiettivi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, subordinandoli ad una valutazione di sostenibilità che escluda gli ambiti frazionali marginali e quelli saturi e privi di dotazioni territoriali”;

Riserva n. 2, relativa al punto di Variante 5 **“Nuova costruzione residenziale in territorio rurale”**:

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

² Il RUE, come stabilito ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 20/2000, contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.

Ai sensi dell'art. 33, comma 4-bis, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., è previsto che, qualora il RUE o sue Varianti presentino la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art. 29, comma 2-bis, essi vengano adottati ed approvati con il procedimento previsto dall'art. 34 “Procedimento di approvazione del POC”. L'art. 34, comma 6, prevede che la Città metropolitana possa formulare riserve entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del Piano, relativamente a previsioni di piano in contrasto con i contenuti del PSC e con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente detto termine, si considera espressa una valutazione positiva.

³ Registrata in atti con P.G. n. 74298 del 14.12.2017 - Fasc. 8.2.2.9/12/2017.

“Si chiede di rivedere la previsione di nuova costruzione residenziale in territorio rurale, in conformità alla normativa urbanistica regionale, prevedendone una localizzazione idonea in territorio urbanizzato o urbanizzabile”;

2. *esprime* inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*⁴ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché della *proposta di parere motivato resa da ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC)* di Bologna⁵, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei termini di seguito riportati:

*“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una **valutazione ambientale positiva sulla variante al RUE, condizionata al recepimento delle riserve sopra esposte, delle valutazioni sul vincolo sismico e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “proposta di parere in merito alla valutazione ambientale” (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da SAC di ARPAE, allegata”;***

3. *esprime* inoltre il *parere previsto in materia di vincolo sismico*⁶, predisposto dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana di Bologna ed allegato alla Relazione istruttoria;
4. dispone la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Castello d'Argile per l'adeguamento del Piano in oggetto alle riserve formulate ovvero perchè si esprima sulle

⁴ Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L'art. 13 della L.R. n. 6/2009 riformula l'art. 5 della L.R. n. 20/2000 in merito alla “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”, introducendo la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei piani medesimi. Il richiamato art. 5, comma 7, lett. b) dispone che la Città metropolitana, in qualità di autorità competente, si esprima in merito alla valutazione ambientale del RUE nell'ambito delle riserve al Piano adottato, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

⁵ Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 74729 del 15.12.2017. Si richiamano le disposizioni riguardanti i procedimenti in materia ambientale dei Piani Urbanistici Comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”. In riferimento a quanto previsto dalla Direttiva, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La Struttura ARPAE SAC, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predisporre una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 vigente.

⁶ Prot. n. 66951 del 13.11.2017. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

stesse con motivazioni puntuali e circostanziate⁷, segnalando nel contempo quanto previsto ai sensi dell'art. 34, comma 8, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., riguardo all'invio di copia integrale del Piano approvato alla Città metropolitana ed alla Regione Emilia-Romagna.

Motivazione:

Il *Comune di Castello d'Argile* è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e del Piano Operativo Comunale (POC), approvati ai sensi della vigente L.R. n. 20/2000.

Il Comune suddetto ha adottato, con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 25.07.2017, la Variante n. 13/2017 al RUE vigente ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 20/2000 e ne ha trasmesso copia alla Città metropolitana di Bologna con nota Prot. n. 7388 del 2.08.2017⁸, per la formulazione di riserve rispetto a previsioni che possono risultare in contrasto con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale più ampio. La Variante in oggetto nasce dall'esigenza di una revisione complessiva del RUE, al fine di renderlo coordinato con l'evoluzione del sistema normativo urbanistico-edilizio a livello nazionale e regionale, di omogeneizzare lo strumento di Castello d'Argile con gli altri dell'Unione di Comuni Reno Galliera e di inserire alcune modifiche prevalentemente di carattere normativo, tra cui la previsione di un incremento edificatorio "una tantum", per gli ambiti consolidati, sia di carattere residenziale che produttivo, e l'individuazione di una nuova costruzione in ambito agricolo per residenza di soggetti disabili.

La Variante al RUE in oggetto presenta la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art. 29, comma 2-bis della L.R. n. 20/2000 e pertanto essa è sottoposta al procedimento di approvazione previsto per i Piani Operativi Comunali (POC)⁹, che prevede la formulazione di riserve da parte della Città metropolitana, ai sensi dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000.

Poiché il Piano assume inoltre la natura di un vero e proprio strumento di pianificazione, esso è assoggettato alla procedura di Valutazione ambientale¹⁰ che la Città metropolitana è chiamata ad esprimere sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), al quale viene riconosciuto il valore del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 4/2008¹¹. Pertanto

⁷ Ai sensi dell'art. 34, comma 7, L.R. n. 20/2000.

⁸ Acquisita in atti con P.G. 48436 del 3.08.2017.

⁹ Art. 33, comma 4-bis della L.R. n. 20/2000.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.

¹¹ Il D.Lgs. n. 4/2008, sostitutivo della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale, introduce nuove procedure relative alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi urbanistici.

la Città Metropolitana, in qualità di autorità competente, esprime la valutazione ambientale nell'ambito delle riserve sopra richiamate.

Il Comune di Castello d'Argile ha inoltre trasmesso, con nota Prot. n. 9834 del 23.10.2017¹², la documentazione integrativa richiesta dalla Città metropolitana di Bologna a corredo degli atti definitivi della Variante al RUE in oggetto, per gli adempimenti di competenza.

Con comunicazione Prot. n. 64181 del 30.10.2017 del Servizio Pianificazione Urbanistica, la Città metropolitana ha quindi avviato il procedimento amministrativo di formulazione di riserve e delle contestuali valutazioni di compatibilità ambientale, con decorrenza dei termini dal 23 ottobre 2017, quale data di arrivo della suddetta documentazione integrativa, per la durata complessiva di 60 giorni, quindi con *scadenza prevista entro la data del 22 dicembre 2017*.

Entro detto termine di scadenza, la Città metropolitana di Bologna è chiamata a formulare, oltre alle riserve e alle valutazioni ambientali, anche il parere di competenza in materia di riduzione del rischio sismico.

Ai fini delle valutazioni di compatibilità ambientale previste sui piani urbanistici comunali, la Città metropolitana, competente in materia, si avvale dell'istruttoria di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC, come previsto dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”.

In considerazione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo in oggetto, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha esaminato lo strumento urbanistico in oggetto anche in rapporto alle vigenti norme del PTCP¹³, predisponendo la Relazione istruttoria¹⁴, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nella quale vengono espresse le riserve richiamate nel presente atto.

Nella suddetta Relazione viene inoltre espressa la Valutazione Ambientale sul Piano in esame, con particolare riferimento al documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat)¹⁵, a seguito dell'esame dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione della *proposta di parere motivato predisposta da*

¹² Conservata in atti con P.G. n. 62536 del 23.10.2017.

¹³ Approvato dalla Provincia di Bologna con deliberazione consiliare n. 19 del 30.03.2004 ed entrato in vigore in data 14.04.2004, così come previsto dall'art. 27 della L.R. n. 20/2000.

¹⁴ Registrata in atti con P.G. n. 74298 del 14.12.2017.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 7, L.R. n. 20/2000.

ARPAE SAC¹⁶, in esito all'istruttoria condotta sulla Variante al RUE in esame¹⁷.

Si allega inoltre alla Relazione istruttoria il parere espresso in *materia di vincolo sismico*¹⁸, che la Città metropolitana è chiamata ad esprimere ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 19/2008, nell'ambito del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

Per tutto quanto sopra richiamato, si ritiene di fare propri i contenuti della Relazione istruttoria allegata al presente provvedimento, disponendone la sua trasmissione al Comune di Castello d'Argile per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33¹⁹, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del *Vice Sindaco metropolitano Daniele Manca*, con delega alla Pianificazione Territoriale Generale e Urbanistica.

La Regione Emilia-Romagna con Legge n. 13/2015 ha adottato la "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", stabilendo all'art. 2, comma 4, che la Città Metropolitana, nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della L.R. n. 20/2000, svolga le funzioni oggetto del presente provvedimento.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito²⁰ agli atti il parere della *Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica*, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

¹⁶ Conservata in atti al P.G. n. 74729 del 15.12.2017.

¹⁷ Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1, paragrafo 2.c) della Direttiva regionale approvata con DGR n. 1795 del 31.10.2016.

¹⁸ Prot. n. 66951 del 13.11.2017.

¹⁹ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

²⁰ Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

- Relazione istruttoria (Prot. n. 74298 del 14.12.2017), corredata dalla proposta di Parere motivato fornita da ARPAE – SAC (Prot. n. 74729 del 15.12.2017), nonché dal parere in materia di vincolo sismico (Prot. n. 66951 del 13.11.2017).

Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).



Area Pianificazione Territoriale
Servizio Pianificazione Urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Comune di
CASTELLO D'ARGILE

OGGETTO:

VARIANTE N.13
ai REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE)
adottata dal **COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE**
con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 25.07.2017

PROCEDIMENTO:

Formulazione RISERVE,
ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Valutazione ambientale,
ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 20/2000

Bologna, 14 dicembre 2017

Allegato n° 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna
Prot. n. 74298/2017 del 14.12.2017 - Classifica 8.2.2.9/12/2017

1. I CONTENUTI DELLA PROPOSTA COMUNALE

Il Comune di Castello d'Argile ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna la documentazione inerente la variante n° 13 al RUE, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 25.07.2017 ed elaborata sulla base dell'esigenza di una revisione complessiva del RUE, ai fini di renderlo coordinato con l'evoluzione del sistema normativo urbanistico-edilizio a livello nazionale e regionale. In particolare la variante intende adeguarsi alle modifiche al D.P.R. 380/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" relativamente ad una serie di definizioni in materia edilizia ed urbanistica, nonché alle procedure del processo edilizio, che a livello regionale sono state recepite con una nuova legge regionale L.R. 15/2013 "*Semplificazione della disciplina edilizia*".

La Variante ha inoltre il fine di omogeneizzare il RUE di Castello d'Argile agli altri dell'Unione dei Comuni Reno Galliera, sulla base del documento "Omogeneizzazione RUE comunali e adeguamento alla L.R. 15/2013 – Atto di indirizzo" condiviso dai Comuni appartenenti all'Unione ed elaborato a seguito di un "tavolo tecnico" avente la finalità di portare ad un sostanziale riallineamento le tematiche trattate dai diversi RUE comunali.

La presente variante, propone anche alcune modifiche specifiche, prevalentemente di carattere normativo:

- ARGOMENTO N. 1 – Riguarda la previsione di un incremento edificatorio "una tantum", per gli ambiti consolidati sia di carattere residenziale che produttivo;
- ARGOMENTO N. 2 – In ottemperanza all'art. 17 quinquies della legge 134/2012, viene inserito nella norma del RUE l'obbligo, per particolari insediamenti, della dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati da energia elettrica;
- ARGOMENTO N. 3 – Riguarda vari sottoargomenti relativi agli usi ammissibili, che incidono nelle parti normative del RUE;
- ARGOMENTO N. 4 – Riguarda l'eliminazione delle aree di danno e di attenzione di un'azienda a rischio di incidente rilevante già dismessa;
- ARGOMENTO N. 5 – Riguarda una puntuale previsione di capacità edificatoria in ambito agricolo per soggetti diversamente abili.

2. RISERVE

Premessa

La LR n. 6/09 ha apportato alcune modifiche al procedimento di approvazione del RUE (comma 4bis art. 33 LR 20/2000) prevedendo che, nel caso in cui il RUE contenga la disciplina particolareggiata del territorio, esso debba essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 per i POC.

In tali casi, nel procedimento di approvazione del RUE, la Provincia, ora Città Metropolitana, formula riserve relativamente alle previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale più ampio.

Ai sensi dell'art. 34 comma 6 della L.R. n. 20/2000 il Comune comunica che fa richiesta alla Città Metropolitana di esprimersi sugli argomenti 1, 3 e 5, in quanto temi che riguardano la disciplina particolareggiata del territorio.

2.1. La Variante 1 – incremento una tantum della capacità edificatoria

L'argomento 1 della variante propone un incremento "una tantum" della capacità edificatoria ammissibile nei singoli lotti insistenti all'interno di ambiti consolidati residenziali e produttivi, a partire dalla data di adozione della variante al RUE oggetto dell'istruttoria. Tali incrementi sono proposti, sia sugli ambiti residenziali consolidati di più vecchia formazione che sugli ambiti di più recente impianto e di maggiore qualità abitativa. L'incremento previsto è pari al 15% della superficie utile esistente, o, comunque, dell'indice edificatorio già previsto.

In merito alla proposta di variante, si richiamano i contenuti dell'art. 7-ter della L.R. n. 20/2000 "Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente", che consente al Comune di stabilire incentivi volumetrici e altre forme di premialità per realizzare obiettivi di interesse pubblico, come la riqualificazione urbana, l'efficienza energetica degli edifici, interventi di adeguamento o miglioramento sismico, eliminazione delle barriere architettoniche, assicurare il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza degli abitati e dei locali di abitazione e lavoro. Si chiede pertanto di condizionare gli incrementi di capacità edificatoria agli obiettivi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, sopra richiamati.

Inoltre, si chiede di subordinare tali interventi ad una valutazione di sostenibilità che escluda gli ambiti frazionali marginali e quelli saturi e privi di dotazioni territoriali.

Sulla base delle considerazioni riportate, si formula la seguente

RISERVA N. 1:

Si chiede di condizionare gli incrementi di capacità edificatoria agli obiettivi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, subordinandoli ad una valutazione di sostenibilità che escluda gli ambiti frazionali marginali e quelli saturi e privi di dotazioni territoriali.

2.2. La Variante 5 – nuova costruzione residenziale in territorio rurale

La variante 5 è relativa alla previsione di 150 mq. di capacità edificatoria di nuova costruzione in ambito agricolo, per residenza di soggetti disabili, inserendo all'art. 30 "Insediamenti extragricoli in ambito rurale" una nuova scheda normativa "e.2" per disciplinare la nuova previsione di edificabilità.

La Legge Regionale 20 del 2000 ed il PTCP ammettono la nuova edificazione esclusivamente per le esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli, limitando gli usi extra agricoli al recupero di edifici dismessi non più funzionali all'attività agricola.

Si chiede pertanto di rivedere tale previsione, prevedendone una localizzazione in ambito idoneo in territorio urbanizzato o urbanizzabile.

Sulla base delle considerazioni riportate, si formula la seguente

RISERVA N.2:

Si chiede di rivedere la previsione di nuova costruzione residenziale in territorio rurale, in conformità alla normativa urbanistica regionale, prevedendone una localizzazione idonea in territorio urbanizzato o urbanizzabile.

2.3. Conclusioni del procedimento di riserve

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, della L.R. 20/2000, il Comune è tenuto ad adeguare il RUE alle riserve presentate, ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate.

3. SEGNALAZIONI AGGIUNTIVE

Come ulteriore contributo al procedimento, in merito alla normativa nazionale e regionale sopravvenuta, si segnala quanto segue.

3.1. Definizioni tecniche uniformi e Regolamento edilizio-tipo

Si segnala l'approvazione del nuovo Atto di coordinamento tecnico per l'uniformazione e la semplificazione in materia edilizia, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 922 del 28/06/2017, con particolare riferimento alle nuove Definizioni Tecniche Uniformi (DTU) di cui all'Allegato 2.

Il RUE dovrà essere modificato, entro il termine stabilito dalla citata Delibera, secondo le indicazioni fornite nell'art. 2 dell'Atto di coordinamento tecnico ossia attraverso l'integrazione in testa all'attuale RUE di una Tavola di corrispondenza che riproduca l'indice generale del regolamento edilizio-tipo. Si fa presente che l'Atto di coordinamento prevede che, qualora sia in corso un procedimento di variante al RUE, tale conformazione può essere compiuta attraverso le necessarie modifiche prima dell'approvazione dello strumento, senza che ciò comporti la necessità di ripubblicazione.

3.2. Sale gioco

Tra gli argomenti della variante al punto 3, si propone di articolare l'uso "UC12 Pubblici esercizi – Attività di somministrazione di alimenti e bevande – Sale giochi" presente nel RUE vigente, separando l'uso relativo alla sala giochi, per poter assegnare i due diversi usi ai vari ambiti, (residenziali e produttivi) in base alla loro compatibilità con le caratteristiche insediative degli ambiti stessi, escludendo le sale gioco dagli ambiti produttivi consolidati.

A tal proposito, si evidenzia che la Regione Emilia Romagna si è dotata di una disciplina finalizzata alla prevenzione, alla riduzione del rischio e al contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, dettata dalla legge regionale 4 luglio 2013 n. 5 e ss.mm., anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e di quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo. Detta legge conferisce alle Amministrazioni Comunali la possibilità di regolamentare nei propri piani urbanistici la corretta localizzazione delle sale da gioco e le dotazioni territoriali richieste (art. 6, comma 2). La stessa Legge consente inoltre ai Comuni di stabilire gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale stesse e delle relative pertinenze (art. 6, comma 3). In virtù di questa normativa, i Comuni possono vietare l'apertura di sale da gioco in determinati ambiti (ad esempio nel centro storico) nel legittimo esercizio del loro potere discrezionale di governo del territorio, contestualmente perseguendo, con tale scelta urbanistica, l'ulteriore finalità pubblica di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. In attuazione della citata legge regionale, la Regione Emilia Romagna con la delibera di giunta regionale n. 831 del 12/06/2017, tra le altre disposizioni, stabilisce il divieto di aperture delle sale e di installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo per i "locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori".

4. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

4.1. Premessa

La L.R. 6/2009 all'art. 13 introduce nuove precisazioni sul tema della Valutazione Ambientale, integrando l'art. 5 della L.R. 20/2000, "valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei Piani", inserendo in particolare la necessità di operare una Valutazione Ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio, che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani.

Ai sensi del medesimo articolo la Città Metropolitana, in qualità di Autorità competente, si esprime in merito alla valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) dei piani comunali nell'ambito delle riserve al RUE, previa acquisizione delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 5 comma 6. Inoltre, la Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", prevede che il Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC di ARPAE predisponga una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale alla Città Metropolitana.

4.2. Gli esiti della consultazione

Sono pervenuti alla Città Metropolitana di Bologna i pareri dei seguenti Enti competenti in materia ambientale: AUSL, ARPAE, Consorzio della Bonifica Renana, Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ATERSIR, HERA.

Gli Enti hanno espresso parere favorevole alla Valsat della Variante al RUE in esame, pur condizionandolo ad alcune misure di sostenibilità ambientale.

In particolare:

AUSL (parere prot. 0008191/2017 del 01/09/2017) esprime parere favorevole con la condizione che, rispetto all'argomento 5, venga attivata l'ARPAE per valutare ed adottare le soluzioni progettuali più idonee per la depurazione e lo smaltimento delle acque nere, provenienti dall'edificio proposto prima dell'immissione nello scolo Gallerano.

ARPAE (parere prot. 0008865/2017 del 25/09/2017) esprime parere favorevole, senza condizionamenti.

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA (parere 0009491/2017 del 12/10/2017) esprime parere favorevole, senza condizionamenti.

La Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (parere 7060/2016 del 11/10/2016) comunica di non avere osservazioni in merito.

ATERSIR (P.G. 62132 del 20/10/2017) esprime parere favorevole condizionato alla verifica puntuale da parte del Gestore del Servizio Idrico, delle strutture esistenti in merito all'adeguatezza e capacità, fermo restando che gli estendimenti o potenziamenti non potranno essere a carico del S.I.I.

HERA (parere prot n. 60127/2017 del 11/10/2017) esprime parere favorevole, senza condizionamenti.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016, ad oggetto "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione alla L.R. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con D.G.R. n. 2170/2015", la Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC di ARPAE, ha inviato, con comunicazione conservata agli atti della Città metropolitana al Fasc. 8.2.2.9/12/2017, la proposta di parere in merito alla valutazione ambientale, allegato alla presente Relazione istruttoria.

Si prende atto, inoltre che nel periodo di pubblicazione della Valsat, dal 9 agosto 2017, fino all'8 ottobre 2017, non sono arrivate osservazioni pertinenti a problematiche di carattere ambientale, nell'ambito oggetto di variante al RUE.

3.3. Conclusioni

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una **valutazione ambientale positiva sulla variante al RUE, condizionata** al recepimento delle riserve sopra esposte, delle valutazioni sul vincolo sismico e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella "proposta di parere in merito alla valutazione ambientale" (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da SAC di ARPAE, allegata.

4 ALLEGATI:

- A. proposta di parere in merito alla valutazione ambientale rilasciata da SAC di ARPAE;
- B. parere relativo al vincolo sismico.

Firmato:
Responsabile Servizio
Pianificazione Urbanistica
Ing. Alice Savi

Firmato:
Funzionario Tecnico Servizio
Pianificazione Urbanistica
Arch. Maria Luisa Diana



Pratica ARPAE – SAC Bologna n. 25444/2017

**PROCEDURA VAS/ValSAT
art. 5 LR 20/2000**

Istruttoria di VAS/ValSAT sulla Variante n. 13.2017 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Castello d'Argile, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 25/07/2017.

Autorità competente: Città metropolitana di Bologna

Autorità procedente: Comune di Castello d'Argile (BO)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con comunicazione del 02/08/2017, in atti al PGB0/2017/18339, il Comune di Castello d'Argile ha comunicato che la Variante in oggetto è stata deposita presso la sede comunale per n. 60 (sessanta) giorni e che del deposito è stata data pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna; ha inoltre trasmesso i materiali della Variante.
- con comunicazione del 01/09/2017, in atti al PGB0/2017/20440, la Città metropolitana ha inviato al Comune di Castello d'Argile la richiesta di documentazione integrativa;
- con comunicazione del 23/10/2017, in atti al PGB0/2017/24534, il Comune di Castello d'Argile ha inviato le integrazioni richieste e ha comunicato che a conclusione del periodo di deposito non sono pervenute osservazioni;
- In data 30/10/2017 con nota in atti al PGB0/2017/25249, la Città metropolitana ha dato avvio al procedimento di formulazione di riserve, da concludersi entro il giorno 22/12/2017;
- In data 30/10/2017 con nota in atti al PGB0/2017/25250, la Città metropolitana ha richiesto ad ARPAE SAC la predisposizione della relazione istruttoria propedeutica al Parere motivato entro la data del 11/12/2017;
- la Città metropolitana provvede con un unico atto del Sindaco metropolitano ad esprimere le riserve ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. e contestualmente le Valutazioni Ambientali, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, tenuto conto delle osservazioni e delle valutazioni degli Enti competenti in materia ambientale;
- a seguito del riordino del sistema di governo regionale e locale operato con L.R. 13/2015 la Città metropolitana di Bologna, previa istruttoria di ARPAE, esercita le funzioni in materia di ValSAT di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000, attribuite alle Province ai sensi della L.R. 9/2008, effettuando la valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- sulla base della Circolare regionale esplicativa del 12/11/2008 la procedura di ValSAT deve essere integrata dalla procedura di VAS prevista ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ribadendo la necessità di continuare a dare applicazione ad entrambe le procedure di valutazione, integrandone gli adempimenti e le fasi procedurali;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 1795/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005, sostituzione della direttiva approvata con D.G.R. n. 2170/2015" sono state fornite le indicazioni ai soggetti interessati circa le modalità di presentazione delle domande in materia di VAS nonché del riparto delle competenze ed assegnazione di specifici compiti ad ARPAE;
- in base alla suddetta direttiva regionale ARPAE ha svolto l'istruttoria sulla Variante in oggetto e sul relativo Rapporto di VAS-ValSAT;



- la Città metropolitana di Bologna nell'atto di formulazione delle riserve previste ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 20/2000, sulla base della relazione istruttoria effettuata dalla Struttura ARPAE, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, delle osservazioni e dei contributi pervenuti, esprime il Parere motivato, dandone specifica ed autonoma evidenza all'interno dell'espressione in merito al piano, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20 del 2000;
- sono pervenuti i seguenti pareri dei soggetti competenti in materia ambientale come individuati dalla Autorità competente:
 - **Hera** (parere del 09/10/2017, allegato al PGB0/2017/23425)
 - **Consorzio di Bonifica Renana** (parere del 12/10/2017, allegato al PGB0/2017/24534)
 - **Atersir** (parere del 19/10/2017, allegato al PGB0/2017/24534)
 - **Azienda U.S.L di Bologna** (parere del 01/09/2017, allegato al PGB0/2017/24534) ;
 - **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio** (parere del 06/10/2017, allegato al PGB0/2017/24534);
 - **ARPAE**, (parere del 19/09/2017, allegato al PGB0/2017/24534);

tutto ciò premesso, si esprime di seguito la valutazione in merito agli effetti ambientali della Variante n. 13.2017 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Castello d'Argile, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 25/07/2017.

SINTESI DEI DOCUMENTI

(RELAZIONE ILLUSTRATIVA - RAPPORTO AMBIENTALE - PIANO DI MONITORAGGIO)

OGGETTO della VARIANTE

La variante risponde alle seguenti esigenze:

- a) adeguare il RUE alle innovazioni introdotte in materia edilizia dalla L.R. 15/2013 in ordine alla non duplicazione delle norme sovraordinate da parte degli strumenti di pianificazione comunale (RUE);
- b) omogeneizzare le parti normative di carattere generale contenute nel RUE, perseguendo la loro omogeneizzazione nei vari comuni, secondo gli atti di indirizzo adottati a livello di Unione con delibera consiliare n. 42 del 27/10/2016;
- c) recepire la volontà dell'Amministrazione comunale volta a consentire un incremento (una tantum) dell'indice edificatorio negli ambiti consolidati, adeguamento cartografico riguardante un'azienda già a rischio di incidente rilevante, e recepimento normativo di alcune disposizioni sovraordinate e di una richiesta di privati cittadini.

Considerando le caratteristiche dei vari argomenti trattati, si ritiene che alcuni di essi non necessitino di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale in quanto riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 5, comma 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.. In particolare si ritiene assoggettabile a ValSAT un argomento di cui al punto c), individuato con il numero 5, e con il quale l'Amministrazione Comunale si propone di dare positivo riscontro ad una richiesta, da parte di privati, di poter edificare, in ambito agricolo ed in area puntualmente individuata, un edificio da destinare a residenza per l'accoglienza di persone diversamente abili.

ARGOMENTO N. 5

Considerato che la problematica dell'handicap motorio non trova attualmente, sul territorio comunale, la collocazione di aree dedicate alla realizzazione di edifici adeguati all'accoglienza di tali categorie di persone, con la presente variante il Comune intende consentire l'edificazione in ambito agricolo di un edificio da destinare a residenza per l'accoglienza di persone diversamente abili.

Già la normativa vigente individua altre simili fattispecie, e quindi si ritiene coerente l'inserimento di una ulteriore fattispecie riguardante un terreno ubicato a nord ovest del territorio comunale, in via



Primaria, catastalmente identificato al foglio n. 2, mappale n. 201, della superficie di mq 2.990; l'area è classificata dal RUE come "Ambito ad alta vocazione produttiva agricola".

Per tale area si prevede quindi la possibilità di realizzare un edificio della superficie utile massima di mq 150, con criteri di accessibilità di cui al D.P.R. n. 236 del 14/06/1989.

Si prevede inoltre che l'intervento sia disciplinato da un atto pubblico da trascriversi ai sensi dell'art. 2645 ter del Codice Civile, per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone diversamente abili, con cui disciplinare il vincolo di destinazione all'uso specifico del nuovo edificio alle categorie di persone afflitte dalle disabilità sopracitate.

ValSAT

L'area interessata dalla variante è classificata come ambito ad alta vocazione produttiva agricola, ubicata a nord est del territorio comunale, e non è dotata direttamente di infrastrutture a rete; dovrà pertanto essere richiesta la prosecuzione delle rete pubblica del metano e dell'acquedotto dalla strada comunale di via Primaria sino al limite dell'area interessata, o dovrà essere realizzato un allacciamento privato, sino alla rete pubblica, a carico del soggetto attuatore, secondo quanto indicato dall'ente gestore del servizio. Per la rete telefonica l'area potrà essere allacciata alla rete già presente sulla strada privata di accesso. L'area non è collegata al sistema fognario né depurativo; conseguentemente per l'insediamento previsto, dovrà essere previsto un sistema di smaltimento e depurazione secondo quanto indicato all'art. 20, paragrafo primo, punto 2, per gli edifici in ambito agricolo. Le acque reflue nere, previo trattamento depurativo, e le acque bianche e meteoriche, dovranno essere recapitate nello Scolo di bonifica Gallerano presente al confine ovest dell'area, in accordo e con le modalità indicate dall'Ente gestore del servizio idraulico.

In merito alla viabilità l'area è accessibile mediante una strada privata collegata alla strada comunale di via Primaria, che si connette con il centro urbano di Pieve de Cento; tale viabilità risponde alle minime previsioni incremento di traffico veicolare ipotizzabile dall'incremento edificatorio previsto.

Nell'area non sono presenti vincoli di carattere paesaggistico-ambientale né storico-archeologico, né vincoli di carattere idrogeologico né idraulico, né altri vincoli o rispetti.

L'ambito è individuato, dalla classificazione acustica vigente, come classe III corrispondente agli ambiti rurali; si ritiene che tale variante non comporti modifica di tale classificazione.

L'area è stata oggetto di approfondimento sismico di secondo livello in sede di microzonazione sismica; per gli interventi previsti dovranno prevedersi gli ulteriori approfondimenti di carattere sismico di terzo livello, nel rispetto della D.A.L. 112/2007 e s.m.i. e delle norme tecniche DM 14/1/2008.

Non viene proposto un piano di monitoraggio.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che le previsioni dell'argomento di variante n.5 siano compatibili sotto il profilo ambientale e territoriale.

OSSERVAZIONI e PARERI

Sono pervenuti i seguenti pareri:

- **Hera** (comunicazione del 09/10/2017, allegato al PGB0/2017/23425) che non ha rilevato incrementi significativi tali da prevedere modifiche delle reti fognarie, del gas e dell'acqua esistenti.
- **Atersir** (parere del 19/10/2017, allegato al PGB0/2017/24534) esprime nulla osta al fatto che l'approvazione dello strumento di pianificazione sia preceduto da verifica puntuale, effettuata con Hera, di presenza, adeguatezza e capacità delle infrastrutture esistenti a sopportare il diverso carico, fermo restando che eventuali potenziamenti di dotazioni del Servizio Idrico Integrato non potranno essere a carico del S.I.I. Inoltre rammenta



l'osservanza delle disposizioni in materia di salvaguardia delle captazioni, la tutela delle infrastrutture dedicate al S.I.I. inclusa la verifica di eventuali interferenze tra le infrastrutture e le aree interessate alla trasformazione, ricorda le prescrizioni in materia di smaltimento di acque reflue.

- **Consorzio di Bonifica Renana** (parere del 12/10/2017, allegato al PGB0/2017/24534) rilascia parere favorevole;
- **Azienda U.S.L di Bologna** (parere del 01/09/2017, allegato al PGB0/2017/24534), rilascia parere favorevole, a condizione che venga attivata preventivamente ARPAE per valutare le soluzioni progettuali più idonee per la depurazione e lo smaltimento delle acque nere prima dell'immissione nello scolo Gallerano;
- **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio** (parere del 06/10/2017, allegato al PGB0/2017/24534), che non rileva elementi ostativi all'approvazione della Variante, sottolinea tuttavia l'opportunità di tenere conto dei beni culturali di proprietà pubblica;
- **ARPAE** (parere del 19/09/2017, allegato al PGB0/2017/24534), che esprime valutazione positiva.

CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI

Le valutazioni sono state effettuate sull'argomento n. 5 della Variante, essendo il solo su cui l'Autorità competente, sentito il Comune proponente, ha ritenuto necessario applicare la ValSAT.

Ad integrazione delle valutazioni presentate, devono essere applicate le disposizioni del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) e della relativa Variante di coordinamento tra il PGRA e i Piani stralcio di bacino, in quanto l'area proposta per la nuova edificazione insiste in aree di pericolosità P2 e P3.

Inoltre, in relazione al fenomeno di inondazione generata dal reticolo di bonifica, si applica la Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno approvata con Delibera C.I. n° 1/3 del 23/04/2008, e modificata con Delibera C.I. n° 1/2 del 25/02/2009.

L'area interessata dalla variante, situata in territorio rurale, è classificata come ambito ad alta vocazione produttiva agricola; la Legge Regionale 20 del 2000 ed il PTCP ammettono la nuova edificazione esclusivamente per le esigenze legate alla conduzione dei fondi agricoli, pertanto la proposta non è conforme alla pianificazione sovraordinata.

Nel caso sia comunque approvato l'intervento, dal punto di vista ambientale devono essere messe in atto le seguenti prescrizioni:

- siano attuate le necessarie infrastrutture di allacciamento alla rete pubblica del metano, all'acquedotto, alla rete fognaria secondo quanto indicato dall'ente gestore del servizio;
- prima dell'attuazione degli interventi previsti si dovranno condurre gli ulteriori approfondimenti di carattere sismico di terzo livello, nel rispetto della D.A.L. 112/2007 e s.m.i. e delle norme tecniche DM 14/1/2008;
- con riferimento al rischio alluvioni il Comune deve:
 - a) aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d'evento atteso e il modello d'intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.
 - b) assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità d'inondazione caratterizzante le aree facenti parte del proprio territorio, valutando la sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico, facendo riferimento alle possibili alternative localizzative e all'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle persone esposte.



c) consentire, prevedere e/o promuovere, anche mediante meccanismi incentivanti, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità alle inondazioni di edifici e infrastrutture.

- in merito al piano di monitoraggio della presente variante, si chiede che sia valutata ed esplicitata la scelta di rimandare ai piani di monitoraggio già definiti dalla vigente pianificazione urbanistica, prevedendone eventuali integrazioni o modifiche.

Valgono inoltre tutte le prescrizioni già espresse dai soggetti competenti in materia ambientale.

IL RESPONSABILE
DELLA SAC BOLOGNA
Dr. Valerio Marroni
(firmato digitalmente)

Prot. n. 66951 del 13.11.2017 – Fasc. 8.2.2.9/12/2017



AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Pianificazione Urbanistica

Bologna li, 13 novembre 2017

Al Responsabile del
Procedimento Amministrativo
Pianificazione Urbanistica
della Città metropolitana di Bologna

Oggetto: Parere in materia di vincolo sismico e verifiche di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici ed idrogeologici. **Variante n. 13 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottata dal Comune di Castello D'Argile con atto del Consiglio Comunale n. 56 del 25/07/2017.**

In riferimento alla richiesta di parere pervenuta (P.G. 64001 del 30/10/2017) si esprime il parere di competenza sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle zone sismiche, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 2008 ed in conformità con il DGR 2193 del 21 dicembre 2015 entrato in vigore l'8 gennaio 2016.

Il presente parere si riferisce, come accennato in oggetto, alla Variante n. 13 del regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Castello D'Argile, per l'inserimento di un'area per usi residenziali. Il Comune di Castello D'Argile risulta essere classificato sismico in zona 3 (nuova classificazione in vigore dal 23 ottobre 2005).

In particolare sono stati esaminati gli studi geologici e sismici, presentati a corredo dello strumento urbanistico, redatti dal Dott. Giacomo Schiavina del 30/11/2016 e 13/10/2017, con approfondimenti sismici di III° livello. In riferimento alle valutazioni contenute non si sono evidenziate particolari amplificazioni della risposta sismica locale. I temi della pericolosità sismica, dei rischi idrogeologici e della sicurezza del territorio nelle varie relazioni geologiche e sismiche presentate, sono stati affrontati in maniera coerente con quanto previsto dalla normativa vigente. Le indagini eseguite, non hanno evidenziato particolari criticità e pericolosità geologiche e sismiche né in atto né potenziali. Per quanto riguarda invece le condizioni idrogeologiche dell'area indagata e studiata, visto la presenza di una falda freatica superficiale, non è ammessa la realizzazione di piani interrati.

Per le osservazioni e le considerazioni sopra esposte, si esprime un parere favorevole per usi urbanistici del comparto esaminato.

Per questa fase gli approfondimenti effettuati e prodotti si possono ritenere più che sufficienti. I dati geologici, idrogeologici e di pericolosità sismici emersi nella documentazione proposta, possono essere considerati propedeutici per valutare gli approfondimenti eventualmente necessari nelle successive fasi di pianificazione di POC e/o di PUA.

Al fine inoltre di una effettiva riduzione del Rischio Sismico, nelle fasi attuative, la Pianificazione Comunale dovrà tassativamente recepire le risultanze della Microzonazione Sismica (MZS), **indirizzando gli interventi edilizi ed adottando strategie che tengano conto anche dei fenomeni particolarmente sfavorevoli, quali le coincidenze di frequenze di risonanza tra suolo e struttura.**

In fase esecutiva si sottolinea e si ricorda che, le nuove opere dovranno essere progettate e realizzate in conformità con quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni".

Firmato:
IL GEOLOGO
(Dott. Daniele Magagni)

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Atto del Sindaco metropolitano di Bologna n. 266 del 20/12/2017. Comune di Valsamoggia. Piano Operativo Comunale (POC) adottato con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 5.04.2017. Formulazione di riserve e contestuale valutazione di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 34, comma 6 nonché dell'art. 5, comma 7, L.R. n. 20/2000

In adempimento alle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", si rende noto che, con Atto del Sindaco metropolitano n. 266 del 20/12/2017, la Città metropolitana di Bologna ha espresso le riserve e le contestuali valutazioni

di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), previste ai sensi di legge, in merito al Piano Operativo Comunale POC adottato dal Comune di Valsamoggia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 5/4/2017.

Si allega il suddetto atto completo della Relazione istruttoria, della proposta di parere motivato formulato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, nonché del parere espresso in materia di vincolo sismico.

Ai sensi della richiamata Deliberazione della Giunta regionale, Allegato B1, punto 8 "Decisione – parere motivato di Valutazione Ambientale" si comunica che il Piano e tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria sono in visione presso la sede della Città metropolitana di Bologna, Servizio Pianificazione Urbanistica, Via Zamboni n. 13, Bologna.

La Responsabile Servizio Pianificazione Urbanistica

Alice Savi

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2017, il giorno venti Dicembre, alle ore 09:30 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.266 - I.P. 4093/2017 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.7.0.0/5/2017

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Comune di Valsamoggia. Piano Operativo Comunale (POC) adottato con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 5.04.2017. Formulazione di riserve e contestuale valutazione di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 34, comma 6 nonché dell'art. 5, comma 7, L.R. n. 20/2000.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale
U.O. Amministrativa e Organizzativa

Oggetto:

Comune di Valsamoggia. Piano Operativo Comunale (POC) adottato con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 5.04.2017. Formulazione di riserve e contestuale valutazione di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 34, comma 6 nonché dell'art. 5, comma 7, L.R. n. 20/2000.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, le *riserve*² in merito al *Piano Operativo Comunale (POC)*³, adottato dal Comune di Valsamoggia con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 5.04.2017, sulla base delle motivazioni contenute nella *Relazione istruttoria*⁴, predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana di Bologna ed allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito precisati:

Riserva n. 1, relativa alle **aree produttive**:

“Si chiede di recepire per tutti gli ambiti produttivi i contenuti degli Accordi Territoriali esplicitati nella Relazione istruttoria e di effettuare gli approfondimenti sugli impatti ambientali, territoriali e infrastrutturali richiesti nella Relazione medesima per le singole aree”;

Riserva n. 2, relativa agli **interventi in territorio rurale**:

“Si chiede di garantire per i singoli interventi nel territorio rurale la coerenza con la disciplina generale del PTCP richiamata nella Relazione istruttoria e di prevedere i condizionamenti ambientali puntualmente indicati”;

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate dallo Statuto vigente dell'Ente.

² L'art. 34, comma 6, della vigente Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20: “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” prevede che nell'ambito di procedimento di approvazione del POC e delle sue Varianti la Città metropolitana possa sollevare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del POC adottato, eventuali riserve relativamente a previsioni di piano che risultino in contrasto con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.

³ L'art. 30 della L.R. n. 20/2000 descrive il Piano Operativo Comunale quale strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti.

⁴ P.G. n. 74824 del 15.12.2017 - Fasc. 8.2.2.7/5/2017.

Riserva n. 3, relativa agli **ambiti residenziali**:

“In merito all’attuazione dell’ambito n. 45 – AUC.r, ambito urbano consolidato oggetto di interventi microubanistici di qualificazione diffusa (Calcara di Crespellano), si chiede il rispetto delle prescrizioni del RUE sugli ambiti consolidati, con particolare riferimento alla qualità degli insediamenti e di relazionare la realizzazione dei nuovi alloggi ad un miglioramento della dotazione di servizi del centro abitato di Calcara che ad oggi risulta classificato intermedio, come indicato nelle riserve del PSC.

Rispetto all’intervento n. 56 – Ambiti AN.e e AN.6, ambiti perequativi per i nuovi insediamenti (Loc. Crespellano) Si chiede di garantire la coerenza con i contenuti della variante di anticipazione e di esplicitare che il dimensionamento dell’Ambito AN.6 rientra in quanto ammesso dal PSC”;

Riserva n. 4, relativa alla **Valsat**:

“Rispetto alla metodologia generale di VALSAT, si chiede di approfondire i temi puntualmente indicati dagli Enti competenti in materia ambientale”;

2. *esprime* inoltre, nell’ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*⁵ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell’acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale e della *proposta di parere motivato fornita da ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) di Bologna*⁶, allegata alla Relazione istruttoria sopra richiamata, nei termini di seguito indicati:

*“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una **valutazione ambientale positiva sulle previsioni della variante al POC e sulla ValsAT, a condizione che siano recepite le indicazioni puntualmente riportate nelle riserve, oltre che***

⁵ Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L’art. 13 della L.R. n. 6/2009 riformula l’art. 5 della L.R. n. 20/2000 in merito alla “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”, introducendo la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul territorio derivanti dall’attuazione dei piani medesimi. Lo stesso art. 5, comma 7, prevede che per il POC la valutazione ambientale sia espressa nell’ambito delle riserve al piano adottato, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

⁶ Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 74955 del 18.12.2017. Si richiamano le disposizioni riguardanti i procedimenti in materia ambientale dei Piani Urbanistici Comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”. In riferimento a quanto previsto dalla Direttiva, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge l’istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La Struttura ARPAE SAC, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dall’invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all’interno dell’espressione in merito al Piano ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 20/2000 vigente.

le valutazioni riportate nell'allegato parere in materia di vincolo sismico e che siano esplicitamente soddisfatti i condizionamenti indicati dagli Enti competenti in materia ambientale, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella "proposta di parere in merito alla valutazione ambientale" (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da SAC di ARPAE allegata";

3. esprime inoltre il *parere previsto in materia di vincolo sismico*⁷, predisposto dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana di Bologna ed allegato alla Relazione istruttoria;
4. dispone la trasmissione del presente atto al Comune di Valsamoggia per la conclusione del procedimento urbanistico in oggetto⁸, segnalando quanto previsto ad avvenuta approvazione del Piano, riguardo alla trasmissione di copia integrale degli elaborati definitivi alla Città metropolitana ed alla Regione Emilia-Romagna⁹.

Motivazioni:

Il *Comune di Valsamoggia* è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvati in conformità alle procedure previste dalla L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".

L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ha comunicato alla Città metropolitana di Bologna, con nota prot. n. 3881 del 24.04.2017¹⁰, l'adozione del Piano Operativo Comunale (POC) del *Comune di Valsamoggia* con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 5.04.2017, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, rendendo disponibili informaticamente i relativi elaborati costitutivi, ai fini della formulazione di eventuali riserve¹¹ nonché per le contestuali valutazioni ambientali previste sul documento di ValSat¹².

Il Comune di Valsamoggia ha adottato il presente POC a seguito di una consultazione pubblica svolta congiuntamente per tutto il territorio dell'Unione Valli del Reno Lavino Samoggia. Tra le proposte presentate, l'Amministrazione ne ha selezionate 27, che riguardano:

- relativamente agli ambiti produttivi, l'attuazione di alcuni comparti nell'ambito sovra-comunale del Martignone, in quello di Via Lunga di Crespellano e in località Corallo di Monteveglio;

⁷ Prot. n. 68641 del 20.11.2017. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

⁸ Ai sensi dell'art. 34, comma 7, il Consiglio Comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il Piano alle riserve formulate, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il Piano.

⁹ Ai sensi dell'art. 34, comma 8, della L.R. n. 20/2000.

¹⁰ Acquisita in atti al P.G. n. 25878 del 28.04.2017 – Fasc. c.s.

¹¹ Ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000.

¹² Ai sensi dell'art. 5, comma 7, L.R. n. 20/2000.

- nel territorio rurale, la realizzazione di alcuni interventi, tra cui il trasferimento di parte di capacità edificatorie di un edificio incongruo con il contesto verso ambiti produttivi e l'insediamento di un "campo volo per ultraleggeri", con strutture pertinenti all'attività nel territorio di Monteveglio; il recupero della capacità edificatoria di un fabbricato in condizioni di grave degrado in territorio rurale a Crespellano e l'ampliamento di diverse attività legate all'agricoltura;
- rispetto agli ambiti urbani, l'attuazione delle previsioni della Variante di anticipazione approvata, in merito a trasferimenti di capacità edificatoria conseguenti agli Accordi sottoscritti tra gli ex Comuni di Castello di Serravalle, Monteveglio e Savigno, oggi confluiti nel Comune di Valsamoggia. L'inserimento nel POC consente l'acquisizione delle aree necessarie (individuate attraverso un bando pubblico), per cui sono assegnati diritti edificatori compensativi. Inoltre si propone un intervento di micro-urbanistica in ambito consolidato a Calcara di Crespellano;
- la realizzazione di un nuovo distributore di carburante lungo la Variante alla SP27, che collega il nuovo casello autostradale di Crespellano alla Via Emilia Levante.

Con nota Prot. n. 9511 del 27.10.2017¹³, l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ha inoltrato alla Città metropolitana la documentazione integrativa ritenuta necessaria ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di riserve, nonché per la contestuale espressione della valutazione ambientale prevista sulla documentazione di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat).

Con comunicazione Prot. n. 66431 del 9.11.2017 del Servizio Pianificazione Urbanistica, la Città metropolitana di Bologna ha avviato il procedimento amministrativo di formulazione di riserve e delle contestuali valutazioni ambientali con decorrenza dei termini dal 30 ottobre 2017, quale data di arrivo della suddetta documentazione integrativa, per la durata complessiva di 60 giorni, quindi con *scadenza prevista entro il giorno 29 dicembre 2017*.

Si precisa che, ai fini delle valutazioni di compatibilità ambientale, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC, come previsto dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”.

¹³ Registrata agli atti della Città metropolitana con P.G. n. 63972 del 30.10.2017.

ARPAE – SAC ha pertanto fornito alla Città metropolitana di Bologna, in esito all'istruttoria condotta sul POC in esame¹⁴, *la proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale sul documento di Valsat*¹⁵.

In considerazione dei suddetti termini di scadenza del procedimento, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ha esaminato la documentazione complessiva fornita dal Comune, anche in rapporto alle disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)¹⁶ ed ha predisposto la *Relazione istruttoria*¹⁷, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nella quale vengono espresse le riserve sullo strumento urbanistico.

Nella suddetta Relazione istruttoria vengono inoltre formulate le *valutazioni di compatibilità ambientale* sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat), in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate nella *proposta di Parere motivato* resa da ARPAE – SAC, allegata alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale.

Riguardo al parere previsto in *materia di vincolo sismico*¹⁸, da rendere nell'ambito del procedimento di approvazione dei piani urbanistici comunali, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha espresso le proprie valutazioni, come da documento¹⁹ allegato alla Relazione istruttoria.

Per tutto quanto sopra richiamato, si ritiene opportuno fare propri i contenuti della Relazione istruttoria allegata al presente atto, disponendone la sua trasmissione al Comune di Valsamoggia, per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33²⁰, comma 2, lett.

¹⁴ Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 1, paragrafo 2.c) della Direttiva regionale approvata con DGR n. 1795 del 31.10.2016.

¹⁵ Conservata in atti al P.G. n. 74955 del 18.12.2017.

¹⁶ Approvato dalla Provincia di Bologna con deliberazione del Consiglio n. 19 del 30.03.2004 ed entrato in vigore in data 14.04.2004.

¹⁷ Acquisita in atti con P.G. n. 74824 del 15.12.2017.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008.

¹⁹ P.G. n. 68641 del 20.11.2017.

²⁰ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del *Vice Sindaco metropolitano Daniele Manca*, con delega alla Pianificazione Territoriale Generale e Urbanistica.

La Regione Emilia-Romagna con Legge n. 13/2015 ha adottato la "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", stabilendo all'art. 2, comma 4, che la Città Metropolitana, nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della L.R. n. 20/2000, svolga le funzioni oggetto del presente provvedimento.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito²¹ agli atti il parere della *Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica – Area Pianificazione Territoriale*, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

- “Relazione istruttoria” (P.G. n. 74824 del 15.12.2017), corredata dalla proposta di Parere motivato fornita da ARPAE – SAC (P.G. n. 74955 del 18.12.2017), nonché dal Parere espresso in materia di vincolo sismico (P.G. n. 68641 del 20.11.2017).

Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

²¹Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.



Area Pianificazione Territoriale

Servizio Pianificazione Urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

**Comune
Valsamoggia**

**OGGETTO:
Piano Operativo Comunale**

adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 05.04.2017

PROCEDIMENTO:

Formulazione RISERVE,
ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Valutazione ambientale
ai sensi dell'art. 5, comma 7, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.

Bologna, 15 dicembre 2017

Allegato n° 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna
Prot. n. 74824 del 15.12.2017 - Classifica 8.2.2.7/5/2017

1. PREMESSA.....	3
2. I CONTENUTI DELLA PROPOSTA.....	3
3. RISERVE.....	5
3.1 Gli ambiti produttivi.....	5
3.2 Gli interventi nel territorio rurale.....	7
3.3 Gli ambiti residenziali.....	9
3.5 Conclusioni del procedimento di riserve.....	10
4 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	10
4.1. Premessa.....	10
4.2. La valutazione della Valsat e degli esiti della consultazione.....	10
4.3. Conclusioni.....	15
5. Allegati.....	15

1. PREMESSA

L'articolo 30 della L.R. 20/2000 specifica che il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti. Inoltre, al comma 4 dello stesso articolo è previsto che il Piano programmi la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità.

In particolare, il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti: la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi; le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione; i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento; l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti; la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica; la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

Ai sensi dell'art. 34 comma 6 della LR n. 20/00 e s.m.i., la Città Metropolitana può formulare riserve relativamente alle previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

2. I CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Il Comune di Valsamoggia, dotato di PSC e RUE ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i., ha adottato con D.C.C. n. 27 del 05/04/2017 il presente Piano Operativo Comunale, a seguito di una "Consultazione pubblica per la selezione degli ambiti territoriali e degli interventi attuativi del Primo Piano Operativo Comunale – POC" per tutta l'Unione Valli del Reno Lavino Samoggia, nell'ambito della quale sono pervenute 56 manifestazioni di interesse. Tra queste, l'Amministrazione ne ha selezionate 27, che si elencano di seguito con una breve descrizione.

In territorio rurale:

Proposta n. 2 – Ambito AVP (Ambiti ad Alta Vocazione Produttiva Agricola) poi MOB, Asse stradale Casello – Via Emilia

Realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti con attività collaterali all'interno dell'area di rispetto stradale della variante alla SP27, che collega il nuovo casello autostradale di Crespellano alla via Emilia Levante.

Proposta n. 4 – Ambito AVN (Aree di Valore Naturale ed Ambientale - Aree Protette), Rodiano di Savigno

Realizzazione di nuova stalla di 1.711,00 mq di SU a servizio di Azienda Agricola esistente. L'attuazione dell'intervento è subordinata alla presentazione del PRA.

Proposta n. 13 – Ambito ARP (Ambiti Agricoli di Rilievo Paesaggistico), Muffa di Crespellano

Recupero della capacità edificatoria di un fabbricato in condizioni di grave degrado in territorio rurale, per la realizzazione di due alloggi.

Proposta n. 19 – Ambito ARP (Vigna del Pelone di Monteveglio)

Trasferimento dei diritti edilizi (2.840,00 mq di Su) derivanti dalla presenza di un insediamento incongruo Al.2.2 nel territorio di Monteveglio, verso un ambito produttivo APS.e posto nel territorio del Comune di Zola Predosa. La proposta è strettamente collegata alle proposte n. 14 e n. 47 (non oggetto del presente POC) riguardanti lo stesso ambito.

Proposta n. 30 – Ambito AVP – IP.a (Calcara di Crespellano)

Realizzazione, nell'area classificata come IP.a, in prossimità dell'abitato di Calcara di Crespellano, di un nuovo edificio di 280 mq di Su, da adibire al deposito di macchine ed attrezzature utilizzate dal richiedente nell'ambito della propria attività di lavorazioni agricole svolte per conto terzi, in quanto quelli esistenti sono ora insufficienti.

Proposta n. 50 – Ambito AVP – IP.a (Muffa di Crespellano)

Nell'area classificata come IP.a, posta in via Cassola, ampliamento di 184 mq della superficie per il ricovero e la manutenzione di mezzi agricoli per attività di conto-terzista mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato.

Proposta n. 53 – Ambito ATP (Loc. Corallo di Monteveglio)

Attuazione dell'Ambito ATP per il possibile insediamento di un "campo volo per ultraleggeri" con la realizzazione di strutture pertinenziali all'attività, prevedendo 1.900 mq di Su amovibili (mq 100 per club house e mq 1.800 di hangar e ricovero mezzi).

In ambiti produttivi:**Proposta n. 10 – Ambito APS.Mi2 (Ambito sovracomunale suscettibile di sviluppo Martignone), Martignone di Crespellano**

Realizzazione nell'ambito del Martignone di un fabbricato produttivo in cui insediare e/o ampliare nuove attività produttive, anche in più unità immobiliari indipendenti, con l'utilizzo di un indice territoriale pari a 0,30 mq/mq.

Proposta n. 40 e 42– Ambito APS.Mi2 (Martignone di Crespellano)

Inserimento nell'ambito del Martignone di due nuovi insediamenti produttivi il primo prevedendo l'utilizzazione dell'intero Indice Territoriale Ut di 0,30 mq/mq, il secondo del solo indice perequativo Ip = 0,15 mq/mq.

Proposta n. 23 – Ambito APC.e, sub-ambiti comunali in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati), loc. Sirena di Bazzano

Inserimento nel POC di parte di un comparto a destinazione terziaria/commerciale posto in loc. Bazzano già in attuazione in forza di un precedente Piano Particolareggiato, la cui convenzione attuativa è scaduta il 13/04/2016, per il completamento dell'area.

Proposte n. 24 – 25 Ambito APS.e sub-ambiti sovracomunali in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati), Via Lunga – Crespellano.

Le proposte, ubicate nell'area produttiva "Via Lunga", sono riferite l'una ad una ridefinizione dell'assetto di un piano particolareggiato già in attuazione, che prevede anche la realizzazione di un nuovo accesso diretto alla SP 659 "Nuova Bazzanese" e l'altra all'inserimento dell'ambito produttivo APS.i1 nel quale localizzare anche i diritti, pari a 500 mq. di Su, derivati dalla Variante al previgente PSC del Comune di Monteveglio, tenendo conto della nuova viabilità conseguente al prossimo completamento della stessa SP 659.

Proposta n. 54 – Ambito APS.i5, sub-ambiti di integrazione (Loc. Corallo di Monteveglio).

Inserimento di un ambito comunale APS.i5 posto in loc. Corallo di Monteveglio, al fine di disporre di aree per attuare trasferimenti di diritti edificatori (già previsti a seguito di accordi con privati) e di avviarne l'attuazione, prevedendo in esso l'insediamento di un impianto di distribuzione carburanti (uso f2), di funzioni produttive (usi c1, c3, c6) e di funzioni di servizio (usi b10.4) con l'assegnazione di diritti edilizi corrispondenti all'utilizzo dell'indice territoriale massimo di 0,30 mq/mq.

In territorio urbanizzato:**Proposta n. 45 – AUC.r, ambiti urbani consolidati oggetto di interventi microurbanistici di qualificazione diffusa (Calcara di Crespellano)**

Attuazione attraverso il POC di un ambito consolidato AUC.r posto a Calcara di Crespellano per la realizzazione di 1350 mq. di Su.

In territorio urbanizzabile:**Proposta n. 56 – Ambiti AN.e e AN.6, ambiti perequativi per i nuovi insediamenti (Loc. Crespellano)**

Inserimento nel POC degli ambiti che danno attuazione alle previsioni della Variante di anticipazione in merito a trasferimenti di capacità edificatoria conseguenti ad accordi sottoscritti con gli ex Comuni di Castello di Serravalle, Monteveglio e Savigno, oggi confluiti nel Comune di Valsamoggia. L'inserimento nel POC consente l'acquisizione delle aree necessarie dai privati proprietari delle aree stesse (individuati, in sede di Variante, attraverso un bando pubblico); per l'acquisizione sono assegnati ai privati diritti compensativi in una parte dell'ambito AN.6.

3. RISERVE

Si formulano di seguito, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, le riserve relative alle previsioni del Piano Operativo Comunale che necessitano di integrazioni o specificazioni finalizzati a garantire una più stretta rispondenza al PSC.

3.1 Gli ambiti produttivi

Il PSC recepisce per gli ambiti produttivi del territorio della Valsamoggia i due Accordi Territoriali per gli ambiti produttivi sottoscritti: il primo è relativo agli ambiti dell'Associazione intercomunale Area Bazzanese e del Comune di Casalecchio di Reno, sottoscritto il 29 giugno 2012; il secondo, che interessa l'attuazione delle aree delle proposte 10, 40 e 42, è relativo all'Ambito produttivo sovracomunale del Martignone, sottoscritto dalla Provincia di Bologna e i Comuni di Crespellano e Anzola dell'Emilia il 20/04/2006.

L'ambito produttivo Martignone nel suo complesso ha un'offerta di aree di nuova urbanizzazione pari ad un massimo di 46 Ha, comprensivi dei 23 Ha di residui non convenzionati del PRG. Pertanto, l'attuazione dei due sub-ambiti 40 e 42 sarà da subordinare alla verifica di quanto non attuato, al netto delle superfici occupate da eventuali aziende insediate successivamente alla data di stipula dell'Ambito Territoriale, come ad esempio la Philip Morris.

In merito alla previsione nel sub-ambito 10, per la realizzazione di un impianto per la raccolta e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, che in quanto residuo del PRG è contemplato dall'Accordo Territoriale, considerando che l'impianto si configura come "industria insalubre di classe I ex artt. 2016 e 2017 del RD 1265/34, si chiede di integrare la Valsat, prevedendo approfondimenti relativi alla compatibilità dell'attività proposta con quelle contermini e con gli usi previsti dal POC all'interno dell'area, come l'uso turistico ricettivo. In particolare, dovranno essere valutate le possibili ricadute sul territorio da odori, emissioni, esalazioni, rumori, e le conseguenze di eventuali eventi accidentali, quali incendio. Inoltre, vista la delicatezza delle tematiche toccate di tipo ambientale e sanitario dovute alla particolare tipologia di attività prevista, si chiede che l'intervento sia attuato attraverso un PUA che possa effettuare i relativi approfondimenti.

Inoltre, all'art. 2 dell'Accordo Territoriale del 2006 le parti si sono impegnate al rispetto di vari principi tra cui si richiama la salvaguardia delle visuali della viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare conservando un varco compreso tra via Cassoletta ad est e il prolungamento dell'asse viario proveniente dal casello della Muffa fino alla via Emilia ad ovest.

Per quanto riguarda i due ambiti di **via Lunga a Bazzano**, si rileva che per l'ambito **24 APC.e** produttivo comunale in fase di attuazione, si propone attraverso il POC, ai sensi del comma 11 art. 6.30 delle NTA del PSC, un incremento di capacità edificatoria pari al 5%.

Tale incremento dovrà avvenire in coerenza con l'Accordo Territoriale 2012 e con il comma 3 dello stesso art. 6.30 del PSC, specificando che l'ambito è finalizzato a favorire il trasferimento di aziende locali la cui sede attuale è insufficiente allo sviluppo delle attività aziendali e/o non compatibile con l'ambiente urbano, intendendo ai sensi dell'art. 9.2 c.1 del PTCP, per "attività locali" le attività produttive già insediate nell'area e/o insediate in aree urbane dei comuni che debbano trasferirsi, nei limiti dell'offerta di aree non edificate previste nel PRG pre-vigente.

In merito all'area 25 APS.i1, ambito produttivo di integrazione, la specifica scheda di PSC indica al punto 3 che ulteriori espansioni insediative saranno da motivare in sede di POC in relazione a specifiche esigenze imprenditoriali di sviluppo e/o ampliamento di attività produttive già insediate nell'ambito, o di eventuale reinsediamento/trasferimento di attività già insediate nel comune o nei comuni dell'Associazione Intercomunale Area Bazzanese. Nel rispetto di queste condizioni sarà inoltre possibile in questi ambiti il trasferimento di previsioni di strumenti urbanistici vigenti non coerenti con le scelte del PSC.

Si chiede pertanto di modificare la norma del POC, indicando per entrambi gli ambiti la tipologia di attività insediabili ammessa dal PSC.

Rispetto alla previsione relativa all'**ambito 23, APC.e Sirena Sud**, per il completamento di un PUA con convenzione scaduta con la realizzazione di una medio piccola struttura di vendita non alimentare con $SV < 1.500$ mq, si chiede di esplicitare e verificare la coerenza con la capacità edificatoria prevista nel PUA approvato. Si chiede inoltre che vengano valutati gli impatti dell'ambito nel suo complesso, in particolare sul traffico e il rumore. In coerenza con il parere di AUSL, si chiede inoltre di valutare la possibilità di prevedere la classe IV all'ambito oggetto dell'intervento.

Infine, per quanto riguarda l'ambito produttivo sovracomunale di nuovo insediamento **54 APS.i5 Muzzano Nuovo**, di proprietà pubblica, richiamando il contenuto dell'Accordo Territoriale 2012, che all'art. 3 prevede di destinare l'area a dotazioni energetiche FERS e a servizi pubblici, così come indicato anche nell'apposita scheda del PSC e viste le osservazioni pervenute sull'argomento, si chiede di limitare la porzione dell'area da destinare ad usi produttivi e terziari, conservando la destinazione prevalente dell'area per servizi pubblici. Si osserva inoltre che l'area presenta diversi condizionamenti di natura ambientale e paesaggistica. In particolare, una parte dell'ambito appare estesamente boscata, pertanto sarà necessario prevedere la verifica della presenza del vincolo forestale.

Inoltre, rilevando che la parte a sud est è morfologicamente scoscesa è meno adatta ad essere edificata, si segnala di concentrare le edificazioni nella porzione prossima alla via Cassiola. Si aggiunge che l'area rientra nell'area di Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo A, pertanto dovrà essere garantita la permeabilità pari almeno al 25% della superficie interessata.

Infine, l'ambito è interamente ricompreso nel sistema collinare della collina bolognese per il quale il PTCP all'art. 7.1 comma 2, a) fornisce indirizzi ai quali sono tenuti ad uniformarsi gli strumenti di pianificazione comunale. In particolare, devono essere definite, anche in relazione alle caratteristiche locali delle tipologie edilizie ed insediative, le limitazioni

all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche. Pertanto si chiede di inserire tra le prescrizioni per il PUA la necessità di approfondire questi aspetti.

Si chiede infine di prevedere per tutti gli ambiti interessati l'applicazione dell'art. 4.8 del PTCP relativo alla gestione delle acque meteoriche, con la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche contaminate, e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate, secondo le maggiori indicazioni fornita dagli Enti competenti in materia ambientale, in merito alla capacità idraulica e depurativa dell'infrastruttura fognaria esistente.

Sulla base delle valutazioni sopra espresse **sulle aree produttive** si formula la

Riserva 1

Si chiede di recepire per tutti gli ambiti produttivi i contenuti degli Accordi Territoriali sopra esplicitati e di effettuare gli approfondimenti sugli impatti ambientali, territoriali e infrastrutturali sopra richiesti per le singole aree.

3.2 Gli interventi nel territorio rurale

In merito all'**intervento 2 relativo alla realizzazione di un impianto di distributore carburanti in ambito ad Alta Vocazione Produttiva agricola AVP**, si osserva che la bretella viaria che collega il nuovo casello autostradale di Crespellano (Valsamoggia) è interessato dalla salvaguardia delle visuali della viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare, per le quali il PTCP all'art. 10.10 dà indirizzi per le opere presso la strada, ivi compresi i distributori di carburante, al fine di evitare elementi che possano disturbare il rapporto visivo fra chi percorre l'arteria viaria e il paesaggio agricolo e collinare. Si chiede pertanto di valutare tra gli elementi della Valsat del POC anche l'eventuale esistenza di soluzioni localizzative meno impattanti dal punto di vista della visuale che possano comunque offrire il servizio richiesto, ad esempio valutando quelle più prossime agli ambiti già edificati. Independentemente dagli esiti di tale valutazione, si chiede di inserire nella disciplina del POC specifiche prescrizioni in merito alle mitigazioni derivanti dalle valutazioni ambientali e paesaggistiche, eventualmente contenendo gli usi accessori connessi alla distribuzione di carburante.

Per l'intervento **n. 4 in Ambito AVN (Aree di Valore Naturale ed Ambientale - Aree Protette), a Rodiano di Savigno** che prevede la realizzazione in nuova costruzione di una stalla per 112 bovini da latte.

L'area è perimetrata nel PTCP come U.I.E. a rischio molto elevato e con attitudine alle trasformazioni edilizie e urbane da verificare. Richiamando la disciplina di cui agli artt. 6.8 e 6.9 del PTCP che recepiscono e integrano gli artt. 11 e 12 del PSAI, si prende atto degli approfondimenti predisposti dall'Amministrazione Comunale. Come sottolineato dal parere del Distretto idrografico del fiume Po – Bacino Reno, l'ambito ricade in area da sottoporre a verifica (zona 4) nell'analisi di rischio con allegata perimetrazione e zonizzazione denominata "Madonna di Rodiano", adottata dal Comune di Savigno con Del. C.C. n.56 del 28/09/2006. All'interno di questa area l'art. 7 è consentita la realizzazione di interventi che non comportano trasformazione urbanistica e aumento del carico antropico. Si richiamano quindi tutte le prescrizioni indicate dall'Autorità di Bacino, chiedendo pertanto di subordinare l'intervento alla realizzazione di una apposita relazione geologica comprensiva di sondaggi a carotaggio e prove di laboratorio per le analisi fondali e la realizzazione di un'adeguata rete di regimazione delle acque superficiali, da estendere anche alle aree coltivate adiacenti.

Inoltre richiamando il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, si chiede che l'intervento sia progettato nel rispetto del paesaggio di riferimento che presenta le caratteristiche di pregio dell'area collinare, evitando o mitigando gli eventuali impatti derivati da scavi e riporto di terreno.

Rispetto all'**intervento 13 in località Muffa a Crespellano**, di demolizione dell'edificio rurale allo stato di rudere e di realizzazione di 380 mq di Su residenziale (due alloggi).

Si richiama l'art. 4.6.15 del RUE che disciplina gli interventi sugli edifici esistenti e quelli diroccati, intendendo per "edificio esistente" un edificio anche parzialmente crollato, purché sia ancora riconoscibile nella sua forma e tipologia rispetto a quanto risultante da fonti documentali attendibili. Occorre inoltre che sussista almeno il 50% della superficie delle strutture portanti perimetrali del piano terreno. In difetto di questi elementi l'edificio si considera diroccato o demolito.

Per gli edifici esistenti, non classificati di interesse storico architettonico o testimoniale, è ammesso l'intervento Ristrutturazione edilizia RE e il cambio d'uso è ammesso, nei limiti e alle condizioni del RUE.

Gli edifici diroccati o demoliti, non classificati di interesse storico architettonico o testimoniale, in coerenza con gli obiettivi strategici definiti dal PSC per il territorio rurale, sono ricostruibili nei soli seguenti casi:

- 1) che sussistano le condizioni normative e di compatibilità urbanistica per ottenere la nuova costruzione in relazione allo svolgimento delle attività agricole o zootecniche;
- 2) che siano stati demoliti per ordinanza emessa a tutela della incolumità pubblica o privata in relazione a situazioni di pericolosità;
- 3) che siano crollati per eventi meteorologici o calamità naturali, incendio o altre cause eccezionali, tutte cause estranee all'incuria.

Nei primi due casi la ricostruzione dovrà avvenire nell'ambito della medesima sagoma e del medesimo sedime dell'edificio preesistente; è ammessa la ricostruzione in area limitrofa di proprietà solo nel caso il fabbricato originario sia collocato in fascia di rispetto stradale, ferroviario o di elettrodotto. Non sono ammessi cambi d'uso rispetto all'uso preesistente né aumenti della Su.

Si richiama inoltre che la L.R. 20/2000 all'art. A-21 ammette per gli edifici con originaria funzione abitativa interventi di recupero a fini residenziali per usi non connessi con l'esercizio di attività agricola e per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale; per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa consente solo interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e per gli usi compatibili con il contesto ambientale.

Si chiede quindi di esplicitare in quale casistica ricada l'intervento proposto, riconducendolo alle possibilità ammesse dal RUE e dalla LR 20/2000 sopra richiamate.

Per l'**ambito 19 Vigna del Pellone in ambito ARP**, classificato nel PSC come insediamento incongruo nel territorio rurale dismesso e in situazione di grave compromissione del contesto paesaggistico di particolare valore (Al.2.2), il POC prevede il trasferimento di quota dei diritti edificatori nell'ambito produttivo APC.e "La Palazzina" in comune di Zola Predosa e nel sub-ambito IUC.P-Zp., assegnando diritti edificatori a compensazione degli impegni per la demolizione, bonifica e ripristino del sito, pari al 40% 2.840 mq di Su. Si chiede di specificare che il trasferimento è subordinato alla verifica ed approfondimento delle condizioni ambientali e territoriali degli ambiti di atterraggio, oltre che della valutazione della capacità edificatoria residua calcolata in base all'indice edificatorio attribuito ad essi.

Per quanto riguarda gli interventi **n. 30 – Ambito AVP – IP.a (Calcara di Crespellano) e n. 50 – Ambito AVP – IP.a (Muffa di Crespellano)** per la realizzazione rispettivamente di

un nuovo edificio di 280 mq di Su e di un ampliamento di 184 mq della superficie esistente, entrambi da adibire a deposito di macchine ed attrezzature agricole, si richiama l'art. 4.7.2 comma 11 che prescrive per tutti gli interventi che comportano la realizzazione in ambito rurale di edifici aventi un volume superiore a 2.000 mc., che la domanda di permesso di costruire debba essere accompagnata da una documentazione di inserimento paesaggistico, prendendo in considerazione i principali punti di visibilità dell'intervento dalle strade e/o dalle aree urbane e individuando gli accorgimenti e le opere idonee a mitigare l'impatto visivo. Si chiede di inserire nella scheda di POC tale prescrizione derivante dalla norma del RUE.

Infine, rispetto all'intervento **n. 53 "Campo volo"** si richiama quanto già espresso in sede di variante al PSC, cioè che gli interventi dovranno essere realizzati nel pieno rispetto della normativa del territorio rurale indicata dal PTCP, che ammette attività ricreative in porzioni limitate di territorio, non comportanti la realizzazione di edifici, nel rispetto degli elementi di naturalità presenti ed in relazione alle Unità di paesaggio. Di conseguenza tutte le strutture, previste dovranno essere amovibili e progettate nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali dell'area e non costituire diritti edificatori acquisiti.

Inoltre, in considerazione di tutte le sensibilità ambientali presenti, tra cui, le Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo A (PTCP, artt.5.2 e 5.3) e il controllo degli apporti d'acqua (PTCP, art. 4.8), si chiede di richiamare anche nella scheda di POC il rispetto dei contenuti dell'allegato O del PTCP, in riferimento alla non ammissibilità dello stoccaggio di carburanti.

Richiamando quanto già espresso in sede di variante al PSC che in considerazione del connettivo ecologico diffuso, sistema collinare e del contesto paesaggistico (visuale dalla strada verso l'area protetta di Monteveglio), si chiede di inserire nella norma del POC un esplicito rimando alle indicazioni di mitigazione, da considerare come condizionamento all'attuazione, con particolare riferimento a quelli di carattere paesaggistico ed ambientale, da condividere con la Soprintendenza. In particolare, si chiede di prevedere che l'altezza delle strutture amovibili sia tale da non interferire con il contesto paesaggistico.

Come indicato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale l'attività in esercizio dell'Associazione Arcobaleno Volo Club dovrà essere valutata in relazione alla prossimità del Sito Natura 2000 e in generale del divieto di sorvolo a bassa quota sull'area protetta in assenza di specifica autorizzazione.

Infine rispetto alla prossimità dell'elettrodotto sul confine ovest dell'area si ricorda di mettere in campo tutte le attenzioni indicate dagli Enti interessati, in particolare da TERNA, al fine di evitare rischi legati alle manovre dei velivoli.

Sulla base delle valutazioni sopra espresse **sugli interventi in territorio rurale** si formula la

Riserva 2

Si chiede di garantire per i singoli interventi nel territorio rurale la coerenza con la disciplina generale del PTCP sopra richiamata e di prevedere i condizionamenti ambientali puntualmente sopra indicati.

3.3 Gli ambiti residenziali

In merito all'attuazione dell'ambito **n. 45 – AUC.r**, ambito urbano consolidato oggetto di interventi microurbanistici di qualificazione diffusa (Calcara di Crespellano), si chiede il recepimento nella scheda specifica degli obiettivi del RUE sugli ambiti consolidati, con particolare riferimento alla qualità degli insediamenti (efficienza energetica, accessibilità alle parti comuni e grado di arredabilità). Poiché l'ambito, pur essendo classificato come AUC, risulta non edificato, si chiede di relazionare la realizzazione dei nuovi alloggi ad un

miglioramento della dotazione di servizi del centro abitato di Calcara che ad oggi risulta classificato intermedio, come indicato nelle riserve del PSC.

Infine nel POC viene proposto l'intervento **n. 56 – Ambiti AN.e e AN.6, ambiti perequativi per i nuovi insediamenti (Loc. Crespellano)** per dare attuazione alle previsioni della Variante di anticipazione in merito a trasferimenti di capacità edificatoria conseguenti ad accordi sottoscritti con gli ex Comuni di Castello di Serravalle, Monteveglio e Savigno, oggi confluiti nel Comune di Valsamoggia. Per l'acquisizione delle aree di atterraggio delle varianti di anticipazione sono assegnati ai privati diritti compensativi in una parte dell'ambito AN.6. Il PRG oggetto di varianti di anticipazione alla stesura del PSC, prevede l'inserimento di due comparti, il C2.14 per il trasferimento di 7.000 mq di Su da Savigno e il C2.15 per 2.500 mq di Su da Castello di Serravalle, 2.500 mq di Su da Torre Gazzoni (Monteveglio), 1.000 mq di Su da Ziribega (Monteveglio), 435 mq da Montebudello (Monteveglio) e 565 da Pragatto (Crespellano), per un totale di altri 7.000 mq di Su. Rilevando che nel POC vengono rispettate le quantità totali previste dal PRG, si rileva una diversa modulazione della capacità edificatoria di "decollo"; infatti in luogo delle quantità delocalizzate da Ziribega sono state aumentate per Montebudello e Pragatto.

Si chiede quindi di motivare tale scostamento, esplicitando l'esaurimento con il presente POC delle capacità edificatorie maturate dalle relative varianti anticipatorie per gli ambiti in oggetto.

Si chiede di esplicitare inoltre che nell'ambito AN.6, in cui sono previsti 12.140 mq come compensazione alle proprietà che cedono le aree nell'AN.e, che tale quota non porti al superamento la quota complessiva ammessa dal PSC.

Rispetto all'ERS, si chiede che venga inserita una specifica prescrizione nella scheda di POC dell'AN.6 e nella norma, in coerenza con quanto specificato nel paragrafo 2.4.2 della relazione e nell'art. 4.4 del PSC.

Si chiede infine di prevedere per tutti gli ambiti interessati l'applicazione dell'art. 4.8 del PTCP relativo alla gestione delle acque meteoriche, con la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche contaminate, e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate, secondo le maggiori indicazioni fornita dagli Enti competenti in materia ambientale, in merito alla capacità idraulica e depurativa dell'infrastruttura fognaria esistente.

Sulla base delle valutazioni sopra espresse **sugli ambiti residenziali** si formula la

Riserva 3

In merito all'attuazione dell'**ambito n. 45 – AUC.r**, ambito urbano consolidato oggetto di interventi microurbanistici di qualificazione diffusa (Calcara di Crespellano), si chiede il rispetto delle prescrizioni del RUE sugli ambiti consolidati, con particolare riferimento alla qualità degli insediamenti e di relazionare la realizzazione dei nuovi alloggi ad un miglioramento della dotazione di servizi del centro abitato di Calcara che ad oggi risulta classificato intermedio, come indicato nelle riserve del PSC.

Rispetto all'intervento **n. 56 – Ambiti AN.e e AN.6, ambiti perequativi per i nuovi insediamenti (Loc. Crespellano)** Si chiede di garantire la coerenza con i contenuti della variante di anticipazione e di esplicitare che il dimensionamento dell'AN.6 rientra in quanto ammesso dal PSC.

3.4 La Valsat

Rispetto alla metodologia generale di VALSAT, si chiede di approfondire i temi puntualmente indicati dagli Enti competenti, tra cui la verifica del limite della effettiva capacità del sistema di collettamento e depurazione della aree servite, da verificare preventivamente con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, il principio dell'invarianza idraulica e la necessità di prevedere un sistema di laminazione delle acque bianche prima della loro immissione nel recettore finale, la fascia di inedificabilità assoluta dagli alvei (anche se coperti), l'individuazione dei tracciati dei gasdotti ed il recepimento dei contenuti della Variante di Coordinamento tra il Piano di gestione del Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino. Inoltre per i comparti produttivi da insediare, andranno approfondite le criticità complessive legate ai campi elettromagnetici, viabilità, incidentalità, presenza di servizi quali fermate treno o autobus, ciclo-pedonalità.

Sulla base delle valutazioni sopra espresse sulla **Valsat** si formula la

Riserva 4

Rispetto alla metodologia generale di VALSAT, si chiede di approfondire i temi puntualmente indicati dagli Enti competenti in materia ambientale.

3.5 Conclusioni del procedimento di riserve

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, della L.R. 20/2000, si chiede di adeguare il piano in esame alle riserve presentate, ovvero di esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate.

4 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

4.1. Premessa

L'art. 13 della L.R. 6/2009, integrando l'art. 5 della L.R. 20/2000, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani", introduce la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei medesimi piani. Alla lettera b, comma 7 dello stesso articolo si dispone che la Provincia, sostituita dalla Città Metropolitana, che ne svolge le funzioni nelle more dei prossimi aggiornamenti normativi, si esprima in merito alla valutazione ambientale nell'ambito delle riserve alla variante al POC adottato, previa acquisizione delle osservazioni presentate e dei pareri degli Enti competenti in materia ambientale.

4.2. La valutazione della Valsat e degli esiti della consultazione

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. 20/2000, sono stati consultati ARPAE, AUSL, Hera, Atersir, Consorzio della Bonifica Renana, Consorzio della Bonifica Burana Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Segretariato per l'Emilia Romagna del MIBACT, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile affluenti PO, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po bacino Reno, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po bacino Po, Aeronautica Militare POL, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale. Tutti gli Enti hanno espresso parere favorevole sulla ValSAT della Variante al POC condizionando l'attuazione degli interventi al rispetto di alcune indicazioni di seguito riportate.

ARPAE, con parere prot. n. 26858 del 30/05/2017, esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcune prescrizioni.

Per la scheda 2 "distributore carburanti Crespellano" le condizioni di sostenibilità potranno essere verificate in sede di rilascio di A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale). Per le schede 10, 40, 42 a Martignone e 54 Muzzano Nuovo Monteveglio, le molteplici funzioni ammesse non consentono al momento di stimare il complessivo impatto ambientale. Nella scheda 19 "Vigna del Pelone Monteveglio" chiede chiarimenti sugli interventi di bonifica, se si debbano intendersi ai sensi della definizione di cui all'art. 240.1, lett. p) del D.lgs. n. 152/2006. In tal caso dovranno essere seguite le procedure di cui al titolo V della parte IV del cit. Decreto. In merito all'intervento della scheda 53 "Campo volo a Monteveglio" ARPAE rimanda al parere già espresso in sede di Variante al PSC. In linea generale prescrive che gli interventi potranno essere realizzati nel limite della effettiva capacità del sistema di collettamento e depurazione delle aree servite, previa verifica e parere idraulico da allegare alla presentazione del progetto con il Gestore del Sistema Idrico Integrato e della rispondenza al PTCP del grado di diluizione degli scarichi degli scolmatori. In merito all'inquinamento elettromagnetico si prescrive che l'Amministrazione Comunale debba rendere disponibili le DPA in fase attuativa. Dovrà essere verificata a cura del Comune la congruità dell'illuminazione pubblica con le norme in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico. I materiali di scavo non contaminati potranno essere recuperati nel rispetto della normativa vigente in materia.

AUSL con parere prot. 4402/2017 del 15/05/2017, integrato sulla base di successive integrazioni documentali predisposte dall'Amministrazione comunale, con parere Prot. n.73911 del 13/12/2017, si esprime con valutazioni puntuali. In merito alle reti tecnologiche prende atto del parere favorevole di HERA. Fa però altresì presente che ARPAE ha evidenziato nelle prescrizioni del proprio parere che "gli interventi potranno comunque essere realizzati nel limite della effettiva capacità dal sistema di collettamento e depurazione delle aree servite. A tale scopo, per ogni intervento gravante sulla pubblica fognatura, dovrà essere verificata preventivamente con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, la capacità idraulica e depurativa dell'infrastruttura fognaria esistente e la rispondenza al PTCP del grado di diluizione degli scarichi degli scolmatori di emergenza; dovranno essere eventualmente previsti e realizzati i necessari interventi correttivi". Nel merito pertanto, AUSL tenuto conto, sia di quanto evidenziato da HERA, sia di quanto evidenziato da ARPAE, chiede che le previsioni tengano conto di questi elementi. Per quanto riguarda l'acustica chiede che per l'ambito 23 Sirena Sud venga assegnata almeno la classe IV.

In particolare AUSL nel parere integrativo conferma quanto esposto nel parere prot. 4402/2017 del 15/05/2017 sulle valutazioni puntuali. Per la proposta 10, sul tema della presenza di elettrodotti richiama la necessità che in nessuna delle aree interessate da valori di induzione magnetica pari o superiori a 3,0 microtesla, sia prevista la permanenza di persone.

Per la proposta 13, seppur riferito alla realizzazione di soli due alloggi in territorio rurale, chiede di documentare le caratteristiche di servizi per il trasporto pubblico locale, piste ciclabili, vicinanza a servizi di vicinato.

Gli interventi 24 – 25 con variante sostanziale al PUA per la realizzazione di un nuovo edificio produttivo e realizzazione di bretella di uscita dalla Sp 569 necessitano dei particolari approfondimenti descritti nella parte introduttiva del parere.

In merito alla proposta 53 "Campo volo" si rimanda al parere espresso in sede di variante al PSC e RUE.

Sulla proposta 54 che prevede tra gli altri usi anche l'insediamento di un distributore di carburanti, trattandosi di demolizione e ricostruzione di edifici in stato di abbandono ex militare, andrà verificata la presenza di amianto.

HERA, con parere prot. 7105/2017 del 02/08/2017, comunica che ad esclusione delle estensioni delle reti di distribuzione a servizio dei singoli comparti non rileva significativi incrementi tali da prevedere modifiche o potenziamenti/estensioni delle reti/impianti esistenti.

ATERSIR con parere prot. 5021/2017 del 01/06/2017 con il proprio parere, richiamando i contenuti delle circolari trasmesse da ATERSIR con note PG. AT/2016/0005777 del 14/09/2016 e PG.AT/2017/0001564 del 10/03/2017, specifica che i nuovi interventi o i potenziamenti delle dotazioni esistenti del SII non potranno essere previste a carico del SII stesso.

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA con parere prot. n. 7256/2017 del 07/08/2017, premettendo che sono di propria competenza solo gli interventi ricadenti nelle proposte 2, 10, 24-25, 30, 40, 42, 50, e 56 e considerato che l'ambito 24-25 è l'unico intervento a riportare all'interno delle schede normative e grafiche la prescrizione alla realizzazione della vasca di laminazione, esprime parere favorevole condizionato alla realizzazione per ogni area di un sistema di laminazione e sua possibile ubicazione a monte dell'immissione nei canali di bonifica, oltre che alla richiesta di parere idraulico specifico al Consorzio di Bonifica Renana. Inoltre specifica che sono in corso di trasferimento dalla Regione Emilia Romagna al Consorzio di Bonifica Renana le competenze dei rii collinari, tra cui quelli a cui afferiscono le aree 13, 19, 53, 54 per cui in occasione del rilascio dei permessi a costruire se il passaggio dovesse essere formalizzato, la richiesta di parere idraulico dovrà essere inviata al Consorzio. Si evidenzia inoltre che la Superficie Territoriale (ST) dell'area 30 risulta non coerente con la planimetria associata, mentre per l'area 24 non omogenea in tutte le planimetrie presenti.

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA con parere prot. n. 08666/2017 del 31/05/2017, precisa che l'ambito della scheda 45 è l'unico a ricadere nel territorio di propria competenza. Per tale proposta prescrive che venga applicato il principio dell'invarianza idraulica a qualsiasi intervento che porti alla trasformazione del suolo da permeabile a impermeabile. Sarà necessario interpellare il Consorzio per valutare le azioni compensative necessarie per il rilascio del parere idraulico.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA con parere prot. 5550/2017 del 19/06/2017, sugli aspetti legati alla tutela archeologica prescrive che per gli ambiti dove siano previsti interventi che modifichino l'assetto del sottosuolo per profondità maggiore di 50 cm per le aree 2, 30, 40, 42, 45, 10, 50, 4, 13, 23, 52, 53, 54 e 56 e per 1,5 m per le aree 24-25, vengano sottoposti al parere della soprintendenza che valuterà le eventuali prescrizioni per le indagini archeologiche preliminari. Per l'area 10 ricadente nella fascia di rispetto della via Emilia, chiede che vengano effettuati sondaggi preliminari. In merito agli aspetti di tutela architettonica e paesaggistica, oltre al richiamo alla normativa di tutela, anche ope legis, dei beni storico-artistici di cui alla parte seconda e terza del D. Lgs. 42/2004 per la quale i singoli progetti dovranno valutarsi nel dettaglio sulla base di documentazione illustrativa specifica, esprime perplessità riguardo all'ambito 4 per il quale è prevista costruzione di edifici con dimensioni planimetriche notevoli e collocati su dislivelli che verranno modificati con scavi e riporto di terreno con notevoli impatti sul paesaggio di riferimento che presenta caratteristiche di pregio dell'area collinare. Inoltre rispetto all'ambito 53, campo volo, osserva che presenta scorci prospettici sul paesaggio di ingresso a Monteveglio per cui appare necessario che le zone poste al confine del contesto di pregio, siano oggetto di interventi poco rilevanti e comunque in linea con il mantenimento del panorama. Tale esigenza non sarebbe garantita dalla costruzione di un'opera dal rilevante impatto quale un campo volo.

SECRETARIATO PER L'EMILIA ROMAGNA DEL MIBACT con parere prot. n. 5328/2016 del 01/07/2016 comunica che a seguito delle disposizioni sulla riorganizzazione del MIBACT il Segratariato ha trasferito le competenze alle Soprintendenze che dovranno esprimersi sugli argomenti in oggetto.

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO con parere prot. n. 7605/2017 del 25/08/2017 in via generale rammenta la necessità di prevedere un sistema di laminazione delle acque bianche prima dell'immissione nel recettore finale per tutti gli interventi che comportino impermeabilizzazione del suolo. Il Piano Stralcio del torrente Samoggia prevede l'esclusione dall'obbligo di laminazione solo per una porzione del territorio montano, mentre si osserva che le schede per molte delle aree anche in pianura e collina non prevedono esplicitamente la laminazione. L'Agenzia da alcune prescrizioni sulla laminazione. In particolare chiede che vengano indicati nelle schede unici sistemi a servizio per l'ambito come ad esempio già predisposto per "Via Larga" schede 24-25. Viene evidenziato che nella tavola e nelle schede dei vincoli manca il riferimento all'inedificabilità nei 10 m dall'alveo ai sensi dell'art. 96 del RD 523/1904. Segnala inoltre la necessità di prevedere l'adeguamento catastale del RIO Chiesanuova nell'ambito Via Lunga Nord (scheda 24-25) in quanto appare difforme dall'effettivo tracciato del rio. Segnala infine, riguardo all'ambito Martignone 3 (scheda n. 40), che esso comprende un'area su cui è stata autorizzata con nota del Servizio Tecnico Bacino Reno PG 44646 del 23/02/2009 la realizzazione di una piccola cassa di espansione laterale a compensazione delle immissioni nel rio Carpineta di scarichi di acque bianche non laminate provenienti dai comparti D4-2 e D3-1 dell'allora vigente strumento urbanistico del Comune di Crespellano.

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE Area affluenti PO con parere PG 5778/2017 del 27/06/2017, da parere favorevole con alcune prescrizioni riferite ai corsi d'acqua di propria competenza. Per la strada di collegamento via Muzza Spadetta - via per Castelfranco che si trova nelle vicinanze dello Scolo Muzza non è possibile identificare nella Tavola 3 il tracciato stradale in modo puntuale, né si riscontrano in questa fase le caratteristiche progettuali del nuovo collegamento; qualora in fase attuativa/esecutiva dovessero emergere interferenze fra le opere previste e lo Scolo Muzza e le relative aree demaniali o pertinenze idrauliche, dovranno essere perfezionate le procedure per il rilascio delle prescritte concessioni (di competenza di ARPAE) o autorizzazioni/nulla osta idraulici; In merito al prolungamento della SP 569 "Nuova Bazzanese" da via Lunga al confine del territorio comunale di Valsamoggia (Bazzano), il cui tracciato interferisce con lo Scolo Muzza si evince dagli elaborati che i lavori sono in corso di realizzazione da parte della Città Metropolitana di Bologna, che si presume pertanto abbia già ottenuto tutti i titoli abilitativi per la realizzazione dell'opera, comprese le necessarie concessioni per l'occupazione di aree demaniali o autorizzazioni/nulla osta idraulici.

DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO – BACINO RENO con parere PG 5113/2017 del 06/06/2017 rileva che gli ambiti 19 e 4 ricadono in aree di versante e sottoposte al Titolo I -Rischio da Frana e Assetto dei Versanti, rispettivamente del Piano Stralcio per il bacino del T. Samoggia e del PSAI. Tutti gli ambiti eccetto il 4 sono sottoposti al Controllo degli apporti d'acqua. In particolare l'ambito 4 ricade in area da sottoporre a verifica (zona 4) nell'analisi di rischio con allegata perimetrazione e zonizzazione denominata "Madonna di Rodiano", adottata dall'amministrazione comunale di Savigno con Del. C.C. n.56 del 28/09/2006. All'interno di questa area l'art. 7 delle norme del PSAI consente la realizzazione di interventi che non comportano trasformazione urbanistica e aumento del carico antropico. Fornisce quindi alcune

prescrizioni tra cui la realizzazione di apposita relazione geologica comprensiva di sondaggi a carotaggio e prove di laboratorio per le analisi fondali e la realizzazione di un'adeguata rete di regimazione delle acque superficiali, da estendere anche alle aree coltivate adiacenti.

L'ambito 19 è compreso in U.I.E. idonee o con scarse limitazioni ad usi urbanistici e pertanto non sono previste limitazioni o approfondimenti. Chiede inoltre di riportare il vincolo posto dalla pianificazione di bacino all'art 20, anche negli elaborati del POC, in coerenza con il PSC che lo riporta correttamente.

Infine viene richiamata la necessità di adeguare il POC ai contenuti della variante di coordinamento tra il piano di gestione del rischio alluvioni e i piani stralcio di bacino. Conseguentemente è necessario adeguare la Valsat in tal senso, inserendo i riferimenti al pericolo di esondabilità nei vari ambiti.

DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO – BACINO PO con parere PG 7360/2017 del 10/08/2017 comunica che i procedimenti finalizzati all'espressione di pareri previsti dal PSAI delle soppresse Autorità di bacino regionali in campo urbanistico sono in capo alle Regioni.

AERONAUTICA MILITARE POL con parere prot. 4975/2017 del 30/05/2017 non evidenzia interferenze con la condotta POL

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA ORIENTALE con parere prot. 5066/2017 del 05/06/2017 esprimere un parere di conformità favorevole nel rispetto della prescrizione, per l'attività dell'Associazione Arcobaleno Volo Club, di divieto di sorvolo a bassa quota sull'area protetta Sito Natura 2000 IT 4050016 "Abbazia di Monteveglio"

Durante il periodo di pubblicazione della ValSAT (dal 19/04/2017 al 18/06/2017) sono pervenute 9 osservazioni di privati, tutte sull'area 54 di Muzzano Nuovo, destinata dal POC ad ambito produttivo. Viene evidenziato che l'area di proprietà comunale presenta caratteristiche di rinaturalizzazione e di pregio tali da potere essere fruita dai cittadini come dotazione di spazi pubblici. Attualmente uno dei capannoni esistenti è stato dato in comodato d'uso gratuito ad un'associazione culturale locale. Le osservazioni evidenziano inoltre come l'area, in territorio pedecollinare, sia in gran parte forestata e interessata dalla tutela "area di ricarica della falda, di tipo A".

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016, ad oggetto "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione alla L.R. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con D.G.R. n. 2170/2015", la Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC di ARPAE, in riferimento alla Pratica in oggetto n. 28008/2016, ha inviato, con comunicazione conservata agli atti della Città Metropolitana con P.G. n. 74955 del 18.12.2017, la "proposta di parere in merito alla valutazione ambientale" (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da SAC di ARPAE, allegata.

4.3. Conclusioni

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una **valutazione ambientale positiva sulle previsioni della variante al POC e sulla ValSAT, a condizione** che siano recepite le indicazioni puntualmente riportate nelle riserve, oltre che le valutazioni riportate nell'allegato parere in materia di vincolo sismico e che siano esplicitamente soddisfatti i condizionamenti indicati dagli Enti competenti in

materia ambientale, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “proposta di parere in merito alla valutazione ambientale” (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da SAC di ARPAE, allegata.

5. ALLEGATI

- A. Proposta di parere in merito alla valutazione ambientale rilasciata da SAC di ARPAE;
- B. Parere relativo al vincolo sismico.

La Responsabile
Servizio Pianificazione Urbanistica
(Ing. Alice Savi)

Il Funzionario Tecnico
Servizio Pianificazione Urbanistica
(Arch. Maria Luisa Diana)



Pratica ARPAE – SAC Bologna n. 15250/2017

**PROCEDURA VAS/ValSAT
art. 5 LR 20/2000**

Istruttoria di VAS/ValSAT sul Piano Operativo Comunale (POC) adottato dal COMUNE di VALSAMOGGIA con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 5/04/2017, ai sensi dell'art. 34, L.R. n. 20/2000 e s.m.i.

Autorità competente: Città metropolitana di Bologna

Autorità procedente: Comune di Valsamoggia

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con comunicazione del 24/04/2017 in atti al PG. n. 25878 del 28/04/2017 della Città Metropolitana, l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ha inviato alla Città Metropolitana la documentazione relativa al POC in oggetto;
- con comunicazione del 23/05/2017, in atti al PGBO/2017/11479, la Città Metropolitana ha inviato al Comune di Valsamoggia una richiesta di documentazione integrativa;
- il Comune di Valsamoggia ha attestato che gli atti e gli elaborati costituenti il POC in oggetto sono stati depositati presso gli uffici Comunali alla libera consultazione degli interessati dal giorno 19 aprile 2017 al giorno 19 giugno 2017 e che l'avviso di deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna, sull'albo pretorio del Comune (Registro Pubblicazione n. 682/2017) e sul sito internet istituzionale;
- con comunicazione del 27/10/2017, in atti al PGBO/2017/25069, il Comune di Valsamoggia ha inviato alla Città Metropolitana la documentazione integrativa richiesta;
- In data 9/11/2017, con comunicazione in atti al PGBO/2017/26152 la Città Metropolitana ha comunicato l'avvio, con decorrenza dei termini dal 30/10/2017, del procedimento di Formulazione di riserve, ai sensi dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii e contestuale espressione delle Valutazioni ambientali, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. n. 20/2000, il quale dovrà concludersi entro il giorno 29/12/2017;
- In data 9/11/2017, con comunicazione in atti al PGBO/2017/26148, la Città Metropolitana ha richiesto al ARPAE SAC Bologna, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795/2016, la predisposizione della relazione istruttoria propedeutica al Parere motivato, recante la proposta di parere in merito alla valutazione ambientale, entro la data del 11/12/2017;
- in data 11/12/2017 si è tenuto un incontro tra Città metropolitana, AUSL e Comune di Valsamoggia, richiesto dall'Ufficio di Piano area bazzanese, a seguito del quale il medesimo Ufficio di Piano ha inviato documentazione integrativa ad AUSL in data 13/12/2017;
- la Città metropolitana provvede con un unico atto del Sindaco metropolitano ad esprimere le riserve ai sensi dell'art. 34, comma 6 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. e contestualmente le Valutazioni Ambientali, ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. n. 20/2000, tenuto conto delle osservazioni e delle valutazioni degli Enti competenti in materia ambientale;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna tel 051 6223811 - PEC dirigen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

Via San Felice, n° 25, 40122 tel 051 6598816 fax 051 6598814 - PEC aoo@cert.arpae.emr.it

- a seguito del riordino del sistema di governo regionale e locale operato con L.R. 13/2015 la Città metropolitana di Bologna, previa istruttoria di ARPAE, esercita le funzioni in materia di ValSAT di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000, attribuite alle Province ai sensi della L.R. 9/2008, effettuando la valutazione ambientale dei piani urbanistici comunali;
- sulla base della Circolare regionale esplicativa del 12/11/2008 la procedura di ValSAT deve essere integrata dalla procedura di VAS prevista ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ribadendo la necessità di continuare a dare applicazione ad entrambe le procedure di valutazione, integrandone gli adempimenti e le fasi procedurali;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 1795/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015. Sostituzione della direttiva approvata con D.G.R. n. 2170/2015" sono state fornite le indicazioni ai soggetti interessati circa le modalità di presentazione delle domande in materia di VAS nonché del riparto delle competenze ed assegnazione di specifici compiti ad ARPAE;
- in base alla suddetta direttiva regionale ARPAE ha svolto l'istruttoria sul POC in oggetto e sui relativi Rapporti di VAS-ValSAT;
- la Città metropolitana di Bologna nell'atto di formulazione delle riserve previste ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, sulla base della relazione istruttoria effettuata dalla Struttura ARPAE, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, delle osservazioni e dei contributi pervenuti, esprime il Parere motivato, dandone specifica ed autonoma evidenza all'interno dell'espressione in merito al piano, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. n. 20 del 2000;
- sono pervenuti i seguenti pareri dei soggetti competenti in materia ambientale come individuati dalla Autorità competente:
 - **Azienda U.S.L di Bologna** (parere del 15/05/2017, allegato al PGB0/2017/25069 e parere del 13/12/2017 allegato al PG n. 73911/2017 della Città Metropolitana)
 - **ARPAE - Sezione di Bologna** (parere del 26/05/2017, allegato al PGB0/2017/25069)
 - **Atersir** (parere del 1/06/2017, allegato al PGB0/2017/25069)
 - **Hera S.p.A.** (parere del 1/08/2017, allegato al PGB0/2017/25069);
 - **Consorzio della Bonifica Renana** (parere del 7/08/2017, allegato al PGB0/2017/25069).
 - **Consorzio della Bonifica Burana** (parere del 31/05/2017, allegato al PGB0/2017/25069)
 - **Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale** (parere del 31/05/2017, allegato al PGB0/2017/25069)
 - **Regione Emilia-Romagna, Servizio Area Reno e Po di Volano**, (parere del 3/05/2017, allegato al PGB0/2017/25069)
 - **Regione Emilia-Romagna, Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza** (parere del 27/06/2017, allegato al PGB0/2017/25069)
 - **Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po** (parere del 10/08/2017, allegato al PGB0/2017/25069)
 - **Areonautica Militare, Comando Rete POL** (parere del 30/05/2017, allegato al PGB0/2017/25069)
 - **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio** (parere del 12/06/2017, allegato al PGB0/2017/25069)
 - **SNAM Rete Gas** (parere del 12/05/2017, allegato al PGB0/2017/25069).

tutto ciò premesso, si esprime di seguito la valutazione in merito agli effetti ambientali del Piano Operativo Comunale (POC) adottato dal COMUNE di VALSAMOGGIA con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 5/04/2017, ai sensi dell'art. 34, L.R. n. 20/2000 e s.m.i.

OGGETTO della Variante

Il POC definisce e persegue un complesso integrato di obiettivi, così sintetizzati:

- sotto il profilo delle politiche urbanistiche, concorrere attraverso le proprie scelte attuative al raggiungimento degli obiettivi del PSC, in particolare in ordine alla realizzazione della "città pubblica" attraverso le dotazioni territoriali, allo sviluppo delle politiche di riqualificazione e al conseguimento di migliori condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale;
- sotto il profilo delle politiche socioeconomiche, distribuire nel tempo e nello spazio l'offerta (in particolare di servizi, esercizi commerciali, spazi per la produzione) in modo tale da adeguare l'offerta alla distribuzione della domanda attuale e di breve periodo, migliorando la qualità dell'offerta e la gamma delle opportunità per il cittadino.

Il Comune di Valsamoggia ha quindi deciso di selezionare tra gli ambiti definiti dal PSC alcuni interventi, da realizzare nell'arco temporale di cinque anni, valutati da attuare con particolare urgenza o considerati strategici.

A tal fine i comuni dell'Associazione Intercomunale Area Bazzanese hanno promosso una consultazione pubblica volta ad individuare le proposte da attuare.

SINTESI DEI DOCUMENTI

(RELAZIONE ILLUSTRATIVA - RAPPORTO AMBIENTALE - PIANO DI MONITORAGGIO)

2 DISTRIBUTORE CARBURANTI 1 - CREPELLANO

Realizzazione di impianto di distribuzione carburanti con attività collaterali lungo la nuova bretella di collegamento del casello Valsamoggia (autostrada A1) e la via Emilia.

Si trova in Ambito AVP - AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA.

Il documento di Valsat indica che la localizzazione dell'impianto, lungo la nuova bretella di collegamento tra il casello Valsamoggia e la via Emilia, è congruente con gli obiettivi del PSC in quanto non interferisce con il traffico locale di carattere urbano ed è funzionale alle esigenze del traffico produttivo della vicina area del Martignone.

Il documento di Valsat valuta che la presenza del nuovo impianto non incide in modo significativo in termini di incremento del traffico stradale.

Indica inoltre che:

- nello stato ante operam il livello equivalente di pressione sonora nel tempo di riferimento diurno è pari a 56,0 dB(A), mentre quello nel tempo di riferimento notturno è pari a 49,3 dB(A).
- rispetto ai ricettori sensibili (edifici posti immediatamente a sud dell'impianto) e rispetto ai livelli sonori dovuti al funzionamento degli impianti, l'applicazione del criterio differenziale mostra incrementi del Leq diurno compresi tra 0 e 0,7 dB(A) e di quello notturno compresi tra 0 e 0,1 dB(A).

Il documento di Valsat non rileva criticità dal punto di vista idraulico.

Non rileva criticità neanche dal punto di vista sismico, nel rispetto delle indicazioni riportate nella relazione geologica di approfondimento.

Come misure di mitigazione prevede la realizzazione di una cortina arborea verso il territorio rurale e gli edifici posti a sud.

4 STALLA RODIANO - SAVIGNO

Realizzazione di una di nuova stalla a servizio di Azienda Agricola esistente con il superamento del limite dimensionale indicato dal RUE per ogni singolo edificio, pur rispettando l'indice di edificabilità consentito dalle norme dello stesso RUE.

Si tratta di un Ambito AVN - AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE - AREE PROTETTE del PSC e fa parte del Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico (Art. 3.5 PTCP).

Vincoli:

- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del RDC n. 3267/1923
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano, (artt. 2.24 e 2.25 PSC, artt. 5.2 e 5.3 PTCP): Area di ricarica
- Rischio da frana (art. 2.14 PSC, art. 6.8 PTCP): U.I.E a rischio molto elevato - R4; da sottoporre a verifica per l'attitudine alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche (art. 2.15 PSC, art. 6.9 PTCP):
- Area di rispetto per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso per l'osservatorio astronomico di Montepastore
- Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico (Art. 3.5 PTCP)

La Su aggiuntiva assegnata dal POC (rispetto a quanto ammesso dal RUE) è di 631 mq. (1.431 – 800).

Il documento di Valsat valuta l'intervento come perfettamente congruente con il contesto rurale in cui si inserisce e non rileva criticità di alcun tipo.

Indica che la dimensione della stalla richiede la realizzazione di cortine arboree per la mitigazione dell'impatto paesistico e l'impiego di materiali coerenti con quelli degli edifici limitrofi e suggerisce di estendere la mitigazione anche al fienile di recente realizzazione posto immediatamente a nord del nuovo edificio.

10 MARTIGNONE 1 - CREPELLANO

Realizzazione di un edificio produttivo sede dell'azienda PRO BOX 3, gruppo LA CART. L'edificio è destinato alla raccolta e al trattamento per il successivo invio ad operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non) ai sensi del D.Lgs 152/2006 e conformemente a quanto disposto dal P.R.G.R. cui alla delibera n.67/2016. Non sono presenti aree esterne di stoccaggio e/o lavorazione del materiale trattato.

Ambito APS.Mi2

Vincoli:

L'area rientra nell' "ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura", relativo alla gestione delle acque meteoriche; ed è soggetto pertanto alle disposizioni normative dell'art. 4.8 PTCP.

L'ambito è compreso all'interno delle aree di rispetto "ENAC - Mappe di vincolo, limitazioni relative agli ostacoli ed ai pericoli alla navigazione aerea (art. 707 c. 1,2,3,4 Codice della navigazione)".

Dal punto di vista delle risorse storico – culturali, rientra nel Sottosistema A2 - della Via Emilia (Martignone). Una piccola porzione dell'ambito rientra nelle "aree di tutela art. 142 D.Lgs 42/2004"; parte dell'ambito interferisce con le "Visuali della viabilità verso il paesaggio agricolo/collinare da salvaguardare"; l'ambito è interessato da viabilità storica (via Emilia) ed è inserito nelle "zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 8.2 PTCP)

È in parte attraversato da un elettrodotto AT da 132 kV

La Valsat del PSC indica, nella scheda riferita a questo ambito, che:

- da PRG l'ambito rientra nella "zona agricola di tutela (ET)"
- l'ambito è attraversato da una serie di canali che fanno parte del reticolo idrografico minore
- rientra nell'"ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura", relativo alla gestione delle acque meteoriche; segue pertanto le disposizioni normative richiamate dall'art. 4.8 PTCP
- l'ambito è interessato da un elettrodotto AT e MT.
- l'ambito è inoltre attraversato da un gasdotto.
- il polo del Martignone, in quanto ambito produttivo di rilievo sovracomunale suscettibile di sviluppo, viene individuato come interferenza con la rete ecologica di livello provinciale.
- Vincoli di carattere ambientale/paesaggistico: una piccola porzione dell'ambito rientra nelle "aree di tutela art. 142 D.Lgs 42/2004";
- l'ambito è interessato da viabilità storica (via Emilia) e risulta compreso nelle "zone di tutela di elementi della centuriazione (art. 8.2 PTCP);
- nell'area produttiva già insediate della località lo smaltimento delle acque meteoriche non

risulta adeguato per la mancanza di sistemi di laminazione delle acque e di sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia. In questa località si riscontrano frequenti allagamenti in caso di pioggia abbondante. Negli insediamenti ad est dell'ambito Martignone sono previsti sistemi di laminazione frammentati all'interno dei singoli lotti ed esclusivamente per le nuove lottizzazioni. Per evitare che la rete idrografica superficiale entri in crisi è prevista la realizzazione, da parte del Consorzio di Bonifica Reno Palata, di uno scolmatore di piena tra il canale Stradellazzo e il Canale Garofano e la successiva immissione nel Canale Marciapesce, quest'ultimo verrà in parte risezionato per contenere le portate di piena.

- la rete fognaria è di tipo misto e per quanto riguarda il territorio di Crespellano di tipo privato; nella zona ad Ovest la rete confluisce al depuratore del Consorzio Chiesaccia, ad Est in parte alcune aziende scaricano nel rio Carpineta altre confluiscono alla rete del consorzio Cà d'Oro che si immette anch'esso nel rio. Si precisa che parallelamente alla via Emilia è stata realizzata un tratto di fognatura, a cui allacciati i frontisti, che convoglia le acque al depuratore di Anzola;
- Attualmente tali reti non risultano in possesso di autorizzazione allo scarico espressa ai sensi del D.Lgs.152/99 e per lo più sono caratterizzate da scarichi originati da reti fognarie di insediamenti classificabili come "Acque Reflue Urbane" e, in alcuni casi come "Acque Reflue Industriali". Per tali scarichi, esiste l'obbligo di presentare domanda di autorizzazione e di dotarsi di sistemi di trattamento appropriati;
- gli insediamenti localizzati ad ovest dell'ambito sono serviti dal depuratore consortile sito in località Ponte Samoggia. Per le aree industriali che si trovano ad est del Martignone e a Nord della Via Emilia il convogliamento dei reflui è verso il depuratore di Anzola;
- sono presenti all'interno dell'ambito n.2 impianti di pretrattamento delle acque di processo industriale;
- non sono previsti nell'Ambito significativi servizi di riuso e riciclaggio dei rifiuti;
- l'approvvigionamento acqua ad uso industriale non risulta adeguato in quanto non è presente una rete acquedottistica per usi industriali, inoltre le acque utilizzate per i processi produttivi provengono per il 100% dall'acquedotto civile;
- HERA, nel proprio contributo specifico fornito alla Conferenza di Pianificazione, in merito alle tematiche del Gas metano, così valutava: "Relativamente alle zone produttive previste tra le località "Ponte Samoggia" e "Martignone" occorrerà incrementare di circa 500 m il potenziamento con ACC DN 200 già previsto di 1.100 m lungo via Confortino"
- l'ambito è attualmente dalla via Emilia a nord
- l'ambito non risulta accessibile alla stazione ferroviaria di Crespellano, risulta accessibile al trasporto pubblico su gomma
- tra le condizioni di sostenibilità, in particolare dovranno essere risolte le criticità relative all'acquedotto, al sistema fognario e alla rete gas

Il documento di Valsat del POC valuta che poiché l'azienda, che si occupa di servizi afferenti alla raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti urbani e speciali, svolge circa il 20% del proprio volume di affari per aziende operanti nel territorio della Città Metropolitana di Bologna, la realizzazione di questa sede costituisce un significativo alleggerimento del trasporto su strada dei rifiuti prelevati, con positive ricadute sulla sicurezza della circolazione e la qualità dell'aria in generale.

Indica inoltre che le condizioni primarie per l'attuazione delle aree produttive sovracomunali del Martignone, cioè l'entrata in funzione del nuovo casello Valsamoggia dell'autostrada A1 e la realizzazione della relativa bretella di connessione con la via Emilia, sono attualmente entrambe soddisfatte e che l'ulteriore condizione, cioè la realizzazione dei nuovi insediamenti con le caratteristiche delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate – APEA, dovrà essere soddisfatta in sede attuativa.

Il documento di Valsat del POC stima il traffico medio giornaliero (per giorni lavorativi compresi tra

lunedì e sabato) di veicoli leggeri e pesanti indotto da nuovo insediamento in:

- circa 30 automobili dei futuri dipendenti dell'attività;
- circa 20 automezzi di trasporto leggero (tipo FIAT Ducato);
- circa 60 automezzi di trasporto pesante (tipo autocarro scarrabile a 3 o 4 assi)

e valuta che tale incremento è congruente con la capacità della rete viaria principale (via Emilia e bretella autostradale).

Dal punto di vista del rumore, segnala la presenza di ricettori sensibili (abitazioni) sul lato nord della via Emilia, il cui clima acustico è peraltro influenzato in misura prevalente dal traffico presente sulla statale. Indica che lo studio acustico non evidenzia criticità ma, ad intervento ultimato, consiglia di eseguire una campagna di rilevamenti al fine di individuare eventuali criticità.

Il documento di Valsat del POC non rileva criticità dal punto di vista idraulico e dal punto di vista sismico ritiene l'intervento fattibile.

13 MUFFA - CREPELLANO

Riassegnazione di diritti edilizi per il recupero di un fabbricato posto in territorio rurale di cui era prevista la demolizione in conseguenza della sottoscrizione di un accordo ex art. 18 LR 20/2000.

Ambito ARP - AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO PAESAGGISTICO

Il documento di Valsat indica che:

- l'intervento di realizzazione di due alloggi non ha impatti significativi sul carico urbanistico locale, e l'edificio è direttamente collegabile alle reti già presenti nell'area. L'intervento pertanto non genera impatti significativi sul territorio rurale
- dal punto di vista idraulico, non sussistono particolari criticità e ciò è confermato anche dalla cartografia del PGRA che esclude l'area studiata da scenari di esondabilità
- dal punto di vista geotecnico, lo spessore di sedimenti fini sovrastanti le ghiaie risulta molto variabile (da 0,6 metri a 5,1 m) e ciò induce disomogeneità nelle resistenze geomeccaniche e possibilità di cedimenti assoluti/differenziali. Per questo motivo le successive analisi da sviluppare nelle fasi di costruzione dovranno valutare con cura la profondità di incastro delle fondazioni per tenere conto anche del contesto
- dal punto di vista sismico l'intervento è da ritenersi fattibile e che non emergono particolari elementi prescrittivi, nel rispetto delle indicazioni riportate nella relazione geologica di approfondimento.

19 VIGNA DEL PELONE - MONTEVEGLIO

Trasferimento dei diritti edilizi derivanti dalla presenza di un insediamento incongruo Al.2.2 nel territorio di Montevoglio in ambito produttivo APS.e posto nel territorio del Comune di Zola Predosa.

Ambito Al.2.2

Il documento di Valsat indica che l'intervento prevede la completa demolizione e il ripristino del sito nelle condizioni originarie, compresa l'eventuale bonifica che dovesse risultare necessaria a seguito delle necessarie analisi, di 6 capannoni già sede di un allevamento avicolo e da tempo dismessi.

I diritti edificatori ad uso produttivo assegnati a compensazione sono pari al 40% della superficie esistente e sono trasferiti in un ambito individuato dal PSC, all'interno della capacità edificatoria massima individuata per l'ambito stesso.

23 SIRENA SUD - BAZZANO

Inserimento nel POC di parte di un comparto in loc. Bazzano, facente parte di un precedente Piano Particolareggiato la cui convenzione attuativa è scaduta il 13/04/2016, e riassegnazione di

capacità edificatorie con mutamento dell'uso ammesso, passando da ricettivo a commerciale per la costruzione di un supermercato discount.

Ambito APC.e - AMBITI PRODUTTIVI COMUNALI IN CORSO DI ATTUAZIONE SECONDO LA PIANIFICAZIONE VIGENTE (PUA convenzionati vigenti)

L'area è posta tra la strada statale n. 569, via Gordini e via del Gandolfo.

Sul lato ovest, dall'altra parte di via Gordini, si trova un centro commerciale Carrefour, mentre sul fronte nord della statale si trovano diversi capannoni in uso ad attività produttive.

Sul lato sud dell'area in oggetto si trova una zona residenziale di recente edificazione.

Il progetto prevede l'accesso alla struttura dal lato ovest, il carico/scarico sul lato sud, prospiciente alla zona residenziale, le aree parcheggio sul fronte strada della statale e di via Gordini.

Si ipotizza la collocazione in copertura dell'impiantistica esterna.

La zonizzazione acustica vigente prevede la classe V per l'area produttiva a nord e per l'area commerciale ad ovest.

La statale e relativa fascia di pertinenza (50 m per lato) è in classe IV.

L'area residenziale a sud è in parte in classe III, per le residenze in aderenza all'area del centro commerciale e in parte in classe II per le residenze più lontane dalla viabilità primaria e dalle aree produttive potenzialmente impattanti.

Lo studio di impatto acustico è basato sulle rilevazioni effettuate nel 2005 per la redazione del PPIP approvato nel 2000, con lo scopo di verificare la compatibilità dell'area con l'insediamento di una struttura ricettiva.

L'analisi acustica presentata a corredo del POC, sulla base delle rilevazioni del 2005, valuta che il clima acustico dell'area è tale per cui il futuro fronte commerciale sarà esposto a livelli sonori compatibili con la IV classe acustica, in particolare in periodo diurno quando è presente l'utenza.

Rimanda invece alla fase di progettazione la verifica della compatibilità acustica delle sorgenti fisse di progetto, in particolare le attività di carico e scarico e gli impianti fissi, con l'area residenziale adiacente.

La scheda di ambito del POC prevede l'assegnazione della V Classe acustica.

24-25 VIA LUNGA NORD - CREPELLANO

Variante sostanziale ad un PUA vigente e realizzazione di un edificio produttivo nell'ambito di nuovo insediamento, con presentazione di un nuovo PUA unitario che comporta:

- ridefinizione dell'assetto di un piano particolareggiato già in attuazione che prevede anche la realizzazione di un nuovo accesso diretto alla SP 659 "Nuova Bazzanese"
- inserimento dell'ambito produttivo APS.i1 nel quale localizzare anche i diritti esistenti, pari a 500 mq. di Su, derivati dalla Variante al previgente PSC del Comune di Monteveglio,

Ambito APS.e e APS.i1

Il documento di Valsat del POC indica che la proposta prevede:

- la realizzazione di una bretella di uscita dalla SP 569, che consentirà di raggiungere il comparto in oggetto (in sola entrata) direttamente dalla SP569 lato Bologna, senza interessare, per il traffico proveniente da est, la viabilità interna all'ambito produttivo, con positive ricadute in termini di volumi di traffico
- la sistemazione complessiva del rio Chiesanuova (che attraversa l'area), secondo modalità da definire in sede esecutiva in accordo con l'Amministrazione, il gestore consortile e il demanio proprietario del corpo idrico
- la sistemazione della fascia a verde (10,00 metri per parte rispetto agli argini), a carico dell'Attuatore.

Nella Valsat del PSC la scheda dell'ambito APS.i1 indica che:

- Si tratta di un ambito prevalentemente agricolo che occupa una superficie territoriale pari a 82.300 mq, compreso tra l'Autostrada Adriatica a nord e la Strada provinciale di Vignola a sud.
- Secondo il PRG l'ambito rientra nella "zona agricola normale (EN)" e nelle "zone storiche-culturali esterne ai centri storici (AE)"
- l'ambito è attraversato da un corso d'acqua che fa parte del reticolo idrografico minuto
- l'ambito rientra nell'"ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura (art.4.8 PTCP)", relativo alla gestione delle acque meteoriche.
- Non sono presenti potenziali fonti di inquinamento elettromagnetico.
- Per quanto riguarda le risorse ecologiche e ambientali L'ambito rientra nel "connettivo ecologico diffuso- tipo C". Sono presenti due "punti di permeabilità potenziale"
- per quanto riguarda i vincoli di carattere ambientale/paesaggistico, parte dell'ambito interferisce con le "Visuali della viabilità verso il paesaggio agricolo/collinare da salvaguardare"
- l'ambito non risulta accessibile alla stazione ferroviaria, né al trasporto pubblico su gomma.
- la viabilità a ridosso dell'ambito presenta un'alta incidentalità
- Come condizioni di sostenibilità:
 - E' necessario prevedere una laminazione pari a 200 o 500 mc * Ha come previsto da PSAI Samoggia e richiedere il parere degli Enti competenti
 - in sede di pianificazione attuativa da valutare l'eventuale ampliamento a servizio del nuovo ambito, della vasca di laminazione a servizio di urbanizzazioni esistenti;
 - poiché l'ambito è soggetto al rispetto delle "Visuali verso il paesaggio agricolo/collinare", dovranno essere posti in essere opportuni accorgimenti in fase organizzazione dell'insediamento.

Il documento di Valsat del POC stima, in relazione all'intervento:

- un aumento dei flussi veicolari dell'ordine di circa 370 veicolitotali/ora, corrispondente ad un incremento di ~ 15% rispetto a quelli attualmente presenti in ciascuna delle 2 fasce orarie considerate
- che la realizzazione del nuovo tratto in variante alla SP569 determinerà un netto miglioramento (LOS B-C) del livello di servizio della rotatoria SP569 Bazzanese/via Lunga
- che il livello di servizio dei restanti nodi (intersezione via Lunga/via Di Vittorio, intersezione via Lunga/via Pastore/via 2 Agosto 1980, innesto su via Di Vittorio del nuovo braccetto di uscita dalla SP569 Bazzanese) risulterà adeguato (LOS A-B).

Il documento di Valsat del POC indica che lo studio di impatto acustico sviluppato non evidenzia criticità ma, ad intervento ultimato, consiglia di eseguire una campagna di rilevamenti al fine di individuare eventuali criticità, così da poter risolvere eventuali situazioni critiche attraverso l'inserimento di schermature in grado di limitare l'eventuale impatto acustico all'esterno del lotto.

Dal punto di vista idraulico, valuta che non sussistono particolari criticità in quanto il PGRA inserisce l'area studiata nello scenario "P1" (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi) per il reticolo naturale e nello scenario "P2 (alluvioni poco frequenti: TR 100-200 anni) per quanto riguarda il reticolo secondario artificiale.

Indica inoltre che dal punto di vista sismico l'intervento è da ritenersi fattibile e che non emergono particolari elementi prescrittivi, nel rispetto delle indicazioni riportate nella relazione geologica di approfondimento.

30 - REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER DEPOSITO ATTREZZATURE AGRICOLE PER UN'ATTIVITA' DI CONTOTERZISMO - CREPELLANO

Si trova in ambito AVP IP.a (AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA), così descritti dal PSC: parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizio-

ne, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione.

Realizzazione di un capannone per ricovero attrezzature agricole per un'attività di contoterzismo. Viene proposta la realizzazione, nell'area identificata come IP.a, in prossimità dell'abitato di Calcara di Crespellano, di un nuovo edificio da adibire al deposito di macchine ed attrezzature utilizzate dal richiedente nell'ambito della propria attività di lavorazioni agricole svolte per conto terzi, in quanto quelli esistenti sono ora insufficienti.

Il documento di Valsat del POC riporta che le norme del RUE consentono in via ordinaria il recupero di edifici esistenti non più utilizzati per la normale attività agricola e, attraverso il POC, interventi di ampliamento o ristrutturazione edilizia (con integrale demolizione e ricostruzione) entro il limite del 20% di incremento della Su esistente.

Nel presente caso si integra la SU esistente con una quota derivante dalla demolizione di un altro edificio presente nella corta agricola.

Il documento di Valsat del POC afferma che con la realizzazione dell'edificio si avrà un diverso posizionamento dei mezzi senza incremento né del loro numero né delle emissioni sonore presso i ricettori.

La misurazione fonometrica nello stato attuale relativa al passaggio dei mezzi, che non è previsto aumentare in numero, ha permesso di verificare che presso i ricettori più prossimi (edifici abitativi posizionati a c.a. 70 m dal capannone in progetto) sono rispettati i limiti di zona.

Dal punto di vista idraulico, non sussistono particolari criticità e ciò è confermato anche dalla cartografia prodotta per il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni che inserisce l'area studiata nello scenario P2 (alluvioni poco frequenti: TR 100-200 anni) sia per il reticolo naturale, sia per quanto riguarda il reticolo secondario artificiale.

Le successive analisi geotecniche, da sviluppare nelle fasi di progettazione delle costruzioni, dovranno valutare con cura la profondità di incastro delle fondazioni per tenere conto anche del contesto e verificare l'ammissibilità dei cedimenti attesi.

Nel PSC l'ambito AVP IP.a non aveva scheda di VALSAT.

40 - REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PRODUTTIVO SEDE DELL'AZIENDA BCUBE spa - CREPELLANO

Si trova in ambito APS.Mi2, di nuovo insediamento, nell'ambito del Martignone. Sono parti di territorio rurale che il PSC classifica idonei ad ospitare nuove quote di sviluppo, nel quadro dell'accordo territoriale, secondo logiche e con modalità e limiti definiti dal PSC in apposite schede normative.

Viene richiesto l'inserimento di parte dell'Ambito produttivo APS.Mi2 per la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo prevedendo l'utilizzazione dell'intero Indice di Utilizzazione Territoriale Ut di 0,30 mq/mq.

Il documento di Valsat del POC ribadisce che i nuovi insediamenti dovranno essere realizzati con le caratteristiche delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate – APEA, e che tale condizione dovrà essere soddisfatta in sede attuativa.

Lo studio acustico, basato su dati di bibliografia, evidenzia il rispetto dei limiti assoluti di emissione e di immissione, essendo i risultati inferiori rispettivamente a 65 dBA e 70 dBA per il periodo di riferimento diurno e notturno. Viene inoltre mostrato il rispetto del criterio differenziale.

Ad intervento ultimato, si consiglia comunque di eseguire una campagna di rilevamenti al fine di individuare eventuali criticità sui ricettori sensibili presenti. In questo modo possono essere risolte eventuali situazioni critiche attraverso l'inserimento di schermature in grado di limitare l'eventuale impatto acustico all'esterno del lotto.

Dal punto di vista idraulico, non sussistono particolari criticità e ciò è confermato anche dalla cartografia prodotta per il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni che inserisce l'area studiata

nello scenario P2 (alluvioni poco frequenti: TR 100-200 anni) sia per il reticolo naturale, sia per quanto riguarda il reticolo secondario artificiale.

Le successive analisi geotecniche, da sviluppare nelle fasi di progettazione delle costruzioni, dovranno valutare con cura la profondità di incastro delle fondazioni per tenere conto anche del contesto e verificare l'ammissibilità dei cedimenti attesi.

Nella Valsat del PSC la scheda dell'ambito APS.Mi2 evidenzia la presenza di alcune limitazioni e pone limiti e condizioni di sostenibilità di seguito riportati.

Lo studio di microzonazione sismica effettuato dal PSC ha evidenziato per una parte dell'ambito la necessità dello studio di microzonazione sismica di III livello (verifiche di liquefazione/densificazione; cedimenti post-sisma; risposta sismica locale), inoltre essendo l'ambito compreso nelle "zone di tutela di elementi della centuriazione" dovranno essere posti in essere opportuni accorgimenti in fase di organizzazione dell'insediamento.

Punto di riferimento principale per l'esplicitazione delle condizioni di sostenibilità dell'intervento resta comunque l'Accordo Territoriale (20/04/06) per l'ambito produttivo sovracomunale "Martignone" fra la Provincia di Bologna e i Comuni di Crespellano e Anzola dell'Emilia ai sensi dell'art. 15 L.R. 20/2000 e in aggiunta l'Accordo Territoriale sottoscritto il 29/06/2012 per gli ambiti produttivi dell'Associazione Intercomunale Bazzanese (Accordo sottoscritto tra la Provincia di Bologna e i comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio; Savigno, Zola Predosa e Casalecchio di Reno).

In particolare dovranno essere risolte le criticità relative all'acquedotto, al sistema fognario e alla rete gas.

42 REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PRODUTTIVO - CREPELLANO

Si trova in ambito APS.Mi2, di nuovo insediamento, nell'ambito del Martignone. Sono parti di territorio rurale che il PSC classifica idonei ad ospitare nuove quote di sviluppo, nel quadro dell'accordo territoriale, secondo logiche e con modalità e limiti definiti dal PSC in apposite schede normative.

Viene richiesto l'inserimento di parte dell'Ambito produttivo APS.Mi2 per la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo prevedendo l'utilizzazione del solo Indice perequativo Ip di 0,15 mq/mq. pur mantenendo nella propria disponibilità l'intera superficie territoriale.

Il documento di Valsat del POC ribadisce che i nuovi insediamenti dovranno essere realizzati con le caratteristiche delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate – APEA, e che tale condizione dovrà essere soddisfatta in sede attuativa.

Lo studio acustico, basato su dati di bibliografia, evidenzia il rispetto dei limiti assoluti di emissione e di immissione, essendo i risultati inferiori rispettivamente a 65 dBA e 70 dBA per il periodo di riferimento diurno e notturno. Viene inoltre mostrato il rispetto del criterio differenziale.

Ad intervento ultimato, si consiglia comunque di eseguire una campagna di rilevamenti al fine di individuare eventuali criticità sui ricettori sensibili presenti. In questo modo possono essere risolte eventuali situazioni critiche attraverso l'inserimento di schermature in grado di limitare l'eventuale impatto acustico all'esterno del lotto.

Dal punto di vista idraulico, non sussistono particolari criticità e ciò è confermato anche dalla cartografia prodotta per il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni che inserisce l'area studiata nello scenario P2 (alluvioni poco frequenti: TR 100-200 anni) sia per il reticolo naturale, sia per quanto riguarda il reticolo secondario artificiale.

Le successive analisi geotecniche, da sviluppare nelle fasi di progettazione delle costruzioni, dovranno valutare con cura la profondità di incastro delle fondazioni per tenere conto anche del contesto e verificare l'ammissibilità dei cedimenti attesi.

Nella Valsat del PSC la scheda dell'ambito APS.Mi2 evidenzia la presenza di alcune limitazioni e

pone limiti e condizioni di sostenibilità di seguito riportati.

Lo studio di microzonazione sismica effettuato dal PSC ha evidenziato per una parte dell'ambito la necessità dello studio di microzonazione sismica di III livello (verifiche di liquefazione/densificazione; cedimenti post-sisma; risposta sismica locale), inoltre essendo l'ambito compreso nelle "zone di tutela di elementi della centuriazione" dovranno essere posti in essere opportuni accorgimenti in fase di organizzazione dell'insediamento.

Punto di riferimento principale per l'esplicitazione delle condizioni di sostenibilità dell'intervento resta comunque l'Accordo Territoriale (20/04/06) per l'ambito produttivo sovracomunale "Martignone" fra la Provincia di Bologna e i Comuni di Crespellano e Anzola dell'Emilia ai sensi dell'art. 15 L.R. 20/2000 e in aggiunta l'Accordo Territoriale sottoscritto il 29/06/2012 per gli ambiti produttivi dell'Associazione Intercomunale Bazzanese (Accordo sottoscritto tra la Provincia di Bologna e i comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio; Savigno, Zola Predosa e Casalecchio di Reno).

In particolare dovranno essere risolte le criticità relative all'acquedotto, al sistema fognario e alla rete gas.

45 - REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO RESIDENZIALE COMPOSTO DA 6 EDIFICI UNIFAMILIARI – CREPELLANO

Si trova in ambito AUC.r, tessuti oggetto di interventi microubanistici.

Viene richiesto l'inserimento a POC di un Ambito AUC.r posto in località Calcara di Crespellano per la realizzazione di 720 mq. di Su, ripartiti in n. 6 edifici, con Ut notevolmente inferiore a quello previsto dai vigenti strumenti urbanistici.

Il documento di Valsat del POC precisa che il sub-ambito è localizzato nella parte ovest della frazione di Calcara ed ha la finalità di dotare questa parte della frazione di parcheggi e percorsi ciclo-pedonali.

Condizioni ambientali

Il sub ambito è inserito nelle zone di tutela di elementi della centuriazione.

Dal punto di vista dell'analisi del clima acustico, l'intervento si inserisce in territorio oggi rurale, ai margini del tessuto insediativo esistente, a carattere esclusivamente residenziale e non interessato da viabilità con importanti livelli di traffico. Non si segnalano pertanto criticità, anche in relazione alla modesta dimensione dell'intervento stesso (8 alloggi in case unifamiliari).

Dal punto di vista idraulico, non sussistono particolari criticità e ciò è confermato anche dalla cartografia prodotta per il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni che inserisce l'area studiata nello scenario P2 (alluvioni poco frequenti: TR 100-200 anni) sia per il reticolo naturale, sia per quanto riguarda il reticolo secondario artificiale.

Le successive analisi geotecniche, da sviluppare nelle fasi di progettazione delle costruzioni, dovranno valutare con cura la profondità di incastro delle fondazioni per tenere conto anche del contesto e verificare l'ammissibilità dei cedimenti attesi.

Indicazioni di mitigazione

La composizione progettuale dell'intervento dovrà rispettare le direzioni tracciate dai segni della centuriazione.

50 - REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PER RICOVERO ATTREZZATURE AGRICOLE PER UN'ATTIVITÀ DI CONTOTERZISMO - CREPELLANO

Si trova in ambito AVP IP.a (AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA), così descritti dal PSC: parti del territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizio-

ne, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione.

Viene proposta la realizzazione, nell'area identificata come IP.a, posta in via Cassola, di un ampliamento di mq. 600 della superficie per il ricovero e la manutenzione di mezzi agricoli per attività di contoterzista mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato.

Il documento di Valsat del POC riporta che le norme del RUE consentono in via ordinaria il recupero di edifici esistenti non più utilizzati per la normale attività agricola e, attraverso il POC, interventi di ampliamento o ristrutturazione edilizia (con integrale demolizione e ricostruzione) entro il limite del 20% di incremento della Su esistente.

Nel presente caso si integra la SU esistente con una quota derivante dalla demolizione di un altro edificio presente nella corta agricola.

Il documento di Valsat del POC afferma che con la realizzazione dell'edificio si avrà un diverso posizionamento dei mezzi senza incremento né del loro numero né delle emissioni sonore presso i ricettori.

Dal punto di vista idraulico, non sussistono particolari criticità e ciò è confermato anche dalla cartografia prodotta per il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni che inserisce l'area studiata nello scenario P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi) per il reticolo naturale e nello scenario P2 (alluvioni poco frequenti: TR 100-200 anni) per quanto riguarda il reticolo secondario artificiale.

Dal punto di vista geotecnico i dati di sottosuolo disponibili indicano un contesto stratigrafico più superficiale caratterizzato da sedimenti prevalentemente limoso sabbiosi e poi alternanze di depositi ghiaioso sabbiosi e depositi più fini. Le caratteristiche meccaniche dei sedimenti meno profonde possono risultare disuguali localmente, in funzione delle caratteristiche tessiturali dei sedimenti che costituiranno il "volume significativo" per l'edificio di progetto.

Nel PSC l'ambito AVP IP.a non aveva scheda di VALSAT.

53 - REALIZZAZIONE DI PISTE PER L'ATTERRAGGIO / DECOLLO DI VELIVOLI ULTRALEGGERI, DI HANGAR DI RICOVERO E DI UNA CLUB HOUSE PER L'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO VOLO CLUB - MONTEVEGLIO

La proposta prevede l'attuazione dell'Ambito ATP per il possibile insediamento di un "campo volo per ultraleggeri" con la realizzazione di strutture pertinenti all'attività. L'intervento proposto prevede mq. 1.900 di SU assegnata all'areale (mq. 100 Club-House e mq. 1.800 Hangar per il ricovero dei mezzi).

Nel documento di Valsat del POC si precisa che tutte le strutture sono previste in elementi leggeri facilmente amovibili al cessare dell'attività, mentre le piste sono realizzate in erba, trattandosi di area inclusa nelle "Aree di ricarica della falda di tipo A". Nelle stesse aree è inoltre vietata la realizzazione di serbatoi di idrocarburi interrati.

L'attività non prevede incremento di traffico significativo sulla via Cassola in quanto si tratta di un'attività privata e l'area non sarà sede di manifestazioni ad afflusso di pubblico.

Lo studio di impatto acustico presentato mostra che sono rispettati i limiti di emissione nel periodo diurno rispetto ai due ricettori residenziali posti ad est e ad ovest del campo di volo (distanza 150-200 m). Nel periodo notturno non sono effettuati voli.

Il documento di Valsat indica che lungo il margine ovest dell'area è presente una linea elettrica di bassa tensione, rispetto alla quale lo specifico studio effettuato conclude che "sia in fase di decollo, sia in quella d'atterraggio in entrambe le direzioni (per la pista 19 o 01) non vi è in nessun caso interferimento, né sorvolo della linea elettrica che non rappresenta pertanto alcuna forma di incompatibilità con l'attività di volo nell'area proposta".

Dal punto di vista idraulico, non sussistono particolari criticità.

Le successive analisi geotecniche, da sviluppare nelle fasi di progettazione delle costruzioni, dovranno valutare con cura la profondità di incastro delle fondazioni per tenere conto anche del contesto.

54 - INSERIMENTO NEL POC DELL'AMBITO APS.i5 DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE – MONTEVEGLIO

Si trova in ambito APS.i5, SUB-AMBITI DI INTEGRAZIONE.

Sono parti di territorio rurale che il PSC classifica idonei ad ospitare nuove quote di sviluppo, nel quadro dell'accordo territoriale, secondo logiche e con modalità e limiti definiti dal PSC in apposite schede normative. Nelle parti degli ambiti APS selezionate e programmate dal POC si applicano i criteri perequativi fissati dal PSC.

Il Comune di Valsamoggia ha previsto l'inserimento nel POC di un ambito APS.i5 di sua proprietà posto in loc. Corallo di Monteveglio, al fine di disporre di aree per attuare trasferimenti di diritti edificatori (già previsti a seguito di accordi con privati) e di avviarne l'attuazione e la valorizzazione, prevedendo in esso l'insediamento di un impianto di distribuzione carburanti (uso f2), di funzioni produttive (usi c1, c3, c6) e di funzioni di servizio (usi b10.4) con l'assegnazione di diritti edilizi corrispondenti all'utilizzo dell'indice di utilizzazione territoriale massimo di 0,30 mq/mq.

Il documento di Valsat del POC indica che la proposta prevede l'inserimento in POC dell'ambito per consentire il trasferimento di diritti edificatori.

L'ambito, già valutato in sede di PSC, è inserito nelle "Aree di ricarica diretta della falda (tipo A)" e pertanto in sede attuativa dovranno essere seguite le prescrizioni di cui all'art. 5.3, comma 6 del PTCP.

Nella stessa sede dovranno essere verificate eventuali criticità dei servizi acquedotto, rete fognaria e gas, in accordo con il gestore delle reti.

Dal punto di vista dell'impatto acustico l'intervento si inserisce in un ambito già a destinazione produttiva. In sede attuativa si consiglia comunque di eseguire una campagna di rilevamenti al fine di individuare eventuali criticità sul ricettore sensibile presente a nord. In questo modo possono essere risolte eventuali situazioni critiche attraverso l'inserimento di schermature in grado di limitare l'eventuale impatto acustico all'esterno del lotto.

Dal punto di vista idraulico, non sussistono particolari criticità.

Le successive analisi geotecniche, da sviluppare nelle fasi di progettazione delle costruzioni, dovranno valutare con cura la profondità di incastro delle fondazioni per tenere conto anche del contesto.

Nella Valsat del PSC la scheda dell'ambito APS.i5 evidenzia la presenza di alcune limitazioni e pone limiti e condizioni di sostenibilità di seguito riportati.

Le limitazioni sono riferite all'inserimento dell'ambito entro un'area di ricarica diretta della falda (aree di ricarica di tipo A); pertanto la normativa di piano e la pianificazione attuativa dovranno porre particolare attenzione al tema della permeabilità dei suoli al fine di consentire, applicando le disposizioni del PTCP (art.5.3) un'adeguata ricarica della falda.

Occorre ridurre gli apporti di acque bianche all'impianto di depurazione: in tutti i casi gli scarichi di acque di origine meteorica dovranno immettersi, previo parere degli enti competenti, in corpo idrico superficiale (fonte: HERA 2011, contributo specifico fornito alla Conferenza di Pianificazione).

Inoltre dovranno essere risolte le criticità relative al servizio acquedotto e alle reti fognarie e gas.

56 - INSERIMENTO NEL POC DI AMBITI, GIÀ PREVISTI NELLA VARIANTE DI ANTICIPAZIONE AL PSC DELL'ALLORA COMUNE DI CREPELLANO, PER IL TRASFERIMENTO DI DIRITTI EDIFICATORI DERIVANTI DA ACCORDI SOTTOSCRITTI – CREPELLANO

Si trova in ambito AN.e - Ambiti di nuovo insediamento in corso di attuazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati in corso di attuazione).

Il Comune di Valsamoggia ha previsto l'inserimento nel POC di un insieme di ambiti che danno attuazione alle previsioni della Variante di anticipazione in merito a trasferimenti di capacità edificatoria conseguenti ad accordi sottoscritti con gli ex Comuni di Castello di Serravalle, Monteveglio e Savigno, oggi confluiti nel Comune di Valsamoggia. L'inserimento nel POC consente l'acquisizione delle aree necessarie dai privati proprietari delle aree stesse (individuati, in sede di Variante, attraverso un bando pubblico); per l'acquisizione sono assegnati ai privati diritti compensativi in una parte dell'ambito AN.6

Il documento di Valsat del POC indica che la proposta prevede l'inserimento nel POC di ambiti, già previsti nella Variante di anticipazione al PSC dell'allora Comune di Crespellano, per il trasferimento di diritti edificatori derivanti da accordi sottoscritti.

L'ambito rientra in un'area di ricarica indiretta della falda (tipo B) (fonte: PTCP- Variante di recepimento del Piano regionale di Tutela delle Acque, approvata 4/4/2011.); pertanto la normativa di piano e la pianificazione attuativa dovranno porre particolare attenzione al tema della permeabilità dei suoli al fine di consentire, applicando le disposizioni del PTCP (art.5.3) un'adeguata ricarica della falda: ciò comporta che almeno il 35% della ST dell'insediamento sia mantenuta superficie permeabile. Qualora le acque meteoriche vengano scaricate nel Rio Cassoletta (CBR) è necessario prevedere una laminazione pari a $500 \text{ mc} \cdot \text{Ha}$ come previsto da PSAI Samoggia e richiedere il parere degli Enti competenti (art.20 PSAI Samoggia – art.4.8PTCP Bologna).

Dal punto di vista del clima acustico l'ambito è collocato in un territorio oggi rurale, interessato da viabilità di rilievo locale e, solo marginalmente, dalla linea SFM Bologna Vignola. Allo stato attuale non si rilevano criticità dal punto di vista acustico (confermando le valutazioni già effettuate in sede di ValSAT/VAS del PSC), ma si prescrive uno studio più approfondito in sede di redazione del PUA, con particolare riferimento alla porzione sud dell'ambito, adiacente alla linea ferroviaria. In quella sede dovrà essere valutata l'eventuale necessità di barriere di protezione.

Dal punto di vista idraulico, non sussistono particolari criticità e ciò è confermato anche dalla cartografia prodotta per il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni che inserisce l'area studiata nello scenario P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi) per il reticolo naturale e nello scenario P2 (alluvioni poco frequenti: TR 100-200 anni) per quanto riguarda il reticolo secondario artificiale.

Le successive analisi geotecniche, da sviluppare nelle fasi di progettazione delle costruzioni, dovranno valutare con cura la profondità di incastro delle fondazioni per tenere conto anche del contesto.

PIANO DI MONITORAGGIO

Non è previsto un piano di monitoraggio.

Pareri dei soggetti competenti in materia ambientale

Sono pervenuti i seguenti pareri:

- **Azienda U.S.L di Bologna** (parere del 15/05/2017, allegato al PGB0/2017/25069 e parere del 13/12/2017 allegato al PG n. 73911/2017 della Città Metropolitana).

Nel primo parere del 15/05/2017, AUSL comunica di avere richiesto la collaborazione di ARPAE e di auspicare un confronto preliminare con l'Ufficio di Piano dell'area bazzanese per meglio comprendere le condizioni d'intervento che non risultano sempre chiare. Formula in ogni caso le seguenti osservazioni:

IN GENERALE:

- alcune proposte inserite nel POC fanno riferimento alla variante PSC/RUE 2017, della quale non si conosce lo stato di avanzamento
- le schede di POC non riportano elementi importanti ai fini della valutazione quali: capacità di rete idriche e fognarie; eventuali criticità per i campi elettromagnetici; viabilità, incidentalità, presenza di servizi quali fermate treno o autobus, ciclopedonalità per i comparti produttivi da insediare. Non è quindi possibile per AUSL esprimere una compiuta valutazione
- sono presenti diverse previsioni urbanistiche anche impattanti rispetto alle quali manca una valutazione di impatto/clima acustico o, se citata, non è stata allegata alla documentazione del POC
- si fa salvo il puntuale rispetto di quanto prescritto nelle relazioni geologiche e geosismiche. Le eventuali realizzazioni devono essere puntualmente subordinate altresì, ove previsto, all'esito favorevole degli approfondimenti richiesti

IN PARTICOLARE:

- PROPOSTA 2 - 54: tenuto conto dell'inquinamento rumoroso e atmosferico dannoso alla salute (il benzene è considerato un cancerogeno) non è possibile in assenza di un'attenta analisi delle distanze da strutture sensibili dagli impianti, formulare una valutazione definitiva. Per la proposta 54 andrà inoltre verificato (trattandosi di edifici in stato di abbandono ex militare) se contengano amianto. In caso affermativo occorrerà preventivamente attuare i necessari interventi di bonifica nel rispetto delle norme vigenti
- PROPOSTA 4: AUSL fa presente che lo Schema Metropolitan del Regolamento d'Igiene prevede all'articolo 63 delle distanze minime da considerare.
- PROPOSTE 10 – 40 – 42. Nella proposta 10 vengono presentate valutazioni sul traffico non corroborate da elementi specifici. Inoltre l'attività cui fa riferimento la proposta 10 si andrebbe a configurare come industria insalubre di I Classe, quindi AUSL ritiene necessario conoscere preventivamente le valutazioni ARPAE per potere esprimere il parere igienico sanitario di competenza, che tenga conto peraltro (e dalla documentazione non si è riscontrato tale approfondimento) di possibili ricadute sul territorio – derivanti dalla presenza dell'impianto – da emissioni, odori, esalazioni, rumori, conseguenze di eventuali eventi accidentali (quali incendio o altro). AUSL indica inoltre che rispetto alla proposta 40 occorre chiarire se gli edifici che vengono realizzati sono uno o più. Per tutte e tre le proposte sottolinea la necessità di informazioni precise circa l'esposizione a inquinamento elettromagnetico
- PROPOSTA 13: sarebbe auspicabile documentare le caratteristiche di servizi per il trasporto pubblico locale, piste ciclopedonali, vicinanza a servizi di vicinato
- PROPOSTA 19: non è trattata nella Valsat
- PROPOSTA 53: rimanda alle valutazioni / osservazioni già formulate in sede di variante al PSC e RUE
- PROPOSTA 56: occorre chiarire quale è la finalità per la quale si prevede il trasferimento di diritti edificatori

Nel secondo parere del 13/12/2017, formulato a seguito di un incontro richiesto dall'Ufficio di Piano area bazzanese e svoltosi il 11/12/2017 e a seguito dell'invio da parte del medesimo Ufficio di documentazione integrativa in data 13/12/2017, AUSL comunica che:

IN GENERALE:

- in merito alle reti tecnologiche prende atto del parere di HERA ma fa altresì presente che ARPAE ha evidenziato nelle prescrizioni del proprio parere che “gli interventi potranno comunque essere realizzati nel limite della effettiva capacità dal sistema di collettamento e depurazione delle aree servite. A tale scopo, per ogni intervento gravante sulla pubblica fognatura, dovrà essere verificata preventivamente con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, la capacità idraulica e depurativa dell’infrastruttura fognaria esistente e la rispondenza al PTCP del grado di diluizione degli scarichi degli scolmatori di emergenza; dovranno essere eventualmente previsti e realizzati i necessari interventi correttivi”. E’ quindi necessario che le previsioni tengano conto di questi elementi
- in merito ai campi elettromagnetici prende atto di quanto dichiarato nella documentazione integrativa rimettendo ogni responsabilità agli estensori e sottoscrittori della documentazione stessa
- in merito all’incidentalità stradale si prende atto di quanto dichiarato pur in linea generale confermando le criticità già segnalata
- per quanto attiene la matrice acustica, AUSL rimette al parere ARPAE nonché a quanto da già formulato anche nel merito della zonizzazione acustica e conferma la proposta di assicurare almeno la classe IV alla Sirena Sud

IN PARTICOLARE:

per gli interventi puntuali, AUSL comunica che non è possibile vista la tempistica residuale concessa (è stato richiesto ad AUSL di esprimere il parere entro lo stesso giorno in cui ha ricevuto le integrazioni) formulare una valutazione di merito, e pertanto rimette al parere già espresso in precedenza, tenuto conto che non pare comunque (da quanto è stato possibile esaminare) evidenziato un riscontro pienamente congruente con quanto da AUSL precedentemente segnalato nel parere del 15/05/2017. Per questi motivi AUSL ritiene che le osservazioni allora espresse e oggi confermate debbano essere comunque considerati elementi validi all’interno della procedura.

- **ARPAE - Sezione di Bologna** (parere del 26/05/2017, allegato al PGB0/2017/25069).

ARPAE – Sezione evidenzia che:

- PROPOSTA 2: Le condizioni di sostenibilità potranno essere verificate in sede di rilascio dell’A.U.A.
- PROPOSTE 10 – 24-25 – 40 – 42 – 54: le molteplici funzioni ammesse non consentono di stimare l’effettivo impatto ambientale
- PROPOSTA 19: Nella scheda si fa riferimento ad interventi di bonifica; non è chiaro se debbano intendersi ai sensi della definizione di cui all’art. 240.1, lett. p) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In tal caso, dovranno essere seguite le procedure di cui al titolo V della parte IV del cit. Decreto
- PROPOSTA 50: Anche per questa area, in coerenza con l’altra avente la medesima destinazione d’uso, dovrà essere esplicitato che “non sono ammesse attività che prevedano lo stoccaggio a cielo aperto di materiali e prodotti, né altre attività di magazzinaggio/deposito o parcheggio autoveicoli eccedenti quelle strettamente funzionali all’esercizio dell’attività”.
- PROPOSTA 53 Per le considerazioni in materia di impatto acustico si rimanda al parere già espresso in sede di Variante al PSC.

ARPAE – Sezione esprime PARERE FAVOREVOLE a condizione che si rispettino le seguenti prescrizioni specifiche:

- Dovranno essere realizzate tutte le opere infrastrutturali e di protezione ambientale previste dal presente Piano e dalle precedenti previsioni urbanistiche già attuate ed in corso di attuazione .
- Gli interventi potranno comunque essere realizzati nel limite della effettiva capacità del sistema di collettamento e depurazione delle aree servite. A tale scopo, per ogni intervento gravante sulla pubblica fognatura, dovrà essere verificata preventivamente

con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, la capacità idraulica e depurativa dell'infrastruttura fognaria esistente e la rispondenza al PTCP del grado di diluizione degli scarichi degli scolmatori di emergenza; dovranno essere eventualmente previsti e realizzati i necessari interventi correttivi. Il Parere Idraulico e di accettabilità del Gestore del Servizio Idrico Integrato dovrà essere allegato alla documentazione progettuale dell'intervento.

- Per gli interventi interessati da fonti di inquinamento elettromagnetico l'amministrazione comunale dovrà rendere disponibili in fase attuativa le DPA al fine di verificare la distanza minima da assicurare ai nuovi edifici adibiti a permanenza di persone.
- Per tutti gli interventi dovrà essere verificata, a cura di codesto Comune, la congruità dell'impianto di illuminazione esterna pubblica e privata con quanto previsto dalle Norme in materia di Riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di Risparmio Energetico;
- I materiali naturali non contaminati e derivanti da attività di scavo potranno essere recuperati solamente nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalla normativa vigente in materia.
- **Atersir** (parere del 1/06/2017, allegato al PGB0/2017/25069), che rileva che l'elaborato "VALSAT-Rapporto Ambientale ai fini della VAS" non analizza il tema del servizio idrico integrato e pertanto Atersir non dispone di elementi per poter formulare un proprio parere. Precisa che la fase attuativa della pianificazione dovrà inderogabilmente essere preceduta dalla verifica puntuale, effettuata con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, della presenza, adeguatezza e capacità delle infrastrutture esistenti a sopportare il diverso carico previsto dalla pianificazione.
- **Hera S.p.A.** (parere del 1/08/2017, allegato al PGB0/2017/25069), che dall'esame del materiale ricevuto, comunica che, ad esclusione delle estensioni delle reti di distribuzione a servizio dei singoli comparti, non rileva incrementi significativi tali da prevedere modifiche o potenziamento/estensione delle reti esistenti;
- **Consorzio della Bonifica Renana** (parere del 7/08/2017, allegato al PGB0/2017/25069). Il Consorzio chiarisce la propria competenza solo su alcuni degli ambiti interessati dal POC ed esprime parere favorevole a condizione che all'interno di tutte le schede degli ambiti di sua competenza venga indicato:
 - un sistema di laminazione e la sua possibile ubicazione a monte dell'immissione nei canali di bonifica
 - la necessità di presentare, ai fini dell'ottenimento dei permessi edilizi, richiesta di parere idraulico specifico al Consorzio per le valutazioni necessarie in merito all'invarianza idraulica e a tutte le opere previste e interferenti con i canali e le loro fasce di pertinenza
 - la necessità, per queste ultime opere, di presentare richiesta di concessione.
 Inoltre evidenzia che:
 - qualora, in occasione del rilascio dei permessi edilizi, le competenze degli ambiti n. 13,19, 53 e 54 fossero già trasferite al Consorzio della Bonifica Renana, ad esso dovrà essere inoltrata la richiesta di parere idraulico
 - per l'ambito 30 sarebbe opportuno verificare l'esattezza della ST riportata nella scheda dell'ambito rispetto alla scala della planimetria associata
 - all'interno della relativa scheda la perimetrazione dell'ambito 24 non è omogenea in tutte le planimetrie presenti.
- **Consorzio della Bonifica Burana** (parere del 31/05/2017, allegato al PGB0/2017/25069), che rileva che uno solo degli ambiti oggetto di POC ricade nel territorio gestito dal Consorzio: la scheda n. 45 Via Larga località Calcara. Il Consorzio precisa che per tale ambito nel caso siano previsti interventi che portino alla trasformazione del suolo da permeabile a impermeabile deve essere applicato, per la gestione delle acque meteoriche, il principio dell'invarianza idraulica. Per tali interventi sarà necessario interpellare il Consorzio in qualità di autorità idraulica competente per valutare le azioni compensative necessarie e per il rilascio del conseguente parere idraulico.

- **Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale** (parere del 31/05/2017, allegato al PGB0/2017/25069), che rilascia il parere di conformità del POC alle norme del Piano Territoriale del Parco al Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e valuta non significativa (con prescrizioni) l'incidenza del POC sugli habitat e habitat di specie presenti nel Sito Natura 2000 IT 4050016 "Abbazia di Montevoglio", in quanto risulta compatibile e conforme al vigente Piano di gestione e alle Misure di conservazione specifiche del sito e con il "Regolamento relativo alle Misure Specifiche di Conservazione" alla condizione che l'attività in esercizio dell'Associazione Arcobaleno Volo Club dovrà essere valutata in relazione alla prossimità del Sito Natura 2000 e in generale del divieto di sorvolo a bassa quota sull'area protetta in assenza di specifica autorizzazione.
- **Regione Emilia-Romagna, Servizio Area Reno e Po di Volano**, (parere del 3/05/2017, allegato al PGB0/2017/25069), che:
 - in generale rammenta la necessità di prevedere un sistema di laminazione delle acque bianche prima della loro immissione nel recettore finale, in misura determinata dall'art. 20 delle Norme del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia - aggiornamento 2007- per tutti gli interventi sul territorio che comportino un incremento della superficie impermeabilizzata, mentre alcune schede di POC, pur trattando ambiti di pianura o di bassa collina, non la prevedono esplicitamente. Raccomanda pertanto di indicare nelle schede, ove possibile, la localizzazione di un unico sistema di laminazione a servizio dell'ambito di cui trattasi, analogamente a quanto fatto per l'ambito "Via Lunga Nord" (scheda n. 24-25).
 - riscontra l'assenza sia dalle Tavole dei vincoli, che dall'elaborato "Scheda dei Vincoli", del vincolo disposto dall'art. 96 del RD 523/1904, in merito alla fascia di inedificabilità assoluta di 10 m dagli alvei (anche se coperti), nonché al divieto di piantumazione di siepi a meno di 4 m (attualmente interpretato come divieto di porre recinzioni a meno di 4 m dai cigli dei corsi d'acqua). L'inedificabilità a distanza inferiore a 10 m è da intendersi anche per le infrastrutture viarie; pertanto, ove si ipotizzi di realizzare percorsi ciclopedonali in fregio ai corsi d'acqua, essi dovranno essere realizzati tramite semplice inghiaatura del fondo, senza prevedere arredi, pali di illuminazione o altri elementi accessori a carattere permanente.
 - ricorda la tutela dei corsi d'acqua garantita dall'art. 115 del D.Lgs 152/2006, ed in particolare il divieto di copertura dei corsi d'acqua, se non per ragioni di tutela della pubblica incolumità
 - segnala la necessità di prevedere l'adeguamento catastale del rio Chiesanuova nell'ambito via Lunga Nord (scheda n. 24-25), in quanto esso appare difforme dall'effettivo tracciato del rio.
 - segnala, riguardo all'ambito Martignone 3 (scheda n. 40), che esso comprende un'area su cui è stata autorizzata con nota del Servizio Tecnico Bacino Reno PG 44646 del 23/02/2009 la realizzazione di una piccola cassa di espansione laterale a compensazione delle immissioni nel rio Carpineta di scarichi di acque bianche non laminate provenienti dai comparti D4-2 e D3-1 dell'allora vigente strumento urbanistico del Comune di Crespellano
- **Regione Emilia-Romagna, Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza** (parere del 27/06/2017, allegato al PGB0/2017/25069), che evidenzia che la maggior parte delle previsioni inserite nel POC adottato non ricadono nel territorio di competenza e non interferiscono direttamente con il reticolo idrografico di competenza. Per alcune previsioni invece individua possibili interazioni con aspetti di competenza o possibili interferenze con il reticolo idrografico gestito:
 - la strada di collegamento via Muzza Spadetta - via per Castelfranco si trova nelle vicinanze dello Scolo Muzza ma non è possibile identificare nella Tavola 3 il tracciato stradale in modo puntuale, né si riscontrano in questa fase le caratteristiche progettuali del nuovo collegamento; qualora in fase attuativa/esecutiva dovessero emergere interferenze fra le opere previste e lo Scolo Muzza e le relative aree demaniali o

pertinenze idrauliche, dovranno essere perfezionate le procedure per il rilascio delle prescritte concessioni (di competenza di ARPAE) o autorizzazioni/nulla osta idraulici;

- il tracciato del prolungamento SP 569 "Nuova Bazzanese" da via Lunga al confine del territorio comunale di Valsamoggia (Bazzano) interferisce con lo Scolo Muzza: dagli elaborati del POC si evince che i lavori sono in corso di realizzazione da parte della Città Metropolitana di Bologna, che si presume pertanto abbia già ottenuto tutti i titoli abilitativi per la realizzazione dell'opera, comprese le necessarie concessioni per l'occupazione di aree demaniali o autorizzazioni/nulla osta idraulici

Per quanto attiene al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, evidenzia che gli ambiti inseriti nel POC adottato coinvolgono aree interessate da alluvioni individuate nelle Mappe della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti, non determinate dal reticolo di propria competenza e rimanda alle eventuali valutazioni del Comune e delle Autorità Idrauliche di riferimento.

Per quanto di competenza e sopra argomentato, il Servizio non rileva elementi ostativi alla successiva approvazione del POC.

- **Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po** (parere del 10/08/2017, allegato al PGBO/2017/25069). L'Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia che:

- gli ambiti delle proposte 19 e 4 ricadono in aree di versante e sono sottoposti al Titolo I – Rischio da Frana e Assetto dei Versanti, rispettivamente del Piano Stralcio per il bacino del Samoggia e del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI)
- tutti gli altri ambiti e l'ambito 19 sono sottoposti al controllo degli apporti d'acqua, in particolare l'ambito 19, ricadente nel territorio collinare zona A e gli altri ricadenti nel territorio di pianura
- l'ambito 4 Stalla Rodiano Savigno ricade in Area da sottoporre a verifica (zona 4) nella analisi di rischio con allegata perimetrazione e zonizzazione denominata "Madonna di Rodiano", adottata dall'Amministrazione comunale di Savigno (DCC n. 56/2006). All'interno di quest'area l'art. 7 delle norme del PSAI consente la realizzazione di interventi che non comportano trasformazione urbanistica e aumento del carico antropico. La realizzazione di un edificio finalizzato all'attività agricola può essere ricompreso in questa fattispecie, con le seguenti prescrizioni da integrare nella scheda di ambito:
 - dovrà essere eseguita una adeguata indagine geologica comprensiva di sondaggi a carotaggio e prove di laboratorio per valutare le idonee caratteristiche fondali dell'edificio da realizzare;
 - Dovrà essere realizzata una adeguata rete di regimazione delle acque di superficie, da estendere anche alle aree coltivate adiacenti
- L'ambito 19 è compreso in U.I.E. idonee o con scarse limitazioni ad usi urbanistici nella tav. 2 del vigente Piano Stralcio per il bacino del Samoggia e pertanto non sono previste limitazioni e non sono richiesti specifici approfondimenti e analisi

Inoltre dall'esame degli elaborati di POC rileva che il vincolo posto dalla pianificazione di bacino all'articolo 20 non è stato indicato, non compare nelle schede di ambito, nelle tavole e nelle schede dei vincoli.

Riscontra inoltre la necessità che il POC venga integrato e adeguato ai contenuti della Variante di Coordinamento tra il Piano di gestione del Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino, in particolare per quanto riguarda l'art. 32 del Titolo V delle Norme del Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia (il Comune deve aggiornare il piano di emergenza di protezione civile ed assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità di inondazione)

Evidenzia infine che le seguenti affermazioni riportate nella Relazione di VAS della variante non risultano corrette:

- "non risultano pericoli di esondabilità né da parte dei corsi d'acqua principali (Torrente Samoggia).." (ambiti 2 – 10 – 30 – 40 – 42 – 45). Infatti l'area risulta potenzialmente interessata dalle alluvioni poco frequenti del Torrente Samoggia

- “non risultano pericoli di esondabilità né da parte dei corsi d’acqua principali (Rio Martignone).” (ambiti 24-25). Il rio Martignone appartiene al reticolo minore , inoltre l’area è potenzialmente interessata da alluvioni rare (P1) del Torrente Ghironda
- “per quanto riguarda il reticolo idrografico minore l’area si colloca all’interno di un territorio caratterizzato da “scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi” (ambito 50). L’area infatti è potenzialmente interessata da alluvioni rare (P1) del torrente Samoggia appartenente al reticolo principale
- “per quanto riguarda il reticolo idrografico minore l’area si colloca all’interno di un territorio caratterizzato da “scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi” (ambito 56). L’area è infatti potenzialmente interessata da alluvioni rare P1 del Torrente Samoggia appartenente al reticolo principale

L’Autorità di Bacino Distrettuale chiede che il POC:

- venga integrato inserendo nella scheda dell’ambito 4 quanto sopra richiesto
- venga adeguato con i contenuti e le misure previste dall’art. 20 del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia e dal Titolo V delle Norme di piano come integrate dalla Variante di Coordinamento tra il Piano di gestione del Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino
- **Areonautica Militare, Comando Rete POL** (parere del 22/05/2017, allegato al PGBO/2017/25069), che comunica di non aver evidenziato interferenze con la condotta POL
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio** (parere del 12/06/2017, allegato al PGBO/2017/25069). La Soprintendenza richiede che tutti gli interventi che prevedano modifica dell’assetto del sottosuolo – relativamente agli ambiti 2 – 30 – 40 – 42 – 45 – 10 – 50 – 4 – 13 – 23 – 52 – 53 – 54 – 56 per una profondità maggiore a 1,5 m dal piano di campagna attuale, vengano sottoposti al parere della Soprintendenza, la quale valuterà eventuali prescrizioni consistenti in indagini archeologiche preliminari. Richiede inoltre che per tutti gli interventi che prevedano modifica dell’assetto del sottosuolo relativamente alla porzione dell’ambito 10 ricadente nella fascia di rispetto della via Emilia vengano effettuati sondaggi archeologici preliminari.

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela architettonica-paesaggistica, la Soprintendenza comunica che suscitano perplessità gli interventi previsti nei seguenti ambiti:

- ambito 4: la prevista costruzione di edifici che per loro natura presentano dimensioni planimetriche considerevoli e si collocano su dislivelli che verranno modificati con opere di scavo e riporto del terreno, comporta impatti sulla percezione del paesaggio di riferimento che presenta caratteristiche di pregio, tipiche dell’area collinare;
- ambito 53: l’area interessata dalla realizzazione dell’intervento n. 53 presenta scorci prospettici sul paesaggio di ingresso a Monteveglio; appare pertanto necessario che le zone poste al confine del contesto di pregio siano oggetto di interventi poco rilevanti e comunque in linea con il mantenimento del panorama, Tale esigenza non sarebbe garantita dalla costruzione di un’opera dal rilevante impatto quale un campo volo.
- **SNAM Rete Gas** (parere del 12/05/2017, allegato al PGBO/2017/25069). SNAM rileva che:
 - in nessuno degli elaborati consultabili vengono evidenziati i tracciati dei gasdotti di proprietà SNAM
 - la scheda di ambito n. 40 “Martignone 3” viene ad interessare direttamente la condotta denominata “Cortemaggiore- Bologna DN 300” che attraversa per intero l’ambito e che non viene riportata negli elaborati di POC

SNAM invia la cartografia dei metanodotti SNAM Rete Gas e ricorda che il DM 17 aprile 2008 prevede che gli Enti locali preposti alla gestione del territorio debbano tenere in debito conto la presenza e l’ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici.

Considerazioni e Prescrizioni

Si rileva in generale che diverse matrici ambientali sono trattate in modo superficiale o non trattate del tutto (traffico, inquinamento atmosferico, campi elettromagnetici, paesaggio, ...).

Gli interventi sono molto disomogenei tra loro e, mentre alcuni hanno una destinazione d'uso definita, per altri il livello di dettaglio è talmente scarso da rendere non significativa qualsiasi valutazione ambientale.

Pertanto per tutti gli interventi soggetti a PUA dovranno essere altresì sottoposti a VALSAT nell'ambito del procedimento di approvazione.

Per gli altri interventi dovranno essere integrate, prima dell'approvazione del POC, le informazioni risultate carenti o mancanti in questa sede, come evidenziato nei pareri già espressi dagli Enti competenti.

Rispetto alla metodologia generale di VALSAT, con riferimento a quanto rilevato dagli Enti competenti, si riportano alcuni dei temi più significativi, rimandando ai testi originali dei pareri (allegati) per il dettaglio delle necessarie integrazioni:

- (ARPAE) la realizzazione potrà avvenire nel limite della effettiva capacità del sistema di collettamento e depurazione della aree servite, da verificare preventivamente con il Gestore del Servizio Idrico Integrato
- (ARPAE SAC) non si condivide la proposta di verificare il rispetto dei limiti acustici tramite monitoraggio a valle della realizzazione degli interventi al fine di inserire le mitigazioni: la pianificazione deve essere in grado di non avere la necessità di mitigare
- (Atersir) il documento di Valsat non analizza il tema del servizio idrico integrato
- (AUSL) le schede di POC non riportano elementi importanti ai fini della valutazione quali: capacità di rete idriche e fognarie; eventuali criticità per i campi elettromagnetici; viabilità, incidentalità, presenza di servizi quali fermate treno o autobus, ciclopeditività per i comparti produttivi da insediare
- (Servizio area Reno e Po di Volano) nel POC non è riportato il richiamo al principio dell'invarianza idraulica e la necessità di prevedere un sistema di laminazione delle acque bianche prima della loro immissione nel recettore finale, in misura determinata dall'art. 20 delle Norme del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia - aggiornamento 2007- per tutti gli interventi sul territorio che comportino un incremento della superficie impermeabilizzata; manca l'indicazione, sia nelle Tavole dei vincoli, che nell'elaborato "Scheda dei Vincoli", del vincolo disposto dall'art. 96 del RD 523/1904, in merito alla fascia di inedificabilità assoluta di 10 m dagli alvei (anche se coperti), nonché al divieto di piantumazione di siepi a meno di 4 m (attualmente interpretato come divieto di porre recinzioni a meno di 4 m dai cigli dei corsi d'acqua)
- (Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po) il vincolo posto dalla pianificazione di bacino all'articolo 20 non è stato indicato, non compare nelle schede di ambito, nelle tavole e nelle schede dei vincoli. Riscontra inoltre la necessità che il POC venga integrato e adeguato ai contenuti della Variante di Coordinamento tra il Piano di gestione del Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio di bacino, in particolare per quanto riguarda l'art. 32 del Titolo V delle Norme del Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia (il Comune deve aggiornare il piano di emergenza di protezione civile ed assicurare la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità di inondazione)
- (SNAM) in nessuno degli elaborati consultabili vengono evidenziati i tracciati dei gasdotti di proprietà SNAM.

Rispetto ad una valutazione ambito per ambito, si rileva quanto segue.

2 Crespellano - Realizzazione di impianto di distribuzione carburanti lungo la nuova bretella di collegamento del casello Valsamoggia (autostrada A1) e la via Emilia

Mancando un'analisi delle distanze degli impianti da strutture sensibili e tenuto conto dell'inquinamento rumoroso e atmosferico dannoso alla salute (il benzene è considerato un cancerogeno) AUSL non ha formulato una valutazione dell'intervento.

Inoltre l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po ha rilevato che, mentre per il documento di Valsat: "non risultano pericoli di esondabilità né da parte dei corsi d'acqua principali (Torrente Samoggia).", in realtà l'area risulta potenzialmente interessata dalle alluvioni poco frequenti del Torrente Samoggia.

Si ritiene pertanto che non siano state adeguatamente considerate e valutate nel documento di Valsat le criticità ambientali connesse all'intervento.

Si prescrive di integrare le valutazioni mancanti prima dell'approvazione del POC.

4 Savigno - Realizzazione di una stalla aziendale di superficie eccedente le dimensioni ammesse dal RUE

Il documento di Valsat non rileva criticità, a differenza dei pareri degli enti competenti in materia ambientale, che invece ne sottolineano diverse.

Ad esempio l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po evidenzia che:

- l'ambito ricade in aree di versante ed è sottoposto al Titolo I – Rischio da Frana e Assetto dei Versanti, rispettivamente del Piano Stralcio per il bacino del Samoggia e del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI)
- l'ambito ricade in Area da sottoporre a verifica (zona 4) nella analisi di rischio con allegata perimetrazione e zonizzazione denominata "Madonna di Rodiano", adottata dall'Amministrazione comunale di Savigno (DCC n. 56/2006). All'interno di quest'area l'art. 7 delle norme del PSAI consente la realizzazione di interventi che non comportano trasformazione urbanistica e aumento del carico antropico. La realizzazione di un edificio finalizzato all'attività agricola può essere ricompreso in questa fattispecie, con le seguenti prescrizioni da integrare nella scheda di ambito:
 - dovrà essere eseguita una adeguata indagine geologica comprensiva di sondaggi a carotaggio e prove di laboratorio per valutare le idonee caratteristiche fondali dell'edificio da realizzare;
 - dovrà essere realizzata una adeguata rete di regimazione delle acque di superficie, da estendere anche alle aree coltivate adiacenti.

Inoltre si tratta di un Ambito AVN - AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE - AREE PROTETTE del PSC e fa parte del Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico (Art. 3.5 PTCP).

Al riguardo la Soprintendenza rileva che la prevista costruzione di edifici che per loro natura presentano dimensioni planimetriche considerevoli e si collocano su dislivelli che verranno modificati con opere di scavo e riporto del terreno, comporta impatti sulla percezione del paesaggio di riferimento che presenta caratteristiche di pregio, tipiche dell'area collinare.

La misura di mitigazione proposta dal documento di Valsat prevede la realizzazione di cortine arboree per la mitigazione dell'impatto paesistico e l'impiego di materiali coerenti con quelli degli edifici limitrofi.

Si ritiene che non siano state adeguatamente considerate e valutate nel documento di Valsat le criticità ambientali, in particolar modo quelle paesaggistiche, connesse all'intervento e si chiede di ridimensionare l'entità della Su aggiuntiva assegnata dal POC in deroga rispetto a quanto ammesso dalla norma di RUE.

10 Crespellano - Realizzazione di un edificio produttivo destinato alla raccolta e al trattamento di rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non).

AUSL rileva che le valutazioni sul traffico della Valsat attribuiscono all'intervento ricadute positive sulla sicurezza della circolazione e la qualità dell'aria, senza però corroborarle con analisi

specifiche.

Rileva inoltre che l'attività si andrebbe a configurare come industria insalubre di I Classe ed è quindi necessario considerare le possibili ricadute sul territorio – derivanti dalla presenza dell'impianto – da emissioni, odori, esalazioni, rumori, conseguenze di eventuali eventi accidentali (quali incendio o altro).

Nel documento di Valsat mancano informazioni precise circa l'esposizione a inquinamento elettromagnetico.

Il documento di Valsat afferma che lo studio di impatto acustico non evidenzia criticità, ma al tempo stesso rimanda a una campagna di rilevamenti da effettuare a intervento ultimato l'individuazione di eventuali criticità.

Si ritiene pertanto che non siano state adeguatamente considerate e valutate nel documento di Valsat le criticità ambientali connesse all'intervento.

Si prescrive di integrare le valutazioni mancanti prima dell'approvazione del POC.

MARTIGNONE (24-25 – 40 - 42)

Manca una valutazione complessiva degli interventi previsti nell'area industriale. La VALSAT del PSC evidenzia varie criticità rimandando a sua volta all'Accordo del Martignone, nel quale sono riportati generici impegni ai quali non corrispondono né analisi specifiche né prescrizioni puntuali. Data l'incertezza anche sugli usi effettivi, che particolarmente in ambito produttivo sono determinanti per la valutazione ambientale, non è possibile per questi ambiti valutare la sostenibilità ambientale allo stato attuale delle conoscenze.

Mancano inoltre informazioni precise circa l'esposizione a inquinamento elettromagnetico.

A fronte della presenza della nuova viabilità (casello e raccordo) non viene trattato il tema del traffico e conseguente inquinamento. Le valutazioni acustiche sono basate su dati bibliografici teorici non rappresentativi in quanto sono sconosciute le reali destinazioni d'uso dei nuovi edifici.

Si auspica che per tali ambiti, che devono peraltro soddisfare i requisiti di APEA, venga prevista una fase di valutazione ambientale complessiva prima dell'approvazione dei singoli interventi.

MARTIGNONE 24-25 Crespellano - Variante sostanziale ad un PUA vigente e realizzazione di un edificio produttivo

Occorre prevedere l'adeguamento catastale del rio Chiesanuova nell'ambito via Lunga Nord, in quanto esso appare difforme dall'effettivo tracciato del rio, come indicato dal Servizio area Reno e Po di Volano.

Il documento di Valsat riporta che "non risultano pericoli di esondabilità né da parte dei corsi d'acqua principali (Rio Martignone).." mentre invece il rio Martignone appartiene al reticolo minore, inoltre l'area è potenzialmente interessata da alluvioni rare (P1) del Torrente Ghironza, come indicato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po.

MARTIGNONE 40 – 42 Crespellano - Realizzazione di un edificio produttivo in entrambi gli ambiti

Per l'ambito 40 si segnala che esso comprende un'area su cui è stata autorizzata la realizzazione di una piccola cassa di espansione laterale a compensazione delle immissioni nel rio Carpineta di scarichi di acque bianche non laminate provenienti dai comparti D4-2 e D3-1 dell'allora vigente strumento urbanistico del Comune di Crespellano.

Sempre per l'ambito 40, l'intervento viene ad interessare direttamente la condotta SNAM denominata "Cortemaggiore- Bologna DN 300" che attraversa per intero l'ambito e che non viene riportata negli elaborati di POC.

Per entrambi gli ambiti si fa osservare che l'area risulta potenzialmente interessata da alluvioni poco frequenti del Torrente Samoggia (Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po).

13 Crespellano - Riassegnazione di capacità edificatoria ad un edificio ex-rurale di cui era prevista la demolizione.

Si tratta di un'ambito agricolo di rilievo paesaggistico.

Il POC concede 380 mq a uso residenziale, ma la documentazione allegata non indica la precedente destinazione d'uso del rudere da demolire.

Inoltre non sono state documentate le caratteristiche di servizi per il trasporto pubblico locale, piste ciclopedonali, vicinanza a servizi di vicinato.

Si ritiene pertanto che non siano state adeguatamente considerate e valutate nella Valsat le criticità ambientali connesse all'intervento.

Si prescrive di integrare le valutazioni mancanti prima dell'approvazione del POC.

19 Montevoglio - Demolizione di capannoni agricoli dismessi e ripristino del sito.

Nella scheda si fa riferimento ad interventi di bonifica, si chiede di chiarire se debbano intendersi ai sensi della definizione di cui all'art. 240.1, lett. p) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In tal caso, dovranno essere seguite le procedure di cui al titolo V della parte IV del cit. Decreto.

23 Bazzano - Realizzazione di una media struttura di vendita.

Lo studio di impatto acustico è basato sulle rilevazioni effettuate nel 2005 per la redazione del PPIP approvato nel 2000, con lo scopo di verificare la compatibilità dell'area con l'insediamento di una struttura ricettiva.

L'analisi acustica presentata a corredo del POC, sulla base delle rilevazioni del 2005, valuta che il clima acustico dell'area è tale per cui il futuro fronte commerciale sarà esposto a livelli sonori compatibili con la IV classe acustica, in particolare in periodo diurno quando è presente l'utenza.

Rimanda invece alla fase di progettazione la verifica della compatibilità acustica delle sorgenti fisse di progetto, in particolare le attività di carico e scarico e gli impianti fissi, con l'area residenziale adiacente.

Si ritiene pertanto che non siano state adeguatamente considerate e valutate nella Valsat le criticità acustiche connesse all'intervento.

Si prescrive di integrare le valutazioni mancanti prima dell'approvazione del POC.

30 Crespellano - Realizzazione di un capannone per ricovero attrezzature agricole per un'attività di contoterzismo.

Deve essere verificata l'esattezza della ST riportata nella scheda dell'ambito rispetto alla scala della planimetria associata.

L'area risulta potenzialmente interessata dalle alluvioni poco frequenti del Torrente Samoggia.

Per questa area si prescrive che non siano ammesse attività che prevedano lo stoccaggio a cielo aperto di materiali e prodotti, né altre attività di magazzinaggio/deposito o parcheggio autoveicoli eccedenti quelle strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.

45 Crespellano - Realizzazione di un insediamento residenziale composto da 6 edifici unifamiliari.

La descrizione dell'intervento è confusa e contraddittoria nel numero di edifici unifamiliari previsti che appaiono compresi tra 6 (descrizione del titolo dell'ambito) e 10 (valutazione acustica).

L'area risulta potenzialmente interessata dalle alluvioni poco frequenti del Torrente Samoggia.

La finalità di tale insediamento secondo quanto riportato nella VALSAT del PSC è quella di dotare questa parte della frazione di Calcara di parcheggi e percorsi ciclo-pedonali. Di come questo obiettivo sia declinato nel progetto non si trova traccia, neppure in termini prestazionali.

Si prescrive pertanto di specificare gli obiettivi e le modalità di realizzazione dei parcheggi e delle connessioni ciclopedonali in termini quantitativi e di localizzazione, particolarmente in funzione del collegamento ai servizi di trasporto pubblico.

50 Crespellano - Realizzazione di un capannone per ricovero attrezzature agricole per un'attività di contoterzismo.

L'area è potenzialmente interessata dalle alluvioni rare (P1) del torrente Samoggia appartenente al reticolo principale.

Per questa area si prescrive che non siano ammesse attività che prevedano lo stoccaggio a cielo

aperto di materiali e prodotti, né altre attività di magazzinaggio/deposito o parcheggio autoveicoli eccedenti quelle strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.

53 Monteveglio - Realizzazione di piste per l'atterraggio / decollo di velivoli ultraleggeri, di hangar di ricovero e di una club house

La Soprintendenza osserva che l'area interessata dalla realizzazione dell'intervento presenta scorci prospettici sul paesaggio di ingresso a Monteveglio; appare pertanto necessario che le zone poste al confine del contesto di pregio siano oggetto di interventi poco rilevanti e comunque in linea con il mantenimento del panorama. Tale esigenza non sarebbe garantita dalla costruzione di un'opera dal rilevante impatto quale un campo volo.

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale prescrive che l'attività in esercizio dell'Associazione Arcobaleno Volo Club dovrà essere valutata in relazione alla prossimità del Sito Natura 2000 e in generale del divieto di sorvolo a bassa quota sull'area protetta in assenza di specifica autorizzazione.

Si rileva che l'elettrodotto sul confine ovest dell'area non è in bassa tensione, come riportato dal documento di Valsat, ma a 132 KV e che sono già stati espresse perplessità in relazione all'uso come campo volo sia da ARPAE SAC che da TERNA.

Si richiamano tutte le prescrizioni e attenzioni già espresse nel parere motivato redatto dalla Città metropolitana di Bologna per la Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) redatti in forma associata fra i Comuni dell'Area Bazzanese (PGBO/2017/11835 e PGBO/2017/21347).

54 - Inserimento nel POC dell'ambito APS.i5 di proprietà dell'Amministrazione comunale – Monteveglio

Per tale ambito, per il quale sono previste più funzioni insediabili di tipo diverso, non possono essere svolte valutazioni.

L'ambito, già valutato in sede di PSC, è inserito nelle "Aree di ricarica diretta della falda (tipo A)" e pertanto in sede attuativa dovranno essere seguite le prescrizioni di cui all'art. 5.3, comma 6 del PTCP.

Occorre ridurre gli apporti di acque bianche all'impianto di depurazione: in tutti i casi gli scarichi di acque di origine meteorica dovranno immettersi, previo parere degli enti competenti, in corpo idrico superficiale (fonte: HERA 2011, contributo specifico fornito alla Conferenza di Pianificazione).

Si prescrive che per tale ambito venga prevista una fase di valutazione ambientale prima dell'approvazione dei singoli interventi.

56 Crespellano - Inserimento nel POC di ambiti per il trasferimento di diritti edificatori derivanti da accordi

L'area è potenzialmente interessata da alluvioni rare P1 del Torrente Samoggia appartenente al reticolo principale.

Le due aree, in prossimità del centro abitato, appaiono scollegate tra loro. Occorre chiarire quale è la finalità per la quale si prevede il trasferimento di diritti edificatori.

Per tale intervento si richiede la predisposizione di un PUA corredato di relativa VALSAT.

Valgono inoltre tutte le prescrizioni già espresse dai soggetti competenti in materia ambientale.

IL RESPONSABILE
DELLA SAC BOLOGNA
Dr. Valerio Marroni
(firmato digitalmente)

Prot. n. 68641 del 20.11.2017 – Fasc. 8.2.2.7/5/2017



AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Pianificazione Urbanistica

Bologna li, 20 novembre 2017

Alla Responsabile del Servizio
Pianificazione Urbanistica
Città Metropolitana di Bologna
Ing. Alice Savi

Oggetto: parere in materia di vincolo sismico e verifiche di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici, sismici ed idrogeologici - Piano Operativo Comunale (POC) adottato dal Comune di Valsamoggia con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 05/04/2017.

In riferimento alla richiesta di parere pervenuta (P.G. 66338 del 09/11/2017), ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 2008 si esprime il seguente parere geologico, idrogeologico e sismico di competenza sugli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità con il DGR 2193 del 21 dicembre 2015 entrato in vigore l'8 gennaio 2016.

Il presente parere si riferisce, come accennato in oggetto, al Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Valsamoggia. Il Comune di Valsamoggia, risulta essere classificato sismico in zona 3 (nuova classificazione in vigore dal 23 ottobre 2005).

In particolare sono stati esaminati gli studi geologici e sismici, presentati a corredo dello strumento urbanistico. In riferimento alle valutazioni contenute non si sono evidenziate particolari amplificazioni della risposta sismica locale. Per questa fase gli approfondimenti effettuati e prodotti si possono ritenere più che sufficienti.

Per quanto riguarda le condizioni idrogeologiche delle aree indagate e studiate, in particolare per le Proposte 2, 4, 10, 24, 25, 30 e 45, vista la presenza di falde freatiche superficiali, non è ammessa la realizzazione di piani interrati. Per le restanti Proposte presentate nel presente piano, in fase di PUA o eventualmente in fase esecutiva, qualora si riscontrasse la presenza di falde superficiali al momento non individuate negli studi geologici e idrogeologici presentati, si dovrà tassativamente evitare la realizzazione di piani interrati.

Per tali comparti e/o proposte si esprime parere favorevole allo strumento in oggetto condizionandolo al rispetto nelle successive fasi di progettazione, delle indicazioni previste nelle normative per le costruzioni in zona sismica; in particolare si dovrà provvedere:

- alla applicazione dei coefficienti di amplificazione sismica previsti per le zone 3 in riferimento alla categoria di suolo di fondazione individuata per gli interventi previsti;
- alla verifica delle reali condizioni geologiche, idrogeologiche e litologiche; si dovrà inoltre verificare se, in concomitanza di eventi sismici, le varie aree possono essere soggette a fenomeni di amplificazione locale e/o a fenomeni di liquefazione e/o densificazione;
- all'accertamento, in sede di rilascio dei titoli abilitativi, della conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica;
- alla verifica dell'attuale rete scolante delle acque superficiali, la quale dovrà essere eventualmente dimensionata in funzione dei nuovi apporti di acque provenienti sia dalle fognature che dal deflusso superficiale (aumento quest'ultimo provocato dalla ulteriore impermeabilizzazione del suolo); tutte le condotte interrato da realizzarsi a servizio delle nuove strutture, dovranno essere opportunamente dimensionate, progettate ed ubicate in maniera tale da non compromettere le attuali condizioni di stabilità delle pendici, in particolare si dovrà evitare che queste si possano comportare come veri e propri drenaggi impropri.
- i materiali terrosi e lapidei eccedenti la sistemazione delle aree oggetto dei lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto, dovranno essere trasportati a rifiuto in discariche autorizzate;
- durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi o lapidei, dovranno essere effettuati in maniera da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque; tali depositi provvisori non dovranno essere eseguiti all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali di acque e, dovranno essere posti a congrue distanze rispetto a corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi inoltre non dovranno in alcun modo essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare collassi gravitativi causati da eccessivi sovraccarichi;
- tutte le acque di qualsiasi origine o provenienza (superficiali e profonde), dovranno essere debitamente intercettate ed incanalate entro i collettori naturali presenti o entro le nuove strutture fognarie eventualmente da realizzarsi;
- tutti gli sbancamenti necessari dovranno essere eseguiti per setti nella stagione più favorevole, ed immediatamente presidiati dalle eventuali strutture di sostegno previste; queste ultime dovranno essere tassativamente drenate a tergo in maniera di mantenere sempre asciutto il cuneo di terra spingente;
- **nella fase prettamente esecutiva, ai fini della riduzione del rischio sismico, dovranno essere tenute in debita considerazione anche quei fenomeni particolarmente sfavorevoli, quali le coincidenze di frequenze di risonanza tra suolo e struttura;**

- al di fuori dei casi espressamente autorizzati sarà vietato:
 - modificare impluvi, fossi o canali e di procedere all'intubamento delle acque all'interno degli stessi;
 - modificare l'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali, in particolare le nuove opere da realizzarsi non dovranno tassativamente creare impedimenti o ostacoli al naturale deflusso delle acque superficiali;
 - immettere acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione (pozzi disperdenti, ecc.) o altre opere;
 - effettuare emungimenti di acque sotterranee;
- **al pieno rispetto di tutte le prescrizioni presenti nelle relazioni geologiche a corredo del presente strumento urbanistico.**

In fase esecutiva si sottolinea che, le nuove opere dovranno essere progettate e realizzate in conformità con quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni".

Firmato:
IL GEOLOGO
(Dott. Daniele Magagni)

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Atto integrativo all'Accordo di Collaborazione tra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Bibbiano, finalizzato alla progettazione ed esecuzione di interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza, sottoscritto in data 9 luglio 2016

Il Dirigente rende noto che, in data 22/12/2017, è stato sottoscritto, tra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Bibbiano, l'Atto integrativo all'accordo di collaborazione finalizzato alla progettazione ed esecuzione di interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza, sottoscritto in data 9 luglio 2016.

Chiunque sia interessato può prenderne visione presso l'Ufficio del Dirigente stesso, in Corso Garibaldi n. 26 2° piano, a Reggio Emilia, durante gli orari di apertura al pubblico e precisamente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e nelle giornate di martedì e giovedì, anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Valerio Bussei

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Accordo di programma fra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Guastalla e FER Ferrovie Emilia-Romagna per la messa in sicurezza della rete ferroviaria presente sul territorio comunale. Prima fase – Tratto ferroviario da San Rocco a San Giacomo

Il Dirigente rende noto che, in data 9/1/2018, è stato sottoscritto l'Accordo di programma fra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Guastalla e FER Ferrovie Emilia-Romagna per la messa in sicurezza della rete ferroviaria presente sul territorio comunale. Prima fase – Tratto ferroviario da San Rocco a San Giacomo.

Chiunque sia interessato può prenderne visione presso l'Ufficio del Dirigente stesso, in Corso Garibaldi n. 26 2° piano, a Reggio Emilia, durante gli orari di apertura al pubblico e precisamente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e nelle giornate di martedì e giovedì, anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Valerio Bussei

UNIONE BASSA EST PARMENSE

COMUNICATO

Controdeduzione alle osservazioni e alle riserve ed approvazione di variante al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata a carattere residenziale relativo al sub-ambito per nuovi insediamenti posto in Sorbolo a sud di via IV Novembre denominato NU1.1, con effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC) ai sensi degli artt. 22-34-35 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio dell'Unione Bassa Est Parmense n. 73 del 27/09/2017 è stata controdedotta ed approvata una variante al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata a carattere residenziale relativo al Sub-

ambito per nuovi insediamenti posto in Sorbolo a sud di Via IV Novembre denominato NU1.1, con effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC) ai sensi degli artt. 22-34-35 della L.R. 20/2000 e s.m.i..

L'entrata in vigore della variante in oggetto comporta l'apposizione dei vincoli espropriativi necessari alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità ivi previste e la dichiarazione di pubblica utilità delle medesime opere.

Il PUA è in vigore dalla data della presente pubblicazione, ed è depositato per la libera consultazione presso l'Ufficio Urbanistica-Edilizia di Via del Donatore, 2 a Sorbolo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO E USO DEL TERRITORIO
Valter Bertozzi

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RAVENNA)

COMUNICATO

Comune di Fusignano. Variante al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica denominato "Il Bosco" sito in Fusignano Via S. Barbara e via Ex Tramvia. Controdeduzione alle osservazioni e approvazione

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 21/12/2017 del comune di Fusignano, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la Variante al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica denominato "Il Bosco" sito in Fusignano Via S. Barbara e via Ex Tramvia. Controdeduzione alle osservazioni e approvazione

Il Piano è in vigore dalla data della presente pubblicazione, è depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Fusignano e presso l'Area Economia e Territorio, Servizio Urbanistica dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna ai sensi dell'art. 35 della L.R.20/2000 e s.m.i

I documenti che costituiscono il Piano sono altresì pubblicati sul sito web dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna all'indirizzo <http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Urbanistica/Piani-Urbanistici-Attuativi-PUA> ai sensi dell'art.39 del D.Lgs. 33/2013 (Amministrazione Trasparente).

IL DIRIGENTE AREA ECONOMIA E TERRITORIO
Marco Mordenti

COMUNE DI ALBINEA (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Adozione 3^ variante al Piano particolareggiato di iniziativa pubblica P.P. 28

Il Responsabile dell'Area rende noto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9/1/2018 è stata adottata, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n.47/1978 e successive modifiche ed integrazioni, la 3^ variante al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica P.P. 28, relativo ad area in località Borzano Via Ariosto.

Il progetto, gli elaborati e la documentazione tecnica della variante al Piano sono depositati dal 24/1/2018 per 30 giorni naturali e consecutivi, presso l'Ufficio Urbanistica del Comune, in libera visione e consultazione al pubblico. Sono altresì pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Albinea www.comune.albinea.re.it

comune.albinea.re.it.

Chiunque abbia interesse potrà presentare osservazioni entro i 30 giorni successivi ovvero entro e non oltre il **26/3/2018**, all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo P.E.C. all'indirizzo albinea@cert.provincia.re.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Claudio Rubiani

COMUNE DI ALSENO (PIACENZA)

COMUNICATO

Adozione di variante n. 1 al Piano Strutturale Comunale (PSC) - Articolo 32, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 29/11/2017 è stata adottata variante al Piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Alseno corredata dei documenti a supporto del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2000 come sostituito articolo dall' art. 13 L.R. n. 6/2009.

Ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS) della suddetta variante l'autorità procedente è il Comune di Alseno e l'autorità competente è la Provincia di Piacenza.

La variante adottata è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso il Servizio comunale Affari Generali e può essere visionata liberamente negli orari d'ufficio.

Essa è inoltre pubblicata sul sito web del Comune di Alseno www.comune.alseno.pc.it.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni della variante sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti della variante adottata e sul Rapporto Ambientale relativo alla ValSAT, anche fornendo, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, i quali saranno valutati prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mauro Nicoli

COMUNE DI BAGNACAVALLO (RAVENNA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 21 DICEMBRE 2017, N.216

Conferma declassificazione di tratto di strada demaniale Via Vaini

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

delibera:

- Di approvare la Relazione dell'Area Tecnica relativa a "Declassificazione di tratto di strada demaniale, Via Vaini" di cui alla deliberazione di G.C. n.170 del 19/10/2017, redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Arch. Fabio Minghini

in data 18/12/2017, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- Di declassificare il tratto di Via Vaini compreso tra l'incrocio con Via Boncellino ed il civico n.1, strada demaniale, confermando quanto già stabilito con la deliberazione di Giunta n. 170 del 19/10/2017; e di iscriverlo nel patrimonio disponibile, aggiornando il piano previsto al fine di addivenire ad un'eventuale alienazione;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.35/94, all'albo pretorio e nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna;
- Di dare atto che il presente provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nel BUR.;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/ 20 00.

COMUNE DI BAISO (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Avviso di approvazione del Piano Operativo Comunale P.O.C. del Comune di Baiso

Secondo il disposto dell'art. artt. 30, 34 della Legge Regionale n. 20 del 24/3/2000 e s.m.i. si rende noto:

che il Consiglio Comunale di Baiso nella seduta del 30/12/2017, ha proceduto a:

- Approvare con delibera n. 41, il Piano Operativo Comunale P.O.C. del Comune di Baiso (ai sensi degli artt. 30, e 34 della L.R. n. 20/2000 s.m.i.).

Il piano è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, in data 24/1/2018, ed è depositato per la libera consultazione, negli orari di ricevimento del pubblico, presso il Settore Tecnico Progettuale, Piazza della Repubblica 1, del Comune di Baiso (RE) - 1° piano. La documentazione è altresì disponibile sul sito web del Comune all'indirizzo:

<http://www.comune.baiso.re.it/> alla sezione "Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio" e pubblicato all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Baiso.

Ai sensi dell'art. 56 della L.R. 30 luglio 2013, n.15, il presente avviso assolve gli obblighi di pubblicazione sulla stampa quotidiana previsti dall'art. 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE
Emilio Binini

COMUNE DI BOLOGNA

COMUNICATO

Classificazione, declassificazione e specifica integrativa di alcuni archi stradali con conseguente aggiornamento dell'elenco delle strade e piazze comunali. PG.N. 392215/2017

Con deliberazione PG n. 392215/2017, adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 7/11/2017, Progr. n. 266, è stato deliberato quanto segue:

Di procedere alla classificazione degli archi stradali sottoelencati, con conseguente aggiornamento dell'Elenco delle Strade e Piazze Comunali:

Via Athos Bellettini

Via Athos Bellettini parcheggio con accesso dedicato 1) adiacente viale Aldo Moro

Via Libia laterale civ. 8/3 - 12

Via Lodovico Varthema - laterale civ. 32-34

Via Bassa dei Sassi - parcheggio fronte civ. 4

Via Marziale civ. 9 e da civ. 13 - 39

Via Don Olinto Marella - laterale civ. 6 - 8

Via Pier Paolo Molinelli laterale civ. 7-11

Via della Barca (parcheggio Ghisello)

Via della Salute area laterale presso il civ. 12

Piazzale Tina Merlin

Di procedere alla specifica integrativa degli archi stradali sottoelencati, con conseguente aggiornamento dell'Elenco delle Strade e Piazze Comunali:

Via del Vivaio civ. 15 - (uso pubblico di tutte le aree comprese tra la carreggiata e le recinzioni nel tratto tra via M.E. Lepido e via delle Serre)

Via Adelaide Ristori civ.3 - 5- 7 - area di parcheggio

Via Napoli - marciapiede lato civ. dispari tra via Dozza e via Genova (riferimento richiesta civico 3)

Via Marziale civ. 9 e da civ. 13 - 39 specifica classificatoria delle aree di sosta per gli archi 10672 - 10673 e altre aree prive di archi rappresentate sulla planimetria T2 riferita alla convenzione

Via del Porto civ. 52 - area laterale a fondo chiuso

Via Larga area laterale presso il civ. 27 -

Via A. Fioravanti marciapiede con pista ciclabile presso civ. 111-135 a

Di dare atto che non vi sono archi stradali per i quali occorre procedere a declassificazione e conseguente aggiornamento dell'Elenco delle Strade e Piazze Comunali.

IL SINDACO
Virginio Merola

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

COMUNICATO

Approvazione definitiva di progetto, per la realizzazione di capannone in ampliamento a insediamento produttivo esistente, proposto da società Vetreria spa di Borgonovo (PC) in variante al PSC e RUE. Art. A - 14 bis L.R. 20/2000

Si avvisa che con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2017 resa esecutiva del Comune di Borgonovo V.T (PC) è stato definitivamente approvato il progetto per la costruzione di capannone in ampliamento ad attività produttiva esistente presentato dalla società Vetreria di Borgonovo spa con sede in Borgonovo Va Pianello, con effetti di variante al PSC - RUE.

Gli elaborati di progetto sono in libera visione presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Settore III - Politiche territoriali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fabio Fanzini

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PIACENZA)

COMUNICATO

Approvazione Piano di Sviluppo Aziendale intestato alla Società Agricola Mosconi Mario, Giuseppe e Stefano per realizzazione di strutture zootecniche ed opere connesse in Frazione Travazzano - Sbarrata di Carpaneto Piacentino

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/12/2017 è stato approvato il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) intestato alla Società Agricola Mosconi Mario, Giuseppe e Stefano, con sede a Carpaneto Piacentino in Frazione Travazzano - Sbarrata, secondo quanto disposto dagli artt. 54 e 55 delle Norme Tecniche di Attuazione - Parte urbanistica di POC e RUE vigenti, per la realizzazione di nuove strutture zootecniche ed opere connesse.

Il Piano è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso e lo stesso, con i relativi atti tecnici è depositato, per la libera consultazione, presso il Servizio Urbanistica/Edilizia/Territorio e Ambiente del Comune di Carpaneto Piacentino, nella sede comunale in Piazza XX Settembre, n. 1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIALE
Andrea Faccio

COMUNE DI CARPI (MODENA)

COMUNICATO

Adozione del "Piano dei percorsi ciclabili d'argine" e individuazione delle procedure finalizzate alla sua approvazione. Articolo 32, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 170 del 14/12/2017 è stato adottato il "Piano dei percorsi ciclabili d'argine".

Tutti gli atti costituenti il piano suddetto sono depositati in libera visione al pubblico presso il Comune di Carpi, Via B. Peruzzi n. 2 - Settore A2 - Ambiente per la durata di 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT della Regione e possono essere visionati liberamente nei seguenti orari:

dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Entro e non oltre il 24/3/2018 gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni della variante sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti della variante adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL DIRIGENTE
Norberto Carboni

COMUNE DI COMACCHIO (FERRARA)

COMUNICATO

Adozione di variante al Piano Regolatore Comunale (PRGC) ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010

Si avvisa che la Conferenza dei Servizi decisoria, indetta con

comunicazione p.g. n. 17232 del 28/03/2017, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., ha approvato il progetto di ristrutturazione e potenziamento di un distributore di carburanti sito in Comacchio Via Provinciale n. 15, con la procedura di variante al Piano Regolatore prevista dall'art. 8 del D.P.R. n. 150/2010.

In merito il Presidente della Provincia ha emesso atto n. 106 del 26/10/2017.

La variante adottata è depositata per sessanta giorni, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, presso il Settore IV Territorio, Sviluppo Economico, Demanio – Servizio SUAP del Comune di Comacchio in Via Mazzini n. 15 e può essere visionata liberamente nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può presentare osservazioni sui contenuti della variante adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

Le eventuali, osservazioni e proposte nonché gli eventuali elaborati grafici allegati, da redigersi in triplice copia in carta semplice, dovranno essere dirette al Sindaco e presentate all'ufficio U.R.P. del Comune di Comacchio in Piazza Folegatti n. 15.

IL DIRIGENTE SETTORE IV
Claudio Fedozzi

COMUNE DI FAENZA (RAVENNA)

COMUNICATO

Declassificazione di un tratto della strada vicinale "Croce di Ferro"

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28/9/2017, il Comune di Faenza ha disposto di declassificare ad area libera da servitù di passaggio pubblico il tratto terminale di 110 m della strada vicinale "Croce di Ferro", sita in Comune di Faenza e che dalla strada provinciale Sarna conduce al fondo Rotta.

La suddetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per quindici giorni consecutivi e, precisamente, dal 4/10/2017 al 19/10/2017.

Nel periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi non sono state presentate osservazioni – opposizioni.

Il provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. 35/94, avrà effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Davide Parmeggiani

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PIACENZA)

COMUNICATO

Approvazione variante al RUE ai sensi dell'art. 33 comma 4bis della L.R. 20/00 e s.m. - Ambito ex C.A.T.I.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 21/12/2017 è stata approvata la Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) ex art. 33 c. 4bis della L.R. 20/2000 e s. m. relativa all'ambito ex C.A.T.I. La modifica al RUE

è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il RUE aggiornato con la modifica, è depositato per la libera consultazione presso il Comune di Fiorenzuola d'Arda - Servizio Urbanistica - Piazzale San Giovanni n. 2 – 29017 Fiorenzuola d'Arda. on-line sul sito [http:// comune.fiorenzuola.pc.it](http://comune.fiorenzuola.pc.it) alla sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Elena Trento

COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PIACENZA)

COMUNICATO

Approvazione variante al PSC ed al RUE ex art. a-14bis della L.R. 20/00 e s.m. e valorizzazione del patrimonio per l'ampliamento dell'attività esistente T.V.M.P. s.r.l.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 21/12/2017 è stata approvata la variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) ed al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) ex art. A-14bis della L.R. 20/2000 e s. m. e valorizzazione del patrimonio ex art. 58 L. 133/2008 per l'ampliamento dell'attività esistente della T.V.M.P. srl. La modifica al PSC ed al RUE è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il PSC ed il RUE aggiornati con la modifica, sono depositati per la libera consultazione presso il Comune di Fiorenzuola d'Arda - Servizio Urbanistica - Piazzale San Giovanni n. 2 – 29017 Fiorenzuola d'Arda. on-line sul sito [http:// comune.fiorenzuola.pc.it](http://comune.fiorenzuola.pc.it) alla sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Elena Trento

COMUNE DI FONTANELLATO (PARMA)

COMUNICATO

Avviso di deposito di Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'Attività agricola (PRAA) Azienda "Castellaccio di Moniga Maura Sara e Ungari Oscar S.S.", sita a Fontanellato in loc. Rosso n. 25 in comune di Fontanellato

Si avvisa che con determinazione n. 5 del 4/1/2018, è stato depositato il PRAA (Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'Attività agricola) presentato dall'Azienda "Castellaccio di Moniga Maura Sara e Ungari Oscar s.s.", sita a Fontanellato in Loc. Rosso n. 25 in Comune di Fontanellato.

Il PRAA è depositato per 30 giorni, a decorrere dal 4/1/2018 presso il III Settore Area Tecnica, Servizio Urbanistica, del Comune di Fontanellato, Piazza Matteotti n. 1, Fontanellato, e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: lunedì e giovedì ore 8.30 – 12.30 e ore 14.30 – 17.00.

Chiunque potrà prendere visione degli elaborati tecnici e della relativa documentazione e potrà presentare osservazione al predetto strumento urbanistico attuativo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 47/78 e successive modifiche e integrazioni, nei trenta giorni successivi allo scadere del termine dei giorni di deposito (5/3/2018).

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE AREA TECNICA
Alessandra Storchi

COMUNE DI IMOLA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Approvazione Variante 2 al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.)

Si informa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 177 del 14/12/2017 è stata approvata la Variante n. 2 al Regolamento Urbanistico Edilizio riguardante la rettifica di errori materiali, modifiche finalizzate a chiarimento o semplificazioni delle norme vigenti, il recepimento di norme di legge relativamente alla disciplina delle sale da gioco L.R. 18/2016, modifiche della destinazione urbanistica di alcune aree (Via Masrati, Via Ercolani, Via San Pietro in Pitolo, Via Rossa, Via Quarto), modifica di ambiti esistenti e individuazione di nuovi ambiti soggetti a disciplina speciale, modifiche degli usi ammessi negli edifici di interesse storico-culturale e testimoniale soggetti a disciplina speciale.

La Variante 2 al RUE è in vigore dal 24 gennaio 2018 (data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna) ed è depositata per la consultazione presso il Servizio Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Imola e consultabile nel sito web del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio" e nel sito del Nuovo Circondario Imolese <http://www.nuovocircondarioimolese.it>.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Lucietta Villa

COMUNE DI IMOLA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica "N51: Gambellara" - Avviso di deposito

Si informa che a decorrere dal 24 gennaio 2018 è depositata per 60 giorni, la Variante al Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato "N 51: Gambellara" con destinazione produttiva posto tra le Vie Gambellara e Bicocca (adottata con deliberazione G.C. n. 303 del 29/12/2017) riguardante modifiche al progetto planimetrico dell'area.

Gli atti ed elaborati tecnici possono essere liberamente visionati presso il Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente sito in Via Cogne 2, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00) e sono consultabili nel sito web del Comune alla Sezione "Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio".

Le eventuali osservazioni da presentare nell'apposito modulo, possono essere redatte in carta semplice in n. 3 copie o trasmesse con posta certificata (comune.imola@cert.provincia.bo.it) entro il 24 marzo 2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Laura Ricci

COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RIMINI)

COMUNICATO

Piano particolareggiato di iniziativa privata comparto C2-17 in variante al PRG (V.P.32) - approvazione

Con il presente avviso rende noto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28/9/2017, è stato approvato il Piano particolareggiato di iniziativa Privata del comparto C2_17 in località Misano Monte in variante Parziale 32 al vigente PRG;
- chiunque potrà prendere visione degli atti presso la Segreteria del Comune o mediante collegamento al sito istituzionale del Comune collegandosi al seguente link: <http://195.62.177.162/webdelibere/Delibere.aspx?ID=33876>

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rita Simoncelli

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PARMA)

COMUNICATO

Variante specifica al PSC- POC-RUE redatta ai sensi degli artt. 32-33-34 della L.R. 20/2000 revisione delle aree da interessare con nuovi processi insediativi produttivi - Adozione

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 19/12/2017 è stata adottata la variante specifica al PSC- POC-RUE redatta ai sensi degli artt. 32-33-34 della L.R. n. 20/2000 revisione delle aree da interessare con nuovi processi insediativi produttivi.

La variante è depositata per 60 giorni per la libera consultazione (nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 12:30) presso il Settore Pianificazione territoriale- Servizio Urbanistica del Comune di Montechiarugolo, in Piazza Rivasi n. 4 - Montechiarugolo (PR).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Alessandro Rossi

COMUNE DI MONTEFIORINO (MODENA)

COMUNICATO

Adozione del Piano Strutturale Comunale (PSC) - Articolo 32, L.R. 24 Marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 25/11/2017 è stata adottato il Piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Montefiorino.

Il piano adottato è depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso l' Ufficio Urbanistica-Edilizia privata e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi, ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del PSC sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti del piano adottato, le quali saranno

valutate prima dell' approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maurizio Paladini

COMUNE DI MONTEFIORINO (MODENA)

COMUNICATO

Adozione del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) - Articolo 33, L.R. 24 Marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 25/11/2017 è stata adottato il Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di Montefiorino.

Il RUE adottato è depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso l' Ufficio Urbanistica-Edilizia privata e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti del regolamento adottato, le quali saranno valutate prima dell' approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maurizio Paladini

COMUNE DI NOCETO (PARMA)

COMUNICATO

Procedimento di variante urbanistica ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DPR 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive) e Allegato Art. 14 bis L.R. 20/2000 per realizzazione di impianto di rigenerazione per produzione energia e calore – Ditta Casone SpA – Noceto (PR) Via Mainino. Avviso di deposito

Si avvisa che la ditta Casone SpA ha presentato il Permesso di Costruire per la realizzazione di impianto di trigenerazione per la produzione di energia e calore in Noceto Via Mainino n.12 che costituisce variante urbanistica ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DPR 160/2010 e Allegato Art. 14 bis L.R. 20/2000.

Gli elaborati relativi alla variante sono depositati per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Burer (24/01/2018) presso il Comune di Noceto - Servizio Gestione del Territorio ed Ambiente. Piazzale Adami n. 1, e possono essere visionati nei seguenti orari: lunedì – giovedì – sabato dalle ore 10.30 alle ore 13.00, nonché liberamente sul sito internet istituzionale: <http://www.comune.noceto.pr.it/municipio/uffici/urbanistica/psc-piano-strutturale-comunale>

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della variante, le quali saranno valutate prima dell' approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Michele Siliprandi

COMUNE DI NOCETO (PARMA)

COMUNICATO

Adozione variante 2017-1 al Piano Strutturale Comunale (PSC) - Articolo 32, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2017 è stata adottata la Variante 2017-1 al Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Noceto.

Il piano è depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.E.R. (24 gennaio 2018) presso il Comune di Noceto - Servizio Gestione del Territorio ed Ambiente - Piazzale Adami n. 1, e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: lunedì – giovedì – sabato dalle ore 10.30 alle ore 13.00, nonché sul sito internet istituzionale:

<http://www.comune.noceto.pr.it/municipio/uffici/urbanistica/psc-piano-strutturale-comunale>

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.E.R gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituire per la tutela degli interessi diffusi, ed i singoli cittadini nei confronti delle quali le previsioni della variante al PSC sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti del piano adottato, le quali saranno valutate prima dell' approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Michele Siliprandi

COMUNE DI PIOZZANO (PIACENZA)

COMUNICATO

Accoglimento richiesta permuta tronco di strada vicinale di uso pubblico della Casotta in localita' Cerreto e sdemanializzazione dello stesso

Si rende noto che con delibera di G.C. n. 51 del 25/11/2017 si è provveduto ad accogliere la richiesta dei signori Smith Petersen Enrico Pio e Smith Petersen Anna Noona inerente la permuta di un tratto di strada vicinale di uso pubblico presso la località di Cerreto identificato al N.C.T. del Comune di Piozzano al foglio 15 mappale 243 ed al foglio 11 mappali 161-164 per un totale di ha. 00.28.60 con immobili di loro proprietà identificati al foglio 15 mappali 246-248-251 per un totale di ha. 00.24.10 da destinare a nuova sede stradale e contestualmente a sdemanializzare la suddetta porzione di strada vicinale da dismettere.

La suddetta delibera è stata pubblicata all' albo pretorio (online) del Comune dal 25/11/2017 al 10/12/2017.

Non essendo pervenute osservazioni entro i 30 giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione, i provvedimenti sono divenuti definitivi ai sensi dell'art. 4, c. 2 della L.R. n. 35/94. Ai sensi della L.R. n. 35/94, art. 4- c. 5, i provvedimenti hanno effetto all' inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è avvenuta la pubblicazione nel BURERT.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Franco Tagliaferri

COMUNE DI POLESINE-ZIBELLO (PARMA)

COMUNICATO

Comune di Polesine Zibello (PR) Adozione di variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) del disciolto Comune di Zibello - Articolo 32, L.R. 24 marzo 2000, n. 20. Avviso deposito

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 79 del 28/12/2017 è stata adottata variante al Piano strutturale comunale (PSC) del disciolto Comune di Zibello (PR).

La variante adottata, comprensiva degli elaborati costituenti il documento di Valsat, di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2000, ai fini della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso l'Ufficio Servizi Tecnici Area IV, in viale Rimembranze n.10 e può essere visionata liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, lett. a), della L.R. 20/2000 e s.m.i., le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati dalla medesima legge urbanistica sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della valutazione ambientale. Il presente atto costituisce anche avviso di deposito per la procedura di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni della variante sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti della variante adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Roberta Lanfossi

COMUNE DI POLESINE-ZIBELLO (PARMA)

COMUNICATO

Comune di Polesine Zibello (PR) Adozione di modifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del disciolto Comune di Zibello - Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20. Avviso deposito

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 28/12/2017 è stata adottata una modifica al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del disciolto Comune di Zibello (PR).

La modifica al RUE è depositata per 60 giorni, a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso e può essere consultata liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della modifica adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Roberta Lanfossi

COMUNE DI POLESINE-ZIBELLO (PARMA)

COMUNICATO

Comune di Polesine Zibello (PR) Adozione di variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) del disciolto Comune di Polesine P.se Articolo 32, L.R. 24 marzo 2000, n. 20. Avviso deposito

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 28/12/2017 è stata adottata variante al Piano strutturale comunale (PSC) del disciolto Comune di Polesine P.se (PR).

La variante adottata, comprensiva degli elaborati costituenti il documento di Valsat, di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2000, ai fini della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso l'Ufficio Servizi Tecnici Area IV, in viale Rimembranze n.10 e può essere visionata liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, lett. a), della L.R. 20/2000 e s.m.i., le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati dalla medesima legge urbanistica sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della valutazione ambientale. Il presente atto costituisce anche avviso di deposito per la procedura di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni della variante sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti della variante adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Roberta Lanfossi

COMUNE DI POLESINE-ZIBELLO (PARMA)

COMUNICATO

Comune di Polesine Zibello (PR) Adozione di modifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del disciolto Comune di Polesine P.se (PR) - Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20. Avviso deposito

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 28/12/2017 è stata adottata una modifica al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del disciolto Comune di Polesine P.se (PR).

La modifica al RUE è depositata per 60 giorni, a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso e può essere consultata liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della modifica adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Roberta Lanfossi

COMUNE DI PREDAPPIO (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Declassificazione di porzione di un tratto ex strada vicinale denominata Loreda, Piazzano di sopra e di sotto, Favale in Fiumana Via S. Cristoforo Comune di Predappio

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 15/11/17, si è provveduto alla declassificazione di un tratto di ex strada vicinale denominata Loreda, Piazzano di sopra e di sotto, Favale in loc. Fiumana Via S. Cristoforo Comune di Predappio.

La variazione, ai sensi della L.R. n. 35/1994, avrà efficacia dal secondo mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE AREA PATRIMONIO
Stefano Fabbri

COMUNE DI RICCIONE (RIMINI)

COMUNICATO

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) Variante Normativa a Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE_2017). Adozione. Artt. n. 33 e 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21/12/2017 è stata adottata la Variante Normativa 2017 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Riccione.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso, la Variante Normativa 2017 al RUE è depositata per **60 giorni**, presso il Settore Urbanistica - Edilizia privata – Attività produttive Suap e Sue: Servizio Urbanistica, del Comune di Riccione, Viale Vittorio Emanuele II, n. 2 e può essere visionata liberamente negli orari di ricevimento di pubblico.

Entro e non oltre il **sessantesimo giorno** dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della Variante adottata; tali osservazioni possono essere presentate con le modalità di legge ed inviate al seguente indirizzo: "Al Signor Sindaco del Comune di Riccione - Viale Vittorio Emanuele II, n. 2 - 47838 Riccione – RN", oppure, se tramite P.E.C., allegando files in formato PDF/A firmati digitalmente, al seguente indirizzo PEC: comune.riccione@legalmail.it .

La documentazione di cui sopra oltre al modello da utilizzare per la redazione delle osservazioni sono altresì disponibili sul portale istituzionale del Comune di Riccione, scaricabili sul seguente link:

<http://www.comune.riccione.rn.it/varianteRUE2017-adozione>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vittorio Foschi

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PARMA)

COMUNICATO

Adozione di variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) - Articoli 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 s.m.i.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 56

del 28/12/2017 è stata adottata variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Salsomaggiore Terme.

La variante adottata è depositata per 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso presso il Settore 7 – Edilizia e Urbanistica, via Romagnosi n. 7, quarto piano e può essere visionata liberamente nei seguenti giorni: martedì (9.00 – 13.00 15.00 - 17.00) e venerdì (9.00 – 13.30).

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della modifica adotta, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Grazia Chiusa

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PARMA)

COMUNICATO

Adozione variante al Piano Operativo Comunale (POC) - Articolo 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 28/12/2017 è stata adottata variante al Piano Operativo Comunale (POC) 2014-2019.

Il piano adottato è depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso il Settore 7 – Edilizia e Urbanistica, via Romagnosi n. 7 e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: martedì (ore 9 - 13 e 15 - 17) venerdì (ore 9 - 13.30).

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può formulare osservazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Grazia Chiusa

COMUNE DI SASSO MARCONI (BOLOGNA)

COMUNICATO

Avviso di deposito adozione Prima Variante al P.S.C. art. 32 L.R. 20/2000

Si avvisa che con delibera consiliare n. 63 del 13/12/2017 è stata adottata la Prima Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Sasso Marconi.

La variante adottata è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso il Comune di Sasso Marconi, Area Tecnica – U.O. Pianificazione Territoriale e Attuazione Opere Connesse - piazza Martiri della Liberazione n. 6 e può essere visionata liberamente nei seguenti orari: lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e sul sito web al seguente link: <https://drive.google.com/drive/folders/1sqyweZKhGuXPtIVMSiWPmowisAomedok?usp=sharing>

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche, sociali e quelli costituiti per la tutela degli interessi diffusi ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del PSC adottato sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti della variante adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

Dette osservazioni, dovranno essere prodotte in due copie, dirette al Sindaco e presentate all'Ufficio @TUxTU Comunica o tramite pec: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it nei giorni di ricevimento del pubblico. Nelle osservazioni dovrà essere specificato il seguente oggetto:

“Osservazioni alla prima variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Sasso Marconi, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 13/12/2017.

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Negroni.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Andrea Negroni

COMUNE DI SASSUOLO (MODENA)

COMUNICATO

Secondo Piano Operativo Comunale (POC) Generale del Comune di Sassuolo. Adozione ai sensi dell'articolo 34 della Legge Regionale 20/2000 e ss.mm.ii.

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 27/11/2017 è stato adottato il secondo Piano Operativo Comunale (POC) Generale del Comune di Sassuolo, ai sensi dell'articolo 34 della Legge Regionale n. 20/2000 e ss.mm.ii.

Gli atti e gli elaborati costituenti il POC in oggetto sono depositati per 60 giorni consecutivi, dalla data della presente pubblicazione, presso la Segreteria Generale del Comune di Sassuolo, via Fenuzzi n. 5, e possono essere visionati liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.30, il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Tale documentazione è altresì disponibile sul sito internet del Comune di Sassuolo all'indirizzo: <https://www.comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/edilizia-e-territorio/urbanistica/strumenti-urbanistici/poc/poc-generale-2017/del-cc-n-62-del-27-11-2017-adozione>

Gli interessati, entro tale termine, potranno formulare osservazioni ai sensi di legge, che saranno valutate prima della approvazione definitiva.

Dette osservazioni, dovranno essere presentate in duplice copia al protocollo generale del Comune di Sassuolo in Via Fenuzzi n. 5, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Le osservazioni potranno essere inviate anche tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC del Comune di Sassuolo: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

IL DIRETTORE

Andrea Illari

COMUNE DI SCANDIANO (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Approvazione della variante n. 2/2017 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) - Articoli 33 - 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28/11/2017 è stata approvata la Variante n. 2/2017 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Scandiano.

La Variante al RUE è in vigore dalla data di pubblicazione

del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed è depositata per la libera consultazione presso il III Settore “Uso e Assetto del Territorio” del Comune di Scandiano, Corso Vallisneri n. 6.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Alfredo Di Silvestro

COMUNE DI SOLIGNANO (PARMA)

COMUNICATO

Approvazione “Piano particolareggiato di iniziativa privata” denominato “Avanzi Luigi & Andrea”

Il Responsabile dell' Area Tecnica rende noto, come previsto dall'art. 35 della LR 20/2000 e s.mm.ii., che con deliberazione consiliare n. 58 del 15/12/2017 è stato approvato il “Piano particolareggiato di iniziativa privata” denominato “Avanzi Luigi & Andrea” finalizzato alla costruzione di un capannone industriale/artigianale in Solignano-Rubbiano”, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii.

Il suddetto atto e gli elaborati tecnici sono consultabili presso la Sede municipale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Silvia Delbono

COMUNE DI SOLIGNANO (PARMA)

COMUNICATO

Variante specifica al PRG ai sensi dell'art. 41 comma 4bis della L.R. 20/2000 e s.m.i. con focus sul polo industriale di Rubbiano

Il Responsabile dell' Area Tecnica rende noto che con deliberazione consiliare n. 59 del 15/12/2017 è stata adottata la “Variante specifica ai sensi dell'art. 41 comma 4bis della L.R. 20/2000 e s.m.i. con focus sul polo industriale di Rubbiano”.

Il suddetto atto e gli elaborati tecnici, ai sensi del previgente articolo 14 della legge regionale n. 47 del 1978, sono depositati presso la Sede municipale.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Silvia Delbono

COMUNE DI TERRE DEL RENO

COMUNICATO

Comunicato relativo a variante PRG

Il Responsabile del Settore Urbanistica avvisa che con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2017, è stata approvata variante specifica minore al PRG Vigente, ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett. a) – c), della L. R. 47/78 e s. m. nonché art. 41, comma 2, lett. b) della L. R. 20/2000 e s. m. finalizzata all'inserimento di due tratti stradali che verranno realizzati per migliorare la fruizione dell'infrastruttura viaria nei pressi dell'area su cui sorgerà la nuova scuola in località Mirabello.

Si informa che la Variante al PRG è depositata, ai sensi dell'art. 14 della LR 47/78 per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione (24 gennaio 2018) dell'avviso di avvenuta adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT), presso il Settore Urbanistica sito in Corso Itali n. 373 località Mirabello. È possibile prendere visione della variante al piano nei giorni di apertura al pubblico oppure previo appuntamento chiamando il numero 0532/844455.

Nei termini sopraindicati chiunque può presentare osservazioni, predisposte in carta libera, le stesse devono pervenire, entro il giorno 26/3/2018 in duplice copia, all'Ufficio Protocollo del Comune di Terre del Reno anche mediante Posta Elettronica certificata (comune.terredelreno@pec.it)

Il Responsabile del Settore Urbanistica avvisa che con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2017, è stata approvata variante specifica minore al PRG Vigente, ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett. a) – c), della L. R. 47/78 e s. m. nonché art. 41, comma 2, lett. b) della L. R. 20/2000 e s. m. finalizzata

all'inserimento di due tratti stradali che verranno realizzati per migliorare la fruizione dell'infrastruttura viaria nei pressi dell'area su cui sorgerà la nuova scuola in località Mirabello.

Si informa che la Variante al PRG è depositata, ai sensi dell'art. 14 della LR 47/78 per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione (24 gennaio 2018) dell'avviso di avvenuta adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT), presso il Settore Urbanistica sito in Corso Italia n. 373 località Mirabello. È possibile prendere visione della variante al piano nei giorni di apertura al pubblico oppure previo appuntamento chiamando il numero 0532/844455.

Nei termini sopraindicati chiunque può presentare osservazioni, predisposte in carta libera, le stesse devono pervenire, entro il giorno 26/3/2018 in duplice copia, all'Ufficio Protocollo del Comune di Terre del Reno anche mediante Posta Elettronica certificata (comune.terredelreno@pec.it).

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Elena Melloni

ARPAE-SAC FERRARA

COMUNICATO

Avviso di deposito dell'istanza della Società Brulli Service Srl per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e inamovibilità, dell'impianto elettrico denominato "Linea elettrica aerea a 132 Kv e Cabina Utente a 132/15 KV per l'allacciamento dello stabilimento Kastamonu Italia Srl, in località Pomposa, comune di Codigoro (FE)" – Cod. Rintracciabilità Terna CP 201800003

Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara - rende noto che la Società Brulli Service Srl, (sede legale in V. Riuni, 2 – Reggio Emilia) che opera in quanto azienda elettrica parte del Gruppo Brulli concessionario dell'attività di pubblico servizio elettrico (Dlgs 79/1999), con istanza del 10/1/2018, acquisita al protocollo di Arpae con PGFE 2018/253 del 10/1/2018, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi della L.R. 22/2/1993, n. 10 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio delle seguenti opere elettriche:

Realizzazione di linea elettrica aerea a 132 kV e di cabina utente di trasformazione 132/15 kV in località Pomposa nel Comune di Codigoro (Fe).

Per l'infrastruttura in oggetto, la Società Brulli SRL ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e di inamovibilità, ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 10/1993 e s.m.i. e dell'art. 56ter del DPR 327/2001 e s.m.i., e ha depositato l'elaborato in cui sono indicate le aree su cui intende realizzare l'opera, con i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

Il provvedimento autorizzatorio comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Codigoro, per l'individuazione dell'infrastruttura e della Dpa (Distanza di prima approssimazione).

La linea elettrica interesserà le particelle catastali di seguito identificate, in Comune di Codigoro:

Foglio 59 mappale 32;

Foglio 59 mappali 21, 22, 189 e 60;

Foglio 60 mappale 61.

Il procedimento amministrativo è di competenza della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara – Ufficio Energia, Responsabile del Procedimento e del rilascio del provvedimento autorizzatorio è la dirigente della SAC Ferrara, ing. Paola Magri.

Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno depositati presso Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara – Ufficio Energia, Corso Isonzo, 105, per un periodo di 20 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (di seguito BURERT), a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate a Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (in carta semplice o utilizzando l'indirizzo PEC: aoofe@cert.arpae.emr.it) entro 40 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT, e trasmesse in copia al Comune interessato dall'opera in oggetto, per le valutazioni di competenza.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si concluderà, ai sensi di legge, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT.

IL DIRIGENTE

Paola Magri

ARPAE-SAC FERRARA

COMUNICATO

Avviso di deposito dell'istanza di E-DISTRIBUZIONE SPA per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità e inamovibilità, dell'impianto elettrico denominato "Inserimento Nuova Cabina Mazzoni Priv. su Linea MT Gobbia nel comune di Voghiera" – Rif. ZOFÉ 755

Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara - rende noto che E-DISTRIBUZIONE SPA, con istanza rif. ZOFÉ 755 del 20/12/2017, acquisita nella medesima data al protocollo di Arpae con PGFE 2017/14287, ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi della L.R. 22/02/1993 n. 10 e s.m.i., alla costruzione

ed all'esercizio delle seguenti opere elettriche: Inserimento Nuova Cabina Mazzoni Priv. su Linea MT Gobbio nel comune di Voghiera Per l'infrastruttura in oggetto, E-DISTRIBUZIONE SPA ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità, ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 10/1993 e s.m.i. e dell'art. 56tre del DPR 327/2001 e s.m.i., e ha depositato l'elaborato in cui sono indicate le aree su cui intende realizzare l'opera con i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

Il provvedimento autorizzatorio comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Voghiera, per l'individuazione dell'infrastruttura e della Dpa (Distanza di prima approssimazione).

La linea elettrica interesserà le particelle catastali di seguito identificate, in Comune di Voghiera: Foglio 20 mappali 469, 590, 592, 678; Foglio 24 mappale 208 di proprietà della Società Agricola Voghienza di Gualtiero Mazzoni & C SAS che risulta essere anche il richiedente l'intervento.

Il procedimento amministrativo è di competenza della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara – Ufficio Energia, Responsabile del Procedimento e del rilascio del provvedimento autorizzatorio è la dirigente della SAC Ferrara, ing. Paola Magri.

Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno depositati presso Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara – Ufficio Energia, Corso Isonzo, 105, per un periodo di 20 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (di seguito BURERT), a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate a Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (in carta semplice o utilizzando l'indirizzo PEC: aoofo@cert.arpa.emr.it) entro 40 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT, e trasmesse in copia al Comune interessato dall'opera in oggetto, per le valutazioni di competenza. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si concluderà, ai sensi di legge, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT.

IL DIRIGENTE
Paola Magri

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNICATO

Decreto di espropriazione ai sensi degli articoli 20 e 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 s.m.i. relativamente agli immobili interessati dai lavori realizzazione della bretella di collegamento fra la S.P. 17 e la S.P. 35 con ponte sul Fiume Conca. Acquisizione nuove aree per lavori in variante ditta 14

Si rende noto che il Dirigente del Servizio Politiche Territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di Sistema della Provincia di Rimini in data 08/01/2018 ha emesso il seguente provvedimento con cui ha decretato a favore della Provincia di Rimini, con sede in C.so D'Augusto n. 231, C.F. 91023860405, ai sensi degli artt. 20 e 23 del DPR 327/01 e s.m.i., l'espropriazione definitiva sui seguenti immobili interessati dai lavori in oggetto:

- Provvedimento n. 7/2018: espropriazione definitiva degli immobili identificati al C.T. del Comune di San Clemente al Fg.

18 Part. 1899 di mq. 42 di proprietà di Castiglioni Manuela (1/2) e Castiglioni Marina (1/2) per una indennità di € 308,31.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma sopra indicata.

IL DIRIGENTE
Isabella Magnani

COMUNE DI MINERBIO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Avviso di deposito del progetto definitivo di nuova costruzione di una pista ciclabile parallela alla S.P.5 tratto da Via Melo a Via Ronchi Inferiore che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (Avviso di deposito del progetto definitivo ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge Regionale 19.12.2002, n. 37)

Il Responsabile del Settore 2° "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del territorio" rende noto ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge Regionale 19/12/2002, n. 37, che, presso gli uffici del 2° Settore del Comune di Minerbio, competente altresì in materia di espropriazioni, è stato depositato il progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto, completo degli atti indicanti le aree da espropriare ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali, nonché della relazione che indica la natura, lo scopo e la spesa prevista. Tale deposito avrà una durata di 20 (venti) giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso.

Coloro ai quali possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, pur non essendo proprietari, possono presentare osservazioni nei 20 (venti) giorni successivi alla scadenza del deposito degli atti, di cui al presente avviso.

Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento è inviata ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera comunicazione dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo con indicazione dell'avvenuto deposito; gli stessi potranno prendere visione degli atti nei 20 (venti) giorni successivi al ricevimento dell'avviso, e negli ulteriori 20 (venti) giorni potranno formulare osservazioni scritte.

Decorsi i termini ed esperite le formalità di cui sopra si provvederà all'approvazione del progetto definitivo, approvazione che comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste. In sede di approvazione del progetto verrà svolto l'esame delle eventuali osservazioni presentate.

Il responsabile del procedimento è la geom. Elisa Laura Ferramola.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Elisa Laura Ferramola

COMUNE DI RIMINI

COMUNICATO

"Progetto per la riqualificazione urbana ed ambientale e il recupero delle vocazioni identitarie dei luoghi dell'area turistica

di Rimini Nord – Progetto Definitivo”. Comunicazione ai sensi dell’art.16 L.R. 37/2002

Il responsabile dell’U.O. Espropriazioni e Affitti comunica l’avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo con deposito atti, relativi all’opera denominata: “Progetto per la riqualificazione urbana ed ambientale e il recupero delle vocazioni identitarie dei luoghi dell’area turistica di Rimini Nord – Progetto Definitivo”.

Gli elaborati tecnici componenti il progetto definitivo in corso di approvazione sono depositati presso l’Ufficio per le Espropriazioni sito in Via Rosaspina n. 7, II piano. Gli stessi sono in visione al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

Gli elaborati progettuali sono accompagnati da allegati in cui vengono individuate le aree occorrenti alla realizzazione dell’opera di cui trattasi ed i relativi proprietari catastali, nonché dalla relazione generale e dal quadro economico in cui sono indicati natura, scopo e spesa presunta dell’opera da eseguire.

L’approvazione del progetto definitivo, oggetto del presente avviso, comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera cui lo stesso è riferito.

I proprietari, entro 20 giorni dalla pubblicazione o dal ricevimento della comunicazione sensi dell’art.16 L.R. 37/2002 possono prendere visione degli atti depositati e nei 20 giorni successivi presentare osservazioni scritte all’U.O. Espropriazioni e Affitti (Rimini, Via Rosaspina n. 7), citando come riferimento il fascicolo n. 2018-023-55.

Coloro i quali, pur non essendo proprietari, possano ricevere un pregiudizio diretto dall’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in argomento possono prendere visione degli atti depositati nei 20 giorni successivi alla pubblicazione e presentare quindi, osservazioni scritte al medesimo Ufficio per le Espropriazioni, nei 20 giorni successivi alla pubblicazione, citando come riferimento il fascicolo n. 2018-023-55.

Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.P.R. 327/2001, non saranno tenute in considerazione le costruzioni, piantagioni e le migliorie apportate all’area oggetto ad esproprio dopo la presente comunicazione dell’avvio del procedimento.

Responsabile dell’avvio del procedimento di cui trattasi è la Dott.ssa Gabellini Francesca Responsabile dell’U.O. Espropriazioni e Affitti.

IL RESPONSABILE U.O.
Francesca Gabellini

COMUNE DI RIMINI

COMUNICATO

“Fondo sviluppo e coesione (fsc) 2014/2020 – messa in sicurezza e alleggerimento del traffico urbano su SS 16 area Rimini Nord con collegamenti interni alternativi alla stessa SS16-Progetto Definitivo”. Comunicazione ai sensi dell’art.16 L.R. 37/2002

Il responsabile dell’U.O. Espropriazioni e Affitti comunica l’avvio del procedimento diretto all’approvazione del progetto definitivo con deposito atti, relativi all’opera denominata: “Fondo sviluppo e coesione (fsc) 2014/2020 – messa in sicurezza e alleggerimento del traffico urbano su SS 16 area Rimini Nord con collegamenti interni alternativi alla stessa SS16- Progetto Definitivo”.

Gli elaborati tecnici componenti il progetto definitivo in corso di approvazione sono depositati presso l’Ufficio per le Espropriazioni sito in Via Rosaspina n. 7, II piano. Gli stessi sono in visione al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

Gli elaborati progettuali sono accompagnati da allegati in cui vengono individuate le aree occorrenti alla realizzazione dell’opera di cui trattasi ed i relativi proprietari catastali, nonché dalla relazione generale e dal quadro economico in cui sono indicati natura, scopo e spesa presunta dell’opera da eseguire.

L’approvazione del progetto definitivo, oggetto del presente avviso, comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera cui lo stesso è riferito.

I proprietari, entro 20 giorni dalla pubblicazione o dal ricevimento della comunicazione sensi dell’art.16 L.R. 37/2002 possono prendere visione degli atti depositati e nei 20 giorni successivi presentare osservazioni scritte all’U.O. Espropriazioni e Affitti (Rimini, Via Rosaspina n. 7), citando come riferimento il fascicolo n. 2018-023-55A.

Coloro i quali, pur non essendo proprietari, possano ricevere un pregiudizio diretto dall’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in argomento possono entro 20 giorni dalla pubblicazione prendere visione degli atti depositati e presentare osservazioni scritte all’U.O. Espropriazioni e Affitti (Rimini, Via Rosaspina n. 7), citando come riferimento il fascicolo n. 2018-023-55A.

Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.P.R. 327/2001, non saranno tenute in considerazione le costruzioni, piantagioni e le migliorie apportate all’area oggetto ad esproprio dopo la presente comunicazione dell’avvio del procedimento.

Responsabile dell’avvio del procedimento di cui trattasi è la Dott.ssa Gabellini Francesca Responsabile dell’U.O. Espropriazioni e Affitti.

IL RESPONSABILE U.O.
Francesca Gabellini

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

COMUNICATO

Autostrada A14 BOLOGNA - BARI - TARANTO - Potenziamento in Sede del Sistema Autostradale e Tangenziale di Bologna - Comuni di BOLOGNA - SAN LAZZARO DI SAVENA - Avviso di deposito della documentazione di cui agli artt. 9 e 16 della L. R. n. 37/2002 Regione Emilia -Romagna, modificata con L. R. n. 10/2003: Espropriazioni per pubblica utilità

Premesso

- che ai sensi della Convenzione Unica stipulata in data 12/10/2007 ed approvata con legge n. 101 del 6/6/2008, novativa e sostitutiva della Convenzione n. 230 del 4/8/1997 e successivi atti aggiuntivi, AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. è concessionaria per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A14 BOLOGNA - BARI - TARANTO;

- che, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e s. m. i., vista la circolare ANAS S.p.A. n. 7487 del 20/10/2003 ed il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15704 del 6/9/2017, AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A., in qualità di concessionario, è stata delegata a svolgere le attività al riguardo previste dagli artt. 15 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s. m. i.;

- che la Regione Emilia-Romagna, con legge n. 37 del 19/12/2002 modificata con legge n. 10 del 3/6/2003, ha dettato le disposizioni regionali in materia di espropri.

Tutto ciò premesso AUTOSTRADE per l'Italia S.p.A. con sede legale in Via A. Bergamini n.50 – 00159 ROMA comunica

ai sensi degli artt. 9 e 16 della sopra citata legge, l'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo espropriativo ed all'approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui trattasi;

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 2 e dell'art. 16 comma 1 della sopra citata legge, è depositato:

- il progetto completo di tutti gli elaborati, presso la propria Unità Espropri in Via A. Bergamini n. 50 - 00159 ROMA;
- il progetto con gli elaborati essenziali (Relazione tecnico - descrittiva, Planimetria stato di fatto, Planimetria di progetto, Sezioni tipo, Piani particellari ed Elenco ditte da espropriare e/o occupare e/o asservire), presso la segreteria dei Comuni sopra indicati.

Si precisa che il vincolo espropriativo deriverà ai sensi dell'art. 11 comma 1 della sopra citata legge, dagli esiti finali di una conferenza di servizi ovvero di una intesa o di altro atto comunque denominato.

L'approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Tutti gli atti della procedura espropriativa sono disposti nei confronti dei soggetti risultanti proprietari secondo i registri catastali di seguito riportati:

SEDE AUTOSTRADA (Rev. 12-2017)

Comune di BOLOGNA:

ABOUA N'GUESSAN Joseph nato a Costa D'Avorio il 01/01/1960 BADINI Alba nata a Bologna il 19/06/1948 CALABRETTA Maria nata a Crotone il 12/09/1971 MATTIOLI Maria Emanuela nata a Pesaro il 15/11/1960 SACCHETTI Giordana nata a Sala Bolognese il 12/12/1926 SOTERO Antonio nato a Crotone il 20/07/1973 VENTURELLI Alessandro nato a Sasso Marconi il 08/02/1959 **Fg. 12 Mapp. 134** - SOC COOP RESP LIM COOPERATIVA EDIFICATRICE 2003 ABRUZZESE Tommasina nata a Melito Irpino il 30/04/1958 ALBERTINI Maria Teresa nata a Bologna il 26/08/1954 CANOVA Angela nata a Castelfranco Emilia il 21/09/1948 CORRADINI Danilo nato a Baiso il 01/01/1949 DI RENZO Rossana nata a Larino il 12/01/1951 EPISTOLARI Angelo nato a Ronchis il 14/11/1944 FAENZA Marziano nato a Bologna il 13/01/1941 FERRO Iolanda nata a Arcevia il 12/08/1926 FRIZZARIN Rosa Angela nata a Cona il 08/04/1938 FUSTINI Franco nato a Bologna il 02/03/1948 GALLI Angiolina nata a Camugnano il 17/11/1938 GAMBERINI Matteo nato a Bologna il 09/08/1933 GAMBERINI Paolo nato a Bologna il 28/11/1996 GARDINI Azzurra nata a Bologna il 24/11/1976 GARDINI Manuela nata a Bologna il 24/06/1962 LAVEZZI Marina nata a Argenta il 18/06/1953 LIPPARINI Loris nato a Bologna il 11/02/1965 MAGRINI Amedeo nato a Bologna il 28/12/1952 MARIOTTI Ettore nato a FRANCIA il 07/07/1936 MAZZA Enzo nato a Bergamo il 25/09/1950 MELIS Carmelo nato a Laconi il 27/06/1935 MORVILLO Pietro nato a Palermo il 16/03/1946 ORI Sandra nata a Castelfranco Emilia il 29/01/1947 ORSONI Oriana nata a Bologna il 30/11/1945 PANCALDI Enrico nato a Bologna il 23/03/1952 PEPPOLONI Anna nata a Bologna il 16/04/1949 PERLITI Pier Luigi nato a Bologna il 10/04/1975 RINALDI Mauro nato a Anzola Dell'Emilia il 25/03/1955 ROCCA Umberto nato a Bologna il 26/06/1954 ROSSI Patrizio nato a Bologna il 17/03/1972

SALTARELLI Franco nato a Budrio il 30/06/1950 TAFFURI Antonio nato a Carinola il 28/06/1949 TOGNETTI Sonia nata a Bologna il 20/10/1959 VANDINI Rosa Angela nata a San Giovanni in Persiceto il 10/11/1950 VANNINI Licia nata a Granarolo dell'Emilia il 01/02/1947 WICKRAMASURIYA Ajith Crisantha nata a SRI LANKA il 25/07/1961 WICKRAMASURIYA Anoma nata a SRI LANKA il 19/05/1963 ZIONI Barbara nata a Bologna il 02/12/1965 **Fg. 45 Mapp. 96** - ADANI Paolo nato a Bologna il 30/04/1965 **Fg. 216 Mapp. 638** - ADANI Paolo nato a Bologna il 30/04/1965 FARNE Ada nata a Monterezenzo il 23/03/1932 TEDESCHI Florindo nato a Loiano il 22/12/1925 **Fg. 216 Mapp. 101** - ADRIA - RENO **Fg. 82 Mapp. 666** - ADRIA - RENO SRL AN-RO S.R.L. VIA STALINGRADO S.R.L. **Fg. 80 Mapp. 2052,918** - AGNOLETTI Franca nata a Bolzano il 11/11/1941 FRANCESCHINI Viola nata a Grizzana Morandi il 24/10/1916 GUCCINI Fatma VED TONELLI nata a Porretta Terme il 26/06/1925 RUGGERI Pia nata a Bologna il 18/04/1943 RUGGERI Ruggero nato a Bologna il 10/01/1930 SPUTORE Patrizia nata a Bolzano il 19/04/1955 TONELLI Giuseppe nato a Porretta Terme il 25/03/1944 TONELLI Marco nato a Bologna il 21/02/1968 TONELLI Nicola nato a Bologna il 22/08/1967 TONELLI Pietro nato a Bologna il 24/10/1969 TONELLI Stefano nato a SILANDRO il 04/04/1974 **Fg. 41 Mapp. 246** - ALAN S.R.L. **Fg. 12 Mapp. 402,410,413,77,78** - ALBAZZI Marino nato a Imola il 16/11/1944 BOCCHI Franca nata a Carbonara di Po il 15/04/1945 **Fg. 222 Mapp. 317** - ALBERONI Anna nata a Bologna il 07/10/1936 SOVERINI Alfonso nato a Bologna il 02/07/1932 **Fg. 17 Mapp. 140,165,285,297** - ALBERTONI Silvia nata a Bologna il 23/04/1969 ARANGIO FEBBO Rosa Maria nata a Vittoria il 01/10/1961 BELLOTTI Filippo nato a Alfonsine il 23/12/1933 BELLOTTI Tonino nato a Comacchio il 03/12/1940 BENAGLIA Elisabetta nata a Bologna il 06/02/1956 BULZAGA Barbara nata a Bologna il 07/02/1978 GRASSO Palma nata a Napoli il 17/02/1986 HE Zuurong nato il 15/12/1958 JIN Zhenyi nato il 07/05/1964 LIAO Luanmei nata il 09/12/1965 RICCIARDI Patrizia nata a Bologna il 19/07/1960 SIMIOLI Salvatore nato a Villaricca il 12/11/1982 SPIVAK Halyna nata a UCRAINA il 11/12/1967 **Fg. 74 Mapp. 88** - ALFIERI Giuseppe nato a Mazara del Vallo il 29/11/1958 LENZI Maria Giovanna nata a Castel San Pietro Terme il 04/07/1929 **Fg. 222 Mapp. 2** - ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA **Fg. 173 Mapp. 583** - COMUNE DI BOLOGNA COMUNE DI BOLOGNA ENTE PUBBLICO POSTE ITALIANE ENTE PUBBLICO ECONOMICO ALTIERI Benedetto nato a Ausonia il 13/11/1942 ARGENTIERI Angela nata a Bologna il 20/08/1969 ARGENTIERI Ovidio nato a Bologna il 18/09/1973 BOLDRINI Loredana nata a Bologna il 08/10/1939 BRAGALLI Germano nato a Granaglione il 02/04/1942 CICCARELLI Paola nata a Napoli il 11/06/1986 DI PARDO Franca nata a Medicina il 26/11/1944 MEROLA Michelina nata a Maddaloni il 04/01/1951 POZZOBON Catia nata a Torino il 01/02/1964 RICCERI Paolo nato a Firenze il 11/11/1947 RINALDI Giorgio nato a Camerino il 23/03/1949 RINALDI Giulio nato a Bologna il 20/03/1979 RINALDI Valentina nata a Bologna il 22/09/1996 SPADACCINI Anna nata a Vasto il 29/08/1946 TAGLIATTI Sandro nato a Lagosanto il 16/12/1963 ZANUTTO Laura nata a Bologna il 04/07/1964 ZHOU Xueli nata il 23/12/1971 ZUPPIROLI Andrea nata a Bologna il 23/05/1991 **Fg. 45 Mapp. 93** - A.M.- SNC DI MONTANELLI BRUNO & C. **Fg. 82 Mapp. 178** – “CASA INSIEME” SOC. COOP. A RESP. LIM. COMUNE DI BOLOGNA AMADEI Gianpaolo nato a Bologna il 04/11/1944 ARICO

Giuseppe nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 09/08/1943 BA-IETTI Lilia nata a Bologna il 11/05/1946 BAZZANI Franco nato a Vignola il 14/07/1947 BENINI Adriana nata a Portomaggiore il 21/04/1923 BERGONZONI Giampaolo nato a Crespellano il 22/02/1939 BERGONZONI Paolo nato a San Giovanni in Persiceto il 04/03/1946 BONAGA Valeria nata a Bologna il 02/02/1948 BONETTI Ivano nato a Bologna il 26/07/1944 BONETTI Marco nato a Bologna il 15/05/1977 BONORA Castiliana nata a Portomaggiore il 06/02/1947 BORDI Tosca nata a Crespellano il 20/01/1931 CALLIGOLA Paola nata a Bologna il 11/08/1963 CANTELLI Graziano nato a Minerbio il 17/12/1948 CAPELLI Giancarlo nato a Bologna il 02/06/1962 CAPELLI Giorgio nato a Vergato il 10/03/1927 CAROTTA Anna nata a Bologna il 30/12/1947 CHIAPPARELLI Luigi nato a Napoli il 25/08/1942 CLERICI Stefania nata a Ascoli Piceno il 08/08/1952 COSENZA Michelina nata a Castellammare Di Stabia il 06/04/1953 CREPALDI Orazio nato a Villanova Marchesana il 26/10/1926 DALL'OMO Paolo nato a Bologna il 08/03/1949 DALL'OMO Roberto nato a Bologna il 08/09/1982 DAVIN Nadia nata a FRANCIA il 06/09/1951 DEGLI ESPOSTI Diva nata a Castiglione dei Pepoli il 15/05/1946 DEGLI ESPOSTI Raul nato a Bologna il 08/08/1949 DEGLI ESPOSTI Renzo nato a Bologna il 20/07/1959 FANTI Gloria nata a Bologna il 22/03/1974 FERRARI Fabio nato a Bologna il 25/11/1965 FILIGNANO Giuseppe nato a Napoli il 28/06/1953 FRENELLO CACCIAPUOTI Antonio nato a Qualiano il 18/09/1953 FULCHINO Antonella nata a Bologna il 10/07/1965 FUSTINI Franca nata a San Lazzaro di Savena il 22/09/1938 FUSTINI Giancarlo nato a Bologna il 11/10/1938 GANDOLFI Giovanna nata a Latina il 27/06/1940 GARDINI Luigi nato a Castelfranco Emilia il 13/12/1938 GATTI Luciana nata a Castelnovo né Monti il 28/10/1953 IROLDINI Enzo nato a Boretto il 01/09/1938 GRANDI Franco nato a Castenaso il 17/08/1940 GRANDI Monica nata a Bologna il 12/03/1961 GRECO Antonio nato a Castellammare Di Stabia il 29/08/1954 GRECO Nunziato nato a Messina il 26/01/1972 GUIDUCCI Bruna nata a Cesena il 07/09/1936 IATTONI Maurizio nato a Pavullo nel Frignano il 18/02/1954 LANDI Fabrizio nato a Bologna il 10/06/1970 LANDI Germano nato a Bologna il 02/05/1943 LORENZINI Antonella nata a Porretta Terme il 30/12/1958 MAMBELLI Rita nata a Forlì il 21/12/1948 MASCAGNI Maria Luisa nata a Monte San Pietro il 12/09/1947 MASCI Maria nata a Monte San Giovanni Campano il 02/05/1923 MASSARO Rosa nata a Casal di Principe il 03/02/1953 MASSERONI Alida nata a Venezia il 12/07/1950 MATTEUCCI Domenico nato a Sestino il 22/10/1951 MAZZA Enzo nato a Bergamo il 25/09/1950 MAZZA Gianfranco nato a Bergamo il 25/09/1947 MAZZONI Amalia nata a Guiglia il 12/03/1921 MEZZETTI Elide nata a Minerbio il 23/03/1941 MICHELINI Stefano nato a Bologna il 11/06/1956 PANTANI Maria Gabriella nata a Sogliano al Rubicone il 05/08/1940 PANTANI Mirella nata a Bologna il 06/02/1957 PASSERINI Novella nata a San Giovanni in Persiceto il 07/08/1939 PEDINI Gino nato a Bologna il 14/07/1926 PERINI Vanda nata a Pavullo Nel Frignano il 27/03/1923 PERNOZZOLI Roberto nato a Bologna il 30/04/1970 PREDIERI Fausto nato a Crespellano il 18/04/1953 RAVALLI Gina nata a Pordenone il 12/03/1929 SPETTOLI Annamaria nata a Bologna il 11/07/1949 TEMPORIN Maria nata a Villanova Marchesana il 15/12/1929 TOGNETTI Danio nato a Bologna il 27/12/1962 TORNÌ Maria Romana nata a Guiglia il 24/07/1941 UGOLINI Stefano nato a Bologna il 08/06/1956 UMBRA Angela nata a Castiglione dei Pepoli il 08/03/1944 VENTUROLI Viviana nata a Bologna il 01/03/1945 VENTUROLI Wilma nata a Bologna il 23/12/1952

ZANARDI Adele nata a Bologna il 02/03/1917 **Fg. 45 Mapp. 69** - AMADESI Cinzia nata a Bologna il 14/09/1969 BALBONI Fiorella nata a Bologna il 19/12/1968 BERNAGOZZI Roberta nata a Bologna il 06/10/1966 BONTEMPI Roberto nato a Lagosanto il 29/04/1944 BONVICINI Augusto nato a BAISO il 20/11/1938 CAIRO Alessandro nato a UGENTO il 02/10/1967 CARPINETTA Marco nato a Roma il 30/06/1976 CORDISCO Maria Concetta nata a Termoli il 28/12/1977 GHERMANDI Manuela nata a Ferrara il 03/09/1959 GRANDI Luisa nata a Crevalcore il 28/07/1943 GRANDI Maurizio nato a Bologna il 18/12/1960 LA CARA Maria Filippa nata a Pesaro il 11/05/1971 LODI Valentina nata a Bologna il 13/09/1977 MANISERA Claudia nata a Polla il 15/08/1985 PARISI Patrizia nata a Bologna il 06/12/1962 SANMARTINI Daniele nato a Bologna il 29/09/1974 SPEDICATO Diego nato a Lecce il 14/09/1976 VALENTE Maria Elena nata a San Pietro Vernotico il 20/07/1972 VUONO Roberto nato a GERMANIA il 15/10/1974 ZECCHINI Claudio nato a Verona il 10/03/1975 ZINI Elisa nata a Bologna il 09/02/1984 **Fg. 44 Mapp. 383** - AMADORI Sergio nato a Bologna il 29/03/1922 ARIA Alessandro nato a Bologna il 12/09/1976 ARLETTI Eleonora nata a Loiano il 13/10/1930 AUREOLI Benedetta nata a Bologna il 06/02/1980 BABBONI Giancarlo nato a Carrara il 27/08/1935 BACCHI Luigi nato a Suzzara il 10/11/1949 BALDISSERI Natalia nata a Riolo Terme il 10/01/1945 BALUGANI Marta nata a Bologna il 07/08/1968 BALUGANI Paolo nato a Poggio Rusco il 20/01/1937 BERNARDI Simona nata a Bologna il 17/04/1970 BERTI Alberto nato a Bologna il 23/05/1946 BERTONI Fausto nato a Bologna il 13/03/1966 BETTOCCHI Andrea nato a Bologna il 30/07/1969 BONIFACCI Pompeo nato a Grizzana Morandi il 06/10/1921 BOSI Bruno nato a Cesena il 22/01/1935 BRIGHENTI Fulvio nato a Bologna il 11/08/1963 BROCCOLI Pier Luigi nato a Bologna il 04/06/1942 BURATTI Annamaria nata a Bologna il 18/02/1933 CANDUCCI Maria Teresa nata a San Mauro Pascoli il 04/06/1941 CANEVESE Graziano nato a Bologna il 08/12/1973 CAPRIOLI Mario nato a Podenzano il 11/02/1943 CASALBORE MICELI Francesca nata a Bologna il 01/12/1973 CASALBORE MICELI Silvia nata a Bologna il 31/10/1977 CASSETTI Giulio nato a Bologna il 23/09/1980 CASTALDINI Livio nato a Bologna il 03/07/1968 CASTALDINI Oscar nato a Minerbio il 15/06/1946 CAZZOLA Marisa nata a Castenaso il 23/03/1952 CERVELLATI Nadia nata a Bologna il 26/09/1953 CEVENINI Claudio nato a Bologna il 25/08/1952 CHIAPATTI Giuseppe nato a Ferrara il 22/07/1964 CHIESA Margherita nata a Bologna il 03/08/1958 CHILI Alessandra nata a Molinella il 19/12/1943 CHILI Francesco nato a Bologna il 07/10/1949 CIGNA Cesare nato a Parma il 09/05/1942 COLOMBINI Roberto nato a Bologna il 25/05/1958 CRESCENTI Milva nata a Riccione il 10/05/1961 CUOGHI Brunella nata a Savignano Sul Panaro il 05/07/1947 CURTI CARLO nato a Bologna il 22/05/1965 DE IACO Rosina nata a Roma il 29/05/1926 DI BENEDETTO Giovanni nato a Partinico il 23/10/1978 DIOLAITI Maria nata a Bologna il 21/04/1937 DONATI Mauro nato a Grizzana Morandi il 20/10/1949 FALCHIERI Maria Giovanna nata a Argelato il 20/12/1928 FANTAZZINI Silvana nata a Bologna il 20/03/1927 FERRARI Daniela nata a Milano il 10/07/1956 FERRARI Gianfabrizio nato a Milano il 10/07/1956 FERRARI Paolo nato a Bologna il 05/11/1960 FINI Enrica nata a Castel Maggiore il 01/08/1948 FIORINI Franco nato a Bologna il 06/05/1958 GAGLIARDI Chiara nata a Bologna il 06/12/1978 GANDOLFI Franca nata a San Lazzaro di Savena il 23/12/1952 GARDENGHI Maria Cristina nata a Ferrara il 23/01/1954 GIACCHETTA Giancarlo nato a Chiaravalle il 07/12/1956 GIULIANI

Agostino nato a Bologna il 18/06/1950 GODOLI Federica nata a Bologna il 16/03/1970 GODOLI Luciano Leonello nato a Bologna il 16/10/1967 GUIDI Giuliano nato a Bologna il 10/01/1973 LAFFI Maria Teresa nata a Zocca il 08/04/1937 LIMA Anna Maria nata a Castel Maggiore il 25/07/1949 LIMA Rosanna nata a Castel Maggiore il 25/07/1949 MAGNANI Alberto nato a Bologna il 02/01/1963 MALASPINA Domenico nato a Imola il 26/03/1958 MALDERA Marcello nato a Bologna il 05/03/1971 MALOSSI Mario nato a Bologna il 16/01/1968 MARANI Alberto nato a Bologna il 17/02/1957 MARANI Livio nato a Bologna il 01/06/1964 MARCACCI Meris nata a Bologna il 30/01/1948 MARINO Anna Francesca nata a Bologna il 20/04/1963 MARINO Giampaolo nato a Bologna il 20/04/1963 MARINO Stefano nato a Bologna il 04/07/1961 MARTINI Andrea nato a Bologna il 12/09/1969 MARTINI Federica nata a Bologna il 10/10/1970 MARTINI Steno nato a San Giovanni in Persiceto il 07/07/1933 MASELLI Vincenzo nato a Bologna il 18/05/1955 MINGHETTI Raffaele nato a Medicina il 12/04/1933 MODUGNO Giuseppe Fausto nato a Bologna il 18/02/1960 MONTAGNANI Maria Silvana nata a Barberino val d'Elsa il 03/06/1919 MONTI Patrizia nata a Bologna il 24/12/1953 MOSSALI Leonardo nato a Bologna il 02/01/1972 NIPOTI Roberto nato a Bologna il 24/06/1959 PAGANELLI Anna Maria nata a Bologna il 27/12/1930 PELLEGRINI Stefania nata a BRESCIA il 02/09/1966 PEZZOLI Simona nata a Bologna il 22/10/1966 PICCININI Ivano nato a Modena il 16/01/1934 PIGNOLONI Claudio nato a Bologna il 10/07/1952 PIPPA Stefano nato a Bologna il 05/03/1976 POLI Stefano nato a Bologna il 22/09/1960 POPONI Paola nata a Forlì il 15/10/1966 PRESENTATO Maria nata a Bologna il 22/08/1966 PRESENTATO Stefano nato a Bologna il 06/06/1963 RASPANTI Stefano nato a TUNISIA il 29/12/1942 RIGUZZI Cinzia nata a Bologna il 14/11/1962 RISPOLI Alfonso nato a Cava de' Tirreni il 02/08/1964 RISPOLI Franca nata a Bologna il 10/09/1953 RIZZUTO Aurora nata a Catanzaro il 09/04/1963 ROSSETTI Valeria nata a San Lazzaro di Savena il 28/07/1956 ROSSI Marzia nata a Bologna il 28/10/1951 RUBERTO Pasquale nato a Colletorto il 16/10/1927 SAGGIORATO Sandra nata a Bologna il 02/05/1968 SANTOVITO Enrico nato a Bologna il 03/10/1982 SANTUCCI Paolo nato a Bologna il 02/03/1948 SATTI Nicolina nata a Nughedu San Nicolò il 15/11/1945 SETTICASI Juan Francisco nato a ARGENTINA il 04/05/1974 SIVIERI Alberto nato a Castelmassa il 24/06/1947 TAROZZI Maria nata a Castenaso il 07/06/1937 TEDDE Elio nato a Ardarà il 14/10/1950 TINARELLI Cristina nata a Bologna il 08/12/1959 TRENTI Simona nata a Bologna il 18/07/1973 TRIVELLONE Simone nato a Medicina il 26/09/1978 VERRUSO Veronica nata a Bologna il 14/06/1990 VICENTINI Ester nata a Bologna il 23/02/1975 ZANARDI Renato nato a Bologna il 23/02/1943 **Fg. 216 Mapp. 74** - AMOROSINI Massimiliano nato a Bologna il 20/04/1974 AMOROSINI Pietro nato a Terlizzi il 31/01/1969 BARBIERI Valeria nata a Bologna il 12/04/1934 BENASSI Alessandra nata a Bologna il 12/01/1958 BENEDETTI Maria nata a Montese il 11/06/1944 BIANCHI Viviana nata a Minerbio il 04/01/1950 BIONDI Giuseppina nata a Pergola il 19/03/1939 BURZACCHI Nicoletta nata a Bologna il 29/12/1965 CAMELETTI Iolanda nata a Pergola il 11/09/1961 CAMELETTI Sabrina nata a Bologna il 13/10/1968 CAPPUCCINO Ugo nato a Bologna il 30/08/1949 CONTI Elio Antonio nato a CATANIA il 09/06/1948 DE JONGE Peter Gerard nato a AUSTRIA il 14/10/1977 **Fg. 45 Mapp. 85** - AMRITA S.R.L. **Fg. 45 Mapp. 968** - PANTEA S.R.L. ANGELINI Roberta nata a Bologna il 18/12/1965 CONCILIO FILIPPINI Laura nata a Bologna il 11/09/1976 DE CATO Antonietta nata a San Severo il 02/06/1958

DI QUINZIO Paolo nato a Atri il 15/02/1977 FANELLI Valentina Pia nata a Foggia il 05/12/1997 GIUDICE Grazia nata a Palermo il 22/02/1967 NERI Alma Rosa nata a Argelato il 09/07/1943 ONOFRI Claudia nata a Bologna il 02/10/1967 PELLEGRINO Giuseppe nato a Bologna il 28/10/1964 SANTINELLI Serena nata a Bologna il 20/10/1974 TAROZZI Loretta nata a Bologna il 03/05/1944 TORRE Piera nata a Bologna il 22/03/1974 **Fg. 76 Mapp. 846** - ADRIA RENO S.R.L. LICA S.N.C. DI CASADEI MARIA TERESA & C. ANTONIONI Claudio nato a Bologna il 07/09/1955 BERARDI Raffaele nato a Faenza il 26/08/1977 CANTELLI Vincenzo nato a San Pietro In Casale il 27/04/1952 CARBONE Adelina nata a Vibo Valentia il 14/07/1961 COSTA Domenico nato a Mirandola il 10/03/1945 GANDOLFI Giuliana nata a Crevalcore il 23/09/1950 GIORGI Gianna nata a Ferrara il 13/04/1954 MARRA Mario nato a Licata il 17/11/1955 ZANARDI Renzo nato a Postumia Grotte il 08/10/1943 **Fg. 82 Mapp. 478,662** - ANZALONE Filippo nato a Francavilla Di Sicilia il 31/07/1957 FRADALE Angelina nata a Taormina il 20/10/1959 **Fg. 43 Mapp. 469** - ARCO CAMPUS S.R.L. COMUNE DI BOLOGNA **Fg. 54 Mapp. 656** - ARLETTI Maddalena nata a Bologna il 15/03/1973 BERNIERI Valerio nato a Bologna il 19/08/1975 BETTI Luciano nato a Castel San Pietro Terme il 19/10/1943 CAMISA Anna nata a Bologna il 13/03/1981 CARPANI Carlo nato a Bologna il 08/07/1974 CATTOI Elena nata a Domodossola il 27/03/1976 CAZZOLA Luisa nata a Bologna il 04/11/1926 COPPA Monica nata a Bologna il 16/08/1970 CORTESE Alessandro nato a Bologna il 05/09/1968 CORTESE Antonella nata a Bologna il 15/05/1967 CRISTOFORI Silvia nata a Bologna il 02/08/1961 DE RUVO Nicola nato a Bari il 15/04/1966 DEGLI ESPOSTI Michela nata a Bologna il 27/03/1979 DEMARIA Mara nata a Bologna il 07/08/1938 DI BONO Maria nata a Pietrasanta il 25/04/1970 FERRARESI Teodolinda nata a Ferrara il 06/06/1946 GANZERLA Annalisa nata a Bologna il 28/08/1969 GUGLIELMO Davide nato a SVIZZERA il 24/12/1970 GUIDETTI Vanda nata a San Giorgio Di Piano il 06/12/1954 GUIDI Marco nato a Bologna il 10/06/1966 LORENZINI Teresa nata a Bari il 09/06/1965 LUSA Giovanni nato a Massa Lombarda il 16/02/1952 LUSA Maurizio nato a Massa Lombarda il 05/06/1957 MACCARI Marzia nata a Roma il 10/03/1971 MASETTI VERLICCHI Daniela nata a Bologna il 06/09/1958 MOLINARI Paola nata a Mantova il 21/07/1960 NORI Alessandro nato a Molinella il 05/05/1975 PIRONI Monica nata a Bologna il 16/06/1963 PIRONI Ottavio nato a Bologna il 05/10/1937 REGGI Maria Rita nata a MONTEVARCHI il 08/06/1965 ROSANO Anita nata a Bologna il 12/08/1979 ROSANO Silvia nata a Bologna il 07/07/1977 SALOMONI Nico nato a Bologna il 14/07/1974 SAVORELLI Enrico nato a Forlì il 12/05/1980 SOLFERINI Mara nata a SONCINO il 04/06/1964 SOLINAS Angelo nato a Sedilo il 15/02/1947 SOLINAS Evelina nata a Sedilo il 24/09/1952 TEMPORALI Giovanni nato a Bagnacavallo il 08/07/1965 TONIOLI Renata nata a Migliarino il 20/04/1960 TRAVISANI Alessandro nato a Bentivoglio il 02/09/1976 TRAVISANI Dario nato a Bologna il 23/11/1952 VENTURI Luisa nata a Pianoro il 21/01/1941 VENTURI Paola nata a Bologna il 30/04/1939 ZADIK ZADIK Senhit nata a Bologna il 01/10/1979 **Fg. 17 Mapp. 16** - ASP CITTA' DI BOLOGNA - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA **Fg. 173 Mapp. 607** - AUREA S.R.L. **Fg. 17 Mapp. 295** - AZIENDA AGRICOLA DUE GIARDINI SOC. AGRICOLA A.R.L. **Fg. 35 Mapp. 477** - AZIENDA AGRICOLA SAN NICOLO' DI MONGARDI FANTAGUZZI UGO E C. S.N.C. **Fg. 83 Mapp. 64** - AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA **Fg. 127 Mapp.**

732,75,86,87 - BAGNI Carlo nato a Mantova il 02/12/1946 BAGNI Guja nata a CENTO il 31/10/1937 **Fg. 82 Mapp. 130,567** - BARONCINI Gian Paolo nato a Minerbio il 17/09/1950 BARONCINI Maria nata a Bologna il 01/06/1931 BENUZZI Andrea nato a Minerbio il 19/11/1944 BENUZZI Carlo nato a Bologna il 26/10/1946 **Fg. 76 Mapp. 1003,48** - BE.MA.-IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L. **Fg. 52 Mapp. 603,607,614** - S.R.L. ARCOEDIL IMPRESA DI COSTRUZIONICON BENUZZI Vincenzina nata a Bologna il 05/01/1939 BONAZZI Bruna nata a Bologna il 03/02/1957 BORTOLOTTI Monica nata a Bologna il 02/05/1963 CACCIARI Michele nato a Bologna il 12/05/1968 COSTANZO Francesca Valeria nata a Quartu Sant'Elena il 30/07/1967 Ferrara Luigi nato a Brindisi il 15/10/1960 FUSAROLI Pietro nato a Bologna il 09/03/1969 GAROIA Gabriele nato a Bologna il 24/07/1974 GAROIA Giovanni nato a Bologna il 08/10/1964 GAROIA Giovanni nato a Bologna il 08/10/1964 NOVENTA Alessandra nata a Bologna il 09/04/1969 SAPORITO Marco Luigi nato a Bologna il 10/10/1963 SOZZI Marina nata a San Giovanni in Persiceto il 01/01/1936 TESTONI Cristina nata a Bologna il 01/03/1966 **Fg. 52 Mapp. 8** - BERGAMASCHI Giovanni nato a Bologna il 26/11/1939 PONTI Maria Angela nata a Bologna il 03/10/1950 PONTI Maria ANGELA nata a Bologna il 03/10/1950 **Fg. 222 Mapp. 11** - BERGONZINI Marzia nata a Crevalcore il 01/03/1959 **Fg. 42 Mapp. 413,455,460,462** - BERGONZONI Claudio nato a Bologna il 05/01/1953 RIMONDINI Wilma nata a Minerbio il 05/01/1929 **Fg. 57 Mapp. 305,804,805** - BERNARDINI Lucia nata a Bologna il 23/03/1963 BERNARDINI Sonia nata a Bologna il 01/10/1956 BERRETTA Marusca nata a Collesalveti il 07/09/1934 **Fg. 129 Mapp. 355** - BERNINI Massimo nato a Bologna il 30/06/1954 BERNINI Rossana nata a San Benedetto Po il 14/06/1949 **Fg. 82 Mapp. 277** - B.M.V. COSTRUZIONI S.R.L. LEGA PALLAVOLO SERIE A BERSANETTI Lidia nata a Codigoro il 29/08/1963 CORTELLI Angelo nato a Bologna il 21/11/1959 DOMINICI Santina nata a SESTINO il 25/10/1958 DUCA Barbara nata a Bologna il 26/02/1971 GIANI Raffaella nata a Bologna il 22/02/1978 GUERRUCCI Roberto nato a Città Di Castello il 14/01/1987 LORENZINI Christian nato a Bologna il 05/05/1976 MIMMI Giovanna nata a Bologna il 21/10/1967 PACELLI Alessandro nato a Viareggio il 02/03/1957 PRATI Marco nato a Bologna il 06/06/1967 PRODIGO Luigi nato a Foggia il 26/02/1952 ROSSI Lorena nata a Bologna il 12/11/1958 SANTEL Luciano nato a Bologna il 27/02/1958 TORRI Vanessa nata a Bologna il 04/03/1971 ZUCCHINI Corrado nato a Medicina il 27/12/1967 **Fg. 218 Mapp. 213** - BERTARELLI Paolo nato a Bologna il 09/12/1961 **Fg. 218 Mapp. 774** - BONADIA Graziella nata a Bologna il 26/06/1964 **Fg. 222 Mapp. 336** - BONAFE' Franco nato a Monghidoro il 20/01/1952 CORTICELLI Giacomo nato a Bologna il 01/05/1998 CORTICELLI Vilma nata a Bologna il 27/07/1955 MACCAFERRI Lorena nata a Bologna il 02/11/1960 **Fg. 17 Mapp. 299** - BONAFIN Maria nata a Lendinara il 20/04/1932 CIRULLI Maurizio nato a Pavia il 16/02/1955 CIRULLI Nicola nato a Roccavivara il 27/09/1931 CIRULLI Pasqualino nato a Bologna il 17/12/1957 **Fg. 222 Mapp. 123** - BONFIGLIOLI Francesco nato a Bologna il 26/01/1963 BONFIGLIOLI Maria Cristina nata a Bologna il 18/07/1967 **Fg. 222 Mapp. 532,538** - BONFIGLIOLI Monica nata a Bologna il 25/11/1964 PONTIERI Mario nato a Falerna il 14/05/1959 **Fg. 17 Mapp. 359, Fg. 18 Mapp. 194** - BONINSE-GNA Bruno nato a Vergato il 05/10/1942 RIGHETTI Rosanna nata a Savigno il 11/05/1945 **Fg. 129 Mapp. 358** - BORGHI Cesira nata a Bologna il 31/01/1933 BORGHI Giuliana nata a Bologna il 25/11/1934 COSTA Monica nata a Bologna il

22/04/1961 ZANNI Maria nata a Bologna il 30/12/1922 **Fg. 48 Mapp. 216** - BRADAMANTI Katia nata a Bologna il 04/04/1967 **Fg. 222 Mapp. 543** - BRADAMANTI Lorenzo nato a Monte San Pietro il 21/04/1938 BRADAMANTI Rino nato a Monte San Pietro il 19/01/1928 PRIORI Guglielmina nata a Montefiore Conca il 28/02/1943 VENTURA Giannina nata a Marzabotto il 08/08/1935 **Fg. 222 Mapp. 545** - BRINTAZZOLI Erika nata a Bologna il 11/05/1973 BRINTAZZOLI Luca nato a Bologna il 17/06/1968 CINTI Romano nato a Monzuno il 17/10/1957 SUFFER Francesco nato a Lugo il 14/02/1986 TONELLI Franco nato a Guiglia il 30/03/1939 TONELLI Secondo nato a Zocca il 29/01/1937 **Fg. 12 Mapp. 241** - BRINTAZZOLI Erika nata a Bologna il 11/05/1973 BRINTAZZOLI Luca nato a Bologna il 17/06/1968 TONELLI Franco nato a Guiglia il 30/03/1939 TONELLI Marino nato a Montese il 02/04/1934 TONELLI Secondo nato a Zocca il 29/01/1937 **Fg. 12 Mapp. 240** - BRINTAZZOLI Erika nata a Bologna il 11/05/1973 BRINTAZZOLI Luca nato a Bologna il 17/06/1968 TONELLI Franco nato a Guiglia il 30/03/1939 TONELLI Secondo nato a Zocca il 29/01/1937 **Fg. 12 Mapp. 70** - BRONTE Benedetto nato a Bologna il 17/04/1978 BRONTE Carmelo nato a Palermo il 20/01/1950 **Fg. 43 Mapp. 490,562** - EDIL SI.CO. SRL BRUNETTI Elisa nata a Bologna il 16/03/1992 DAL MONTE Roberto nato a Bologna il 21/03/1948 DE CRISTOFARO Pasqualino nato a Napoli il 22/10/1977 MOLINARI Mauro nato a Bologna il 09/01/1969 NANNUCCI Federica nata a Bologna il 28/04/1974 POLETTI Alighiero nato a Codigoro il 01/04/1961 SALMONI Silvia nata a Napoli il 03/12/1934 SALOMONE Mariapia nata a Bologna il 21/02/1974 SANESI Maria Pia nata a Adria il 23/07/1952 SCISTRI Cosimo nato a Manfredonia il 27/03/1978 **Fg. 76 Mapp. 847** - BUSI Gianluigi nato a Bologna il 18/04/1944 CARATI Alessandro nato a Bologna il 22/04/1968 GAGGIOLI Nadia nata a San Lazzaro di Savena il 10/11/1955 PRONI Nadia nata a Bologna il 04/10/1944 ZANARDI Renzo nato a Postumia Grotte il 08/10/1943 **Fg. 222 Mapp. 351** - CABASSA Lino nato a Bologna il 20/12/1942 GALARDINI Maria Grazia nata a Bologna il 16/11/1945 **Fg. 222 Mapp. 529** - CABASSI Alessandra nata a Bologna il 22/05/1964 CABASSI Nicoletta nata a Bologna il 27/02/1963 **Fg. 17 Mapp. 270, Fg. 43 Mapp. 459,461** - CANTELLI Gianni nato a Bologna il 21/04/1939 CAZZARA Franca nata a Baricella il 28/05/1940 **Fg. 129 Mapp. 379** - CAPORALONI Marco nato a Bologna il 14/12/1960 CAPORALONI Sandra nata a Bologna il 21/06/1959 GROTTI Paola Rosa nata a Bologna il 10/11/1934 **Fg. 82 Mapp. 641** - CAPORALONI Marco nato a Bologna il 14/12/1960 CAPORALONI Sandra nata a Bologna il 21/06/1959 GROTTI Paola Rosa nata a Bologna il 10/11/1934 **Fg. 82 Mapp. 231** - CAREDIL S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI **Fg. 52 Mapp. 606,608, Fg. 125 Mapp. 5,797,799,801, Fg. 127 Mapp. 861** - CARRAVETTA Claudio nato a Trento il 03/12/1953 CARRAVETTA Giulio nato a Napoli il 02/12/1927 FABBRIS Iolanda nata a FRANCIA il 02/08/1927 PAVAN Donatella nata a ALBETONE il 03/08/1959 **Fg. 43 Mapp. 34** - CARRAVETTA Giulio nato a Napoli il 02/12/1927 FABBRIS Iolanda nata a FRANCIA il 02/08/1927 **Fg. 43 Mapp. 248,387,388** - CARROZZERIA MICHELINO S.R.L. FINPAIOLI S.R.L. **Fg. 82 Mapp. 235** - CASADEI Marziella nata a Forlì il 13/03/1939 GUFFI Romolo nato a Formigara il 12/11/1934 **Fg. 129 Mapp. 380** - CASSANELLI Enea nato a Vergato il 20/12/1950 CASSANELLI Ivano nato a Vergato il 18/02/1952 DEL BONIFRO Rosanna nata a Vasto il 29/10/1955 **Fg. 129 Mapp. 360** - CAVALLARI Filiberta nata a Copparo il 22/10/1952 GALLIANI Zelide nato a Copparo il 06/10/1930 **Fg. 222 Mapp. 335** - CAVAZZA Graziel-

la nata a Bologna il 18/09/1939 FINI ZARRI Giulio nato a Bologna il 03/07/1951 FINI ZARRI Guido nato a Bologna il 22/11/1954 **Fg. 45 Mapp. 979** - CAVE NORD S.R.L. **Fg. 35 Mapp. 23,413,463,465,Fg. 36 Mapp. 2,669,671,675,676,678,685** - CAVE PEDERZOLI S.R.L. **Fg. 13 Mapp. 128,176,86** - CAVE RENO S.R.L. **Fg. 12 Mapp. 476** - CHECCHI Mario nato a Bologna il 05/02/1931 CHIUSOLI Gianna Maria nata a Ozzano dell'Emilia il 26/09/1932 **Fg. 48 Mapp. 1318** - COLLEGIO DEI FIAMMINGHI JEAN JACOBS **Fg. 55 Mapp. 291,Fg. 57 Mapp. 303** - ENI SPA COLTELLI Giovanni nato a Bologna il 22/12/1956 COLTELLI Marina nata a Bologna il 13/09/1961 **Fg. 61 Mapp. 155,172,193,2** - COMUNE DI BOLOGNA **Fg. 12 Mapp. 461,472,Fg. 17 Mapp. 132,183,227,31,Fg. 18 Mapp. 199,Fg. 35 Mapp. 389,Fg. 36 Mapp. 652,653,677,680,Fg. 40 Mapp. 2016,258,Fg. 41 Mapp. 400,428,648,Fg. 42 Mapp. 282,443,445,46,Fg. 43 Mapp. 482,484,Fg. 44 Mapp. 1046,Fg. 45 Mapp. 42,982,Fg. 48 Mapp. 1061,Fg. 49 Mapp. 566,576,577,Fg. 53 Mapp. 1,7,Fg. 54 Mapp. 638,640,643,645,647,649,657,7,8,Fg. 55 Mapp. 702,Fg. 74 Mapp. 1019,1020,Fg. 75 Mapp. 14,37,6,978,Fg. 80 Mapp. 288,289,290,452,63,65,66,701,979,981,985,Fg. 82 Mapp. 11,229,407,569,Fg. 122 Mapp. 607,Fg. 125 Mapp. 755,774,779,782,783,790,Fg. 129 Mapp. 2,405,427,635,88,Fg. 130 Mapp. 195,2093,2096,2099,256,276,398,405,46,489,497,Fg. 173 Mapp. 603,605,609,612,614,Fg. 174 Mapp. 2221,2225,2227,2229,2231,2233,2237,2243,Fg. 175 Mapp. 68,Fg. 218 Mapp. 692,749,766,768,Fg. 222 Mapp. 473,492,555,557,Fg. 223 Mapp. 112** - COMUNE DI BOLOGNA INTESTATO MANCANTE **Fg. 53 Mapp. 31** - COMUNE DI BOLOGNA SOC.COOP.RESP.LIM PROSPERINA COOPERATIVA EDIFICATRICE DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI **Fg. 45 Mapp. 70** - CONSORZIO COPALC BOLOGNA S.C. A R.L. **Fg. 48 Mapp. 1050,1056,1060** - CONTE Salvatrice nata a NOTO il 27/05/1948 GUARRASI Paolo nato a Noto il 26/01/1946 **Fg. 43 Mapp. 149** - COOPERATIVA EDIL STRADE IMOLESSE PENTAGRUPPO S.P.A. **Fg. 41 Mapp. 191** - COOPERATIVA EDIL-STRADE IMOLESSE SOC. COOP. PENTAGRUPPO S.P.A. **Fg. 40 Mapp. 2015,2017,344** - CO.P.A.L.C. SCRL FIN TERM 1984 SRL S.I.A.C. SAS DI BRAGHIN ROBERTO E C **Fg. 216 Mapp. 676** - CORTESE Alberto nato a Bologna il 31/05/1943 CORTESE Alessandro nato a Bologna il 05/09/1968 CORTESE Antonella nata a Bologna il 15/05/1967 VENTURI Paola nata a Bologna il 30/04/1939 **Fg. 17 Mapp. 339** - COSENTINO Concetta nata a CATANZARO il 12/01/1957 **Fg. 222 Mapp. 431** - COSTA Salvatore nato a Alessandria della Rocca il 19/03/1944 **Fg. 222 Mapp. 16Fg. 222 Mapp. 531** - CRA CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA **Fg. 75 Mapp. 30** - CRISTIANI Renzo nato a Bologna il 11/10/1943 LUKACOVA Jana nata a CECOSLOVACCHIA il 02/02/1967 **Fg. 17 Mapp. 301,Fg. 49 Mapp. 598,65** - LOVERS S.R.L. DALLOCA Pierangela nata a Vignola il 17/12/1945 FAVA Arianna nata a Cavarzere il 28/03/1977 ZANIBONI Fausto nato a Castenaso il 26/04/1941 ZANIBONI Franco nato a Castenaso il 23/06/1939 ZANIBONI Giorgio nato a Budrio il 12/04/1918 ZANIBONI Marco nato a Bologna il 12/05/1951 ZANIBONI Matteo nato a Bologna il 31/12/1978 ZUCCHINI Deanna nata a Molinella il 31/01/1946 **Fg. 174 Mapp. 200** - DALLOCA Pierangela nata a Vignola il 17/12/1945 ZANIBONI Franco nato a Castenaso il 23/06/1939 ZANIBONI Marco nato a Bologna il 12/05/1951 **Fg. 174 Mapp. 2223** - DELTA IMMOBILIARE - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO **Fg. 125 Mapp. 776** - DEMANIO DELLO STATO (RAMO GUERRA) **Fg. 13 Mapp. 44** - DEMANIO PUBBLICO DELLO

STATO **Fg. 12 Mapp. 45,Fg. 13 Mapp. 130,75, Fg. 61 Mapp. 220,226,Fg. 222 Mapp. 144,147,Fg. 223 Mapp. 113** - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE IDRAULICHE DI SECONDA CATEGORIA **Fg. 12 Mapp. 271,52,Fg. 13 Mapp. 177,72,Fg. 17 Mapp. 158,Fg. 49 Mapp. 75** - DI BENEDETTO Gianluca nato a Bologna il 18/08/1965 DI BENEDETTO Stefano nato a Bologna il 17/11/1967 GOLFIERI Giannina nata a Portomaggiore il 28/05/1941 **Fg. 129 Mapp. 621** - DONDI Giancarla nata a Castel Maggiore il 24/11/1948 DONDI Gilberto nato a Bologna il 18/12/1958 **Fg. 49 Mapp. 539** - D'ONGHIA Giuditta nata a Castellana Grotte il 20/04/1949 **Fg. 43 Mapp. 464** - ECUADOR S.P.A. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. **Fg. 130 Mapp. 113** - EDIL SI.CO. SRL **Fg. 76 Mapp. 1020** - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. **Fg. 13 Mapp. 147** - ERRORE CATASTALE DITTA INESISTENTE FG 216 P.LLA 471 **Fg. 216 Mapp. 471** - ERRORE CATASTALE DITTA INESISTENTE FG 44 P.LLA 1043 **Fg. 44 Mapp. 1043** - ESSELUNGA S.P.A. **Fg. 217 Mapp. 589** - EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI S.P.A. **Fg. 45 Mapp. 71** - FANTAZZINI Paola nata a Bologna il 10/01/1947 **Fg. 222 Mapp. 98** - FANTI Elena nata a Bologna il 02/08/1973 **Fg. 35 Mapp. 12, 307, 383** - FARINI Giuseppina nata a Monghidoro il 02/09/1949 **Fg. 222 Mapp. 481, 482, 534** - INTESTAZIONE PARZIALE FELLUGA Reana nata a Isola d'Istria il 02/10/1935 **Fg. 127 Mapp. 73,88** - FEMI SRL **Fg. 13 Mapp. 182** - FERRERIO Alpinolo nato a Bologna il 26/10/1926 FERRERIO Luca nato a Bologna il 20/04/1953 FERRERIO Stefano nato a Bologna il 05/01/1956 GIORDANO Immacolata nata a Montalbano Ionico il 04/11/1962 GIOVANNINI Alfonso nato a Bologna il 01/12/1946 GIOVANNINI Maria Cristina nata a Bologna il 27/12/1941 **Fg. 42 Mapp. 167** - FERRERIO Luca nato a Bologna il 20/04/1953 FERRERIO Stefano nato a Bologna il 05/01/1956 GIORDANO Immacolata nata a Montalbano Ionico il 04/01/1962 GIORDANO Immacolata nata a Montalbano Ionico il 04/11/1962 MATUNTI Daniele nato a Bologna il 24/06/1974 MATUNTI Giancarlo nato a Monteveglio il 27/09/1941 MATUNTI Marisa nata a Monteveglio il 05/04/1947 MATUNTI Stefano nato a Bologna il 24/06/1974 VITALE Francesco Paolo nato a Palermo il 26/08/1940 **Fg. 42 Mapp. 168** - FIACCADORI Oreste Fu Giovanni Maria **Fg. 40 Mapp. 18** - FIERA 2000 SRL **Fg. 80 Mapp. 867** - FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIERE **Fg. 82 Mapp. 374,Fg. 122 Mapp. 560,564** - FINALCA S.R.L. **Fg. 17 Mapp. 265** - FINANCIAL INVESTMENT REAL ESTATE S.P.A. **Fg. 80 Mapp. 838** - FINCORIA S.R.L. **Fg. 74 Mapp. 29,999** - FIUMEDINISI Maria nata a Taormina il 25/11/1962 LOMBARDO Domenico nato a Francavilla di Sicilia il 29/03/1956 **Fg. 43 Mapp. 471, 473** - FORLANI Camillo nato a Bentivoglio il 18/07/1932 FORLANI Claudia nata a Bologna il 24/07/1965 LIPPI Marisa nata a Bentivoglio il 29/05/1933 **Fg. 43 Mapp. 10, 11** - FORTE URBANO S.R.L. **Fg. 42 Mapp. 313, 447, 449** - FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. **Fg. 13 Mapp. 132, 76** - GAMBERINI S.R.L. **Fg. 221 Mapp. 92** - GANDOLFI Franca nata a Bologna il 12/09/1936 GANDOLFI Franco nato a Bologna il 08/04/1940 GANDOLFI Giampaolo nato a Bologna il 25/08/1941 **Fg. 54 Mapp. 18, 19, 658, 659, 660,Fg. 125 Mapp. 10,Fg. 126 Mapp. 4,Fg. 127 Mapp. 69, 70** - GAZZOTTI Alfonso nato a Bologna il 19/03/1942 GERRI Antonietta nata a Forlì il 20/05/1945 **Fg. 40 Mapp. 68** - G.D S.P.A. **Fg. 50 Mapp. 20** - GENERALI Emilio nato a Bologna il 23/11/1957 GENERALI Giorgio nato a Bologna il 13/03/1960 GENERALI Vittorina nata a Bologna il 08/01/1956 **Fg. 82 Mapp. 679,86** - GENTILE Gerardo nato a Senerchia il 17/10/1965 **Fg. 129 Mapp. 626** - GHERARDI Anna Rosa nata a BOLOGNA il 05/04/1948 MANSERVISI Bruno nato a Bologna il 14/08/1944

Fg. 222 Mapp. 334 - GHEZZO Daniele nato a Imperia il 26/09/1968 GHEZZO Luisa nata a Imperia il 25/05/1980 GHEZZO Remo nato a Goro il 02/01/1943 **Fg. 74 Mapp. 977** - GHINI Isora nata a Bologna il 18/10/1949 TOMASINI Sara nata a Bologna il 19/01/1976 **Fg. 222 Mapp. 520** - GIACCO Antonio nato a Bologna il 08/01/1976 GIACCO Gioacchino nato a Afragola il 08/11/1951 GIACCO Mario nato a Bologna il 04/02/1989 **Fg. 222 Mapp. 561, 563** - GIACCO Gianluca nato a Bologna il 26/11/1982 GIACCO Mario nato a Afragola il 29/11/1953 GIACCO Rosa nata a Bologna il 18/06/1975 **Fg. 222 Mapp. 560, 562** - GIOVANNINI Graziella nata a Bologna il 31/03/1952 ZUCCHINI Alessandro nato a Bologna il 28/02/1965 ZUCCHINI Silvia nata a Bologna il 13/10/1971 **Fg. 41 Mapp. 430,479,478** - GOBBI Fabio nato a Bologna il 23/04/1977 **Fg. 17 Mapp. 126** - GOMEDI Giampaolo nato a Bologna il 16/04/1966 GOMEDI Vittorio nato a Molinella il 12/07/1938 LUCCHINI Ulma nata a Bologna il 18/03/1947 **Fg. 76 Mapp. 383** - GRAGNOLINI Santina nata a Monte San Pietro il 01/11/1925 TATTINI Loredano nato a Monte San Pietro il 16/11/1950 TATTINI Marina nata a Sasso Marconi il 26/10/1947 TATTINI Marisa nata a Monte San Pietro il 21/09/1953 **Fg. 127 Mapp. 872** - GRAMIGNA Sergio nato a Bologna il 24/04/1945 **Fg. 42 Mapp. 427** - GRAMIGNA Sergio nato a Bologna il 24/04/1945 MONTANARI Massimo nato a Bologna il 24/06/1946 **Fg. 42 Mapp. 424,426** - GRANDINI Amelia nata a Roma il 04/02/1960 MINGUZZI Mario Giuseppe nato a Bentivoglio il 11/03/1965 **Fg. 218 Mapp. 758** - GRASSO Cosimo Damiano nato a Palmi il 18/09/1939 MARCHESI Luisa nata a Bologna il 16/08/1941 **Fg. 222 Mapp. 321** - GUBELLINI Desolina VED MALAGUTI nata a Molinella il 20/07/1888 MALAGUTI Giuliana nata a Molinella il 21/12/1915 MALAGUTI Idomilde nata a Molinella il 06/04/1907 MALAGUTI Rosina nata a Molinella il 22/07/1912 PAVANI Maria Angela nata a Molinella il 25/03/1941 PAVANI Paolo nato a Bologna il 20/08/1938 PAVANI Violetta nata a Molinella il 10/02/1944 **Fg. 222 Mapp. 137,141,237,238,271,526** - GUBELLINI Loris nato a Bologna il 17/05/1959 GUBELLINI Tatiana nata a Bologna il 06/11/1966 STAGNI Alessandro nato a Castel Maggiore il 14/06/1948 STAGNI Vittorino nato a Castel Maggiore il 29/03/1935 **Fg. 80 Mapp. 2083** - GUIDASTRI Marco nato a Bologna il 07/10/1955 **Fg. 11 Mapp. 85** - HD S.R.L. **Fg. 222 Mapp. 547** - HERA S.P.A. **Fg. 222 Mapp. 518** - HERAMBIENTE S.P.A. **Fg. 222 Mapp. 124,129,130,134,138,145,146,627** - HORBICS S.R.L. **Fg. 221 Mapp. 583** - IL ROMBO S.R.L. **Fg. 45 Mapp. 964,970** - IMMOBILIARE FIERA MASERATI S.R.L. **Fg. 82 Mapp. 114,121,368,369,371,372,519,521,523,525,527,530,532** - IMMOBILIARE MELONCELLO DI ROPA ALFONSO E C. S.A.S. **Fg. 216 Mapp. 2312** - IMMOBILIARE PORTA CASTELLO S.P.A. **Fg. 218 Mapp. 50,51,635,636,637,638,640,641,642, 764** - IMMOBILIARE SAN ROMANO S.R.L. **Fg. 76 Mapp. 1017** **Fg. 76 Mapp. 46,901** - ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA **Fg. 127 Mapp. 507,562,746,83,865** - ISTITUTO ORITIRO DI S PELLEGRINO IN BOLOGNA **Fg. 83 Mapp. 139, Fg. 129 Mapp. 205** - KRI S.P.A. **Fg. 75 Mapp. 1** - KRONIOS S.R.L. **Fg. 42 Mapp. 408** - LA SFINGE IMMOBILIARE S.R.L. **Fg. 216 Mapp. 644** - LA VILLATA S.P.A. IMMOBILIARE DI INVESTIMENTO E SVILUPPO **Fg. 217 Mapp. 625** - LAMBERTINI Gabriele nato a Bologna il 25/07/1969 PRITONI Marta nata a Malalbergo il 27/08/1941 **Fg. 129 Mapp. 361** - LAMOTTE Carla nata a Milano il 11/01/1954 **Fg. 49 Mapp. 71** - LENZI CALISTI Susanna nata a Bologna il 05/06/1950 **Fg. 24 Mapp. 197,202,203** - L.M. SRL **Fg. 13 Mapp. 134,135,171,335,336,338,340,342,352,353** - LONDEI Elsa nata a BARCHI

il 18/02/1939 MALAGUTI Alfio nato a Bologna il 04/12/1937 **Fg. 80 Mapp. 844** - L'OPEROSA SOC.COOP. A R.L. **Fg. 76 Mapp. 1010** - LO.RE S.R.L. **Fg. 174 Mapp. 2242** - LUCCHI Amedeo nato a MONTESE il 04/01/1946 **Fg. 82 Mapp. 685,686** - MALAGOLI Alvaro nato a Bologna il 05/09/1954 MALAGOLI Felice nato a FINALE EMILIA il 23/07/1931 MALAGOLI Loretta nata a Bologna il 17/05/1958 MALAGOLI Renzo nato a Bologna il 17/01/1953 **Fg. 17 Mapp. 240,303** - MALAGOLI Loretta nata a Bologna il 17/05/1958 MARSIGLI Greta nata a Bologna il 25/12/1991 MARSIGLI Marika nata a Bologna il 12/03/1983 **Fg. 17 Mapp. 239** - S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A. MALFERRARI Elena nata a Bologna il 25/11/1966 MONTI Tommaso nato a Bologna il 24/10/1988 TURRA Giovanna nata a Bologna il 22/10/2002 **Fg. 12 Mapp. 41,462** - MANZINI Marcella nata a Bologna il 16/01/1930 **Fg. 17 Mapp. 157,67** - MARANI Rino nato a Argelato il 12/07/1933 **Fg. 127 Mapp. 859** - MARCHESINI Giuseppina nata a San Giovanni in Persiceto il 26/02/1943 MASINA Gianluigi nato a Anzola Dell'Emilia il 01/05/1942 TOMESANI Angela nata a Crespellano il 30/09/1948 **Fg. 43 Mapp. 118** - MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. **Fg. 80 Mapp. 801** - MERIGHI Gianni nato a San Giovanni in Persiceto il 04/04/1974 **Fg. 223 Mapp. 168** - MIGLIORI Romana nata a Monteveglio il 15/05/1931 **Fg. 82 Mapp. 379, 88** - MILLI Franco nato a Baricella il 15/12/1944 SALMASO Liviana nata a Este il 29/07/1947 **Fg. 129 Mapp. 381** - MINGHETTI Sergio nato a Bologna il 22/03/1939 **Fg. 43 Mapp. 455** - MINGUZZI Ombretta nata a Cervia il 12/03/1952 **Fg. 35 Mapp. 40** - MONTANARI Massimo nato a Bologna il 24/06/1946 **Fg. 42 Mapp. 428** - MORLEO Annunziata nata a Torre Santa Susanna il 16/04/1956 MORLEO Emmanuele nato a Torre Santa Susanna il 17/07/1962 MORLEO Giuseppa nata a Torre Santa Susanna il 10/03/1952 MORLEO Santa Cesarea nata a Torre Santa Susanna il 22/07/1947 SANASI Susanna Maria nata a Torre Santa Susanna il 10/08/1925 **Fg. 129 Mapp. 378** - MURGANI Giovanni nato a Enna il 03/09/1957 VAN LOENEN Jannie Petra nato a PAESI BASSI il 12/05/1964 **Fg. 218 Mapp. 760,762** - NERI Nicola nato a BRASILE il 03/02/1980 **Fg. 221 Mapp. 21** - NICOLETTA Catia nata a Crotone il 08/12/1972 ROMANO Renato nato a Crotone il 09/06/1970 **Fg. 43 Mapp. 486** - NICOT SRL **Fg. 40 Mapp. 102, 105,111,210,216,219** - OMPA S.R.L. **Fg. 42 Mapp. 108** - OPERA PIA DA VIA BARGELLINI **Fg. 130 Mapp. 194,57,590,592, Fg. 171 Mapp. 588,596,603,607** - OSA IMMOBILIARE S.R.L. **Fg. 218 Mapp. 53,56,618,619** - PADOAN Guido nato a CHIOGGIA il 27/10/1948 **Fg. 43 Mapp. 609** - PALMIERI Ivan nato a Bologna il 02/07/1962 **Fg. 17 Mapp. 167,56,62** - PARAZZA Luca nato a Bologna il 04/04/1977 TOMMASINI Angelo nato a Bologna il 04/08/1948 **Fg. 43 Mapp. 610** - PARROCCHIA DI S. DONNINO **Fg. 129 Mapp. 161** - PARROCCHIA DI SAN NICOLO' DI VILLOLA **Fg. 83 Mapp. 170,60** - PARROCCHIA DI S.MARTINO DI BERTALIA **Fg. 43 Mapp. 21** - PASSARELLI Carlo nato a Bologna il 06/01/1953 PASSARELLI Paolo nato a Bologna il 28/06/1955 PASSARELLI Vincenzo nato a Bologna il 31/12/1957 **Fg. 221 Mapp. 224, 226** - PAVIRANI - S.R.L. **Fg. 74 Mapp. 1022, Fg. 222 Mapp. 490,494,496,498,553** - PEDERZOLI Annapaola nata a Castel Maggiore il 27/09/1939 PEDERZOLI Umberto nato a Castel Maggiore il 29/10/1934 **Fg. 13 Mapp. 5** - PETRILLO Cinzia nata a Bologna il 28/12/1967 **Fg. 174 Mapp. 203** - PETRONI Maria nata a Vergato il 08/12/1960 **Fg. 43 Mapp. 1,969** - PIERLUIGI RIGHI S.R.L. **Fg. 127 Mapp. 853** - PILLAR NAVILE S.R.L. **Fg. 49 Mapp. 18, 575** - PILLERA Salvatore nato a Motta Camastra il 13/04/1961 **Fg. 43 Mapp. 480** - POGGI

CAVALLETTI Maria nata a Bologna il 04/04/1959 **Fg. 82 Mapp. 565** - POZZI & TROTI S.P.A. **Fg. 127 Mapp. 854** - LO.RE S.R.L. PULLEGA Francesco nato a Bologna il 18/12/1973 PULLEGA Paolo nato a Bologna il 27/02/1946 ZANIBONI Paolo nato a Bologna il 08/03/1952 ZANIBONI Simonetta nata a Bologna il 16/06/1955 **Fg. 174 Mapp. 139** - RAPPINI Marcello nato a Bologna il 09/06/1955 **Fg. 43 Mapp. 27,409,457** - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. **Fg. 17 Mapp. 135, Fg. 43 Mapp. 48,49, Fg. 127 Mapp. 741, Fg. 128 Mapp. 5,806** - RITORTO Antonio nato a LOCRI il 10/11/1951 **Fg. 43 Mapp. 475,478** - RO.DA S.R.L. VENTUROLI COSTRUZIONI S.R.L. **Fg. 128 Mapp. 21** - RONDINA Albano nato a San Giorgio Di Piano il 23/11/1932 **Fg. 17 Mapp. 305** - RUSSO Teresa nata a Oliveto Citra il 15/07/1933 **Fg. 127 Mapp. 868** - S.A.B. BRASIMONE S.R.L. **Fg. 221 Mapp. 25,28,461,535,536,537** - SALTARELLI FRANCO nato a Budrio il 30/06/1950 **Fg. 40 Mapp. 29** - SAN PELLEGRINO IMMOBILIARE SRL **Fg. 129 Mapp. 619** - SCARLATELLA Alessio nato a Bologna il 15/05/1991 **Fg. 17 Mapp. 314,316** - SIMONI CAVE S.R.L. **Fg. 13 Mapp. 195,373,380,73** - SNAM RETE GAS S.P.A. **Fg. 55 Mapp. 282** - S.N.C. LONGOBARDI FRATELLI **Fg. 80 Mapp. 11** - SOCIETA' AGRICOLA FLORICOLTURA MARONI DI MARONI ALESSANDA **Fg. 216 Mapp. 55** - SPA COSTRUZIONI EDILI ZUCCHINI **Fg. 40 Mapp. 20,339,47,49,53** - SPILOTRO Isabella nata a Bologna il 10/08/1930 **Fg. 82 Mapp. 684,687** - SPRINT GAS S.P.A. **Fg. 80 Mapp. 2084, Fg. 129 Mapp. 233** - PEDERZOLI SRL **Fg. 12 Mapp. 384,480** - SAB BRASIMONE SRL **Fg. 221 Mapp. 465** - SOCIETA' VERDERIVA SRL **Fg. 74 Mapp. 1001,55,59** - VERDERIVA S.R.L. **Fg. 74 Mapp. 16** - SUFFER Francesco nato a Lugo il 14/02/1986 **Fg. 12 Mapp. 73** - TAGLIAVINI Alberto nato a Bologna il 03/01/1962 TAGLIAVINI Giulio nato a Bologna il 17/08/1940 TAGLIAVINI Luisa nata a Bologna il 12/12/1966 TINTI Laura nato a Bologna il 14/04/1935 **Fg. 222 Mapp. 191** - TASSINI Loris nato a Bologna il 26/11/1935 **Fg. 82 Mapp. 322** - TATTINI Anna Rosa nata a San Lazzaro di Savena il 15/11/1950 TATTINI Gigliola nata a Pianoro il 05/12/1939 **Fg. 222 Mapp. 265, 430, 536** - TINTI Laura nato a Bologna il 14/04/1935 **Fg. 222 Mapp. 612** - TORRETTA SRL **Fg. 42 Mapp. 436** - TOSCHI Fabia nata a Bologna il 05/11/1960 TOSCHI Fiorella nata a Bologna il 07/03/1943 TOSCHI Gianluigi Mario nato a ARGENTINA il 13/03/1957 TOSCHI Luciana nata a Anzola Dell'Emilia il 14/06/1946 TOSCHI Nicola nato a Bologna il 21/07/1963 **Fg. 129 Mapp. 617** - TREVISANI Davide nato a Bologna il 27/01/1974 **Fg. 76 Mapp. 1013** - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. **Fg. 174 Mapp. 2217, 2218, 2269, 2280** - VACCARI Filiberto nato a Roma il 31/01/1944 **Fg. 13 Mapp. 348,362,404, Fg. 44 Mapp. 1008,1017,1018** - VACCARI Filiberto nato a Roma il 31/01/1944 VACCARI Giovanni nato a Roma il 30/06/1951 **Fg. 13 Mapp. 175** - VACCARI Nicola nato a Bologna il 14/07/1975 **Fg. 13 Mapp. 174** - ADRIA - RENO SRL VALGIMIGLI Luca nato a FORLIMPOPOLI il 29/05/1969 **Fg. 82 Mapp. 292** - VAN NACCI Giovanni nato a Bologna il 21/05/1963 **Fg. 42 Mapp. 438, 440** - VENTUROLI Carla nata a Bologna il 11/07/1937 VENTUROLI Roberto nato a Bologna il 01/08/1949 **Fg. 216 Mapp. 67, 684** - VIA STALINGRADO S.R.L. **Fg. 80 Mapp. 2067,870,876, 911, 915, 987** - VILLANI Elena nata a Bologna il 23/10/1938 VILLANI Mirella nata a Bologna il 04/06/1935 **Fg. 129 Mapp. 354** - VITALI Pietro nato a Santo Stefano Quisquina il 19/02/1948 **Fg. 222 Mapp. 395, 541, 551** - ZAZZARONI Roberto nato a Bologna il 15/05/1963 **Fg. 129 Mapp. 359**.

SEDE AUTOSTRADA (Rev. 12-2017)

Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA:

ARCIDIOCESI DI BOLOGNA **Fg. 2 Mapp. B, 20** - AUTOGRU BALDINI DI BALDINI ANDREA & C. S.N.C. **Fg. 2 Mapp. 501** - CASELLE IMMOBILIARE S.R.L. **Fg. 2 Mapp. 234, 596, 634, 636, 67, 687, 771, 803, 805, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814** - CAVEDAGNA Clementina nata a San Lazzaro di Savena il 03/01/1931 COLOMBARI Angelo nato a San Lazzaro di Savena il 19/02/1948 **Fg. 2 Mapp. 37, 44** - COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA **Fg. 2 Mapp. 285, 859, 860** - CORALLINI Cesira nata a Civitella di Romagna il 13/01/1934 PELLEGRINI Silvano nato a Fanano il 14/01/1947 VERSARI Angela nata a Civitella di Romagna il 15/10/1952 VERSARI Patrizia nata a Bologna il 23/06/1964 VERSARI Roberto nato a Bologna il 18/06/1973 **Fg. 2 Mapp. 667, 8** - DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO **Fg. 2 Mapp. 1, 211, 719** - ENERGIA VERDE S.R.L. **Fg. 2 Mapp. 542, 685** - FERRUCCIO FRASCARI S.P.A. **Fg. 2 Mapp. 852** - GRAMIGNA SRL **Fg. 2 Mapp. 674, 675, 676, 677** - LENZA Gerardina nata a CONTURSI TERME il 24/08/1947 MOSCATO Angelo nato a Bologna il 08/09/1971 **Fg. 2 Mapp. 165, 662, 787** - LENZA Gerardina nata a Contursi Terme il 24/08/1947 MOSCATO Angelo nato a Bologna il 08/09/1971 **Fg. 2 Mapp. 665** - MELLI Silvana nata a Modena il 28/10/1932 **Fg. 2 Mapp. 454, 456, 476, 478** - PELLEGRINI Silvano nato a Fanano il 14/01/1947 SABBIONI Federico nato a Bologna il 05/01/1976 VERSARI Angela nata a Civitella di Romagna il 15/10/1952 VULCANO Stefania nata a Bologna il 24/12/1977 ZOCCOLI Antonio nato a Bologna il 16/08/1961 ZOCCOLI Filippo Luigi nato a Bologna il 15/06/1953 ZOCCOLI Giovanna nata a Bologna il 29/07/1962 **Fg. 2 Mapp. 663** - PELLEGRINI Silvano nato a Fanano il 14/01/1947 VERSARI Angela nata a Civitella di Romagna il 15/01/1952 **Fg. 2 Mapp. 660, 825** - REGGIANI Antonio nato a Bologna il 04/10/1932 REGGIANI Lorenzo nato a Bologna il 26/01/1961 ROVERSI Bianca Vittoria nata a Bologna il 22/06/1943 ROVERSI Pietro nato a Bologna il 05/03/1950 **Fg. 2 Mapp. 602, 689, 693, 709, 72** - REGGIANI Antonio nato a Bologna il 04/10/1932 REGGIANI Lorenzo nato a Bologna il 26/01/1961 ROVERSI Bianca Vittoria nata a Bologna il 22/06/1943 ROVERSI Pietro nato a Bologna il 05/03/1950 **Fg. 2 Mapp. 124** - SE-CA IMMOBILIARE S.R.L. **Fg. 2 Mapp. 17** - SNC AUTOGRU BALDINI DI BALDINI ARRIGO E C. **Fg. 2 Mapp. 691** - ZOCCOLI Antonio nato a Bologna il 16/08/1961 ZOCCOLI Filippo Luigi nato a Bologna il 15/06/1953 ZOCCOLI Giovanna nata a Bologna il 29/07/1962 **Fg. 2 Mapp. 646, 648, 655, 657, 659**.

La durata del deposito è di sessanta giorni decorrenti dal 24/1/2018, giorno di pubblicazione del presente avviso sul quotidiano "Il Resto del Carlino" e sui siti informatici della Regione Emilia – Romagna ((<http://bur.regione.emilia-romagna.it>)) e di AUTOSTRADE per l'Italia S.p.A. (www.autostrade.it).

In tale periodo coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, possono presentare osservazioni in forma scritta a mezzo raccomandata A. R. inviandole ad AUTOSTRADE per l'Italia S.p.A. – Via A. Bergamini n. 50 – 00159 ROMA.

Responsabile del Procedimento Espropriativo è il Dott. Ing. Carlo MICONI – CGNO/DIRO/ECP/EPR.

IL DIRIGENTE
Riccardo Marasca

E-DISTRIBUZIONE INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA

COMUNICATO

LR 10/93 - Art. 2 - 6° comma - Programma degli interventi - Anno 2018 Città Metropolitana Bologna

La scrivente e-distribuzione S.p.A., con sede in Bologna, Via Darwin, 4· C.F. e P.I. n. 05779711000 società con socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A. - Sviluppo Rete Emilia-Romagna e Marche, Progettazione Lavori e Autorizzazioni, in ottemperanza dell'art. 2, comma 6, della L.R. 22/2/1993, n. 10, come modificata dalla L.R. 19/12/2002, n. 37, ha trasmesso all'Amministrazione preposta l'allegato programma degli interventi previsti per l'anno 2018 per i quali si prevede di richiedere l'autorizzazione.

Al riguardo si precisa che per ciascuna istanza di autorizzazione verrà effettuata la prevista pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 10/93 e, ove necessario anche ai fini dell'art. 4 bis della predetta legge regionale.

IL RESPONSABILE
Gianluigi Trento

e-distribuzione S.p.A.**SVILUPPO RETE / PLA BOLOGNA**

Programma degli impianti per i quali si prevede di richiedere l'autorizzazione nell'anno 2018

N°	Denominazione Impianto	Tipologia impianto	KV	Comune	Prov.	Caratteristiche Tecniche Impianto			Estremi impianto
1	Congiungente Linea MT RANGON Tra PTP MARI528 e linea esistente in Via Aperta Valletta	Linea in cavo aereo	15	Crevalcore	BO	Al 3x50+50Y mmq	1,5		Tra le località Portoni Rossi e Valletta
2	Ricostruzione e Nuovo raccordo per realizzazione congiungente Linea LAGUNE	Linea in cavo aereo	15	Sasso Marconi	BO	Al 3x95+50Y mmq	0,4		In Località Lagune
3	Nuova linea MT in uscita da C.P. Monteveglio	Linea in cavo sotterraneo	15	Valsamoggia	BO	Al 3x150+50Y mmq	5,6		In località Varie tra Monteveglio e Crespellano
4	Costruzione nuova linea elettrica denominata Collegamento Linea RUPE con linea VADO	Linea in cavo aereo	15	Marzabotto	BO	Al 3x150+50Y mmq	0,1		In località Allocco
5	LMT GUISA da CP Crevalcore	Linea in cavo aereo	15	Crevalcore	BO	Al 3x150+50Y mmq	2,8		In località varie tra Crevalcore in direzione di Sant'Agata Bolognese
6	Spostamento linee MT per interferenze con nuova infrastruttura industriale	Linea in cavo sotterraneo	15	Valsamoggia	BO	Al 3x1x185 mmq	0,6		In località Chiesaccia

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.